

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 4

(tomo 2°)

S E G U E P A R T E S E S T A

6.16. Omicidio di Giovanni MAFARA, Francesco MAFARA e Antonino GRADO (capi 145, 146, 147, 148, 149). - Verso le ore 14 del 14 ottobre 1981 due giovani a bordo di una moto spalleggiati da un'autovettura di appoggio facevano irruzione nella sede della "Calcestruzzi Maredolce" uccidendo, con pistole e fucile a canne mozze, Giovanni MAFARA. Si accertava poi che, contemporaneamente, e cioe' da epoca risalente allo stesso periodo, si erano perse le tracce di Antonino GRADO e di Francesco MAFARA (fratello del predetto), anch'essi facenti parte della fazione del BONTATE (il GRADO perfino imparentato con il CONTORNO).


Su questi delitti venivano in un primo tempo nel processo acquisite informazioni attraverso le rivelazioni di Stefano CALZETTA e di Gennaro TOTTA, che ne avevano confermato l'inserimento nella strategia della "guerra di mafia"; nonche' soprattutto in base a quelle di CONTORNO, il quale, precisando di averne avuto notizia tramite un cugino (Calogero BELLINI, che dopo sarebbe stato ucciso, nei termini di cui infra, par.6.18), aveva riferito che il GRADO e Francesco MAFARA erano stati convocati ad un appuntamento con Giovanni PRESTIFILIPPO a Croceverde-Giardini e, mentre gli stessi erano stati ivi eliminati, gli altri PRESTIFILIPPO con "scarpuzzedda" si erano recati ad uccidere Giovanni MAFARA, cosi' completando il disegno.

La corte di primo grado giudicava attendibili, ma dunque solo in parte, queste rivelazioni e difatti condannava (secondo il solito schema di individuazione del

vertice decisionale di "cosa nostra") Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952) oltre al RIINA ed al PROVENZANO; assolveva pero' Giovanni PRESTIFILIPPO dalle imputazioni connesse alla soppressione di Francesco MAFARA e Antonino GRADO per insufficienza di prove. Per tutti e tre gli omicidi, e imputazioni collegate, la corte pronunciava poi assoluzione con formula dubitativa per Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena per Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Contro questo capo della sentenza sia il procuratore della Repubblica (che formulava per vero solo generiche doglianze in ordine alla questione della "commissione") sia il procuratore generale proponevano appello nei confronti degli imputati, assolti con formula dubitativa ma accusati di essere stati i mandanti (RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE e CALO'). Proponevano appello anche gli imputati, per dolersi delle rispettive condanne o assoluzioni dubitative, non giustificate dalle emergenze probatorie, asseritamente irrilevanti.

In esito al dibattimento di appello, il rappresentante della pubblica accusa ha concluso per l'accoglimento del gravame, ferme restando le condanne pronunziate.

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be a stylized 'S' and the other a more complex cursive signature.

Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze processuali consentono da una parte una accettabile ricostruzione dei fatti, nonché il loro inserimento nel quadro delle vicende oggetto del processo, ma non giustificano d'altra parte alcuna specifica conclusione di condanna a carico degli imputati la cui posizione è stata devoluta a questa cognizione.

Per vero le indagini compiute nell'immediatezza dei fatti dagli organi di polizia (ff.008621 segg. e 043748 segg.) non avevano apportato alcun elemento cui sicuramente riferire la causale dell'omicidio e di quella che successivamente sarebbe stata vista come duplice "lupara bianca", ancorché, peraltro, risultasse ben definito il contesto nel quale questi soggetti si muovevano.

Dell'uccisione di Giovanni MAFARA, come si è detto avvenuta nelle prime ore del pomeriggio nello stabilimento della "Calcestruzzi Maredolce" (del quale erano titolari i fratelli MAFARA), vi erano stati molti testimoni oculari, fra dipendenti, camionisti ed avventori vari della fabbrica, ma nessuno (ff.008648 segg.) aveva saputo offrire un contributo qualsiasi per identificare i due sicari, genericamente descritti come due giovani, che erano giunti a bordo di una moto, con la "copertura" di una macchina rossa (di cui nient'altro si era saputo).


Alla diffusa, e consueta, omertà dei testimoni si era unita anche quella della vedova, Giovanna BORGHESE (ivi), la quale in verità aveva finito con l'ammettere che da qualche tempo i tre fratelli, Giuseppe, Pietro e Francesco, ma

appunto loro e non anche il marito, avevano mostrato una certa apprensione.

Per quanto attiene alla scomparsa degli altri due, e' sufficiente ricordare, per dimostrare l'emblematicita' del contesto, che solo in sede di confronto (con CONTORNO) Giacomo GRADO (ff.456750 segg.) avrebbe ammesso di avere volontariamente taciuto la, per tutti certa, morte del fratello Antonino.

Come si era premesso, i fatti erano stati dunque messi in luce soltanto dalle rivelazioni dei "pentiti" e, in particolare, non tanto da quella di CALZETTA (che si era limitato a ricordare una generica militanza delle vittime nello schieramento dei "perdenti"), quanto da quella di CONTORNO, il quale aveva dimostrato di essere (stato) bene informato.

Costui aveva, infatti, raccontato (di avere saputo da suo cugino Calogero BELLINI, come si e' detto, destinato a sua volta ad essere soppresso, probabilmente per questi specifici collegamenti oltre che per gli appoggi logistici che a dire del "pentito" avrebbe offerto ai protagonisti della vicenda in esame) che la mattina di quello stesso giorno 14 ottobre Antonino GRADO e Francesco MAFARA erano stati attirati ad un appuntamento-tranello presso la casa di Giovanni PRESTIFILIPPO, dove si erano recati malgrado egli stesso (anche questa volta, come nel caso di TERESI e degli altri scomparsi di maggio) avesse rappresentato al GRADO che non sarebbe stato prudente fidarsi; ma costui era lo stesso venuto a Palermo (ospite del BELLINI) e quindi era stato



prelevato dal MAFARA per l'appuntamento mortale. Sicche' (come ulteriormente precisato al dibattimento) aveva poi appreso che mentre quelli venivano strangolati, "il signor scarpuzzedda" e i PRESTIFILIPPO se ne erano andati nella fabbrica di calcestruzzo per uccidere Giovanni MAFARA. In particolare, aveva poi appreso in carcere da Gaetano FIDANZATI, il quale era molto intimo ("comu 'u lazzu c'a strummula", ossia come una cosa sola, allo stesso modo della trottola e il laccio) con il PRESTIFILIPPO, che era stato proprio lui a portargli la convocazione di quest'ultimo (per recarsi non tanto dalla "commissione", come testualmente precisato al dibattimento: ma, piu' esattamente, appunto da "Toto" PRESTIFILIPPO).

Oltre a questa fonte, era stata pure acquisita la rivelazione di TOTTA (sulla cui genuina attendibilita' si e' altre volte discusso), il quale aveva raccontato di avere appreso da Vincenzo GRADO (suo solito informatore) che i due erano stati attirati in un tranello qualche ora prima dell'uccisione di Giovanni MAFARA. Il collaboratore, in particolare, aveva riferito (ff.263454 segg.) che il GRADO, il quale gli andava raccontando delle uccisioni di Palermo, avvenute a causa del cugino (ossia, di CONTORNO), gli aveva confidato che fra i traditori del fratello vi era stato un certo "zio Filippo", che lui aveva una volta conosciuto in compagnia di un giovane, presumibilmente suo figlio, soprannominato "fagiolino" o "fasolino" (sul che, come si vedra', si era pero' registrata una singolare reazione di CONTORNO).

Un ulteriore e per certi versi decisivo - per quanto si dira' - contributo probatorio e' stato poi offerto in questo grado di appello dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale si e' dimostrato a sua volta bene informato dei fatti oggetto delle imputazioni in esame. Il collaboratore, gia' nelle sue dichiarazioni istruttorie (acquisite in copia al processo ed oggetto di verifica ulteriore nel dibattimento), aveva infatti raccontato di essere stato messo al corrente della soppressione dei due, coeva all'uccisione di Giovanni MAFARA, attraverso le confidenze ricevute da tutti gli "uomini d'onore" con i quali aveva avuto modo di parlare durante la detenzione (al dibattimento, avrebbe fatto in particolare il nome di Giovan Battista PULLARA' e di Vincenzo PUCCIO). Anche i MAFARA, secondo MARINO MANNOIA, erano rimasti molto colpiti dalla morte del loro "capo" Stefano BONTATE, ma essi, come CONTORNO, erano stati tuttavia estranei al complotto che si addebitava agli altri (addebito che non era stato dunque mosso ai MAFARA, ma se mai, fra gli altri, a CONTORNO, il quale pero', come si e' detto nel par.6.11, secondo il giudizio di questo collaboratore, era a sua volta estraneo). Scoppiata la faida e preso comunque di mira anche il CONTORNO (a causa dei vecchi rancori di "scarpuzzedda"), i "reggenti" Pietro LO IACONO e Giovan Battista PULLARA' avevano invitato Antonino GRADO a consegnare il cugino destinato ad essere eliminato (e che era scampato all'agguato), ma lo stesso aveva di fatto eluso questo "ordine", sicche' ne era stata decretata l'uccisione.




Diramato l'ordine di uccidere il GRADO, nonché Franco MAFARA, dovunque si fossero recati, la soppressione era avvenuta nel "baglio" di PRESTIFILIPPO ad opera di Salvatore e Mario PRESTIFILIPPO, Pino GRECO "scarpuzzedda", Giuseppe LUCCHESI, Filippo MARCHESE ed altri. Il "pentito" aveva descritto nel dettaglio anche le modalità del delitto, sia quanto alle reazioni dei due (l'uno, il MAFARA, si era messo a piangere, l'altro invece era rimasto impassibile esortando il primo a comportarsi da uomo d'onore), sia in ordine ad uno sfogo del MAFARA (che, come si vedrà, potrebbe assumere rilievo nel processo), il quale aveva contestato a Filippo MARCHESE che la vera ragione di quanto stava facendo contro di lui era che la sua fabbrica di calcestruzzi gli dava ombra (essendo il MARCHESE a sua volta interessato ad un'analogha impresa del settore).

Sulla base di queste risultanze, il compito della corte (data per provata l'esistenza storica dei fatti attraverso le concordanti acquisizioni ed i riscontri obiettivi evidenziati) è dunque quello di individuare la causale dei tre omicidi allo scopo di verificarne l'attribuzione, voluta dall'accusa, ad una deliberazione della "commissione"; chiaro essendo, per converso, che non è in alcun modo consentito di mettere in discussione (al di fuori dell'indispensabile, ma acritica, incidentalità) la posizione degli altri soggetti ricorrenti nella ricostruzione processuale, ma nei cui confronti o non sono state elevate imputazioni o sono addirittura intervenute pronunzie assolutorie non gravate da impugnazione del

pubblico ministero (escludendo, altresì, per doveroso rispetto della sede processuale competente, ogni approfondita indagine, più di quanto cioè non sia imposto dalla complessiva analisi, circa la responsabilità di quegli imputati, la cui posizione è stata separata e sospesa per il dubbio di esistenza in vita, come appunto il Giuseppe GRECO, cl.1952, ed il MARCHESE).

In questa disamina, la corte non può che registrare intanto una generale insufficienza del quadro probatorio risultante dalle rivelazioni dei "pentiti", le quali, ad attenta analisi, sul punto della causale si prospettano incomplete e riduttive.

Trascurendo il già evidenziato modesto apporto del CALZETTA (il quale, infatti, non sa nulla di preciso circa le motivazioni del delitto, fatta eccezione per il generale contesto delle contrapposizioni delle fazioni in lotta), si può innanzitutto prendere atto del concorrente rilievo delle dichiarazioni del TOTTA, quanto meno sul punto della pertinente descrizione del clima complessivo di tensione che aveva connotato quel periodo di "guerra". Ciò che, infatti, si ricava da queste acquisizioni è il dato (come si è visto nel par.6.1., di essenziale utilità ricostruttiva) della centralità del ruolo di CONTORNO, oggetto di una spietata "caccia all'uomo" (connotata, nel racconto del collaboratore, perfino dall'uccisione di un primario ospedaliero, il professore Sebastiano BOSIO, avvenuta qualche giorno dopo, il 6 novembre 1981, solo perché aveva curato CONTORNO, e) inserita in un contesto di numerosi




omicidi (parecchi dei quali oggetto di successiva trattazione); ed inoltre temporalmente collegata ad altri significativi episodi, quale il c.d. "blitz" di Villagrazia (allorquando, il 19 ottobre 1981, la polizia - sembra, su soffiata dei "perdenti" - aveva fatto irruzione durante una riunione di mafia) e lo stesso omicidio di Antonino RUGNETTA (dell'8 novembre 1981, commesso, come si dira' nel paragrafo seguente, da persone alla spasmodica ricerca di "Coriolano").

Se non che, a tale credibile rappresentazione del contesto complessivo da parte del TOTTA, ha fatto riscontro una strana, e mai approfondita, indicazione di personaggi (il citato "zio Filippo" e il "fasolino"), la cui identita' non e' stata mai accertata; nonche' una, ancora piu' indecifrabile, reazione del CONTORNO, il quale (all'udienza del 14 aprile 1986: si ricordera' che in questo giudizio di appello il "pentito" si e' rifiutato di rispondere), alla contestazione della corte di primo grado, non solo si e' rifiutato di collaborare ma ha finito con il contestare vivacemente che il TOTTA potesse aver detto cose di fondata attendibilita', non essendo lui uomo d'onore e non essendolo neppure il suo referente Vincenzo GRADO, che dunque nulla poteva avergli seriamente raccontato. Laddove, a prescindere dalla obiettiva singolarita' della reazione (tale da far supporre magari verita' imperscrutabili), cio' che non puo' certamente sfuggire e' che, a causa della sua familiarita' con i cugini GRADO (presso i quali si era difatti rifugiato dopo la fuga da Palermo per riorganizzare la riscossa), il

CONTORNO non poteva certamente ignorare fatti e persone di quell'ambiente.

Riesaminando, dunque, alla luce di tutto cio', il racconto di CONTORNO, non puo' non rilevarsi la portata del tutto riduttiva; non tanto in ordine alle modalita' dei fatti (le quali trovano infatti significativo riscontro nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA), quanto soprattutto con riferimento alla vera causale del delitto.

Per vero, CONTORNO, lungi dall'assumere una specifica posizione al riguardo, si limita a lasciare in ombra il movente, facendo solo intuire, dall'insieme del racconto, che il triplice delitto si inquadrasse nella strategia di prevaricazione dei "corleonesi", ormai determinati ad eliminare tutti gli avversari scomodi perche' potenziali alleati dei "perdenti" alla ricerca di una riscossa. Di tal che una possibile operazione di isolamento di quelli che stavano attorno ad esso CONTORNO (peraltro confermata nel processo dalla dichiarazione di Rodolfo AZZOLI: f.217659) per conseguirne la cattura e l'eliminazione fisica, finisce con il rendersi compatibile con l'intero quadro della rivelazione. E, in definitiva, la stessa posizione ambigua di Antonino GRADO (che, come si e' detto nel par.6.13, si sarebbe sulle prime alleato con i corleonesi, tanto da avere assistito all'uccisione del figlio di INZERILLO) non apporta una rilevante dissonanza (potendosi presumere, sul piano delle ipotesi, a fronte della configurabilita' di un quadro reale molto piu' articolato e indecifrabile, che costui fosse stato magari scoperto, proprio nel suo "doppio gioco",



in quel periodo e per questo, o anche per questo, sanzionato).

Ma che una causale così delineata potesse giustificare la persecuzione, non solo di CONTORNO, ma anche (e, sul piano logico, soprattutto) di tante altre persone non colpevoli di specifiche responsabilità verso il sodalizio mafioso, e' stato univocamente escluso attraverso i necessari passaggi logici imposti dall'analisi di tutte le risultanze del processo (appunto, nel par.6.1., cui si rinvia ulteriormente).


Tanto, peraltro, trova riscontro anche nell'analisi critica delle stesse, pur esse attendibili, dichiarazioni di MARINO MANNOIA, le quali però finiscono con il tradire la loro insufficienza di fondo.

Si era infatti già detto, a proposito del tentato omicidio ai danni di CONTORNO (par.6.11, cit.), che il MARINO MANNOIA aveva offerto nel processo una troppo debole causale, certamente non idonea a spiegare i connessi avvenimenti. Ma, riprendendo quegli spunti critici, se non poteva che apparire sproporzionato che la causa della persecuzione contro CONTORNO stesse tutta nell'antica ruggine nutrita da "scarpuzzedda", per fatti risalenti a rivalità fra adolescenti, allo stesso modo non può prospettarsi che assolutamente ingiustificata la punizione di un GRADO che si rifiuta di consegnare il cugino. Qui le considerazioni già svolte nella sede richiamata trovano esplicazione nel fatto che, assurdamente, il GRECO "scarpuzzedda" avrebbe dovuto coinvolgere tutta la

"commissione" in quello che altro non era che un suo personale "conto" da saldare con il CONTORNO; al punto che i due "reggenti" officiati dall'organizzazione avrebbero dovuto darsi carico, anche attraverso altri affiliati, di una seria e formale "convocazione" mirante (al processo e alla) sanzione contro il traditore.

Ma anche ammettendo che Antonino GRADO si fosse veramente macchiato di questa sola colpa (ovvero che, per esempio, fosse stato sanzionato per il suo ambiguo atteggiamento, una volta scoperta la sostanziale fedelta' a BONTATE e CONTORNO) e che cioe' (supponendo, per comodita' dialettica, come credibile un'aberrazione criminale portata fino al limite di punire con la morte il rifiuto di comparire o di tradire un parente oggetto di persecuzione da parte di un capo emergente) sulla base di questa sola causale il sodalizio mafioso ne avesse decretato l'uccisione, non vi e' chi non veda come del tutto ingiustificata diventi la soppressione, con lui, anche di altre persone incolpevoli.

E non puo' sfuggire, fatte queste precisazioni, come balzi evidente il salto logico di cui alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, nel loro stesso tenore, quando viene raccontato come il GRADO avesse disubbidito all'ordine di consegnare CONTORNO e come dunque, a seguito di questo, ...si fosse deciso di uccidere i due, cioe' non solo GRADO ma anche un MAFARA (del quale poco prima si era detto che nessuna ingerenza aveva avuto nelle questioni emergenti nel corso della guerra e neppure insomma nel complotto



organizzato da BONTATE, e in sostanza) che nulla di male aveva fatto per meritare tale sorte.

Vero e' che Francesco MAFARA poteva essere stato coinvolto quale occasionale accompagnatore della vittima designata (magari di un GRADO che, per diffidenza, avesse pensato di recarsi ad un appuntamento pericoloso prudentemente spalleggiato da un carismatico associato come quello era), ma non sarebbe giammai comprensibile il perche' della contestuale, immediata, uccisione anche di Giovanni MAFARA, che non era andato a nessun appuntamento e se ne stava ad accudire alla sua fabbrica (lui che, come aveva rappresentato la vedova sommessamente, ma credibilmente, viste le concordi affermazioni dei dipendenti della fabbrica, era colui, tra i fratelli, che non aveva mostrato alcuna preoccupazione ed aveva continuato ad occuparsi del lavoro).


Ne' il quadro logico puo' chiudersi nella coincidente posizione dei MAFARA, possibilmente a loro volta presi di mira da Filippo MARCHESE per via della concorrenza commerciale (il che troverebbe riscontro nel racconto di MARINO MANNOIA circa le accorate invettive di Francesco MAFARA durante lo strangolamento).

Per vero, ad una simile causale aveva pure pensato la polizia (f.008643), unitamente ad un'altra ipotesi investigativa, presto abbandonata, del possibile inserimento del delitto nel settore delle forniture per gli appalti pubblici; laddove l'idea della concorrenza fra imprese facenti capo a famiglie mafiose trovava ulteriore

addentellato nell'esistenza perfino di altre fabbriche nel settore, come la Sicil-Concret, ai margini della quale si sarebbe verificata la c.d. strage di Bagheria del Natale 1981 (con l'uccisione di Giovanni DI PERI, Biagio PITARRESI e un occasionale passante, oggetto di altro processo, conclusosi, nelle fasi celebrate, con l'assoluzione della "commissione").

Ma una tale ipotesi perde di concreta consistenza di fronte al fatto che, secondo la tesi, sarebbe stata l'intera "commissione" di "cosa nostra" a decretare i delitti e non puo' seriamente configurarsi l'assunzione di una posizione ufficiale da parte del sodalizio in una questione cosi' personale come quella di un associato che aspiri ad eliminare, con la soppressione fisica, un concorrente scomodo negli affari privati (questione peraltro che, nella pur perversa logica della criminalita' organizzata, finirebbe perfino con il prospettarsi, mutatis mutandis, illecita).

E l'ostacolo non e' soltanto riposto nella considerazione logica dell'evidente estraneita' della faccenda agli interessi propri del sodalizio; perche', anche sul piano della ricostruzione processuale accreditata, la soluzione resta obiettivamente smentita dal fatto che il MAFARA sarebbe andato ad un appuntamento fissato (e, come si ricordera', secondo CONTORNO, non proprio dalla "commissione", ma essenzialmente dal PRESTIFILIPPO) per il GRADO e non per lui. Di tal che non e' difficile decifrare la sottesa realta' che, se abietto interesse di concorrenza



commerciale poteva profilarsi nella prospettiva del MARCHESE, costui puo' avere soltanto profittato, se mai, di una coincidente decisione, altrimenti maturata, di uccisione del MAFARA.

Non e' difficile peraltro comprendere questo anche dallo stesso tenore del racconto di MARINO MANNOIA, quando riferisce che il MAFARA aveva rinfacciato con rabbia al MARCHESE che la verita', dunque diversa e inconfessata, ma certamente altra che quella ufficialmente contestata (insomma la sottesa ragione di un gesto motivato da un apparente alibi formale e diversivo), era l'astio che lui aveva per la concorrenza nel settore del calcestruzzo. Perche' e' evidente che non altro significato poteva avere quello sfogo del moribondo, le cui ultime risorse erano tese ad una ribellione disperata contro la crudelta' in atto, se non di far presa sul fatto che altre motivazioni abiette e inconfessabili, e non quelle contestategli ma non ammesse neppure sotto tortura, spingessero i carnefici ad ucciderlo.


La chiave di lettura del procedimento ricostruttivo ruota dunque attorno alla soppressione del MAFARA e alla persecuzione iniziata da quel momento in poi da un gruppo di avversari; fra quelli stessi che fino ad allora avevano preso di mira BONTATE e gli altri responsabili del complotto di primavera. Di tal che se ne possa ricavare una motivazione proporzionata e coerente rispetto ai fatti processualmente accertati.

Non puo' trascurarsi, sul punto, come il processo attesti con assoluta univocita' il carattere non occasionale

della ritorsione contro la famiglia MAFARA.

Basti pensare al singolare episodio, del quale anche i primi giudici hanno dato contezza per il rilievo concorrente (ancorche' non sia stato poi utilizzato per una piu' stringente deduzione logica), della pubblicazione di uno strano e significativo necrologio in un giornale cittadino, ma che sottendeva una invocazione di tregua per le aggressioni contro la famiglia MAFARA: fatto, a cui era seguita un'aggressione punitiva (probabilmente mai accertata come tale, ma sicuramente accreditabile visto il contesto sociale) ai danni di Gaetano PACE, che era stato il parroco della chiesa di Villagrazia (lo stesso che aveva pronunciato un'accorata omelia in occasione dei funerali di Stefano BONTATE), reo di aver mediato una pace e di aver fatto pubblicare il necrologio (ff.400176 segg.).

Ma anche altri fatti testimoniano questa profonda e perdurante animosita' contro i MAFARA. Come quello, di cui si era parlato nel par.6.1, avvenuto il 6 gennaio 1982 (cioe', si noti, nello stesso spazio temporale e precisamente subito dopo i delitti in esame), allorquando era stato arrestato in circostanze assai singolari certo Giovanni FICI (nelle more a sua volta ucciso). Come si ricordera', pervenuta una segnalazione ai carabinieri circa auto misteriose che con uomini armati si stavano recando nel cantiere di calcestruzzo dei MAFARA, la pattuglia si era data all'inseguimento di due macchine che ne erano uscite ma la fuga era stata "coperta" proprio dal FICI che era sceso e si era fatto inseguire a piedi (ff.001373 segg.). Gli



inquirenti avevano poi appreso che in questo modo era riuscito a sottrarsi alla cattura Giuseppe GRECO "scarpuzzedda", al quale difatti in quel periodo, come ha confermato MARINO MANNOIA, il FICI era strettamente legato.

Ora, come si era detto, deve considerarsi pacifico che il personaggio la cui fuga FICI aveva coperto non era Giovannello GRECO (il quale nell'occasione della fuga verso il Brasile era stato trovato in possesso dei documenti di costui), posto che lo stesso in quel periodo si trovava piantonato a Milano, ma proprio lo "scarpuzzedda". E non puo' quindi non ricavarsi la concorrente dimostrazione che il gruppo capeggiato da quest'ultimo (e che, negli episodi in esame, risulta attivamente impegnato) avesse continuato a perseguire i MAFARA (magari costretti a difendersi dalle aggressioni nel modo meno tradizionale della telefonata anonima ai carabinieri).


Che i MAFARA fossero (contrariamente a quanto affermato da MARINO MANNOIA) invece a loro volta corresponsabili del complotto capeggiato da BONTATE, e' da ritenere congruamente escluso in base alle risultanze processuali.

Per vero non puo' certamente affermarsi, con plausibile attendibilita', che gli stessi (al pari dei GRADO) se ne fossero rimasti passivamente inerti, senza neppure preparare un terreno di scontro tra le posizioni emergenti: basti pensare allo spessore di Franco MAFARA (nei termini diffusamente raccontati da MARINO MANNOIA, circa appunto le sue numerose imprese criminali) e soprattutto a

quella strana preveggenza, che, come si era ricordato nel par.6.1, lo aveva portato, ancor prima dell'inizio della guerra, e "intuendo" che sarebbe scoppiata, a chiedere ad Eric CHARLIER (ff.084794 segg.) una congrua fornitura di armi (a riprova magari che, se un fermento di manovre eversive si andava profilando, questo non faceva capo soltanto ai "corleonesi", ma anche a quelli che fino ad allora si erano arricchiti - come aveva ricordato CALDERONE - con la droga, come BONTATE e alleati).

Ma da qui a ritenere che i MAPARA (ed a parte i GRADO, che avrebbero tenuto una posizione ambigua) avessero contribuito in modo palese (o che comunque si fossero fatti scoprire) nel progettato complotto, il passo non e' agevole ne' logicamente supportato da altre considerazioni. Perche', di contro, e' invece possibile osservare che la reazione, e per di piu' accanita, nei loro confronti avrebbe avuto inizio soltanto nell'autunno del 1981, quando cioe' la prima fase della faida, dopo l'uccisione dei principali responsabili della trama eversiva, si era conclusa; e vero e' che vi era stato il clamoroso insuccesso dell'attentato a CONTORNO (di tal che la sua fuga poteva non essere lasciata passare), ma, come si e' dimostrato nel par.6.1, una pur ostinata idea di punire costui, dovunque (perfino in carcere) e in qualunque momento, avrebbe trovato sempre il limite logico di non innescare una inutile strage di persone "innocenti".

Non vi e' chi non veda, insomma, che una analoga causale, rispetto a quella che aveva determinato lo scoppio



della guerra, avrebbe implicato una immediata quanto tempestiva ritorsione anche nei confronti dei MAFARA (e, sia pure con le necessarie precisazioni, dei GRADO).

Assai significative sono, a giudizio della corte, ai fini che si vanno qui sviluppando, proprio le rivelazioni di TOTTA (la cui genuinita', come si e' piu' volte ripetuto, dipende anche dalla sua scarsa informazione sui veri retroscena della faida), quando, dopo avere raccontato (f.074273) che al CONTORNO, origine delle disavventure dei suoi amici GRADO, si era dato carico di avere avuto il ruolo di colui che avrebbe dovuto attirare nella trappola i "corleonesi" e quelli di Ciaculli (i quali avevano pero' scoperto il complotto), aveva subito dopo ricordato come i GRADO (che avevano rifiutato un invito per una cena di riappacificazione a seguito degli omicidi in esame, sul presupposto, poi rivelatosi fondato, che sarebbe stata una trappola fatale) si erano inimicati gli avversari, compresi i catanesi, per aver fatto loro un "bidone" di circa venti miliardi nel settore della droga, sicche' questi, assieme appunto ai catanesi, li volevano uccidere (ff.074241 segg.).


Laddove, non e' difficile comprendere che le precise informazioni che il TOTTA aveva ricevuto erano nel senso che, mentre il CONTORNO era stato in un primo momento colpevole del complotto, i GRADO si erano successivamente macchiati, assieme al predetto, di una nuova e diversa colpa di fronte agli avversari. Di modo che, in definitiva, finisce con il riemergere uno dei temi dominanti della guerra di mafia, ossia quello del "bidone", spesso - come si

era notato nel par.6.1 piu' volte richiamato - prospettato in modo alternativo, e quasi apparentemente parallelo, fra le causali della guerra di mafia.

Anzi e' proprio da queste importanti acquisizioni che e' opportuno prendere le mosse, alla ricerca di una diversa e specifica causale della persecuzione dei GRADO e MAPARA, da collocare sotto il profilo temporale intorno all'estate del 1981 o nei periodi immediatamente successivi.

Il fatto che e' dato registrare in quel volgere di tempo e' difatti la fuga di CONTORNO da Palermo. Ma e' rimasto pure sostanzialmente accertato che costui, quando - dopo l'attentato - aveva deciso di allontanarsi da Palermo (per riparare intanto in un rifugio romano ma prendendo contatti frequenti con i cugini GRADO, presso la cui villa, come confermato dallo stesso TOTTA, faceva capo anche Giovannello GRECO), aveva sottratto un ingente quantitativo di droga (hashish ed eroina) da un deposito comune della mafia: la stessa che era stata poi rinvenuta (con auto blindate e armi) sotterrata nella sua tenuta romana al momento dell'arresto (per l'omicidio PRATONI: si veda il rapporto della Questura di Roma ai ff.457118 segg.).

Per vero, il "pentito", nella sua sconcertante personalita', aveva perfino cercato, durante la collaborazione, di addossare la titolarita' della droga (e delle armi) a Francesco DI CARLO, affermando (f.904313) che era stato quest'ultimo a portargli quella merce, che lui (si noti) sapeva che apparteneva ai catanesi. Ma lo scoperto mendacio (ancora una volta, secondo lo schema che si e'



verificato a proposito della personalita' di questo "pentito", come detto nel par.3.4, cui si rinvia) e', a tacer d'altro (e prescindendo da ogni rilievo logico, ancorche' elementare, data la posizione del DI CARLO negli schieramenti di quel tempo), dimostrato dal fatto che il CONTORNO si era trovato in quel periodo a disporre improvvisamente di ingentissime somme (quelle trovate a casa sua, oltre a quelle utilizzate per acquistare in contanti macchine blindate e soprattutto la costosa tenuta romana, come accertato dalle indagini richiamate).

Ma vi e' di piu'. La notizia della sottrazione della droga era stata acquisita dagli inquirenti attraverso fonti confidenziali (una delle quali, come si ricordera', era stata poi rivelata nella persona del TOTTA) e si era accertato (nei termini gia' analizzati nel par.6.1) che una notevole parte di questa merce era proprio quella che il 28 settembre 1981 era stata sequestrata a Milano in occasione dell'arresto di Alfio FERLITO, che, assieme ad altri catanesi, la stava trasportando (f.058028).

Vero e' che TOTTA, quando era stato chiamato a confermare le confidenze fatte agli inquirenti, aveva precisato, piu' cautamente (f.471651), che quella era stata in definitiva una sua supposizione personale. Ma, a fronte della specifica e dettagliata trascrizione da parte della polizia della informazione ricevuta (f.001502), laddove si diceva che CONTORNO aveva portato via circa kg.5000 di "hashish" da un deposito dei MAPARA-GRADO e che kg.1.500 della stessa droga erano stati sequestrati ad "elementi

catanesi", non puo' negarsi che, con la sua successiva precisazione (e cioe' che la sua deduzione procedesse dalle notizie apprese da GRADO secondo cui CONTORNO si era impossessato, con altri, di tale partita di droga poi parzialmente sequestratagli a Roma), il TOTTA abbia finito con il confermare, e neppure solo implicitamente, di avere fornito lui quella notizia rivelatasi esatta. E cio', ancora piu' chiaramente, ove si consideri che TOTTA ha perfino confermato il luogo esatto (vicino alla Questura di Palermo) dove era ubicato il magazzino dei MAPARA-GRADO.

La singolarita' del riscontro completa quindi, con evidente chiarezza, il quadro probatorio, proiettando peraltro nuova luce anche sugli avvenimenti successivi. Trovando, come si e' detto, comprensibile specificazione la voce del "bidone", che era circolata negli ambienti di "cosa nostra", consegue eloquente spiegazione (come si dira' nel paragrafo seguente) anche l'episodio della tortura e della spietata uccisione di Antonino RUGNETTA, il cui spessore non deponava certamente nel senso di un suo fattivo inserimento nella faida mafiosa; ma che tuttavia sarebbe stato perseguitato da associati appartenenti a diverse "famiglie", i quali erano alla frenetica ricerca di CONTORNO.

Trova, pure, significativa spiegazione anche la singolare reticenza del "pentito", il quale, a rischio di compromettere il quadro probatorio relativo all'omicidio (o di non far comprendere piu' il perche' di quella apparentemente inspiegabile punizione), ha perfino negato di conoscere RUGNETTA; per non (essere poi costretto ad)



ammettere, come e' evidente, che tipo di aiuto potesse avergli dato questo piccolo ex-contrabbandiere di sigarette (magari utilizzato, con i rapporti che CONTORNO, come si vedra', aveva mantenuto con alcuni personaggi del giro, per una estemporanea "operazione" di droga). Poiche' non sfugge che un silenzio di questo genere sarebbe altrimenti ingiustificabile, anche a fronte della eventualita' che il RUGNETTA non avesse avuto alcun ruolo nelle sue vicende (ma che comunque gli avrebbe fatto certamente comodo indicare come persona eliminata dai suoi avversari che volevano che indicasse il suo rifugio).

E se si pone mente all'insolita reazione del CONTORNO alle contestazioni del giudice istruttore circa la versione data da TOTTA sulla soppressione del GRADO-MAFARA (che sembra, come si e' detto, sottendere una reticenza che tuttavia le risultanze processuali non consentono di comprendere in modo univoco), il quadro probatorio ne risulta, malgrado tutto, meglio delineato: specie in ordine alla prudente riluttanza del "pentito" a chiarire tutti i risvolti dei fatti decisamente imbarazzanti.

Ma cio' che trova ulteriore e coerente spiegazione e' finalmente, come si dira' nella parte VII, il coinvolgimento di PERLITO e dei catanesi negli interessi facenti capo al sodalizio palermitano (e non piu' alla stregua di un mero scambio di "favori", secondo la tesi propugnata dall'accusa sulla base delle caute rivelazioni dei "pentiti"), per un impegno operativo di eccezionale portata, che non poteva che implicare una specifica convergenza di interessi: di quei

catanesi che (come lo stesso CONTORNO aveva finito con l'ammettere, senza che il dato rivestisse una qualsiasi utilita' per il suo racconto, e dunque dimostrando di avere detto, in questo, oggettivamente il vero) erano cointeressati alla droga trovata nella sua tenuta romana.

L'individuazione di una causale riferita alla sottrazione della droga (sulla quale avevano appuntato l'attenzione i carabinieri nel rapporto di cui al ff.030279 segg.) appare processualmente sorretta, ancora, da altri elementi che, esaminati alla luce delle precedenti considerazioni, assumono un carattere univoco. Se infatti si considera che la polizia aveva accertato (f.043749) che tutti i GRADO si erano resi irreperibili sin dall'estate 1981, tanto da avere abbandonato perfino la costruzione di un edificio che era tuttavia in corso di ultimazione, non puo' che confermarsi che proprio in quel periodo, e non prima, fosse avvenuto il fatto che avrebbe scatenato la faida contro costoro (poi rifugiatisi, come e' noto, in Spagna).

Se questa e' dunque la causale che e' dato individuare attraverso la convergenza di tutte le risultanze processuali, la riferibilita' dei delitti che si ricollegano a questa nuova e diversa fase della faida alla strategia adottata dalla "commissione" per sanzionare i colpevoli del complotto, diviene aleatoria. Una diversa soluzione dovrebbe infatti postulare la conclusione che le colpe (aggiuntive) di CONTORNO e quelle dei suoi alleati nel "bidone" fossero state sottoposte alla "cognizione" dell'organo centrale del



sodalizio, per conseguire il necessario risultato di "giustizia" mafiosa.

Certo, sotto un profilo generale, non puo' negarsi una coerente adeguatezza di uno "sgarro" ai danni di diversi associati (perche', con buona evidenza, un ingente deposito non poteva essere di pertinenza di una o pochissime persone) rispetto alla competenza della "commissione"; ma il dato, cosi' pur tuttavia affidato ad una ipotesi, impone una specifica dimostrazione processuale, che non puo' essere infatti esclusivamente riposta nella indiretta deduzione che, come ogni altro "affare" importante, anche una questione del genere, perche' coinvolgente piu' persone, rientrasse in quella competenza.

Ora, non puo' negarsi come gli elementi offerti dal processo finiscano con l'atteggiarsi in modo equivoco, se non perfino di segno contrario, se e' vero, in primo luogo, che lo stesso CONTORNO (che in questo non avrebbe avuto motivo di alterare la verita' dei fatti conosciuti) aveva espressamente precisato (a specifica domanda della corte di primo grado) che gli scomparsi non erano stati convocati dalla "commissione" ma personalmente da "Toto" PRESTIFILIPPO (udienza del 14 aprile 1986: laddove il "pentito", alla domanda del presidente, risponde che anzi lui aveva nutrito ragioni di rancore verso "Pietrino" LO IACONO, supponendone la responsabilita' per l'omicidio del cugino, ma il FIDANZATI gli aveva detto che era stata proprio colpa sua, visto che era stato lui a farlo venire da Milano a Palermo per andare da PRESTIFILIPPO, con il quale

intercorrevano strettissimi rapporti).

Ora, non e' dato, per le premesse gia' evidenziate circa il doveroso rispetto della cognizione devoluta, approfondire questa acquisizione estraendone corollari afferenti alla posizione del PRESTIFILIPPO, indagando se e come questa "famiglia" potesse essere interessata al deposito della droga trafugata da CONTORNO e gestito dai MAFARA o dai GRADO (o da entrambi); certo e' pero' che la (processualmente nota, come da parte X di questa sentenza) vicinanza dei PRESTIFILIPPO a Michele GRECO, a colui cioe' che rappresentava la "commissione" e che, nel caso, avrebbe dovuto ordinare la comparizione degli inquisiti (esattamente come si e' verificato nei precedenti episodi di omicidio decisi per sanzionare i ribelli di "cosa nostra"), suggerisce che la questione poteva non essere stata valutata come rilevante per l'intera comunita'.

Vero e' che, di contro, MARINO MANNOIA ha ricordato che il GRADO era stato richiesto dai "reggenti" PULLARA' e LO IACONO di consegnare CONTORNO alla "commissione"; ma la corte ha gia' avuto modo di evidenziare il salto logico fra questa premessa e la conseguente decisione di uccidere GRADO e MAFARA. E se si considera, come si e' dimostrato, che effettivamente CONTORNO era ricercato per ordine della "commissione", ma per colpe diverse e anteriori (il complotto di BONTATE), non puo' non emergere o la buona fede di questo "pentito", il quale poteva non essere effettivamente a conoscenza della diversa posizione dei MAFARA-GRADO-CONTORNO, ovvero la sua prudente reticenza (nel

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

quadro di quella solidarieta' con CONTORNO, che lo aveva portato pure a raccontare una versione riduttiva delle causa dell'attentato nei suoi confronti).

Non va, peraltro, trascurato come la versione di CONTORNO, circa la convocazione da parte di PRESTIFILIPPO per il tramite di FIDANZATI, trovi significativo riscontro nella circostanza che quest'ultimo viveva ed operava proprio a Milano, dove poteva avere avuto appunto quel contatto, ancorche' solo da intermediario, con il destinatario della convocazione stessa.


Ma ulteriori e piu' generali considerazioni giustificano il dubbio evidenziato. Infatti, come si e' visto nelle parti precedenti (e in particolare nella parte IV della presente sentenza) anche alla stregua delle concordi rivelazioni dei "pentiti", e specialmente di quelli che in tale settore operavano attivamente (primo fra tutti MARINO MANNOIA), che il commercio della droga non era in realta' un'attivita' istituzionalmente gestita in modo diretto da "cosa nostra", ma che invece gli associati (magari avvalendosi delle strutture e delle metodologie del sodalizio) vi si dedicavano in base ad estemporanee aggregazioni. E se pure queste forme di collaborazione o di mere cointeressenze (per esempio solo in termini di finanziamento) finivano con il realizzarsi fra persone a loro volta legate da ulteriori vincoli di carattere personale (per esempio, BONTATE faceva partecipare i suoi "amici" e non altri pur cordiali alleati), tanto non comportava una concorrenzialita' patologica; proprio perche'

rientrava in una certa prassi normale che ciascuno gestisse per proprio conto, e per come voleva, i suoi affari di droga.

Orbene, se così è, non vi è dubbio che la sottrazione di un pur cospicuo quantitativo di droga da un deposito comune (non all'intera organizzazione, ma solo) a più persone possa non diventare più un affare di interesse collettivo, tanto da far scattare l'iniziativa da parte della "commissione"; la quale potrebbe essere, se mai, chiamata ad avallare, anche ex-post, le ritorsioni legittime dei derubati ovvero ad assicurare una strategica neutralità (in termini cioè non rientranti esattamente nello schema giuridico-penale del concorso morale).

D'altra parte, e in aggiunta, la corte si è imposta, come si è precisato nel par.6.2, un criterio di metodo, che ha ritenuto irrinunciabile nella corretta applicazione delle regole del processo, individuandolo nella specifica ricerca di sicuri elementi grazie ai quali, superando ed approfondendo la generica e indiziante appartenenza dell'imputato all'organo che, nella qualità, dovrebbe avere di regola deliberato il delitto, diventi possibile dimostrare la certa partecipazione di ciascuno alla deliberazione medesima. E, anche sotto tale profilo, nell'episodio in esame non è dato individuare la fisionomia di persone che, facendo parte della "commissione", risultino attivamente e sicuramente interessate a promuovere la decisione delittuosa.


Le risultanze processuali non consentono dunque di

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

dimostrare chi potessero essere stati, fra gli imputati giudicabili, i veri interessati al deposito di droga; ne' chi, fra i noti componenti la "commissione" (ove si supponesse che l'affare fosse stato ad essa rimesso), potesse avere di fatto promosso o contribuito a formare la deliberazione delittuosa.

Ne' possono, infine, ricavarsi utili elementi di giudizio dagli altri episodi delittuosi, che saranno trattati nel prosieguo e che, come si e' detto, si prospettano a questo collegati quanto alla causale. Perche' si avra' modo di accertare (onde si rinvia alle corrispondenti trattazioni) che l'omicidio RUGNETTA evidenzia la responsabilita' sul piano operativo di soggetti qui non giudicabili (perche' non sono imputati o perche' la loro posizione e' stata separata), ma che erano con certezza quelli che con accentuata animosita' cercavano CONTORNO (ivi compresi, per esempio, i VERNENGO, trafficanti di droga e che, come si vedra' nel par.6.17, appariranno interessati all'interrogatorio di RUGNETTA, pur non facendo parte della "commissione", ma che erano stati, e proprio secondo lo stesso TOTTA, persone che avevano gravitato attorno ai GRADO); e che lo stesso risultato puo' ricavarsi dall'esame dell'omicidio PERLITO, che evidenzia responsabilita' di SANTAPAOLA e probabilmente di associati pur facenti parte della "commissione" (come RICCOBONO) ma che non sono qui giudicabili (fino ad inferirne che possa essere stata una iniziativa individuale, anziche' collettiva del sodalizio intero).

Le conclusioni, dunque, che e' necessario trarre dall'esame delle risultanze processuali sono nel senso che, fermo restando il dubbio sull' effettivo coinvolgimento della "commissione" nei delitti in questione, nessuna specifica responsabilita' puo' essere comunque individuata a carico degli imputati condannati e appellati. Risultando pero' acquisito, e dimostrato, il dato complessivo (gia' evidenziato nella generale ricostruzione della guerra di mafia) che nell'estate-autunno del 1981 si era di fatto aperta una nuova fase della faida, questa volta contrassegnata dall'ampliamento del campo di intervento, verso personaggi prima rimasti in ombra e coinvolti in nuove e diverse responsabilita' verso il sodalizio mafioso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a smaller, more complex signature.


960778

6.17. Omicidio di Antonino RUGNETTA (capi 150, 151, 152). - Nel pomeriggio dell'8 novembre 1981, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un'auto (risultata rubata) abbandonata dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza di via Cavour, dentro un sacco di plastica usato per la raccolta dei rifiuti, il cadavere di Antonino RUGNETTA apparentemente "incaprettato" (con un nodo al collo collegato alle caviglie da parte della schiena in modo da provocare l'autostrangolamento). L'uomo, che - a dire della moglie - era uscito la mattina con la sua auto (rinvenuta nella via Messina Marine, nei pressi dei "Bagni Virzi") senza piu' fare ritorno, era stato indicato come amico di Salvatore CONTORNO (circostanza confermata in processo anche da Stefano CALZETTA).

Su tale fatto, oggetto di specifiche imputazioni, era stata acquisita una circostanziata rivelazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito di essere stato reclutato dal suo omonimo cugino (nato nel 1952 e soprannominato "tempesta") per uccidere un uomo reo di avere aiutato "Coriolano della Floresta" (soprannome attribuito nell'ambiente a Salvatore CONTORNO); secondo il racconto del SINAGRA, costui era stato prelevato dal cugino e da Salvatore ROTOLO (con il finto pretesto di un "affare" di contrabbando, a cui quello si dedicava) e portato in una casa della zona di piazza S.Erasmo dove ad attenderlo vi era, oltre al SINAGRA stesso, Antonino SINAGRA (altro affiliato alla cosca di corso del Mille), con il compito di

legarlo in attesa degli altri. Infatti erano tosto sopraggiunti Pietro VERNENGO, Filippo MARCHESE, Giuseppe MARCHESE, Pietro SENAPA, un uomo di robusta corporatura (non conosciuto per nome dal dichiarante) ed un altro indicato come "Giovannello" GRECO (ma dopo riconosciuto in Giuseppe GRECO, nato nel 1952), i quali avevano "interrogato" la vittima, il GRECO addirittura tenendo in mano un blocco di appunti, per conoscere il nascondiglio di "Coriolano"; l'uomo, che non aveva parlato malgrado sottoposto a strangolamento con una corda, era stato poi ucciso ed il suo cadavere era stato posto dentro il bagagliaio di un'auto che, con una telefonata anonima, era stata fatta trovare dinanzi alla Guardia di Finanza.

La rivelazione di SINAGRA, al di là di inesattezze ritenute non decisive (nei termini che saranno esaminati, involgendo specifiche doglianze della difesa), aveva trovato, a giudizio della corte di primo grado, riscontro nelle risultanze processuali. Il movente del delitto, intanto, appariva in coerente armonia con il tema di fondo della strategia di eliminazione delle persone appartenenti ad un certo gruppo, del quale il CONTORNO faceva parte; il RUGNETTA poi, secondo le risultanze delle indagini di polizia, era effettivamente dedito al contrabbando e la sua auto era stata rinvenuta proprio nei pressi dei "Bagni Virzi", dove SINAGRA aveva detto che i due complici sarebbero andati a prelevarlo; la "camera della morte", che era stata individuata grazie alle indicazioni del "pentito", corrispondeva esattamente ai luoghi descritti; ed infine le

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

risultanze medico-legali avevano dimostrato (contro le perplessita' espresse dalla difesa e reiterate in questa sede) che il RUGNETTA era stato ucciso strangolato verosimilmente dopo essere stato a lungo mantenuto in ginocchio.

I primi giudici dichiaravano quindi colpevoli delle relative imputazioni Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Antonio SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Pietro SENAPA e Giuseppe MARCHESE; assolvevano per insufficienza di prove Gaspare ARGANO (nel quale avrebbe potuto identificarsi la persona robusta descritta dal SINAGRA) e con la stessa formula Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI, nei cui confronti l'accusa, fondata sulla mera appartenenza alla "commissione", non appariva adeguatamente sorretta; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Pietro LO IACONO.

Contro le statuizioni predette proponevano appello tutti gli imputati condannati, nonche' quelli assolti con formula dubitativa, formulando doglianze attinenti alla generica adeguatezza del quadro probatorio complessivo, nonche' alla specifica attendibilita' delle acquisizioni,


nei termini che saranno sviluppati. Insorgevano, inoltre, sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale, in ordine all'assoluzione dei componenti la "commissione" assolti per insufficienza di prove, secondo lo schema di accusa ricorrente, e cioè' sul rilievo che l'accertata causale risalente alla guerra di mafia non potesse che implicare la responsabilita' di tutti coloro che avevano fatto certamente parte dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

Come si era ricordato nelle premesse di fatto, questa corte ha pronunciato con sentenza del 4 marzo 1989, previa separazione, la nullita' della statuizione adottata nei confronti di Giuseppe MARCHESE (cl.1963), in quanto minore al tempo del fatto, ed ha rimesso gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

In esito al dibattimento, insistendo gli imputati nelle doglianze svolte, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza e per la condanna anche di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA e Giuseppe CALO'.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali consentono una ricostruzione univoca dei fatti, pur giustificando una soluzione parzialmente diversa rispetto alla tesi dell'accusa e alla statuizione adottata dai primi giudici.

Il quadro probatorio e' difatti essenzialmente basato sulle confessioni del SINAGRA e sulle contestuali chiamate in correita', le quali tutte hanno trovato consistente

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

riscontro nelle altre emergenze probatorie, tale da potersi giudicare esattamente corrispondente al vero la versione dei fatti raccontata dal "pentito".


La corte ha già in altra sede (par.3.5) analizzato, in una più ampia prospettiva di indagine processuale, la credibilità di questo collaboratore e i limiti di utilizzabilità delle sue rivelazioni, coerentemente con le connotazioni della sua personalità e del suo reale inserimento nelle vicende del sodalizio criminoso. Sicché alla richiamata trattazione deve farsi preliminarmente riferimento, sia per le necessarie integrazioni di giudizio (essendo evidente che notevole parte delle doglianze difensive si è accentrata in quella tematica generale), sia per giustificare, come dato metodologico, acquisito l'intero contesto probatorio relativamente al livello di conoscenza che il SINAGRA aveva delle vicende, in particolare, della "famiglia" di corso dei Mille (con l'ulteriore avvertenza della concorrente portata probatoria di tutte le acquisizioni relative agli omicidi verificatisi nell'ambito di quella fazione, di cui infra, nella parte VIII, massimamente sorrette proprio dalle chiamate in correita e dalle rivelazioni del medesimo collaboratore).

L'analisi, in questa sede, dei specifici riscontri riguardanti l'omicidio RUGNETTA procede dunque dal dato acquisito della ripetuta credibilità, vieppiù rimarcata dal fatto che, come si era osservato, essa viene confrontata nella specie non tanto su una rivelazione esclusivamente accusatoria (implicante un'intuitiva maggiore cautela

d'indagine, a fronte delle possibili e peraltro sperimentate deviazioni caratteriali o di autoconservazione dei "pentiti") quanto, piu' propriamente, su una tipica chiamata in correita', connotata dalla contestuale autoincolpazione del dichiarante stesso e per misfatti di eccezionale gravita' giuridica e morale.

L'omicidio di Antonino RUGNETTA (unitamente a molti episodi della cosca di corso del Mille) costituisce, invero, una delle piu' significative acquisizioni processuali per la verifica di quella spietata metodologia criminale, caratteristica del sodalizio mafioso, dove il perseguimento dello scopo istituzionale (ancorche' di rudimentale giustizia) passa attraverso l'attuazione di crudeli delitti anche contro la vita. Perche' le pur indirette esperienze riferibili alla mera annotazione dei fatti criminosi non possono, con la stessa obiettivita' descrittiva, rappresentare la portata reale di simili comportamenti umani.

Tale premessa, in buona parte metagiuridica, si impone tuttavia, nel convincimento della corte, pur nel rispetto dell'obiettiva neutralita' del giudizio, proprio perche' l'analisi delle fonti processuali implica, come si vedra', una valutazione di acquisizioni descrittive di fatti che, nella loro eccezionale consistenza (alla stregua, per esempio, delle spietate soppressioni con lo scioglimento nell'acido dei cadaveri delle vittime, di cui alla parte VIII), per essere ritenuti attendibili, postulano un approccio conoscitivo avanzato.




960784

Come si era anticipato, i giudici di primo grado hanno dunque ritenuto, oltre che attendibile, obiettivamente riscontrata, la dichiarazione confessoria del SINAGRA. Ed in realta', a parte la questione del movente, meritevole di un diverso approfondimento critico, certamente il fatto che lo stesso "pentito" avesse indicato il luogo del delitto, descrivendone puntualmente la consistenza (nei termini accertati dagli inquirenti da lui stesso condotti sui luoghi, con il ritrovamento, come e' noto, di armi, droga, moto rubate e corde verosimilmente usate per i macabri supplizi, a fronte delle tracce di formazioni pilifere umane), se pure non prova la veridicita' (del contenuto) dell'intero racconto, costituisce pur sempre un obiettivo riscontro della genuina disponibilita' alla collaborazione. Laddove, ancora una volta utilizzando le acquisizioni processuali afferenti ad altri episodi delittuosi (in particolare, quelli di cui alla parte VIII), si ottiene ulteriore conferma che quella "camera della morte" (come significativamente denominato il fatiscente edificio) era appunto un "covo" esclusivo della cosca di corso dei Mille, dove venivano eseguite le soppressioni delle vittime chiamate prima a confessare qualcosa.

Come pure, non puo' negarsi il concorrente valore di riscontro di ogni altro elemento oggettivo riguardante la vittima e le modalita' dei fatti, coincidente con il racconto del SINAGRA. Così', il fatto che RUGNETTA fosse effettivamente un contrabbandiere di sigarette o che la sua auto fosse stata rinvenuta nei pressi dei "Bagni Virzi"

(dove SINAGRA aveva detto che i complici erano andati a prelevare la vittima designata, attirata ad un tranello), o ancora che l'auto utilizzata per portare via il corpo fosse una "Fiat 131" rubata e che questa, tutto secondo il coerente racconto del "pentito", fosse stata abbandonata di fronte alla caserma della Guardia di Finanza per propiziare il rinvenimento grazie ad una telefonata anonima; o infine che il RUGNETTA fosse stato veramente strangolato e legato con il rituale dell'"incaprettamento" per essere poi il suo corpo avvolto in sacchi di plastica della nettezza urbana; tutte queste circostanze, ciascuna incontestabilmente corrispondente al vero, se non depongono esse stesse per attestare che il delitto fosse stato commesso con gli ulteriori particolari, e soprattutto dalle persone, indicati dal racconto del SINAGRA, certamente offrono alla valutazione del giudice un convincente argomento di riscontro della esatta corrispondenza storica del fatto narrato.

La corte non si nasconde, come si e' ampiamente osservato nella parte III, che una perversa personalita' di "pentito" potrebbe giungere fino alla totale ricostruzione di un fatto conosciuto aliunde; ma le proteste delle difese sulla suggestiva ipotesi di una macchinazione resa possibile da varie fonti di informazione, circa tutti i particolari di una vicenda obiettivamente veri (perfino, nel caso di specie, il colore del vestito indossato dalla vittima: f.015068; ovvero che era un giorno di domenica e che quella mattina pioveva), non possono giungere fino al punto di



sottrarre quel margine di credibilita' che scaturisce dall'accertamento obiettivo del riscontro e che non puo' essere compromesso dalla mera illazione del preordinato scopo calunniatorio (perfino, come si era detto, con una specie di concorso degli organi inquirenti), difatti priva di qualsiasi consistenza materiale o logica. Specie se si considera che l'ipotetica abiezione del "pentito" non puo' essere spinta fino a ritenere possibile una specifica preordinazione, tale da avere cioe' implicato una rigorosa selezione di informazioni, anzi una vera e propria memorizzazione in una specie di archivio (di dati cioe' destinati ad essere "assemblati" e riciclati come fatti asseritamente vissuti personalmente), e tutto in una prospettiva di futura previsione di una collaborazione, a scopo calunniatorio, con gli organi di polizia.

E se, a fronte dell'assurdita' di una cosi' diabolica preparazione "a futura memoria" di dati destinati ad essere (eventualmente) raccontati dopo mesi se non dopo anni (per esempio, quanto al particolare del colore del vestito, che non e' dato conoscere se fosse stato descritto in qualche resoconto di cronaca giornalistica, ma che certamente, comunque appreso in modo diverso, doveva essere stato ben memorizzato), si considera la intrinseca genuinita' e spontaneita' del racconto (che si coglie ancor meglio nella trascrizione della dichiarazione dibattimentale, ma che non manca di emergere anche nella piu' asettica verbalizzazione istruttoria), non puo' negarsi che il convincimento di piena attendibilita' vi trovi ampia e convinta giustificazione.

Cio' che si coglie, in particolare, e' il dato complessivo (emergente dal concorso di tutti gli elementi raccontati e dalla linearita' del racconto, nella specie fatto da un soggetto di modeste risorse culturali) che i particolari riferiti non possono provenire che da un diretto testimone della vicenda.

Tanto va peraltro tenuto presente in questa sede, ed a proposito delle incongruenze denunciate dalle difese, in quanto tendenti a dimostrare la non veridicita' del racconto del "pentito", concorrendo a definire il quadro complessivo nel quale collocare la fonte medesima ed a sorreggere dunque la valutazione specifica.

Per vero, le proposizioni delle difese si sono concentrate sulla individuazione di pretese illogicita' della ricostruzione accusatoria di SINAGRA, nonche' di specifici argomenti di riscontro negativo.

Si e' infatti osservato, in linea generale, che il complessivo quadro storico degli avvenimenti sembrerebbe piuttosto suggerire un diverso contesto (e dunque, come si dira', una diversa causale) della soppressione del RUGNETTA. Costui, contrabbandiere di sigarette, viene punito nel tipico modo esemplare del responsabile di uno "sgarro" e, soprattutto, il suo cadavere viene fatto trovare, previa opportuna segnalazione anonima, dinanzi alla Guardia di Finanza: il tutto cioe' secondo un rituale che potrebbe meglio deporre nel senso di un delitto maturato nell'ambiente appunto del contrabbando (come sarebbe poi suffragato dalla considerazione che un proposito di



depistaggio, verso tale direzione, non sarebbe da alcuna ragione giustificato, a fronte del pericolo di andare a lasciare l'auto rubata, con il compromettente carico, in un luogo tanto sorvegliato).


A questo si aggiunga, secondo le deduzioni difensive, che nei pur numerosi episodi di omicidio riferiti (secondo l'accusa) all'ambiente di "cosa nostra" non si e' mai riscontrata una analoga modalita' di esecuzione del delitto; e che, ancor piu', proprio nella cosca di corso dei Mille, i delitti sarebbero stati eseguiti tutti o con le armi o con la soppressione dei cadaveri con l'acido (nei termini di cui alla richiamata parte VIII). Di tal che sarebbe lecito chiedersi il perche', se non appunto in relazione al diverso contesto, di una scelta, in questo caso, del rituale dell'"incaprettamento".

Ma anche nelle stesse modalita' del fatto raccontate da SINAGRA la difesa ha creduto di individuare insormontabili incongruenze. A cominciare dalla assurdita' di un delitto cosi' clamorosamente eseguito in una zona tanto affollata in un'ora centrale della mattina (di un giorno di domenica), per di piu' culminato nella sistemazione del cadavere, ancorche' avvolto in sacchi di plastica, dentro il bagagliaio di un'autovettura rubata (anche questa, ancora piu' incredibilmente, eseguita sotto gli occhi dei passanti).

Ribadendosi, poi, anche nello specifico episodio, che il "pentito" non avrebbe potuto vedere e sentire quanto avveniva dentro la stanza dove sarebbe stato consumato il

supplizio della vittima, posto che, secondo il suo stesso racconto, ne sarebbe stato allontanato, si e' messa in luce la novita', e dunque la stranezza, della presenza di tante persone che non avrebbero avuto motivo di trovarsi ad operare con la cosca di corso dei Mille, come il VERNENGO ed il GRECO "scarpuzzedda"; senza dire, peraltro, quanto a quest'ultimo, che il SINAGRA lo aveva indicato come "Giovannello" GRECO, persona certamente diversa, ma che comunque non avrebbe avuto alcun ruolo nell'economia della vicenda. Il riconoscimento fotografico propiziato dagli inquirenti (grazie al quale si era stabilito che SINAGRA non aveva visto "Giovannello" ma "scarpuzzedda") sarebbe alla fine reso perplesso non solo dall'argomento logico dell'assurdita' di una bugia cosi' clamorosa che gli altri complici gli avrebbero detto sull'identita' della persona, ma anche dalla comprovata aleatorieta' di simili atti ricognitivi (tanto piu' che, come si era detto nel par.3.5, questo "pentito" non aveva riconosciuto in fotografia neppure il suo "capo" Filippo MARCHESE); ed ancora dal ruolo certamente riduttivo che nel racconto sarebbe stato affidato al GRECO, quasi passivo "spettatore" soggetto ad una supremazia degli altri presenti, a fronte invece della posizione di grande prestigio che, secondo l'intera impalcatura accusatoria, sarebbe stata rivestita da questo protagonista della faida.

Ma il punto decisamente piu' significativo, secondo le difese, risiederebbe nella evidente forzatura dell'ingresso nella vicenda del personaggio CONTORNO, invece decisamente



smentita da tutte le altre risultanze processuali.

A parte, infatti, l'errore storico di SINAGRA sul fatto che questa persona, di cui gli assassini avrebbero chiesto notizie, fosse uscita dal carcere nel 1981, la dimostrazione piu' eloquente della artificiosita' della ricostruzione accusatoria si potrebbe rinvenire nel fatto che non solo RUGNETTA, secondo le risultanze processuali, non aveva avuto alcun tipo di contiguita' con il CONTORNO, ma perfino quest'ultimo, pur tanto valorizzato collaboratore, aveva negato la causale medesima, affermando che RUGNETTA nulla avrebbe avuto da rivelare sul suo conto ai suoi avversari.

Sul piano, poi, dei riscontri processuali, il racconto di SINAGRA sarebbe rimasto smentito dagli accertamenti medico-legali, attestanti appunto che il RUGNETTA era stato "incaprettato" e non strangolato e, dopo morto, collocato nel bagagliaio dell'auto.


Sul punto si sono per vero accentrate numerose ed articolate deduzioni difensive, suffragate da rilievi medico-legali di parte, tendenti a dimostrare che i fatti non potevano essersi svolti nel modo descritto dal "pentito". Tanto che questa corte, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, ha proceduto ad un nuovo accertamento specialistico per chiarire le ragioni delle denunziate divergenze. Ma le conclusioni finali del perito (prof. Renato GARIBALDI), secondo le quali le risultanze obiettive sarebbero compatibili con il racconto di SINAGRA, sono state ulteriormente confutate da una memoria tecnica di

parte.

Secondo le osservazioni del perito di parte (per verità, implicanti in parte solo deduzioni sulla portata probatoria delle acquisizioni processuali), il giudizio espresso dal perito d'ufficio sulla compatibilità dei dati oggettivi con il racconto di SINAGRA sarebbe affidato ad una mera probabilità e non a certezze scientifiche; mentre da alcuni rilievi medico-legali (e logici) si ricaverebbe comunque la poca credibilità del "pentito".

Il dato più rilevante sarebbe, infatti, costituito dalla consistenza del solco lasciato dalla corda sul collo della vittima, il cui andamento verso il basso e non orizzontale attesterebbe che la morte era stata provocata da auto-strangolamento (infatti, da "incaprettamento") e non dallo strangolamento operato da un soggetto posto, come detto da SINAGRA, alle spalle del RUGNETTA (nella descritta dinamica dell'interrogatorio della vittima in ginocchio, culminato nella finale uccisione).

Ma non si è mancato di rilevare come ben altre incongruenze connoterebbero il racconto, soprattutto in ordine al momento della morte della vittima: che, secondo SINAGRA, sarebbe stata collocata dentro sacchi di plastica e quindi riposta nel bagagliaio dell'auto quando era già morta, mentre invece il cadavere era stato trovato con le mani sciolte e protese verso il collo (come nel gesto disperato di liberarsi dalla stretta della corda) ed erano state altresì rinvenute sugli indumenti macchie di sangue, fuoriuscite dalla bocca della vittima, la cui ubicazione




implicava che l'imbrattamento fosse avvenuto quando il corpo si trovava già all'interno della macchina.

Le deduzioni di parte sono, infine, completate da una approfondita analisi critica delle dichiarazioni del "pentito" riguardo particolari non corrispondenti al vero, come la circostanza che non fosse stato agevole chiudere il portello del bagagliaio (SINAGRA aveva raccontato che lui era stato tanto ingenuo e sproveduto nello spingere con forza il cofano, che non poteva chiudersi, ed era stato redarguito da uno dei presenti, il VERNENGO, che aveva provveduto a cancellare le impronte digitali), mentre da esperimenti agevolmente eseguibili il vano medesimo era così ampio da contenere senza difficoltà il corpo di una persona anche robusta; che non era vero che il corpo fosse stato collocato in diversi sacchi ma in un solo sacco; e che la morte era avvenuta cinque o sei ore prima del ritrovamento (a parte che era palesemente falso che, come raccontato da SINAGRA, questo sarebbe avvenuto tre giorni dopo, quando il proprietario dell'auto rubata se l'era portata a casa).

Osserva la corte che tutte queste deduzioni difensive, così riassunte, mettono in rilievo aspetti della ricostruzione processuale che, non soltanto non inferiscono nulla di decisivo in ordine alla attendibilità della fonte, ma addirittura, a ben vedere, finiscono con il dimostrare l'esatta aderenza di ciascuno di questi aspetti alla narrazione del SINAGRA, la quale dunque si prospetta invece come l'unica spiegazione possibile della vicenda.

Procedendo subito dall'analisi dei rilievi medico-legali, si puo' osservare infatti che la focalizzazione di particolari di portata non decisiva si tradurrebbe essa stessa in una complessiva svalutazione della doglianza: come nel caso del numero dei sacchi utilizzati per contenere il cadavere, che, al di la' di ogni sottilizzazione, non adduce nulla di rilevante ("u misimu dintra i sacchi", ha detto SINAGRA, secondo la testuale espressione dialettale trascritta, che non suggerisce nessuna erronea artificiosita'; a parte che la polizia dava atto che il cadavere era chiuso da "sacchi" di plastica: f.015042); o come nel particolare della difficulta' di chiusura del portabagagli (raccontato per il rilievo invece significativo che pioveva - cioe' di un dato che e' estremamente difficile che il "pentito" avesse solo indovinato o, come si e' detto, memorizzato a futura memoria per un'eventuale strategia di pentitismo - e che lui stesso aveva lasciato impronte). Laddove non sfugge l'aleatorietà del risultato di un qualsiasi esperimento di sistemazione nel bagagliaio di una macchina di una persona che collabora, a fronte della precarietà del caricamento, ad opera di assassini, di un corpo senza vita e legato in modo decisamente innaturale.

Ne' puo' utilmente specularsi sulla erronea indicazione da parte del SINAGRA delle modalita' del ritrovamento del cadavere. Costui aveva infatti raccontato (di avere letto sul giornale) che il proprietario della macchina rubata si era accorto del cadavere dopo essersela portata in garage, aggiungendo al dibattimento (udienza



dell'11 giugno 1986) che la stessa era stata ritrovata dopo tre giorni: mentre dagli atti risulta che il corpo era stato scoperto (grazie alla telefonata anonima) nel tardo pomeriggio dello stesso giorno. Ma la denunciata "defaillance" del "pentito", ad attenta riflessione, non solo e' irrilevante a fronte delle cospicue emergenze residue, ma e' addirittura una indiretta quanto eloquente conferma della genuinita' della fonte; poiche' non sfugge come un dato storico cosi' preciso (come il ritrovamento dell'auto lo stesso pomeriggio di quella domenica) avrebbe dovuto risultare in modo piu' puntuale rispetto agli altri nella narrazione, da parte di un calunniatore, di fatti appresi in altro modo, magari dalla stampa (come spesso insinuato dalle difese). Se cioe' SINAGRA, per ipotesi assurda, avesse raccolto notizie da varie fonti (perfino, secondo una inammissibile allegazione, dagli stessi organi inquirenti), egli sarebbe stato sicuramente bene informato almeno sul fatto storico che era stata la polizia e non il proprietario dell'auto a trovare il cadavere (i giornali, si noti, avevano pubblicato anche una foto della vettura ripresa sulla strada). Ed invece, la scarsa informazione sui fatti ai quali non aveva direttamente assistito, rafforza l'attendibilita' del "pentito".


Detto questo, l'errore descrittivo del "pentito" (che aveva pero' raccontato il fatto storico di fondo, e cioe' che il cadavere era stato portato davanti la caserma della Guardia di Finanza) perde di ogni significato (potendosi, per esempio, giustificare per i commenti da lui raccolti in

giro, dopo che la sua diretta esperienza si era fermata al momento del caricamento del corpo sull'auto, magari arricchiti dalla facile ironia sul fatto che l'ignaro proprietario potesse portare la macchina a casa sua); tanto che non appare utile indagarvi ulteriormente.

Anzi, prendendo spunto da questo, non può non rilevarsi la singolare coincidenza dell'ora del delitto indicata da SINAGRA (intorno alle ore 11), che risulta confermata sia dalle dichiarazioni dei congiunti (che dissero che il RUGNETTA era uscito da casa verso le nove) che dagli accertamenti medico-legali (nei termini riconosciuti dallo stesso perito di parte, che ha osservato che la morte doveva risalire a 5-6 ore prima del rinvenimento; mentre un calunniatore, che avesse solo acquisito in altro modo la notizia del fatto, non avrebbe potuto offrire un dato così preciso).

Le più consistenti deduzioni di parte si accentrano dunque sulla individuazione della causa e dell'epoca della morte, da cui si dovrebbe ricavare, come si è detto, la non veridicità del racconto di SINAGRA.

Ma la corte, a fronte delle inoppugnabili conclusioni del perito, circa l'astratta compatibilità delle risultanze medico-legali con la descrizione ricordata, non può mancare di rilevare come tutta la questione introduca, in definitiva, argomenti più apparenti che reali di discussione; tanto che, a ben vedere, sarebbe perfino possibile (data, ripetesì, quell'astratta compatibilità, sostanzialmente riconosciuta dallo stesso perito di parte,



il quale ha infatti esperito una diversa indagine sulla credibilita' sul piano logico) non stabilire con certezza se il RUGNETTA fosse gia' morto oppur no quando il suo corpo fu caricato nell'auto e se il momento finale della morte per strangolamento si fosse verificato durante le sevizie o per effetto dell'"incaprettamento".


A parte la sottigliezza scientifica, cioe', se la vittima avesse potuto mantenere un ultimo barlume di vita (fino, dunque, al gesto disperato delle mani anche dentro il bagagliaio o alla emissione di sostanze ematiche dalla bocca), resta il fatto (sul quale vi e' pacifico accordo) che il RUGNETTA fu strangolato con la corda che gli fu trovata addosso (e che il "pentito" l'abbia definita "duppia", ossia robusta, non significa che non potesse essere quella reperata). Se poi la vittima era rimasta agonizzante e priva di sensi alle manovre di strangolamento esaurite dentro la casa o se era invece definitivamente morta, il dato non puo' assumere rilevanza nel contesto del racconto (del caricamento di un corpo privo di vita); anzi, se pure fosse vera la prima ipotesi essa meglio giustificherebbe il rituale del cappio completato con i nodi ai piedi, proprio per suggellare la soppressione di una vittima ormai priva di sensi ma non sicuramente morta: senza che nulla sia tolto alla genuinita' della descrizione di SINAGRA.

E che, poi, si possa ricavare un qualsiasi contributo ricostruttivo dall'esame dell'andamento del solco sul collo (esattamente orizzontale o leggermente inclinato verso il

basso dal lato della schiena) e' veramente da escludere, posto che la stessa proposizione che la descrizione del SINAGRA comportasse un perfetto andamento orizzontale si prospetta fondata su una premessa apodittica (che l'assassino abbia cioè tenuto la corda nella medesima posizione e non appunto in una leggermente inclinata, in relazione alla sua collocazione rispetto alla vittima).

Ma, ancora ai margini di queste argomentazioni, non puo' non ravvisarsi il costante argomento logico di fondo della meglio comprovata genuinita' del racconto, a fronte della intuitiva considerazione che, se SINAGRA avesse voluto inventare tutto, non avrebbe potuto fare altro che ripetere quello che perfino i giornali avevano pubblicato e cioè che il RUGNETTA era stato ucciso con il rituale "incaprettamento". E tale ultimo argomento logico assume valore decisivo e assorbente di ogni possibile perplessita' sulle modalita' e sui tempi di esecuzione dello strangolamento del RUGNETTA.

Ma anche tutti gli altri rilievi difensivi denunziano, ad attenta analisi, la loro irrilevante consistenza. A cominciare dall'argomento della scarsa attendibilita' di un fatto così eclatante commesso in pieno giorno, in una zona di alta densita', con un trasporto di cadavere sostanzialmente sotto gli occhi dei passanti. Perche' questo complesso di deduzioni non puo', innanzitutto, rimuovere la portata storica inconfutabile che la "camera della morte" si trovava proprio nel posto in cui fu rinvenuta e non e' dato discutere, o peggio ulteriormente approfondire (come da



qualcuno sollecitato), se e quali insediamenti abitativi vicini vi fossero al fine di inferirne la incredibilita' di un covo cosi' inserito nel tessuto sociale. E se e' pure da stabilire se e come potessero esservi stati compiuti omicidi, certo ed inconfutabile e' pero' che in quel luogo, oltre a nascondervi armi, droga, moto rubate, doveva esservi stata almeno qualche sevizia in danno di persone, dato il ritrovamento, come si e' detto, del laccio con reperti di formazioni pilifere umane.


Ma non e' solo il dato storico che svaluta l'obiezione logica; perche', proprio sul piano empirico, quel degradato contesto sociale (qual'e' la zona di via Ponte di Mare-via Messina Marine, difatti, come si vedra' nella parte VIII, teatro di delitti compiuti sotto gli occhi di tutti e messi in luce solo grazie all'apporto dei "pentiti") non e' affatto illogico ne' assurdo che consentisse un silenzioso e tollerante spazio di manovra alle efferate violenze della cosca mafiosa.

Prescindendo, poi, dalle singolari contraddizioni difensive (posto che l'articolata perizia di parte, citata, considera dimostrato che il caricamento del cadavere nell'auto fosse avvenuto non il luogo appartato ed in fretta), l'ubicazione del covo non e' neppure una seria controindicazione per ritenere attendibile il racconto di SINAGRA sul punto del trasporto della vittima, a quell'ora di domenica; posto che, se si esaminano i rilievi fotografici eseguiti sui luoghi (ff.012381 segg.), e' agevole avvedersi che alla "camera della morte" vera e

propria si accedeva alla fine di un cortile interno abbastanza vasto, tale da consentire che un'auto fosse portata fin nel punto piu' appartato, al riparo dagli occhi indiscreti.

Ed ancora una volta lo spunto difensivo consente di individuare piuttosto un riscontro positivo della genuinita' del racconto che, pur essendo sicuramente immune da ogni sforzo critico, contiene pure una precisazione che diviene di significativa portata, laddove SINAGRA (secondo la testuale verbalizzazione istruttoria) riferisce: "il fatto avvenne di giorno e precisamente di mattina verso le ore 10,30-11; non vi furono preoccupazioni per la segretezza del trasporto del cadavere in quanto la casa e' abbastanza internata e peraltro se qualcuno vede, non ha il coraggio di parlare"; con cio' confermando dunque quello che e' anche altrimenti desumibile in una visione logica complessiva.

Che poi SINAGRA potesse vedere agevolmente, dalla stanza nella quale - secondo il suo stesso racconto - era stato relegato, quanto avvenisse nella camera della tortura, assume anch'esso il tenore di una questione piu' teorica che reale; ma che, ad attenta riflessione, non puo' certamente condurre fuori bersaglio nella scrupolosa ricerca della verita'. Tanto che perfino ultroneo deve apparire ogni sforzo dialettico, sul quale si e' tuttavia tanto approfondito, sull'esistenza o meno di una finestrella (la cui esistenza e' stata in realta' dimostrata dall'accusa anche solo attraverso i rilievi fotografici citati); perche', in qualunque modo il "pentito" fosse riuscito a



sbirciare dentro la stanza dove si trovava il RUGNETTA, che era ovviamente il luogo al centro di tutte le attenzioni, certo e' che uomini e cose erano comunque passate sotto la sua osservazione. Così' come non possono essergli sfuggiti i discorsi, intuitivamente non bisbigliati, fra carnefici e vittima, specie sul punto fondamentale della ricerca di "Coriolano".


Per vero, trascurando la questione sulla erronea indicazione di CONTORNO (nel fatto che, secondo il "pentito", l'uomo che gli assassini cercavano era uscito dal carcere verso la fine del 1981, dunque non poteva essere lui), dal momento che l'inequivocabile soprannome (appunto, "Coriolano", ammesso dallo stesso interessato) sentito e riferito dal SINAGRA non poteva lasciare dubbio sulla identità' della persona (facile essendo dunque un diverso errore di percezione o di attribuzione circa il dato della scarcerazione nel 1981), ogni altra considerazione difensiva finisce con l'incentrarsi nella individuazione della causale del delitto, che costituisce proprio il punto nodale dell'indagine ricostruttiva; senza di che, come e' intuitivo, non troverebbero giustificazione le altre circostanze apparentemente incongruenti.

Osserva, sul punto, la corte che le risultanze processuali non sembrano offrire una diversa spiegazione del fatto; se e' vero che, come confermato da tutti congiunti della vittima (dalla madre, Vita RUGNETTA - ff.015050 segg. e al dibattimento di primo e secondo grado -, dalla moglie separata, Maria SORBI - f.015053 - e dalla convivente

attuale, Maria TRAINA - f.015048 -), questa aveva da qualche tempo abbandonato il contrabbando. Vera o non vera questa circostanza, la causale di una punizione maturata nell'ambiente del contrabbando avrebbe potuto individuarsi, stando al macabro rituale del rinvenimento del cadavere di fronte alla Guardia di Finanza, nel fatto che il RUGNETTA fosse diventato un confidente; ma di questo non e' stata acquisita al processo alcuna utile indicazione.

Nel processo si coglie, invece, un segnale di tipo diverso; se e' vero che gia' a quel tempo agli inquirenti non era ignoto il possibile inserimento della famiglia SORBI nel giro degli stupefacenti (che, come si e' detto in altra sede, anche alla stregua delle rivelazioni dei "pentiti", costituirono in quel periodo la naturale riconversione delle strutture criminali dedite al contrabbando), tanto che, con rapporto del 2 febbraio 1982 (ff.015038 segg.), i carabinieri avevano segnalato acquisti immobiliari fatti da costoro (successivamente accertati come effettivamente compiuti). E se si considera che il RUGNETTA, pur essendo separato dalla moglie da moltissimo tempo, per esplicita ammissione di questa, oltre che della madre (loc.cit.), continuava a frequentarla, preoccupandosi quasi quotidianamente delle condizioni anche della figlia, il dato riferito dai carabinieri diviene notevolmente indiziante, dal momento che gli immobili sarebbero stati acquistati a nome appunto della moglie e della figlia del predetto.

La figura di questi SORBI (uno dei quali, Pietro, ricompare in una singolare veste nell'episodio dell'omicidio



in carcere di Pietro MARCHESE, essendo stato sospettato di essere fra gli assassini, ma essendo stato poi trovato suicida poco tempo dopo nella sua cella) finiscono pero' con il ricollegare RUGNETTA proprio al CONTORNO.

Per vero, fin dalle prime fasi del processo, sia questo "pentito", come si era detto, sia la madre del RUGNETTA, avevano escluso che vi potesse essere stato un collegamento fra i due; e il dato finiva con il prospettare argomenti di forte perplessita', non tanto per la posizione della madre della vittima, ancorche' costituita (allora) parte civile, posto che comunque sarebbe stato sempre possibile intravedere quel comprensibile atteggiamento di prudente distacco che connota l'ambiente in esame, quanto soprattutto per quella di CONTORNO che, predisposto alla collaborazione, avrebbe cosi' volontariamente escluso la fondatezza della tesi d'accusa (dell'omicidio eseguito da quelli che erano alla sua ricerca).

Certo, riesaminando quelle acquisizioni, non puo' dubitarsi che fra le righe della dichiarazione di Vita RUGNETTA fosse fin da allora leggibile una, seppur cauta e indiretta, conferma della causale del collegamento con CONTORNO, specialmente quando, escussa al dibattimento di primo grado, la donna aveva detto (udienza del 18 luglio 1986), dopo aver negato formalmente il fatto: "...ammetto pure che mio figlio conosceva CONTORNO, ammetto pure questo...SINAGRA dice la verita'...".

Di tal che non puo' giudicarsi negativamente, alla stregua di studiata strategia difensiva (da parte civile),

la dichiarazione scritta dalla stessa fatta pervenire a questa corte nel dibattimento di appello e nella quale si dice che era proprio vero che suo figlio conoscesse CONTORNO e tutti gli altri della cosca; ovvero, soprattutto, la dichiarazione successivamente resa come testimone dinanzi a questa corte (udienza del 31 ottobre 1989), quando ha ribadito, dunque con significativa concordanza con quanto si era prima detto, che la conoscenza fra suo figlio e CONTORNO era da attribuire alla comune frequentazione dei SORBI, fratelli della moglie separata del figlio stesso: fatti che non solo erano caduti sotto la sua diretta osservazione (visto che il RUGNETTA collaborava sia pure saltuariamente la madre nel negozio di mobili da lei gestito, sicche' ogni tanto qualcuno passava a cercarlo), ma che le erano stati pure confermati da "un funzionario della Guardia di Finanza" nell'occasione di un arresto del figlio sospettato di contrabbando, quando le avevano detto che lo stesso "appartiene alla famiglia SORBI".

La singolarita' del riscontro sta proprio nel fatto che ne viene con certezza confermato che CONTORNO era stato effettivamente in contatto con il RUGNETTA e che dunque aveva volontariamente taciuto su questo rapporto che, in linea di principio, nulla avrebbe imposto di tenere segreto; sempreche', s'intende, il rapporto con il RUGNETTA altro non comportasse che costui fosse stato ucciso perche', secondo la tesi d'accusa, alcuni associati erano alla ricerca di lui per sanzionarlo a causa delle colpe risalenti alla guerra di mafia.



Ma, come si e' detto in altre occasioni (sia a proposito del profilo ricostruttivo del "pentito", sia nella trattazione generale della guerra di mafia, sia infine ai margini dell'omicidio dei MAFARA e GRADO, nel paragrafo precedente), una reticenza di tal genere, ingiustificata fino a tal punto, altro non puo' significare che la prudente copertura di circostanze fortemente compromettenti.


Sicche', se si considera che in quel periodo CONTORNO era fuggito da Palermo portando con se' un ingente quantitativo di droga sottratta ad un (non meglio individuato) deposito comune ad altri associati, giovandosi della collaborazione di altre persone (dei cugini, dei catanesi del gruppo alleato e, necessariamente, di qualche altro gregario disponibile), la comparsa nella scena della guerra di mafia di altre persone, come appunto di un anonimo RUGNETTA, reo solo di aver tenuto una certa contiguita' con ambienti del (contrabbando passati al) settore della droga, assume una diversa e piu' intelleggibile connotazione.

In questa nuova e piu' pertinente angolazione puo' essere letta perfino la significativa conferma offerta nel processo da MARINO MANNOIA, il quale non puo' avere inventato quando ha raccontato a questa corte la sua versione, cosi' esattamente coerente con le deduzioni fin qui svolte. Questo collaboratore ha, infatti, riferito che Pietro VERNENGO, durante la celebrazione del processo di primo grado, gli aveva confidato che la versione dei fatti narrata da SINAGRA corrispondeva al vero (testualmente: "figlio di buttana, la verita' sta dicendo su tutto..."):

udienza del 5 gennaio 1990); ed ha aggiunto, soprattutto, che era verissimo che CONTORNO e RUGNETTA si conoscessero molto bene: conoscenza che lui stesso (MARINO MANNOIA) poteva attestare come risalente appunto al periodo in cui assieme a Franco MAPARA facevano il contrabbando di sigarette, servendosi come gregari per la distribuzione proprio di Pietro SORBI e del RUGNETTA (si noti che, nel raccontare questo, il "pentito" ha ricordato come Vita RUGNETTA avesse negato i rapporti tra il figlio e CONTORNO, probabilmente perche' da lei ignorati; ma ignorando a sua volta la piu' esplicita posizione nelle more assunta nel processo dalla parte civile allora costituita).

Cio' che e' dunque veramente rilevante, nella valutazione complessiva, e' che MARINO MANNOIA abbia finito con il raccontare un fatto che, assieme alla eloquente confidenza del VERNENGO, assume nel processo un valore decisivo quanto alla individuazione della causale, in termini che lo stesso "pentito" (il quale, fra l'altro, come si e' piu' volte detto, ha ribadito di non avere mai creduto alle colpe dei "perdenti" nella guerra di mafia) era ben lontano dal volere suggerire.

La diversa e piu' specifica causale della possibile contiguita' del RUGNETTA con un CONTORNO che attua un grave "bidone" ai danni degli avversari, non solo si prospetta come la piu' coerente spiegazione dell'intero contesto di avvenimenti, ma spiega finalmente anche quegli altri aspetti della vicenda in esame, apparentemente contraddittori e non motivati.



Si spiega, infatti, la specialita' del trattamento riservato alla vittima, che non doveva essere tanto "punita" per una sua colpa quanto piuttosto intanto utilizzata per arrivare a scoprire dove si fosse rifugiato CONTORNO con il suo prezioso carico; in uno schema operativo, dunque, affatto diverso rispetto alla metodologia criminale della cosca di corso dei Mille (ma non si puo' fare a meno di notare la singolare analogia con l'episodio della soppressione di BUSCEMI e RIZZUTO, di cui infra, al par.8.10, nel quale la stessa casa di S.Erasmo era stata utilizzata per "interrogare" la vittima predestinata). Sicche' il rituale dell'"incaprettamento" (che, secondo le fonti, significherebbe che la vittima non aveva "parlato") comincia ad assumere esso stesso un significato eloquente; allo stesso modo della simbolica "consegna" del corpo (appunto di quello che altro non era stato che un piccolo contrabbandiere) alla Guardia di Finanza, in coerenza peraltro con la sintomatica personalita' tracotante di Filippo MARCHESE.

Ma cio' che con maggiore forza logica trova spiegazione e conferma nella individuata causale del delitto e' proprio la presenza, sulla scena del delitto, di persone che sembrerebbero estranee alla cosca di corso dei Mille o comunque alle sue imprese criminose. Perche' la partecipazione all'interrogatorio di "scarpuzzedda", eminente rappresentante della "famiglia" di Ciaculli (e che, contrariamente a quanto assume la difesa, non era passivo spettatore, ma, secondo le dichiarazioni di SINAGRA,

protagonista delle sevizie), e di VERNENGO, grosso esponente del traffico degli stupefacenti, finisce con il dimostrare il concorrente interesse allargato alle notizie che la vittima poteva offrire, appunto esulanti dallo stretto ambito di competenza della cosca.

Il quadro probatorio così ricostruito consente dunque alla corte di valutare, in termini di certezza, la piena e completa credibilità delle chiamate in correita da parte del SINAGRA.

Per vero, procedendo alla verifica delle specifiche posizioni individuali, come si era anticipato anche nelle premesse metodologiche generali, potrebbe obiettarsi, come le difese hanno fatto, che innanzitutto l'accertato riscontro sulla esistenza storica del fatto narrato dal "pentito" non implica, in re ipsa, la puntuale veridicità della rivelazione anche quanto alla fisionomia dei correi; e che, inoltre, rimane sempre il rischio di quel procedimento logico circolare che porta a ritenere accertato un risultato probatorio basato su premesse da verificare e che solo nella conclusione troverebbero conferma (come appunto a proposito degli aspetti sopra esaminati, basati sulla sussunzione del dato storico che all'esecuzione del delitto avessero partecipato quelle persone indicate nella rivelazione di SINAGRA, che avrebbe dovuto costituire invece essa stessa il primo e fondamentale obiettivo della indagine processuale).

Ma (rinviando per le opportune integrazioni valutative alle precedenti trattazioni) non è difficile svalutare la consistenza di una simile proposizione, della quale tuttavia



la corte valuta in pieno la portata; ma che non puo' spingersi, nello sforzo d'analisi, fino alla totale frustrazione di ogni acquisizione probatoria che paradossalmente, alla ricerca di un ancoraggio esterno che ne convalidi l'utilizzabilita', finirebbe con il collocare in una inammissibile veste riduttiva qualsiasi risultanza processuale da sola non dotata di un suo univoco significato (facendosi, come nelle considerazioni generali di cui alla parte III, l'eloquente riferimento alla ricerca, altrimenti, e a titolo di riscontro, di una prova ulteriore ma che invece da sola sarebbe gia' sufficiente a dimostrare il dato oggetto d'indagine).

Se il compito del giudice e' di verificare tutte le risultanze processuali, ciascuna di questa va valutata assieme alle altre. Altrimenti, come e' evidente, nessuna acquisirebbe una sua valenza probatoria: per esempio, nella specie, neppure quella attinente alla esistenza della cosca di corso dei Mille ed ai suoi organigrammi, che non dovrebbe essere dunque utilizzata nella dialettica della prova perche', in quanto per altro verso da dimostrare, procederebbe come premessa apodittica. Laddove e' invece incontestabile che nel meccanismo della prova indiziaria ciascun elemento di indagine debba assumere il ruolo coesistenziale che gli e' connaturato e proprio al fine di conseguire il necessario risultato di complessiva univocita'.

Quanto poi alla valutazione della fonte in se' stessa, la ricerca del riscontro non puo' a sua volta comprimerne la

portata fino alla soglia di un dubbio che non sia invece coerentemente desumibile dagli atti; perche', come altrove si e' chiarito, il compito stesso del giudice ne verrebbe alterato; incumbendo piuttosto lo specifico dovere di dare contezza della solo parzialmente disattesa acquisizione, attraverso un procedimento logico che non si discosta, nei suoi termini di metodo, da quello tendente intanto a dimostrare l'attendibilita' complessiva della fonte.

Come si e' detto, il processo non solo non prospetta alcuna sintomatologia che giustifichi il dubbio della dedotta artificiosita' (rectius, calunniosita') delle chiamate in correita' del SINAGRA, ma addirittura, nel suo complesso, conferma esattamente la specifica compatibilita' di ogni aspetto della vicenda: anche quanto, appunto, alla fisionomia degli autori del misfatto, ciascuno dotato di un suo ruolo ben preciso. Dagli affiliati di corso dei Mille, con il "capo" in funzione direttiva, agli "esterni" compartecipi del disegno criminoso; il tutto in un coerente ed armonico contesto. Basti citare, per la migliore incisivita' espressiva, le dichiarazioni originali di SINAGRA secondo la trascrizione dibattimentale: "nel frattempo scende 'u ROTOLO e sale Pietro VERNENGO...e questo lo conosceva...e ci dici: Pietro, ma che cosa e'? perche' mi hanno legato cosi'?...Pietro VERNENGO ci aveva fatto delle domande...di un Coreanu, sarebbe Totuccio CONTORNO, cioe' io non lo sapevo che si chiamava...Coriolano;quello dici: tu sai niente dove si trova il Coreanu?...poi nel frattempo questo Pietro VERNENGO ci dici a ROTOLO: vai a chiamare 'u



960810


zu Filippo, e così viene Filippo MARCHESE...". Laddove non può sfuggire, nelle non smalziate espressioni (come tradisce il fatto che non conoscesse, neppure nel suo significato, lo pseudonimo con il quale si faceva chiamare CONTORNO), proprio il rispetto dei ruoli che inconsapevolmente vengono attribuiti. VERNENGO appare subito come uno dei più diretti interessati e, dopo che i gregari hanno portato la vittima, si limita solo a fare qualche domanda (appunto su CONTORNO), ma senza troppo sbilanciarsi, neppure alle invocazioni di amicizia del RUGNETTA. Solo dopo che arriva il "capo", accompagnato dagli altri, cominciano il vero e proprio interrogatorio e la tortura.

Che si possano ricavare argomenti di dubbio dalla indicazione della presenza di "Giovannello" GRECO non è in alcun modo sostenibile. Non tanto perché era assurdo che vi fosse (come da qualche difesa insinuato) proprio costui e non "scarpuzzedda", dato il diverso ruolo e la diversa posizione nella guerra di mafia (ma soprattutto, e conclusivamente, perché "Giovannello" a quel tempo era ancora detenuto, dopo essere stato arrestato a Zurigo e prima di darsi alla latitanza dai primi mesi del 1982); quanto perché, in realtà, il SINAGRA non conosceva né l'uno né l'altro, onde il suo riconoscimento fotografico dello "scarpuzzedda" nella persona che gli avevano indicato come "Giovannello", finisce (ancora una volta) per rafforzare il convincimento della genuinità del racconto (che, da un calunniatore, non sarebbe stato compromesso da un illogico riferimento personale). Senza dire che la

spiegazione accreditata che al SINAGRA sarebbe stato dato un nome falso per scherno e soprattutto per non fargli sapere (visto che era la prima volta che presenziava ad attivita' criminali della cosca al cospetto di esponenti di riguardo) piu' di quanto non fosse necessario, e' stata confermata in questo grado del processo da MARINO MANNOIA, sulla cui credibilita', anche nello specifico episodio, si e' gia' discusso.

La completa attendibilita' generica e specifica della chiamata in correlta' da parte del SINAGRA impone dunque, in armonia con le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici (sia pure con la precisazione della diversa causale), a ritenere provata la responsabilita' degli imputati indicati come autori materiali del delitto, la cui posizione e' stata qui devoluta.

Ad analoghe conclusioni non puo' invece pervenirsi quanto alla posizione dei mandanti, accusati di avere ordinato il delitto stesso, nella discussa qualita' di componenti la "commissione" mafiosa. E difatti, proprio in dipendenza della piu' specifica causale individuata (come nell'episodio di omicidio esaminato nel paragrafo precedente), non puo' non emergere il dubbio della effettiva intromissione dell'organo centrale del sodalizio in una questione che, seppure allargata fino ad incidere negli interessi (economici e indirettamente anche di "prestigio") di diverse "famiglie" o di diversi associati, aveva pur sempre limitata attinenza al "bidone" organizzato dal gruppo dei "perdenti" e consistito nella sottrazione della droga di



comune appartenenza.

Anche a proposito di questo episodio di omicidio si deve osservare che l'ipotetico interesse della intera organizzazione, quanto meno al mantenimento di un ordine generale di rispetto delle "regole" vincolanti per tutti, non e' con certezza desumibile dalle risultanze processuali; restando, appunto, affidato ad una pur consistente presunzione di verosimiglianza (e di adeguatezza) ma che non assurge al ruolo di prova sicura ed univocamente convincente. Richiamandosi, infatti, quanto si e' detto (appunto nel precedente episodio di omicidio, accomunato, a giudizio della corte, dalla stessa causale, o comunque inserito nella medesima linea di sviluppo storico degli avvenimenti), a tale valutazione di indubbio spessore indiziante vanno contrapposte altre, e confliggenti, argomentazioni ricavate dalle risultanze processuali in ordine alla organizzazione, nell'ambiente degli appartenenti al sodalizio mafioso, del traffico degli stupefacenti; laddove si e' messo in luce come questa attivita' venisse posta in essere, anche se con il supporto organizzativo e soprattutto metodologico del sodalizio medesimo, sulla base di aggregazioni del tutto estemporanee. E se dunque alcuni affiliati erano liberi di dedicarsi al traffico in questione, pur con i comprensibili interscambi logistici ovvero con la semplice contribuzione finanziaria, ma senza che l'affare rientrasse negli scopi comuni dell'associazione, non e' dubitabile che, correlativamente, la risoluzione di questioni insorte nel settore potesse

restare affidata alla esclusiva cura degli interessati (magari, come si era osservato, con un tacito appoggio morale dell'organizzazione, sia preventivo che di ratifica): in termini cioè da fare (anche soltanto) ipotizzare, alla stregua delle notizie acquisite, che una pur generica adesione dell'intero apparato associativo non varcasse la soglia della responsabilità penale a titolo di concorso.

Anche questo capitolo della faida, pertanto, se pure di significativa utilità per la ricostruzione degli avvenimenti (mancando una completa acquisizione sulla fisionomia delle persone controinteressate al fatto scatenante), non può con certezza collocarsi nello schema della strategia della "commissione", nei termini che costituiscono l'oggetto della verifica che la corte si è proposta di compiere, a proposito della questione devoluta della responsabilità dei mandanti degli omicidi della guerra di mafia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

6.18. Omicidi (ritenuti rientranti nella strategia di isolamento di Salvatore CONTORNO) di Pietro MANDALA' ed Emanuele MAZZOLA (capi 137, 138, 139, 140); di Francesco Paolo TERESI (capi 156, 157); di Michele IENNA (capi 158, 159); di Antonino GRADO, cl.1948 (capi 161, 162); di Giovanni DI FRESCO (capi 163, 164); di Ignazio D'AGOSTINO (capi 165, 166); di Francesco DI FRESCO (capi 173, 174); di Francesco MANDALA' (capi 175, 176); di Salvatore CORSINO (capi 186, 187); di Calogero BELLINI (capi 255, 256); e di Salvatore SPITALIERI (capi 177, 178, 179, 180). -

Nell'autunno del 1981 e nei mesi successivi, fino alla primavera del 1982, si registrava una lunga serie di omicidi tutti verificatisi nella zona di via Conte Federico, cioè nel "territorio" di Salvatore CONTORNO, o comunque collegati alla persona di questo affiliato, già oggetto di persecuzione da parte degli avversari. Questi fatti venivano accomunati, secondo l'accusa, dal fatto che non era ravvisabile altra causale che quella di una spietata strategia di "terra bruciata" attorno al CONTORNO, per costringere costui ad uscire allo scoperto e senza poter fare affidamento su qualsiasi appoggio logistico.


Così, il 3 ottobre 1981, appunto nella via Conte Federico, veniva ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre si trovava nella sua auto, benché armato e dopo aver tentato un'inutile fuga, Pietro MANDALA'. Costui, che gli inquirenti avevano indicato come persona dedita alla consumazione di rapine, era parente di Salvatore CONTORNO

(figlio del fratello della madre ROSARIA MANDALA').

L'ipotesi accusatoria, secondo cui il MANDALA' costituiva in realta' un potenziale punto di riferimento degli alleati di CONTORNO nella via Conte Federico, zona del GRECO di Ciaculli, veniva in processo confermata dalle dichiarazioni, oltre che dello stesso CONTORNO, anche di Stefano CALZETTA; e trovava comunque riscontro, a giudizio dei primi giudici, nella successiva uccisione di Francesco MANDALA', padre del predetto, e del cugino Ignazio D'AGOSTINO, entrambe avvenute, come si dira', dopo poco tempo.

Appena due giorni dopo, infatti, e nella stessa via Conte Federico, veniva poi ucciso Emanuele MAZZOLA, colpito da un sicario armato giunto a bordo di una moto guidata da un complice ed alla presenza del suocero della vittima, Giovanni DI FRESCO (destinato anche lui ad essere ucciso, come si dira' subito dopo).

Anche questo omicidio, come molti altri oggetto del processo, appariva del tutto sfornito di una accettabile collocazione causale, posto che la vittima era anche questa volta un oscuro uomo di borgata, la cui eliminazione non poteva essere dunque giustificata - cosi' si assumeva - se non nel contesto della generale strategia di "terra bruciata" attorno alle persone che gravitavano nell'orbita dei c.d. "perdenti" e che ne costituivano quindi dei potenziali alleati. E difatti il MAZZOLA aveva fatto registrare sul suo conto solo il fatto di essere stato vicino a CONTORNO (accudendo alla cura di animali o, come



960816

riperito da CALZETTA, facendo il suo "factotum"); come d'altra parte lo era stato il DI FRESCO, il cui fratello Francesco sarebbe stato destinato a cadere pure vittima della faida.

I primi giudici ritenevano dunque che questi omicidi, come gli altri di cui si dira', potevano inquadrarsi nel comune piano di eliminazione degli avversari dei c.d. "vincenti" (non mancando, come la stessa corte riconosceva, esempi di reazione da parte dell'opposta fazione, come l'attentato a Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda", che sara' piu' avanti ricordato, o come l'uccisione nel gennaio 1982 di Michele GRAVIANO, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio); e poiche', secondo lo schema decisionale delineato, la responsabilita' di questo doveva attribuirsi ai "vertici", la corte pronunziava condanna nei confronti di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO (nato nel 1952).

Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI, venivano assolti con formula dubitativa.


Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giovan Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO venivano assolti con formula piena.

L'8 gennaio 1982, nelle prime ore della mattina, nella via Bonagia e a bordo della sua auto (senza che alcuno

avesse assistito al fatto) veniva attinto da colpi di arma da fuoco Francesco Paolo TERESI, il quale era collegato, fra l'altro, nella gestione della "Centralgas" (ne figurava dipendente), a Stefano BONTATE (la cui moglie figurava tra gli azionisti). Il pomeriggio dello stesso giorno, nel suo esercizio di macelleria, veniva ucciso Michele IENNA, ad opera di due sconosciuti a viso scoperto arrivati a bordo di una moto sulla cui identificazione i testimoni presenti (uno di questi, Giacomo MELI, veniva imputato di favoreggiamento) non fornivano utili indicazioni; ed emergeva che lo stesso era pero' collegato a CONTORNO per una comune gestione di attivita' di commercio di carni.

Giudicando provata, nel contesto probatorio, la medesima causale connessa all'eliminazione degli avversari del gruppo emergente, la corte di primo grado condannava per questi delitti Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolveva con formula dubitativa, per le ragioni piu' volte ricordate, Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO; Filippo MARCHESE veniva assolto con formula dubitativa dall'omicidio del TERESI e con formula piena da quello dello IENNA.

Il giorno successivo, verso mezzogiorno, dentro un



laboratorio del teatro "Massimo" in via Conte Federico veniva ucciso a colpi di arma da fuoco Antonino GRADO (parente di quel GRADO di cui si era prima parlato) alla presenza di testimoni i quali riferivano solo che lo stesso aveva cercato inutilmente di prendere un'arma dal cassetto di un tavolo al momento dell'irruzione degli assassini.

Appena qualche ora dopo, verso le ore 15 dello stesso 9 gennaio 1982, veniva eliminato, con la stessa arma con la quale era stato ucciso il giorno prima Francesco Paolo TERESI, Giovanni DI FRESCO, suocero di Emanuele MAZZOLA e, forse involontario, testimone della sua uccisione consumata, come si e' detto, il 5 ottobre 1981.

La mattina del successivo 11 gennaio 1982, in un bar di piazza dei Signori veniva poi ucciso, con sei colpi di pistola calibro 38, Ignazio D'AGOSTINO, un tranquillo pensionato di settantacinque anni, sul cui conto gli inquirenti null'altro avrebbero trovato se non la conoscenza di Giovanni DI FRESCO, il cui nome era scritto nella sua agendina, ed un neppure rapporto di affinita' con Salvatore CONTORNO (in realta' padre di Rosario D'AGOSTINO, che aveva sposato Maria Carmela LOMBARDO, prima cugina di Carmela LOMBARDO, moglie di Salvatore CONTORNO).


Anche questi tre delitti, altrimenti inspiegabili, venivano ricondotti nel quadro della strategia di eliminazione degli avversari dei "corleonesi", dato che le vittime venivano considerate collegate in modo significativo ai CONTORNO, GRADO e alleati; il figlio del D'AGOSTINO, in particolare, era quel Rosario D'AGOSTINO, uomo di fiducia di

Antonino GRADO e Francesco MAFARA (facenti parte del clan dei "perdenti", nel cui ambito, come accertato nel processo, svolgevano un decisivo ruolo nel traffico degli stupefacenti) e che sarebbe stato ucciso il 12 ottobre 1987 al momento della sua scarcerazione.

I primi giudici, dunque, in base al criterio decisionale di cui si e' detto, giudicavano responsabili dei relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; assolvevano, infine, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Il 15 marzo 1982 veniva nel frattempo ucciso Antonino SCHIFAUDO, zio di Pietro MANDALA' (fratello della madre), ucciso come si e' detto il 3 ottobre 1981 (non rientrante nel processo), anch'egli ritenuto favoreggiatore di Salvatore CONTORNO; quest'ultimo, veniva a sua volta arrestato il 23 marzo 1982 (decidendo pero' di collaborare solo nell'ottobre 1984).

Intanto, la mattina del 12 marzo 1982, dentro un automezzo dell'azienda della raccolta dei rifiuti, della quale era dipendente, veniva ucciso Francesco DI FRESCO, il cui fratello Giovanni, come si e' ricordato, era stato



ucciso il 9 gennaio precedente. Il 5 aprile successivo la stessa sorte era toccata a Francesco MANDALA', padre del Pietro MANDALA' ucciso il 3 ottobre 1981. Ed il 17 aprile a Salvatore CORSINO, raggiunto dai colpi mortali di arma da fuoco dentro il furgone di una scuola privata. Tutti questi delitti, ancora una volta del tutto privi di una diversa spiegazione, venivano collocati nelle vicende della faida che opponeva i gruppi delle famiglie mafiose; anche questi, infatti, erano accomunati dal fatto che le vittime, per qualsiasi ragione o in qualsiasi modo, fossero state in contatto con il CONTORNO (parenti, conoscenti, ospiti di costui e dei suoi familiari).


La corte di primo grado, dunque, condannava per tutti i relativi capi di imputazione Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO; assolvendo con la formula del dubbio Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con ampia formula Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

La sera del 15 aprile 1982, mentre il portiere dell'edificio di via G.Fumaioli 26 veniva bloccato da un uomo armato, nello spiazzo retrostante veniva ucciso, dentro la sua auto, Salvatore SPITALIERI. Sul conto di costui emergeva in processo che era stato amico di Stefano BONTATE,

che il figlio Rosario era stato a sua volta coinvolto in fatti attribuiti alla fazione di Pietro MARCHESE e di "Giovannello" GRECO, e che, come aveva riferito Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), l'attentato nei suoi confronti era stato perfino organizzato, ma non realizzato, una prima volta qualche tempo prima con il furto di una moto all'uopo occorrente.

In base alle risultanze processuali, e in particolare date le rivelazioni del SINAGRA, che indicava Filippo MARCHESE quale mandante dell'omicidio, i primi giudici addebitavano le imputazioni connesse, oltre che allo stesso MARCHESE, anche ai "vertici" del gruppo emergente, Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, ritenuti gli ideatori del programma complessivo i quali avrebbero, secondo un metodo tipico del sodalizio mafioso, conferito l'"incarico" al MARCHESE stesso. Assolvevano anche in questo caso con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

Il 16 marzo 1983 poco prima delle nove venne ucciso a colpi d'arma da fuoco Calogero BELLINI che si trovava nel suo negozio di materiale elettrico sito in Piazza Scaffa 16. La moglie e la figlia, presenti all'interno della



960822

retrobottega, accorrevano quando il congiunto era già morto e non vi era traccia alcuna del passaggio dell'ignoto o degli ignoti uccisori.

Le indagini della polizia, il cui risultato formò oggetto del rapporto in data 9 agosto 1983 (f.445850 e seg.), rimasero ancorate alle conclusioni, ben note per fatti analoghi, doversi l'omicidio "inquadrate nella logica di sterminio contro tutti coloro che sono vicini a Salvatore CONTORNO" (f.445857). Il BELLINI, infatti, era sposato a Rosa CONTORNO, prima cugina di Salvatore (ma anche di quell'Antonino GRADO che, venuto da Milano ospite della cugina, dalla casa di costei uscì la mattina del 14 ottobre 1981 con Francesco MAFARA per recarsi all'appuntamento mortale: v.6.16).

La ritenuta assenza di qualsiasi altra causale che non si connettesse alla decisione di punire chiunque aveva dato aiuto "agli avversari del gruppo dominante" o potesse costituire ancora un "valido punto di appoggio per il gruppo GRADO-CONTORNO" indusse i primi giudici a ritenere che il delitto si inquadrasse nell'ampio disegno criminoso "di sterminio di parenti e amici di Salvatore CONTORNO" (v. pag.1784 e segg. della sentenza).

Conseguentemente la Corte di primo grado condannava per i relativi capi d'imputazione Michele GRECO, Salvatore RIINA, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Bernardo PROVENZANO assolvendo con la formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Francesco MADONIA, Antonino GERACI e Giuseppe CALO' e con formula ampia


Salvatore GRECO (nato nel 1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CAROLLO, Ignazio MOTISI ed Andrea DI CARLO.

Contro le superiori statuizioni proponevano appello gli imputati, dolendosi anche in questo caso della manifesta insufficienza del quadro probatorio in ordine all'individuazione della causale degli omicidi e dunque della fisionomia dei mandanti. La pubblica accusa, dal canto suo, nelle impugnazioni proposte sia dal procuratore della Repubblica sia dal procuratore generale, insorgeva contro l'assoluzione dei componenti la "commissione" RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e MADONIA (quest'ultimo imputato, pero', soltanto per l'omicidio in persona di Calogero BELLINI).

Nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha insistito per la condanna solo del RICCOBONO, del BRUSCA e del CALO', nonche' del MADONIA solo per l'omicidio di Calogero BELLINI.

Osserva, cio' premesso, la corte che da nessuno di questi episodi possono essere ricavati utili elementi di giudizio, non prospettando alcuno di essi univoci argomenti per un inquadramento sicuro in una specifica causale e, in particolare, in quella strategia della guerra di mafia, la cui evoluzione si va verificando nell'analisi delle varie imputazioni addebitate ai mandanti nella "commissione".

La tesi d'accusa, fatta propria dai primi giudici, come si era accennato, era basata sulla verificata




adeguatezza dell'uccisione di tante persone, di nessuno spessore individuale ma accomunate dall'essere state in un modo o in un altro collegate a Salvatore CONTORNO e quindi a quel gruppo capeggiato da Stefano BONTATE, che aveva rappresentato l'obiettivo principale dei "corleonesi" nel piano di eliminazione degli avversari scomodi perche' moderati e dunque capaci di opporsi ad un disegno criminale piu' spietato, come l'uccisione di tanti pubblici funzionari.

Ma la corte ha gia' in altra sede, e diffusamente (par.6.1), sottoposto a riflessione critica le risultanze processuali e, confrontando con queste le ipotesi in questione, nei termini soprattutto emergenti dalle rivelazioni dei "pentiti" (in particolare quelle di BUSCETTA e di CONTORNO), ne ha ricavato una decisa svalutazione complessiva, almeno nei termini prospettati; concludendo che le sanguinose contrapposizioni fra gruppi mafiosi erano innanzitutto connotate da un diverso spessore criminale di quelli che venivano indicati come moderati e che erano invece capaci di ordire operazioni criminose ugualmente eclatanti, ciascuno cercando di far addebitare il fatto all'altra parte, e che certamente la versione offerta dai "pentiti" interessati alla faida era coerentemente adattata ad una chiave di lettura parziale ed unilaterale (implicante dunque il difficile compito ricostruttivo di comprendere fra le righe delle reticenze e delle volontarie omissioni).

In quella disamina, come si era detto, proprio la figura di CONTORNO ed il contesto intero degli avvenimenti

che avevano caratterizzato la persecuzione ordita nei suoi confronti dal gruppo degli avversari, assumevano un ruolo decisamente emblematico della linea di tendenza e soprattutto della complessiva insufficienza del quadro probatorio, dove non colmabile alla stregua delle altre emergenze (per esempio attraverso le rivelazioni di altri collaboratori, come MARINO MANNOIA, sulla prima fase della guerra). Alla stessa stregua, in definitiva, di come si è ulteriormente e specificamente verificato nei precedenti episodi di omicidio dell'autunno 1981, ai margini dei quali una pur individuata causale non ha tuttavia consentito, nel silenzio del "pentito" CONTORNO, la piena e completa definizione del quadro probatorio quanto alla fisionomia dei mandanti (che costituisce, al tempo stesso, il comune argomento di ricerca incidentale in tutti gli episodi in esame).

L'insufficienza indicata non procede, infatti, soltanto dalla cauta (e in definitiva comprensibile) posizione difensiva del "pentito" (dove costui si prefigge una personale difesa morale e legale), ma altresì dalla connessa e, forse inevitabile, mancanza di un completo materiale processuale che (paradossalmente, dato il davvero insolito numero di imputazioni devolute) non consente una visione completa degli avvenimenti. L'esempio più emblematico è proprio suggerito dalla stessa sentenza di primo grado (sul punto, perfino condivisa dalla pubblica accusa) laddove si indica come dato processualmente accreditabile in termini di ragionevole certezza che molti




di questi episodi di omicidio, quelli del gennaio 1982, siano stati nient'altro che la reazione contro aggressioni ordite dalla parte dei "perdenti", come sicuramente l'omicidio di Michele GRAVIANO (ucciso il 7 gennaio 1982, difatti in una singolare coincidenza temporale e ambientale), appunto attribuito (dagli inquirenti e dai giudici) a CONTORNO.

Di tal che le vivaci critiche delle difese, sul punto dell'inadeguatezza del quadro probatorio (trascurando le polemiche - di cui si e' detto - circa le pretese coperture a favore dei "pentiti"), appaiono quanto meno conducenti sotto il profilo della impossibilita' di verifica processuale (qui necessariamente incrociata e in rapporto di interdipendenza) rispetto agli episodi di omicidio che non sono stati devoluti nel processo (e che non risulta siano stati oggetto di un procedimento avanzato). Anche se poi da tutto cio', al di la' di ogni sforzo dialettico, il risultato e' solo che ne viene reso ancor piu' complesso il compito ricostruttivo del giudice, il quale deve misurarsi con un quadro probatorio incompleto perche' parzialmente inesplorabile per il doveroso rispetto della cognizione.

L'analisi delle risultanze processuali sembrerebbe invero offrire riscontro alla impostazione accusatoria, quanto meno nei termini dell'inquadramento dei fatti in una serie di reazioni scatenatesi ai margini della figura di CONTORNO. Ed infatti non e' negabile come alcuni di questi personaggi assumessero un ruolo astrattamente riconducibile allo schema in discussione, se e' vero che fra gli uccisi si

annoverano un GRADO, cugino degli omonimi parenti di CONTORNO, ed inoltre Michele IENNA, che era stato certamente in rapporti anche di affari con costui nel settore della carne (ancorché questa fosse un'attività forse più ufficiale che reale del CONTORNO, dedito a ben altri interessi redditizi); o, ancora, il D'AGOSTINO, il quale probabilmente era, lui, un tranquillo pensionato, ma era il padre di quel Rosario che era certamente un uomo di fiducia di CONTORNO, MAFARA e GRADO, come testimoniato da varie risultanze processuali; ovvero il BELLINI, la cui figura si ritrova, sia pure marginalmente, in alcuni significativi episodi della guerra, e giusto di quel periodo, come la soppressione dei MAFARA-GRADO (che avrebbero avuto come base di appoggio a Palermo proprio la casa di costui); o, infine, lo SPITALIERI, il cui figlio Rosario era un uomo decisamente inserito nelle cosche criminali (fin dai tempi della sanguinosa rapina alla Cassa di Risparmio con l'uccisione di una guardia giurata della fine degli anni settanta, allorquando si era accertato da parte degli inquirenti che un suo laboratorio da artigiano costituiva invece una base logistica per un gruppo di criminali allora emergenti, come Pietro MARCHESE, Giovannello GRECO ed altri). Sicché sarebbe possibile ricavare un eloquente motivo dominante di persecuzione "trasversale" dei diretti protagonisti della faida, attraverso la spietata e, per altro verso, inspiegabile soppressione di persone innocenti e in se stesse insignificanti (come appunto il Francesco Paolo TERESI, fratello del Pietro delegatosi dopo il delitto, e

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

cognato di quell'altro Pietro- che ne aveva sposato la sorella Maria- fratello del ben noto Girolamo, perseguitato ed ucciso, secondo si e' detto sub.6/8).

E in questo contesto un utile supporto probatorio potrebbe anche offrire il risultato di una perizia balistica (f.502941), ulteriormente completato dagli esiti di un altro analogo accertamento (depositato in copia nel dibattimento di appello), dai quali e' emerso che gli omicidi DI FRESCO, IENNA e TERESI erano stati commessi con la stessa arma.

Anche le rivelazioni dei "pentiti" sembrerebbero offrire un convergente quadro di riscontri processuali, se e' vero che lo stesso CONTORNO ha finito con il non fare mistero dell'apporto logistico offerto per esempio dal BELLINI nel periodo in cui lui era fuggito via ed il cugino GRADO era venuto a Palermo per confrontarsi con gli avversari (f.456697).


Inoltre, pur nella poverta' delle notizie presumibilmente affidategli in modo attendibile dalla cosca, perfino CALZETTA ha contribuito a confermare che questi numerosi delitti si erano verificati in quanto i "corleonesi" appoggiati dai GRECO di Ciaculli avevano voluto vendicarsi di tutti quelli che erano stati gli amici di BONTATE. E che questo rapporto con il responsabile originario della faida fosse plausibile risulterebbe pure confermato da CALDERONE, quando ha ricordato che il DI FRESCO (che lui ben conosceva anche di fattezze fisiche) era un uomo appunto di BONTATE. Per non parlare di TOTTA e delle sue conferme offerte quanto ad altri di questi uccisi, come

"Lillo" (BELLINI) indicatogli come interlocutore affidabile del gruppo a Palermo.

Perfino da MARINO MANNOIA sono state segnalate circostanze di fatto utilmente inquadrabili nello schema d'accusa, come la conferma della qualita' di associato (e dedito ad azioni criminali) del MAZZOLA o della qualita' di occasionale "basista" del CORSINO (che, quanto meno, aveva dato ospitalita' alla moglie di CONTORNO dopo l'arresto di costui e degli altri parenti nella tenuta romana); o, ancora, di una analoga veste del BELLINI, la cui moglie Rosetta, cugina di CONTORNO, avrebbe potuto fare da tramite per contatti fra di loro (dichiarazioni istruttorie, pag.203) durante il periodo della guerra (allorquando lo stesso MARINO MANNOIA era stato incaricato di "avvicinare" a scopo esplorativo quello "scappato").

E non meno significativi riscontri potrebbero pure rinvenirsi, fra le varie acquisizioni probatorie, nelle dichiarazioni di alcuni interessati ai vari episodi di omicidio. Come in quelle rese da Francesco DI FRESCO ai carabinieri il 9 gennaio 1982 (in occasione dell'uccisione del fratello Giovanni e prima di essere lui stesso ucciso il 12 marzo successivo), nelle quali costui, escludendo che sua fratello avesse avuto alcun rapporto con il CONTORNO, aveva ammesso che suo nipote (per matrimonio con la figlia di Giovanni) Emanuele MAZZOLA era stato "autista" dello stesso proprio nel corso del 1981 (ff.414247 segg.).

Ma anche altre indagini hanno messo in luce rilevanti indizi, come quelle relative all'uccisione del CORSINO




(ff.414098 segg.), nel cui pullmino erano state rinvenute lettere di pertinenza dei CONTORNO (una delle quali con l'indicazione del domicilio del mittente, Carmela LOMBARDO, ossia la moglie di CONTORNO, giustappunto presso l'abitazione del CORSINO di via Conte Federico n.190\B: ff.414145 segg.). Ed il CORSINO era già stato chiaramente identificato, in sede di indagini della Questura di Roma (ff.457293 segg.) riguardo al traffico di stupefacenti che avevano portato all'arresto di CONTORNO come il personaggio detto "zio Toto": persona di equivoco spessore, se si considera che, pur essendo sostanzialmente privo di redditi significativi, aveva appena acquistato quel pullmino "Mercedes", con il quale intendeva dedicarsi a trasporti privati (basti fare riferimento alle dichiarazioni in quella sede rese dal CORSINO, il quale aveva fatto presente di essersi recato a Padova per presunte malattie di un parente, di avervi conosciuto casualmente delle persone contraendo dei prestiti e poi acquistato, a Verona, il pullmino: ff.457349 segg.).

Orbene, pur a fronte di tutti questi argomenti indiziari, la corte giudica immanenti le difficoltà ricostruttive già evidenziate nella generale trattazione dei profili della guerra di mafia (par.6.1), alla stregua di una serie di perplessità non soltanto di ordine logico complessivo, ma anche di specifica portata obiettiva.

Si era infatti osservato, nella sede richiamata, come (non soltanto con riferimento a CONTORNO, ma più in generale avuto riguardo a tutti i protagonisti passivi della

faida) una persecuzione così spietatamente e tenacemente posta in essere da più associati non potesse trovare giustificazione che in una ben specifica "colpa" di costui. Ed i risultati ricostruttivi, procedenti da questa premessa logica, hanno appunto consentito, nei casi, di individuare proprio la ragione di una guerra senza esclusione di colpi, motivata da una attiva presenza (anche) di CONTORNO nella strategia ideata dal BONTATE e alleati per eliminare gli avversari più rappresentativi. Ma se tutto questo ha potuto mettere in evidenza la giusta chiave di lettura degli omicidi avvenuti nella primavera del 1981, culminati nel fallito attentato contro CONTORNO (e proseguiti, come si vedrà in dettaglio, fino alla successiva uccisione in carcere di Pietro MARCHESE, altra "pedina" di spicco nell'operazione in questione), non si è potuto però, con la stessa puntualità probatoria, decifrare gli esatti avvenimenti successivi, allorquando, dopo la fuga di CONTORNO, la faida si era non soltanto allargata verso nuovi e diversi obiettivi, prima rimasti tranquillamente in ombra (MAFARA, GRADO, etc.), ma aveva assunto la più spiccata connotazione di una vera e propria "caccia all'uomo" estesa fino a colpire persone del tutto ininfluenti rispetto a quella trama.

Come si è avuto modo di rilevare in precedenza, ciò che è in realtà mancato, a completamento del quadro probatorio, è stato il punto di definizione della esatta fisionomia degli avvenimenti successivi che, secondo la eloquente consistenza delle acquisizioni processuali,

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'M...' and the other 'U...'. They are located at the bottom right of the page, below the main text.


dovettero essere contrassegnati dall'inserimento di nuove iniziative da parte dei "pardenti". E, individuatasi - quanto alle vicende riguardanti CONTORNO - la causale della sottrazione della droga dai depositi comuni in danno di alcuni associati mafiosi, si e' dovuto prendere atto, nel silenzio del "pentito", che la spiegazione dei corrispondenti episodi di omicidio ne risultava sensibilmente compromessa.

Per vero, non puo' sfuggire ad attenta riflessione come ugualmente sproporzionata debba apparire una spietata strategia di "terra bruciata", attuata perfino con forme trasversali di intimidazione terroristica, anche finalizzata allo scopo di punire (meno che mai, di isolare) il colpevole di uno "sgarro" ai danni degli avversari nella cosca. Anche qui (anche, cioe', ipotizzando la medesima causale risalente alla sottrazione della droga) non si puo' non notare l'incongruenza di una sistematica eliminazione di tante persone, fra le quali non vi erano solo individui che in un modo o in un altro potevano avere avuto (come si e' poco prima ricordato) un ruolo di appoggio logistico a favore di CONTORNO, ma anche insignificanti uomini di borgata, troppo debolmente collegati allo stesso; quasi a significare che si fosse trattato di gente presa a caso, pur nel significativo contesto ambientale di via Conte Federico.

Ed e' proprio dalle stesse parole di CONTORNO che finisce con trasparire codesta debolezza di fondo, quando (come si era ricordato) ha suggerito che queste vittime erano solo "abitanti della stessa borgata e...brava gente".

La reticenza di CONTORNO sul punto diviene in verita' assai incomprensibile: egli conosce bene queste persone (parecchie delle quali sono con lui imparentate, piu' meno alla lontana, ma comunque della borgata e di certo a lui familiari); egli, pur nella condizione di "scappato", continua a mantenere contatti con l'ambiente anche grazie ai suoi informatori in loco, sicche' viene a sapere tutto quanto sta accadendo a Palermo (come si ricordera', viene perfino informato del fatto che una sua parente subisce la violenza della sostituzione della porta blindata del suo appartamento ad opera dei BUPFA); ma nulla sa riguardo alla soppressione di tutti questi modesti personaggi di quartiere, che pure sarebbero morti perche' avrebbero avuto un qualsiasi contatto con lui. Peraltro, la causale della riferibilita' alla sua persona di questi delitti emergerebbe anche dalla conversazione telefonica intercettata il 12 gennaio 1982, a seguito dell'uccisione di Ignazio D'AGOSTINO, fra due donne che, commentando il fatto che costui avesse un figlio "scappato", osservavano che lo stesso stava "con CONTORNO" (f.414464).

E il fatto incomprensibile non sta solo in questa generica incongruenza, ma anche nel fatto che il "pentito" nessuna ragione, se vera fosse la tesi d'accusa, avrebbe avuto per non parlare di quegli avvenimenti che avrebbero piuttosto costituito proprio la dimostrazione della sua linea di ricostruzione storica degli avvenimenti; non azzardando neppure (il che in definitiva finisce con il refluire nella residua credibilita' delle sue rivelazioni)

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

960834

una notizia, magari de relato e riferita a fonte incontrollabile, riguardo a quelle persone che invece, accertatamente, avevano avuto rapporti con lui, come BELLINI o CORSINO. E se si puo', in linea di ipotesi, supporre che costoro fossero stati suoi complici nell'operazione incriminata (della sottrazione della droga), non e' certamente spiegabile il silenzio riguardo a chi, per esempio, gli aveva fatto, per breve periodo, da "autista" (Emanuele MAZZOLA) o aveva avuto con lui rapporti di commercio di carne (Michele IENNA).

E la conferma offerta da MARINO MANNOIA, in ipotesi sullo IENNA (che, secondo questo "pentito", avrebbe dato ospitalita' a CONTORNO), non solo non completa il quadro probatorio, ma a ben vedere finisce con il renderlo viepiu' indecifrabile. Perche', appunto, il silenzio di CONTORNO sarebbe tanto piu' ingiustificato quanto piu' corrispodente alla realta' fosse la ragione indicata (e per vero dotata di una sua intrinseca verosimiglianza).

Ma se, piu' in generale, si pensa appunto che la maggior parte di quelle persone non aveva se non vaghi punti di contatto con CONTORNO, non si vede come poter sorreggere il convincimento di una causale esclusivamente riferibile alla spietata punizione di costui.

Oltre che all'interno della collaborazione del "pentito", anche (e soprattutto) nella obiettiva portata storica degli avvenimenti finiscono con il cogliersi significativi argomenti di perplessita'. Il dato piu' notevole, al riguardo, e' che non soltanto vi sarebbe stata

questa lunga serie di omicidi motivati in modo così sfumato e spesso impercettibile, ma che addirittura alcuni di essi sarebbero stati commessi pur dopo che CONTORNO era stato arrestato (23 marzo 1982): come nel caso di Francesco MANDALA', ucciso il 5 aprile 1982, di Salvatore SPITALIERI, ucciso lo stesso giorno, e di Salvatore CORSINO, ucciso il 17 aprile successivo, e, addirittura, di Calogero BELLINI, ucciso il 16 maggio 1983 in un periodo in cui un concreto mutamento degli assetti dei gruppi connotava le vicende della guerra di mafia.

Vero è che la morte dello SPITALIERI è stata disegnata come una specie di vendetta trasversale, per colpa del figlio già legato agli ambienti della cosca da tempo risalente; ma che lo stesso si fosse in qualche modo schierato con Giovannello GRECO anziché con "scarpuzzedda" (perché, come si ricorderà, nei tempi passati tutti agivano in perfetta sintonia), non è comprovato da alcuna specifica risultanza (neppure, appunto, da un pur minimo accenno da parte di CONTORNO). Laddove, invece, il processo sembra testimoniare un ben diverso contesto, se è vero che gli inquirenti avevano indicato Rosario SPITALIERI come persona dedita alle rapine e che, in sede di indagini, si erano rinvenuti significativi ritagli di giornale, ben nascosti, che riferivano di rapine clamorose (f.414351). Ed il quadro probatorio sullo SPITALIERI diviene poi decisamente perplesso, se si considera che a carico dello stesso era stato formulato (per la verità solo) il sospetto (ff.073985 segg.) di un possibile collegamento fra le strane



ferite rinvenutegli nel corpo al momento del suo arresto dell'11 maggio 1981 e gli avvenimenti ben noti di quei giorni (omicidio INZERILLO e sparatoria alla gioielleria CONTINO).


E, quanto al CORSINO, la sua uccisione pur dopo l'arresto di CONTORNO, quando cioè ogni manovra di "terra bruciata" era divenuta certamente inutile e poteva essere semmai riconvertita in una diversa strategia di uccisione in carcere (sul tipo di quella di Pietro MARCHESE), non soltanto è obiettivamente incongruente per il fatto che, come risulta dagli atti (e in particolare dalle deposizioni di "pentiti" minori come MELLUSO e INCARNATO), era stato subito studiato un piano di eliminazione appunto nel contesto carcerario (sicché era evidente che non sarebbe più servito a nessuno scoraggiare i possibili basisti del CONTORNO, quale un innocente pensionato come CORSINO); ma è per vero incomprendibile anche sotto la diversa spiegazione della mera punizione per l'ospitalità offerta alla moglie del perseguitato (non arrestata perché incinta). Una tale spinta sanzionatoria non è infatti in alcun modo credibile a nessun livello di abiezione criminale; ed urta, sul piano logico, con la considerazione che, se di fronte a perversa criminalità ci si trovasse, non si comprenderebbe perché allora essa non sia stata allora diretta, più efficacemente sul piano della dissuasione (e dei messaggi da mandare), ai danni per esempio dei familiari di CONTORNO, ivi compresa la stessa moglie ospitata dal CORSINO (né sarebbe, poi, data la premessa, utile addurre ragioni di umanità o di

metodologia mafiosa).

E la riprova dell'assurdità di una indiscriminata aggressione senza alcuna plausibile giustificazione risiede proprio nell'omicidio di Francesco MANDALA', definito "cugino" dallo stesso CONTORNO, ucciso quando già costui era da diversi giorni in carcere e che, lui modesto netturbino, in nessun modo avrebbe potuto aiutare.

L'incongruenza, comunque, nei termini di ordine generale, si coglie in tutti gli episodi di omicidio. A cominciare da quello di Emanuele MAZZOLA, il cui collegamento a CONTORNO è così ricostruito dalla polizia (f.415820): egli era legato ad Antonino SCHIFAUDO, anche lui ucciso, il quale ne portava in tasca il ricordino funebre e che era marito di Rosaria LOMBARDO, figlia di Gaspare, che era fratello di Salvatore LOMBARDO, suocero di CONTORNO. Sarebbe stato cioè più logico presumere che il MAZZOLA fosse rimasto vittima, in quanto, come si è detto, lui stesso associato mafioso, di una colpa qualunque; ma non certamente cercare di ricavare un qualsiasi messaggio da un collegamento di tal genere.

E se si analizza la posizione del MANDALA', il quadro probatorio diviene addirittura inquinato da diversi fattori indiziari, fino a far supporre perfino soluzioni di tipo opposto, se è vero che costui, latitante per associazione per delinquere ed altro (ff.010351 segg.), viene indicato come dedito a rapine, viene trovato in possesso di denaro non giustificato, viene indicato, dal padre, come niente affatto vicino a CONTORNO, e soprattutto ha una sorella




sposata con un GRAVIANO (e si ricordera' che l'ombra dell'omicidio di altro GRAVIANO incombe in processo proprio sopra CONTORNO); se e' vero insomma che era tutt'altra cosa che un uomo di borgata del tutto indifferente. E se si pensa che, nel corso di altre indagini, i carabinieri lo avevano indicato (ff.011230 segg.) come uno dei presunti autori di un tentativo di rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (successivamente eseguita da altri con modalita' leggermenete diverse, tanto che, come si vedra' nel par.8.4, Filippo MARCHESE aveva ordinato la punizione di quelli che l'avevano "soffiata"), ne potrebbe essere perfino attestata la sua appartenenza non gia' ad un gruppo fedele a CONTORNO o a BONTATE, ma esattamente al gruppo opposto.

Quanto poi all'omicidio del TERESI e MARINO MANNOIA che introduce una forte destabilizzazione dell'impianto accusatorio, quando racconta che il delitto era stato ordinato da Giovan Battista PULLARA' ed eseguito da Carlo GRECO, Salvatore ZARCONI, Pietro AGLIERI e Pietro VERNENGO (nomi che sono stati riferiti in questo pur non pertinente contesto per l'incidentale rilievo ai fini della valutazione della tesi accusatoria), ed era stato motivato da un pregresso rancore dovuto al fatto che il TERESI era stato autore di un tentativo di estorsione che era stato perdonato dal "capo" Stefano BONTATE (che aveva gia' ordinato l'uccisione di un certo RISICATO che doveva essere eseguita dal MARINO MANNOIA e dal CONTORNO) ma con repressa riluttanza da parte del PULLARA'. Laddove non sfugge la

totale diversita' del contesto nel quale sarebbe invece maturato il delitto secondo l'accusa, e cioe' per volere di una "commissione", determinata a punire tutti quelli che in un modo o in un altro avessero avuto un rapporto con CONTORNO.

E se si pensa che, come si era detto, l'omicidio di Michele IENNA era stato commesso con l'uso della stessa arma, alla gia' sfumata causale per questo delitto si aggiunge anche un argomento di perplessita' ulteriore, coincidente con quella gia' espressa a proposito dell'omicidio di TERESI.

Entrambi questi delitti sono stati poi commessi il giorno dopo l'omicidio GRAVIANO; e il giorno successivo ancora sarebbero stati uccisi il GRADO e il DI FRESCO; e dopo due giorni il D'AGOSTINO. Sicche' non puo' sfuggire il valore sintomatico della stessa cronologia; ma non puo' negarsi che, intuita una sequenza di reciproche rappresaglie, sarebbe stato necessario stabilire come e perche' era avvenuto almeno il primo delitto. E se si volesse pure supporre come fondata l'ipotesi prospettata unanimamente, che cioe' all'omicidio GRAVIANO non fosse stato estraneo lo stesso CONTORNO, non si potrebbe neppure ricavare il dato consequenziale della configurazione di tutti gli omicidi successivi come ritorsione del primo. Perche' bisognerebbe stabilire come e perche' ciascuno di questi possa essere stato appunto una ritorsione o non piuttosto un ulteriore atto di aggressione come l'omicidio GRAVIANO; e cio' in un contesto processuale, come si e'




detto, che non suggerisce nulla di decisamente univoco (ma anzi, spesso, prospetta indizi di segno contrario).

Le superiori considerazioni finiscono dunque con lo svalutare decisamente il pur ragionevole quadro indiziario che si era inizialmente indicato: accettabile, infatti, come principio (posto che un'idea di persecuzione dello "scappato" si prospetta teoricamente possibile come criterio di indagine) ma non sorretto da adeguata verifica processuale (quanto all'effettivo schieramento delle vittime in una specifica posizione nell'ambito della faida).

Ma non puo', conclusivamente, non rilevarsi che, se pure si fosse potuto ipotizzare un contesto processuale idoneo a supportare la tesi della contiguita' delle vittime al CONTORNO, nessuna valida conclusione si sarebbe potuta ugualmente trarre in ordine alla responsabilita' dei componenti la "commissione", alla stessa stregua di come si e' finito con il dovere concludere nei precedenti episodi di omicidio (MAFARA, GRADO, RUGNETTA), nei quali quel collegamento era risultato invece chiaramente dimostrato dalle risultanze processuali. E cio', come si era detto, non soltanto per la insufficiente dimostrazione dello specifico aggancio personale alla deliberazione delittuosa, quanto per la piu' generale, presumibile, carenza di interesse dell'intero apparato associativo mafioso in relazione all'oggetto particolare della deliberazione stessa.

Le risultanze processuali impongono dunque che sia disattesa la richiesta di affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati, la cui posizione e' stata devoluta a

questa corte (restando, dunque, rimessa alla sede separata
la valutazione della specifica posizione di Filippo
MARCHESE, quanto all'episodio di omicidio - SPITALIERI -
allo stesso attualmente addebitato).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', located to the right of the main text block.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.', located at the bottom right of the page.

960842

6.19. Omicidio di Salvatore DI GREGORIO (capi 153, 154, 155). - Il 4 gennaio 1982, stando alla denuncia presentata due giorni dopo dal padre, scompariva Salvatore DI GREGORIO. Costui era stato da poco scarcerato, dopo essere stato arrestato nell'agosto precedente nell'atto di compiere una rapina assieme a Michele MONDINO. Nel confessare il fatto, il giovane aveva però finito con il rendere circostanziate dichiarazioni sull'organizzazione delle "famiglie" mafiose (facendo, in particolare, cenno della notevole influenza della "famiglia" di Michele GRECO), ed anche in ordine all'omicidio di Stefano BONTATE (cognato di Carlo DI GREGORIO, zio di Salvatore, per averne sposato la sorella Giuseppa) e sui suoi rapporti con Salvatore INZERILLO. Gli inquirenti mettevano pure in luce come il contenuto di queste rivelazioni fosse stato contestato a Stefano DI GREGORIO (non parente del predetto) il quale, secondo le informazioni date, avrebbe fatto da staffetta al BONTATE il giorno della sua uccisione (lasciando le impronte di sangue nell'asfalto dopo essere entrato nella macchina per cercare di soccorrere il "capo"). Si evidenziava poi che la vittima, uscita dal carcere, aveva mostrato un palese stato di grande apprensione; in particolare, il padre aveva infatti riferito che, il giorno in cui scomparve, il giovane era in sua compagnia ma che gli aveva detto che sarebbe mancato solo per pochi minuti.


I primi giudici, con la sentenza impugnata, attribuivano decisivo valore probatorio alla dichiarazione

di Salvatore CONTORNO, il quale aveva affermato che il DI GREGORIO si era reso colpevole di aver fatto, nel rivelare alcuni segreti di "cosa nostra", il nome di "don" Michele GRECO (attribuendogli il controllo di una vasta zona) e condannavano costui per le relative imputazioni, assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Giovanni SCADUTO.

Contro queste statuizioni proponeva appello l'imputato condannato, chiedendone la totale riforma in mancanza di seri argomenti di prova; nonche' il procuratore della Repubblica, dolendosi delle assoluzioni degli imputati facenti parte della "commissione" mafiosa, che non potevano che aver preso parte della deliberazione criminosa.

In esito al dibattimento, il procuratore generale ha concluso per l'assoluzione solo del MADONIA, che era detenuto al tempo del fatto.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali prospettano un quadro probatorio tutt'altro che univoco e sicuro, sicche' non e' dato accogliere le pur generiche doglianze della pubblica accusa (che si e' per vero limitata alla complessiva considerazione della riferibilita' a tutta la "commissione" della strategia della



guerra di mafia); mentre vanno accolte le censure, sia pure diversamente motivate, mosse dall'imputato Michele GRECO contro la sentenza impugnata.

Come si era premesso, le indagini avevano accertato (ff.001003 segg.) che il DI GREGORIO era stato arrestato per un episodio di rapina tentata assieme a Michele MONDINO (che, come si precisera' in altra sede, gravitava in ambienti contigui al clan di Villagrazia ma dedicandosi a forme di criminalita' comune) e il 12 agosto 1981 aveva reso una dichiarazione con la quale, fra l'altro, aveva raccontato le modalita' dell'uccisione del suo parente Stefano BONTATE e parlato dell'influenza di Michele GRECO nella zona limitrofa.

Il padre, Gaetano DI GREGORIO (f.001011), aveva raccontato che il ragazzo, prima dell'arresto, era sbandato e non controllabile, mentre dopo la scarcerazione era radicalmente cambiato (era diventato "piccolo"), tanto che gli stava sempre appresso e voleva essere accompagnato dovunque, perfino al bar o ad acquistare le sigarette; sicche' era venuto ad aiutarlo nel suo distributore di benzina non lontano da casa (sulla Circonvallazione, angolo via Aloï, nella quale appunto abitava). Quel pomeriggio, mentre era intento al lavoro, il figlio gli aveva detto, con atteggiamento tranquillo, che sarebbe tornato dopo pochi minuti; ma non aveva visto con chi si era allontanato.


Tali dichiarazioni concordano dunque nel confermare che in effetti il DI GREGORIO, prima soltanto dedito ad attivita' criminali comuni, a seguito dell'arresto e della

dichiarazione resa, aveva avvertito un forte pericolo imminente; ma che (se veri sono i fatti riferiti dal padre) quel giorno era stato avvicinato da qualcuno che nessun sospetto gli aveva fatto sorgere, malgrado la diffidenza mostrata in quel periodo.

Orbene, a seguito delle sue rivelazioni, la polizia si era messa alla ricerca di quello Stefano DI GREGORIO, non parente, come si e' detto, e che era stato da lui indicato come uno degli autisti di Stefano BONTATE e in particolare come la persona che la sera di quel delitto aveva fatto da "staffetta" alla vittima prima che cadesse nell'imboscata, ma che soprattutto era tornata indietro sul luogo del delitto, era entrata nella macchina del BONTATE imbrattandosi di sangue e lasciando le impronte sull'asfalto (delle quali si e' ampiamente discusso nel par.6.6, cui e' necessario fare rinvio).

Stefano DI GREGORIO, dopo essere rimasto per qualche tempo irreperibile (f.061930), era stato rintracciato ed interrogato, ma aveva negato tutto, ammettendo solo, cautamente, di avere avuto dei rapporti con il BONTATE.

Che pero' costui fosse stato veramente l'autista del grande "capo" di S.Maria di Gesu', lo aveva confermato il fratello Francesco (f.061933), il quale era fra l'altro amico ed abituale frequentatore di Salvatore DI GREGORIO (tanto che alcuni suoi effetti personali erano stati proprio rinvenuti nell'auto con la quale quest'ultimo era stato arrestato assieme al MONDINO) ed aveva raccontato che Stefano appunto lavorava presso il BONTATE (ed era in



possesso di una "Fiat 127" bianca, coincidente con la macchina che, come si e' detto nella sede richiamata, sarebbe stata proprio di costui, a dire dei parenti).

Dopo questo interrogatorio Stefano DI GREGORIO era pero' nuovamente scomparso e a fronte di una sua accreditata irreperibilita' si era scoperto (ff.175677 segg.) che in effetti era deceduto l'11 agosto 1985, donde la dichiarazione di estinzione dei reati a lui contestati (capi 1, 10, 13, 22, 433) con l'ordinanza-sentenza dell'8.11.1985 (sul punto del decesso, in ordine al quale fu dichiarato non doversi promuovere l'azione penale, v.6.6). La sua figura era certamente molto significativa proprio nel contesto dell'omicidio BONTATE, se e' vero che, secondo tutte le fonti processuali (tali da costituire, come si era detto, una specie di versione "ufficiale" dei fatti nell'ambiente di "cosa nostra"), egli era stato proprio colui che era rimasto cosi' vicino alla vittima nel momento del delitto.


Ora, il fatto assai rilevante non e' tanto che Salvatore DI GREGORIO avesse, lui per la prima volta, raccontato il particolare delle impronte lasciate da Stefano DI GREGORIO, quanto soprattutto che egli, con la sua famiglia, abitava proprio nella via Aloi (al n.9) e piu' precisamente a pochi passi dal luogo dove si era fermata l'auto di BONTATE (e dove era avvenuta dunque la fase finale del delitto, fino al "colpo di grazia" "a lupara" e fino al raccontato ritorno della staffetta). Sicche', se si collega questo dato, di rilevantissima portata indiziante, alle considerazioni circa la stranezza della circostanza delle

impronte trovate sull'asfalto, implicante (come si era dimostrato nel par.6.6) che chi le aveva lasciate avesse in realta' compiuto una ben specifica missione dentro la macchina, in termini tali da sfiorare la complicita' con gli assassini), il quadro probatorio finisce con il divenire davvero significativo.

E la stessa connessione cronologica fra la data in cui gli avvenimenti narrati da Salvatore DI GREGORIO erano stati contestati a Stefano DI GREGORIO (28 dicembre 1981) e quella in cui il primo era scomparso (4 gennaio 1982), conferma non soltanto l'evidente collegamento eziologico fra l'uno e l'altro fatto, ma soprattutto la portata indiziaria dell'intero contesto probatorio; nel quale, pertanto, la causale individuata dall'accusa (e dai primi giudici e per di piu' in termini di certezza processuale), della riferibilita' del delitto alla decisione di Michele GRECO di punire il giovane di borgata che aveva "osato" pronunciare il nome del "papa", finisce con l'assumere una portata veramente riduttiva.

Non giova, difatti, rilevare che tale causale sia stata "suggerita" da CONTORNO, e magari confermata da MARINO MANNOIA (alla stregua di una notizia raccolta negli ambienti del sodalizio criminoso); proprio perche' nessuna attendibilita' puo' prospettarsi in relazione all'equivocita' del contesto processuale.

Per vero, in base alle risultanze, potrebbero configurarsi come possibili diverse causali del delitto, oltre a quella accreditata nel processo. Non sfugge,



960848

infatti, come la singolare conoscenza da parte del DI GREGORIO dei fatti relativi all'uccisione del BONTATE (conoscenza giustappunto propiziata dal vincolo di parentela dello zio Carlo con lo stesso ma soprattutto dalla ubicazione della sua abitazione proprio nel luogo del delitto) lo poneva in una pericolosa prospettiva di fronte agli assassini; e la verificata leggerezza con la quale aveva "parlato" con la polizia (sia che avesse raccontato cose viste sia che avesse riferito fatti appresi da altre fonti indirette) rendeva ancor piu' incombente il rischio di una compromettente intromissione nell'affare.


Ma, se le modalita' dell'omicidio BONTATE sono state quelle che e' stato possibile ricostruire (nella sede richiamata, cui ulteriormente si rinvia per le necessarie integrazioni di motivazione), non vi e' neppure dubbio che un piu' spiccato inserimento della figura di uno o piu' traditori del "capo", quali necessari basisti del piano omicida (ivi compreso lo Stefano DI GREGORIO, ove tale fosse stato il suo ruolo, come e' dato sospettare, sempreche' fosse stato proprio lui a lasciare le strane impronte di sangue sull'asfalto), finirebbe con il connotare in modo ancora piu' specifico la causale di un delitto, plausibilmente diretto a coprire una imbarazzante posizione individuale (in un contesto di notorieta', per altro verso, della matrice della soppressione del "capo" della "famiglia" di S.Maria di Gesu').

Ma non puo' neppure trascurarsi che una spinta di vendetta potrebbe perfino individuarsi nella esclusiva

posizione di uno Stefano DI GREGORIO, qualunque fosse stata la sua partecipazione al delitto BONTATE; anche, cioè, se tutto inventato fosse stato il racconto di Salvatore DI GREGORIO sul punto. Perché non vi è dubbio che l'essere d'un tratto entrato nel contesto delle indagini di quell'omicidio, e comunque il fatto di avere avuta attribuita una veste di sicuro testimone del fatto, lui che, in effetti - come si era detto, in base alle risultanze del processo - era stato proprio alla dipendenze di BONTATE, aveva posto Stefano DI GREGORIO in una difficilissima posizione al cospetto sia delle forze di polizia sia delle stesse cosche mafiose, comunque interessate o al corrente delle vicende della guerra di mafia.

Ed infine, anche lo stesso MONDINO avrebbe avuto, in ipotesi, ragione di nutrire risentimento nei confronti di Salvatore DI GREGORIO, essendo stato da costui chiamato in correità'.

E queste ultime due ipotesi, riferibili alla posizione personale dell'uno o dell'altro interessato alla soppressione del giovane, se ben si riflette, appaiono compatibili con le risultanze obiettive delle indagini; perché se è vero che, come si è detto, era emerso che costui, che in quei giorni era letteralmente atterrito per un pericolo incombente, si era tuttavia lasciato attirare nel tranello evidentemente da una persona verso la quale nutriva incondizionata fiducia, e' pure vero che intratteneva rapporti familiari con il fratello di Stefano DI GREGORIO, il quale avrebbe potuto costituire dunque un



tramite idoneo sia per costui che per il MONDINO.

La verificata pluralita' delle possibili causali non solo svaluta la portata di quella posta a fondamento dell'accusa, ma in definitiva, nella valutazione comparativa, dimostra che questa si prospetta addirittura come la meno perspicua sia sul piano logico generale che in relazione alle specifiche risultanze processuali.


A fronte, infatti, del tenore addirittura sconvolgente della ipotizzabile reazione scatenata nello Stefano DI GREGORIO in occasione della contestazione delle rivelazioni di Salvatore DI GREGORIO, si pone la difficolta' logica di immaginare una cosi' sproporzionata reazione da parte di Michele GRECO (meno che mai, dell'intera "commissione") per avere quel giovane osato pronunziare il suo nome. Ma il punto e' che, in realta', nulla di preciso, di grave e di compromettente aveva in realta' detto Salvatore DI GREGORIO sul conto del "papa", se non che controllava una zona limitrofa a quella gia' controllata da BONTATE (e per il GRECO, che gia' era schedato mafioso, come si dira' nella parte X, ben poco sconvolgente poteva essere la notizia che il suo nome fosse stato fatto da un ragazzo di borgata). E l'ipotesi d'accusa e' tanto piu' incongrua, quanto piu' si considera che, nella specie, nel brevissimo volgere di tempo intercorso fra il 28 dicembre 1981 ed il 4 gennaio 1982, la notizia del contenuto di quella rivelazione doveva essere stata portata al GRECO stesso (e quindi, nel caso, alla "commissione").

E pero', se si valuta con attenzione il contenuto

della dichiarazione resa da Stefano DI GREGORIO (ff.061285 segg.), e' agevole avvedersi che le contestazioni che a lui vennero mosse riguardarono soltanto le modalita' dell'omicidio BONTATE, le persone da costui frequentate, i luoghi di sua pertinenza, e niente altro che facesse supporre, in quella sede, un serio interesse ad allargare il campo di indagine verso gli organigrammi di "cosa nostra".

Vero e' che la causale che conduce all'omicidio BONTATE (che appare certamente la piu' plausibile) si connota di una indiscutibile riferibilita' agli interessi della "commissione"; ma essa non puo' essere accreditata in questa sede per la sua non univocita' e soprattutto per la concorrente incertezza sul ruolo effettivo che Stefano DI GREGORIO aveva assunto nella vicenda; o comunque per la emergente conclusione della cointeressenza di misteriosi personaggi, traditori del BONTATE, che poterono avere avuto un autonomo e divergente interesse a mettere a tacere tutti quelli che in un modo o in un altro potevano diventare compromettenti testimoni.

Le superiori considerazioni giustificano, pertanto, la formula assolutoria di giustizia nei confronti di tutti gli imputati.



960852


6.20. Omicidio di Pietro MARCHESE, di Pietro ROMANO, di Antonino SPICA e tentato omicidio in danno di Domenico CAMPORA (capi 169, 170, 171, 172, 181, 182, 183, 184, 185 e processo riunito). -Il 25 febbraio 1982, nella casa circondariale di Palermo, veniva ucciso da altri detenuti Pietro MARCHESE, il quale si trovava ivi ristretto dopo il suo arresto in Svizzera, avvenuto nel mese di giugno precedente, nell'atto di espatriare alla volta del Brasile (assieme a "Giovannello" GRECO e Antonino SPICA, nei termini di cui si e' detto piu' volte), e della estradizione in Italia.

Per tale delitto si era proceduto separatamente a carico di Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO, Giuseppe LO BOCCHIARO (ritenuti, con sentenza divenuta ormai definitiva il 13 novembre 1986, gli esecutori materiali all'interno della struttura carceraria), di Michele GRECO e Filippo MARCHESE (ritenuti i mandanti e la cui posizione e' stata rimessa per connessione dinanzi a questa corte d'assise di appello), nonche' di altri detenuti accusati di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Nel presente processo gli stessi fatti con i relativi capi di imputazione (omicidio aggravato, detenzione di armi, con la sola differenza per le lesioni aggravate in danno di un detenuto, Domenico CAMPORA, qui rubricate come tentato omicidio) venivano contestati a tutti i presunti componenti della "commissione", ritenuta, secondo lo schema accusatorio, l'ispiratrice nella sua collegialita' di tutti i delitti

rientranti nella "guerra di mafia".

Nei confronti degli stessi imputati veniva poi formulata accusa per altri due episodi delittuosi a quello connesso, e cioè l'uccisione di Pietro ROMANO e di Antonino SPICA. Era stato infatti accertato che il secondo, il quale era stato arrestato a Zurigo con Pietro MARCHESE e "Giovannello" GRECO nell'atto di espatriare, al momento della sua scarcerazione aveva trovato rifugio proprio presso il ROMANO in provincia di Milano assieme alla sua convivente Bent Mohamed AYED HAFIDHA (la quale, come si è detto in altre sedi, era stata rapita e violentata da persone che erano alla ricerca del medesimo dopo la sua fuga da Palermo, che era stata così precipitosa che non si era neppure fermato a salutare la madre incontrata per strada). Dopo che i due si erano dedicati alla commissione di delitti contro il patrimonio, lo SPICA, avuta notizia dell'uccisione in carcere di Pietro MARCHESE ed avendo appreso in esito ad un viaggio in Sicilia che anche lui correva tuttora serio pericolo, si era apprestato a fuggire all'estero. La mattina del 15 marzo 1982 SPICA e ROMANO erano dunque usciti per ritirare i necessari documenti falsi e, in una strada di Baranzate di Bollate (Milano), erano stati fatti segno di un agguato armato in cui era stato ucciso il ROMANO, mentre lo SPICA era riuscito a salvarsi grazie ad un giubbotto antiproiettile. Ma costui era stato poi trovato morto (il cadavere carbonizzato) il 15 aprile successivo in una discarica di rifiuti in Milano.

I primi giudici ritenevano tali fatti commessi in



esecuzione del medesimo programma di eliminazione degli oppositori del gruppo emergente della mafia siciliana e pertanto condannavano, per le imputazioni connesse all'uccisione di Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (nel processo separato venivano condannati come mandanti anche Michele GRECO e Filippo MARCHESE); gli stessi, assieme a Michele GRECO (ma non a Filippo MARCHESE, che in questo processo veniva assolto), venivano ritenuti responsabili anche dell'uccisione del ROMANO e dello SPICA.

Avuto riguardo agli addebiti mossi, la Corte assolveva dalle imputazioni connesse all'omicidio di Pietro Marchese, con formula dubitativa Francesco Madonia e con formula piena Pietro Lo Iacono e G. Battista Pullara' e da tutte le imputazioni predette con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Filippo MARCHESE, (condannati, come si e' detto, nel processo separato per l'omicidio Marchese) Antonino GERACI, e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO.


Contro queste statuizioni hanno proposto impugnazione gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, deducendo la totale mancanza di prove. Contro la sentenza del 17 novembre 1984, hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale,

dolendosi della concessione delle attenuanti generiche all'imputato Michele GRECO; gli stessi hanno, poi, insistito per la condanna degli imputati accusati di essere stati mandanti degli omicidi, quali componenti la "commissione" mafiosa.

Essendosi proceduto, come si era premesso, alla riunione delle impugnazioni, in esito al dibattimento il procuratore generale ha concluso chiedendo la condanna anche di RICCOBONO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e GERACI per l'omicidio di Pietro MARCHESE, nonché dei primi quattro anche per l'omicidio di Pietro ROMANO e Antonino SPICA; del MADONIA e' stata chiesta l'assoluzione.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze probatorie, se consentono una soluzione univoca quanto alla ricostruzione processuale dell'omicidio di Pietro MARCHESE ed alla sua riferibilita' alla strategia della guerra di mafia messa a punto dalla "commissione" (restando rimessa alla sede separata la posizione di Filippo MARCHESE, la cui esistenza in vita e' fortemente messa in dubbio), non legittimano un uguale risultato quanto agli altri due episodi di omicidio, ancorche' gli stessi si prospettino in notevole misura collegati al primo anche sul piano della causale.

Come si era ampiamente detto nel par.6.1., gli avvenimenti di portata significativa quanto al ruolo rivestito da Pietro MARCHESE nella guerra di mafia risalgono alla primavera del 1981, allorquando costui, assieme a "Giovannello" GRECO ed, appunto, allo SPICA (unitamente a




Rosaria GRECO, moglie del primo e sorella del secondo, e Francesca FICANO, convivente del GRECO), dopo le clamorose uccisioni dei capi storici del complotto (BONTATE e INZERILLO) e quelle che immediatamente vi avevano fatto seguito, avevano tentato una precipitosa fuga alla volta del Brasile, venendo pero' arrestati a Zurigo il 12 giugno 1981.

Costoro (ff.061976 segg.) erano stati infatti trovati in possesso di documenti falsi (il MARCHESE con un passaporto rilasciato a Rosario D'ANGELO ed una carta d'identita' rilasciata a Salvatore MARCHESE, recanti la sua foto, il GRECO, come si era detto, con la patente ed il passaporto di Giovanni FICI, gia' utilizzato nel febbraio precedente per prendere alloggio in un albergo di Milano: sul punto si rinvia al par.6.1), nonche' con alcune banconote provenienti da due sequestri di persona verificatisi in quegli ultimi periodi (Giorgina SUSINI e Renato ARMELLINI); sicche' erano stati estradati (nell'ottobre successivo) per essere giudicati dinanzi all'autorita' giudiziaria di Milano, che procedeva per quei sequestri di persona a scopo di estorsione.

Dalle indagini esperite era risultato che la fuga dei tre (e delle due donne) aveva avuto inizio il 9 giugno 1981. Si era osservato come le modalita' della partenza precipitosa testimoniassero che quello stesso giorno fosse avvenuto qualcosa di grave e di sconvolgente (fatto individuato, secondo la tesi d'accusa fatta propria dai primi giudici, nella scomparsa di Filippo CHIAZZESE, registrata il giorno precedente, ma che, a giudizio della

corte, in base alle considerazioni svolte nella sede richiamata, doveva essere meglio individuato nella uccisione di Francesco DI NOTO, reggente della "famiglia" di corso dei Mille, la stessa del MARCHESE, ed avvenuta quello stesso giorno: si veda pure il par.6.9).

Di rilevante contributo probatorio si erano rivelate le dichiarazioni rese da Bent Mohamed AYED HAFIDHA, una giovane donna tunisina, convivente dello SPICA, la quale aveva raccontato prima ai carabinieri e poi ai giudici (ff.442015, 442018, 441958, 442242 segg.) che il giorno precedente lei e lo SPICA erano venuti da Milano per partecipare ad un matrimonio e che il 9 giugno lui era uscito da solo senza piu' tornare a casa della madre; anzi costei aveva raccontato di avere incontrato lo SPICA per strada in macchina, ma lo stesso non si era neppure fermato ad aiutarla a portare i pacchi che aveva con se'; lo SPICA aveva poi telefonato verso le ore 18 dicendo alla madre che sarebbe partito, a rischio altrimenti di essere ucciso, ed aveva quindi richiamato di nuovo verso sera comunicando di avere lasciato la macchina all'aeroporto e chiedendo che qualcuno dei congiunti gli portasse denaro e indumenti a Milano. La donna aveva poi raccontato di essere stata subito dopo seguita da sconosciuti, che l'avevano rapita e portata in auto in una localita' distante (forse in provincia di Trapani), dove alcuni uomini (mai identificati) l'avevano violentata e minacciata (di tagliarle un seno) perche' rivelasse dove fossero andati lo SPICA ed il MARCHESE; fuggita verso l'alba, aveva fatto ritorno prima a Palermo e



poi a Milano.

La partenza precipitosa dei tre era stata dunque bloccata all'aeroporto di Zurigo e gli stessi erano stati estradati alla volta dell'Italia.

"Giovannello" GRECO dopo qualche tempo era stato ammesso alla liberta' provvisoria (dandosi alla definitiva latitanza, in realta' finendo con il rifugiarsi in Brasile, dove, come si era detto nella ricostruzione generale, aveva preso, o ripreso, contatti con BUSCETTA e Gaetano BADALAMENTI).

Pietro MARCHESE, invece, veniva colpito da mandato di cattura per l'omicidio del commissario Boris GIULIANO (in quanto riconosciuto in base a perizia fonica come l'autore di una telefonata anonima diretta alla Questura di Palermo con cui si era annunciata l'uccisione del funzionario) e per questa ragione tradotto nel carcere di Palermo. Quivi giunto, aveva ricevuto significative lettere da parte di "Giovannello" GRECO, che lo esortava a stare attento (vol.I, ff.145 segg. del processo riunito) ed anche una singolare cartolina firmata "Coriolano" (passim), la cui provenienza e' facile intuire data la nota appartenenza (a CONTORNO) dello pseudonimo.


La mattina del 25 febbraio 1982, mentre stava recandosi al cortile per la passeggiata (assieme a Pietro SORBI), lo stesso veniva dunque ucciso con colpi di coltelli a serramanico (rinvenuti nel corso delle immediate indagini esperite).

Nel procedimento iniziato, come si era premesso,

venivano accertate le responsabilita' di Gaetano LO PRESTI, Giuseppe GAMBINO e Giuseppe LO BOCCHIARO (definitivamente condannati quali autori materiali del delitto). Fra gli imputati figurava pure Pietro SORBI (trovato pero' morto, apparentemente suicida, qualche tempo dopo).

Lo SPICA, dal canto suo, era stato scarcerato e si era stabilito a Milano.

Sul punto, di rilevante interesse si erano pure rivelate le dichiarazioni di Giovanna MICILLO (ff.442008 segg.), moglie di Pietro ROMANO, la quale aveva raccontato che suo marito aveva fatto conoscenza dello SPICA nel carcere di Milano (dove lo stesso era stato condotto a seguito dell'arresto a Zurigo) e che aveva cominciato a frequentare regolarmente, assieme alla AYED HAFIDHA, dedicandosi ad attivita' criminali. Verso la fine di febbraio lo SPICA, che frequentava appunto la loro casa, restandovi ospite per lungo periodo, aveva detto loro, con grande apprensione, che dentro il carcere di Palermo avevano ucciso il suo "padrino" ed era subito partito per Palermo allo scopo di capire cosa fosse accaduto e se vi sarebbe stato pericolo anche per lui. Difatti, dopo qualche giorno, aveva tentato di mettersi in contatto telefonico con il ROMANO ed aveva fatto sapere che in effetti era ricercato da alcuni mafiosi siciliani, ai quali aveva fatto uno "sgarro", sicche' aveva deciso di espatriare. La sera del 14 marzo lo SPICA era venuto a casa loro a Milano ed il ROMANO lo aveva accompagnato la mattina successiva per procurargli documenti falsi, quando per strada era avvenuta la sparatoria, da lei



non vista, nel corso della quale suo marito era rimasto ucciso. La MICILLO aveva, infine, ricordato che lo SPICA era stato da lei visto indossare un giubbotto antiproiettile e che pochi giorni prima i due, assieme ad altri, aveva compiuto una rapina di pellicce ricavando una notevole somma.

Scampato, quindi, all'agguato del 15 marzo 1982, nel corso del quale era stato ucciso il ROMANO, lo SPICA era stato rinvenuto morto, il 14 aprile successivo, in una discarica di Milano (e con certezza riconosciuto dalla AYED HAFIDHA attraverso gli oggetti trovati sul cadavere carbonizzato), in una via (Tukory) che riecheggia, a giudizio degli inquirenti, una nota strada di Palermo.

Le risultanze processuali, così riassunte, consentono dunque, a giudizio della corte, di poter inquadrare in modo incontrovertibile l'omicidio di Pietro MARCHESE nel contesto della guerra di mafia, nei termini ritenuti dai primi giudici (oltre che dai giudici di altra corte d'assise che, avendo giudicato, con sentenza del 15 aprile 1989, alcuni imputati ritenuti esecutori materiali dell'omicidio dello SPICA, hanno ugualmente osservato come i fatti fossero chiaramente risalenti alla faida iniziata a Palermo nella primavera del 1981).

Tale convincimento trova ampia ed univoca dimostrazione in primo luogo nel generale contesto degli avvenimenti della guerra di mafia, come ricostruita nel par.6.1 (e con le argomentazioni ivi svolte, che qui devono intendersi integralmente riprodotte), laddove si era

verificato come la fuga precipitosa (soprattutto dei due protagonisti principali e cioè di Pietro MARCHESE e di "Giovannello" GRECO) verso il Brasile attestasse il fallimento del piano eversivo messo a punto dal gruppo capeggiato da BONTATE ed avente come oggetto primario l'eliminazione degli esponenti piu' rappresentativi della mafia emergente, specie nella persona di Salvatore RIINA (e, gradatamente, quello di assumere il controllo delle piu' prestigiose "famiglie", quali quelle di Ciaculli, corso dei Mille, e cosi' via, probabilmente anche restaurando il potere del vecchio capo depresso Gaetano BADALAMENTI).

In quella analisi si era constatato, in particolare, come ciascuno di questi personaggi, divenuti nello schema dell'accusa le vittime della persecuzione da parte di coloro che avevano scoperto il complotto e messo in moto i meccanismi della giustizia mafiosa, avesse dunque rivestito un ruolo primario, che ne aveva infatti legittimato la "condanna" alla soppressione fisica per volonta' comune di tutta "cosa nostra" (fosse o meno l'organizzazione ormai saldamente controllata dai "corleonesi" o, secondo la significativa espressione di BUSCETTA, "nelle mani" degli stessi). Coerentemente, infatti, gli stessi capi del gruppo degli eversori (BONTATE e INZERILLO), come si e' accertato nelle rispettive sedi alla stregua delle obiettive risultanze processuali (par.6.6 e 6.7), erano stati eliminati con una obbediente partecipazione anche logistica non soltanto degli associati appartenenti alle rispettive "famiglie" ma anche con il consenso, tacito o esplicito, di



tutti i componenti l'organizzazione mafiosa.

Analogamente, incondizionata, disponibilità dell'intera organizzazione e peraltro chiaramente leggibile nell'omicidio di Pietro MARCHESE anche attraverso la stessa fisionomia degli esecutori materiali del delitto (come si è detto, riconosciuti tali con sentenza ormai passata in giudicato e dunque indiscutibilmente utilizzabile nel presente procedimento tendente ad accertare la responsabilità dei mandanti).

Costoro, infatti, null'altro hanno in comune se non il fatto di essere stati occasionalmente aggregati dentro il carcere dallo stesso intento di uccidere, senza alcuna causale contingente, il MARCHESE. Come si verificherà ulteriormente nelle rispettive posizioni individuali, il LO PRESTI ed il GAMBINO erano associati rispettivamente alle "famiglie" di Porta Nuova (capeggiata da "Pippo" CALO') e di S. Maria di Gesù (la stessa, appunto, di BONTATE, TERESI, CONTORNO, cioè dei protagonisti passivi della faida).

Secondo le risultanze processuali, il LO PRESTI era stato in particolare un uomo di punta di quella "famiglia", tanto che la sua presenza in operazioni criminali rilevanti si era già registrata nella spedizione di Castelfranco Veneto, allorquando (come si è detto nel par.6.4) doveva essere colpito Giuseppe SIRCHIA; sicché egli era dunque un uomo di estrema e sperimentata affidabilità (tanto che, come dirà MARINO MANNOIA, era stato addirittura il protagonista dell'aggressione a Pietro MARCHESE).

Il GAMBINO, dal canto suo, risulta strettamente legato

ai "vincenti", non tanto per la sua parentela con gli ZANCA o per gli accertati contatti in carcere con quel gruppo, specialmente con l'emergente Giovan Battista PULLARA' (nei termini, ripetesi, che saranno approfonditi nella parte X, cui si e' rinviato per le opportune integrazioni della motivazione), quanto soprattutto per il fatto di essere stato partecipe di quella riunione della villa di Villagrazia (di cui al noto "blitz" del 19 ottobre 1981, allorquando erano stati arrestati diversi esponenti di spicco della mafia).

La figura del LO BOCCHIARO appare certamente piu' sbiadita nel contesto dell'organizzazione, ma il suo apporto risultera' ugualmente chiarito, sul piano della causale, anche attraverso le rivelazioni dei "pentiti", di cui infra.

Quanto, infine, alla posizione di quel Pietro SORBI, nei cui confronti il procedimento non si e' potuto concludere perche' deceduto (apparentemente suicida) nelle more, vi e' da osservare che in effetti la sua partecipazione al delitto (ipotizzata dall'originaria accusa formulata) risulterebbe perplessa; se non altro perche' nel processo (come si e' detto specialmente a proposito dell'omicidio RUGNETTA, supra par.6.17) e' rimasta accertata la sua attuale contiguita' con il gruppo facente capo a CONTORNO, con la specifica connotazione di un gregario di cui costui si serviva.

Orbene, l'obbedienza prestata dai detenuti ad un piano omicida, certamente motivato da una causale esterna all'ambiente carcerario, dato il rischio altissimo di



personale coinvolgimento (difatti concretatosi nell'immediato accertamento delle rispettive responsabilità pur in un contesto di coperture sospettate perfino fra il personale di custodia), non può procedere che da una forte spinta motivazionale; da un comando, cioè, al quale non potesse essere possibile sottrarsi (anche malgrado l'evidente prospettiva di subire la quasi scontata sanzione della legge) vuoi per l'esistenza di un preesistente patto associativo e quindi per la soggettiva e spontanea disponibilità ad uniformarvisi, vuoi per la riluttante soggezione ad una potestà dotata di grandissima forza cogente.

La posizione variamente assortita degli esecutori materiali risulta peraltro incontrastabilmente provata dal fatto che costoro non erano neppure aggregati da una casuale condizione di convivenza nella stessa cella. Si era difatti accertato (vol I, ff.75 segg., proc. riunito) che quella mattina il LO BOCCHIARO ed il GAMBINO erano alloggiati nella cella n.2 del primo piano, il LO PRESTI in quella n.3 del secondo piano (e Ruggero VERNENGO, di cui si dirà tra breve, a proposito della rivelazione di MARINO MANNOIA, in quella n.3 del terzo piano, la stessa dove era sistemato Pietro MARCHESE).


E tanto, non solo concorre a rafforzare la conclusione che fosse esclusa qualsiasi altra causale riferibile ad accadimenti o situazioni contingenti alla vita carceraria, ma soprattutto finisce con il dimostrare l'esistenza di un piano delittuoso, accuratamente predisposto con il

procacciamento (se pure non impossibile, data la nota permeabilita' delle strutture carcerarie, ma certamente pregno di difficolta' organizzative) dei tre coltelli micidiali con i quali venne ucciso il MARCHESE.

La riprova decisiva si consegue tuttavia attraverso le concordanti rivelazioni dei "pentiti", le quali si collocano esattamente nel quadro probatorio gia' delineato dalle risultanze obiettive del processo e ne offrono poi ulteriore e circostanziato riscontro, nel dettaglio degli avvenimenti.

Di rilevante interesse si erano infatti rivelate le confidenze fatte da TOTTA agli inquirenti (trasfuse nel noto rapporto del 13 luglio 1982), poi confermate durante la sua collaborazione nel processo (ff.471609 segg.). Questi aveva raccontato di avere appreso da Vincenzo GRADO che Pietro MARCHESE era stato da lui aiutato ad espatriare ma che era stato arrestato all'estero ed estradato in Italia, dove era stato poi ucciso in carcere per ordine di un "parente". Secondo questo racconto, la colpa di tutto era da attribuire a CONTORNO, "per i suoi collegamenti con Stefano BONTATE" ("piu' precisamente...il CONTORNO avrebbe dovuto attirare in una trappola a far fuori i corleonesi e quelli di Ciaculli" i quali avevano pero' "fiutato" l'insidia; sicche' ne era venuta fuori la decisione di uccidere BONTATE e gli altri a lui vicini).

La emergente figura del "parente" cointeressato alla soppressione di Pietro MARCHESE, ricorre anche nelle pur scarse rivelazioni di SINAGRA (che vanno qui ricordate, con il rispetto della separata posizione processuale di questo



imputato, verosimilmente soppresso a sua volta nelle more, data la concorrente utilita' ricostruttiva), il quale aveva raccontato (di avere appreso dal cugino "tempesta") che era stato proprio Filippo MARCHESE ad ordinare il delitto, avendo cura pero' che questo avvenisse dopo la scarcerazione di Salvatore ROTOLO, suo uomo di fiducia (difatti impiegato in prima linea in parecchi omicidi), perche' non vi restasse coinvolto.

La singolare coincidenza fra la data di scarcerazione del ROTOLO (23 febbraio 1982) ed il delitto (di solo due giorni dopo) connota di particolare attendibilita' la fonte; tanto che, quand'anche non fosse stato vero che si fosse atteso quel tanto necessario per non compromettere il "killer" di corso dei Mille, ne risulterebbe ugualmente dimostrata una particolare "attenzione" dall'esterno del carcere all'organizzazione dell'omicidio e soprattutto un coinvolgimento allargato ad interessi comuni all'intero sodalizio, almeno nei suoi punti di riferimento piu' significativi.


Per vero, MARINO MANNOIA (di cui si dira' subito dopo) ha escluso che Filippo MARCHESE fosse stato cointeressato all'uccisione di Pietro MARCHESE. Ma questo (prescindendo, ripetesì, da una specifica analisi delle risultanze, data la separazione del processo a carico del predetto) non contrasterebbe affatto con il racconto di SINAGRA, perche' l'una e l'altra fonte starebbero ad attestare che il "capo" di corso dei Mille avrebbe ottenuto un contingente disimpegno dal piano di eliminazione del parente; e

finirebbe appunto con il confermare che questo era stato accuratamente studiato dall'esterno del carcere ed in seno all'organizzazione.

Anche CALDERONE (sulla cui particolare attendibilita' e' superfluo ritornare ulteriormente, trattandosi infatti di persona al di fuori dello stretto contesto criminale nel quale affondava le radici il delitto in esame) ha confermato di avere appreso da suo cugino (il quale era stato a sua volta informato da SANTAPAOLA), dopo l'omicidio, che Pietro MARCHESE e "Giovannello" GRECO erano scappati perche' Michele GRECO li cercava in quanto "passati" a BONTATE: cosi' fornendo ulteriore riscontro alla causale evidenziata nel contesto delle risultanze processuali.

Ma il piu' consistente apporto probatorio e' scaturito dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, acquisite nel corso del dibattimento di appello. Questo collaboratore ha infatti ribadito che anche Pietro MARCHESE era caduto vittima della violenta faida scatenatasi a seguito del complotto che era stato attribuito a BONTATE (ma al quale, come si era ricordato, lui era portato a credere con molta riluttanza); ed ha riferito di avere avuto confidato da fonti dirette, perfino dai protagonisti della vicenda, che i fatti erano esattamente andati come accertato nel processo, e che in particolare gli esecutori materiali erano stati appunto il LO PRESTI, il LO BOCCHIARO ed il GAMBINO (e difatti, come si era indirettamente arguito, non anche il SORBI).

MARINO MANNOIA ha poi raccontato che nel gruppo incaricato di eseguire l'omicidio vi era anche Ruggero




VERNENGO, il quale pero' non aveva preso parte all'aggressione adducendo un pretesto che aveva fatto sollevare le proteste del GAMBINO; dalla discussione che ne era sorta, era emerso che, mentre il VERNENGO aveva sostenuto di aver fatto tardi involontariamente, anche GAMBINO alla fine aveva a sua volta cercato di defilarsi esitando un poco nella fase esecutiva, tanto che il LO BOCCHIARO, "il quale non aveva ricevuto alcun ordine, gli aveva tolto il coltello di mano ed aveva proseguito l'opera, iniziata da Gaetano LO PRESTI, il quale aveva dato il maggior numero delle coltellate a Pietro MARCHESE"; CAMPORA, infine, era all'oscuro di tutto ed aveva ricevuto una coltellata perche' si allontanasse (ff.280 segg. trascr.istr.).

Dal particolareggiato racconto di MARINO MANNOIA risulta delineato dunque con eloquente coerenza l'intero episodio (la cui causale diviene ancor piu' univocamente leggibile): nella individuazione, in primo luogo, della posizione di primo piano del LO PRESTI (il quale aveva infatti dato l'impulso iniziale al delitto); nella conferma della generale, quanto comprensibile, riluttanza degli interessati ad eseguire un ordine al quale tuttavia non era lecito opporsi; nella secondaria figura del LO BOCCHIARO, che, come si era detto, non essendo affiliato o comunque non essendo provato che gravitasse nell'ambiente dell'organizzazione mafiosa, poteva apparire quale elemento estraneo al contesto delineato; e soprattutto nella piu' allargata partecipazione da parte del sodalizio rispetto a

quella che e' obiettivamente desumibile dallo svolgimento storico dei fatti processualmente accertati in via definitiva, cioe' nella concorrente mobilitazione anche del VERNENGO in un'operazione che dunque interessava la comunita' mafiosa.

L'importanza dell'acquisizione proveniente da questo collaboratore ai fini della complessiva ricostruzione (sul punto della presupposta vincolativita' del comando di connotazione mafiosa), non e' incrinata dalla contestuale rivelazione, da parte dello stesso, che gli autori dell'omicidio di Pietro MARCHESE fossero stati fatti "uomini d'onore" in carcere (quasi cioe' a far supporre che prima nessun vincolo li legasse alle cosche). Non tanto perche' la formale e solenne affiliazione (a cui, come si era detto nelle premesse generali, veniva attribuita una soggettiva importanza nell'ambito dell'organizzazione, alla stregua di una sacramentale iniziazione) non puo' costituire il solo presupposto legittimante l'obbedienza o la connivenza necessarie; quanto perche', oltre a questo, la circostanza rivelata finisce con il dimostrare lo stretto collegamento tra l'organizzazione mafiosa (che ha voluto il delitto) e gli esecutori che hanno dato attuazione al progetto e che (gravitando prima in un contesto di emergente contiguita') conseguono l'alto riconoscimento premiale dell'inserimento ufficiale e dell'acquisizione finale dello status formale tanto ambito.

Il delitto si ricollega dunque con certezza alla strategia della guerra di mafia ed affonda, in particolare,



la sua motivazione nella causale riferibile alla prima fase, quella contrassegnata dalla deliberazione di sopprimere BONTATE e i suoi alleati nel complotto.


Malgrado ritornino in questo episodio elementi di inserimento di persone (come Filippo MARCHESE o uno dei VERNENGO) che riecheggiano le modalita' (e le causali ulteriori) della seconda fase della guerra (quella, come si ricordera', caratterizzata dallo "sgarro" fatto da CONTORNO al momento di fuggire da Palermo dopo l'attentato nei suoi confronti), non puo' ritenersi possibile un qualsiasi coinvolgimento di Pietro MARCHESE in questo diverso contesto costituito dall'anzidetta seconda fase di guerra. Trascurando infatti il sicuramente diverso livello di costui rispetto a CONTORNO, al quale non e' dunque plausibile che possa aver dato un appoggio subalterno, essendo se mai logico il contrario, la soluzione e' certamente esclusa dal fatto che lo stesso si trovava detenuto proprio nel periodo in cui era stato eseguito l'attentato a CONTORNO e quest'ultimo aveva deciso di fuggire facendo il "bidone" agli associati nella droga, in che ebbe appunto a scatenare quella che la Corte ha riferito "seconda fase nella guerra di mafia".

Ed in questa prospettiva il confronto fra le dichiarazioni di SINAGRA e di MARINO MANNOIA, nei termini gia' evidenziati, circa il ruolo di Filippo MARCHESE, diviene alla fine assai significativo, perche' consente proprio di individuare una marginalita' della posizione di costui nella strategia di eliminazione di Pietro MARCHESE

gia' deliberata dall'organo direttivo di "cosa nostra" (chiedendo infatti che fosse tenuto fuori il "suo" ROTOLO), che fa invece da contrappunto alla sua incisiva presenza di primo piano negli episodi successivi (collegati alla seconda fase della faida, come l'omicidio di RUGNETTA, di MAFARA e GRADO, e cosi' via): il tutto in perfetta coerenza, peraltro, con il fatto che, come si era prima detto, Filippo MARCHESE aveva assunto la carica di "capo" della "famiglia" di corso dei Mille solo dopo l'uccisione di Francesco DI NOTO del 9 giugno 1981.

Le superiori risultanze consentono, quindi, di utilizzare l'episodio nella complessiva ricerca della responsabilita' dei componenti la "commissione" mafiosa, la cui verifica finale e' stata differita al completo esame di tutte le imputazioni di omicidio ricollegate a quel contesto.

Per quanto attiene al tentato omicidio in danno del CAMPORA (qualificato come lesioni personali aggravate nel processo riunito, dove peraltro costui figurava imputato per favoreggiamento e falsa testimonianza), la corte osserva che in effetti le risultanze processuali, che concludono in modo univoco che l'obiettivo del piano criminoso fosse la soppressione di Pietro MARCHESE e che il CAMPORA, indifferente testimone del fatto, non costituisca affatto un ostacolo tale da giustificare, anche per decisione estemporanea, la contestuale uccisione, trovano il momento di riscontro piu' significativo nelle ricordate rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha confermato che il predetto



era del tutto estraneo alla faccenda ed era stato allontanato con una coltellata.

Non e' dato, quindi, cogliere l'intenzione omicida che giustifichi l'imputazione (pur formulata solo nel processo a carico di alcuni mandanti); mentre appare piu' coerente ai fatti l'imputazione di lesioni personali aggravate (artt.61 nn.5-11, 112 n.1, 577, 582 c.p.), nella quale va modificata la relativa rubrica.

Per quanto attiene agli omicidi di ROMANO e di SPICA e' dato cogliere, in realta', un certo collegamento con quello del MARCHESE (nei termini, come si era detto, individuati anche dalla corte che ha giudicato alcuni presunti esecutori materiali). Ed in effetti non e' negabile come il contesto sia in modo eloquente connotato dal fatto che lo SPICA era partito, con analogo precipitazione, assieme al suo "padrino" per riparare alla volta del Brasile dopo le solenni sconfitte subite a Palermo, dove la situazione era degenerata verso la sicura punizione di tutti i responsabili del complotto; e che, come conseguenza immediata, la sua convivente tunisina era stata catturata e torturata da persone che cercavano appunto MARCHESE e SPICA.


Ed inoltre, come si e' prima detto, lo SPICA aveva subito avvertito, facendone confidenza a ROMANO ed alla moglie di costui, di trovarsi a sua volta coinvolto nella stessa situazione di pericolo del MARCHESE, recandosi a Palermo subito dopo la sua uccisione per stabilire se vi fosse rischio anche per lui; e constatando, altresì, che tale rischio c'era, tanto da avere pregato l'amico ROMANO di

procurargli documenti falsi per espatriare di gran fretta.

Sicche' i fatti accaduti, con l'uccisione del ROMANO (scampando lo SPICA all'agguato grazie al giubbotto antiproiettile) e culminati con l'esecuzione portata a termine subito dopo (e con l'emblematico abbandono del cadavere carbonizzato nella discarica di via Tukory), possono apparire l'epilogo coerente di quella verosimile strategia di eliminazione non soltanto del "padrino" ma anche del gregario.

Ma, a fronte di tutto cio', si oppongono a giudizio della corte una serie di considerazioni che non consentono di formulare quella conclusione in termini di certezza. A cominciare da quella attinente proprio all'assai modesto spessore dello SPICA, che non sembra tale da giustificare, come principio, una cosi' vasta ed "eccellente" mobilitazione dei quadri dell'organizzazione mafiosa. Non e' dato cioe' comprendere perche' mai la "commissione" avrebbe dovuto darsi carico di giudicare responsabile di gravi colpe mafiose un modesto gregario che altro torto non avesse avuto che quello di avere accompagnato il suo "padrino" (laddove, nel processo, si registrano numerosi esempi di gregari scampati al massacro dei loro capi solo per un atteggiamento di neutrale disimpegno: si vedano, per tutte, le dichiarazioni di MARINO MANNOIA sul punto degli assetti della "famiglia" di S.Maria di Gesu', successivi all'uccisione di Stefano BONTATE).

Di tal che, riesaminando i piu' significativi riferimenti processuali quanto alla posizione dello SPICA,



e' possibile avvedersi come essi siano compatibili anche con l'ipotesi che costui fosse si' perseguitato, ma semplicemente di riflesso o come tramite per giungere fino a quel Pietro MARCHESE, che invece costituiva l'elemento di spicco della faida. La stessa fuga precipitosa senza fermarsi a salutare la madre, le torture alla convivente perche' rivelasse la destinazione dei fuggiaschi (cosa che puo' essere anche avvenuta), sono tutti accadimenti che possono riferirsi anche solo alla stretta vicinanza del gregario al "padrino"; e perfino in questa stessa prospettiva, dato l'intuitivo coinvolgimento anche psicologico del giovane SPICA, possono spiegarsi gli atteggiamenti di costui quando non fa mistero del pericolo su di lui incombente per via delle colpe del MARCHESE.

Ma la considerazione piu' problematica attiene proprio al fatto che lo SPICA non era stato piu' perseguitato dagli associati di Palermo fino al momento dell'uccisione di Pietro MARCHESE. Tratto in arresto costui (assieme al cognato "Giovannello" GRECO), la caccia all'uomo era finita e si era solo modificata nella diversa strategia dell'uccisione in carcere. Orbene, lo SPICA era stato scarcerato, si era stabilito a Milano e vi era rimasto per un congruo periodo senza che nessuno lo cercasse piu': solo dopo l'uccisione del MARCHESE egli si era fatto parte diligente prendendo di nuovo contatti con Palermo: e solo subito dopo (intorno al 15 marzo 1982) aveva avuto inizio una cosi' pervicace ricerca culminata nell'omicidio del ROMANO ed in quello poi finalmente portato a termine nei

suoi confronti.

Da tutto questo puo' allora presumersi che, per essere a sua volta oggetto di autonoma persecuzione, SPICA avrebbe dovuto macchiarsi di una qualsiasi colpa, ma se questa vi fosse stata, egli sarebbe stato cercato e punito a prescindere dalla posizione del MARCHESE.

Certo, la corte non si nasconde che vi e' pure la possibilita', apprezzabile sul piano della ricostruzione logico-indiziaria, che il differimento ad un ulteriore e successivo momento della eliminazione del giovane SPICA potesse trovare giustificazione in un criterio di strategia generale. Ma, a parte che par dubbio ipotizzare che la soppressione dello SPICA potesse far temere che si mettesse in allarme chi, come il MARCHESE, era gia' ben conscio delle sue "colpe" (basti ricordare le lettere del cognato "Giovannello" sulla necessita' di fare molta attenzione), non puo' contestarsi comunque che anche in tal modo residuerebbe il dubbio circa la personale responsabilita' dello SPICA, che restava pur sempre un modesto gregario che si era trapiantato, sostanzialmente in modo definitivo, a Milano entrando a far parte di una diversa organizzazione criminale dedita a reati comuni, e che dunque non costituiva un obiettivo adeguato al rango della "commissione" (secondo gli stessi chiarimenti dei "pentiti" e in particolare di MARINO MANNOIA, circa il livello delle competenze di questo organo, che non si curava degli affari, anche omicidi, di secondo piano di interesse).

Sicche', quand'anche la causale dell'omicidio (del




ROMANO, secondo la tesi d'accusa vittima indiretta della persecuzione diretta contro l'amico, e) dello SPICA fosse riconducibile alla guerra di mafia, non sarebbe ugualmente possibile pervenire ad alcuna soluzione processualmente accettabile, in mancanza di certa prova sulle vere ragioni della punizione che doveva essere inflitta allo stesso; restando sempre la possibilita' che la sua eliminazione costituisse magari il risultato estemporaneo di un incarico assunto da qualcuno in particolare, allo scopo di trovare i fuggiaschi piu' rappresentativi. Laddove non puo' negarsi come il momento piu' forte di dubbio sia introdotto dalla stessa condotta di vita dello SPICA che, come aveva riferito la MICILLO, moglie del ROMANO, fino a pochi giorni prima aveva con lui e con altri realizzato una clamorosa rapina che aveva consentito ingenti guadagni; e come tale dubbio investa in definitiva anche la motivazione dell'uccisione del ROMANO, la cui spiegazione alla stregua di accidentale aberratio ictus, di un'azione diretta contro lo SPICA, e' tuttavia affidata nella tesi d'accusa ad una mera ipotesi ricostruttiva (basata appunto sulla premessa che lo SPICA fosse stato perseguitato ed ucciso da "cosa nostra" palermitana).

L'incertezza del quadro probatorio sul punto imporra' la necessaria formula assolutoria per tutti gli imputati in ordine ai due episodi di omicidio, e reati connessi, collegati a quello di Pietro MARCHESE.

La doglianza circa la concessione delle attenuanti generiche all'imputato Michele Greco sara' esaminata con la

posizione riepilogativa degli imputati che saranno
riconosciuti colpevoli.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

6.21. Omicidio di Salvatore GRECO, di Giacomo CINA' e di Vincenzo PESCO; tentato omicidio di Angela GRECO e di Giuseppe GRECO (capi 209, 210, 211, 212, 213, 259, 260). -

Il 21 luglio 1982, nella sua abitazione di via Ciaculli 21 veniva ucciso Salvatore GRECO, padre di "Giovannello". Tre uomini travisati da carabinieri erano entrati dopo aver chiamato per nome la vittima ed avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco che avevano fra l'altro ferito altri due fratelli del "Giovannello", Angela e Giuseppe GRECO.

Tre giorni dopo, nella stessa via Ciaculli era stato poi ucciso Giacomo CINA', cognato del predetto Salvatore GRECO.

Questi due delitti, sui quali le indagini della polizia nulla avevano potuto concretamente accertare, erano stati riferiti alla strategia di isolamento della fazione dei "perdenti" di cui il "Giovannello" GRECO era stato significativo rappresentante; ed erano stati collegati alla successiva uccisione di Vincenzo PESCO, prozio (per essere fratello di Rosaria PESCO nonna paterna) del predetto, il quale il 17 marzo 1983 era stato raggiunto dai colpi mortali mentre si trovava all'interno di una sala da biliardo di corso dei Mille. Risultandone così rivelata la matrice ed individuata la comune causale, di tutte le relative imputazioni venivano riconosciuti colpevoli Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, e cioè i c.d. "vertici" della fazione emergente. Gli altri imputati rinviati a giudizio venivano


invece assolti: Rosario RICCOBONO, Filippo MARCHESE, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Francesco MADONIA (quest'ultimo chiamato a rispondere solo dell'omicidio del PESCO) per insufficienza di prove; Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Giuseppe BONO (imputato dei primi due omicidi) e Antonino MARCHESE (imputato solo dell'omicidio del CINA'), con formula piena.

Contro queste statuizioni hanno proposto appello gli imputati, chiedendo l'assoluzione in mancanza di adeguata prova della loro responsabilita'; nonche' il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali hanno insistito per l'affermazione di responsabilita' di tutti i componenti la "commissione", nonche' di Filippo MARCHESE.

In esito al dibattimento di appello, il procuratore generale ha concluso per la condanna anche di BRUSCA, SCAGLIONE, CALO' e RICCOBONO.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze processuali non consentono una lettura univoca degli avvenimenti, tale da giustificarsi l'individuazione della causale dei delitti risalente alla guerra di mafia, nei termini postulati dall'accusa.

Le indagini esperite in merito all'omicidio di Salvatore GRECO (ff.000109 segg.) nulla avevano in realta' accertato, se non che lo stesso, essendo il padre del (tristemente) noto "Giovannello", potesse essere rimasto



vittima di una vendetta "trasversale" o comunque di quella persecuzione che difatti di lì a poco si sarebbe scatenata in modo violento anche ai danni di tanti familiari incolpevoli.

Si era accertato, sul piano dello svolgimento del fatto, che quella sera tre persone che indossavano (false) divise, forse da carabinieri, avevano bussato alla porta di casa chiamando a voce: "Greco, Greco". Tanto aveva in particolare riferito un vicino di casa, Giovanni LA ROSA, che tuttavia nessun'altra utile indicazione aveva potuto fornire (f.000119).

Nulla, del pari, avevano potuto riferire gli altri familiari della vittima, ivi compresi i figli rimasti feriti (Giuseppe e Angela GRECO, passim), i quali a causa del buio (o comunque dimostrando la consueta indisponibilità alla collaborazione) non erano riusciti a vedere niente e nessuno.


L'impianto accusatorio non manca di contenuti significativi; non tanto per la dedotta mancanza di altre possibili causali del delitto (posto che la carenza di accertamento non può equivalere a sicura esclusione del dato), quanto soprattutto per l'apparente coerenza con le residue risultanze, sul punto delle linee generali di ricostruzione della guerra di mafia.

Difatti la spiccata personalità di "Giovannello" GRECO ed il ruolo da protagonista da lui assunto nella strategia messa a punto da Stefano BONTATE testimoniano in modo assai eloquente le possibili ragioni di una

persecuzione portata fino a livelli esasperati. Basti pensare alla spietata punizione inflitta al cognato Pietro MARCHESE nel carcere di Palermo (di cui si e' trattato nel paragrafo precedente) per rendersi conto dell'altissimo impegno profuso dalle cosche perche' i colpevoli venissero raggiunti dalla sanzione deliberata dalla "commissione". E che questo "Giovannello" costituisse davvero l'uomo di punta piu' significativo della fazione dei c.d. "perdenti" e' stato pure dimostrato dal fatto di essere rimasto, praticamente solo lui, indenne non solo dalla persecuzione degli avversari ma anche dalle ricerche della giustizia (mentre gli altri scampati, come BUSCETTA e CONTORNO, erano passati al difficile ruolo di "pentiti").

Che dunque, nel contesto esaminato (e che sarebbe qui superfluo ripetere, bastando il mero rinvio al par.6.1 ed agli altri episodi di omicidio fin qui dettagliatamente esaminati), possa trovare proporzionato inserimento un episodio di semplice vendetta trasversale o (forse piu' appropriatamente) di indiretta pressione per costringere il "Giovannello" ad uscire allo scoperto, non pare in linea di principio dubitabile.

La corte, tuttavia, non puo' mancare di rilevare come (a differenza della "punizione" che aveva direttamente colpito la persona del responsabile Pietro MARCHESE) una spietata aggressione rivolta nei confronti di un soggetto diverso da quello costituente l'oggetto del risentimento o comunque della diversa spinta omicida, meriti una valutazione ancora piu' attenta quanto al possibile innesto




di causali alternative. Perche', nella specie, il problema non e' tanto di definire il contesto complessivo, chiaro essendo che l'ambiente nel quale la vittima si muoveva era pur sempre connotato dall'inserimento di fattori di criminalita' organizzata (a tacer d'altro, per l'impegno di prima linea del figlio "Giovannello"), quanto di pervenire all'univoco risultato dell'inquadramento dell'omicidio nella specifica strategia della "commissione" (cioe' di un organo centrale dell'associazione mafiosa, che delibera l'esecuzione di delitti alla stregua di "punizioni" da infliggere a chi si sia macchiato di colpe gravi secondo il codice d'onore), ancorche' nel suo momento di supposto degrado istituzionale (cioe' di un organo ormai sovrastato da persone e da regole fuori del consueto e per questo non piu' governabile sulla base di ipotizzati criteri tradizionali).

Ed invero, il primo e fondamentale dubbio che e' dato cogliere nel necessario sforzo di ripensamento e' che una strategia di vendetta trasversale avrebbe cominciato a registrarsi solo in un periodo in cui non l'intera "operazione" era stata messa a punto, ma residuava solo la "ricerca" di alcuni personaggi di spicco; infatti l'uccisione di genitori incolpevoli non si era verificata affatto nella prima, pur cruenta e spietata, fase della faida. Neppure la "caccia" a CONTORNO (che tuttavia, secondo l'accusa, era stato fatto oggetto di una sanguinosa "terra bruciata", nei termini che pero' la corte non ha potuto leggere con univoca chiarezza: si veda il par.6.18) si era

connotata di un così abietto sistema di persuasione o di dissuasione, ancorché si prestasse indubbiamente meglio ad una siffatta finalità, in termini di più facile esecuzione e di più incisiva pressione psicologica ed emotiva nella vittima braccata.

A fronte, dunque, dell'ipotetica adeguatezza del quadro probatorio riferito ad una mera strategia di emarginazione del ricercato "Giovannello" GRECO, e' possibile individuare un possibile innesto di fattori eziologici diversi, quale la prevaricazione sul piano operativo di una volontà ancor più determinata a "stanare" l'avversario imprendibile e chiamato a "regolare" conti anche di tipo personale (con uno dei partecipi del piano di sterminio dei "colpevoli" del complotto). Ed il processo non manca neppure di suggerire (specialmente attraverso le rivelazioni di MARINO MANNOIA, quando ha ricordato come la guerra fosse alla fine degenerata in una persecuzione di impronta personale) ipotetici punti di riferimento di questa possibile chiave di lettura, come nella singolare posizione di quello "scarpuzzedda" che, come si vedrà nei paragrafi successivi, sarebbe presto diventato il protagonista principale della faida, determinato ad affermare un dominio incontrastato sul territorio di Ciaculli (come dimostrano gli episodi definiti dell'"esodo da Ciaculli", allorquando si era scoperto che tutti gli abitanti non affidabili, e non solo dunque i parenti di "Giovannello" GRECO, erano stati cacciati via dalle loro case). E non potrebbe trascurarsi, seguendo per esempio una linea di ipotesi del genere, come



"Giovannello" GRECO fosse proprio l'antagonista di spicco nell'ambito della "famiglia" di Ciaculli.

Vero e' che anche le pur scarse rivelazioni di "pentiti" sembrerebbero a loro volta confermare la tesi d'accusa; ma non puo' dubitarsi che, a ben vedere, quella poverta' di informazioni potrebbe alla fine refluire in senso contrario, se e' vero che l'unico a sapere qualcosa delle ragioni della soppressione del padre di "Giovannello" GRECO dovrebbe essere stato MARINO MANNOIA, il quale ha pero' soltanto ripetuto la notizia raccolta in giro da fonte imprecisata, secondo cui il fatto si sarebbe inquadrato nel clima di terrore che si era voluto instaurare in quel momento di guerra di mafia.


Perfino CALZETTA, con il suo modesto spessore (e con il corrispondente scarso livello di informazione, nei termini altrove chiariti), che pure ha saputo indicare la causale precisa dell'uccisione degli altri parenti di "Giovannello" GRECO, i FICANO (infra, par.6.23), ricordando come costoro fossero caduti vittime della reazione impazzita di "scarpuzzedda" dopo l'attentato da lui subito il giorno di Natale del 1982, nulla ha saputo dire dell'attentato diretto contro i familiari del predetto.

Neppure BUSCETTA, che tuttavia aveva intrattenuto contatti con il "Giovannello" in Brasile (tanto che, come si era detto, costui e Gaetano BADALAMENTI si sarebbero adoperati per dargli assistenza in occasione del suo arresto), aveva saputo nulla delle ragioni di quel delitto. Costui avra' magari taciuto dei fatti come ha taciuto della

sua stessa conoscenza con il "Giovannello" GRECO (nei termini di cui al par.3.3); ma non puo' comunque negarsi come anche questa reticenza incida negativamente sul contesto probatorio.

E' pure vero, inoltre, che ulteriori acquisizioni sembrano addurre positivi argomenti a favore dell'accusa, come l'esito di una perizia balistica (depositata in copia nel dibattimento di appello), dalla quale risulta che per questo omicidio era stata usata la stessa arma impiegata per l'uccisione di Antonino GRADO; o come le dichiarazioni rese dai parenti dei FICANO uccisi qualche tempo dopo (di cui si e' accennato) sul collegamento alla comune causale del rapporto con "Giovannello" GRECO (dichiarazioni di Michele FICANO, f.008488, e di Rosa CALABRESE, f.008493).

Ma tali elementi di prova, in definitiva, non adducono argomenti decisivi ai fini del giudizio. Da una parte, perche' la dimostrata unicità dell'arma collegherebbe questo all'omicidio del GRADO che, come si e' visto nel par.6.16, si connota solo di un generico inserimento nell'ambiente mafioso ma che postula una spiegazione piu' articolata, comunque non rientrante nello schema della strategia della "commissione", onde ne viene addirittura comunicata la debolezza dell'impianto probatorio; d'altra parte, perche' l'opinione dei parenti dei FICANO uccisi dopo la "tufiata di Ciaculli" perde di valore di fronte alla individuata, specifica, causale di quegli omicidi, originati dalla vendetta di "scarpuzzedda" per l'attentato da lui subito.



Ma e' proprio dall'analisi delle risultanze obiettive del processo che, a giudizio della corte, si ricavano i piu' significativi argomenti di incertezza. Infatti, come anche il procuratore generale, nelle sue conclusioni, non ha mancato di rilevare, le modalita' dell'omicidio di Salvatore GRECO testimoniano che la vittima doveva essere colpita neutralizzandone le sicure precauzioni; tanto che, come si era ricordato, i sicari avevano fatto ricorso allo stratagemma del travisamento con divise da carabinieri simulando cioe' un normale controllo di polizia (a fronte del quale era impensabile che il GRECO frapponesse ostacoli).


Inoltre, al di la' del giudizio espresso sul punto dai primi giudici (pag.1781), che questa corte non condivide, non e' dubitabile che solo Salvatore GRECO e non l'intero gruppo familiare dei parenti di "Giovannello" fosse l'obiettivo dei sicari. Questi, infatti, una volta entrati avrebbero potuto fare una ancora piu' cruenta (e spettacolare) strage; mentre risulta dalle dichiarazioni di Angela GRECO (f.000120) e del fratello Giuseppe (passim) che quella sera a casa vi erano diverse persone ma che gli assassini non avevano rivolto affatto le armi nei loro confronti, restando invece feriti per schegge o colpi accidentalmente subiti.

Tali argomenti indiziari, in quanto convergono a sorreggere una possibile causale di individuale coinvolgimento della vittima designata in situazioni processualmente non accertate, finiscono dunque con lo

svalutare la portata degli elementi generici prima esaminati, dando luogo ad un dubbio che la corte, che non deve giudicare la posizione di Giuseppe GRECO, cl.1952, nei cui confronti sarebbero forse praticabili deduzioni logiche di tipo diverso, ritiene di non poter superare con il rigore logico imposto dalla prova penale.

Ancor piu' sfumati, se non addirittura evanescenti, sono gli elementi di prova che dovrebbero sorreggere la tesi d'accusa, sul punto della causale e della ricerca della fisionomia dei mandanti, quanto agli altri due episodi di omicidio. Perche' a sostegno del primo soccorrerebbe solo la considerazione che il CINA' era un cognato dell'ucciso Salvatore GRECO e che era stato l'unico che aveva osato partecipare ai funerali di costui (mentre non e' dato condividere l'adeguatezza di una simile causale, alla stregua delle considerazioni gia' fatte, specie sul fatto che erano stati volontariamente risparmiati gli altri congiunti del "Giovannello"); mentre, a giustificazione dell'omicidio del PESCO resterebbe solo il dato della parentela con lo stesso, che e' pero' decisamente svalutato, a tacer d'altro, dalla mancanza di qualsiasi collegamento, anche cronologico, essendo avvenuto il fatto in un periodo (primavera 1983) in cui gli assetti e le vicende della guerra di mafia avevano certamente subito un sostanziale mutamento (v. anche 6.18 a proposito dell'omicidio di Calogero BELLINI, avvenuto il 16.3.1983).

Le superiori considerazioni impongono le formule assolutorie di giustizia.



6.22. Omicidio di Benedetto BUSCETTA e di Antonio BUSCETTA (capi 232, 233 e 234). - Come si era ricordato nelle premesse di fatto, nel settembre 1982 veniva denunciata la scomparsa di Benedetto e Antonio BUSCETTA, entrambi figli di Tommaso BUSCETTA (il quale, secondo il suo stesso racconto, fin dal gennaio 1981, dopo avere tentato una mediazione, pur trovandosi in stato di semiliberta', propiziando un incontro in un "Autogrill" dell'autostrada del sole tra Giuseppe CALO', rappresentante della sua "famiglia" di Porta Nuova, Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO prima che venissero eliminati, si era rifugiato in Brasile). I due BUSCETTA, secondo la testimonianza dei familiari, erano entrambi usciti da casa l'11 settembre senza piu' farvi ritorno; solo Antonio era munito di passaporto (recentemente rinnovato) ed aveva manifestato il desiderio di espatriare.

La corte di primo grado riconosceva, sul punto, la fondatezza della tesi accusatoria, secondo la quale entrambi, stando alle rivelazioni del padre, sarebbero stati soppressi (con il consueto schema della "lupara bianca") come indiretta ritorsione nei confronti di costui, del quale era stata palesata la disponibilita' a prendere le parti dei perdenti nella "guerra di mafia", nel corso della quale l'obiettivo prioritario sarebbe stato fissato nella eliminazione dei "corleonesi" ed in particolare del RIINA.

Coerentemente, per la ritenuta uccisione dei BUSCETTA, veniva dunque riconosciuta la responsabilita' dei


"vertici" Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO. Venivano assolti con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO' e Antonino GERACI; e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, deducendo la totale mancanza di prove. Hanno pure proposto appello il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione degli altri componenti la "commissione".

Nelle conclusioni formulate in questo giudizio di appello, il procuratore generale ha chiesto la condanna anche del RICCOBONO, del BRUSCA e del CALO'.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che le risultanze del processo non giustificano una pronuncia di condanna, in presenza di forti elementi indiziari idonei a mettere in dubbio la sussistenza stessa del fatto contestato agli imputati.

Il 17 settembre 1982 Diane D'AMICO, moglie di Benedetto BUSCETTA, accompagnata da Felicia BUSCETTA (nella dichiarata veste di interprete, data la nazionalita' straniera della prima), sorella dello stesso, si presentava alla polizia per denunziarne la scomparsa. Rappresentava che



il marito, il quale gestiva assieme alla sorella una pizzeria (la stessa, nella quale nel dicembre successivo sarebbero stati uccisi Giuseppe GENOVA e Antonio e Orazio D'AMICO, di cui infra), la mattina dell'11 settembre precedente era uscito da casa e non vi aveva fatto piu' ritorno. Non manifestando particolare apprensione, anzi precisando che il marito era solito allontanarsi da casa per diversi giorni senza dare notizie di se', riferiva pure di avere appreso, casualmente, che lo stesso giorno era scomparso anche il fratello Antonio BUSCETTA, il quale pero' poteva essersi recato a Roma per interporre appello ad una sentenza di condanna (f.445324).

La mattina del 19 successivo, un agente di polizia, Giovanni LANZETTA, notava in una via cittadina un'auto "Volvo" che appariva sospetta perche' con le chiavi inserite e con il pomello del cambio rotto, dal quale fuoriuscivano dei fili staccati. Segnalata la targa alla centrale operativa ed accertato che non si trattava di vettura rubata, l'agente riusciva ugualmente a far intervenire una pattuglia, che scopriva trattarsi dell'auto di Benedetto BUSCETTA, figlio del noto Tommaso BUSCETTA. Nell'auto venivano rinvenuti effetti personali (due valigie vuote, carte e documenti) anche di Antonio BUSCETTA (ff.445343, 445339).


Il 20 settembre venivano sentite dalla polizia Felicia BUSCETTA e Iolanda DE ALMAGRO, moglie di Antonio BUSCETTA. La prima (f.445340) affermava che il fratello Antonio aveva rinnovato da pochi giorni il passaporto con il visto di

espatrio per gli U.S.A., mentre di tale documento era privo l'altro fratello Benedetto, al quale era stato ritirato. La seconda (f.445341) riferiva che il marito era partito da Villagrazia di Carini, dove trascorrevano il periodo estivo, per recarsi a Palermo la mattina dell'11 settembre a bordo della sua auto, che era stata rinvenuta sotto casa a Palermo, portando con se', nelle due valigie rinvenute quasi vuote nell'auto di Benedetto, alcuni capi di biancheria in vista del rientro dalla villeggiatura; confermava che lo stesso aveva rinnovato da pochi giorni il visto per gli U.S.A..

Sentite dal magistrato il 28 settembre, Iolanda DE ALMAGRO e Diane D'AMICO confermavano di non avere nutrito preoccupazione alcuna (ff.445327, 445329).

Dopo alcuni solleciti della Procura in ordine all'esito dell'inchiesta, la polizia riferiva, con rapporto del 10 febbraio 1984, che la scomparsa dei due figli di Tommaso BUSCETTA era stata ritenuta sulle prime una finzione, dato il comportamento tranquillo dei parenti, ma che successivamente, in esito ai cruenti avvenimenti della guerra di mafia coinvolgenti anche la famiglia BUSCETTA, alla cui comprensione avevano contribuito le informazioni riservate acquisite nonche' le rivelazioni dei primi "pentiti", tra cui Stefano CALZETTA, era stata valutata la possibilita', che appariva consistente, che gli stessi fossero stati soppressi.

Infatti, sentita intanto dalla polizia il 4 febbraio 1984 (f.445344), la DE ALMAGRO aveva dichiarato di



cominciare a credere che il marito ed il cognato fossero caduti vittime di "lupara bianca".

Si apprendeva, dalla stessa fonte processuale, che la madre dei due giovani (moglie separata di Tommaso BUSCETTA) era nelle more espatriata per gli U.S.A. (e contemporaneamente, da Felicia BUSCETTA -f.437892-, che lo stesso aveva fatto anche Diane D'AMICO).


Felicia BUSCETTA, sentita dal magistrato (ff.445356 segg.), esprimeva giudizi critici sulla condotta del padre, per colpa del quale molti parenti avevano trovato la morte, rappresentando di avere avuto consistenti sospetti sulla posizione del fratello Benedetto, che, a causa della sua condotta di vita e dei contatti anche telefonici con il padre, era stato da lei pregato di non frequentare la pizzeria, e in definitiva anche del fratello Antonio che, pur non svolgendo alcuna attivita' di lavoro, mostrava buone disponibilita' economiche.

L'esame analitico dello sviluppo cronologico delle indagini concernenti l'episodio del quale la corte deve occuparsi concorre in realta' a valutare, nella dovuta obiettivita', le risultanze processuali dalle quali, come si e' anticipato, non e' dato ricavare la certezza del fatto storico della soppressione dei due BUSCETTA.

Esaminando infatti i dati acquisiti al processo, ne emergono consistenti dubbi che, se pure non consentono con pari certezza di formulare la conclusione di una strategia di volontaria sparizione dei medesimi, ne suggeriscono tuttavia una non irrilevante possibilita'.

A cominciare dai fatti obiettivi accertati e in primo luogo dalle modalita' di ritrovamento dell'auto di Benedetto BUSCETTA. Sul punto, per vero, non puo' negarsi come gli elementi offerti agli inquirenti, per inferirne che i due BUSCETTA, ed entrambi simultaneamente, fossero scomparsi, apparissero con troppa evidenza.

Nell'auto (di Benedetto BUSCETTA), casualmente ritrovata come si e' detto il 19 settembre (ma la polizia riferira' di avere esperito indagini in loco e di avere appreso che essa si trovava ferma in quella strada da circa cinque giorni: f.445339), fu rinvenuta una copia del giornale dell'11 settembre 1982. Le chiavi (tenute da un portachiavi d'oro con le iniziali "B.B.") erano inserite nel quadro di accensione (il che suggerisce o che il proprietario fosse stato costretto ad uscire dall'auto o che gli eventuali rapitori l'avessero cosi' abbandonata). La leva del cambio si presentava con l'impugnatura staccata e da essa uscivano in modo evidente alcuni fili, mentre il pomello, con altri pezzi di rifinitura, era visibilmente posato sul sedile anteriore destro (f.445352). Nel portabagagli vennero rinvenute le due valigie di Antonio BUSCETTA, oggetti molto vistosi ed inconfondibili (color marrone a fantasia gialla: ff.445347, 445353), sicuramente destinati ad essere riconosciuti. Nel ripiano posteriore dietro il lunotto era riposta (ben visibile) una carpetta con scritto: "Antonio BUSCETTA", nella quale erano contenuti documenti, tra cui planimetrie, di pertinenza di costui. Vi era pure una contravvenzione elevata quasi tre mesi prima ad



Iolanda DE ALMAGRO (moglie di Antonio BUSCETTA).

Da tutto cio' si desume che chi aveva lasciato l'auto in quella strada (via Mascagni) di un quartiere non periferico (Malaspina), non solo non aveva fatto nulla per farla passare inosservata (difatti l'agente LANZETTA aveva dovuto insistere perche' si controllasse la vettura che pure non era risultata rubata o sospetta ai primi controlli: f.445343), ma aveva lasciato altresì consistenti prove che nella stessa, di proprieta' di Benedetto BUSCETTA, vi fosse stato al momento dell'abbandono anche Antonio BUSCETTA.

E se la circostanza che fossero state lasciate le chiavi inserite nel quadro di accensione puo' apparire insolita per l'ipotesi che eventuali malfattori abbiano abbandonato l'auto dopo aver realizzato il sequestro degli occupanti (ipotesi appunto suffragata dal fatto che la stessa sembrava che fosse stata lasciata in quel posto da circa cinque giorni e cioe' in epoca probabilmente successiva all'11 settembre 1982, data attestata in modo eloquente dal giornale rinvenuto), sicuramente piu' equivoca appare la presenza di alcuni pezzi della leva del cambio sul sedile anteriore destro.


Intanto, tale ultima circostanza significa univocamente che (contrariamente alle deduzioni ricavabili dai dati precedenti) l'auto non fu portata lì dagli eventuali aggressori ma che il sequestro dovette essere realizzato in quel luogo previa intuitiva colluttazione. Questi non avrebbero infatti staccato il pomello della leva del cambio dopo avere sequestrato altrove i BUSCETTA e

portato l'auto in via Mascagni.

Se non che il fatto appare comunque incomprensibile. In primo luogo non e' dato infatti comprendere come possano essere (involontariamente) capitati sul sedile quei pezzi della leva del cambio, non solo perche' una colluttazione o un'azione comunque violenta tendente a far uscire due persone dall'auto ne avrebbe determinato quanto meno la (rottura, e non solo il distacco con la) caduta sul pavimento; ma soprattutto perche' quel sedile (anteriore destro) al momento del fatto era certamente occupato dal passeggero. Sicche' e' lecito dedurne, in sostanza, che quei pezzi (pomello e piccoli raccordi, secondo quanto sembra di rilevare dalla foto al f.445352) furono con ogni probabilita' volontariamente posati sul sedile da qualcuno.

Ma il fatto sorprendente, in relazione a quanto ora detto, e' che l'auto venne rinvenuta con lo sportello anteriore sinistro aperto ma con tutti gli altri chiusi. Il che esclude certamente che il sequestro sia stato commesso in quel posto, essendo del tutto impossibile che i sequestratori si preoccupassero di chiudere lo sportello anteriore destro, dal quale avrebbero dovuto far uscire (non con sola minaccia, dato il cambio rotto, ma) con violenza una delle due vittime.

La non coerenza dei dati obiettivi rafforza poi il peso delle valutazioni critiche che scaturiscono dalle altre risultanze. Riesaminate queste con migliore approfondimento, e' lecito infatti chiedersi che senso potesse avere la presenza di quelle due valigie, sicuramente appartenenti ad



Antonio BUSCETTA, nel bagagliaio dell'auto di Benedetto BUSCETTA.


Come si era ricordato, Iolanda DE ALMAGRO aveva rappresentato che il marito (Antonio) quella mattina dell'11 settembre aveva portato via dalla casa di villeggiatura in Villagrazia di Carini le valigie con alcuni capi di biancheria. Ma se, come e' stato accertato, costui a casa a Palermo le aveva svuotate per riportarle (comprensibilmente) indietro (erano infatti praticamente vuote, con due asciugamani soltanto), non si comprende perche' mai avrebbe dovuto portarle in giro con se' recandosi per affari assieme al fratello e nella macchina di costui; avrebbe dovuto infatti lasciarle nella sua macchina, rimasta sotto casa, con la quale era naturale facesse poi ritorno a Villagrazia.

Sentita da questa corte in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, Iolanda DE ALMAGRO ha ricordato che Benedetto non si trovava in quel periodo a Villagrazia, anche se ha poi affermato che a suo giudizio Antonio sarebbe probabilmente tornato assieme al fratello. Ma quand'anche Benedetto BUSCETTA quel giorno (sabato) avesse deciso di recarsi, finiti gli affari in citta', a Villagrazia, non sarebbe stato ugualmente giustificabile che Antonio BUSCETTA avesse lasciato la sua auto in citta' (con la quale doveva fare appunto altri trasporti di effetti personali per la fine della villeggiatura).

Insomma, la presenza di quelle valigie troppo evidenti e riconoscibili (assieme a tutti gli altri documenti

univocamente appartenenti ad Antonio BUSCETTA) nell'auto di Benedetto BUSCETTA finiscono con l'introdurre gravi dubbi circa la versione d'accusa del sequestro a scopo di omicidio. E tale dubbio e' viepiu' rafforzato laddove si pensi che Antonio BUSCETTA avrebbe dovuto portare con se' documenti ed incartamenti (planimetrie, di cui la DE ALMAGRO nulla ha saputo dire, nelle sue precisazioni dibattimentali; perfino una vecchia contravvenzione elevata ad un'auto della stessa) di non chiara utilita' per qualunque affare quella mattina egli volesse trattare in compagnia del fratello (ma certamente idonei a suggerire che quella mattina, in quella macchina, vi era anche lui).

Se questi sono i dati obiettivi del processo, non migliore contributo di chiarezza offrono le altre acquisizioni, e soprattutto le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA. Questi aveva dichiarato, nella fase istruttoria (ff.450071 segg.), che l'11 settembre 1982 e cioe' il giorno prima del compleanno di sua moglie, aveva telefonato (dal Brasile) a Palermo per parlare con suo figlio Antonio, da poco tempo uscito dal carcere (per la questione della spendita di denaro proveniente da sequestro di persona, di cui si e' parlato nel profilo ricostruttivo del "pentito" e di cui si fara' ulteriore cenno in prosieguo). Gli aveva risposto sua nuora, Iolanda DE ALMAGRO, "piangente", dicendogli che il marito era scomparso assieme a Benedetto. Lui le aveva consigliato, come "ultimo tentativo", di rivolgersi alla polizia; ma il giorno successivo, ritелефonandole, aveva appreso che neppure alla polizia ne



sapevano nulla. Dopo pochi giorni, Gaetano BADALAMENTI (che, come si e' ricordato nella ricostruzione della guerra di mafia, in quel periodo, e specialmente nell'agosto precedente, si era recato in Brasile a confabulare con BUSCETTA sulle possibili riscosse contro i corleonesi) era andato a porgergli le condoglianze ed a fargli altre pressioni per scendere in campo nella guerra, ma lui, anche se era ormai certo che i suoi figli erano stati uccisi, aveva rifiutato nella speranza che per l'avvenire lo lasciassero in pace.


Cio' che balza evidente all'analisi di questa dichiarazione e' in primo luogo la precisione con cui il "pentito" tiene ad indicare la data del fatto (11 settembre 1982), sottolineata dall'inconfondibile riferimento ad una ricorrenza familiare idonea ad imprimerne il ricordo. E difatti risulta dagli atti (f.493749) che Maria Cristina GUIMARES DE ALMEIDA, ultima moglie brasiliana del BUSCETTA, era nata proprio il 12 settembre.

Se non che il riferimento all'11 settembre, come data della prima delle due telefonate (a prescindere dall'irrilevante concorso del fuso orario), e' certamente erroneo. I due fratelli BUSCETTA erano usciti da casa proprio quel giorno e nel corso della stessa giornata nessuno poteva mai sospettare (ancora) che fossero destinati a scomparire. Peraltro, la circostanza della contemporanea scomparsa di entrambi i fratelli sarebbe stata conosciuta dai rispettivi familiari soltanto dopo, e cioe' almeno il giorno successivo.

Ma e' pure possibile che il BUSCETTA, nel raccontare i fatti e nello scrupolo di fissare una precisa collocazione temporale dell'avvenimento, sia incorso in un lapsus. Tanto, fra l'altro, sembrerebbe sorretto dal fatto che, nel riferire la circostanza all'11 settembre 1982, egli precisa che era di lunedì e che la scomparsa dei figli, secondo il racconto della nuora, risaliva al sabato precedente. E poiche' quell'11 settembre cadeva proprio di sabato, e' possibile ritenere che egli abbia effettivamente telefonato lunedì 13 settembre (e cioe' non il giorno prima del compleanno della moglie, ma il giorno dopo).

Ma cio' che prospetta un margine notevole di dubbio e' l'assoluta mancanza di riscontri delle residue dichiarazioni, le quali avrebbero dovuto normalmente trovare conferma nelle deposizioni dei familiari. Per vero, interpellata sul punto solo al dibattimento di appello (udienza del 7 luglio 1989), Iolanda DE ALMAGRO ha negato di avere ricevuto alcuna telefonata dal suocero. E che nel vero sia quest'ultima e non il BUSCETTA e' provato da una serie di considerazioni logiche.

Risulta, infatti, che la DE ALMAGRO (piu' esattamente sia costei che la moglie di Benedetto), come si era premesso, nel corso dei primi giorni e per il fatto che un allontanamento da casa, seppure non preannunciato, rientrava in una certa correntezza di abitudini dei BUSCETTA, non nutriva alcuna preoccupazione; questo con certezza almeno fino al 17 settembre, data della denuncia. Di tal che e' impossibile che (non l'11 ma anche) il 13 settembre la donna




manifestasse al suocero segni di apprensione, meno che mai di disperazione (sintetizzati nel racconto del colloquio con la nuora "piangente", alla quale era stato quindi dato un consiglio come "ultimo tentativo").

Inoltre, non e' neppure storicamente vero che la DE ALMAGRO, lo stesso giorno della telefonata o al massimo il giorno dopo, prima della seconda telefonata con il Brasile, si fosse recata alla polizia. Costei, infatti, non vi si era recata che il giorno 20 settembre, e per di piu' a seguito della denuncia di scomparsa, fatta pero' non da lei ma da Diane D'AMICO: ed entrambe dicendo, ripetesi, perfino nelle successive deposizioni dinanzi al giudice, che non avevano nutrito seri timori per la sorte dei rispettivi mariti; la DE ALMAGRO in particolare precisando appunto che per questa ragione non aveva ritenuto di dovere presentare a sua volta denuncia per la scomparsa di Antonio (f.445327). Ne' puo' soccorrere, al riguardo, la considerazione di un diffidente approccio delle donne con le istituzioni statuali: perche', stando al racconto (del "pentito", contraddetto dalla nuora), sarebbe stato proprio il BUSCETTA a consigliare la denuncia alla polizia per provocare le ricerche dei due scomparsi.

Ma non puo' neppure tacersi, a questo punto, della stranezza del fatto che BUSCETTA, uomo d'onore di sicuro spessore, consigliasse come primo approccio alla nuora di recarsi alla polizia (nel quadro di cognizioni perfino rivestenti il ruolo di fatti notori, per ultimo Francesco MARINO MANNOIA ha ricordato ai giudici che non era

consentito ai mafiosi rivolgersi alle forze dell'ordine se non per denunciare il furto di automobile: mai, per denunciare una ancora non accertata scomparsa). E non va dimenticato che, secondo il racconto dello stesso BUSCETTA (ff.450011), dopo che una nipote gli aveva confidato, mentre era in carcere, che il marito, piccolo imprenditore, aveva subito il furto di un camion ed altro, egli aveva subito e coerentemente scelto la strada di contattare il capo-mafia del luogo (il quale gli aveva poi fatto sapere le ragioni della punizione inflitta all'uomo ancorche' parente di Tommaso BUSCETTA: sul punto, si rinvia alla posizione personale di Giuseppe GAETA, nella parte X).

La singolarita' del racconto di BUSCETTA e' poi accentuata dal poco verosimile prosieguo degli avvenimenti nei termini riferiti. Costui infatti, "dopo pochi giorni" (ma cioe' quando ancora probabilmente a Palermo - come si e' visto - neppure le donne erano andate a denunciare la scomparsa del due), avrebbe ricevuto la visita di Gaetano BADALAMENTI che intendeva fargli le condoglianze. Laddove non e' dato comprendere come quest'ultimo, a meno che non avesse condotto le operazioni o collaborato dal Brasile con gli autori del duplice omicidio (ipotesi del tutto assurda in relazione alla creduta missione del vecchio capo, diretta ad investire BUSCETTA della direzione della riscossa che avrebbe dovuto restaurare l'assetto di "cosa nostra"), avrebbe potuto sapere quello che fino a quel momento nessuno era in grado di stabilire con certezza. Perche', anche a voler credere alle precedenti affermazioni del BUSCETTA,



solo lui poteva avere se mai nutrito qualche dubbio o intuito la sorte dei figli; mentre a Palermo la scomparsa medesima, quasi certamente non ancora di pubblico dominio, non era comunque trapelata per l'atteggiamento scettico dei familiari (nei termini ulteriormente suffragati dalle altre risultanze che saranno di seguito esaminate).


Cio' che intanto balza con evidenza all'analisi di questa acquisizione processuale e' la singolare dissonanza fra la tranquillita' quanto meno ostentata dai familiari a Palermo e la disperazione del BUSCETTA in Brasile. Gli uni, sentiti dalla polizia e dal giudice, non escludono che i due giovani possano essersi allontanati volontariamente ed apportano perfino argomenti a sostegno, quali il rinnovo del passaporto, il desiderio manifestato da uno degli scomparsi di espatriare in America, la comune abitudine di mancare per diversi giorni senza dare notizie, e cosi' via (si veda, per esempio, la dichiarazione della DE ALMAGRO al giudice, in data 28 settembre 1982, ff.445327 e segg., dove la donna ipotizza pure la convincente alternativa che i due fratelli si siano nascosti per non esporsi nel corso della guerra di mafia); l'altro invece acquisisce subito la certezza che gli stessi fossero gia' stati soppressi (dai suoi avversari, i quali avrebbero saputo della visita di BADALAMENTI e per scoraggiare lo stesso BUSCETTA dallo scendere in guerra tornando a Palermo).

La certezza dei termini della proposizione si ricava dalla deposizione di un teste, Calogero GIGLIO, il quale aveva riferito in istruzione (ff.009167 segg.) che, essendo

da moltissimi anni avvocato addetto all'ufficio legale dell'I.N.A.I.L., era solito frequentare spesso un bar sito accanto alla pizzeria dei BUSCETTA e GENOVA, dove pure si recava, e di avere compreso, dall'atteggiamento tenuto dai familiari, qualche tempo dopo, quando la notizia era stata riportata dalla stampa, che i due BUSCETTA scomparsi si fossero piuttosto volontariamente defilati ("canziati"). E non va trascurato che, se reticenza e' astrattamente ipotizzabile, secondo criterio di esperienza essa viene registrata nei confronti degli organi statali, e non dei privati, i quali colgono atteggiamenti piu' genuini da parte degli interessati.

Le perplessita' fin qui evidenziate consentono a questo punto una coerente lettura della causale che avrebbe determinato, secondo la tesi d'accusa, la soppressione dei due BUSCETTA. Che costoro fossero stati uccisi nel quadro delle rappresaglie delle fazioni in lotta contrapposta, era apparso alla fine verosimile anche agli inquirenti (che pure, come si e' detto, avevano sulle prime ipotizzato una "messinscena": f.445334), essendo certo l'inserimento del clan nella cruenta faida in corso e data la dimostrazione obiettiva che diversi altri familiari di BUSCETTA erano poi caduti vittima di questa.

Se non che il punto di vista espresso nel citato rapporto non puo' essere condiviso. Vero e' infatti che in quel periodo si sarebbero registrati diversi omicidi coinvolgenti familiari (probabilmente vittime di vendetta c.d. trasversale) di Tommaso BUSCETTA (il GENOVA e i



D'AMICO, uccisi nella pizzeria, il primo genero di costui; Vincenzo e Benedetto BUSCETTA rispettivamente fratello e nipote del medesimo) e di Giovannello GRECO (il FICANO, padre e fratello della convivente di questi); ma e' pur vero che questi episodi delittuosi avvennero nel dicembre successivo e, come le indagini accertarono, in dipendenza del fallito attentato ai danni di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" del giorno di Natale del 1982.


Come era stato anticipato nelle linee generali di ricostruzione della guerra di mafia, nonche' nel profilo di Tommaso BUSCETTA (e come si avra' modo di ripetere, infra, par.6.23, a proposito dei rispettivi episodi di omicidio di cui si occupa questo processo, cui va fatto dunque rinvio per le necessarie integrazioni), il collegamento tra le rappresaglie ai danni dei familiari di BUSCETTA e di "Giovannello" GRECO e la c.d. "tuffiata di Ciaculli" (quando avevano tentato di uccidere appunto "scarpuzzedda") risulta dimostrato da numerose e convergenti emergenze probatorie, laddove le rivelazioni acquisite hanno peraltro trovato significativa consonanza con la eloquente concatenazione degli eventi (tutti susseguitisi in uno spazio temporale brevissimo, subito dopo il Natale 1982).

Ad ulteriore supporto, come e' noto, secondo le fonti processuali, l'attentato allo "scarpuzzedda" sarebbe stato appunto perpetrato materialmente non solo da "Giovannello" GRECO (che e' stato condannato, sul punto, in questo processo) ma anche da un certo Giuseppe ROMANO (che sarebbe stato visto e riconosciuto); e quest'ultimo, detto

"l'americano" per essersi rifugiato negli U.S.A. in quel periodo, era stato accertatamente fedele amico e alleato di Tommaso BUSCETTA. E cio' che e' piu' significativo e' proprio che a distanza di poco tempo, cioe' poco piu' di un mese dopo, il ROMANO sarebbe stato ucciso (assieme ad un altro amico di BUSCETTA, Giuseppe TRAMONTANA) negli Stati Uniti, dove aveva fatto dunque immediato ritorno, dopo che a Palermo era stato ordito un attentato contro il di lui suocero Gaetano MANFRE' (fatti riferiti nello stesso rapporto relativo alla scomparsa dei figli di BUSCETTA, al f.445335).

Se dunque tutti gli omicidi che avevano colpito i familiari (di Giovannello GRECO, il quale in realta' aveva subito precedenti perdite, ma ovviamente per colpe precedenti, e) di Tommaso BUSCETTA (nonche' di persone vicine a quest'ultimo, quindi verosimilmente dallo stesso mobilitate) avevano come sicura causale la ritorsione per il fallito attentato di Natale, che avrebbe dovuto essere l'ulteriore tentativo di sopraffazione dei "vincenti" della mafia palermitana (dopo la sconfitta subita dai "perdenti", gia' decimati a seguito delle "punizioni" realizzate a partire dalla primavera del 1981 e perfino privati dell'apporto operativo di Salvatore CONTORNO, arrestato nella primavera del 1982), la presunta uccisione di Benedetto e Antonio BUSCETTA non vi trova coerente spiegazione.

Ma vi e' di piu'. Secondo le ricostruzioni complessive degli avvenimenti della guerra di mafia, anche alla luce




degli episodi che non fanno parte di questo processo, il BUSCETTA (appunto, secondo alcune fonti, emergendo per contro una diversa versione possibile dei fatti, come esposto nel par.6.1, cui si rinvia) si sarebbe reso corresponsabile di un piano di eliminazione dei principali esponenti della famiglia RICCOBONO. Ma se anche questi fatti fossero veri, essi si sarebbero verificati proprio verso la fine di novembre del 1982, e cioè sicuramente dopo la presunta scomparsa dei due figli di BUSCETTA. Se e' dunque possibile che costui si fosse in ipotesi vendicato della soppressione dei figli (secondo una eventualita' difatti emersa), non sarebbe ugualmente comprensibile il perche', ancora prima, lo stesso BUSCETTA, defilato in Brasile, avrebbe dovuto essere oggetto di rappresaglie piu' o meno trasversali ad opera dei "corleonesi".

Nel settembre 1982, insomma, nulla contribuiva a dimostrare che Tommaso BUSCETTA sarebbe sceso in campo a fianco dei "perdenti"; ed anzi quel periodo era stato contrassegnato da una certa stasi della guerra di mafia. Nessun omicidio rientrante nella strategia di questa faida si era registrato nell'estate 1982.

Dopo che nella primavera precedente e fino all'inizio dell'estate erano state consumate le ultime punizioni per le precedenti azioni di guerra, nei termini gia' esaminati, nel mese di agosto si era sviluppata una violenta faida nel c.d. "triangolo della morte", ma essa era stata certamente giustificata da assetti anche geograficamente circoscritti (si era pure verificato l'omicidio del professore Paolo

GIACCONE, ma anch'esso - come si vedra' nella corrispondente trattazione nella parte VII - era maturato in un autonomo contesto causale).

Poco piu' tardi, come e' noto, il 3 settembre 1982, vi sarebbe stata la strage di via Carini con l'uccisione del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta); ma tale gravissimo episodio aveva coinvolto le famiglie mafiose solo per le indagini che tosto sarebbero state avviate e per la denuncia di alcuni dei suoi piu' significativi rappresentanti (e cioe' in definitiva per le rilevanti conseguenze in termini di inchieste e di denuncia). E questo fatto pero' nulla poteva avere in comune con la strategia della guerra di mafia. A ben vedere, anzi, l'episodio finisce con il rendere piu' oscuro il quadro probatorio, perche' appare estremamente improbabile che, in un momento di serrate indagini di polizia per la strage, le cosche potessero aver deciso di organizzare, proprio qualche giorno dopo quel fatto, la soppressione dei due BUSCETTA, per di piu' non facendo nulla per nasconderla il piu' possibile ma, come si e' visto, lasciando tracce abbondanti e ben visibili; e perche' non e' meno assurda la corrispondente ipotesi che, perdurando la strategia della guerra di mafia (nella quale avrebbe trovato collocazione, secondo l'accusa, la soppressione dei due BUSCETTA), mentre ancora non erano cioe' del tutto sotto controllo gli assetti di potere, uno dei gruppi, quello avviato alla vittoria, si esponesse ad un'impresa cosi' rischiosa come un delitto di risonanza sconvolgente.




Comunque, secondo la tesi d'accusa (della cui consistenza si tratta in altra sede) il delitto DALLA CHIESA sarebbe stato organizzato dai "corleonesi" e dai loro alleati, ma non certamente come traguardo di sopraffazione dei "perdenti" (ormai allo sbando). Di tal che nulla depone nel processo nel senso che vi fossero, in quei primi di settembre 1982, ragioni gravi e decisive perche' gli avversari di BUSCETTA dovessero punirlo.

E non e' superfluo mettere a questo punto in evidenza un aspetto molto significativo, forse per un diverso contesto nel quale collocare l'episodio, che si coglie dalle dichiarazioni citate del teste GIGLIO (f.009168), il quale aveva riferito di avere notato che uno dei due BUSCETTA, quello che si occupava della pizzeria, da qualche tempo aveva smesso di frequentare questo locale e si faceva invece quotidianamente vedere in compagnia di altre persone in un ristorante molto frequentato (il "Golden Gate" di via Marchese di Villabianca); quasi cioe' a significare che in quel periodo tra la fine agosto e la prima decade di settembre lo stesso (non solo non avesse nulla da temere, ma anzi) intendesse farsi notare. Il che (a parte la rilevanza nel contesto specifico degli altri avvenimenti di quel periodo, di cui si fara' cenno nelle rispettive trattazioni), se vera fosse la ricostruzione accusatoria, comporterebbe che i giovani BUSCETTA, che come si e' detto (e come si approfondira') non avevano perso i contatti con il padre, il quale a sua volta stava tramando assieme a BADALAMENTI una riscossa decisiva contro i "corleonesi",

non fossero stati quanto meno adeguatamente messi sull'avviso del pericolo che poteva incombere nel volgere dei tempi successivi, standosene invece in giro ad ostentare la loro tranquillita'.

La causale offerta dallo stesso "pentito" (e fatta propria dai primi giudici, che hanno ritenuto fondata la tesi accusatoria) tende a far credere che tutto possa essere avvenuto solo perche' BADALAMENTI era andato a trovarlo per organizzare (nell'agosto 1982, quando ancora non vi erano stati fatti rilevanti, se non al limite i preparativi per la successiva strage di via Carini) una riscossa contro i "vincenti". Ma non e' difficile coglierne le basi di inverosimiglianza; non soltanto perche', come si e' detto nelle sedi gia' richiamate, non ha senso, in re ipsa, che un capo deposto come BADALAMENTI si rechi in Brasile per offrire lo scettro del comando a BUSCETTA, ma soprattutto perche', comunque siano andate le cose, e' illogico pensare che un mafioso dello spessore del BADALAMENTI (nei termini rivelati da tutti i collaboratori escussi e noti a tutti gli organi di polizia), nel momento in cui va a complottare contro alcuni, faccia sapere agli stessi, dunque con incredibile superficialita', lo svolgimento del suo programma o sveli i fatti da cui non possa essere difficile arguirlo ("chiesi a Gaetano BADALAMENTI - dira' Tommaso BUSCETTA al giudice, al f.450072 - se per caso avesse detto ad altri che sarebbe venuto in Brasile ed egli mi rispose negativamente, ma io continuo ad avere il sospetto del contrario..."), dato che questa era stata l'unica possibile



ragione per l'uccisione dei suoi due figli).

E la prospettiva non muta neppure se si considera che il BADALAMENTI facesse il "doppio gioco", come attestato dal piu' volte ricordato episodio narrato da Fabrizio Norberto SANSONE (che aveva colto lo sgomento del BUSCETTA nell'apprendere i nomi dei complici del predetto nel traffico di stupefacenti); perche', comunque fossero andate le cose, se pure il BADALAMENTI avesse avuto buon motivo per dedicarsi a quel traffico con alcuni, la sua strategia nel campo della guerra di mafia, stando alle fonti, la stava realizzando certamente con gli altri, ossia con i "perdenti", e non sarebbe stato in alcun modo plausibile che avesse fatto in qualsiasi modo trapelare le trame organizzate con BUSCETTA.

Non e' possibile, dunque, non cogliere l'estrema fragilita' della causale destinata a sorreggere la tesi d'accusa, essa stessa, come si e' visto, perfino basata non su un fatto riferito dal "pentito" (sulla cui attendibilita' vi sarebbe gia' da dubitare ai margini di avvenimenti involgenti gli affari riservati di costui) ma su una mera ipotesi adombrata.


E tale suggerimento, nella sua obiettiva inconsistenza logica e soprattutto nel confronto con le risultanze incontrovertibili del processo, finisce con il rendere pure plausibili le ipotesi alternative, tutte destinate infatti, se vere, ad essere coperte dalle interessate rivelazioni del collaboratore.

Le conclusioni, per vero, si armonizzerebbero anche

(se non forse meglio) con l'ipotesi che i figli di BUSCETTA siano stati indotti a defilarsi volontariamente per sottrarsi alle future rappresaglie in dipendenza del programma che stava per realizzarsi; magari in esito alle trattative ed alle manovre messe a punto in Brasile per la imminente riscossa diretta ad indebolire l'organizzazione dei vincenti (con una serie di operazioni convergenti verso lo stesso fine) e ad infliggerle quindi il colpo decisivo eliminando i capi piu' rappresentativi.

In un simile contesto, non puo' non attribuirsi - a giudizio della corte - un significato concorrente perfino alle eleganti reticenze, cariche di sottintesi, che e' stato possibile cogliere nel confronto dibattimentale fra Tommaso BUSCETTA e Giuseppe CALO' (f.012767 dib., la cui registrazione audiovisiva e' stata riprodotta nel dibattimento d'appello); laddove quest'ultimo, nel parlare di Antonio (che, secondo le accuse del "pentito", egli avrebbe maliziosamente coinvolto nell'inchiesta di un sequestro di persona, regalandogli del denaro proveniente da questo: si rinvia, sul punto, al profilo di BUSCETTA), dice testualmente: "...ingenuamente tuo figlio non e', non era, non e', non era...".

Di contro alle superiori considerazioni potrebbe obiettarsi che le contraddizioni tra la versione di BUSCETTA e quella dei familiari (sulle quali, fra le rimanenti risultanze, trovano conforto le altre deduzioni logiche) possono pure dimostrare, al limite, che non vi fosse stato un accordo preventivo, imposto invece dalla ipotesi



alternativa della simulazione della scomparsa. Ma non e' difficile osservare in proposito che le "donne", nella mentalita' mafiosa, devono essere tenute fuori dai segreti degli "uomini", sia perche' esse sono considerate in condizione di inferiorita', sia perche' vengono comunque giudicate custodi non affidabili delle verita' piu' riservate.


Ne' puo' obiettersi che sarebbe stato comunque necessario un previo concerto tra il padre in Brasile ed i figli in Italia e che tale accordo non si giustificerebbe a fronte di congiunti destinati ad essere vittime innocenti di vendette trasversali. Perche' le risultanze del processo dimostrano invece, all'opposto, che i due figli di BUSCETTA erano perfettamente inseriti nelle attivita' criminali.

Basti pensare al coinvolgimento di Antonio BUSCETTA nel sequestro ARMELLINI (del cui riscatto facevano parte, come si e' detto, alcune banconote trovate addosso a "Giovannello" GRECO ed a Pietro MARCHESE in occasione del loro arresto a Zurigo) dove, al di la' degli esiti del relativo processo (conclusosi con condanna per ricettazione; ma si veda in dettaglio il profilo ricostruttivo di BUSCETTA), si coglie che costui era in contatto con gente del giro, quanto meno per conto del padre. Si confrontino pure i rapporti di polizia (v. per esempio, ff.450845 segg.) pieni di riferimenti alle imprese in Italia e all'estero dei due giovani, certamente avviati sulla strada non di un'onesta vita. Ma per brevitaa', dato cio' che qui interessa ribadire, si pensi riassuntivamente alle gia' ricordate

dichiarazioni rese al giudice da Felicia BUSCETTA, laddove viene messa in luce la intuita inclinazione alle attivita' illecite da parte dei fratelli, i quali non svolgevano sostanzialmente alcuna attivita' di lavoro, mostrando per converso buone disponibilita' economiche, ed avevano frequenti contatti telefonici con il padre (ff.445356 segg.).

E, a questo punto, perfino il rinnovo del visto del passaporto pochi giorni prima della scomparsa, nonche' la successiva emigrazione alla volta degli U.S.A. della madre e della moglie di uno dei due, assumono un significato non piu' decisamente equivoco.

La risultanze processuali, pertanto, non offrono affatto la prova della sussistenza del fatto contestato agli imputati, i quali vanno coerentemente assolti con la formula corrispondente.



6.23. Tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" (c.d. "tufiata di Ciaculli") e omicidi di Gaspare e Michele FICANO, Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, Paolo AMODEO, Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, Giovanni AMODEO (capi 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 258). - Come si era illustrato nella generale ricostruzione degli avvenimenti della guerra di mafia, il giorno di natale del 1982 si era verificato un episodio, ricostruito attraverso le acquisizioni probatorie del processo ed al quale si attribuiva notevole importanza, avendo segnato un momento della riscossa della fazione dei c.d. "perdenti". Infatti quella mattina, secondo le rivelazioni di Tommaso BUSCETTA e di Stefano CALZETTA, sarebbe stato teso un agguato a Ciaculli con lo scopo di uccidere Giuseppe GRECO (nato nel 1952, detto "scarpuzzedda", uomo di punta dell'opposta fazione). In particolare il CALZETTA aveva riferito di avere raccolto i concitati commenti di Giovanni ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Salvatore ROTOLO sulla sparatoria ("tufiata") di Ciaculli, e di avere appreso da Onofrio ZANCA che quali autori dell'attentato erano stati riconosciuti "Giovannello" GRECO e Giuseppe ROMANO, detto "l'americano" (perche' si era trasferito negli U.S.A., dove piu' tardi, nel febbraio 1983, sarebbe stato a sua volta ucciso).


A questo fatto, e come immediata reazione di quell'attentato, veniva collegata la successiva uccisione di Gaspare e Michele FICANO, avvenuta nella notte tra il 25 ed

il 26 dicembre mentre gli stessi facevano ritorno a casa con le rispettive automobili; era emerso, fra l'altro, che Francesca FICANO, rispettivamente figlia e sorella dei predetti, era "fuggita" con "Giovannello" GRECO e che Gaspare FICANO aveva poco tempo prima confidato al suo medico, Vincenzo AMODEO (figlio di Giovanni AMODEO, sulla cui uccisione si dira' in prosieguo), di nutrire paura per essere loro gli unici rimasti tra le persone vicine al GRECO.

Nel corso della stessa giornata del 26 dicembre 1982, alcuni sconosciuti facevano irruzione nel ristorante-pizzeria "The New York Place", formalmente gestito da Felicia BUSCETTA (figlia di Tommaso), ed avevano ucciso Giuseppe GENOVA, Antonino e Orazio D'AMICO, rispettivamente marito e cugini della medesima.

Ed ancora, il giorno successivo due giovani armati, dei quali uno con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, giunti a bordo di un'auto rubata con un terzo complice alla guida, colpivano a morte Paolo AMODEO dentro un esercizio di salumeria di via Butera 44. Solo piu' tardi, e precisamente dopo l'uccisione di Giovanni AMODEO, fratello della vittima, la vedova aveva rivelato che l'omicidio poteva trovare giustificazione nella amicizia con "Giovannello" GRECO.

Il 29 dicembre la stessa sorte era toccata a Vincenzo e Benedetto BUSCETTA, rispettivamente fratello e nipote di Tommaso BUSCETTA, colpiti a morte dentro il loro esercizio di vetreria di via delle Alpi da due individui entrati come



innocui clienti.

Infine, il 16 marzo 1983 (giusto in quella primavera in cui gli assetti della guerra di mafia si erano modificati sostanzialmente, come si e' gia' osservato per vicende analoghe: v.6.18 per l'omicidio di Calogero BELLINI e 6.21 per l'omicidio di Vincenzo PESCO), veniva ucciso Giovanni AMODEO dentro la salumeria di via Garibaldi 78; il figlio Vincenzo che, come si e' detto, era stato il medico di Gaspare FICANO, aveva confermato che tutti avevano vissuto in stato di grande apprensione tanto che lui stesso se ne stava, nel negozio, di sentinella armato e nascosto dietro alcuni barattoli. Dell'AMODEO era stato allegato che aveva comprato un appartamento dai FEDERICO, si riforniva di benzina dagli ZANCA (cosca di corso del Mille), ma che soprattutto era grande amico di "Giovannello" GRECO.


Appariva dunque evidente lo stretto collegamento causale e temporale tra i diversi episodi delittuosi e la corte di primo grado, giudicando per quanto di ragione fondata l'accusa formulata, condannava Giovanni ("Giovannello") GRECO per il tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO. Quanto agli altri delitti, la corte affermava la responsabilita' di Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (in base alla ricostruzione logica piu' volte esaminata), assolvendo Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI per insufficienza di prove e Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore

BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Filippo MARCHESE con formula piena. Questi episodi costituivano infatti, secondo le valutazioni dei primi giudici, la immediata ritorsione per l'attentato subito dallo "scarpuzzedda" (che trovava, in tale contesto, ulteriore riscontro quanto alla sua portata storica), diretta proprio nei confronti degli autori appartenenti alla opposta fazione, ivi compreso il BUSCETTA (che aveva nel processo dichiarato di esservi stato estraneo ma di essere stato coinvolto solo perché il suo nome era stato fatto circolare nell'ambiente quale possibile complice o mandante del tentato omicidio).

Contro questi capi della decisione hanno proposto appello, innanzitutto, gli imputati per reclamare l'assoluzione con formula piena, dato che l'intero quadro probatorio si esaurirebbe nelle inaffidabili dichiarazioni del CALZETTA; ed inoltre il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali, facendo acquiescenza in merito al tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, hanno chiesto la condanna, per tutti gli altri delitti, anche di RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA e SCAGLIONE, quali mandanti in seno alla "commissione".

Nelle conclusioni depositate in appello, solo nei confronti dello SCAGLIONE l'accusa è stata sostanzialmente ritirata.

Osserva, ciò premesso, la corte che anche riguardo a questi episodi (la cui trattazione viene riunita per



l'evidente interconnessione probatoria) la pur doviziosa portata delle risultanze processuali, che consentono di mettere adeguatamente in luce i fatti e la loro causale, non giustificano tuttavia tutte le conclusioni sollecitate dall'accusa sul punto della ricorrente individuazione della strategia della "commissione".

Quanto all'episodio di tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", le censure difensive si sono invero accentrate sull'esistenza storica del fatto, che, in quanto supportata dalla sola rivelazione di Stefano CALZETTA, sarebbe rimasta accertata in modo troppo poco consistente non soltanto per formularvi un giudizio di responsabilita' nei confronti dell'imputato condannato (tale essendo appunto la doglianza di Giovanni GRECO) ma anche per giustificare, alla stregua di essa, la complessiva ricostruzione degli avvenimenti connessi.


Tali deduzioni, cosi' riassunte nelle grandi linee, ma in realta' involgenti l'intero contesto probatorio, non colgono pero', a giudizio della corte, nel segno di una insufficienza o contraddittorietà della decisione dei primi giudici, ancorche' il corrispondente punto di vista meriti le precisazioni di cui si dira'.

La corte ha gia' avuto modo di analizzare (nel par.3.7, cui necessariamente va fatto rinvio) la modesta personalita' del "pentito" CALZETTA a cagione sia dello scarso inserimento nell'ambito della cosca (di corso dei Mille) sia, anche, per la sua stessa levatura umana. Si e' detto come tuttavia questo personaggio, che pure si

presenta (e si e' presentato, anche fisicamente, nel suo momento di maggiore degrado fisico e psichico, al dibattimento di appello) in un'apparente condizione di emarginazione, dato il ruolo secondario nel quale era stato relegato essendo oggetto di non elevata (se non perfino scarsa) fiducia da parte degli affiliati, presentasse un margine di affidabilita' proprio in relazione a talune vicende da lui personalmente vissute, e riferite in modo genuino nel corso della collaborazione. Fra queste, la piu' significativa (sia per la consistenza dei fatti, come si vedra', che per la dovizia di riscontri processuali) e' proprio quella relativa alla "tufiata" di Ciaculli del Natale 1982.

Cio' che va, in primo luogo e soprattutto, colto a giudizio di questa corte e' l'elevato livello di credibilita' che scaturisce, in re ipsa, dallo stesso contenuto delle dichiarazioni del CALZETTA.

Costui, spontaneamente (nel marzo 1983, ff.402948 segg., quando ancora non era neppure intervenuta la collaborazione di BUSCETTA, iniziata appunto nel luglio del 1984), aveva raccontato al giudice come "episodio che <gli> sembra<va> significativo quanto e<ra>' avvenuto il giorno di Natale del 1982": quella mattina, poco dopo mezzogiorno, egli si trovava assieme a Giovanni ZANCA, a bordo di una "Fiat 500" di colore bianco, condotta dallo stesso, e stava recandosi a casa della famiglia ZANCA dove era stato invitato a pranzo. Quando stavano per imboccare la via Amedeo d'Aosta provenienti dalla via Messina Marine, erano




stati fermati con un gesto da Lorenzo TINNIRELLO il quale aveva avuto un colloquio molto concitato con lo ZANCA. Nelle more era sopraggiunto, a bordo di una "Renault 5", grigia, Salvatore ROTOLO, a sua volta "piu' nervoso" del TINNIRELLO, anche lui partecipando alla discussione animata, dalla quale era stato escluso esso CALZETTA. Lo ZANCA lo aveva invece avvicinato per chiedergli se avesse visto il fratello Carmelo (personaggio di maggiore rilievo, come accertato nel processo, nei termini di cui alla parte X, alla quale si rinvia per la definizione dei soggetti citati, tutti appartenenti alla cosca di corso dei Mille); e siccome costui era stato da lui visto passare in auto (una "Ritmo" di colore blu) con la moglie, lo avevano inseguito e raggiunto a piazza S.Erasmo. Carmelo ZANCA, messo al corrente di quanto era accaduto, era andato su tutte le furie, aveva delegato a lui l'acquisto di un dolce in un bar vicino e, dopo aver fatto questo, gli aveva chiesto di accompagnarlo, alla guida della "500", ai "Bagni Virzi" (uno dei luoghi di ritrovo abituali della cosca), nelle cui vicinanze avevano incontrato "Pietro" ALFANO (rectius, Paolo ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni"), anche lui coinvolto nella discussione infervorata. Quindi, essendo stato licenziato, lui si era recato a casa degli ZANCA dove, dopo molto tempo, era arrivato solo Onofrio ZANCA, al quale finalmente aveva osato chiedere (visto che gli altri, piu' importanti, non gli "davano confidenza") cosa fosse accaduto, e poiche' a fronte della riservatezza di costui lui aveva insistito, lo stesso gli aveva laconicamente

detto: "ci fu tufiata ai Ciaculli", cioè "hanno sparato a Ciaculli"; ad altre richieste di spiegazioni, lo ZANCA aveva solo aggiunto, con analogo riluttante essenzialità: "vittiru (hanno visto) a Giuvannello GRECO cu' l'americanu". Dal che aveva dunque capito che costoro fossero andati a Ciaculli "per darci il cattivo Natale ai GRECO" (ff.402862 segg.).

Chiesto di spiegare chi fosse "l'americano", il CALZETTA aveva chiarito che si trattava di un certo Giuseppe ROMANO, del quale sapeva dare una descrizione delle fattezze fisiche, precisando che costui, il quale "commerciava con gli stupefacenti" assieme ad altri, era così soprannominato perché era vissuto per alcuni anni negli Stati Uniti e si era poi allontanato di nuovo da Palermo (con quello Stefano PATRICOLA, di cui si parlerà nel par.8.8) "perché faceva parte del clan BONTATE" (passim).

Cio' che certamente non può sfuggire alla lettura della dichiarazione (difatti dettagliatamente analizzata) è in primo luogo la spontaneità e la genuinità del racconto, che si colgono appunto nella scrupolosa rassegna degli avvenimenti, rappresentati con la semplicità propria del personaggio e con una sequenza logica, elementare ma convincente, che sottende la volontà di rimettere i fatti alla valutazione dell'interlocutore, perché ne tragga a sua volta le deduzioni che anche lui ne aveva ricavato (e che, come si dirà, avrebbe subito dopo esposto).

La quasi pedante indicazione dei luoghi e delle persone, perfino la scrupolosa descrizione delle auto usate




dai protagonisti della vicenda, costituiscono, nella rudimentale logica del "pentito", gli argomenti migliori per rafforzare la spinta persuasiva, come a volere suggerire la ricerca di riscontri. Ma la genuinita' traspare soprattutto nell'assoluta mancanza di iattanza (connotazione invece comune ad altri collaboratori), anzi nel riconoscimento e neppure implicito della sua stessa emarginazione fra tante persone che non gli davano "confidenza", tanto da dover fare fatica per "osare" chiedere notizie solo a quell'Onofrio ZANCA, che era uno dei pochi con cui poteva parlare di cose di mafia, e da riceverne, anche da lui, una risposta fredda e distaccata, essenziale ma al tempo stesso ammonitrice del posto che era conveniente che lui riprendesse subito (di piccolo gregario addetto ad umili incombenze, cui spettava il dovere di non intromettersi neppure a parole).

Ma il dato piu' significativo, perche' di portata obiettiva e dunque suscettibile di confronto esterno, e' costituito dall'indicazione di personaggi come "Giovannello" GRECO e "l'americano", che il CALZETTA non poteva avere inventato in un racconto pur artificialmente costellato, in ipotesi, di particolari magari strumentalmente ricostruiti; perche', come si vedra', costoro rappresentano appunto la chiave di lettura degli avvenimenti successivi, connotati dalle ritorsioni immediate da parte della vittima dell'attentato.

Vero e' che lo stesso CALZETTA, in altra sede (f.402840), raccontando le poche notizie che conosceva sugli omicidi avvenuti in quel periodo (nella quasi totalita' dei

casi limitandosi ad un'elencazione nominativa degli uccisi, al piu' indicandone il presumibile schieramento nell'ambito delle fazioni in lotta), aveva riferito che i FICANO, padre e figlio, erano stati uccisi: "come ritorsione per il tentativo in danno di qualcuno dei GRECO, credo Pino GRECO, da parte di Giovannello GRECO"; precisando, ancora, a completamento del racconto della "tuffiata", che quella stessa sera erano stati appunto uccisi i FICANO, rispettivamente padre e fratello della donna che conviveva con il "Giovannello", dal che aveva dedotto che questa fosse stata la "risposta" per la sparatoria della mattina di Natale (loc.cit.). Ma se tutto questo potrebbe far sospettare lo strumentale inserimento di dati conosciuti aliunde ed opportunamente elaborati (ancorche' le modeste risorse intellettive del "pentito" sconsigliano una ipotesi di lavoro di tal genere), non puo' comunque dubitarsi che tanto potrebbe valere se mai solo per il richiamo al "Giovannello" GRECO, e non mai al ROMANO, del quale ben poco il CALZETTA sapeva, se non che fosse del clan BONTATE. Mentre la figura di questo personaggio assume un significato assai pregnante proprio per il collegamento con la figura di un altro "perdente" eccellente, e cioe' lo stesso BUSCETTA, e che giustifichera' (in una prospettiva che il modesto collaboratore non avrebbe potuto intuire, malgrado la notevole risonanza dei delitti) proprio le altre rappresaglie, ai danni dei congiunti di costui.

Difatti, il punto piu' emblematico dell'intera ricostruzione processuale risiede nella individuazione delle



ritorsioni che furono innestate dal fatto avvenuto la mattina di Natale (delle quali, dunque, il CALZETTA si e' limitato a segnalare una sola, commentandone la spiegazione alla luce di una elementare deduzione); episodi, che gia' nella loro stessa successione cronologica, tradiscono in modo non equivoco la comune matrice di immediate, violente, rabbiose, reazioni ai danni degli individuati responsabili dell'attentato.

Quella sera stessa, subito dopo mezzanotte, vengono uccisi quei Gaspare e Michele FICANO, che, come si dira' subito dopo, altra colpa sembrano non avere che quella di essere il padre ed il fratello di Francesca FICANO, la "donna" di "Giovannello" GRECO.

Il giorno successivo, nel pomeriggio, due uomini armati fanno una strage nella pizzeria dei BUSCETTA.

La mattina successiva viene ucciso Paolo AMODEO, persona molto legata a "Giovannello" GRECO (un altro AMODEO, come si vedra', sara' ucciso qualche tempo dopo).

Il 29 dicembre mattina un'altra strage colpisce ancora la famiglia BUSCETTA: vengono uccisi il fratello ed il nipote di Tommaso BUSCETTA (in una specie di cadenzata alternanza che non puo' non racchiudere essa stessa un simbolismo eloquente, quasi a significare che la "risposta" fosse diretta ad infliggere un colpo da una parte ed uno dall'altra).


Quello stesso giorno subisce un attentato Gaetano MANFRE', suocero del ROMANO (f.445335); di questo fatto non si occupa il processo.

Certo e' pero' che l'8 febbraio successivo vengono uccisi negli Stati Uniti proprio Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", e un certo Giuseppe TRAMONTANA, che da accertamenti esperiti dagli inquirenti (ff.450845 segg.) risulteranno subito personaggi entrambi molto vicini a BUSCETTA (il TRAMONTANA, addirittura "compare" di costui) e con una certa vocazione a fare la spola tra l'Italia e gli U.S.A. (f.450864).

Orbene, anche dalle risultanze di ciascuno di questi episodi di omicidio (di quelli rientranti nel processo) e' dato ricavare rilevanti riscontri di esatta compatibilita' con la tesi gia' eloquentemente suggerita dalle considerazioni precedenti.

I FICANO uccisi la sera stessa di Natale, subito dopo la mezzanotte, si e' gia' detto che non avessero rivelato alcuna altra possibile connotazione che quella di essere stati parenti della convivente di "Giovannello" GRECO. E gli stessi inquirenti, nel rapporto (cfr. f.008474) non hanno mostrato alcuna titubanza nell'individuare questa unica causale del duplice delitto; questa volta perfino "aiutati" dalle (forse inconsuete, ma certamente chiare) indicazioni dei parenti delle vittime. Da Rosa CALABRESE, rispettivamente moglie e madre degli uccisi (f.008492), a Michele FICANO, cugino omonimo del giovane (f.008487), tutti hanno espresso un messaggio, neppure implicito, circa l'evidente connessione con la non formalmente acquisita "parentela".

Nel processo si e' infatti accertato che Francesca



FICANO e "Giovannello" GRECO avevano chiesto solo le pubblicazioni di nozze (f.403972); e che erano poi fuggiti insieme dopo che la ragazza aveva chiesto per iscritto "perdono" ai suoi genitori, contrari alle nozze (f.008484). Restando, con questo, ulteriormente dimostrato, anche al di là delle affermazioni degli interessati (magari riluttanti ad ammettere compiacenti atteggiamenti di simpatia), che ben poca contiguità operativa poteva esserci tra la famiglia FICANO e il "Giovannello".

Un dato assai significativo è affidato alla considerazione che le vittime, in quel periodo, non avevano mostrato alcun tipo di apprensione, tanto da potere presagire un pericolo imminente. Lo dimostra, a tacer d'altro, la tranquillità con la quale in quei giorni di festività si erano mossi (aggiungasi: malgrado "Giovannello" GRECO fosse già da tempo al centro delle attenzioni delle cosche) e con la quale quella sera si accingevano a tornare a casa dopo aver trascorso una giornata con i parenti.

Ma il punto sicuramente decisivo, ai fini ricostruttivi, è che Michele FICANO era stato un bersaglio solo casuale dei sicari. Infatti, secondo le dichiarazioni della CALABRESE (cit.), era stata proprio lei a telefonargli da casa dei parenti perché, al momento di andare via, la macchina del padre aveva accusato un guasto; sicché lo stesso era subito accorso e, dopo aver fatto mettere in moto l'automobile, aveva accompagnato, anche con la sua macchina, i genitori a casa. Sicché non può dubitarsi che tutto ciò

diventi esattamente compatibile solo con l'ipotesi di una sparatoria indiscriminata, tendente a colpire non persone specificamente individuate, ma persone appartenenti comunque ad un particolare contesto familiare (in termini cioè di vera e propria vendetta "trasversale").

Anche il plurimo omicidio commesso nella pizzeria dei BUSCETTA presenta rilevanti analogie con l'episodio precedente, di certo a proposito della ricavabile intenzione da parte dei sicari di eseguire una strage esemplare.

Felicia BUSCETTA (figlia, come si è detto, di Tommaso BUSCETTA), aveva raccontato (f.009537) che quel pomeriggio era entrato nel locale un giovane che aveva chiesto sei pizze; avendo lei passato l'ordinazione al marito, Giuseppe GENOVA, che si trovava in cucina, quello era uscito rientrando subito dopo in compagnia di un altro. Appena pronte le pizze, le era stato chiesto di conferire con il titolare e, alla sua risposta che era lei, i due avevano chiesto di parlare con quello che aveva preparato le pizze stesse e quindi avevano fatto irruzione nella cucina, dove si trovavano anche i cugini Antonio e Orazio D'AMICO, ma tutti, dopo un'inutile colluttazione, erano stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

La stessa versione aveva pure confermato Giovanni COGNATO, un ragazzo che lavorava nella pizzeria come inserviente (f.009544).

Dal concordante racconto dei testimoni presenti al fatto è dato dunque desumere che l'obiettivo principale dell'azione criminosa fosse il GENOVA; ed inoltre che, con

buona probabilita', i due D'AMICO fossero rimasti vittime occasionali della sparatoria, essendo stati proprio loro, peraltro, a prendere l'iniziativa di un disperato tentativo di colluttazione.

Tale ultima circostanza, difatti, sembra confermata dalle altre dichiarazioni acquisite, in particolare da quella dei parenti.

Umberto D'AMICO (soltanto omonimo degli uccisi), il quale lavorava come cameriere nella pizzeria (ma quel pomeriggio non aveva ancora ripreso servizio) aveva precisato che i due cugini della BUSCETTA, che svolgevano tutt'altra attivita', non erano affatto interessati alla gestione del locale, ma venivano "quasi ogni sera" a trovare i parenti, intrattenendosi per poco tempo a conversare (f.009540).

La stessa circostanza era stata confermata da Domenico D'AMICO, padre dei due uccisi (ff.009541-009550), oltre che da Felicia BUSCETTA (cit.) e da Carmela CAVALLARO, madre dei due D'AMICO e sorella della prima moglie di Tommaso BUSCETTA (f.009543).


Per vero, non e' dato neppure trascurare la portata indiziaria di alcune circostanze alquanto singolari, come il fatto che il GENOVA, nei giorni precedenti il delitto, si era recato a Roma per qualche giorno, facendo ritorno proprio la vigilia di Natale. Cio' era stato (forse incautamente) affermato dal ragazzo Giovanni COGNATO (cit.); ma assai eloquente era stata la giustificazione fornita dal padre dei due D'AMICO, Domenico, nella dichiarazione citata,

il quale aveva detto che lo scopo del viaggio era stato quello di acquistare pomodori e altri generi alimentari per la pizzeria. Laddove, a parte la smentita di Umberto D'AMICO (interrogato sul punto in sede di dibattimento di appello, all'udienza del 21 giugno 1989, e che ha appunto ricordato che i pomodori venivano invece forniti tramite un rappresentante del luogo), la pretestuosita' della spiegazione emerge intuitivamente dal suo stesso tenore.

La possibile esistenza di un livello di connivenza non palesato del GENOVA, nei termini che si potrebbero ricavare dagli indizi esaminati, troverebbero altresì riscontro nel fatto che lo stesso BUSCETTA che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato in Italia nei giorni precedenti il Natale (f.453346), ha finito con l'ammettere, pur con una certa riluttanza (ed al fine di accreditare la sua versione circa un tentativo di estorsione che sarebbe stato diretto anche contro la sua pizzeria gestita da sua figlia) di avere avuto contatti telefonici con il genero (f.450193).

Ma tutto ciò non definisce comunque, a giudizio della corte, un quadro indiziario esauriente, sia con riferimento alla dubbia posizione del D'AMICO, sia soprattutto quanto al possibile ruolo del GENOVA nel panorama del crimine.

In realtà, qualunque cosa facessero i D'AMICO assieme al GENOVA (in ipotesi, di diverso rispetto ai rapporti di intima frequentazione, come attestato dal fatto che anche quel giorno i due gruppi familiari imparentati avevano pranzato insieme a casa di Melchiorra CAVALLARO, moglie di BUSCETTA), certo è che la cronologia dei fatti attesta che



essi non erano il bersaglio diretto dell'impresa delittuosa. La loro uccisione potrebbe giustificarsi pure nel contesto accidentale della colluttazione, ma non e' dato supporre che tutti fossero le vittime designate, dove tutto sembra testimoniare piuttosto per una esecuzione esemplare di tipo trasversale.

E non va trascurato neppure che sproporzionata finisce con l'essere una spedizione omicida di due soli sicari avente come scopo la soppressione di tre persone.

La considerazione che appare decisiva, a questi fini, e' che il comportamento del GENOVA e dei D'AMICO era stato tale da non potersi giustificare con riferimento allo stato di apprensione che avrebbe dovuto prenderli se fossero stati colpevoli o solo a conoscenza della causa prossima della rappresaglia, cioe' dell'attentato di Ciaculli (e non e' arbitrario supporre che dovessero essere gia' a conoscenza, quanto meno per notizia di cronaca, della uccisione del FICANO avvenuta la notte precedente). Il fatto, cioe', che non tenessero un comportamento guardingo non puo' essere sottovalutato nella valutazione complessiva (tanto piu' che erano in tre e, se avessero pensato di correre pericoli, avrebbero potuto ben premunirsi almeno armandosi).

Il dato che rimane in ogni caso essenziale, nell'episodio in esame, e' comunque che quella pizzeria (nota perfino a Benedetta BONO, l'amante del COLLETTI: f.153344) costituiva un notorio punto di riferimento di Tommaso BUSCETTA, come hanno confermato alcuni "pentiti" minori quali Armando FRAGOMENI e Salvatore MALTESE, secondo


le cui rivelazioni (prevalentemente attinenti al traffico di stupefacenti di un gruppo di persone vicine a BUSCETTA, come FARAONE e PROCIDA) il locale era proprio di "don Masino" (ff.232321-413439).

Anche l'omicidio di Paolo AMODEO suggerisce, e forse in toni piu' riconoscibili, il contesto che si va delineando di semplici vendette "trasversali" per ritorsione a seguito dell'attentato di Natale.

Le indagini sull'uccisione di questo apparentemente tranquillo commerciante, nel suo esercizio di salumeria, eseguita il 27 dicembre 1982 da due giovani armati (di cui uno parzialmente travisato), nulla avevano accertato se non i rapporti di amicizia con la famiglia di "Giovannello" GRECO (ff.009812 segg.).

Solo piu' tardi, dopo che era stato ucciso anche il fratello Giovanni (come si e' detto, il 16 marzo 1983), i familiari si erano aperti con gli inquirenti, cosi' eliminando ogni possibile dubbio sulla causale del delitto, ipoteticamente ricollegabile ad ogni altra circostanza, come per esempio quello della ventilata attivita' di usuraio di Paolo AMODEO (in base alle caute ammissioni della vedova Santa BONANNO: f.009827).

Ma in realta' era emerso che soprattutto fra Giovanni AMODEO (onde e' stata pure adombrata la possibilita' che Paolo fosse stato ucciso per sbaglio, in luogo del fratello) e la famiglia di "Giovannello" GRECO intercorrevano rapporti alquanto stretti, tanto che non solo attraverso le citate dichiarazioni di Santa BONANNO ma anche grazie alle piu'



esplicite ammissioni di Vincenzo AMODEO, figlio di Giovanni (f.009860), era stato messo in luce come, dopo l'uccisione del FICANO, anche i familiari degli AMODEO avevano capito di correre pericoli potenziali di vendette indiscriminate degli avversari del predetto. Era emerso che Vincenzo AMODEO aveva addirittura deciso di trascorrere il suo tempo libero di medico nel negozio (anche questo una salumeria) del padre barricandosi, armato, dietro latte di olio per proteggere lo stesso dal pericolo che, ormai dopo l'uccisione del fratello Paolo, era divenuto sostanzialmente certo, essendo stato appunto lui il vero amico della famiglia GRECO (ivi). Conferma di questo, era stata acquisita attraverso la dichiarazione di Rosario VARVARA', commesso del negozio (f.009885).

Assai significativa, anche perche' rientrante in un attendibile atteggiamento di disponibilita' alla collaborazione, e' la dichiarazione resa dallo stesso Vincenzo AMODEO al giudice (ff.438065 segg.), quando ha dichiarato che, come medico curante della famiglia FICANO, aveva raccolto le confidenze di Gaspare FICANO circa i suoi timori per la relazione intrecciata dalla figlia con "Giovannello" GRECO, timori che si erano fatti consistenti perche', dopo l'uccisione del padre di costui, nella considerazione generale, erano rimasti loro come unici punti di riferimento dello "scappato". Lo stesso "Giovannello", inoltre, era in realta' sostanzialmente malvisto dai FICANO (con cio' confermandosi le acquisizioni di cui si e' prima detto a proposito di quel duplice omicidio), tanto che

Michele (colui che cioè, come si è visto, era stato ucciso difatti in modo del tutto estemporaneo) quando quello veniva a casa loro, se ne usciva per protesta.


Ma il dato ulteriormente significativo addotto dalla deposizione di questo teste è che il giorno in cui fu ucciso Paolo AMODEO, Giovanni era scampato sostanzialmente per mera coincidenza perché si era allontanato dal negozio da pochi minuti.

Dalle superiori acquisizioni è dato, quindi, univocamente desumere che il vero bersaglio degli assassini era quasi certamente Giovanni AMODEO e che il fratello Paolo fu comunque ucciso perché si trovava nel negozio; e soprattutto che nessuno dei due fratelli aveva nutrito serie preoccupazioni, neppure dopo che i FICANO avevano messo sull'avviso Vincenzo AMODEO circa il pericolo che potevano correre tutte le persone vicine a "Giovannello" GRECO (e che cioè non avevano fatto nulla che potesse far pensare ad una possibile ritorsione, almeno fino all'uccisione dei FICANO).

Solo la clamorosa uccisione dei FICANO aveva fatto capire anche alla famiglia AMODEO che qualcosa poteva legarli a "Giovannello" GRECO, dando luogo dunque a quegli atteggiamenti che non sono connotazione di chi sa di potere essere, per sua colpa, vittima di una vendetta.

Ed infine, anche la strage compiuta nella vetreria del fratello di Tommaso BUSCETTA, ucciso assieme al figlio dai soliti due sicari armati, testimonia lo stesso quadro probatorio.

Le indagini (ff.453286 segg.) non fanno altro che



raccogliere il disappunto, se non perfino il profondo rancore, dei familiari per le colpe del noto congiunto, il cui coinvolgimento nelle faide mafiose era ovviamente noto, anche qui raccogliendosi un indiretto messaggio circa la causale del delitto, diretto a colpire in forma trasversale la responsabilita' di Tommaso BUSCETTA.

La corte non trascura come, anche in questo episodio di omicidio, possano astrattamente configurarsi letture alternative, in termini di possibile contiguita' degli uccisi con gli ambienti criminali, tali cioè da legittimare una diversa causale, riferibile ad un comportamento proprio degli uccisi.

Infatti, lo stesso "pentito" BUSCETTA non aveva fatto mistero di essersi servito del nipote Benedetto per prendere in affitto un appartamento (f.430317).


Ma soprattutto una certa presenza del fratello si coglie dalle sottili allusioni delle dichiarazioni di Giuseppe CALO' in sede di confronto con il BUSCETTA (nel dibattimento di primo grado, f.012730), quando ha ricordato come fosse stato proprio costui a fornirgli il suo recapito romano; ovvero quando ha ricordato (f.012738) i cordiali rapporti da lui stesso intrattenuti con il fratello, in carcere (Vincenzo BUSCETTA era stato infatti implicato in processi per associazione per delinquere), non venendo affatto smentito dal "pentito", che anzi ha finito con l'ammettere (f.012740) che "l'unica verita'" (in quella sede) detta da CALO' era che suo fratello "aveva un'amicizia solto cara con lui".

Ma se da tutto questo si puo' trarre un convincente indizio sulla non totale immunita' degli uccisi, ed in particolare di Vincenzo BUSCETTA, dall'ambiente della criminalita' organizzata, non puo' ugualmente negarsi che il quadro probatorio, piuttosto che in conflitto logico, finisca con il porsi in esatta coerenza con la linea ricostruttiva della vendetta esclusivamente trasversale. Perche' anche da questi dati si ricava in definitiva che, seppure non completamente al di fuori, il fratello di BUSCETTA era uno che ormai si era messo in disparte (defilandosi per dedicarsi alla vetreria), tanto da potere confidare, soprattutto, in una amichevole simpatia da parte del "capo" di Porta Nuova; di tal che non poteva in alcun modo giustificarsi una persecuzione di tipo personale.

Orbene, dall'analisi di tutti questi episodi emerge che, anche dove sarebbero astrattamente ipotizzabili causali diverse, nessuna spiegazione appare coerentemente compatibile con le modalita' del delitto.

L'elemento che certamente accomuna tutti i delitti e' che ciascuno di questi uccisi nulla aveva fatto per sottrarsi a possibili aggressioni, almeno prima del giorno di Natale 1982; e inoltre che ognuno di essi aveva proseguito una vita di relazione assolutamente normale, sicche' avrebbe potuto essere ucciso in precedenza e senza alcuna difficolta'.

Ulteriore, obiettiva, riprova della aggregazione sotto il profilo eziologico di questi delitti si rinviene nei risultati delle perizie balistiche eseguite nel processo,



laddove e' emerso (ff.502941 segg.) che per gli omicidi FICANO, GENOVA-D'AMICO-D'AMICO, AMODEO Paolo e Giovanni e' stata usata una stessa arma. E non vi e' dubbio che, da chiunque fosse stata adoperata quella stessa arma, anche se cioe' essa fosse stata impiegata in modo promiscuo da diversi sicari, tale circostanza confermerebbe comunque l'identita' della matrice di tutti gli omicidi.


La riferibilita' degli stessi alla spietata vendetta voluta da Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", a seguito dell'attentato da lui subito il giorno di Natale, e' stata confermata da MARINO MANNOIA nel dibattimento di appello. E non e' difficile valorizzare questi apporti probatori, pur nel silenzio degli altri "pentiti" assunti nel processo: silenzio totale di CONTORNO, che fa da contrappunto alle caute reticenze di BUSCETTA, il quale (f.450073) non ha potuto negare che la ritorsione contro i suoi familiari costituisse la conseguenza dell'attentato subito da "scarpuzzedda" (del quale, naturalmente, gli aveva parlato Gaetano BADALAMENTI, da lui sospettato di avere fatto trapelare le trame brasiliane).

BUSCETTA ha pure negato di avere avuto qualsiasi rapporto con il ROMANO o di avere recentemente incontrato il (suo "compare") TRAMONTANA, da lui ritenuto una persona non dedita a delitti. Laddove la smentita sicura e clamorosa non e' soltanto nel rapporto della polizia (ff.450845), il cui contenuto era stato inutilmente contestato al "pentito" da parte del giudice istruttore, ma, come si e' visto, nella coerente cronologia dei fatti contrassegnati da sanguinose

reazioni contro familiari proprio di BUSCETTA e di quel "Giovannello" GRECO che era stato uno dei protagonisti dell'attentato di Natale. La smentita e' soprattutto (e per certi versi, paradossalmente) nelle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva offerto, con il suo genuino racconto, in modo dunque del tutto involontario, una chiave di lettura che spiegasse anche il perche' delle reazioni trasversali contro BUSCETTA, visto che (a parte il significativo rilievo delle notizie raccolte dalla polizia sulla segnalata presenza proprio di quest'ultimo in Italia nei giorni precedenti il Natale: f.453346) alla vittima dell'attentato non era sfuggito comunque che quell'"americano" che era stato visto fosse connotato di una precisa matrice strategica.

Ed e' in questa prospettiva che vanno giudicate non esattamente nel segno neppure le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, i quali hanno fatto propri i (tuttavia interessati) suggerimenti di BUSCETTA sul fatto che fosse plausibile una causale riferita solo all'incauta leggerezza di BADALAMENTI, quando avrebbe fatto trapelare l'esistenza di possibili contatti con lui avuti in Brasile. Si e' gia' ampiamente illustrato in altre sedi (par.3.3 e 6.1), con argomenti che sarebbe superfluo ripetere, come sia assurdo pensare che il BADALAMENTI potesse essersi fatto sfuggire un cosi' compromettente cenno ai rapporti avuti con BUSCETTA, clamorosamente finalizzati a predisporre una riscossa contro coloro che avevano preso il potere a Palermo.

Ma si e' pure osservato, anche nel paragrafo



precedente, come non esistesse alcuna latente causale idonea a giustificare la soppressione dei due figli di BUSCETTA nei primi di settembre di quell'anno (e che anzi questo fatto facesse pensare possibilmente ad un aspetto di un piu' articolato piano di riscossa, programmato su diversi fronti). Sicche' non puo' esservi dubbio che la "tufiata" di Natale non costituisse altro che uno dei momenti di quella riscossa (necessariamente di piu' vaste proporzioni organizzative, non potendo essere il solo "scarpuzzedda", ancorche' illustre protagonista ormai affermato, altro che uno solo dei punti di riferimento della nuova direzione di "cosa nostra", tuttavia sovrastata dalla figura di grandi "capi", come i "corleonesi").

Il riscontro decisivo alle superiori conclusioni, che attestano la stretta dipendenza dall'attentato di Natale dei successivi omicidi, si desume con analogo coerenza nella considerazione che questi ultimi furono specificamente finalizzati a colpire soltanto persone facenti parte di gruppi ben definiti, quelli cioe' facenti capo a BUSCETTA ed a "Giovannello" GRECO e non in generale, e indiscriminatamente, a tutti i "perdenti" della falda dell'anno precedente; ed inoltre, con quella eloquente simbologia dell'alternanza sistematica di colpi inferti alle due parti, nei termini gia' rilevati.


Questa visione complessiva degli avvenimenti delinea dunque in modo univoco il quadro probatorio nel quale in primo luogo ritenere confermata, date le convergenti risultanze processuali sopra esaminate, la responsabilita'

dell'imputato Giovanni GRECO (unica posizione rimessa alla cognizione di questo processo) in ordine al tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, confermandosi dunque la statuizione di primo grado; ma costituisce altresì il contesto, con il quale confrontare la verifica delle responsabilità dei componenti la "commissione", che costituisce il tema di indagine devoluto quanto agli omicidi successivi all'attentato.

Sul punto, l'accusa ha indicato il consueto parametro logico della necessaria riferibilità alla "competenza" dell'organo deliberativo di "cosa nostra" di ogni delitto di rilevanza comune. Nella specie, secondo le conclusioni rassegnate, si potrebbero cogliere argomenti di prova sia dalla generica deduzione che i delitti non potessero essere commessi, nei rispettivi luoghi di esecuzione, se non con il consenso delle cosche che controllavano il relativo territorio (secondo una regola collaudata, e confermata dai "pentiti", del sodalizio criminoso), sia dall'accertato coinvolgimento di diverse "famiglie" mafiose nella fase di valutazione dell'attentato della mattina di Natale.

A giudizio della corte, tali considerazioni non assumono però il carattere di rigorosa univocità imposto dalla metodologia della prova penale, non soltanto per la loro genericità, ma soprattutto per il concorrente innesto di argomenti logici di segno opposto.

Quanto alla regola di "territorialità", si è altre volte accennato che essa, pur storicamente dimostrata, come si è detto, attraverso le rivelazioni dei collaboratori




facenti parte del sodalizio criminoso, non possa tuttavia assurgere che al ruolo di indizio concorrente, ma bisognevole di specifico, ulteriore, supporto probatorio. Se e' infatti vero, come la corte puo' anche condividere, che certi delitti rientranti nella strategia di mantenimento degli equilibri di potere mafioso non possano che essere avallati dagli esponenti rappresentativi del sodalizio, perche' anche la violazione del diritto esclusivo al controllo della zona di influenza non alteri il contenuto stesso del potere esercitato, e' pure vero che nulla toglie che in relazione a particolari contingenze tanto possa pure non verificarsi. Sia perche', in alcuni casi (come quello, ricordato nella parte generale, dell'uccisione del procuratore della Repubblica COSTA da parte del solo INZERILLO, secondo le stesse ammissioni concordi dei "pentiti"), l'iniziativa finisce con il rientrare in un'autonoma strategia individuale, magari finalizzata all'affermazione di supremazia e capacita' criminale; sia perche' le circostanze concrete possono pure incentivare ed autorizzare un'impresa criminosa sicuramente destinata all'approvazione generale.

In tale falsariga, vien fatto di pensare alla stessa fisionomia della reazione impulsiva e rabbiosa di un personaggio come Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", da tutti indicato come soggetto che, nel culmine della guerra, aveva raggiunto livelli di incontrollata aberrazione criminale; ed alla conseguente debolezza dell'idea che costui si dovesse premunire di un preventivo assenso da

parte degli altri consociati: anzi di costoro, istituzionalmente riuniti a comporre l'organo deliberativo del sodalizio.

Lo stesso requirente, anche a fronte del dato logico della immediatezza della reazione e della estrema difficoltà di organizzazione logistica della riunione (nei termini ugualmente sottolineati dalle difese, che hanno rimarcato l'assurdità di una convocazione di tutti i componenti ad horas e per di più in quel giorno festivo), ha finito con l'ammettere che tuttavia sarebbe stata possibile anche una sola consultazione telefonica tra i "capi" investiti di funzione esponenziale. Ma tale prospettiva, a ben vedere, non fa che indebolire l'impostazione accusatoria, mostrando di essere quanto meno affidata ad un dato meramente ipotetico, la cui portata empirica finisce con il contrapporsi all'analoga connotazione della premessa, essa stessa basata sulla mera deduzione (ancorché improntata ad un accettabile criterio di normalità) della necessità del previo assenso da parte della comunità mafiosa.

Per vero, e in termini strettamente pratici, la valutazione della personalità dello "scarpuzzedda" e della incalzante cronologia degli avvenimenti, rende maggiormente attendibile l'ipotesi di una reazione autonoma e incontrollata. Ma anche a voler supporre la, ugualmente adeguata, evenienza di una preventiva, seppure rapida e semplificata, consultazione degli altri "capi", resterebbe ugualmente il dubbio della esatta realizzazione della



fattispecie del concorso di persone nel reato, che, come si era detto nelle premesse di ordine generale (par.6.2), pur nell'ampiezza della previsione normativa, postula sempre un concreto apporto volitivo, diretto in modo efficiente a determinare la volonta' delittuosa (in altre parole, il tacito e rassegnato assenso ad una decisione presa da un soggetto, magari rafforzato dall'esplicita o implicita garanzia di copertura, non sempre realizza una condotta rilevante sul piano del concorso di persone).

Ne' decisivi argomenti di giudizio possono trarsi dal racconto di CALZETTA (che, come si e' detto, costituisce la fonte processuale piu' rilevante), quando descrive i nervosi incontri ed i conciliaboli frenetici tra gli appartenenti a quella cosca, per ricavarne cioe' la conclusione che fosse stata messa in atto l'immediata iniziativa delle consultazioni (o perfino della convocazione della "commissione"). Perche' anche quei fatti, empiricamente apprezzabili nel contesto in cui si svolsero, possono pure giustificarsi come la naturale e spontanea reazione emotiva di chi aveva appreso del grave attentato (seguita da analogo, spontaneo ed istintivo coinvolgimento), senza con questo significare che i protagonisti venissero a loro volta mobilitati per un preciso scopo operativo. E le concomitanti considerazioni che nessuno di quei personaggi era investito della funzione rappresentativa in "commissione" e che quel gruppo inoltre (come dimostrato dagli altri episodi delittuosi) era molto vicino a "scarpuzzedda", finiscono con lo svalutare in modo decisivo la portata probante della

deduzione indiziaria.

Ritiene, pertanto, la corte che (al di fuori della posizione di Giuseppe GRECO, qui non giudicabile per la disposta separazione in vista del dubbio di esistenza in vita) nessun'altra conclusione possa utilmente ricavarsi in ordine alla responsabilita' degli imputati indicati come compartecipi morali dei delitti successivi all'attentato del giorno di Natale; di tal che, dandosi atto del dubbio che si profila quanto alle rispettive posizioni, va adottata per tutti la formula assolutoria di giustizia, cosi' riformandosi sul punto la decisione dei primi giudici.



6.24. Omicidio di Antonino SORCI, Carlo SORCI e Francesco SORCI (capi 265, 266). - La sera del 12 aprile 1983 nella via Valenza venivano uccisi, nella loro auto, Antonino e Carlo SORCI; il primo, secondo concordi rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, era addirittura il "rappresentante" della famiglia di Villagrazia, che si sarebbe alleato con i "vincenti" fin dal tempo, certamente, della eliminazione di Girolamo TERESI, Giuseppe DI FRANCO, Salvatore e Angelo FEDERICO, i quali, come si era ricordato, e secondo il racconto dello stesso CONTORNO, sarebbero stati attirati nel tranello con un finto appuntamento d'affari proprio presso il fondo ("baglio") dei SORCI.

Il 25 giugno successivo si registrava quindi la uccisione anche di Francesco SORCI, cugino di "Nino" e "uomo d'onore" della stessa famiglia, che viveva in stato di latitanza.

In merito a questi episodi i primi giudici attribuivano sicura attendibilita' alla ricostruzione di BUSCETTA, il quale aveva pur dato atto che "Ninu 'u riccu" (tale era il soprannome del piu' illustre dei tre uccisi) fosse passato dalla parte dell'opposta fazione, tanto da dimostrare nel modo che si e' detto la fedelta' alla nuova alleanza; ma in realta' lo stesso SORCI sarebbe stato in passato protagonista di un "affronto" ai danni di Luciano LEGGIO, leader dei "corleonesi", al quale sarebbe stata negata una somma di denaro da lui pretesa per un affare che il SORCI gestiva nel territorio di Corleone in societa' con

un certo capitano DI CARLO, perfino con l'intervento del carismatico Salvatore GRECO (detto "cicchiteddu"), con il risultato quindi che sarebbe stato protetto uno "sbirro".

Anche questi omicidi, dunque, secondo la tesi accusatoria fatta propria dai primi giudici nei termini ripetuti, venivano annoverati nell'ambito della faida, sicche' la responsabilita' veniva attribuita a Michele GRECO, Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, mentre Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI venivano assolti con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO, Leonardo GRECO con formula piena.

Contro queste statuizioni hanno proposto appello gli imputati, chiedendo la piena assoluzione; nonche' il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, riproponendo il consueto tema della "commissione" e chiedendo dunque l'affermazione di responsabilita' di RICCOBONO, BRUSCA, CALO', MADONIA e GERACI.

Nelle conclusioni dibattimentali, tuttavia, la pubblica accusa, valutando la debolezza dell'impianto probatorio, ha concluso per l'assoluzione di tutti gli imputati.

Ed in effetti, a giudizio della corte, tali conclusioni devono apparire piu' che giustificate, a fronte di un contesto processuale che non solo attesta in modo tutt'altro che convincente la responsabilita' degli imputati giudicabili, ma addirittura finisce con il prospettare l'inconsistenza della stessa impostazione accusatoria di



fondo (perfino leggibile in termini esattamente opposti).

Antonino SORCI, vecchio "uomo d'onore" di Villagrazia, dopo essere stato implicato nel processo c.d. "dei 114", da moltissimo tempo si era "defilato" a Rimini, dove, come le indagini avevano accertato (ff.415152 segg.), aveva acquistato beni immobili ed aperto un esercizio di ristorante a nome di due figli (f.415211). Egli faceva dunque viaggi saltuari in Sicilia, dove aveva lasciato l'abitazione in città e la villa di via Valenza (questa nota come fondo Valenza o anche Starrabba; vedi rapporto dei carabinieri del 13.12.1983 e allegati; 415152 e seg.; e sita appunto nella "zona" di Villagrazia) alle quali accudiva il figlio Carlo.

Lo stesso era dunque venuto a Palermo da circa quindici giorni (deposizione di Francesco SORCI, figlio: f.415226) e precisamente dal venerdì precedente la Pasqua. Nel corso della giornata si recava nella tenuta di Villagrazia, dove riceveva le visite degli amici (f.415221) spesso trattenendovisi anche a pranzare (deposizione di Sandra SORCI, nuora: 415223), come era avvenuto appunto il giorno del delitto (conformi le deposizioni della vedova Susanna DI BELLA, f.415232, e di Giuseppe VELINI, f.415236).


Carlo SORCI, dal canto suo, quel pomeriggio era stato presso lo studio di un notaio, dove aveva realizzato una vendita di azioni (di società finalizzate ad investimenti immobiliari), era quindi passato da casa della madre per lasciare il bambino che aveva con se' ed era alla fine andato nel fondo di Villagrazia a prelevare l'anziano padre

per la cena (ibidem).

Le risultanze processuali, insomma, non avevano mancato di dimostrare che il giovane Carlo, che non aveva proseguito gli studi ne' aveva seguito i genitori a Rimini, era stato colui che aveva preso il posto del padre nella cura degli affari di famiglia a Palermo (f.415156), ricavandosi anche dalle dichiarazioni della madre (f.415212), pur nell'ambiguita' di quei concetti oltre che della stessa espressione terminologica, che in realta' gli era succeduto proprio nelle questioni di potere mafioso (f.415169).

Quella sera, dunque, i due si accingevano ad uscire dalla tenuta di Villegrazia, quando erano stati attinti a colpi di arma da fuoco, senza che nessuno avesse visto alcunché' (ibidem).

A fronte di tutto cio', il processo ha acquisito solo la dichiarazione di Tommaso BUSCETTA, il cui tenore non puo' che apparire non soltanto riduttivo e scarsamente attendibile, ma addirittura, per certi versi, perfino paradossale nella sua intrinseca contraddittorietà'. Come si era anticipato, costui (e con la pretesa di accreditare la sua versione come "unica causale possibile") aveva raccontato che le ragioni della soppressione dei SORCI risalivano a quando, intorno agli anni sessanta, il padre gestiva una societa' finanziaria con un certo ufficiale. Poiche' quest'ultimo era corleonese, Luciano LEGGIO aveva preteso di partecipare ai guadagni ma il SORCI aveva fatto intervenire l'allora capo carismatico "cicchiteddu"



(Salvatore GRECO) che aveva messo a tacere il LEGGIO. Secondo BUSCETTA, costui si era infuriato al punto tale (per il fatto che si fosse protetto "uno sbirro") che non l'avrebbe mai piu' dimenticato, neppure dopo che il SORCI aveva mostrato solidarieta' con il "corleonesi" nel corso della guerra di mafia (come si e' detto, secondo la tesi, attraverso la soppressione dei TERESI, FEDERICO e DI FRANCO).


Ora, non puo' sfuggire gia' ad una prima valutazione la portata del tutto inconsistente di una ricostruzione del genere, affidata ad elementi affatto contraddittori (a parte che neppure in sintonia con le imputazioni devolute, dirette ad individuare le responsabilita' di una "commissione", laddove viene in discussione, semmai, un personale ed esclusivo rancore di Luciano LEGGIO, che e' stato escluso, nella strategia accusatoria, dal contesto delle volonta' concorrenti a deliberare gli omicidi della guerra di mafia).

Ma il suggerimento e' in re ipsa inaccettabile; posto che del tutto assurdo deve apparire che da una parte il SORCI si presti ad uccidere quattro amici (o comunque, tenendo conto delle risultanze degli omicidi di cui al par.6.8, a contribuire a farlo in modo indiretto, o comunque, ancora, a schierarsi dalla parte dei "vincenti") e che poi i nuovi emergenti, dimentichi delle recenti alleanze, decidano di farlo fuori solo perche' venti anni prima aveva scosso la suscettibilita' del LEGGIO (che per parte sua fino ad allora nessun'altra iniziativa aveva assunto).

Ma il processo contribuisce a smentire anche in modo obiettivo ed inconfutabile la tesi d'accusa, basata sulla accettazione acritica del racconto di questo "pentito", quando evidenzia elementi di prova di segno decisamente contrario.

In primo luogo, si e' gia' detto come emergesse in modo del tutto evidente che il vecchio SORCI (cui si aggancerebbe il movente) viveva in realta' da molto tempo defilato, lasciando spazio al figlio, che era divenuto il vero "delfino" destinato a seguire quella strada. E quest'ultimo, Carlo, era colui che dunque si occupava della gestione degli affari commerciali ed immobiliari della famiglia, magari operando con deleghe (per esempio della madre, come nel caso della vendita delle azioni del giorno del delitto). Tali affari, nella specie, consistevano in cospicui investimenti speculativi in una zona di crescente interesse turistico (San Vito Lo Capo), che pero' (come risulta anche da altre parti del processo: v. per esempio la posizione individuale di Giuseppe LIPARI, nella parte X) era entrata nelle attenzioni particolari dei "corleonesi" (ma quel giorno il Carlo SORCI era andato dal notaio a vendere le azioni ad un certo COLLURA).

Nel processo, peraltro, e' sottolineato come Carlo SORCI, figlio di Francesco, cugino dell'ucciso (e figlio cioe' di quell'altro ucciso di cui null'altro e' dato sapere, oltre la mera illazione che fosse caduto vittima per la stessa vecchia ruggine di "Nino 'u riccu" con il LEGGIO: il che dimostra ulteriormente il livello di consistenza



dell'accusa basata sulle semplicistiche parole di BUSCETTA), era a sua volta sposato con Gasperina BONTA' figlia di Antonino (f.433630), di quel gruppo Bonta' che aveva dato nome al noto baglio sito in zona contigua, come si e' gia' detto sub. 6/8, a quella del fondo Valenza.

E non e' tutto. Perche' le risultanze obiettive del duplice omicidio dimostrano che il vero, se non unico, obiettivo dei sicari non era affatto il padre ma il figlio.

Dopo la sparatoria, infatti, Antonino SORCI venne trovato ancora in vita (i carabinieri accorsero alle ore 20,25: f.415220) arrivando in ospedale (alle ore 21 circa) per un estremo tentativo di soccorso.

Gli assassini erano ovviamente appostati nelle adiacenze della villa, se e' vero che tesero l'agguato all'uscita della macchina dalla tenuta. Ma se e' vero questo, non e' dato comprendere perche' non avrebbero dovuto uccidere il vecchio SORCI in un momento antecedente, visto che lo stesso era rimasto in quel fondo tutto il giorno.

A togliere ogni dubbio in proposito soccorrono pure gli esiti delle perizie medico-legali, dalle quali risulta che mentre Antonino SORCI era stato attinto solo da tre colpi di pistola, di cui uno di striscio alla fronte e due al collo (f.415133), tanto che appunto non era morto sul colpo, ossia era stato lasciato in vita dagli assassini, Carlo SORCI era stato colpito a morte da due colpi di fucile "a lupara" alla testa (f.415147).

L'eloquente significato intrinseco dei fatti non lascia dunque alcun dubbio sulla circostanza che tutta

l'azione omicida (ovviamente dei due delitti del 12 aprile, mentre per quello del 25 giugno successivo il vuoto probatorio e' incolmabile) fosse diretta contro il figlio (il quale poteva essere colpito agevolmente in quel momento da chi sapeva che, dopo aver lasciato il bambino a casa, sarebbe andato come di consueto a prelevare il padre dal quartier generale della "famiglia"); tanto piu' che, soprattutto, era proprio costui quello che aveva assunto il controllo degli affari mafiosi.

La definitiva compromissione del quadro probatorio, gia' cosi' chiaramente in dissonanza rispetto alla tesi accusatoria, e' poi derivata dalla rivelazione, assunta nel dibattimento, del "pentito" MARINO MANNOIA.

Costui ha, infatti, raccontato di avere appreso (durante il periodo della sua latitanza) personalmente da uno dei diretti responsabili (Pietro AGLIERI, qui menzionato per mera esigenza descrittiva) che il duplice omicidio in danno dei SORCI, padre e figlio, era stato commesso da lui e da un altro (anch'egli qui non imputato); ma ha precisato di non conoscerne la causale, possibilmente inserita in un contesto di dissapori nell'ambito della "famiglia".

Tali risultanze impongono, pertanto, la necessaria formula assolutoria per tutti gli imputati.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

6.25. Omicidio di Silvio BADALAMENTI (capi 261, 262, 263, 264). - Il 2 giugno 1983, a Marsala, dove era collettore delle imposte dirette, veniva ucciso Silvio BADALAMENTI, nipote di Gaetano BADALAMENTI che, come si era detto, era stato il capo della "commissione" prima di essere estromesso e perseguitato dal gruppo emergente alleatosi con i "corleonesi".

Silvio BADALAMENTI, pur apparentemente non implicato in modo diretto negli affari mafiosi, era stato certamente vicino al piu' noto zio, tanto da avere avuto in consegna l'"Alfetta" blindata dello stesso, con la quale era andato a trovare alcuni parenti a Milano (nell'ottobre 1981) e si era un'altra volta (nel marzo 1982) recato in un'officina di Padova per riparazioni, cercando di effettuarne la vendita.

Il delitto, secondo le conclusioni cui pervenivano i primi giudici, si inseriva dunque nel quadro della eliminazione delle persone vicine a Gaetano BADALAMENTI e doveva essere attribuito all'iniziativa dei "corleonesi" RIINA e PROVENZANO, che costituivano appunto il bersaglio del predetto. Con la condanna di costoro veniva pronunciata assoluzione con formula dubitativa a carico di Michele GRECO, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA e Antonino GERACI; e con formula piena a carico di Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni

CORALLO, Andrea DI CARLO, Ignazio MOTISI e Leonardo GRECO.

Anche contro questo capo della sentenza proponevano impugnazione il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, chiedendo l'affermazione di responsabilita' degli altri componenti la "commissione", sul rilievo che, come gli altri, questo delitto non potesse essere deliberato che su base allargata a tutto il sodalizio criminoso.


Proponevano appello anche gli imputati condannati e quelli assolti con formula dubitativa, reclamando l'assoluzione per totale mancanza di prove.

Nelle conclusioni dibattimentali, il procuratore generale ha insistito nella tesi proposta nei motivi di appello.

Osserva, tuttavia, la corte che anche in questo episodio di omicidio la tesi dell'accusa e' rimasta affidata esclusivamente ad un'ipotesi, seppure ragionevole, ma non adeguatamente suffragata dalla necessaria consistenza probatoria.

Come si era premesso, Silvio BADALAMENTI era stato in effetti uno dei parenti rimasti fedeli a Gaetano BADALAMENTI, il grande capo estromesso nel 1978 dalla "famiglia" e dalla "commissione" (per l'affare MADONIA, di cui si e' ampiamente trattato altrove).

Era subito emerso dalle indagini (ff.444617 segg.) relative a questo omicidio, commesso da persone da nessuno identificate in una strada di Marsala mentre la vittima si stava recando in ufficio, che l'unica spiegazione possibile,



960954

dato il tenore di vita apparentemente tranquillo condotto da Silvio BADALAMENTI, fosse da ricollegare ai rapporti non soltanto di parentela con lo zio Gaetano, ma soprattutto di perdurante contiguita' ancorche' segretamente (e forse con riluttanza) mantenuta.

L'ipotesi accusatoria, secondo la quale il predetto non potesse che essere caduto vittima di tale suo rapporto con uno dei piu' grossi perseguitati della guerra di mafia, non ha trovato in questo caso nessun tipo di riscontro neppure in qualcuna delle rivelazione di collaboratori; non soltanto di coloro, come per esempio MARINO MANNOIA, che nulla potevano in effetti aver saputo delle ragioni dell'omicidio, ma anche di chi, come soprattutto BUSCETTA, qualcosa avrebbe dovuto e potuto apprendere, se e' vero, come e' stato da lui stesso ammesso, che con Gaetano BADALAMENTI egli aveva mantenuto in Brasile lunghi e reiterati contatti, nel corso dei quali lo stesso gli aveva fatto confidenze, sostanzialmente su tutti gli episodi della guerra di mafia (ma, come si e' detto in altra sede, e segnatamente a proposito dell'omicidio di Antonino BADALAMENTI, stranamente su nessuno dei delitti che interessavano la sua "famiglia" e che quindi piu' direttamente avrebbero dovuto coinvolgerlo quanto meno sul piano emotivo).

Ma, prescindendo intanto dal valore notevolmente sintomatico di questa circostanza (tuttavia, come e' agevole arguire, oltremodo capace perfino di rovesciare i termini della proposizione accusatoria), e' nella stessa verifica

complessiva che si rinvencono argomenti di particolare inaffidabilita' per svalutare in modo consistente, e forse decisivo, il sillogismo di partenza, secondo il quale, poiche' Gaetano BADALAMENTI era un perseguitato dai "corleonesi" e Silvio BADALAMENTI era suo nipote, l'uccisione di costui non poteva che essere stata voluta dai medesimi avversari del primo.

Prescindendo infatti dalla portata probatoria che potrebbe avere un procedimento logico di questo tipo, che non e' comunque tale da non lasciare spazio ad altre possibili ipotesi (il che e' imposto per rendere apprezzabile sul piano indiziario le deduzioni ricavabili), la medesima prospettiva, ed i termini stessi sui quali si fonda l'argomento, non appaiono neppure univocamente accreditabili nel processo.

Per vero, sotto un certo profilo, l'ipotesi che Silvio BADALAMENTI fosse rimasto non solo legato da vincoli di simpatia ma personalmente impegnato sul piano operativo accanto allo zio, potrebbe trovare un appiglio probatorio nelle vicende anteriori alla sua uccisione.

A parte che la circostanza che, al di la' delle apparenze, egli non fosse del tutto estraneo al contesto mafioso, e' stata altresì confermata in questo dibattimento da CALDERONE (che come "uomo d'onore" ha ricordato di averlo conosciuto fin dai tempi in cui erano vivi suo fratello e Giuseppe DI CRISTINA), il fatto piu' significativo potrebbe ravvisarsi nel suo insolito comportamento successivo all'allontamento di Gaetano BADALAMENTI, allorquando era

rimasto affidatario dell'auto blindata di costui.

Lui stesso, arrestato perche' coinvolto in procedimenti per reati associativi, non aveva avuto esitazione ad ammettere (ff.218044 segg.) di avere utilizzato per congrui periodi quella macchina; ed il dato e' rilevante, prescindendo da ogni valutazione circa le giustificazioni addotte, afferenti ad un incarico di vendita del veicolo, proprio per rimarcare quella perdurante contiguita' tra il noto zio e questo nipote, scelto non a caso (per incarico della moglie di Gaetano BADALAMENTI, aveva sostenuto l'interessato) per un compito quanto meno di fiducia.

Se non che il processo ha accertato che fin dall'ottobre 1981 Silvio BADALAMENTI aveva utilizzato la macchina blindata per fare un viaggio verso il nord Italia, recandosi in particolare a trovare un cognato residente in provincia di Milano, Antonino CUSUMANO (magistrato), al quale aveva perfino lasciato in consegna la vettura.


Secondo le dichiarazioni del CUSUMANO (ff.400834 segg.- 402337 segg.), il BADALAMENTI in effetti (che si era perfino posto in congedo dall'ufficio) si era fermato per lunghi periodi in quella zona, facendo frequenti spostamenti e non mancando di avere contatti con il fratello Salvatore (anche lui indicato come affiliato, forse in termini di maggiore impegno, stante il disappunto che la moglie mostrava alle semplici chiamate telefoniche, nei termini riferiti appunto dal CUSUMANO: f.402346).

Ora, specie se si considera che Silvio BADALAMENTI nel

periodo in cui si era stabilito al nord disponeva di altre autovetture (f.400836) e che quella blindata non era stata portata affatto in quel luogo per la vendita, almeno nell'ottobre 1981, se e' vero che, come concordemente ammesso da tutti, l'aveva lasciata presso il congiunto tornando con mezzi pubblici (e se e' vero che l'auto sarebbe stata poi presa anche dal fratello di Silvio stesso), non puo' negarsi che da questi comportamenti sia ricavabile un atteggiamento di disponibilita' verso lo zio "scappato". E se poi si considera che, secondo lo stesso rapporto del 13 luglio 1982 (piu' volte citato) proprio nella primavera del 1982, e cioe' quando Silvio BADALAMENTI si era installato nel nord Italia, vi sarebbero state una serie di riunioni nella villa dei GRADO (esattamente prima dell'arresto di CONTORNO) con la partecipazione appunto anche di Gaetano BADALAMENTI, il quadro indiziario, circa il livello di possibile connivenza dell'ucciso, potrebbe prospettarsi in termini assai significativi.

Ma se una ipotesi del genere, dunque compatibile con la tesi d'accusa, potrebbe essere accreditata dalle considerazioni precedenti, altri argomenti si oppongono, a giudizio della corte, per metterne fortemente in dubbio la fondatezza.

Nel processo e' dato, infatti, cogliere, ancora una volta sul piano obiettivo, elementi indiziari dai quali puo' ricavarsi la conclusione che il Silvio BADALAMENTI, fosse o non fosse direttamente inserito nel giro degli interessi mafiosi, avesse o meno aiutato lo zio Gaetano nelle sue



sommerse trame di riscossa, si volesse tuttavia defilare, quanto meno per non restare a sua volta coinvolto nelle faide e nei rigori della legge.

Le indicazioni fornite sul punto non solo dal CUSUMANO, ma anche dalla moglie Gabriella RUFFINO (sentita anche al dibattimento di appello), sembrano infatti configurare l'immagine di una persona altamente preoccupata delle implicazioni dipendenti dal fatto di trovarsi in un certo ambiente; e non appaiono, sul punto, ne' di comodo ne' interessate perche' trovano il momento di piu' significativo riscontro nella circostanza che lo stesso Silvio BADALAMENTI, come da lui affermato durante l'inchiesta nella quale era stato coinvolto (f.218107) e peraltro obiettivamente accertato, aveva costituito una societa' per dedicarsi al settore dell'informatica, allo scopo di cambiare lavoro, lasciando l'esattoria e perfino la Sicilia.


Se e' dunque possibile che lo stesso si volesse allontanare dall'ambiente nel quale certamente continuava a muoversi con riluttanza (pressato dalle insistenze della moglie e del cognato), potrebbe pure prospettarsi come plausibile anche una causale di tipo mafioso, ma di segno contrario (come cioe' punizione per un abbandono di campo e di impegni sacramentali).

Detto questo, quanto alla ipotetica ambivalenza logica del contesto probatorio, non puo' essere svalutata poi la portata indiziaria di un'altra considerazione, attinente proprio alla enigmatica figura di Gaetano BADALAMENTI, e con la quale e' necessario misurare l'intera impalcatura

processuale (pur con l'avvertenza, altre volte puntualizzata, che, essendo costui non imputato nel processo a seguito della separazione nelle prime fasi del giudizio, non e' dato approfondirne incidentalmente la posizione piu' di quanto non concorra a definire l'indagine sulle imputazioni devolute).

Si e', difatti, piu' volte rimarcato (specialmente nel par.6.1 e nel par.3.3) come questo personaggio di grosso spessore mafioso fosse in realta' rimasto circondato da un certo inestricabile mistero. Molte risultanze processuali, come e' noto, attestano la sua contiguita' con il gruppo dei c.d. "perdenti"; ed in alcune parti il processo sfiora perfino la sua personale connivenza nelle manovre eversive di prevaricazione dello stesso gruppo (meno distintamente, in verita', nella fase iniziale della guerra di mafia, piu' chiaramente nelle fasi successive alle prime sconfitte). Basti pensare alla sua presenza proprio in Brasile, che, come e' incontestabile, era divenuto il centro operativo degli "scappati" alla riscossa (vi si ritrovano BUSCETTA, "Giovannello" GRECO, appunto Gaetano BADALAMENTI con uno dei suoi figli; vi si stava recando anche Pietro MARCHESE; vi era recato Ignazio LO PRESTI); basti pensare, in particolare, alle stesse ammissioni di BUSCETTA sul fatto che con lui, in Brasile, confabulasse sulle modalita' di un ritorno in Sicilia per infliggere una sconfitta ai "corleonesi".

Al tempo stesso, pero', Gaetano BADALAMENTI da' la sensazione di essere riuscito a restare nell'ombra in quei




periodi "caldi" della guerra; se e' vero che, come e' stato ampiamente descritto e commentato nel par.6.1 (cui si rinvia per brevità), nello stesso periodo egli si era perfino associato nel traffico degli stupefacenti con persone che avrebbero dovuto essere suoi avversari, tanto da suscitare la sconvolta reazione emotiva in BUSCETTA che, come riferito da Fabrizio Norberto SANSONE, aveva così' capito che era stato "giocato" da quello che lui riteneva un amico sincero ed affidabile.

E se Gaetano BADALAMENTI faceva il "doppio gioco", per fare (per esempio) combattere la guerra di mafia ai "perdenti" ed attendere il momento propizio per uscire allo scoperto a prendere il posto di comando che gli era stato tolto nel 1978, così' come appunto sembrerebbe suggerire l'episodio descritto dal SANSONE, non si vede come avrebbe potuto (essendo, in tesi, riuscito nell'intento) diventare bersaglio di aggressione da parte del gruppo dei "vincenti".

Per vero, come si e' detto nelle parti richiamate, anche la "famiglia" di Cinisi era stata tormentata da una sanguinosa faida nei primi degli anni ottanta; e si e' pure ricordato come, secondo gli inquirenti, questa si connotasse della specifica contrapposizione tra coloro che erano rimasti fedeli al vecchio capo depresso e coloro che erano invece passati dall'altra parte, che ormai saldamente controllava la fazione (con l'ascesa al comando di quell'Antonino BADALAMENTI del cui omicidio si e' trattato nel par.6.14, al quale ulteriormente si rinvia per le necessarie integrazioni).

Ma, giova ripetere, tutti questi episodi di omicidi sono quasi completamente esulanti dal processo; sicche' non e' possibile alcuna specifica lettura in una chiave compatibile con la tesi d'accusa, o in qualsiasi modo che concorra a dimostrare che anche Gaetano BADALAMENTI fosse stato in quel momento perseguitato da una qualche vendetta, attuata alla stregua di quelle che, come si e' visto in precedenza, avevano colpito i protagonisti della riscossa gia' sanzionati per il tentato complotto.

Anzi il fatto che l'omicidio di Silvio BADALAMENTI resti sostanzialmente un episodio isolato anche nel possibile contesto della faida locale (alla quale tuttavia egli era certamente estraneo, secondo quanto risulta in processo) finisce con il rafforzare la convinzione che ben poco di vendetta trasversale possa connotarsi la sua uccisione. Tanto piu' che una ritorsione di tal genere (si supponga, per punire un Gaetano BADALAMENTI ormai scoperto nel suo sommerso ruolo di eversore, e magari oggetto di quelle "attenzioni" da parte della "commissione" che avrebbero dovuto portare, secondo la tesi qui non condivisa in pieno - v.par.6.1 -, al mandato omicidiario conferito ad Antonio SALAMONE) non si attaglierebbe neppure alla figura di Silvio BADALAMENTI, nipote che faceva di tutto per mantenere una apparenza di distacco e che veramente voleva defilarsi; dove, invece, perfino il di lui fratello (quel Salvatore che tanto disappunto cagionava nella moglie di Silvio) era sicuramente molto piu' impegnato nelle manovre dello zio.



Neppure, dunque, sotto questo punto di vista acquista consistenza la pur debole tesi d'accusa. Ed a questo punto, la generica riflessione di tante possibili altre causali non emerse nel processo, acquista quella consistenza ulteriore che serve a concorrere a svalutare l'intera impalcatura probatoria.

Si deve, quindi, conformemente a giustizia, pronunciare assoluzione.

6.26. Valutazione riassuntiva della posizione processuale dei mandanti (componenti la c.d. "commissione"): a) Michele GRECO. - La verifica fin qui condotta delle risultanze probatorie concernenti tutti gli episodi di omicidio riferiti alla strategia della guerra di mafia, consente a questo punto una valutazione riepilogativa delle specifiche posizioni individuali di quegli imputati nei cui confronti e' stata formulata l'accusa di avere assunto il ruolo di mandanti in quanto partecipi dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

Come e' stato possibile riscontrare nella dettagliata disamina, le risultanze processuali hanno consentito di considerare provata la riferibilita' alla strategia della guerra di mafia, nei termini prima evidenziati, attraverso lo sviluppo sia degli avvenimenti che, in base a quanto e' stato possibile ricostruire, di numerosi episodi di omicidio.

Richiamando, per le necessarie integrazioni, quanto si era concluso nella indagine generale (par.6.1, 6.2 e 6.3) in ordine appunto alle vicende in esame, si deve ritenere ulteriormente comprovata l'individuazione di quelle diverse fasi attraverso le quali si era articolata la faida tra le cosche mafiose. Da una fase prodromica, soltanto connotata dalla possibilita' di leggere attraverso gli avvenimenti quel sottofondo di contrapposizioni personali che si sarebbero presto evidenziate in forma violenta e repressiva, si e' potuto verificare il passaggio ad una prima e centrale



fase della guerra, originata dal tentativo di complotto ordito da BONTATE e dai suoi alleati per assumere il potere nell'ambito di "cosa nostra".

Si sono, quindi, individuati i successivi sviluppi della faida, essi stessi non comprensibili adeguatamente senza la spiegazione degli eventi anteriori, perche' appunto contrassegnati dalle ulteriori iniziative, in odio agli avversari, assunte dal gruppo dei c.d. "perdenti"; prima, con il "bidone" attuato certamente da CONTORNO, e forse da altri alleati (tra i quali soprattutto i MAFARA e GRADO) e con l'appoggio di compiacenti gregari (come RUGNETTA), poi con l'organizzazione di una piu' ordinata riscossa capeggiata da coloro che fino ad allora erano rimasti, pur conniventi, nell'ombra: anche questa destinata all'insuccesso e ancora una volta stroncata con cruento e sistematiche ritorsioni anche "trasversali".


Come si e' visto, della fase prodromica e' stato possibile definire solo il contesto generale, ancorche' episodi come quello dell'uccisione di DI CRISTINA (par.6.5) abbiano raggiunto un risultato di consistenza probatoria assai prossimo alla certezza processuale (ma dai quali, anche cioe' a fronte del convincimento espresso dalla corte, circa la non completa affidabilita' delle emergenze acquisite, sono stati ricavati elementi di giudizio assai rilevanti, specie per la configurazione di quel quadro complessivo costituente la premessa storica della guerra di primavera 1981).

Decisamente coerenti al postulato accusatorio si sono

invece rivelati gli episodi salienti di omicidio di questa prima fase della guerra, che costituiscono anzi la chiave di lettura di tutto il processo. Si e' difatti verificata la stretta interconnessione fra gli omicidi BONTATE, INZERILLO, TERESI - DI FRANCO - FEDERICO, il tentato omicidio in danno di CONTORNO, e l'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE; tutti coerentemente caratterizzati dalla comune causale dell'accertamento delle responsabilita' delle vittime nel complotto eversivo scoperto, denunciato in "commissione" e sanzionato secondo le regole del sodalizio criminoso.

Anche in questo periodo sono collocati episodi di omicidio, la cui fisionomia e' stata individuata come assai prossima allo stesso contesto probatorio (come quelli dei SEVERINO e GNOFFO e, per certi versi, anche quello del DI NOTO); ma, come si e' visto, la corte non ha ritenuto raggiunta la prova sicura della causale evidenziata, nei termini comuni agli altri episodi.

Sulla seconda fase della guerra, quella risalente tra la fine dell'estate e l'autunno di quello stesso anno 1981, le risultanze processuali hanno ampiamente dimostrato il filo logico degli avvenimenti; ma anche per questi, a fronte della non completezza delle acquisizioni probatorie, compromesse in modo rilevante dalle interessate quanto comprensibili reticenze dei collaboratori (soprattutto CONTORNO), essi stessi protagonisti delle vicende, non e' stato possibile definire il quadro specifico, al fine di desumerne in particolare la persistente strategia della "commissione" (della quale, data la natura delle ragioni



emergenti, non e' stato cioe' individuato l'effettivo coinvolgimento nella concorrente formazione della volonta' omicida).

Delle ulteriori fasi della faida, infine, connotate dalla prosecuzione della persecuzione ai danni del CONTORNO e di "Giovannello" GRECO, nonche' dalle rappresaglie conseguenti all'attentato contro Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", il processo ha consentito da una parte una chiara lettura degli avvenimenti (tanto da legittimare l'affermazione di responsabilita' del Giovanni GRECO per il tentato omicidio), ma non ha potuto d'altra parte comprovare le responsabilita' concorrenti dei mandanti inseriti nel meccanismo deliberativo di "cosa nostra".

La cospicua e significativa concordanza di tutte le risultanze, anche di quelle che non hanno consentito una decisione specifica, ha tuttavia confermato in modo decisamente univoco l'intero contesto degli avvenimenti, come ricostruiti attraverso la preliminare analisi.


La posizione individuale degli imputati, atteggiati nella condizione di compartecipi morali dei delitti, potra' dunque ricavare argomenti di giudizio da tutte le predette risultanze, ancorche' le conclusioni saranno finalizzate alla valutazione della responsabilita' degli stessi soltanto per quelle imputazioni delle quali la corte ha ritenuta certa la matrice eziologica.

Alla stregua di queste premesse, la corte deve ritenere univocamente provata, in primo luogo, la responsabilita' dell'imputato Michele GRECO.

La figura di questo imputato e' risultata infatti ampiamente tratteggiata da tutte le risultanze processuali come colui che, dopo la "deposizione" di Gaetano BADALAMENTI, era stato posto a capo della "commissione". E le deduzioni cui sono pervenuti i primi giudici, quanto al necessario suo coinvolgimento nelle "deliberazioni" di quest'organo, non offrono il fianco ad alcuna plausibile censura.

Vero e' che del GRECO le acquisizioni probatorie tendono ad accreditare una prevalente immagine di persona distaccata e "al di sopra delle parti", alla stregua di un saggio moderatore dei contrapposti interessi in conflitto; in coerenza, peraltro, con quell'indiscutibile livello di inserimento sociale da lui raggiunto, specialmente sul piano delle relazioni (non a caso, anche nel dibattimento di appello, la difesa ha potuto addurre molteplici contributi probatori sulle buone frequentazioni, in epoche pregresse, della tenuta di Favarella, sottolineando come perfino i carabinieri, sia pure in periodi risalenti, erano stati dotati di alcune chiavi del fondo).

Ma tutto questo (del quale ad ogni buon fine si dara' ulteriore contezza nell'esame della posizione individuale dell'imputato, nella parte X, anche ai fini delle residue imputazioni) non altera il valore probatorio delle risultanze acquisite; ne', come primo approccio, svaluta la sicura circostanza che il GRECO fosse comunque diventato il "capo" dell'organo centrale di "cosa nostra". Ed anzi, l'avvertenza (altrove sviluppata: v. pure il par.6.1) che il



livello di infiltrazione del sodalizio mafioso fosse proprio così insidiosamente pervenuto (come nella stessa logica dell'art.416-bis c.p.) ad una difficilmente individuabile compenetrazione con forme apparentemente legali di vita sociale, finisce con il rafforzare lo stesso postulato accusatorio, anche sul punto dell'effettivo ruolo di questo (come di ogni altro) esponente rappresentativo.

Le indicazioni circa la carica assunta dal GRECO sono difatti del tutto unanimi; tanto che ai "pentiti" già escussi in primo grado hanno fatto da eloquente contrappunto le nuove rivelazioni dei collaboratori adottati dall'accusa in appello, il cui contributo, come si dirà, diviene davvero decisivo per eliminare ogni pur improbabile margine di incertezza.

Cio' che difatti consente una decisiva conferma dell'indicazione, ripetesi concorde, circa il ruolo direttivo (e dunque di necessario raccordo per ogni tipo di attività della "commissione" di "cosa nostra") e' che dalle numerose rivelazioni acquisite la stessa tenuta di Favarella era diventata un vero e proprio punto di riferimento, quasi un quartier generale, del sodalizio, nei termini appunto confermati sia da MARINO MANNOIA (in moltissimi brani, dei quali sarebbe ultronea la specifica citazione) sia, soprattutto, da CALDERONE, il quale, essendo di ben altra zona (Catania), contribuisce a mettere in luce un contesto assai attendibile. Numerosissime sono, infatti, le citazioni di questo "pentito" circa gli incontri degli associati nel fondo Favarella, a cominciare da quello (dettagliatamente

descritto nel par.6.5) conseguente all'omicidio DI CRISTINA, allorquando tutti gli esponenti piu' rappresentativi erano stati (gia' allora, e come si era detto al collaboratore era ancora ignota l'avvenuta estromissione di Gaetano BADALAMENTI, coeva a quegli avvenimenti) convocati in quel luogo, dove si era appunto discusso delle ragioni di quel fatto importante, dato lo spessore dell'ucciso).

Che dunque la tenuta fosse in ipotesi, di tanto in tanto, frequentata da persone indifferenti, se non perfino di sicura affidabilita' sociale, non solo non puo' essere decisivo, ma finisce con il prospettarsi addirittura irrilevante di fronte ad acquisizioni cosi' chiaramente significative (ulteriormente corredate dal racconto dei moltissimi incontri di Michele GRECO con gli altri esponenti e per questioni di mafia, di cui si fara' cenno nella parte X, riportate nelle pagg.39, 41, 45, 69, 97, 112, 113 segg., 143 segg., 163 segg., 200, 217 segg., 270, 363, 378, 401, 476, 493, 572, e in altri luoghi della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie di CALDERONE; in particolare si veda la pag.479, dove riassuntivamente il "pentito" indica luogo e personaggio come veri e propri punti di riferimento del sodalizio). Laddove, appunto, il fondo FAVARELLA e' il luogo dove si tengono incontri, avvengono presentazioni di "uomini d'onore", si danno appuntamento gli uomini piu' rappresentativi dell'intero sodalizio.

La persona di Michele GRECO, inoltre, risulta attivamente inserita nella strategia della guerra di mafia, oltre che per la carica "istituzionale", anche per il




diretto coinvolgimento della sua stessa "famiglia" nella faida. Per le considerazioni che e' superfluo qui ripetere, dopo la pedissequa analisi preliminare (par.6.1), la "famiglia" di Ciaculli-Croceverde Giardini (si dira' nella sede appropriata come la difesa abbia cercato di introdurre argomenti di perplessita' circa la stessa fazione di appartenenza di questo imputato, questioni tuttavia non pertinenti, una volta sicuramente individuato il GRECO nella sua personale fisionomia) era difatti una delle piu' specificamente colpite dai conflitti del 1981; tanto che proprio ai margini di essa si era sviluppata la contrapposizione, poi divenuta cruenta, fra l'emergente Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed il congiunto "Giovannello" GRECO: il primo, destinato ad assumere ruoli sempre piu' spiccatamente esponenziali, il secondo compartecipe del piano di destabilizzazione che avrebbe dovuto portare al potere il gruppo del complotto riguardante diverse "famiglie" (tra le quali anche corso dei Mille, Porta Nuova e soprattutto S.Maria di Gesu', centro di potere della mente direttiva Stefano BONTATE). E se vi era dunque una ragione ulteriore (oltre, ovviamente, al dovere connesso al vincolo associativo ed alla carica ricoperta) perche' si dovesse mobilitare il "papa" (cosi' soprannominato per la intuitiva immagine carismatica, non disgiunta da quell'immagine di pacato proprietario terriero, magari divenuto tale per le pregresse stratificazioni di potere mafioso), questa era certamente riferita al ruolo di diretto responsabile della cosca da cui provenivano i due

contendenti.

La perfetta cooperazione del GRECO nei passaggi salienti della guerra si coglie in tutte le acquisizioni riguardanti le varie fasi della cruenta faida. A cominciare dal suo intervento presso la "commissione regionale", nei termini raccontati da CALDERONE (di cui si e' detto in altra sede), allorquando era andato a raccontare agli alleati catanesi del perche' della uccisione di capi eccellenti come BONTATE (si e' detto nel par.6.1. che in quella occasione il rappresentante della "commissione" palermitana aveva riferito che gli uccisi si erano resi colpevoli di un grosso ammanco in danno delle famiglie associate, e si e' chiarito anche il senso di questa possibilmente riduttiva spiegazione; ma il dato, in questa sede riepilogativa, e' sicuramente significativa del ruolo di primo piano dell'imputato e del suo diretto coinvolgimento).

La parte di protagonista nelle vicende di cui si discute e' stata, come si e' pure detto, attribuita al GRECO anche dal TOTTA (del quale la corte vuole ripetere, ancora, il giudizio di particolare attendibilita' altrove diffusamente spiegato). Giova richiamare la limpida spiegazione da costui offerta circa le origini della guerra di mafia: "Bontate...aveva in animo di togliere di mezzo il 'corleonese'...", che, "coalizzandosi con i GRECO di Ciaculli e con la famiglia di corso dei Mille, aveva ucciso Stefano BONTATE e iniziato lo sterminio dei membri piu' autorevoli del clan.." (ff.435590 segg.). Laddove emerge proprio quella verita' che pur con qualche difficolta'



interpretativa (appunto fra le reticenze dei "pentiti" mafiosi) il processo ha potuto evidenziare.

Non e' dunque possibile dubitare della concordanza degli elementi di prova, una volta confrontate queste dichiarazioni con le pur caute (sostanzialmente attenuate dalle reticenze tendenti a coprire personali coinvolgimenti) rivelazioni dei "pentiti" CONTORNO e BUSCETTA; costoro, come si e' dimostrato nei par.3.3, 3.4 e 6.1, trasponendo una mera, quasi ipotetica, volonta' di BONTATE di eliminare RIINA al complotto vero e proprio dallo stesso capeggiato, sostituendo la fattiva collaborazione nello stesso di INZERILLO, "Giovannello" GRECO, CONTORNO, Pietro MARCHESE, BUSCETTA, e degli altri, con una mera supposizione di potenziale alleanza di costoro, e quindi coerentemente facendo "parlare" i referenti ufficiali attribuendo cioe' la paternita' delle notizie a persone come BADALAMENTI, SALAMONE, TERESI, per mantenere il giusto distacco dagli avvenimenti, hanno finito con l'offrire una coerente lettura del contesto complessivo, nei termini appunto chiaramente emergenti dalle invece genuine rivelazioni come quelle di TOTTA.


E, come si era dimostrato nel par.6.1, le conferme sono state ulteriori e puntuali nel dibattimento di appello, con le nuove acquisizioni probatorie.

Particolarmente illuminante e' stata, come si e' visto, la conferma offerta da CALDERONE; e cio' non soltanto in ordine alla generale spiegazione della guerra di mafia, ma anche, per quanto qui interessa, a proposito della

posizione personale di Michele GRECO, nei termini ricordati.

CALDERONE, inoltre, come si e' visto nel par.6.20, ha fornito un significativo contributo anche per la ricostruzione dell'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE, ricordando che, secondo le notizie da lui raccolte (da fonti non inquinate, perche' del tutto disinteressate, allora, alla faida tra BONTATE e complici da una parte e RIINA e "commissione" dall'altra), era proprio Michele GRECO che cercava il MARCHESE e "Giovannello" GRECO, perche' erano "passati" dalla parte di BONTATE. Laddove, con buona evidenza, pur nella latente non completa informazione retrostante circa le vere motivazioni di quei fatti, traspare la genuina verita' storica di quella persecuzione rivolta nei confronti degli associati ritenuti responsabili di una qualche colpa mafiosa, avallata ed anzi condotta in prima persona dal GRECO, non soltanto nella qualita' ma anche quale portatore di un interesse proprio, afferente alla sua "famiglia".

Ed anche (per certi versi, soprattutto) MARINO MANNOIA ha addotto elementi di giudizio di portata rilevantissima, sia in generale quanto alla conferma delle linee di sviluppo complessive della guerra di mafia (come si ricordera', con la genuinita' dipendente dalle manifestate perplessita' soggettive circa la veridicita' delle notizie da lui stesso raccolte sul complotto di BONTATE e soci), sia, in particolare, quanto alla specifica cointeressenza del GRECO, ampiamente tratteggiato come il tramite necessario di qualsiasi strategia del sodalizio.



Il punto decisamente piu' significativo, che merita qui richiamare espressamente perche' esprime la migliore sintesi della consistenza delle acquisizioni processuali sull'imputato GRECO, e' il racconto fatto da MARINO MANNOIA circa gli eventi successivi all'uccisione di Stefano BONTATE. Allora, come si era ricordato, Michele GRECO aveva "convocato" Pietro LO IACONO e con lui si era recato nel rifugio segreto di Salvatore RIINA; qui era stata ufficializzata la nomina dei "reggenti", guidati proprio dal LO IACONO che veniva quindi messo a parte della strategia della "commissione" ("vi abbiamo tenuto fuori dalla eliminazione del capo..").

Di tal che tutte le informazioni (anche dei "pentiti" CONTORNO e BUSCETTA, de relato, o solo formalmente tali) circa il ruolo di primo piano avuto dal GRECO nella gestione degli avvenimenti successivi, circa gli omicidi di INZERILLO, di TERESI (controllato nei suoi incontri con il primo), e in generale nell'intera strategia della guerra, trovano esatta concordanza logica, tale da assurgere a quella dignita' di prova univoca che giustifica la pronunzia di colpevolezza sollecitata dall'accusa.

La difesa, per vero, ha cercato di sminuire la portata probatoria delle risultanze qui riassunte, introducendo il dubbio che, come risulterebbe da molte pagine del processo, la "famiglia" di Ciaculli si era trovata ad essere sostanzialmente sovrastata dalla preponderante invadenza di quel Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", che presto sarebbe diventato capo spietato ed irriducibile della cosca.

Di tal che la figura di Michele GRECO, secondo la prospettiva, potrebbe ridursi a quel ruolo semmai simbolico di capo rappresentativo, ma dotato di nessuna incidenza decisionale.

Tali deduzioni non sono tuttavia, a giudizio della corte, idonee a svalutare la portata probatoria delle risultanze esaminate, neppure sotto la diversa prospettiva della indicata partecipazione diretta dello "scarpuzzedda" alla "commissione". Perche' la ricostruzione degli avvenimenti ha consentito di fare chiarezza sul fatto che la pur emergente figura di costui aveva raggiunto il culmine di (sostanzialmente impazzita) preponderanza solo in una fase successiva (tanto che, come si ricordera', la corte ha rinvenuto argomenti di dubbio sull'effettivo, rituale, coinvolgimento della "commissione" nella fase delle ritorsioni conseguenti all'attentato di Natale 1982: v. par.6.23). Ma nella fase iniziale della guerra, pur volendo riconoscere che "scarpuzzedda" fosse l'uomo emergente, difatti destinato al ruolo di principale protagonista per le "azioni" punitive, e che per tale ragione prendesse parte sempre piu' frequentemente perfino ai lavori della "commissione", non vi e' dubbio che la sua presenza non avesse escluso, ne' soltanto ridotto, il ruolo del "rappresentante" e capo della "commissione" stessa rivestito e, come si e' visto, attivamente esercitato da Michele GRECO.


Lo stesso va detto a proposito della preponderante intromissione della figura di Salvatore RIINA (di cui,



infra), che, secondo alcune indicazioni processuali, avrebbe raggiunto un potere tale da sovrastare, "tenendo<la> in pugno", tutta la "commissione". Perche', qualunque cosa possa in ipotesi sostenersi circa il vero ruolo direttivo del "corleonese", la figura di un GRECO, certamente capo dell'organo medesimo, anche se ridotta al ruolo di "burattino" (la definizione e' stata ripetuta anche da CALDERONE nel dibattimento di appello) nelle mani di quello, non ne verrebbe comunque diversamente connotata sul piano giuridico-penale. Ma in realta' le rivelazioni che fortemente suggeriscono questi spunti ricostruttivi, fornendo l'immagine di un RIINA sempre piu' "padrone" della "commissione", altro non possono significare che costui, dopo l'eliminazione dei "capi" di prestigio (BADALAMENTI, BONTATE, INZERILLO), era divenuto il vero protagonista emergente della mafia, al cui confronto la "moderata" personalita' del GRECO poteva leggersi perfino come supina obbedienza.

Di questo imputato deve essere quindi affermata la responsabilita' in ordine ai delitti rientranti nella sicura strategia della "commissione" (BONTATE, per l'omicidio del quale non ha ragione d'essere il dubbio espresso dalla prima Corte e che, pero, mal si attaglia ai risultati della complessiva indagine su detta strategia, INZERILLO, TERESI - FEDERICO - DI FRANCO, tentato omicidio CONTORNO, Pietro MARCHESE); conformemente peraltro alla sostanzialita' del giudizio espresso dai primi giudici, i quali hanno, come si era premesso, piuttosto individuato una piu' ampia

responsabilita' per numerosi altri delitti, in termini non
condivisi da questa corte.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. J. ...' or similar, written in a cursive style.


6.27. segue: b) Salvatore RIINA. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla posizione di questo imputato, anch'egli colpito da numerosissime condanne da parte dei primi giudici per i molti delitti ritenuti commessi per ordine della "commissione" di "cosa nostra".

Il suo spessore criminale emerge con univoca chiarezza da tutte le risultanze processuali ed e' significativamente attestato da una condizione di cosi' lunga latitanza da avere giustificato perfino, tra i vari argomenti difensivi, la prudente illazione che ci si potrebbe forse trovare di fronte ad una figura mitica ed irreali; proposizioni che si pongono in stridente contrasto con la concreta e tangibile presenza di questo personaggio proprio nella vicenda oggetto del processo, nel quale la sua condizione di inafferrabilita' e probabilmente (come ipotizzato dagli inquirenti) di mimetizzazione in una diversa immagine sociale (e forse fisica) finisce con il rafforzare il convincimento dell'eccezionale levatura del ruolo da lui rivestito nella organizzazione mafiosa.

Anzi, in questo processo, la sua posizione e' divenuta sostanzialmente emblematica: indicato come uno dei due ex-sostituti di Luciano LEGGIO, nel corso dei tempi sarebbe divenuto il personaggio emergente, fino al rango di vero "capo dei capi". E nel processo, dove - come si e' detto - l'accusa non ha individuato alcun tipo di interferenza, da parte del LEGGIO, nella strategia della guerra di mafia e della formazione degli assetti di potere mafioso degli anni

ottanta, la figura del RIINA finisce con il sintetizzare la carica di rappresentativita' di una dirigenza sempre piu' spiccata anche di quella fazione, "corleonese", che proprio costituisce il motivo dominante della trama accusatoria.

La guerra di mafia e' dunque intimamente permeata della figura di RIINA, fin dalle sue manifestazioni prodromiche. Come si era visto nel par.6.1., man mano che andava emergendo la figura di BONTATE, a seguito della espulsione di Gaetano BADALAMENTI (ed anche prima, data la vicinanza dei due), cresceva anche quella di RIINA, difatti destinato a costituire a sua volta il polo opposto del futuro scontro. E' proprio contro costui che BONTATE aveva cominciato a manifestare la sua ambizione di carriera. Sintomatiche, le parole di CALDERONE quando, come si era detto, ha raccontato delle frizioni fra i gruppi emergenti ai margini delle attivita' redditizie del sodalizio, ricordando come il sequestro CASSINA fosse stato, quasi provocatoriamente, organizzato dal RIINA come "risposta" al fatto che BONTATE e BADALAMENTI "si arricchivano con la droga" mentre molti di loro facevano la fame in carcere. Laddove, come si ha avuto modo di evidenziare nel par.6.1, questo e' forse uno dei piu' significativi episodi che, al di la' delle parole dei "pentiti", piu' o meno sfiorate da sospetti di possibili inquinamenti interessati o di altrettanto strategiche reticenze, attesta meglio di ogni altro quel sottofondo di dissapori di tipo personalistico, connotati dall'ambizione emulativa di carriera mafiosa, che intanto si traducono nella volontaria esclusione reciproca



960980

dai rispettivi affari lucrativi.


Perfino attraverso le rivelazioni di Giuseppe DI CRISTINA (v. pure il par.6.5), accertatamente finalizzate allo scopo di indirizzare le indagini dei carabinieri verso i "corleonesi" magari in episodi delittuosi da questi non commessi (la questione dell'omicidio MADONIA e' il riscontro processuale piu' affidabile) e quindi sicuramente frammiste di tendenziose esagerazioni o calunnie, e' dato tuttavia cogliere il ruolo preponderante e significativo di RIINA, gia' allora appunto considerato l'avversario emergente da combattere. E cio', come si e' dimostrato, anche se alla fine quegli screzi avevano trovato formale composizione nella sedi fisiologiche del sodalizio: perfino con l'eliminazione, a scopo punitivo, di DI CRISTINA (lui, in quanto ritenuto responsabile dell'uccisione del MADONIA), con la sanzione dell'espulsione di Gaetano BADALAMENTI e con l'assoluzione di BONTATE. Proprio perche' era quello il contesto nel quale si erano andati stratificando i dissapori, come si e' detto informati ad un'aspirazione piu' profonda di predominio.

La genesi della guerra di mafia, coerentemente, ha visto come personaggio-chiave proprio il RIINA, il quale, per quanto detto, non a caso era l'avversario che, nel disegno di BONTATE e compagni, doveva essere subito eliminato nel tranello (gli dava "disturbo", come aveva detto TOTTA, parlando di quello che il suo amico Enzo GRADO definiva il "corleonese", indicando con questo in modo assai emblematico quel sotteso disagio di un gruppo di potere,

come era quello di coloro che si rifacevano a BONTATE, nei confronti di chi intralciava il programma di predominio con altrettanto invadente presenza).

Sicche' non sorprende che tutte le acquisizioni probatorie, comprese quelle sospettate di caute reticenze, convergano a mettere in luce il ruolo del personaggio RIINA. BONTATE "aveva manifestato l'intenzione di uccidere RIINA", aveno detto BUSCETTA e CONTORNO; ed anche se queste indicazioni vanno lette, come si e' visto, nel senso che, piu' esattamente, quell'intenzione si era tanto palesata all'esterno che era stato organizzato un vero e proprio complotto (nel corso del quale, come ha detto TOTTA, era proprio CONTORNO che era stato incaricato di uccidere RIINA), il valore che esse assumono, sul punto dell'individuazione dell'obiettivo della faida, non puo' essere messo in alcun modo in discussione.

La guerra, come si e' visto, nasce dunque dalla scoperta di questo complotto e dal ricorso immediato di RIINA alla "commissione", per ottenere "giustizia". Sicche' quando BUSCETTA, come si e' detto nella ricostruzione generale, ha raccontato che a seguito delle proteste di RIINA (che era venuto a sapere dell'"intenzione" di BONTATE) Michele GRECO era arrivato a proporre perfino un piano che prevedesse l'allontanamento di "Giovannello" GRECO e di altri (ha detto BUSCETTA, perche' amici di BONTATE, ma non e' stato difficile arguire la diversa spiegazione della diretta responsabilita' nel complotto), il quadro che ne viene tratteggiato in modo univoco e' proprio nel senso



della ricostruzione ricavata.


Si e' perfino profilata nel processo l'idea (di cui si e' data contezza incidentale nel paragrafo precedente) che il RIINA, nel corso della guerra, avesse finito con il sovrastare tanto la scena della mafia da avere tenuto lui solo il controllo dell'intera "commissione", ormai asservita al suo volere. Ma si e' visto come tale pur accettabile contesto debba essere letto nella sola chiave possibile della acquisita supremazia del RIINA sugli altri rappresentanti delle altre "famiglie"; chiaro essendo, infatti, che la presenza degli altri, almeno nelle prime fasi della guerra, non era stata neppure formalmente esclusa.

Si e' ripetuto, anche nel paragrafo precedente, come una decisiva conferma del quadro probatorio sia stata offerta, in sede di rinnovazione del dibattimento in appello, dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha ricordato come dopo l'uccisione di BONTATE, cioè dopo l'avvio della strategia della guerra (rectius, delle rappresaglie punitive decise dalla "commissione"), Michele GRECO avesse condotto Pietro LO IACONO al cospetto del RIINA per la formale investitura della "reggenza" della "famiglia" di S.Maria di Gesu'. Ed il ruolo di questo imputato e' sintetizzato in forma ottimale proprio dall'episodio in questione, nel quale appunto si leggono da una parte la posizione di supremazia dallo stesso acquisita sia come protagonista attivo e direttamente interessato alla controversia in discussione (essendo stato appunto il

destinatario almeno principale del complotto) sia come esponente di prestigio del sodalizio, e d'altra parte la voluta mediazione della "commissione" nella risoluzione, secondo le regole di "cosa nostra", della faccenda.

A fronte della univoca convergenza delle risultanze probatorie, la cui stessa sintesi rischierebbe di apparire riduttiva (senza, appunto, il riferimento a tutto il quadro degli avvenimenti esaminati in questa parte della sentenza), la difesa, al fine di diminuirne la portata innestando argomenti di perplessita', ha cercato di far leva su una circostanza, diffusamente ripetuta nel processo, secondo la quale la strategia dei "corleonesi" sarebbe stata attuata congiuntamente e simultaneamente dai due "rappresentanti", gia' designati in luogo di Luciano LEGGIO, e cioe' non soltanto dal RIINA ma anche da Bernardo PROVENZANO (di cui, infra). Di tal che non sarebbe giammai possibile, in tesi, distinguere riguardo a ciascuno di essi sia il personale apporto volitivo, sia, correlativamente, la dipendente responsabilita' penale; in termini, peraltro, del tutto speculari rispetto alla proposizione accusatoria, fatta propria dai primi giudici, in base alla quale tale intimo rapporto di collaborazione organica avrebbe con certezza accomunato entrambi nella medesima posizione processuale.

La prospettazione difensiva sembrerebbe, peraltro, indirettamente rafforzata da una ulteriore indicazione scaturita dalle rivelazioni di CALDERONE (nei termini confermati al dibattimento), quando costui ha ricordato come il LEGGIO fosse stato sostituito nelle varie occasioni di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

trattazione di affari di "famiglia" proprio dal RIINA, ma che qualche volta interveniva anche l'altro "caposaldo", che era il PROVENZANO; precisando, in particolare, che i due non partecipavano di regola insieme, ma alternativamente (nel senso che quando interveniva l'uno, non vi era l'altro).

Orbene, a giudizio della corte, se e' vero, come si avra' occasione di ribadire anche nel prosieguo a proposito della posizione del PROVENZANO, che il sillogismo accusatorio (secondo il quale dove e' provata la volontaria partecipazione dell'uno deve ritenersi automaticamente dimostrata la responsabilita' anche dell'altro) non puo' considerarsi improntato ad un criterio logico-giuridico accettabilmente idoneo a sorreggere, da solo, un giudizio di colpevolezza, e' pure vero pero' che la circostanza della cumulativa rappresentativita' della "famiglia" non puo' essere neppure utilizzata nel senso totalmente negativo, al punto cioe' di svalutare le consistenti acquisizioni probatorie.

Per vero, anche questo dibattito processuale finisce con il dimostrarsi affidato ad un'erronea impostazione del problema, essa stessa idonea a fuorviare l'indagine senza una adeguata riflessione critica.

Infatti, la circostanza che RIINA e PROVENZANO esercitassero le corrispondenti funzioni rappresentative in una possibilmente indifferente forma alternativa, non consente di formulare nessun tipo di valutazione processualmente decisiva, ne' nel senso dell'accusa ne' nell'opposta prospettiva della difesa.

Si era fin dalle prime premesse di ordine metodologico (par.6.2, cui si rinvia) avvertito come l'indagine del giudice dovesse restare immune da istintivi condizionamenti dipendenti da sillogismi o (secondo una terminologia abusata nel processo) "teoremi" e come, piu' coerentemente, il giudizio dovesse restare affidato alla valutazione delle prove acquisite. Così' come, dunque, il fatto che, secondo accertate emergenze, una serie di delitti fosse stata deliberata da un organo decisionale del sodalizio criminoso non potrebbe, di per se' stesso, orientare in modo esaustivo la ricerca delle responsabilita' penali (costituendo solo il dato di partenza, notevolmente indiziante perche' significativo del possibile personale coinvolgimento degli imputati, facenti parte della "commissione"), allo stesso modo la comprovata qualita' di due soggetti ugualmente legittimati ad interloquire in forma alternativa nelle decisioni del sodalizio mafioso non potrebbe neppure significare ne' la sicura partecipazione morale ai delitti deliberati, ne' tanto meno l'irresponsabilita' di entrambi.

Come si era concluso, il compito del processo e' di individuare le prove della colpevolezza di ciascun imputato; e quindi, nella ricostruzione della fisionomia dei compartecipi morali dei vari delitti, di enucleare gli argomenti di sicura affidabilita' probatoria che attestino in modo univoco l'effettivo ruolo da ciascuno assunto. Restando, altrimenti, il quadro probatorio stesso assestato in un pur consistente livello indiziario ma non mai portato al punto tale da legittimare un giudizio certo.



Ora (a differenza, infatti, di quanto si dovrà constatare a proposito del PROVENZANO), la qualità che giustificava la partecipazione del RIINA alla formazione della volontà deliberativa del sodalizio altro non può definire che il contesto nel quale procedere alla ulteriore ricerca di sicuri apporti volitivi; e non tanto, come si era avvertito, per rinnegare la valenza indiziaria della proposizione basata sulle competenze della "commissione", ma per integrare la stessa, con l'apporto decisivo del dato ulteriore della inesistenza di qualsiasi dubbio sul fatto che, per una qualsivoglia ragione, l'associato munito di poteri decisionali si fosse sottratto al dovere di adottare la specifica deliberazione criminosa.

E, quanto alla posizione del RIINA, la sua certa partecipazione alla formazione della volontà omicida non è, come si è visto, soltanto attestata dalla provata intromissione nelle vicende che avevano connotato la guerra di mafia, ma è ulteriormente e in modo decisivo sottolineata dall'assunzione di quel ruolo di protagonista, che lo aveva infatti portato ad essere, lui assieme forse ad altri (come si dirà a proposito di Giuseppe CALO'), il soggetto passivo del complotto di BONTATE e dunque il promotore dell'iniziativa di "giustizia" mafiosa, appunto mediata attraverso le forme rituali del sodalizio. Tanto che non è difficile cogliere la conclusione, empirica ma coerentemente indiziante, che se vi era uno cui poteva riferirsi l'interesse alla persecuzione di BONTATE e dei suoi alleati, e la cui istanza doveva essere recepita dalla

"commissione", questo era proprio e in primo luogo il RIINA.

Nei confronti di questo imputato la corte ritiene dunque raggiunto un risultato probatorio sicuro e completo, tale da legittimare la pronunzia di condanna per gli omicidi individuati come rientranti nella strategia piu' volte ripetuta, nei termini ulteriormente precisati anche nel paragrafo precedente.



6.28. segue: c) Bernardo PROVENZANO. - , Quanto si e' appena osservato ai margini della posizione del RIINA costituisce, come e' evidente, la premessa dell'indagine riguardante il PROVENZANO.

La posizione di questo imputato e' difatti strettamente legata a quella dell'altro "rappresentante" della "famiglia" di Corleone, protagonista della faida mafiosa.

Le risultanze processuali, ed in particolare le assolutamente concordi rivelazioni di tutti i "pentiti", hanno invero indicato nello stesso un vero e proprio alter ego di RIINA ("due cuori e un'anima", secondo una significativa definizione ricorrente). Perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari confidenze ai carabinieri, ricordate anche nei paragrafi immediatamente precedenti, lo aveva descritto come un pericoloso continuatore della strategia di LEGGIO (attribuendogli, con il RIINA, numerosi e indefiniti omicidi).


Si e' pure detto, e ripetuto a proposito di RIINA, che assieme a quest'ultimo lo stesso realizzava una solida presenza nel sodalizio mafioso, essendo investito di pari dignita' e di uguale titolo a partecipare alle deliberazioni della "commissione". Di tal che non puo' che apparire teoricamente apprezzabile la proposizione accusatoria secondo cui entrambi agissero in una perfetta comunanza di intenti e di consonanza di atteggiamenti strategici sulla base di un programma comune di conservazione delle

prerogative della "famiglia" medesima.

Alla stessa stregua delle considerazioni prima svolte e specificamente esposte a proposito del RIINA, anche con riferimento alla posizione processuale del PROVENZANO deve però ribadirsi che le medesime premesse, circa il sicuro inserimento dell'imputato nel meccanismo decisionale del sodalizio, non definiscono se non il quadro indiziario di fondo nel quale collocare le residue emergenze probatorie e dal quale procedere per orientare la ricerca ulteriore e particolareggiata degli elementi sui quali fondare un giudizio di colpevolezza (senza di che, ripetesi, non è possibile affrancare l'indagine da un ragionevole dubbio che le regole del processo impongono di rivolgere a favore dell'imputato).

Richiamandosi pure quanto si è prima ripetuto riguardo alla problematica innestata dalla circostanza della partecipazione in forma alternativa dei due "rappresentanti" alle deliberazioni della "commissione", ed alle conclusioni che la corte ha ritenuto conformi al proprio compito decisionale, va dato atto, in particolare, che il processo non ha tuttavia addotto ulteriori e convincenti argomenti di prova dai quali desumere che, con certezza, anche il PROVENZANO avesse assunto un ruolo efficiente nella sede di formazione della volontà omicida, scaturita dalla deliberata punizione degli associati contravventori delle regole di "cosa nostra".

Se infatti i dati afferenti al ruolo dell'imputato nell'ambito del sodalizio consentono, come si è detto, di



collocare costui in quella posizione fortemente indiziaria che e' connaturata al diritto di essere consultato per l'adozione di misure di rilevanza istituzionale, nonche' al corrispondente dovere di interloquire sulle stesse, nella indagine sulla ricerca ulteriore del collegamento sicuro con le specifiche deliberazioni i risultati non offrono tuttavia argomenti univoci di valutazione.

Per vero, tutti i collaboratori hanno, come si e' detto, indicato il PROVENZANO come un necessario punto di riferimento, in "commissione", della "famiglia" di Corleone (assieme al RIINA). Ma nessuno di loro ha tuttavia inserito la sua figura nella specifica strategia della guerra di mafia, descrivendone un atteggiamento, riferendone una qualsiasi presenza nelle fasi cruciali della faida.

A differenza, infatti, di RIINA, che e' stato da tutti indicato come il protagonista di quella strategia e descritto come colui che in prima persona si era dato carico di sollecitare le iniziative della "commissione", in quanto peraltro egli stesso diretto controinteressato al comportamento offensivo degli avversari, la figura del PROVENZANO non viene messa in discussione in alcuna sede descrittiva dei passaggi salienti della guerra.

Ne' BUSCETTA ne' CONTORNO, pur fra le tante notizie (autenticamente o fittiziamente de relato), attribuiscono a lui una qualsiasi posizione assunta nel corso degli avvenimenti della faida.

Allo stesso modo, tutti gli altri "pentiti", pur - come si e' detto - confermando lo spessore del personaggio


nell'ambito di "cosa nostra", non gli hanno mai attribuito una specifica iniziativa nel quadro delle opposte rappresaglie scatenatesi dalla primavera del 1981.

Perfino nella fase prodromica, dal 1978 circa e fino ai primi mesi del 1981, il PROVENZANO rimane in una posizione di secondo piano nel contesto degli avvenimenti che contrassegnarono i dissapori e le contrapposizioni latenti, destinati ad esplodere, fra BONTATE da una parte ed appunto RIINA dall'altra.

Anche TOTTA, nella sua limpida descrizione della genesi della guerra di mafia, come si e' ripetuto nel paragrafo precedente, ha sempre indicato il "corleonese" (chiarendo trattarsi appunto del RIINA) come il punto di riferimento della faida. Ed altresì CALDERONE e lo stesso MARINO MANNOIA, che e' stato anche vicino ai "vincenti" nella condizione carceraria, raccogliendone (in qualche caso, in modo molto significativo) gli umori, tutti concorrono a definire il PROVENZANO come un sicuro e grosso "caposaldo" della "famiglia" di Corleone, ma nessuno gli attribuisce una qualsiasi immistione nella faccenda della punizione di BONTATE, INZERILLO e compagni.

Laddove, dunque, tale ingerenza resta, sul piano processuale, affidata solo alla premessa dello stretto, indissolubile, collegamento fra questo imputato ed il RIINA, in una specie di simbiosi operativa e volitiva; ma che realizza appunto nient'altro che una pur apprezzabile ipotesi.

Peraltro, alla puntuale convergenza di tutte le fonti



probatorie sulla sola persona del RIINA della strategia della guerra, corrisponde in modo a questo punto significativo una costante di segno opposto, che vede invece il PROVENZANO come colui che, della "famiglia" di Corleone, viene emergendo nel ruolo di gestore degli affari economici. Basti pensare a tutte le acquisizioni (per esempio citate a proposito della posizione dell'imputato Giuseppe LIPARI) riguardo alle società controllate dai "corleonesi" (si veda, fra gli altri, il rapporto dei carabinieri del 10 aprile 1984: ff.160531 segg.), per comprendere come non mai il RIINA ma appunto solo il PROVENZANO (in una specie di divisione di compiti) costituisse il punto di riferimento delle attività connesse al reinvestimento di capitali della "famiglia".

Se non che proprio il rilievo della concorrente alternatività nella partecipazione alla "commissione" finisce con l'introdurre positivi argomenti di giudizio, di segno opposto. Perché, se è vero specialmente che il PROVENZANO non risulta da nessuna acquisizione mai intromesso nella gestione delle questioni collegate alla faida, tanto comincia a prospettarsi come plausibilmente dimostrato proprio dal fatto che il diretto, ed altresì personale, interesse di RIINA a "gestire" l'affare BONTATE in "commissione" avrebbe dovuto intuitivamente escludere lui stesso. E se era vero che costoro si alternavano nella partecipazione alla "commissione" ("mai insieme", secondo la ricordata conferma di CALDERONE), è logico presumere che se vi era uno che doveva occuparsi di queste faccende, questo

non poteva essere altri che il RIINA, e non già il PROVENZANO.

A questo punto, la tesi accusatoria affidata esclusivamente alla premessa dello stretto collegamento (funzionale e personale) fra i due "rappresentanti" di Corleone tradisce la sua intima debolezza, perché dimostra di essere basata solo un dato ipotetico, per vero apprezzabile ma non mai tale da poter assurgere alla dignità di prova che giustifichi una condanna; pur in un contesto, ripetesì, in cui il PROVENZANO non nasconde il suo spessore mafioso, non meno consistente di quello del RIINA.

Siffatto singolare meccanismo di transitività (che si coglie dal tenore implicito di alcune proposizioni accusatorie, laddove si deduce l'estensione all'uno delle prove refluenti sulla posizione dell'altro imputato) non può dunque accettarsi come criterio processualmente valido. Perché, in realtà, l'ipotesi che RIINA agisse anche "per conto" di PROVENZANO (alla stessa stregua della gestione degli affari patrimoniali) realizzerebbe al più la premessa dalla quale fare scaturire implicazioni accettabili soltanto sul piano della comune deontologia morale; ma non mai sotto il profilo giuridico-penale (dove, a tacer d'altro, il postulato dell'art.40, cpv., c.p., conferma che al principio moralmente apprezzabile di impedire un evento dipendente da una diversa ma conosciuta eziologia, non corrispondono né un equivalente dovere giuridico di adoperarsi per evitare che si verifichi il risultato delittuoso, né una qualsiasi forma di responsabilità concorrente per il solo fatto



dell'inerte e passiva consapevolezza della condotta altrui).

E se poi si considera quanto ha incidentalmente affermato MARINO MANNOIA al dibattimento di appello, e che cioè tra RIINA e PROVENZANO, secondo notizie raccolte nell'ambiente, non erano piu' corsi buoni rapporti, il quadro complessivo ne ricava un ulteriore momento di perplessita', coerente a quelli esaminati fin qui.

Ritiene, dunque, la corte che ad altra soluzione non possa, in tale contesto, pervenirsi che a quella implicante la liberazione dell'imputato sia dalle contestazioni attribuitegli dai primi giudici che dalle ulteriori reclamate dall'accusa in questo giudizio di appello.

6.29. segue: d) Giuseppe CALO'. - Nei confronti di questo imputato, anche lui sicuramente componente della "commissione" (secondo univoche e concordi acquisizioni probatorie riferite alle rivelazioni di tutti i "pentiti"), il processo ha evidenziato gravi e convergenti indizi in ordine alla sua partecipazione al programma strategico della guerra di mafia; ma sui quali, come si chiarirà, la corte ritiene incidente in modo decisivo un dubbio, che affonda magari la sua matrice in quella stessa incertezza espressa dai primi giudici sulla responsabilità del CALO' per gli omicidi, anche se si prospetta sotto ben diversa esplicazione.

Difatti, all'argomento (invece valorizzato dalla corte di primo grado) secondo cui la difficoltà logistica di spostamento da Roma, dove il CALO' da tempo si era stabilito, a Palermo, sede ufficiale della "commissione", non può attribuirsi alcun decisivo rilievo; potendosi anzi rimarcare la totale irrilevanza, vuoi perché la partecipazione, nel senso qui in discussione, alla strategia della guerra di mafia deliberata dalla "commissione" non può come principio comportare il materiale accesso ad una specie di sede "legale" di questo organo (potendosi invece, e più ragionevolmente, spiegare in modi diversi e con contatti o collegamenti di varia consistenza), vuoi perché, dopo tutto, il processo ha ugualmente offerto la dimostrazione che il CALO' aveva appunto intrattenuto frequenti contatti con Palermo, dove veniva prelevato



perfino all'aeroporto (e con una macchina che l'accusa si e' adoperata in questo dibattimento di appello di dimostrare che fosse di proprieta' proprio dell'imputato).

Per vero, come si vedra' anche nella parte X, a proposito delle altre imputazioni formulate contro questo imputato, il CALO' e' stato non solo univocamente indicato come affiliato al sodalizio mafioso, ma anzi proprio come uno dei piu' attivi sostenitori della strategia dei "corleonesi" (basti pensare alle precisazioni di MARINO MANNOIA, quando ha spiegato che "quando parl<a> di corleonesi intend<e> riferirsi ad un gruppo ... omogeneo che ha come capo Salvatore RIINA..." e di cui fa parte, fra gli altri, anche il CALO': circostanze ulteriormente precisate al dibattimento, all'udienza del 4 gennaio 1990). E la sua "presenza" a Palermo e' stata ancora e senza alcun dubbio confermata da CALDERONE, quando ha riferito dei numerosi incontri avuti in Sicilia (a Catania, a Palermo, una volta nel fondo Favarella di Michele GRECO), nel corso dei quali aveva constatato la partecipazione attiva del medesimo.

La specifica cointeressenza del CALO' nelle questioni connesse allo scoppio ed allo sviluppo della guerra di mafia del 1981, sembra dunque confermata in primo luogo sotto il profilo dell'esistenza di un valido movente e dunque di un interesse alla fattiva cooperazione alla formazione (ripetesi, in qualsiasi modo) della volonta' deliberativa.


Come si e' piu' volte ricordato, nella fase prodromica della faida vi e' un episodio altamente sintomatico del clima di tensione che andava sempre piu' degenerando, e

960997

cioe' quello del sequestro CASSINA (che, come e' ridetto, venne organizzato, secondo le rivelazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, perche' RIINA intendeva contrapporsi all'esclusiva gestione da parte del BONTATE del lucroso traffico della droga). Orbene, anche in questa vicenda viene sfiorato il dubbio che fin da allora il CALO' si fosse apertamente allineato dalla parte del RIINA, se e' vero che responsabile del sequestro fu riconosciuto (con sentenza passata in giudicato) Francesco SCRIMA, che non era soltanto un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, ma era addirittura l'uomo di maggiore fiducia del "capo" Giuseppe CALO', suo "vice", "consigliere" ed anche cugino (sul punto si rinvia alla corrispondente posizione individuale).

Ma la figura del CALO' viene indicata con insistenza anche nella stessa genesi della guerra, da fonti che la corte ha gia' piu' volte valutato nella loro riscontrata attendibilita'.

Lo stesso TOTTA, infatti, nelle sue rivelazioni (ff.435590 segg.), come si e' detto aveva attendibilmente spiegato le cause dello scoppio della faida in un clima di contrapposizioni sfociate nel complotto, indicando appunto quel contesto di particolare potere raggiunto, specie nel traffico di stupefacenti, dal gruppo facente capo a BONTATE (con il quale erano alleati i suoi amici GRADO): "enorme potere - aveva aggiunto - che disturbava soprattutto quello che Enzo GRADO chiamava il 'corleonese', collegato con altro 'boss' di Roma...". Laddove il riferimento proprio al CALO' e' chiaramente leggibile e comunque dimostrato dalle



960998

incontrovertibili risultanze processuali sul fatto che solo costui fosse l'esponente mafioso trapiantato ed operante a Roma.

Un ulteriore, e certamente significativo, apporto e' stato fornito da un altro "pentito", MARINO MANNOIA, al quale la corte ha attribuito un notevole livello di attendibilita', tanto che e' stato facile, come si e' visto nelle trattazioni precedenti, scoprire le ragioni di alcune sue ingenue prospettazioni certamente riduttive, ma non volontariamente inquinate. Fra queste, appunto, si colloca la descrizione delle cause della guerra di mafia, connotate, secondo le notizie da lui raccolte, da quel complotto (al quale lo stesso collaboratore, come si era osservato, aveva in buona fede affermato di non credere, ma che in realta' ha trovato articolato riscontro nel processo), ordito dal gruppo di BONTATE.


Orbene, secondo MARINO MANNOIA (udienza del 4 gennaio 1990), obiettivo prioritario del complotto erano stati RIINA e CALO'. Anzi il "pentito" ha specificato che a quest'ultimo doveva essere teso un tranello proprio nel fondo Magliocco (base operativa della "famiglia" di S.Maria di Gesu', dove il Calo' si sarebbe dovuto dunque recare ad un finto appuntamento di lavoro, non avendo motivo per diffidare ufficialmente della posizione di quel gruppo).

Ma nella trama della causale evidenziata la figura del CALO' troverebbe collocazione anche per altra ragione logica e cioe' perche' essa costituiva proprio quel riferimento esponenziale di una delle "famiglie" interessate al

complotto eversivo dei "perdenti", i quali, come si era dimostrato, si erano ovviamente riproposti di assumere il controllo delle rispettive fazioni. E fra i "perdenti" in lotta il processo, pur fra le caute reticenze di questo "pentito", ha dimostrato a chiare note che era innegabilmente emergente la figura di BUSCETTA, difatti grande emarginato della "famiglia" di Porta Nuova. Di tal che anche sotto il profilo degli assetti strategici complessivi, la persona del CALO' avrebbe potuto costituire un obiettivo da eliminare alla stessa stregua del RIINA (assieme al quale, infatti, costituiva l'unico ostacolo alla restaurazione, data peraltro la piuttosto scialba fisionomia degli altri associati, compreso lo stesso Michele GRECO, e posto che il RICCOBONO, pericolosissimo e prevaricatore, come ha confermato lo stesso MARINO MANNOIA, aveva promesso segreta connivenza con i rivoltosi: "vai avanti tu...che poi io ti seguo", aveva detto, secondo questa fonte, RICCOBONO a BONTATE).

La figura del CALO' risulterebbe, in secondo luogo, difinita dalla sua fattiva presenza sia in alcune fasi di assestamento degli assetti mafiosi durante quel periodo, sia, soprattutto, in alcuni episodi significativi della guerra stessa.

Quanto al primo punto, il processo ha per esempio offerto l'indizio che, a seguito dell'uccisione di Ignazio GNOFFO (par.6.10), il suo posto era stato preso, ovviamente con il benestare degli altri esponenti, da Giovanni CORALLO (alla cui posizione personale, nella parte X, si rinvia): e



lo stesso era proprio non solo un fedele alleato del gruppo dei "corleonesi" e di CALO' in particolare, ma era di costui anche un vecchio amico, tale fin dai tempi risalenti in cui entrambi lavoravano come impiegati in un negozio di tessuti.


E se pure non e' stato possibile stabilire la vera matrice di questo delitto, data la poverta' delle acquisizioni (poiche' nessuno, neppure alcuno dei "pentiti" che doveva sapere qualcosa, ha raccontato quale fosse stato il vero ruolo di GNOFFO nell'operazione complotto), non vi e' dubbio che, stabilitone l'inquadramento nella faida, l'episodio assumerebbe comunque valore perche' in ogni caso (sia cioe' che lo GNOFFO fosse stato alleato degli uni ed eliminato dagli altri, sia che, viceversa, avesse tradito gli stessi e fosse stato dunque per questo punito), il "gradimento" delle "famiglie" dei "vincenti" e di CALO' in particolare si giustificerebbe tuttavia come un segno di utile restaurazione di una situazione da tenere sotto controllo.

Quanto poi al fattivo impegno operativo, il processo ha ugualmente offerto alcuni significativi indizi, la cui portata la corte non ha mancato di valutare. Come, innanzitutto, l'accertata partecipazione di Salvatore CUCUZZA, sia pure nell'apparente ruolo di discreto osservatore (indicativo in realta' dello spessore dell'individuo), al tentato omicidio in danno di CONTORNO; e cioe' ad un episodio che sarebbe superfluo ricordare nella sua decisiva incidenza nella strategia della guerra di mafia, dato il rango del personaggio da eliminare a tutti i

costi. Ed il CUCUZZA (come si vedra' nella corrispondente analisi della parte X) che aveva il ruolo di essere il "capo" della "famiglia" del Borgo, cioe' di una fazione apparentemente non interessata alle ragioni della guerra (e magari mobilitata assieme a tutti gli altri gruppi fedeli ai "corleonesi"), era anche un uomo certamente vicino a CALO', che era peraltro il "rappresentante" del "mandamento" che comprendeva proprio anche il Borgo (era cioe' un uomo sottoposto ad un vincolo di obbedienza al CALO').

Altamente significativa, inoltre, potrebbe essere poi la partecipazione (accertata, come si e' detto, con sentenza passata in giudicato) di Gaetano LO PRESTI all'omicidio in carcere di Pietro MARCHESE, che e' proprio uno dei pur pochi episodi che, nella meditata ricostruzione degli avvenimenti, la corte ha potuto con certezza inquadrare nella strategia della guerra (che era difatti di punire ad ogni costo i responsabili di quel complotto, fra cui appunto il MARCHESE).

Orbene, il LO PRESTI altro non era che un uomo della "famiglia" di Porta Nuova; un uomo cioe' che doveva incondizionata obbedienza al suo "capo" CALO' (tanto da giustificarsi, anche sotto tale profilo, l'esecuzione di un delitto in una condizione esistenziale tale che sarebbe stato ben difficile per i colpevoli sottrarsi alle conseguenze di legge). Ed anzi potrebbe essere pure particolarmente significativo il fatto che, come si era detto nella sede richiamata, in base alle affidabili rivelazioni di MARINO MANNOIA, il LO PRESTI era stato





proprio colui il quale aveva sostanzialmente diretto l'operazione omicida ai danni del MARCHESE (colui che aveva inferto, ha detto il "pentito", il maggior numero di coltellate).

A dimostrazione di un quadro indiziario così gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del CALO', non dovrebbe neppure trascurarsi che quest'ultimo era stato un obiettivo di ritorsione da parte di CONTORNO (come costui aveva finito con il dovere ammettere), nel momento in cui, dopo l'attentato, si era trasferito a Roma (dove appunto "sapeva" che viveva il CALO') pur facendo la spola con il nord Italia, per complottare con i parenti GRADO. Ed inoltre, e soprattutto, che lo stesso CALO', come si è più volte ricordato, era stato colui che aveva "telefonato in tutta Italia, dando l'ordine di uccidere CONTORNO" dopo il suo arresto.

Tuttavia la corte, nella prudente valutazione delle risultanze processuali, pur consapevole della gravità degli indizi offerti dal processo, ritiene di attribuire decisiva valenza ad un argomento di perplessità che è dato cogliere proprio fra le righe delle dichiarazioni di MARINO MANNOIA. Costui, infatti, nel riferire lo scoppio della guerra, ha ricordato che il complotto era appunto diretto ad eliminare RIINA e CALO'; ma, nel precisare questo, ha pure raccontato che il tranello era stato scoperto perché RIINA non era potuto andare all'appuntamento. Dal che si potrebbe dunque desumere, a giudizio di questa corte, che intanto la prima fase del complotto era stata possibilmente realizzata ai

danni del RIINA (e dunque non anche, contestualmente, del CALO'); e che il CALO', ipotetico ma non effettivamente perseguito obiettivo dell'operazione, avrebbe potuto per questo restare del tutto indifferente agli ulteriori sviluppi della faida, senza cioè' intromettersi nella strategia punitiva promossa dal RIINA (in sostanza, senza neppure partecipare alle deliberazioni della "commissione").

Ed a fronte di questo dubbio, giudicato non superabile, la corte ritiene di dover pronunciare assoluzione anche per questo imputato.



6.30. segue: e) Bernardo BRUSCA. - La posizione di questo imputato, anche lui univocamente indicato come autorevole componente della "commissione", non e' stata invece sufficientemente messa in luce dalle risultanze processuali sul piano della concreta e fattiva collaborazione nella ideazione o nell'attuazione del programma criminoso della guerra di mafia.


Per vero, la presenza di BRUSCA nel contesto piu' rappresentativo dell'organizzazione criminosa, e soprattutto il suo incontrovertibile schieramento dalla parte dei "corleonesi", non possono essere messi in discussione.

Giustamente, sul punto, l'accusa ha sottolineato come perfino DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni, aveva indicato costui come una delle piu' importanti "basi" in Sicilia di Luciano LEGGIO. Laddove, anche questa corte da' atto della ragionevole attendibilita' di una simile acquisizione, pur fra i rilevati inquinamenti della fonte medesima, ma non mancando di rilevare come il dato non si prospetti ne' significativo ne' tanto meno decisivo se riferito alla strategia della guerra di mafia, dal momento che esso si colloca in un contesto temporale del tutto diverso da quello che qui interessa. Per vero, come si e' piu' volte detto, gli schieramenti e le alleanze della fine degli anni settanta erano ben diversi rispetto a quelli che si sarebbero registrati in occasione della guerra di mafia. E se anche questi ultimi, come si e' piu' volte ripetuto, trovavano origine in una progressiva e stratificata coesione

di rapporti personali risalenti, e di altrettanto ataviche contrapposizioni emulative e di predominio, non puo' del pari negarsi che solo con la concreta verifica all'indietro della posizione da ciascuno assunta nel medesimo periodo puo' ricavarsi una traccia sicura di indagine. Il quadro prodromico della guerra, in sostanza, in tanto puo' essere utilmente valutato, in quanto vi corrisponda un coerente sviluppo degli avvenimenti, dai quali procedere con necessaria valutazione ex-post, per attribuire finalmente valore indiziante al dato generico ed equivoco di partenza.

Nel ribadirsi, allora, che il piano della specifica ricerca di elementi di sicura affidabilita', quanto all'impegno effettivo del BRUSCA nella strategia della guerra (in fase deliberativa ovvero operativa), rimane sterilmente affidato alla mera ipotesi logica della "commissione" (in quanto componente di essa, l'imputato non poteva che volere deliberare quello che gli altri sollecitavano di deliberare), si deve prendere atto che in realta' nessuna fonte processuale (in pratica, nessun "pentito") accredita un qualsiasi ruolo a costui. Nessuna acquisizione infatti indica il BRUSCA come attivamente e personalmente impegnato in uno dei tanti passaggi della strategia della guerra, neppure come semplice mediatore di opposti interessi o come apportatore di un qualsiasi contributo critico.

Certo, la sua immanente posizione di grosso esponente del sodalizio, sopravvissuta alla guerra, suggerisce, con non trascurabile carica indiziante, un retrostante impegno

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


di alleanza e di copertura a vantaggio dei "vincenti". Ma la fluidita' di tali rapporti, che sul piano empirico non puo' sfuggire ad attenta riflessione, e soprattutto la piu' volte sperimentata ambiguita' di tanti atteggiamenti di questi personaggi protesi da una parte a mantenere fedelta' ed alleanze e dall'altra a perseguire i loro obiettivi di traffici o di predominio (basti citare, per tutti, il caso di Gaetano BADALAMENTI o quello, ancor piu' inquietante, di Rosario RICCOBONO, come si dira' con piu' efficacia a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA), contribuiscono a definire un quadro tutt'altro che confortante; meno che mai idoneo ad avere affidata con sostanziale esclusivita' una corretta ipotesi ricostruttiva, sulla quale basare la verifica del postulato d'accusa.

Ne', come vorrebbe il requirente, possono trarsi argomenti utili di giudizio dal tenore di alcune telefonate intercettate (di cui si e' parlato nel par.6.1, a proposito della posizione, essa stessa strana e indecifrabile, del SALAMONE, cioe' di quel personaggio che sarebbe stato incaricato di un "affare" cosi' compromettente che aveva preferito costituirsi lui stesso ai carabinieri facendo ritorno, dal Brasile, in Italia). Perche' quelle conversazioni (ammesso che vogliano significare - cosa qui messa in dubbio - che il BRUSCA, interpellato da Alfredo BONO, che era colui che comunicava con il SALAMONE, pretendesse che costui uccidesse in Brasile il BUSCETTA) si riferiscono (all'estate 1982 e cioe') ad un momento del tutto diverso da quello dello scoppio della guerra. E se

fosse pure vero che il BRUSCA si era dunque intromesso in modo operativo nella sistemazione degli assetti mafiosi di Palermo, tanto non ne comporterebbe una pregressa cointeressenza quanto agli interessi specifici della primavera del 1981; dato che, come si e' detto, nell'estate del 1982 le sconfitte inferte ai "perdenti" erano tali che solo una riscossa di costoro si sarebbe preparata.

La tesi dell'accusa resta se mai affidata alla considerazione dell'emergenza, durante la fase "calda" della guerra, della figura dei PULLARA' (uno dei quali addirittura assunto a rango esponenziale nella famiglia del BONTATE), posto che questi erano imparentati con il BRUSCA. Ma la corte non puo' mancare di rilevare come anche questo dato rimanga ancorato ad una mera presunzione, certamente non univoca, e che comunque nulla di sicuro adduce. Perche' se e' probabile che una nomina di "reggente" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' dovesse passare attraverso un gradimento generale dei protagonisti della strategia della guerra, e' pure vero che l'incidenza di una tale eventualita' resta compromessa, o quanto meno resa ambigua, dalla considerazione, processualmente accreditata, che le parentele non sempre implicavano alleanza operativa.

Ed il tenore di una conversazione telefonica (utenza MASI, 20 luglio 1982, altrove citata), dal quale dovrebbe ricavarsi la diretta partecipazione della "famiglia" di San Giuseppe Jato alla fase organizzativa della guerra, finisce, a giudizio della corte, per dimostrare esattamente il contrario. Perche' laddove gli interlocutori, i fratelli



SALAMONE, si danno atto che per una certa questione loro non si erano opposti ("così" come non abbiano detto niente per lo zio Stefano né per qualche altro.."), e supposto che questa fosse l'uccisione di BONTATE e degli altri, tanto starebbe a confermare che quella fazione se ne era possibilmente rimasta in una posizione di inerte neutralità: lasciando cioè campo libero agli altri di agire, ma non realizzando alcuna condotta partecipativa rilevante sotto il profilo penale.

Ed il dato che a ciò si aggiunge, per tratteggiare in termini di maggiore incertezza il quadro probatorio, è che il BRUSCA altro non era che il sostituto in "commissione" del SALAMONE (difatti fuggito all'estero, in Brasile). Ora, sia che il BRUSCA agisse come leale alter ego, sia che tendesse ad assumere una posizione di doppiezza, la sua fisionomia non può che ricevere un negativo condizionamento dal tenore del tutto ambiguo dell'atteggiamento, nella guerra, del personaggio SALAMONE, nei termini più volte ripetuti. Costui era infatti, e stranamente, uno dei più accreditati referenti di BUSCETTA, ma, secondo l'accusa, sarebbe stato poi incaricato di sopprimerlo; certamente odiava Gaetano BADALAMENTI, a sua volta amico e referente del BUSCETTA. Insomma, come si è detto più volte, le prudenti reticenze di BUSCETTA sul vero ruolo di questi due personaggi, e dunque del SALAMONE per quanto qui interessa, non consentono una lettura univoca degli avvenimenti e delle responsabilità personali (che ovviamente non possono essere basate sulla proposizione suggerita dal "pentito", secondo

cui tutti i fatti da lui raccontati devono essere assunti in termini di verita' inconfutabili); posto che tutte le soluzioni restano teoricamente accreditabili (che la "famiglia" di BRUSCA fosse rimasta estranea e neutrale, anche solo formalmente; che avesse mantenuto un atteggiamento ambiguo, con consistenti riserve mentali; che avesse mutato, nel corso degli avvenimenti, la propria linea strategica; e cosi' via).

Tali considerazioni impongono, dunque, di lasciare immune il BRUSCA dalle imputazioni degli omicidi della guerra di mafia.


The block contains two handwritten marks. On the left is a large, stylized signature that appears to be 'M. G.' with a long, wavy tail extending downwards. To its right is a smaller, more compact set of initials, possibly 'M. G.', written in a similar cursive style.

6.31. segue: f) Antonino GERACI. - La posizione di questo imputato, nel contesto delle imputazioni relative agli omicidi della guerra di mafia, ha assunto un rilievo secondario, data la riconosciuta sua dissociazione dalla "commissione" nel periodo coincidente con il corrispondente periodo.

Coerentemente, infatti, la pubblica accusa ha devoluto a questa corte la doglianza relativa alla sua assoluzione da alcuni omicidi contro pubblici funzionari (in particolare, da quello del commissario Boris GIULIANO, che sarà trattato nella parte VII, restando invece separate le imputazioni connesse all'omicidio del capitano BASILE), nonché dall'omicidio di Giuseppe SIRCHIA (par.6.4). E il procuratore generale, nella sue conclusioni in questo dibattimento, ha chiesto l'assoluzione del GERACI dalle imputazioni residue, fatta eccezione per quella del commissario GIULIANO, sul rilievo che in effetti, secondo le fonti del processo, egli era stato in carica nella "commissione" nel periodo anteriore allo scoppio della guerra di mafia del 1981 e che proprio da quel momento il suo posto era stato preso da un altro (suo omonimo).

Queste proposizioni accusatorie, di indubbia portata oggettiva, sollevano la corte da ogni ulteriore approfondimento, restando qui confermato che, come si è detto nella sede richiamata, per l'omicidio SIRCHIA nessuna utile conclusione è stata raggiunta in ordine alla configurazione del contesto causale del delitto; mentre, per

il resto, il ruolo possibilmente assunto dall'imputato, assieme all'intero organo deliberativo di "cosa nostra", in occasione dell'omicidio GIULIANO, sara' valutato nella sede corrispondente.

Handwritten signature or initials, possibly reading "M. M." or similar, written in dark ink.

6.32. segue: g) Francesco MADONIA. - Anche a proposito della posizione di questo imputato e' stata sostanzialmente la stessa pubblica accusa a ridimensionare il contenuto delle richieste devolute, preso atto della puntuale deduzione difensiva che lo stesso era stato detenuto dall'11 novembre 1980 al 13 novembre 1982, onde non poteva essere stato attivamente partecipe di un concreto piano strategico finalizzato al compimento di delitti.

Il MADONIA (che era stato giudicato responsabile dai primi giudici solo in ordine all'omicidio del capitano BASILE, del quale questa corte non si occupa piu' per il disposto stralcio, a beneficio della stessa sede processuale nella quale vengono giudicati gli esecutori materiali presunti) era stato difatti oggetto di generale e indiscriminata impugnazione da parte del pubblico ministero, il quale aveva osservato, coerentemente alla linea accusatoria piu' volte tratteggiata, che tutte le fonti processuali lo avevano indicato come componente di spicco, anzi in progressiva ascesa, dell'organo centrale di "cosa nostra", anche grazie ai suoi sempre piu' rafforzati rapporti di alleanza con i "corleonesi".

Di tal che, in dipendenza di questo, il procuratore generale ha chiesto la sua condanna per tutti gli omicidi storicamente accaduti nel periodo successivo alla sua scarcerazione, dal momento in cui cioe' egli aveva certamente ripreso il suo posto nella "commissione".


In merito a quest'ultima proposizione accusatoria,

sarebbe sufficiente pero' richiamare quanto la corte ha prima concluso circa la non provata riferibilita' degli omicidi successivi al novembre 1982 (sostanzialmente di quelli costituenti la ritorsione per il tentato omicidio in danno di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", di cui al par.6.23) ad una precisa strategia della "commissione" (per le ragioni cioe' che non e' opportuno ripetere); sicche' ogni altra indagine si appaleserebbe a questo punto superflua.

Tuttavia, prescindendo dall'esame della posizione del MADONIA nell'omicidio GIULIANO (che sara' trattato nel prosieguo, parte VII), la corte non puo' mancare di esaminare il merito delle imputazioni devolute, comprendenti buona parte degli omicidi della guerra di mafia e in ordine alle quali non puo' dirsi certamente intervenuta alcuna rinunzia al gravame gia' proposto.

Sul punto, deve ugualmente concludersi nel senso della insufficienza del materiale probatorio acquisito; e non tanto per la rilevata condizione carceraria del MADONIA, quanto per una complessiva analisi di tutto il quadro processuale.

Difatti, quanto al primo aspetto (ai margini del quale non puo' non notarsi la singolarita' del fatto che l'imputato, appena liberato dal carcere, sarebbe dovuto andare, praticamente nello stesso giorno, a deliberare omicidi), che la detenzione dell'imputato potesse impedire un'agevole partecipazione al momento deliberativo della "commissione" costituisce un dato presuntivo, altamente



significativo, ma per vero non decisivo.

Teoricamente, e per le ragioni che la corte ha espresso in altra sede, a proposito della generale influenza del regime detentivo nelle possibilita' di concreto mantenimento del vincolo associativo (par.4.7), nulla avrebbe impedito una seppur difficile manifestazione efficiente di volonta' concorrente alla organizzazione di delitti, stante l'astratta possibilita' di molteplici contatti esterni e soprattutto di utili veicoli di trasmissione di segnali da dentro la struttura carceraria.

Di tal che l'insufficienza probatoria deve essere piuttosto, e piu' coerentemente, riferita alla mancata individuazione di utili riscontri attestanti l'effettivo coinvolgimento dell'imputato nella strategia della guerra di mafia: riscontri che, nella specie, avrebbero dovuto assumere un carattere ancora piu' obiettivo ed inequivocabile, data appunto l'esigenza di superare la generica presunzione di automatica emarginazione del detenuto.

In realta', gli unici elementi che il processo ha sul punto offerto sono concentrati nella circostanza che la "famiglia" di Resuttana (quella, appunto dei MADONIA) era stata in effetti presente e protagonista delle vicende di "cosa nostra" nel periodo della guerra; tanto che, come ha riferito MARINO MANNOIA, il posto nella "commissione", durante la detenzione del padre, era stato assunto da Giuseppe MADONIA (difatti colpito da diverse imputazioni, siccome presunto protagonista di delitti di rilevante

importanza, non oggetto di questo procedimento).

E non puo', coerentemente, trascurarsi il notevole peso indiziario che, nel contesto, assume la circostanza che proprio Giuseppe MADONIA (che, molto significativamente, CALDERONE aveva ricordato come fosse stato affiliato personalmente da Salvatore RIINA, che era cosi' divenuto il suo "padrino") fosse stato una delle persone che il GASPARINI aveva riconosciuto tra i partecipanti delle riunioni di mafia dell'aprile 1981, allorquando, come si ricordera', presso la villa di RICCOBONO, si era parlato (con quasi certezza) dell'appena avvenuta uccisione di BONTATE e di quella, prevista come imminente, di INZERILLO.

Ma tali considerazioni, di indubbia portata indiziaria, nulla adducono (in un processo in cui non si discute ovviamente delle possibili responsabilita' del giovane MADONIA), dal momento che, come piu' volte si e' detto, un mero comportamento di rappresentanza o di gestione di affari mafiosi non puo' implicare, sotto il profilo giuridico-penale, l'automatica trasmigrazione in capo al rappresentato della responsabilita' per ogni iniziativa assunta. Laddove il possibile meccanismo di preventiva adesione, se non di vera e propria istigazione, da parte del dominus impedito, se corrisponde ad un criterio empirico accettabile, non puo' tuttavia assurgere ad un ruolo utilmente significativo ove non adeguatamente sorretto da sicuro riscontro probatorio (mentre il semplice atteggiamento di tacita o successiva adesione o ratifica resta, come e' evidente, del tutto privo di rilevanza




penale).

E' dunque in base alle superiori considerazioni che, a giudizio della corte, deve pronunciarsi a favore dell'imputato la formula assolutoria di rito in ordine agli episodi di omicidio (trattati in questa parte della sentenza) devoluti alla cognizione del processo.



6.33. Le altre posizioni separate: Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", Rosario RICCOBONO e Salvatore SCAGLIONE. - Le posizioni degli imputati che, secondo l'accusa, avrebbero fatto parte della "commissione", ma oggetto di separazione in questa sede (per il fondato dubbio sull'esistenza in vita dei medesimi), non possono essere ovviamente affrontate (almeno piu' di quanto non sia stato, e non sara' in prosieguo, imposto dalle esigenze ricostruttive connesse alla valutazione delle imputazioni devolute). Ma la corte non puo' mancare di rilevare l'importanza del ruolo di questi personaggi, specialmente dei primi due, nella strategia della guerra di mafia; almeno nel senso di prospettare l'esistenza di una piu' articolata realta' che la limitata analisi delle posizioni oggetto dell'indagine rischierebbe di frustrare in termini riduttivi, e cio' pur senza eccedere dai limiti della cognizione, difatti rigorosamente riservata all'eventuale (e per vero assai improbabile, data la concordanza delle fonti sull'avvenuta soppressione di questi personaggi, nei termini altrove ricordati) sede separata di ulteriore trattazione.



961018

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 5


P A R T E S E T T I M A

GLI OMICIDI DI PUBBLICI FUNZIONARI

7.1. Il quadro processuale complessivo. - In questa parte della motivazione vengono raggruppati alcuni episodi di omicidi commessi in un vasto ambito temporale (dal 1979 al 1982) e dunque accomunati solo dal fatto di essere stati diretti contro persone che, in qualsiasi modo, rivestivano un ruolo istituzionale; impostazione che si e' mantenuta per ragioni sistematiche e per un piu' agevole compito di consultazione, cosi' come, nei limiti del possibile, si e' cercato di rispettare le linee di trattazione (oltre che, dove opportuno, la stessa terminologia convenzionale) adottate nelle precedenti fasi del giudizio, ma con l'avvertenza della necessita' di una revisione critica complessiva.

Di tal che si e' pure mantenuta in questa sede anche la trattazione dell'omicidio di Alfio FERLITO, che piu' correttamente avrebbe dovuto rientrare nella cronologia delle vicende della guerra di mafia, posto che la strage di carabinieri era finalizzata all'uccisione di quell'esponente mafioso, ma che i primi giudici hanno abbinato, per ragioni - come si vedra' - di connessione probatoria, all'omicidio DALLA CHIESA.

Tuttavia, e non soltanto in quest'ultimo caso emblematico, ma in tutti gli episodi che saranno esaminati, occorrera' tenere presente l'intero sviluppo delle vicende della guerra di mafia, nei termini analizzati nella parte precedente, dal momento che i fatti non potranno essere compresi appieno, specie quelli che si riveleranno



intimamente compenetrati nelle strategie del sodalizio mafioso secondo le linee evolutive ricostruite, senza tener conto della particolare contingenza nella quale rispettivamente si collocano.

Difatti, l'indagine devoluta attiene alla verifica dell'accusa circa le responsabilità dei soggetti imputati di appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra" in ordine anche alla commissione di questi delitti; e la comprensione della causale non può andare disgiunta dalla complessiva analisi di tutti gli avvenimenti processualmente noti.

Di tal che si impone l'avvertenza, preliminare alla specifica trattazione di ciascun gruppo di imputazioni, che tutte le risultanze altrove evidenziate anche a proposito di singoli episodi di omicidio, e specialmente quelle che hanno formato oggetto della parte VI, devono intendersi non solo, come è naturale, implicitamente richiamate in questa sede, ma espressamente destinate a supportare il filo logico del discorso.

La corte si pone, dunque, il problema della individuazione di una diversa metodologia rispetto a quella richiesta dall'esame degli omicidi della guerra di mafia, dal momento che l'approccio ricostruttivo non può che atteggiarsi in modo differente, in dipendenza del fatto che, mentre in quei casi la strategia criminale era comunque rivolta a realizzare un risultato di punizione mafiosa, di vendetta, di faida, di atteggiamenti insomma primordiali, spietati, ma pur sempre definiti e comprensibili, in questi

casi ci si trova di fronte a spinte motivazionali e tattiche di tipo e contenuto del tutto diversi.

Va, peraltro, segnalato come il processo non si occupa affatto di tutti gli episodi di omicidi c.d. "eccellenti" avvenuti nel periodo della faida oggetto delle residue imputazioni, ma solo di un numero ristretto e neppure essi stessi accomunati da uguali riferimenti cronologici o ambientali. Di guisa che ogni tentativo, comunque necessario, di assimilazione a criteri costanti di lettura degli avvenimenti, diviene ancor piu' arduo; anche perche' e' incumbente, dato questo, il rischio di una visione soltanto parziale, per la dovuta incidentalita', degli altri episodi pur inseriti nella stessa cronologia e improntati alla medesima probabile eziologia, ivi compresi quelli di cui si ha diretta notizia nelle fonti acquisite al processo, ma il cui contenuto non solo non puo' essere vagliato con il dovuto approfondimento critico ma deve essere anzi esaminato con la massima cautela, imposta dal rispetto della separata cognizione. A cominciare, per esempio, dalle rivelazioni (fra le pochissime che, come si vedra', forniscono questi "pentiti") di BUSCETTA e CONTORNO in ordine all'omicidio del procuratore della Repubblica COSTA che sarebbe stato commesso da Salvatore INZERILLO per rafforzare il suo prestigio nei confronti degli altri associati (e, a quanto sembra, per punire il magistrato che aveva assunto una linea di rigore in una inchiesta giudiziaria contro un gruppo di associati della fazione del medesimo).

Per vero, e' proprio da quest'ultimo episodio che sono

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

scaturiti numerosi e consistenti spunti difensivi, osservandosi, con agevole supporto dialettico, che esso dimostrerebbe oltre ogni ragionevole perplessita' che non soltanto il postulato della "commissione" (secondo cui, come si ricordera', non vi poteva essere delitto di un certo rilievo senza il preliminare assenso dell'organo centrale della mafia) non aveva alcun connotato di generalita' e di incondizionata applicazione, potendo essere derogato nei casi contingenti, ma che addirittura, in relazione alle ipotizzabili strategie del momento e del gruppo criminale, il contrario si prospettava del tutto naturale.

La proposizione accusatoria della responsabilita' dei componenti la "commissione", ampiamente analizzata nella parte VI, si connota dunque in questa sede di toni ancora piu' problematici. Perche', mentre per i delitti (individuati come sicuramente) rientranti nella strategia della guerra di mafia e' intuitivamente definibile un sotteso interesse dell'organizzazione all'affermazione ed al mantenimento della sue "regole", nel caso degli omicidi rivolti a colpire persone estranee al sodalizio criminoso, e dunque non connotati affatto da uno scopo "istituzionale" del gruppo, il procedimento ricostruttivo deve prima di tutto procedere attraverso l'individuazione di un interesse risalente all'organizzazione stessa, o comunque di un interesse meritevole di approvazione collettiva (e poi dirigersi verso le indagini imposte dalle regole del processo, nei termini prima approfonditi).

Orbene, su un piano puramente teorico (ma che va

preliminarmente definito, data l'influenza nella complessiva indagine processuale), la soppressione di una persona rivestente un ruolo istituzionale, e dunque non compromessa affatto in alcun tipo di interesse in conflitto con quelli della criminalita' associata (poiche' e' superfluo dire che la logica del coinvolgimento del pubblico funzionario corrotto o compromesso ha una sua autonoma consistenza), potrebbe essere correlata ad una variegata casistica di ragioni.

Potrebbe, infatti, in primo luogo atteggiarsi lo scopo, direttamente o indirettamente avvertito da parte del gruppo criminale, di paralizzare l'impegno istituzionale del funzionario; e, trattandosi per esempio di funzionario di polizia, il fine potrebbe essere quello di bloccare il corso di una indagine destinata a sbocchi compromettenti o gravemente lesivi di interessi personali o economici.

Il pubblico funzionario, poi, potrebbe costituire oggetto di un'azione delittuosa deliberata, a scopo meramente punitivo, di ritorsione, per un'attivita' svolta nel suo settore. Potendosi poi distinguere il caso in cui lo stesso abbia ecceduto dai consueti compiti d'istituto, anche al solo scopo di connotare in modo piu' incisivo i risultati da raggiungere, di tal che la rappresaglia si colora di una causale riferita all'esistenza di un impegno quasi personale, di scontro diretto, fra il funzionario e la cosca; da quello in cui il tipo di impegno, seppur solerte, del funzionario non sia andato fuori dagli schemi normali o fisiologicamente accettabili nella prospettiva della



criminalita' organizzata, dove allora si impone la ricerca di un diverso tipo di collegamento a specifiche finalita' da perseguire.

Ovviamente, sempre secondo un'astratta configurazione delle ipotesi verificabili, e' pure possibile che elementi dell'una e dell'altra evenienza si associno e si compenetrino vicendevolmente, posto che (come dovra' constatarsi a proposito dell'omicidio del commissario Boris GIULIANO) la finalita' di prevenzione puo' correlarsi in modo decisivo all'impulso vendicativo, quando si profili altresì il pericolo che ai traguardi raggiunti dal funzionario possano fare seguito altri e piu' disastrosi esiti di intervento pubblico ai danni delle cosche.

Una terza, possibile, ipotesi e' che l'uccisione di una persona che ricopre una carica di rilievo istituzionale, meglio se circondata da notevole e diffuso prestigio sociale, sia determinata da un intento meramente dimostrativo. Difatti l'esigenza di compiere un gesto esemplare, oltre che una generica portata deterrente, sostanzialmente di tipo terroristico (alla stregua di un messaggio mandato indirettamente a quelli che oseranno dedicare analogo impegno d'ufficio e al tempo stesso a tutti, perche' anche da semplici cittadini si astengano dall'intralcio in ogni modo gli interessi delle cosche), puo' assumere un significato di affermazione di potere e di prestigio (come si e' detto prima a proposito dell'omicidio che sarebbe stato commesso dal gruppo di INZERILLO ai danni del magistrato); come puo' dirigersi allo scopo di arrecare

agli avversari del sodalizio un piu' specifico pregiudizio, che puo' andare dal semplice dispetto per la contrapposta supremazia emergente fino alla perversa finalita' di far ricadere ufficialmente sugli altri la responsabilita' del fatto ed orientare dunque le indagini e le misure repressive legali nella direzione degli stessi avversari da penalizzare.

Una indicazione molto importante che, come quelle su cui sono basate le deduzioni precedenti, trova supporto nelle concordi emergenze probatorie, e nelle rivelazioni dei "pentiti" in particolare (se ne vedra' un significativo esempio nelle dichiarazioni di CALDERONE a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA), e' che in tutti i casi di delitti di rilevanza istituzionale si prospetta, come naturale e ben preventivata evenienza, la reazione dell'apparato dello Stato sul piano della repressione; la cui portata e' a sua volta destinata ad aumentare, a misura della maggiore importanza del ruolo rivestito dalla vittima o delle stesse modalita' del fatto (anche di questo sara' emblematica dimostrazione l'omicidio DALLA CHIESA, reso vieppiu' sconvolgente dalla contestuale, spietata, uccisione della giovane moglie del prefetto, essa stessa fatta oggetto di specifico e volontario accanimento da parte dei sicari).

Anche da quest'ultimo dato potrebbe, prima facie, ricavarsi qualche argomento di sostegno della tesi (fatta propria dall'accusa) della "commissione"; ma in realta' esso si appalesa, a piu' attento esame, del tutto irrilevante sul piano della esatta possibilita' di orientare l'indagine




ricostruttiva. Perche' la deduzione logica che la rilevanza del delitto, anche sotto il profilo delle pericolose reazioni dello Stato involgenti tutta l'organizzazione, impone il rispetto di una (a questo punto naturale) regola di preventiva e generale adesione, puo' prospettarsi valida solo con riferimento all'ipotesi in cui il delitto sia stato finalizzato ad uno scopo comune dell'associazione, o quanto meno ad uno scopo facente capo ad un gruppo o ad un esponente mafioso ma riconosciuto da tutti come meritevole di solidarieta' criminale.

Ma laddove il delitto venga invece realizzato segretamente da un gruppo all'insaputa, o peggio a dispetto, degli altri, le premesse si atteggianno di tutt'altra consistenza logica, posto che il preventivato fine di alcuni di arrecare pregiudizio agli altri, e perfino di far ricadere le colpe sugli stessi, si pone in evidente contrasto con la strategia unitaria della "commissione"; la quale puo', se mai, deliberare reazioni punitive per il gruppo, traditore non soltanto delle regole di "cosa nostra" ma del generico dovere di neminen laedere.

Elementi sintomatici, nella corrispondente indagine processuale, possono essere dunque non soltanto le reazioni, gravi e cronologicamente susseguenti il delitto, ai danni di uno specifico gruppo che puo' avere commesso questo in conflitto con gli altri associati (di tal che la mancanza di reazioni puo' assumere l'opposto significato di una consonanza di intenzioni da parte della generalita' delle cosche, in relazione s'intende alla portata del delitto); ma

anche tutti gli altri fatti significativi di un possibile intento di depistaggio (si vedra' come proprio ai margini di alcuni di questi delitti si rinvenivano strani episodi di segnalazioni anonime, o di altro tipo, alla polizia, se non di vere e proprie rivendicazioni, del tutto inusuali nelle tecniche criminali della mafia organizzata).

Ed anche al dovere di decifrare, e non certo per intento sociologico, anche il significato di simili messaggi, e' dunque affidato il compito del giudice nella valutazione di tutte le fonti di prova indiziaria.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is a stylized, cursive name, and the initials are a simple, bold 'U'.

7.2. Omicidio di Boris GIULIANO e di Vittorio FERDICO
(capi 64, 65, 66, 67, 68, 69). - Gli episodi delittuosi in esame sono stati trattati in primo grado unitamente all'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE, che e' stato, come si e' premesso, stralciato per la riunione al processo contro gli esecutori materiali, separatamente pendente, e che non poteva essere piu' trattato unitariamente in questa sede data la determinazione commissoria del giudice di rinvio da parte della Corte di Cassazione (sicche' sono stati separati i capi 70, 71, 72, 73; oltre al capo 63, che e' un'imputazione di minaccia a pubblico ufficiale, commessa nei confronti del commissario GIULIANO da parte di Giuseppe GRECO, nato nel 1952).

Il primo degli episodi, dunque, di omicidio di pubblici funzionari, fra quelli che rientrano nel presente processo, e' quello di Boris GIULIANO, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo.

La mattina del 21 luglio 1979 egli si era recato nel bar di fronte casa in attesa di raggiungere l'ufficio, quando veniva colpito alle spalle da una persona armata che poi era fuggita a bordo di un'auto (una "Fiat 128", gialla) guidata da un complice (e che era stata rubata qualche tempo prima ed era stata fatta ritrovare, successivamente, non lontano).

Mentre sulla individuazione dell'esecutore materiale del delitto nessun utile risultato veniva raggiunto, non solo per la genericita' delle descrizioni delle sue fattezze

fisiche ma forse anche per la volontaria riluttanza dei testimoni presenti (e soprattutto del proprietario del bar) a fornire leale collaborazione, le indagini (ff.031486 segg. e 031855 segg.) cercavano di stabilire la possibile fisionomia dei mandanti.

Esaminando retrospettivamente le precedenti attività investigative compiute dal funzionario, fra le quali, esclusa ogni altra causale di tipo personale, doveva con certezza rinvenirsi una spiegazione del grave fatto, si evidenziava che esse infatti avevano poco prima condotto ad importanti risultati nelle indagini sulla criminalità organizzata e sul parallelo traffico di stupefacenti; tanto che il 19 giugno 1979 era stato propiziato il sequestro all'aeroporto di Palermo di due valigie contenenti 500 mila dollari, assieme a magliette di pizzerie americane, attraverso cui era stato agevole risalire ai rapporti Sicilia-Statì Uniti nel traffico medesimo, dove trovavano collocazione le figure di noti personaggi mafiosi, quali SOLLEMA, BONTATE, BADALAMENTI, MARSALONE, LO IACONO. Il GIULIANO aveva poi utilmente collaborato alle indagini relative ad una rapina in danno della Cassa di Risparmio, nel corso della quale era stato ucciso il metronotte Alfonso SGROI (fatti dei quali non si occupa il presente processo); ed in esito alle stesse erano stati denunciati "Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO e Rosario SPITALIERI, con il sequestro di denaro e di attrezzature utilizzate per rapine. Lo stesso GIULIANO il 28 aprile precedente era stato destinatario di una minaccia telefonica, poi attribuita a

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Pietro MARCHESE, ed era stato ucciso una settimana dopo che quest'ultimo era stato scarcerato per liberta' provvisoria.

Nel processo veniva peraltro riunito l'omicidio, avvenuto l'11 agosto 1979, di Vittorio FERDICO, il quale, in base alle risultanze emerse, aveva fornito utili confidenze agli inquirenti in merito alla rapina e che era stato ucciso davanti al suo autolavaggio di corso dei Mille.

In merito a questi fatti, BUSCETTA aveva rivelato che la soppressione del GIULIANO sarebbe stata decisa dalla "commissione" all'insaputa di BONTATE e INZERILLO, i quali fin da allora avrebbero affermato la loro opposizione alla linea intransigente del gruppo emergente capeggiato dai "corleonesi" (cosi' come l'uccisione del capitano BASILE, avvenuta nella notte fra il 3 ed il 4 maggio 1980, sarebbe stata voluta da Salvatore RIINA, che avrebbe ottenuto il consenso della "commissione" nella medesima composizione).

I primi giudici, dando credito a queste affermazioni, condannavano Giuseppe GRECO (nato nel 1952) per concorso in minaccia ai danni del GIULIANO; per le imputazioni relative all'omicidio del medesimo condannavano, oltre allo stesso GRECO, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, nonche' Filippo MARCHESE in quanto alleato dei predetti nella strategia di terrore posta in essere, assolvendo per insufficienza di prove Michele GRECO (il quale, secondo il BUSCETTA, che pero' era convinto della sua colpevolezza, aveva tergiversato a fronte delle contestazioni dei "moderati"), Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA e Antonino GERACI; ed ancora

assolvendo con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO e Andrea DI CARLO.

Quanto all'uccisione del FERDICO, la corte di primo grado affermava la responsabilita' di Filippo MARCHESE, nel cui territorio il fatto era accaduto e quindi certamente assenziante secondo la regola di "cosa nostra"; assolveva invece Michele GRECO, Salvatore RIINA, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI con formula dubitativa e Salvatore GRECO (cl.1927), Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO, Andrea DI CARLO con formula piena.

Contro queste statuizioni proponevano appello gli imputati nei cui confronti era stata pronunciata condanna o assoluzione con formula dubitativa, deducendo che nessuna valida prova avrebbe potuto sorreggere il giudizio dei primi giudici, neppure legittimandosi un dubbio.

Proponevano, altresì, appello sia il procuratore della Repubblica, sia il procuratore generale, reclamando l'affermazione di responsabilita' di tutti i componenti della "commissione" sia per l'omicidio GIULIANO che per l'omicidio FERDICO, sulla base dei criteri logici più volte ricordati nel processo.

In esito al dibattimento, la pubblica accusa ha concluso per la condanna anche degli imputati Michele GRECO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e Francesco MADONIA per l'omicidio GIULIANO,



mentre ha dichiarato di non volere insistere nel gravame quanto all'omicidio FERDICO.

Osserva, cio' brevemente premesso, la corte che in realta' le risultanze processuali non solo non consentono, come concluso dal requirente, una confortante soluzione quanto all'omicidio dell'oscuro confidente della polizia, ma non sono neppure in grado di sorreggere la tesi voluta dall'accusa in ordine alla clamorosa uccisione del funzionario, certamente caduto vittima del suo dovere lealmente ed incisivamente compiuto.


Difatti, non a caso, come si era premesso, le possibili "piste" seguite dagli inquirenti avevano portato verso molteplici attivita' investigative del GIULIANO, tutte efficacemente dirette ad imprimere una decisiva svolta repressiva nel settore della criminalita' organizzata; tanto che, come si vedra', l'indagine processuale dovra' tenere conto di ciascuna di esse. Ma in tutte queste inchieste il funzionario si era distinto appunto per la sua solerte, quanto fedele e corretta, dedizione all'espletamento del compito istituzionale (di tal che, secondo i criteri di indagine anticipati nel paragrafo precedente, si dovra' constatare la pregnanza della tesi di una causale riferita all'esigenza da parte delle cosche di punire il GIULIANO per quanto aveva fatto e al tempo stesso di evitare che maggior danno ancora ne potesse in avvenire derivare).

Deve tuttavia osservare questa corte che il ragionamento dei primi giudici, in armonia con le deduzioni dell'accusa, se e' dotato di una sua logica di base, specie

in ordine alla premessa dell'individuata causale del delitto nel contesto delle attivita' investigative del GIULIANO, non puo' considerarsi accettabile sul piano delle conclusioni raggiunte, che, come sara' agevole rilevare attraverso la verifica di tutte le risultanze processuali, finiscono con il basarsi su affermazioni in buona misura assiomatiche.

Se e' infatti vero che (cosi' come il capitano BASILE) il commissario Boris GIULIANO aveva dato una svolta decisiva alle indagini sulle "famiglie" mafiose e soprattutto sui loro ingentissimi traffici nel settore degli stupefacenti, profondendo peraltro particolare impegno a livello personale (come le indagini da lui compiute a proposito dell'omicidio del metronotte durante la rapina avevano dimostrato, nei termini che saranno approfonditi), di tal che nella prospettiva dell'organizzazione criminale egli era divenuto un tenace e pericoloso persecutore da eliminare ad ogni costo; non puo' allo stesso modo accreditarsi la conclusione che gli autori di questo delitto, rectius i suoi ideatori e promotori, dovessero necessariamente rinvenirsi nel gruppo dei "corleonesi", ossia di quel settore del sodalizio criminoso che sarebbe emerso negli anni seguenti, a seguito della guerra di mafia del 1981.

E cio', non tanto per l'evidente sconnessione temporale (posto che, come si e' detto, quegli organigrammi si sarebbero disegnati a partire dalla primavera del 1981, dopo che BONTATE e soci avevano tentato il loro complotto), mentre fino ad allora le cosche avevano agito sostanzialmente all'unisono almeno nel settore delle imprese



criminali (fatta eccezione che per la droga); quanto perche' il postulato, secondo cui non potevano che essere stati loro a volere la morte del funzionario, e previa deliberazione della "commissione", con l'esclusione pero' di BONTATE e INZERILLO, risulta fondata su premesse apodittiche e difatti, come si e' visto nella parte VI della sentenza, del tutto smentite dalle risultanze processuali.

E' stato difatti agevole accertare che l'affermazione (dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO) secondo cui BONTATE e i suoi amici costituissero un'ala "moderata", impegnata a frenare le spinte di spietata criminalita' dei "corleonesi", era del tutto mendace ed anzi in stridente contraddizione non soltanto con la spiccata vocazione al delitto anche di quelli, ma soprattutto con la verificata tendenza prevaricatrice per un controllo generale ed esclusivo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi lucrosi affari.

Di modo che il rovesciamento dei termini di indagine, basato su quella premessa, deve come principio abbandonarsi e si deve dunque procedere, come approccio ricostruttivo, dall'idea che tutta l'organizzazione mafiosa potesse essere in ipotesi interessata alla soppressione del commissario GIULIANO.


Fatta questa precisazione, si osserva che, come si era anticipato, le possibili causali del delitto erano state individuate in tre diversi contesti di indagini compiute dal funzionario negli ultimi tempi.

Si era, in primo luogo, messo in evidenza il notevole significato che assumeva il sequestro (propiziato appunto

dalle indagini del GIULIANO) di due valigie contenenti circa 500 mila dollari americani, avvenuto il 19 giugno 1979 all'aeroporto di Palermo. Le indagini (ff.034973 segg.) avevano accertato che quelle due valigie, contenenti anche magliette di pizzerie americane, erano provenienti da un volo da New York, via Roma, del tutto sfornite di cartello di identificazione e con nominativo ed indirizzo inesistenti, e stavano per essere prelevate da un fattorino per conto di un misterioso e mai identificato cliente (si accertava, ma senza alcuno specifico sviluppo ulteriore, che nel volo medesimo avevano preso posto certi PALAZZOLO da Cinisi, ritenuti collegati all'organizzazione siculo-americana messa in luce nelle indagini che avevano portato alla denuncia, fra gli altri, del noto Gaetano BADALAMENTI: f.034980).

Una seconda, possibile, causale era stata poi individuata nel contesto delle indagini compiute dal GIULIANO in merito all'omicidio a scopo di rapina alla Cassa di Risparmio del 26 aprile 1979. Su questi fatti, forse avvalendosi del "confidente" FERDICO, la Squadra Mobile aveva denunciato la responsabilita' di un gruppo criminale allora emergente ai margini delle cosche mafiose (e che si finanziava con quelle imprese delittuose), formato da "Giovannello" GRECO, Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", e Rosario SPITALIERI.

In occasione di queste indagini, compiute in modo tenace dal GIULIANO, che aveva perfino propiziato il riconoscimento di Pietro MARCHESE inducendo, fra le



perplessita' di un altro testimone, alla collaborazione una cittadina straniera, il commissario era stato pure oggetto di una minaccia telefonica (attribuita allo stesso Pietro MARCHESE); e sintomatica era stato dunque considerata la coincidenza fra la data (14 luglio 1979) in cui il MARCHESE era stato ammesso alla liberta' provvisoria quella in cui si era verificato l'omicidio del funzionario (21 luglio 1979).


Si era, infine, individuata una terza ipotetica causale, consistente nella, quasi casuale, scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi", dove era stata rinvenuta droga; a seguito di questo fatto, peraltro, erano stati identificati come frequentatori della base criminale Leoluca BAGARELLA ed altri componenti del gruppo di corso dei Mille.

Per vero, accanto a queste tre ipotesi investigative, sarebbe emersa una quarta causale (sulla quale ha posto pure l'accento la stessa parte civile nella discussione orale), essendosi ventilato che il GIULIANO avesse avuto imprecisati contatti con ambienti milanesi facenti capo alla Banca Unione di Milano, oggetto di inquietanti inchieste ai margini del noto finanziere Michele SINDONA (il quale, secondo le poche risultanze processuali, ed in particolare secondo lo stesso BUSCETTA, aveva intrattenuto rapporti con Stefano BONTATE). Era, peraltro, emerso in alcune fonti giornalistiche che vi sarebbe stato un incontro fra il commissario e l'avvocato AMBROSOLI (notoriamente ucciso in quel contesto di misteriose manovre), ma questo era stato smentito non soltanto dalle persone vicine agli interessati (come Giuseppe MELZI, legale degli azionisti della banca:

f.031425) e da quelle che avrebbero presenziato all'incontro stesso (come il maresciallo della Guardia di Finanza GOTELLI: f.031409), ma perfino dalla moglie di GIULIANO (dichiarazione di Ines Maria LEOTTA, f.033132), secondo la quale il marito non si era affatto recato a Milano in quel periodo.

Le stesse precisazioni del giornalista Francesco SANTORO (f.031464) avevano comunque messo in luce che l'incontro poteva meglio qualificarsi come il frutto di una ricostruzione possibile, ai margini di quelle singolari vicende e che, in ogni modo, se c'era un aspetto che il liquidatore della banca di SINDONA aveva mostrato di volere approfondire, questo si riferiva alla stranezza di una offerta di cospicui depositi da parte di una non meglio precisata signora Rosalia BONDI' da Palermo (passim).

Sicche', anche se si volesse utilizzare il fatto come utilmente concorrente a spiegare l'omicidio di Boris GIULIANO (condividendo le, peraltro pertinenti, osservazioni della parte civile circa le caute, sottese, reticenze del MELZI), si dovrebbe ricondurre l'episodio in quel contesto di indagini sulla criminalita' organizzata di Palermo ed in particolare con i settori che, a quanto sembra (ma il dato non e' compiutamente sviluppato in questo processo), assicuravano una certa contiguita' con il finanziere SINDONA; in un contesto, cioe', il cui aspetto significativo si collocherebbe essenzialmente nei movimenti di grossi capitali provenienti da traffici illeciti (onde si vedra' come anche questo, non sviluppato, filone di indagine



finisca con il confluire nella stessa generale configurazione della causale del delitto).

La causale astrattamente riferibile alla scoperta del covo di via Pecori Giraldi, pur nella sua ragionevole consistenza, appare tuttavia la meno plausibile; sia perche', come si dira', le altre fonti processuali si dirigono decisamente verso altre, univoche, soluzioni; sia perche', soprattutto, essa si prospetta in se' stessa non proporzionata al delitto.

I soggetti che avevano formato oggetto dell'indagine (Leoluca BAGARELLA, Antonino MARCHESE, Antonino GIOE') erano in definitiva personaggi ben noti agli inquirenti; ed il ritrovamento di armi e droga e comunque di un rifugio non poteva atteggiarsi come elemento gravemente compromettente della stabilita' dell'organizzazione. Ed inoltre, nell'episodio, nulla aveva attestato un impegno particolarmente tenace del funzionario di polizia.


Per vero, l'ipotesi potrebbe trovare un certo supporto nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA (di cui si dira' piu' diffusamente in prosieguo), il quale ha riferito che, secondo "quanto si diceva in seno a 'cosa nostra'", il delitto sarebbe stato commesso da BAGARELLA, ma con Pietro MARCHESE, Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ed altri. Ma tale indicazione non solo e' sfornita di qualsiasi altro riscontro anche solo logico, ma trova significativa smentita nella posizione sul punto assunta da BUSCETTA, il quale, dopo avere affermato (f.450009) che il BAGARELLA era stato l'autore dell'omicidio, si e' subito dopo (f.450024)

corretto precisando che aveva fatto confusione con l'uccisione di altro poliziotto (il maresciallo SORINO), ma che invece nulla sapeva della soppressione del GIULIANO. Laddove, come meglio si dira', non puo' sfuggire il valore sintomatico di un simile livello di disinformazione da parte di un collaboratore come BUSCETTA (che, se pure non intende correttamente ad ogni costo coinvolgere un coimputato che nulla ha in comune con la vicenda, tace d'altra parte su diversi possibili contesti del delitto).

Le indagini compiute dal funzionario in ordine alla rapina alla Cassa di Risparmio sono invece connotate da un penetrante impegno investigativo; al punto che, come si era accennato, il GIULIANO era intervenuto personalmente presso una testimone straniera perche' si disponesse alla ricognizione di persona.

Ma tutti gli elementi del processo convergono soprattutto sulla figura di Pietro MARCHESE, che non solo era stato la persona riconosciuta (sia pure con le intuibili difficolta' emozionali), ma anche colui al quale era stata attribuita la telefonata anonima diretta alla Questura, con la quale si minacciava di morte il GIULIANO.

Come si e' detto anche a proposito dell'omicidio dello stesso MARCHESE (par.6.20), nel processo e' stata acquisita la significativa deposizione di uno dei periti (Roberto PIAZZA, ivi) che aveva concluso per l'attribuzione a costui della frase: "GIULIANO morira'", e che successivamente aveva raccolto il concitato disappunto del MARCHESE, il quale gli aveva detto: "professore, lei non sa il male che mi ha



fatto!":

Certo e' comunque che quelle efficaci indagini avevano portato a scoprire le complicita' di un gruppetto che faceva capo al MARCHESE ed a "Giovannello" GRECO e che aveva come base d'appoggio un laboratorio di tappezzeria di quel Rosario SPITALIERI che, come si e' visto nella guerra di mafia (si veda in particolare il par.6.18, circa l'uccisione del padre, Salvatore SPITALIERI), sarebbe rimasto attivamente schierato dalla parte dei "perdenti" durante la successiva guerra di mafia del 1981.

Orbene tale episodio, che certamente rientra nell'attivita' investigativa "di routine" della Squadra Mobile, offre tuttavia un quadro piu' specificamente connotato non soltanto di un piu' incisivo impegno del GIULIANO, ma anche di una particolare acredine di tipo personale del MARCHESE. Di tal che lo stesso fatto (che potrebbe astrattamente configurarsi alla stregua di una semplice coincidenza) della stretta consecuzione cronologica fra la scarcerazione di costui e l'omicidio GIULIANO, finisce con l'atteggiarsi in termini sostanzialmente significativi.

Il fatto e', pero', che come si vedra', questa possibile causale, lungi dall'elidere la portata indiziante delle altre, finisce con il rafforzarla, convergendo nello stesso contesto di criminalita' organizzata verso il quale si erano dirette le piu' importanti indagini compiute dal GIULIANO.

Difatti, anche nella prospettiva accusatoria, fatta

961042


propria dai primi giudici, la piu' consistente causale e' quella collegata all'inchiesta diretta in modo assai incisivo dal funzionario sui traffici internazionali di stupefacenti e che aveva portato al notevole risultato del sequestro delle valigie con i dollari provenienti dagli Stati Uniti d'America.

Non e' difficile, sul punto, avvedersi come l'importanza di questo avvenimento sia tale da trascendere i limiti ed il significato dell'operazione in se' stessa; poiche' essa costituiva, in realta', solo un eloquente traguardo di una piu' articolata indagine, che aveva appunto messo la polizia sulle tracce di una vasta organizzazione dedita al traffico di droga e che costituiva al tempo stesso un primo, importante, successo investigativo e soprattutto la premessa per un piu' consistente smantellamento dell'organizzazione medesima.

La maggiore pregnanza di questo contesto, difatti contrassegnato dall'ulteriore prospettiva degli sviluppi investigativi futuri, trova a sua volta importante, e dunque decisivo, riscontro nelle altre risultanze probatorie.

Le rivelazioni dei "pentiti" circa l'omicidio GIULIANO devono infatti considerarsi affatto convergenti in questa direzione.

Deve, preliminarmente, notarsi la stranezza della reticenza del BUSCETTA, il quale, avendo dimostrato (e, come si e' ampiamente verificato in moltissime parti del processo, in modo attendibile) di essere (stato) bene informato di tutti i fatti piu' rilevanti riguardanti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

l'organizzazione mafiosa, nulla ha saputo dire in merito a questo grave, certamente tutt'altro che trascurabile, avvenimento (eppure lui stesso aveva appunto raccontato di avere parlato nell'estate 1980 con BONTATE e che questi gli aveva narrato le imprese prevaricatrici dei "corleonesi", citando pero' solo l'omicidio del capitano BASILE); e tanto e' oltremodo significativo sia che il fatto si inserisca nell'ambiente delle persone di cui si e' detto (verso le quali avrebbe dovuto avere particolare disponibilita' ad ogni tipo di contatto, anche solo informativo), sia che esso, in definitiva, si collochi in una piu' ampia o diversa realta' della criminalita' associata.

E il dubbio che, se vera fosse questa seconda ipotesi, ben maggiore sarebbe stata la propensione di questo "pentito" a raccontare i fatti, diviene ancor piu' rafforzato dal corrispondente "silenzio" di CONTORNO, che, facendo parte della "famiglia" di S. Maria di Gesu' (attorno alla quale, come si avra' occasione di approfondire, erano in realta' collocati i veri interessi connessi all'operazione di polizia del GIULIANO), non poteva non essere stato, anche indirettamente (o per sentito dire), informato delle ragioni (e degli autori) del delitto.

Basti pensare alla evidente incredibilita' delle parole di BUSCETTA, per rendersi conto di tutto questo; laddove (all'udienza del 7 aprile 1986) lo stesso aveva detto, contraddicendosi, che secondo quanto lui ne sapeva l'omicidio era stato deliberato dalla "commissione", ma le motivazioni non le aveva saputo nessuno, nemmeno lo stesso

INZERILLO che pure ne faceva parte. Laddove non sfugge che questo... illustre esponente della "commissione", anche se fosse stato estraneo alla decisione di uccidere il funzionario, non avrebbe potuto comunque non venire a conoscenza delle ragioni per le quali altri l'avevano eseguito. E cio' proprio in base alle regole di funzionamento del sodalizio, secondo le quali tutti finivano anche successivamente con l'interloquire sui fatti eclatanti (si rinvia, per esempio, all'omicidio DI CRISTINA, par.6.5, dove si rinviene uno dei piu' significativi esempi di "riunioni" immediatamente indette per discutere dei delitti commessi e per presentare le eventuali rimostranze, da parte di chi era stato estromesso dal piano criminoso).

Se non che, anche in questo caso (come negli altri dove vengono sfiorati soggetti "vicini" a questi "pentiti"), la piu' eloquente conferma delle deduzioni fin qui ricavate si rinviene proprio negli altri collaboratori, estranei agli interessi di parte.

Come, in primo luogo, nelle rivelazioni di TOTTA, il quale ha ricordato come il suo amico Enzo GRADO gli avesse confidato che Francesco MAFARA era "tanto forte che - secondo le testuali parole del suo interlocutore - 'si era fottuto il commissario dell'aeroporto che gli aveva fottuto i dollari all'aeroporto'...ed aveva ucciso il commissario perche' quest'ultimo era sulle sue piste, tanto che aveva sequestrato una grossa partita di dollari all'aeroporto" (f.248506; si noti che questa dichiarazione, di eccezionale importanza probatoria, risale al 2 agosto 1982, ed era stata



resa a conferma delle notizie già fornite in forma confidenziale agli organi di polizia nei mesi precedenti, prima appunto della redazione del noto rapporto del 13 luglio 1982).

Di guisa che lo stesso "pentito", nel momento in cui ha offerto la causale dell'omicidio di GIULIANO come collegata al ritrovamento delle valigie di dollari ed alle indagini che il commissario stava conducendo verso la formidabile organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, anche se formalmente affidata ad una sua ricostruzione logica, ha finito con il prospettare i fatti obiettivi, di indubbia portata probatoria, sui quali basare le conclusioni processuali.

Non a caso, analoga conferma proviene da CALDERONE, il quale ha ricordato (pag.220 della trascrizione delle dichiarazioni istruttorie, confermate ed ampliate al dibattimento) che anche suo fratello aveva parte nei traffici di droga gestiti dal gruppo BONTATE, tanto che, dopo l'uccisione del fratello stesso, i proventi di quegli investimenti erano stati consegnati a lui; sicché una volta Francesco CINARDO gli aveva consegnato una somma pari a circa 300.000 dollari U.S.A dicendogli che proveniva da Stefano BONTATE, il quale faceva sapere che gli utili avrebbero potuto essere anche maggiori se non vi fosse stato il sequestro di 500.000 dollari all'aeroporto di Palermo.

Il collaboratore ha poi, coerentemente, precisato che in effetti le valigie in questione erano proprio dirette al BONTATE e di ciò era sicuro proprio per il fatto che era

stato grazie a questo episodio, ed ai chiarimenti chiesti ed ottenuti in proposito, che aveva appreso come lo stesso in realta' si dedicasse ad un vasto traffico di stupefacenti.

Il valore probatorio di questa acquisizione e' dunque di intuitiva portata, data la singolare conferma del medesimo contesto, nel quale sarebbe maturato il delitto, e connotato appunto dall'incisivo impegno del funzionario, che aveva scoperto il meccanismo del traffico degli stupefacenti, di proporzioni cosi' colossali che i 300.000 dollari (che erano una quarta rata) del CALDERONE avrebbero potuto essere anche di piu', e che dunque si apprestava ad assestare un colpo micidiale all'organizzazione.

Sicche', in questo quadro probatorio, diviene perfino leggibile in termini coerenti il pur ambiguo discorso di MARINO MANNOIA, il quale, dopo aver affermato in istruzione che il GIULIANO era stato ucciso "per la sua complessiva attivita' di funzionario di polizia ma soprattutto perche' aveva sequestrato una valigia di dollari provenienti dal traffico di stupefacenti e dagli Stati Uniti, di pertinenza di Stefano BONTATE e di Salvatore INZERILLO", non solo ha, come si e' detto, introdotto nel racconto un elemento di portata non accertata (come la materiale esecuzione da parte di Leoluca BAGARELLA assieme a Pietro MARCHESE); ma ha finito con il tentare una vera e propria operazione di recupero della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (e di quelle alleate nel traffico). Infatti, al dibattimento (udienza del 4 gennaio 1990), dopo avere una prima volta, spontaneamente, precisato che non era stata affatto quella la causale del



delitto, e' ritornato sulle sue posizioni affermando che il tutto andava riferito al periodo in cui BONTATE aveva un grosso traffico di droga, aggiungendo che a suo avviso ("credo") il GIULIANO aveva intenzione di attribuire tutto al gruppo BAGARELLA, MADONIA e RIINA.

Dal che non puo' dunque ricavarsi che una duplice lettura: o MARINO MANNOIA e' manifestamente compiacente nei confronti del gruppo dei "perdenti" (di cui si e' verificato qualche altro significativo esempio, come la ricordata posizione di CONTORNO nella guerra di mafia, laddove il collaboratore ha definito costui estraneo alla faida, o come quando ha cercato pure di offrirgli una copertura nel fatto stesso di qualificarlo "uomo d'azione" messo da parte da BONTATE, e cio' in contrasto con tutte le altre risultanze processuali: si veda il par.6.1); ovvero, alternativamente, la sua e' una mera deduzione erronea di buona fede scaturita dall'esigenza di rendere coerenti la notizia della certa causale (appunto quella collegata al traffico di droga ed al sequestro dei dollari) e l'informazione (meno puntuale) della corresponsabilita' di un "corleonese" di pura fede.


Tutta la causale dunque si accentra con certezza nelle indagini che il commissario GIULIANO stava portando ad un punto di notevole svolta e che, dopo il sequestro di quelle valigie, che erano ben poca cosa rispetto alla vera entita' del traffico, avrebbero assicurato risultati ancora piu' rilevanti; se e' vero - senza dire di eventuali contatti con l'ambiente milanese in gran segreto - quanto aveva anticipato ai giornalisti (f.031889) che per la fine di quel

mese ci sarebbero stati sviluppi nelle indagini molto importanti (una "bomba", che non poteva essere, come riduttivamente afferma il rapporto della polizia, l'individuazione di Leoluca BAGARELLA quale inquilino del covo di via Pecori Giraldi).

Il dato piu' significativo che scaturisce dalla complessiva verifica di tutte le acquisizioni probatorie e' che tutti gli elementi, ancorche' diversamente connotati, finiscono con il convergere verso la stessa matrice eziologica, appunto consistita nei risultati raggiunti dal GIULIANO nell'inchiesta sul traffico internazionale di stupefacenti diretto dal gruppo BONTATE, INZERILLO, MAFARA, o al quale costoro erano interessati operativamente e proficuamente.

L'indagine processuale deve, quindi, ulteriormente orientarsi verso la ricerca di elementi indizianti la posizione degli imputati giudicabili, e cioe' di quei componenti la "commissione" che, oltre ai predetti BONTATE e INZERILLO (che ne facevano parte ma che i "pentiti" della mafia hanno cercato di dissociare), potrebbero avere contribuito a determinare il piano delittuoso.

Indubbiamente, le linee ricostruttive generali sembrerebbero, prima facie, autorizzare una ipotesi del genere, in dipendenza del fatto che, secondo le costanti indicazioni dei "pentiti", un gesto criminoso di notevole importanza, quale appunto sarebbe stata l'uccisione del capo della Squadra Mobile, non poteva commettersi senza un preventivo assenso di tutta l'organizzazione. E tanto



troverebbe conferma (in uno dei possibili dati indiziari di cui si e' fatto cenno nelle premesse generali di questa parte, e cioè) nel fatto che, dopo il delitto, non furono registrate reazioni di alcun tipo; ne' sul piano delle proteste in seno all'organizzazione (difatti non riferite da alcuno dei collaboratori, alla stessa stregua di quelle, piu' volte ricordate, successive all'uccisione di Giuseppe DI CRISTINA), ne' come vere rappresaglie per la violazione delle regole di "cosa nostra" (e difatti, dopo quel periodo, non si registra nessuna particolare faida, anzi, come si era dimostrato nel par.6.1, le cosche avevano mantenuto un formale assetto di equilibrio).

Ma se tutto questo e' vero, ed e' utilmente valutabile come dato di partenza per una piu' approfondita analisi, non puo' comunque dubitarsi che le residue indicazioni siano del tutto insufficienti, se non, piu' propriamente, orientate in senso contrario.

Si deve, infatti, rilevare, su un piano generale, che gli elementi indiziari di cui si e' detto non qualificano ancora il tipo di apporto volitivo che possono avere, teoricamente, offerto gli altri protagonisti delle strategie dell'organizzazione mafiosa. Perche', come si e' prima detto, se e' da una parte possibile che l'uccisione "eccellente" sia stata deliberata come operazione di rilevanza del sodalizio intero, sia in quanto finalizzata alla tutela di un interesse comune, sia perche' fatta propria anche se di specifica pertinenza di un solo gruppo, non e' al tempo stesso impossibile che un'impresa del genere

sia stata portata a termine con il solo consenso passivo dell'intera organizzazione o perfino con il riconoscimento successivo della validita' dell'iniziativa autonomamente adottata da qualcuno, in termini cioe' che, come si e' altre volte avvertito, si discostano dallo schema di rilevanza penale a titolo di concorso.

Ma le risultanze probatorie, lungi dal rafforzare la consistenza dell'ipotesi accusatoria, finiscono con lo svalutarla in modo decisivo.

Difatti, raggiunta la certezza processuale che i veri (contro)interessati all'inchiesta destabilizzante del solerte e (secondo significative quanto concordi indicazioni) assai sagace investigatore erano gli affiliati al gruppo di BONTATE e INZERILLO, titolari e gestori del colossale traffico di stupefacenti (di cui elemento chiave era anche il MAFARA: quello stesso che come si ricordera' - v.par.6.1 - aveva fatto la strana previsione di una guerra di mafia parlando con Eric CHARLIER in un periodo di apparente distensione e cioe' nel 1980); gruppo, che era cosi' bene organizzato anche negli aspetti logistici (tanto che TOTTA aveva ricordato come l'aeroporto di Punta Raisi fosse "controllato" da Gaetano BADALAMENTI e dal MAFARA); gruppo, ancora, sicuramente in grado di interpretare e fare proprie le istanze di personale rivale di Pietro MARCHESE nei confronti del funzionario che tutto aveva fatto pur di "incastrarlo"; acquisito, insomma, tutto questo contesto indiziario, non vi e' dubbio che dalle medesime premesse debbano scaturire conclusioni di segno affatto diverso

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

rispetto all'accusa.

Infatti, cio' che assume significato decisivo in un quadro probatorio cosi' notevolmente compromesso nelle sue premesse logiche e' che, secondo le risultanze altrove (par.6.1) analizzate, in quel periodo il gruppo capeggiato da BONTATE (con INZERILLO, BADALAMENTI, MAFARA, etc.) non solo aveva instaurato un clima di "guerra fredda" con i "corleonesi" (per le antipatie personali risalenti, e radicate con l'episodio MADONIA che aveva portato alla espulsione di BADALAMENTI ed all'assoluzione di BONTATE), ma aveva propiziato una situazione di vere e proprie schermaglie (delle quali, il piu' significativo esempio era stato il piu' volte ricordato sequestro CASSINA che, secondo CALDERONE e le altre fonti, RIINA aveva organizzato proprio per protestare per il fatto che BONTATE e BADALAMENTI si arricchivano con la droga mentre gli altri "facevano la fame").

Ora, se e' vero questo, e se e' in particolare processualmente accreditato che BONTATE e soci si astenevano dal fare partecipare gli altri, non legati da vincoli di simpatia, come soprattutto i "corleonesi", al traffico degli stupefacenti, non si vede come poter sostenere, al tempo stesso, l'ipotesi che questi altri dovessero essere poi partecipi del disegno di eliminazione del funzionario che aveva arrecato danno ed altri grossi fastidi avrebbe dato a quella organizzazione esclusiva.

Una importante (e, per quanto si e' prima detto, perfino decisiva) conferma (oltre che nelle generiche

risultanze altrove esaminate circa la riservata organizzazione del traffico degli stupefacenti: v. par.5.2) si rinviene proprio nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha, fra l'altro, precisato (ivi) che in quel periodo Stefano BONTATE chiamava a partecipare al traffico solo i suoi "simpatizzanti", al punto che perfino suo fratello Giovanni si gestiva un suo traffico (assieme a Michele GRECO secondo il collaboratore).

E non si puo' in alcun modo nel processo, dove risulta questo, introdurre anche l'idea che poi la "commissione", il cui "capo" era pure personalmente estromesso dagli affari privati del gruppo BONTATE, si facesse carico di "punire" il commissario solerte; o che, quanto meno, la naturale solidarieta' tra associati mafiosi andasse oltre la semplice espressione di consenso tacito e passivo, con il riconoscimento del buon diritto con il quale gli altri avevano agito a tutela di un loro interesse.

Ed a questo punto, anzi, le stesse reticenze di BUSCETTA e CONTORNO divengono positivamente significative perche' sottendono al tempo stesso e il coinvolgimento delle "famiglie" dei "perdenti" (CONTORNO, per esempio, faceva parte della "famiglia" di BONTATE, era cugino del GRADO, era stato in frequenti contatti con i MAFARA, sicche' avrebbe dovuto quanto meno sapere cosa si era deciso) e l'estraneita' degli avversari nella guerra (al cui gruppo non potevano quindi appartenere gli esecutori materiali del delitto).

Per scrupolo di completezza la corte deve, infine,



osservare che il quadro probatorio mai potrebbe condurre a risultati accettabili; perche' se pure si potesse intravedere la possibile partecipazione morale al disegno delittuoso dell'intera organizzazione mafiosa, si dovrebbe ugualmente prendere atto dell'assoluta mancanza di quei riscontri ulteriori che, secondo le premesse metodologiche generali circa le responsabilita' della "commissione" (par.6.2), consentirebbero di individuare lo specifico riferimento alla partecipazione di ciascuno degli imputati alla deliberazione criminale.

Le tesi prospettate dall'accusa a questa corte, quanto all'omicidio del commissario Boris GIULIANO, devono essere quindi totalmente rigettate.

Ne' a diversa soluzione deve pervenirsi in ordine all'omicidio del FERDICO, dove la poverta' delle risultanze processuali e' cosi' evidente che perfino lo stesso requirente ha finito con il desistere dalle sue deduzioni accusatorie.

Trascurando, infatti, la posizione di Filippo MARCHESE (separata, per il dubbio di esistenza in vita), non puo' non convenirsi che in realta' il FERDICO era stato un "confidente" della polizia. Tanto e' stato appunto confermato perfino dai funzionari escussi nel processo (Michele CARDELLA, f.494747; Paolo MOSCARELLI, f.494770), i quali hanno pure precisato che costui aveva collaborato anche per le indagini relative all'omicidio GIULIANO (indicando pero' come probabile la pista della scoperta del covo di via Pecori Giraldi).

Ma la conclusione che la sua uccisione fosse dipesa dalla volonta' comune dell'organizzazione mafiosa (che si sarebbe cioe' dovuta dare carico di deliberare la soppressione di un modesto "lavaggista", reo di avere intrattenuto contatti con la polizia) resta affidata ad una proposizione i cui termini appaiono in re ipsa sproporzionati. Rimane, certamente, priva quanto meno del supporto logico di una preliminare individuazione della vera occasione nella quale le propalazioni del FERDICO avrebbero dovuto incidere negli interessi delle cosche; mentre, per converso, qualunque ipotesi diviene accreditabile in un contesto di criminalita' diffusa, dove ogni pretesto di questo tipo puo' avere determinato la spinta punitiva.

Anche da queste imputazioni gli imputati giudicabili devono essere quindi mandati assolti.



7.3. Omicidio di Alfio FERLITO, Luigi DI BARCA, Salvatore RAITI, Silvano FRANZOLIN, Giuseppe DI LAVORE (capi 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208). - Il 16 giugno 1982 un'auto addetta alla traduzione dalla casa circondariale di Enna a quella di Trapani del detenuto Alfio FERLITO veniva intercettata e bloccata sulla circonvallazione di Palermo (via Regione Siciliana, in direzione dell'autostrada) ed un gruppo di fuoco uccideva a colpi di "kalashnikov" e di fucili caricati "a lupara" tutti gli occupanti, e cioè, oltre al FERLITO, l'appuntato Silvano FRANZOLIN, i carabinieri Salvatore RAITI e Luigi DI BARCA, tutti addetti alla scorta, nonché l'autista privato Giuseppe DI LAVORE.

Le auto utilizzate per la strage (una "BMW" ed una "Alfetta", entrambe rubate e con targhe false) venivano subito dopo rinvenute bruciate nelle vicinanze.

Le indagini accertavano che il FERLITO era stato uno degli esponenti di punta della mafia catanese e protagonista di una spietata contrapposizione con il gruppo capeggiato da Benedetto SANTAPAOLA; ma soprattutto si stabiliva che fra le armi impiegate vi erano due "kalashnikov", uno dei quali era stato utilizzato per il tentato omicidio di Salvatore CONTORNO (e del giovane FOGLIETTA), per l'omicidio di Salvatore INZERILLO, preceduto dalla sparatoria dinanzi alla gioielleria Contino, e verosimilmente anche per l'omicidio di Stefano BONTATE, e sarebbe stato inoltre reimpiegato anche per l'omicidio DALLA CHIESA (nella quale occasione sarebbe ricomparso anche l'altro "kalashnikov").

Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, riferiva che a quel tempo si trovava in Brasile ed aveva raccolto le confidenze di Gaetano BADALAMENTI il quale, commentando i fatti di Palermo che peraltro mostrava di conoscere bene, aveva osservato che i delitti DALLA CHIESA e FERLITO erano stati realizzati di comune intesa tra i catanesi e i palermitani in un reciproco scambio di favori, gli uni, rappresentati dal gruppo di SANTAPAOLA, per eliminare l'uomo di punta della fazione opposta (a sua volta alleata, anche nei traffici illeciti, con il gruppo dei "perdenti" della mafia palermitana), gli altri ottenendo così' appoggio morale e materiale per la realizzazione di un'impresa rischiosa e clamorosa quale l'uccisione del DALLA CHIESA, che era assunto al ruolo di simbolo dell'impegno dello Stato contro la mafia emergente; e tale strategia non poteva che essere riferita ai "corleonesi" ed ai loro alleati nell'ambito della "commissione" nel nuovo assetto.

Le rivelazioni del BUSCETTA, nella prospettazione d'accusa, trovavano riscontro sia nell'accertata veridicità circa gli incontri tra costui ed il BADALAMENTI (esattamente nella località e nell'albergo indicati), sia nella acquisita prova sulla esistenza, nel gruppo catanese, delle opposte fazioni che avevano visto il FERLITO ed il SANTAPAOLA protagonisti di una sanguinosa faida ed a loro volta rispettivamente alleati, anche negli "affari", l'uno con il gruppo dei c.d. "perdenti" l'altro con i "corleonesi". Il FERLITO, fra le altre risultanze (deposizioni di Antonino SAIA, Salvatore PARISI, Angelo



EPAMINONDA), aveva perfino avuto accertati rapporti epistolari nel carcere con Pietro MARCHESE ed aveva poi inviato un messaggio di solidarietà a "Giovannello" GRECO dopo l'uccisione del medesimo.

La tesi accusatoria trovava peraltro sostegno nella considerazione che un'impresa difficile e rilevante come l'uccisione del FERLITO non poteva essere realizzata, in territorio di Palermo, che con il consenso della mafia palermitana; mentre l'uso delle identiche armi attestava l'identità del contesto criminale (anzi il "kalashnikov" veniva solitamente impiegato personalmente da "scarpuzzedda", che era molto esperto).

Per i fatti connessi alla soppressione del FERLITO i primi giudici ritenevano dunque la responsabilità dei "vertici" del gruppo emergente (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO del 1952) della "commissione" palermitana, nonché di Benedetto SANTAPAOLA e di Rosario RICCOBONO, nel cui territorio era stato consumato il fatto; assolvevano con formula dubitativa Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e, secondo il criterio altrove seguito, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO e Leonardo GRECO, quest'ultimo rinviato a giudizio solo per queste imputazioni.

Contro queste statuizioni proponevano, in primo luogo, appello gli imputati condannati deducendo, in sintesi, che le risultanze processuali non avevano delineato un quadro

probatorio esaustivo, tale da giustificare la pronunzia di condanna, piuttosto basata su dati assiomatici non riscontrati da elementi concreti. Reiterandosi le consuete doglianze sulla generica inaffidabilita' delle rivelazioni dei "pentiti", si e' in particolare dedotto che nel caso in discussione le dichiarazioni di BUSCETTA sarebbero del tutto inutilizzabili in quanto non solo de relato ma addirittura fondate su una semplice supposizione del di lui informatore, il quale, secondo il testuale racconto, aveva soltanto intuito che l'omicidio del prefetto DALLA CHIESA (della moglie e dell'agente di scorta) dovesse essere stato attuato dai "corleonesi" d'intesa con i "catanesi" per esigenze logistiche.

Analoghe doglianze venivano sostanzialmente proposte dagli imputati assolti con formula dubitativa.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dal canto loro, insorgevano in ordine all'assoluzione degli altri componenti della "commissione", in particolare di BRUSCA, CALO', SCAGLIONE e GERACI, osservando che la decisione dei primi giudici sarebbe stata incoerente nell'aver da un lato ritenuto provata la necessaria deliberazione preventiva da parte dell'intera organizzazione mafiosa, e nel non avere, dall'altro, individuato la responsabilita' concorrente di tutti i soggetti che, facendo parte di quell'organo, non potevano che essere stati partecipi del piano complessivo.

In esito al dibattimento di appello, insistendo le difese nelle deduzioni prospettate, il procuratore generale



ha concluso chiedendo la condanna anche degli imputati BRUSCA e CALO' e l'assoluzione del GERACI, perche' ritenuto estraneo ai fatti successivi alla primavera del 1981, e dello SCAGLIONE, dato il dubbio della sua esistenza in vita fin dal tempo del delitto.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione impugnata e' in realta' basata su premesse di indubbia validita' probatoria, ma che tuttavia le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici appaiono meritevoli di un diverso ordine di valutazioni alla stregua di un corretto esame delle risultanze processuali.

Ed invero non puo' dubitarsi che il delitto debba essere inquadrato in una strategia criminale posta in essere da gruppi mafiosi palermitani e catanesi; e che, quanto all'ingerenza dei secondi, la giustificazione sia individuabile in quel clima di contrapposizioni interne che avevano connotato le vicende del "clan" capeggiato da Benedetto SANTAPAOLA, del quale il PERLITO era un esponente in sempre piu' emergente posizione di contrasto.


La corte di primo grado ha dunque rivalutato le complessive risultanze, procedendo dalle rivelazioni di BUSCETTA, la cui indicazione di partenza (circa la conosciuta collaborazione dei due gruppi) trovava riscontro nelle residue acquisizioni probatorie, e in particolare nel fatto che, sul piano operativo, il delitto era stato eseguito in Palermo e dunque con il necessario appoggio logistico della mafia palermitana, difatti testimoniato dall'impiego di auto e soprattutto di armi reperite sul

luogo, addirittura di armi già utilizzate nella guerra di mafia; e nel fatto che, sul piano della causale, la posizione del FERLITO era stata, accertatamente, di netta alleanza con quel gruppo dei "perdenti", facenti capo a BONTATE, INZERILLO, e compagni, in esatta corrispondenza alla sicura contiguità del SANTAPAOLA con il gruppo emergente dei "corleonesi".

E tali premesse ricostruttive sono dunque condivisibili, perché procedono innegabilmente dalla portata delle prove raccolte nel processo.

Fin dalle prime indagini esperite, i carabinieri avevano infatti messo in luce (ff.057999 segg.) come nel corso degli ultimi anni il gruppo mafioso di Catania fosse stato connotato da una violenta e sanguinosa faida interna, per l'opposizione che SANTAPAOLA aveva cominciato a esprimere nei confronti del "capo" Giuseppe CALDERONE (il fratello, appunto, del collaboratore in questo processo), allora sostenuto anche dallo stesso FERLITO. Tali conflitti, in sintesi, erano poi sfociati nell'uccisione (settembre 1978) del CALDERONE, ma il FERLITO, per quanto potesse avere avallato il cruento avvicendamento, era stato presto emarginato dal SANTAPAOLA, sicché aveva organizzato un suo gruppo dissidente (che, come diranno i "pentiti", costituiva una vera "spina nel fianco" di SANTAPAOLA).

Tali vicende, qui rivisitate senz'altro scopo di approfondimento al di fuori della valutazione del generale contesto dell'organizzazione criminosa, sono state poi univocamente e concordemente confermate dai collaboratori



escussi. Ed i giudici di primo grado hanno puntualmente osservato come "pentiti" (di minore rilievo in questo processo) quali Antonino SAIA (ff.486257 segg.), Salvatore PARISI (ff.486246 segg.), Angelo EPAMINONDA (ff.489496 segg.) e Giovanni MELLUSO (ff.434112) abbiano finito per dimostrare quel contesto di contrapposizioni messo in luce dagli inquirenti e le rispettive posizioni di alleanza.

Ma, tralasciando le altre fonti, il riscontro piu' sicuro ed attendibile e' stato ulteriormente acquisito in questo grado di appello con le rivelazioni di Antonino CALDERONE, che meglio di ogni altro ha saputo raccontare (in termini che in questa sede non interessa approfondire) le vicende del gruppo catanese, confermando le sempre piu' nette fratture che si erano andate formando tra il nuovo "capo" SANTAPAOLA ed il "leader" emergente FERLITO.

Che, poi, questi due personaggi rappresentativi dell'organizzazione catanese avessero le rispettive alleanze ricordate, oltre che dagli argomenti indicati dai primi giudici (basti pensare, oltre agli altri elementi che saranno esaminati in prosieguo per un diverso scopo ricostruttivo, ai messaggi inviati in carcere dal FERLITO a Pietro MARCHESE e poi a "Giovannello" GRECO, a quest'ultimo per partecipare al comune dolore per l'uccisione dell'amico nelle carceri dell'Ucciardone: f.056512) risulta incontestabilmente sorretto dalle stesse, ricordate, parole di CALDERONE, il quale ha ribadito piu' volte, nel contesto delle sue cospicue rivelazioni, come il FERLITO non solo avesse intrattenuto una lunga, profonda, leale, amicizia con

il gruppo dei "perdenti", ma aveva con questi instaurato rapporti di familiarita' tali che perfino aveva avuto assegnato un rifugio da Salvatore INZERILLO per trascorrervi periodi di latitanza (come e' ampiamente dimostrato dall'episodio dell'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, par.6.5, cui si rinvia per un dettagliato esame).

Ed ancora, la dimostrazione dell'apprestamento da parte dei gruppi criminali di Palermo della necessaria base logistica per eseguire il clamoroso delitto (l'uccisione dell'avversario a costo di una strage coinvolgente carabinieri ed altre innocenti vittime) si rinviene, in re ipsa, in modo inequivocabile dalle stesse modalita' del fatto. Coloro che realizzarono il piano criminoso, in linea generale, non potevano che servirsi di una base di appoggio ben introdotta nell'ambiente e soprattutto nella zona. Dovevano conoscere perfettamente lo stato dei luoghi; dovevano poter disporre di un luogo di appostamento adeguato per attendere, dopo un qualsiasi messaggio di preallarme (segnato dalla partenza della scorta da Enna in direzione di Trapani), il passaggio dell'autovettura designata; dovevano aver programmato una fuga immediata ed un altrettanto rapido occultamento di uomini ed armi, e certamente nelle vicinanze, data la prevedibile reazione (difatti puntualmente scattata) delle forze di polizia, e dunque con rifugi a prova di perquisizioni e di indagini (anch'esse immediatamente compiute con controlli di abitazioni, casolari, mezzi di passaggio; ff.058085 segg.); dovevano, in sintesi, avere messo a punto un piano perfettamente in



grado, come era difatti accaduto, di assicurare il buon esito dell'impresa, che, per la sua natura e per il clamore destinato a suscitare, non poteva essere affidata a decisioni ed iniziative estemporanee.

Di tal che la circostanza che le auto usate per il delitto (ff.058540 segg.) fossero state rubate a Palermo addirittura mesi prima (rispettivamente nel dicembre 1981 e nel marzo 1982) costituisce solo un eloquente, ma decisivo, riscontro del fatto che la scelta di Palermo per l'esecuzione del delitto non fosse il frutto di una casuale coincidenza, magari dovuta ad esigenze pratiche in relazione al percorso che l'auto della scorta doveva compiere, ma un prestabilito punto fermo della complessiva strategia dell'operazione, studiata ed attuata con la cura puntigliosa di ogni particolare (nei termini che risulteranno ancora piu' evidenti dalla successiva trattazione), ad onta dell'apparente estemporaneita' della partenza del FERLITO dal carcere di Enna (laddove le indagini avevano cercato di scoprire quali possibili infiltrazioni, all'interno della struttura carceraria, avessero consentito la fase operativa del delitto; in termini che, pero', in definitiva, non e' rilevante approfondire, anche nei suoi esiti negativi, posto che fra le numerose spiegazioni ipotizzabili qualunque fosse stato il canale di informazione, o il meccanismo di collaborazione, non se ne potrebbe ricavare alcun utile elemento di giudizio in ordine alla fisionomia dei mandanti del delitto).

I primi giudici hanno, inoltre, ricavato argomenti di

prova dalle risultanze delle perizie balistiche eseguite, le quali avevano messo in luce l'identica matrice mafiosa del delitto, posto che le armi impiegate per la strage della Circonvallazione erano le stesse già utilizzate (con buona probabilità) per l'omicidio BONTATE, certamente per l'omicidio INZERILLO e per il danneggiamento della gioielleria CONTINO, nonché per il tentato omicidio in danno di CONTORNO (ed infine, ancora, per la strage di via Carini del successivo 3 settembre 1982, onde la ricordata connessione probatoria degli episodi).

Per vero, tali risultanze sono state fortemente contestate dalla difesa, dal momento che un primo accertamento balistico (eseguito dai periti SALZA, STASSI e ALBANO: ff.062075 segg.) aveva concluso nel senso che forse qualche utile conclusione poteva se mai ricavarsi solo nella comparazione dei reperti (di bossoli di "kalashnikov") relativi all'omicidio INZERILLO e al danneggiamento della vetrina della gioielleria. Ma il dato più significativo, secondo le doglianze delle difese, è che il responso conclusivamente negativo era stato sorretto dalla spiegazione, di ordine generale, che la qualità ed il tipo delle armi impiegate era tale (nel senso dell'altissima precisione di funzionamento non implicante alcuna sostanziale differenza tra armi dello stesso tipo) che non sarebbe mai stato possibile effettuare alcun sicuro raffronto dei reperti.

Sicché le difese hanno finito per confutare vivacemente i risultati di una seconda perizia collegiale



disposta in istruzione (ed eseguita dai periti MORIN e MARCIANO': ff.070945 segg.), la quale aveva concluso nel senso dell'individuata identita' delle armi impiegate per i delitti della guerra di mafia (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) e per quelli FERLITO e DALLA CHIESA; con l'ulteriore specificazione che mentre un "kalashnikov" sarebbe stato impiegato per i delitti predetti, una seconda arma di questo tipo (quella, secondo l'accusa, portata dai catanesi) sarebbe stata usata per le stragi di giugno e settembre 1982; ed infine che per il delitto INZERILLO e quasi certamente anche per quello di BONTATE era stato impiegato lo stesso fucile calibro 12 usato per l'omicidio FERLITO.

Le doglianze difensive, supportate dalle deduzioni critiche di un perito di parte, si sono incentrate da una parte sulla apoditticita' delle contestazioni che i secondi periti hanno mosso alle conclusioni dei primi, la cui validita' era invece correttamente basata su nozioni tecniche obiettive.

Si e' constatata, d'altra parte, la corrispondente impossibilita' di controllare il tipo di accertamenti eseguiti dai nuovi periti presso non meglio individuati laboratori stranieri, peraltro non convincenti dal punto di vista scientifico (come sul punto dei notevoli ingrandimenti eseguiti, non sui reperti ma sulle foto di questi, i cui effetti possono essere imprecisi per le note distorsioni ottiche).

In realta', specie (come si dira' nel par.7.5) a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA, dove si sono innestate

nepppure troppo implicite illazioni di veri e propri coinvolgimenti di interessi ed organizzazioni di ben diverso livello istituzionale, si e' finito con il mettere in dubbio lo spessore della personalita' di uno dei periti (MORIN), che sarebbe stato oggetto di indagini giudiziarie per sospette collusioni illegali, introducendosi da qualcuno perfino il dubbio di una manipolazione dei reperti in sede di accertamenti balistici (dal momento che, come si vedra' nella sede richiamata, da alcuni gravi fatti si vorrebbe far discendere l'esistenza di interessi di livello molto piu' alto, connessi alla soppressione del prefetto DALLA CHIESA).

Osserva tuttavia la corte che non sono ravvisabili incertezze o discordanze tali da imporre il ricorso ad ulteriori indagini peritali (le quali apporterebbero ingiustificata remora all'intero processo), ne' sussistono valide ragioni per considerare totalmente inutilizzabili gli elementi acquisiti.

A parte, infatti, che le conclusioni della seconda perizia collegiale sono state sostanzialmente confermate in successivi accertamenti esperiti nel prosieguo delle indagini (stralciate e rimaste pendenti in istruzione), di cui e' stata prodotta copia nel corso del dibattimento (e che sono stati eseguiti, oltre che dallo stesso perito MORIN, come si e' detto contestato dalle difese, anche da altri periti di sicura affidabilita', data la loro estrazione di appartenenti a corpi militari istituzionali), e' agevole avvedersi come in definitiva nessun ostacolo ricostruttivo scaturisca dal complesso di queste indagini



Istruttorie.

Non puo' infatti negarsi che le risultanze della perizia MORIN-MARCIANO', lungi dal contraddire nettamente - come allegato nelle doglianze difensive - le conclusioni della perizia SALZA-STASSI-ALBANO, danno sostanzialmente per valide le premesse delle deduzioni di questa, specie sul punto controverso della estrema aleatorietà' dell'indagine balistica sui reperti di "kalashnikov", in dipendenza dell'elevatissima precisione di quest'arma e dunque della tendenziale difficoltà' di rinvenire segni specifici dei congegni espulsivi.


In realta', i secondi periti sono proprio partiti da questa premessa per giustificare l'ulteriore approfondimento delle loro indagini, dalle quali sono scaturite appunto le piu' avanzate conclusioni, che dunque non si pongono in conflitto con quelle dei primi periti (i quali non hanno in sostanza accertato che le armi fossero state diverse, ma si sono limitati ad affermare che non era stato possibile stabilire utili comparazioni fra i reperti di "kalashnikov").

Sicche' il residuo tema di dibattito finisce con l'incentrarsi esclusivamente nelle questioni relative alla pretesa non individuabilità' dei laboratori dove gli accertamenti sarebbero stati esperiti e dunque, in buona sostanza, nel contesto di quei sospetti adombrati anche sulla persona di (soltanto) uno dei periti: in un versante pero' nel quale la corte non ritiene giustificata alcuna indagine di approfondimento in relazione alla effettiva

utilita' ai fini della decisione, specie a fronte della palese infondatezza, prima facie, delle allegazioni.

A parte, infatti, che la possibile refluenza - nell'omicidio DALLA CHIESA - di un simile dubbio (difatti in quella sede adeguatamente enfatizzato dalle difese) nel quadro di un ipotetico disegno di fuorviamento delle indagini giudiziarie (per di piu' ad alto livello istituzionale), neppure nella corrispondente sede giustifichera' uno specifico approfondimento (come si dira' nel par.7.5) a cagione della irrilevanza, comunque, anche dell'eventuale, ancorche' non verosimile, conclusione, non puo' certamente in questa sede trascurarsi che la denunciata personalita' del perito non e' tale da influire ai fini della decisione; sia perche' sulla personalita' del perito e' comunque prevalente la portata oggettiva degli accertamenti esperiti, sia perche' non sarebbe dato condividere sotto alcun profilo l'estensione agli altri due periti, di incontrovertibile affidabilita', i sospetti coinvolgenti il MORIN.

Cio' che comunque merita di essere rilevato e' che l'oggetto delle indagini rispettivamente commesse ai due colleghi peritali era affatto diverso. Ai primi periti era stato infatti conferito (appunto l'11 giugno 1981) l'incarico di confrontare i reperti degli omicidi BONTATE e INZERILLO (con quelli altresì del danneggiamento alla gioielleria CONTINO), mentre agli altri si era chiesto di esperire accertamenti anche sui reperti relativi agli omicidi successivi e fino alla strage di via Carini.



Sicche', al di fuori delle affermazioni di principio (ripetesi, anche sulle quali vi e' tuttavia sostanziale concordanza di vedute), non possono esservi contraddizioni di alcun genere tra i due ordini di accertamenti. E non possono esservene, non soltanto perche' solo il secondo collegio peritale ha esaminato i reperti dell'omicidio (DALLA CHIESA e) FERLITO, ma soprattutto perche' anche nel merito non e' sfuggita alla corte la sostanziale concordanza di fondo dei due elaborati.

Infatti, la perizia SALZA-STASSI-ALBANO (che, ripetesi, ha esaminato i reperti fino all'omicidio INZERILLO) ha concluso nel senso che il mancato raffronto tra gli omicidi BONTATE e INZERILLO dipendeva dalla esiguita' dei reperti acquisiti; ed altrettanto hanno pure concluso i secondi periti, che si sono limitati ad un giudizio di semplice probabilita'.

Ma il dato che certamente assume valore assorbente e' che il secondo collegio peritale ha individuato una specifica analogia fra i reperti relativi al fucile cal.12 utilizzato negli omicidi INZERILLO e FERLITO. E questa indagine non solo non poteva essere stata commessa ai precedenti periti, ma ha attinenza ad un tipo di arma (un comune fucile) per la quale non sono prospettabili (ne' sono state difatti prospettate da alcuno) le contestazioni di ordine tecnico generale (alla stessa stregua dei "kalashnikov").

In un contesto, dunque, in cui (come si e' detto nel par.6.3) le perizie balistiche in se' stesse assumono un


valore relativo (implicando l'ulteriore accertamento della esatta identita' delle persone che in un gruppo criminale possono avere utilizzato la stessa arma), l'acquisita certezza della circostanza che l'omicidio PERLITO fosse stato commesso da persone gravitanti nello stesso ambiente dei responsabili degli omicidi della guerra di mafia, diviene decisiva ed assorbente.

La tesi d'accusa, peraltro, come meglio si approfondira', ha trovato puntuale riscontro nella comprovata contiguita' del gruppo catanese capeggiato da SANTAPAOLA con quello palermitano dei "vincenti"; di guisa che anche sotto questo profilo si puo' considerare adeguatamente dimostrato il presupposto, comune alle acquisizioni processuali esaminate, della unicità della strategia operativa delle due fazioni in ordine alla realizzazione del programma delittuoso.

Ed ancora, il quadro probatorio e' risultato ancor piu' rafforzato dagli ulteriori elementi acquisiti nel dibattimento di appello, specialmente attraverso le rivelazioni dei nuovi "pentiti".

Difatti, soprattutto Antonino CALDERONE e Giuseppe PELLEGRITI, a cagione della loro provenienza dal contesto criminale catanese, hanno offerto un significativo contributo nella definizione degli elementi di prova in ordine all'omicidio in esame.

Costoro hanno in realta' non soltanto confermato il generale contesto di contrapposizioni all'interno del clan catanese (contrassegnato, come si e' detto, dalla rivalita'



fra il nuovo capo SANTAPAOLA e l'emergente FERLITO), ma hanno messo in luce altresì i rispettivi rapporti di alleanza (del primo con i "vincenti" e del secondo con i "perdenti") e soprattutto la specifica collaborazione (del primo gruppo) nella realizzazione del delitto.

Infatti sia CALDERONE che PELLEGRITI hanno riferito di avere appreso che FERLITO era stato soppresso dal gruppo di SANTAPAOLA, in collaborazione con i palermitani; ed il dato è di certo processualmente assai rilevante ancorché nessuno dei due collaboratori abbia saputo precisare particolari dettagli operativi (soltanto PELLEGRITI, raccontando di avere appreso, quasi per caso, che in un certo fondo - "masseria" - di un tale "Ciccio", macellaio di Valguarnera, avevano trovato rifugio catanesi e palermitani autori dell'omicidio).

Per vero, solo MARINO MANNOIA ha introdotto una possibile dissonanza nel quadro probatorio così definito, quando dinanzi a questa corte, pur confermando le contrapposizioni fra SANTAPAOLA e FERLITO e la stretta alleanza di quest'ultimo con il gruppo di BONTATE e INZERILLO, ha affermato di avere saputo che i catanesi si erano in realtà limitati ad aiutare i palermitani sotto il profilo organizzativo, soprattutto fornendo le necessarie notizie sugli spostamenti carcerari della vittima designata.

Ma non può tuttavia dubitarsi come neppure questa, isolata, indicazione, che solo in apparenza si discosta dalle altre, alteri in modo determinante la complessiva ricostruzione, incidendo se mai sul piano della ricerca

della causale del delitto (nei termini che appunto saranno subito dopo sviluppati), dal momento ne risulta comunque confermata (e senza che vengano meno i profili di stretta rilevanza penale) quella concordanza di strategia fra palermitani e catanesi.

Orbene, se tutto questo contribuisce a confermare le premesse della proposizione accusatoria, un ulteriore approfondimento critico dell'intera vicenda prospetta non trascurabili perplessita', delle quali non puo' non tenersi conto e che devono dunque costituire il punto di partenza dell'intera ricostruzione processuale.

Ed infatti, procedendo da una verifica circa la causale, se le contrapposizioni di cui si e' detto giustificano un corretto inquadramento della vicenda nelle faide tra associati mafiosi, la stessa proposizione secondo cui FERLITO sarebbe stato soppresso dai suoi avversari, spalleggiati dagli alleati palermitani, finisce con l'apparire affidata ad una deduzione apodittica, se non viene adeguatamente spiegata da una piu' specifica giustificazione contingente.

E l'indagine non deve soltanto riferirsi alla ricerca di un valido motivo (posto che questo potrebbe astrattamente concretarsi nella stessa conflittualita' preordinata al raggiungimento di posizioni di predominio nella cosca) ma deve essere orientata, per un dovere di completezza probatoria, verso la verifica di compatibilita' con tutte le risultanze processuali.

Di tal che e' opportuno chiedersi, in corrispondenza



con la cennata proposizione, il perché di una richiesta alleanza del gruppo catanese con quello palermitano nel momento decisionale ed organizzativo del delitto.

Ora, FERLITO era stato arrestato a Milano il 28 settembre 1981 (perché, con altri, stava eseguendo un trasporto di droga) ed il 23 dicembre successivo era stato trasferito nel carcere di Catania (per le sue progresse pendenze giudiziarie). Da qui, per una lite (apparsa subito agli inquirenti assai sospetta, come si dirà) scoppiata con altri associati mafiosi (soprattutto con Venerando CRISTALDI), lo stesso era stato trasferito a Trapani (nel febbraio 1982) dove era rimasto assegnato sia quando era stato successivamente tradotto a Milano per il processo della droga (14 maggio 1982) sia quando, infine, era stato tradotto ad Enna (il 25 maggio 1982 per un processo scaturito dalle indagini conseguenti ad un controllo avvenuto nel maggio 1981, quando era stato trovato, con altri e con un'auto blindata, in possesso di armi nell'autostrada per Palermo: f.058020): da dove stava per essere ricondotto a Trapani il giorno del delitto.

Da tali fatti obiettivi scaturiscono allora diverse e concatenate perplessità logiche. Perché vien fatto di chiedersi, in primo luogo, come mai un programma delittuoso maturato nell'ambito del clan catanese non avesse trovato attuazione non soltanto prima dell'arresto del FERLITO (posto che la causale, difatti collegata alla mera contrapposizione interna con il gruppo di SANTAPAOLA, sarebbe stata risalente ad un periodo anteriore), ma neppure

in quel pur non lungo tempo in cui la vittima era tuttavia rimasta nel carcere di Catania.

La ricordata lite scoppiata nel febbraio 1982, interpretata come il "segnale" di un possibile complotto del clan SANTAPAOLA per eliminare in carcere FERLITO (ff.058450 segg.), si presta in verita' a deduzioni di segno esattamente contrario. Perche' (come testimoniano per esempio episodi come l'uccisione di Pietro MARCHESE) un programma delittuoso ben organizzato non si fa affatto scoprire da uno sproporzionato schiamazzo di detenuti, contrassegnato da clamorosi insulti (di CRISTALDI nei confronti di FERLITO) e dalla mancanza (di armi e) di un serio progetto operativo.

I fatti, in sostanza, come descritti nei citati atti processuali, testimoniano se mai un diverso intento, come quello di far allontanare il FERLITO.

Ma cio' che, in secondo luogo, rende ancora piu' problematica la vicenda e' che se alla base di un disegno di soppressione del FERLITO vi fosse stato soltanto lo scopo, da parte del SANTAPAOLA, di eliminare l'avversario divenuto ormai scomodo ed apertamente in conflitto (dopo la sanguinosa presa di potere conseguente all'uccisione di Giuseppe CALDERONE), non sarebbe stata neppure giustificata l'impellente necessita' di compiere un'impresa cosi' rischiosa, data la condizione carceraria del predetto (che avrebbe comportato o l'omicidio in carcere o l'agguato alla scorta in traduzione). E cio' non tanto perche' lo stato di detenzione del FERLITO metteva costui in una posizione di



innegabile menomazione operativa, attenuando certamente il fastidio che la conflittualita' avrebbe apportato al gruppo dominante, quanto piuttosto perche' un analogo piano di soppressione, e dunque di definitiva chiusura della faida, avrebbe potuto ben rinviarsi alla futura scarcerazione. Se poi si pensa che le numerose pendenze giudiziarie del FERLITO (quanto meno per le piu' recenti denunce per armi e traffico di stupefacenti) non ne facevano di sicuro presagire un imminente ritorno alla ribalta della criminalita' operativa, il dubbio diviene vieppiu' grave e consistente.

Ma questo non e' ancora tutto. Perche' un piu' rilevante aspetto contribuisce a connotare la problematica ricostruttiva.

Difatti e' necessario chiedersi non soltanto perche' SANTAPAOLA avrebbe dovuto avvertire il bisogno contingente e indifferibile di uccidere FERLITO, ma anche perche' avrebbe dovuto scegliere di eseguire tale delitto in zona di Palermo: scelta che, secondo ben collaudate regole di "cosa nostra", avrebbe comportato un preventivo assenso e, gradatamente, perfino una collaborazione attiva dei clan alleati del luogo.

Che questa fosse - come si e' forse piu' implicitamente che apertamente dedotto nel contesto della tesi d'accusa - una soluzione del tutto inevitabile dato il percorso (Enna-Trapani) che la scorta avrebbe dovuto compiere, non appare in alcun modo condivisibile. Non tanto perche' non e' vero che solo l'attraversamento urbano

avrebbe rallentato la marcia della scorta (basti pensare alla possibilita' del delitto fin dal passaggio nei percorsi urbani ad Enna o nei tratti successivi, non interamente coperti da collegamento autostradale); quanto perche' la marcia in autostrada o in strade extraurbane di veloce scorrimento non poteva avere costituito una seria difficolta' logistica per un agguerrito ed attrezzato gruppo criminale. Anzi il blocco di un'auto in localita' meno frequentata (della affollatissima circonvallazione di Palermo, dove infatti furono coinvolti anche innocenti passanti) avrebbe potuto presentare anche migliori possibilita' operative; e comunque avrebbe prospettato tipi di difficolta' la cui consistenza, fatte le dovute proporzioni, sarebbe stata meno incidente del piu' complesso programma delittuoso da realizzare con l'immistione di complici di altra zona (ancorche' coinvolti per un solo dovere di informazione e di assenso preventivo).

Il coinvolgimento degli alleati palermitani non era peraltro imposto dal rispetto di alcuna regola dell'organizzazione. Senza necessita' di giustificare tale deduzione alla stregua delle (pur concordi) rivelazioni dei "pentiti", e' sufficiente il ricorso ad un criterio empirico e logico per rendersi conto che, al di fuori dello stretto spazio di interferenza, ciascun gruppo criminale, anche se accomunato dalla medesima matrice associativa (di guisa da formare un'unica ideale organizzazione), puo' liberamente agire per conseguire i suoi scopi.

E se si fa poi riferimento al corrispondente punto di



vista degli associati palermitani non puo' di certo negarsi che costoro avrebbero dovuto mettere nel conto tutte le implicazioni del loro coinvolgimento nel clamoroso delitto (tanto previsto come una vera e propria strage che, a tacer d'altro, erano stati apprestati mezzi, uomini ed armi in singolare abbondanza). Sicche' non puo' che apparire riduttiva l'ipotesi di un semplice appoggio amichevole, motivato dalla sola ragione di rendere un "favore" agli alleati: le indagini, e le conseguenze repressive, sarebbero state prevedibilmente tali e tante che non sarebbe stato mai adeguato, neppure dalla parte di chi chiedeva aiuto, pretendere un cosi' impegnativo coinvolgimento.


Ed a questo punto l'apprestamento di mezzi (auto, armi, rifugi, etc.) da parte degli alleati palermitani del SANTAPAOLA non puo' che leggersi in una chiave piu' impegnativa.

Orbene, se si mettono a confronto queste deduzioni nel loro complesso e soprattutto se si verificano le medesime alla luce delle risultanze processuali, non puo' che emergere una diversa e piu' specifica connotazione della vicenda; la quale puo' trovare adeguata e coerente spiegazione solo se la si inquadra in un vero e proprio disegno punitivo, e se, ancora, il relativo interesse viene ricollegato ad un concorrente scopo che potesse avere determinato la volonta' dei palermitani di sopprimere il FERLITO.

Il binomio che accomuna la scelta del luogo del delitto e il convergente interesse del gruppo mafioso di

Palermo non puo' in sostanza comportare che un ruolo diverso e piu' specifico, che trascende la mera regola di "territorialita'". Basti pensare - come si era accennato - alle immediate e serrate indagini e perquisizioni (ff.058085 segg.) compiute nelle zona (nelle abitazioni e nei luoghi di pertinenza degli associati della "famiglia" di RICCOBONO), per comprendere il pieno coinvolgimento degli associati del posto. Al riguardo e' sufficiente esaminare una delle tante dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, come quella di certo Angelo TAIBI (f.058064), uno dei numerosi passanti bloccati dalla polizia e sottoposto a controllo: lo avevano fatto deviare in una delle stradelle laterali, contigue ai cantieri della circonvallazione in costruzione, e qui aveva incontrato camion in manovra, operai intenti al lavoro, ed alla fine era stato fermato proprio nelle vicinanze del posto dove era stata abbandonata e bruciata una delle due auto usate per la strage. Ed e' agevole, anche con il riscontro visivo dei luoghi (rappresentati in una ripresa fotografica aerea: f.058387), rilevare come quella zona, cosi' intessuta di abitazioni e di cantieri di lavoro, fosse stata accuratamente studiata da chi sapeva di potervi trovare immediata e comoda via di uscita e soprattutto rifugio sicuro.

La scelta del luogo era dunque in se' stessa ottima sotto il profilo organizzativo ma finisce con l'essere anche il sintomo piu' sicuro di un diretto interesse del gruppo palermitano. Al punto che ne viene attestato un ruolo perfino prevalente di questo, cosi' come coerentemente sul

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

piano della predisposizione delle strutture operative, anche in ordine alle spinte decisionali.

Fatte queste premesse, divengono di agevole lettura le acquisizioni processuali che hanno messo in luce, in modo inconfutabile, l'esistenza di uno stretto rapporto fra i catanesi di SANTAPAOLA e i palermitani del clan di Rosario RICCOBONO.

Le stesse indagini dei carabinieri avevano difatti condotto a questi risultati, se e' vero che per il plurimo omicidio in questione erano stati denunciati associati di entrambi i gruppi citati (si veda il rapporto del 27 luglio 1982, ai ff.057999): e cioe' Benedetto SANTAPAOLA e, con lui, Venerando CRISTALDI e Domenico CONDORELLI (uomini del clan catanese), nonche' Gaspare MUTOLO, Carlo DE CARO, Giovanni CUSIMANO e Michelangelo PEDONE (uomini del clan palermitano di RICCOBONO).

Le deduzioni dei carabinieri, assai puntuali e consistenti, che qui interessa registrare esclusivamente al fine di mettere in evidenza lo stretto legame anzidetto, procedevano infatti dall'analisi di alcuni avvenimenti precedenti, di indubbio valore sintomatico.

Infatti, il 2 febbraio 1982 erano state controllate a Catania una "Ferrari" del MUTOLO ed una "BMW" del PEDONE, che avevano destato evidenti sospetti non tanto per la personalita' degli occupanti le lussuose autovetture (il MUTOLO era addirittura al soggiorno obbligato), quanto perche' i cani addestrati per i servizi antidroga avevano annusato tracce di stupefacenti (cfr. rapporto della polizia

del 3 febbraio 1982, ff.062705 segg.).

Le indagini che ne erano scaturite avevano messo in luce gli stretti contatti fra catanesi e palermitani in ordine al traffico di stupefacenti, essendosi accertato (come meglio si dira' nelle rispettive posizioni processuali degli imputati sopra citati, nella parte X di questa sentenza) che a casa del CONDORELLI vi era il DE CARO, nipote ed accompagnatore del MUTOLO ("braccio destro" di Rosario RICCOBONO).

In particolare, con rapporto della Criminalpol del 7 giugno 1982 (ff.057351 segg.), erano stati denunciati alcuni dei predetti (assieme a Salvatore CRISTALDI e Nicolò MAUGERI, altri associati del medesimo clan) in esito alle indagini compiute e consistite in pedinamenti ed intercettazioni telefoniche, dalle quali era appunto emerso un chiaro contesto probatorio circa il pieno coinvolgimento dei due gruppi (a prescindere dalle specifiche posizioni individuali) nel traffico degli stupefacenti.

E non e' superfluo ricordare come quelle acquisizioni (nei termini, ripetesi, destinati ad essere approfonditi nella parte X) abbiano poi trovato riscontro nelle risultanze processuali e in particolare nelle rivelazioni di collaboratori gia' inseriti nel traffico medesimo, come GASPARINI, KOH BAK KIN, DE RIZ, ZERBETTO (ai cui profili, nella parte III, si rinvia), i quali hanno confermato gli stretti rapporti esistenti fra i clan di SANTAPAOLA e di RICCOBONO.

Particolarmente significativa si e', specie ai fini

[Handwritten signatures]

che qui interessano, rivelata la collaborazione del GASPARINI, il quale, come si e' altrove ricordato, era stato uno dei piu' importanti punti di riferimento "esterni" del traffico degli stupefacenti gestito dai palermitani in una fase precedente allo scoppio della guerra di mafia.

Costui, infatti, fin dal 1978-1979 aveva iniziato a "lavorare" (per agevolare le mediazioni internazionali finalizzate all'importazione di morfina-base o di eroina) per il gruppo RICCOBONO, avendo altresì contatti con lo stesso BUSCETTA. Anzi era stato proprio perche', nel periodo di semiliberta' a Torino, quest'ultimo aveva fatto perdere le sue tracce (come si e' detto nel par.3.3), che il GASPARINI aveva proseguito ad avere contatti prevalentemente con il MUTOLO.

Di estremo interesse, come e' noto, si e' pure dimostrata la riunione, riferita da GASPARINI, avvenuta nella villa di RICCOBONO il 30 aprile 1981; riunione che, se da una parte e' stata ricollegata ai primi omicidi della guerra di mafia (BONTATE e INZERILLO, commessi rispettivamente poco prima e poco dopo), per inferirne la dimostrata strategia unitaria dell'associazione mafiosa, offre in questa sede un riferimento, ancora piu' significativo, a quella specifica alleanza fra i gruppi catanesi e palermitani, addirittura consentendo di individuare la fisionomia delle persone che con il RICCOBONO avevano in quel periodo una stretta contiguita' non solo di rapporti personali ma soprattutto di interessi.

Non e' infatti senza significato che in quella

riunione il GASPARINI avesse riconosciuto soprattutto associati della "famiglia" di RICCOBONO e catanesi di SANTAPAOLA (oltre che costui, personalmente).

Di guisa che gli altri elementi indiziari che offre il processo divengono altamente convergenti. Come la stessa corrispondenza amichevole, rinvenuta dagli inquirenti, fra il CRISTALDI ed il MUTOLO (ff.045427 segg.; 058030); fino appunto agli incontri in Catania dei primi mesi del 1982 (nel corso dei quali gli inquirenti avevano sospettato che si fosse potuto preparare l'attentato a FERLITO: f.058032), cui aveva fatto seguito la strana lite scoppiata in carcere fra Venerando CRISTALDI ed il FERLITO, culminata nel trasferimento a Trapani di costui (premessa storica dell'omicidio, e forse anche causalmente collegata con lo stesso), oltre che del CRISTALDI al carcere, appunto, di Enna (f.058450).

Riesaminando, alla luce di questi elementi, le acquisizioni processuali già ricordate, non vi è pertanto dubbio che emerga con maggiore consistenza il profilo di una diversa e più specifica causale strettamente implicante un ruolo soprattutto dei palermitani, i quali non soltanto erano dunque particolarmente legati, per rapporti di amicizia e soprattutto di affari (che sono quelli più significativi nel contesto degli interessi criminali), al gruppo dei catanesi di SANTAPAOLA, ma avrebbero avuto anche un ruolo notevole, se non perfino prevalente, nell'organizzazione e quindi nella determinazione del piano omicida.

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, possibly starting with a 'G' or 'C'. The signature on the right is a smaller, more compact cursive mark, possibly starting with an 'M' or 'U'.

A ben vedere, infatti, le rivelazioni dei "pentiti" non solo non sono in contrasto con questa diversa e piu' approfondita ricostruzione, ma finiscono con il prospettarsi perfino meglio armonizzate con le altre risultanze processuali.

Le indicazioni fornite da PELLEGRITI e da CALDERONE, in realta', si prospettano da una parte compatibili con l'ipotesi, che va emergendo, di un prevalente interesse dei palermitani, dal momento che la collaborazione logistica dei due gruppi si presta quanto meno ad una lettura ambivalente.

Ma, se meglio si approfondisce, ci si avvede che dalle dichiarazioni di CALDERONE emergono addirittura argomenti positivi che confermano quella ricostruzione.

Difatti questo collaboratore, spiegando al dibattimento il contenuto delle sue precedenti rivelazioni, ha riferito una circostanza assai significativa, che non avrebbe di certo alcun costrutto logico nel quadro della tesi accusatoria, ma che diviene invece altamente emblematica in un contesto storico diverso. Ha raccontato CALDERONE di avere raccolto, lui personalmente, il disappunto di certo CAMPANELLA (uomo di punta del clan di SANTAPAOLA) dopo l'omicidio FERLITO, per il fatto di avere subito perquisizioni e indagini di polizia senza essere stato preavvertito del fatto dal SANTAPAOLA; tanto che, presentate a costui le sue rimostranze, lo stesso si era giustificato affermando che non vi era stato il tempo di avvertire nessuno.

Orbene, da tale circostanza si evince, come e'

intuitivo, non soltanto che il gruppo di SANTAPAOLA non era stato affatto interamente mobilitato (il che non sarebbe stato giustificato, se il delitto fosse maturato nel corrispondente ambito organizzativo, trattandosi in particolare di un'operazione assai complessa e rischiosa), ma anche e soprattutto che esso aveva avuto un ruolo del tutto secondario, se e' vero che non era stata avvertita l'esigenza di instaurare neppure una situazione di preallarme per un fatto che invece, come si e' prima dimostrato, avrebbe richiesto un impegno logistico e di preparazione non indifferente (ed era stato difatti cosi' bene realizzato che aveva avuto indubbio successo in tutti i particolari): preparazione ed impegno che, per converso, erano stati indubbiamente aspetti dei quali si era dato carico il gruppo palermitano.

Il fatto assai rilevante che scaturisce ulteriormente da queste considerazioni e' che ne viene rivalutata anche la dichiarazione di MARINO MANNOIA, il quale dunque ha detto esattamente il vero (rectius, ha mostrato di essere stato esattamente informato) quando ha riferito di aver saputo dagli amici dell'organizzazione che il delitto FERLITO era stato preparato prevalentemente dai palermitani e che i catanesi si erano limitati ad offrire un supporto secondario per le informazioni che dovevano provenire dalla struttura carceraria (e, adde, probabilmente anche per la preparazione delle fasi anteriori che avrebbero dovuto preludere ad un trasferimento della vittima designata, da mettere a disposizione della mafia palermitana).

Certo, l'unico elemento dissonante rimane la dichiarazione di BUSCETTA. Ma non e' necessario indugiare ulteriormente sul possibile significato delle molte, scoperte, reticenze di questo "pentito" (collegate a contesti di avvenimenti involgenti i suoi "amici", se non lui stesso, anche qui individuabili nella strana posizione di RICCOBONO, di cui ad ogni modo si avra' occasione di tornare a proposito dell'omicidio DALLA CHIESA, per dimostrare come altre inquietanti possibilita' si profilino in un quadro probatorio cosi' incerto e talvolta perfino inquinato); perche' e' sufficiente soffermarsi a prendere atto che BUSCETTA nulla dice in realta' sull'omicidio in esame.

Questo "pentito", infatti, mai ha dichiarato di avere saputo qualcosa di specifico sulla soppressione di FERLITO, se non che costui costituisse una "spina nel fianco" per SANTAPAOLA, che dunque se ne sarebbe liberato, a suo avviso, con l'aiuto dei palermitani, mossi dalla considerazione che costui era amico di Salvatore INZERILLO (ff.450065 segg.). E una simile spiegazione e' (per le ragioni diffusamente illustrate nel par.6.1, cui si rimanda) cosi' intuitivamente riduttiva ed inaccettabile che importa ben poco sforzo critico nel far comprendere che l'organizzazione mafiosa palermitana non avrebbe mai realizzato un'impresa cosi' clamorosa e rischiosa solo perche' un FERLITO ipoteticamente innocente fosse stato soltanto reo di avere intrattenuto amicizia con INZERILLO.

Ma comunque non puo' sfuggire come in realta' questo

discorso sia stato dal BUSCETTA finalizzato a presentare la "sua" versione circa l'omicidio DALLA CHIESA (onde se ne constatera' completamente la portata nella corrispondente sede, cui ulteriormente si rinvia); il quale sarebbe stato commesso dunque dai palermitani, ma aiutati dai catanesi di SANTAPAOLA, costretti a "ricambiare" il favore ricevuto per l'omicidio FERLITO (e si vedra' come anche in quell'episodio, ben piu' inquietante e dubbio, si prospetti perplessa la presupposta necessita' che gli uni si facessero aiutare dagli altri per affari di diversa competenza o interesse, quali che essi fossero stati, alla base di un delitto non deciso per un comune programma strategico).

Se non che la ricerca, cosi' orientata verso l'individuazione di un interesse specifico del gruppo mafioso palermitano e dunque di una responsabilita' del FERLITO nei confronti di questo, tale da legittimare l'iniziativa omicida, si arricchisce di significative acquisizioni probatorie, le quali hanno gia' formato oggetto di dettagliata analisi nello sviluppo della guerra di mafia (onde si rinvia, per le necessarie integrazioni, ai par. 6.1, 6.16 e segg.).

Difatti, come si ricordera', i carabinieri, sulla base delle rivelazioni (inizialmente confidenziali, ma successivamente manifestate e confermate dallo stesso interessato) del collaboratore Gennaro TOTTA, avevano potuto stabilire che la droga sequestrata a CONTORNO nel suo rifugio romano al momento (marzo 1982) del suo arresto era in realta' proveniente da un deposito palermitano, e che



parte di quel cospicuo quantitativo di stupefacenti (di circa kg.5000) era stato pure sequestrato a Milano "a bordo di un TIR" (f.400506).

Come si e' detto, gli inquirenti avevano subito collegato tale riferimento del TOTTA (che infatti lo aveva formulato senza alcuna specifica conoscenza dei fatti realmente accaduti) al sequestro del notevole quantitativo di droga trovato in possesso del FERLITO e dei suoi uomini in zona di Milano (dal quale era appunto scaturito l'arresto del medesimo). Ed il TOTTA, che non ha mai negato il fatto, anzi confermando tutto il contenuto della relazione di servizio gia' redatta dai carabinieri quando ancora la sua collaborazione era segreta (nell'interrogatorio giudiziale ai ff.435587 segg.), solo in una fase successiva (come si e' ampiamente detto nel citato par.6.16, cui si rinvia) ha cercato di "ammorbire" il peso di quella informazione, precisando (f.471651) che essa era stata sostanzialmente il frutto di una sua deduzione in base alle notizie storiche fornitegli da Vincenzo GRADO circa la droga trovata nella tenuta di CONTORNO.

Ma e' superfluo ripetere come assuma valore probatorio eccezionalmente rilevante proprio il fatto storico in se' stesso, sul punto della provenienza della droga dal deposito comune dei palermitani, emergendo peraltro quel tema del "bidone" che e' uno dei motivi dominanti dello sviluppo della guerra di mafia. Cosi' come e' superfluo notare il significativo accostamento dei due fatti, apparentemente disomogenei e comunque non collegati nel tempo e nello

spazio (nella prospettiva di chi piuttosto non ne conosca i veri risvolti), come il ritrovamento della droga, nel marzo 1982, nella tenuta di CONTORNO, e il trasporto della stessa qualita' di droga (hashish) ma intercettato in un luogo (Milano) e in un tempo (settembre 1981) diversi, per di piu' in mani di soggetti che, per quanto siciliani, non erano certamente provenienti da Palermo (poiche' erano tutti catanesi).

Orbene, questa vicenda cosi' sintetizzata (ma, ripetesi, essa e' stata piu' compiutamente analizzata nelle parti della sentenza cui si e' fatto rinvio, onde non ripetere gli stessi argomenti che hanno consentito di ritenere acquisita la certezza che su questa causale siano state fondate le ulteriori ritorsioni delle cosche contro il fuggitivo CONTORNO e contro quelli che si erano resi corresponsabili dello "sgarro"), ha trovato eloquenti riscontri anche con riferimento alla posizione specifica del FERLITO.

Non soltanto, infatti, un significativo messaggio si coglie nelle stesse mendaci affermazioni di CONTORNO, quando, nel cercare di attribuire a Francesco DI CARLO la proprieta' della droga in questione, ha affermato di non sapere esattamente da dove questa provenisse aggiungendo pero', con evidente, surrettizio, intento, che gli era comunque noto che il DI CARLO "lavorava" coi "cavadduzzi" (FERRERA, uomini del clan di SANTAPAOLA) (f.456579). Ma, piu' nel dettaglio, la diretta cointeressenza di FERLITO e' scaturita da altre, convergenti, acquisizioni probatorie.



Giuseppe LICCIARDELLO, un pregiudicato di modesto spessore che nel processo e' venuto in evidenza perche', in quanto confidente di un ufficiale dei carabinieri, aveva cercato di ingraziarsene le simpatie fornendogli notizie inventate o comunque irrilevanti (come le intercettazioni telefoniche hanno ampiamente dimostrato, laddove costui in realta' faceva il doppio gioco, palesandone i termini quando confabulava con i suoi amici: ff.072802 segg.; ma si rinvia pure alla sua posizione personale nella parte X della presente sentenza), ha finito con il confermare un dato estremamente significativo, quando ha ricordato (senza dimostrare di essere a conoscenza di fatti specifici) che il FERLITO era invisito ai suoi stessi amici perche', secondo quanto si diceva nell'ambiente, si era appropriato di grosse somme derivanti da traffici illeciti (f.077587).

Un decisivo apporto e' stato poi offerto dalla deposizione di Giovanni PATERNO', maresciallo dei carabinieri, il quale ha riferito al giudice istruttore (ff.080087 segg.) che le indagini avevano subito portato ad individuare l'asse SANTAPAOLA-RICCOBONO e che nel corso di queste egli aveva appreso come in realta' FERLITO fosse un uomo "segnato" per uno "sgarro" fatto anche ai palermitani per questioni di traffici illeciti.


Il coinvolgimento di FERLITO nello stesso affare che, nell'estate-autunno 1981, aveva dato luogo ad una seconda e violentissima faida e che, come si e' visto nella parte VI (par.6.16 segg.), ha certamente spiegato omicidi come quelli di MAFARA e di RUGNETTA, non e' dunque soltanto connotato da

961090

una generica compatibilita' con il quadro probatorio complessivo, ma trova specifico supporto nelle risultanze processuali. Ed esso sicuramente spiega tutti i punti sostanzialmente controvertibili della vicenda in esame. Spiega, soprattutto e riassuntivamente, il ruolo di protagonisti degli associati palermitani, a questo punto direttamente e prevalentemente interessati alla punizione di FERLITO; spiega, correlativamente, il ruolo secondario e, come si e' visto, di semplice supporto dei catanesi (trovandosi magari il SANTAPAOLA coinvolto in un'operazione tutto sommato anche per lui conveniente, posto che si sarebbe finalmente liberato di uno scomodo oppositore), nonche' la scelta, non occasionale ne' casuale, del luogo del delitto. Spiega in definitiva perche', come tutte le risultanze concludono, l'uccisione del FERLITO si atteggiasse come un "affare" della mafia palermitana e perche' costui dovesse essere colpito da una punizione spietata e indifferibile (che, invece, come si e' visto, non poteva giustificarsi nel quadro delle semplici contrapposizioni interne alle cosche catanesi).

Spiega, infine, la stessa reticenza di BUSCETTA che, cosi' come si era dimostrato al corrente dei piu' importanti fatti di mafia palermitani, non poteva ignorare il contesto in cui era maturata la strage della circonvallazione.

Cosi' definita la causale del delitto, l'indagine, che ha condotto intanto al risultato processualmente certo della corresponsabilita' del SANTAPAOLA (sia pure nel ruolo di supporto evidenziato), si deve a questo punto orientare

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

verso la ricerca di quegli elementi specifici che, secondo le premesse metodologiche, consentano di individuare la responsabilita' dei mandanti in seno all'organo di deliberazione e di gestione dell'organizzazione mafiosa palermitana.

Per vero, la tesi accusatoria che tende ad intravedere nel contesto degli avvenimenti un sicuro coinvolgimento di tutta l'organizzazione mafiosa, con la conseguente mediazione decisionale da parte della "commissione", siccome investita dell'esclusivo potere di consentire la realizzazione di misfatti di particolare rilevanza, sembrerebbe trovare supporto logico-indiziario nella stessa gravita' del fatto; il quale, come si e' dimostrato, era destinato ad assumere il carattere di una vera e propria strage, coinvolgente innocenti pubblici ufficiali (e presumibilmente anche altre vittime occasionali), fin dalla iniziale prospettiva organizzativa.

Il clamore che l'uccisione del PERLITO e soprattutto il sacrificio di tutta la scorta avrebbero automaticamente destato nell'opinione pubblica, nonche' la immediata ed incisiva reazione investigativa e repressiva da parte degli organi di polizia, erano infatti aspetti prevedibili e sicuramente previsti da chi aveva voluto ed organizzato il fatto. Di tal che sembrerebbe piu' coerente supporre che di esso deve avere avuto contezza precedente l'intera organizzazione.

Ed anche l'impiego delle armi gia' utilizzate dal gruppo criminale che aveva eseguito i delitti piu'

significativi della guerra di mafia (e peraltro, come si è visto, sicuramente riconoscibili come tali), pur con le precisazioni che si sono prima fatte circa la portata delle conclusioni delle indagini balistiche, finisce con l'apportare, come primo approccio, un contributo logico nella medesima direzione. Basti pensare, infatti (a prescindere dai "kalashnikov"), quanto meno al fucile calibro 12 che (secondo incontestabili, e peraltro non contestate, deduzioni tecniche) era stato impiegato, oltre che per l'omicidio in esame, anche per l'uccisione di INZERILLO, per ricavarne quel risultato probatorio di identità del contesto criminale dei due fatti, certamente non lontani ma neppure vicini nel tempo, sicuramente comunque destinati ad una possibile lettura autonoma della causale.

Ma potrebbe essere adeguatamente sottolineata la stessa conclusione cui si è pervenuti nella ricerca del contesto anche ambientale nel quale la causale dell'omicidio FERLITO era maturata, per dedurre che, se le risultanze processuali hanno condotto fino al gruppo mafioso e di traffico di stupefacenti facente capo a RICCOBONO, cui appartenevano tutti i personaggi che avevano avuto stretti rapporti con i catanesi nelle fasi preparatorie del delitto, tanto non dovrebbe potere essere svalutato fino a negare, contro una buona prospettiva deduttiva, che non tutta l'organizzazione fosse stata di fatto coinvolta nell'affare.

Ne' dovrebbe potersi considerare decisiva la considerazione (prospettata da alcune difese) secondo cui il



trasferimento di FERLITO da Enna a Trapani, se non improvviso ed imprevedibile, era comunque affidato a fattori di incertezza quanto al tempo ed alle modalita' di attuazione, sicche' non sarebbe possibile, neppure sotto il profilo strettamente pratico, individuare gli stessi aspetti materiali di effettivo funzionamento del meccanismo decisionale di "cosa nostra".

Perche' tali obiezioni, in realta', fanno leva sulla premessa che la "deliberazione" della "commissione" (e i preliminari atti di una qualsiasi forma di convocazione, ovvero quelli di una semplice preventiva consultazione) dovrebbe essere intervenuta nello spazio di tempo intercorso fra la (notizia della) partenza della scorta da Enna e l'arrivo di essa a Palermo.

Ma (senza neppure incedere - seguendo il ragionamento del requirente - in forse discutibili supposizioni circa la possibilita' di consultazioni telefoniche, esse stesse incompatibili con l'oggetto deliberando) una tale premessa, a giudizio della corte, non sarebbe neppure valida. Non soltanto sul piano logico, posto che un fatto delittuoso (specie di quel genere, e con quelle difficolta' organizzative) non puo' che essere preventivamente messo a punto nei suoi dettagli, rinviandosi solo alla fase esecutiva la scelta dei tempi in relazione alle contingenze evolutive; ma anche, e soprattutto, sul piano delle positive acquisizioni probatorie, laddove si e' verificato come in tutto (nell'apprestamento dei mezzi, nell'individuazione dei rifugi, e in quant'altro) il programma fosse stato


necessariamente studiato in ogni aspetto, si' da assicurare il successo, difatti conseguito.

Il fatto e' che, pur a fronte di queste convergenti indicazioni logiche, l'episodio risulta in modo assai perplesso collegato con la strategia della "commissione", proprio a cagione della individuata causale.

Come si e' infatti visto nei corrispondenti fatti delittuosi annoverati in quella fase della faida, contrassegnata dalla fuga di CONTORNO e dalla sottrazione della droga dai depositi comuni (e specialmente dai piu' volte richiamati episodi di omicidio dei MAFARA e GRADO e del RUGNETTA, con certezza rientranti), le risultanze processuali non hanno consentito di considerare confermata la presupposta connessione con i poteri di preventiva deliberazione da parte dell'intera organizzazione.

In quella sede si e' constatato come, oltre a specifiche indicazioni processuali circa la solo circoscritta cointeressenza di alcuni associati, anche argomenti di ordine generale suggerissero la conclusione che la strategia non potesse essere riferita al sodalizio nella sua centrale ed unitaria globalita'. E, rinviando (per la necessaria sintesi) alle considerazioni ivi svolte, e' sufficiente ricordare come appunto dalle stesse verifiche probatorie circa la consistenza e l'organizzazione del traffico degli stupefacenti si ricavi che questo non era affatto coincidente con gli interessi dell'intera comunita' mafiosa.

Anche sulla base delle rivelazioni dei "pentiti" e,



come si e' detto, soprattutto di MARINO MANNOIA che meglio di ogni altro ha saputo attendibilmente svelare queste vicende oggetto del processo, si e' appunto accertato che in realta' l'affare degli stupefacenti veniva controllato dagli associati soltanto in forma autonoma, anzi tendenzialmente riservata, magari con l'apporto delle strutture apprestate dalle rispettive disponibilita' e certamente con il supporto di copertura della metodologia mafiosa, ma in ogni caso con aggregazioni personali affidate a scelte elettive occasionali (prevalentemente ispirate a vincoli di stretta alleanza mafiosa, meglio che di parentela).

E, secondo schemi peraltro condivisi perfino dai primi giudici, questa non necessaria compenetrazione integrale tra affari mafiosi e traffici di droga era altresì connotata da un tacito patto di non concorrenzialita', di guisa che ciascuno dei (gruppi di) partecipanti all'associazione mafiosa era libero di organizzare nel modo piu' conveniente mezzi e strategie di attuazione.

Se queste erano dunque le regole vigenti in seno al sodalizio criminoso per la disciplina del traffico di stupefacenti, la riferibilita' ad un interesse comune dello stesso di uno "sgarro" consumato ai danni di qualcuno degli associati ne risulta non univocamente desumibile.

Infatti, se e' pure ammissibile in astratto che un fatto del genere venga recepito come una vera e propria violazione delle regole generali di convivenza e che venga dunque interpretato come meritevole di attenzione e di intervento sanzionatorio comune, e' pure ipotizzabile, per

altro verso, che al separato assetto organizzativo del traffico (nei termini esaminati) corrisponda un altrettanto autonomo potere di reazione. Sicche' la posizione nella quale, in questa seconda ipotesi, verrebbero a trovarsi gli altri associati, ed in definitiva l'intero sodalizio mafioso, sarebbe soltanto di mera permissivita' in relazione alle reazioni punitive degli interessati passivi.

Ma, confrontando le possibili esplicazioni di un simile atteggiamento volitivo con gli schemi di repressione penale, non potrebbe negarsi la possibilita' che si controverta in ipotesi anche esulanti dai limiti propri del concorso di persone, essendo infatti ravvisabile o un atteggiamento di semplice ratifica successiva (per avere gli interessati compiuto il delitto in risposta al "torto" subito) o, al piu', una manifestazione preventiva di generico sostegno morale (implicante, cioe', una mera comprensione della fondatezza delle ragioni prospettate, ma senza interferenza alcuna ne' quanto ad approvazione ne' quanto a riprovazione). In ipotesi dunque, come si e' ripetuto altrove nelle generali impostazioni della problematica del concorso riferito alla tesi della "commissione", che non assumono rilevanza penale in assenza di un efficiente contributo volitivo (in un sistema che non penalizza lo specifico atteggiamento passivo di chi non e' tenuto ad impedire l'evento delittuoso).

E queste considerazioni soccorrono pure per dimostrare come, sul piano della sintomatologia indiziaria, non possa attribuirsi alcun valore alla circostanza che un delitto,



ancorché così eclatante, compiuto solo da alcuni non sia stato poi seguito da reazioni o da altre forme di riprovazione da parte degli altri consociati.

Per quanto poi può concorrere alla soluzione quanto meno di dubbio espressa nei termini precedenti, non va trascurato come almeno un altro fatto indiziario escluda la consistenza logica della tesi del coinvolgimento dell'intera organizzazione. Difatti, proprio il 18 giugno 1982, verso le ore 12,30, il gruppo criminale di corso dei Mille era impegnato in una rapina di un certo rilievo operativo (seconda rapina BALSAMO, par.9.10), che se pure poteva rientrare in una certa correntezza criminale, costituiva sicuramente un impegno che sarebbe stato incompatibile con la mobilitazione per la prevista strage della circonvallazione. Il che, per vero, non implica solo che quanto meno il gruppo (di MARCHESE, tuttavia tanto vicino a quello di Ciaculli) non fosse interessato a quest'ultima operazione (potendosi supporre che fosse stato comunque escluso dall'impegno meramente esecutivo); ma soprattutto che, con buona probabilità, neppure ne fosse stato preventivamente messo a conoscenza, posto che ben imprudente sarebbe stato un colpo di quel genere (implicante il sequestro degli occupanti di un camion, il trasporto della merce in magazzini segreti, e così via) in un momento in cui prevedibilmente le forze di polizia si sarebbero mobilitate per ogni possibile controllo del territorio.

L'indagine processuale trova pertanto il suo passaggio obbligato nella individuazione dei soggetti ai quali era

riferibile l'interesse alla punizione degli autori dello "sgarro".

Si e' prima notato come le risultanze probatorie abbiano messo in luce la chiara posizione di impegno operativo di SANTAPAOLA (motivato quanto meno dal concorrente interesse alla soppressione del suo avversario); nonche' lo stretto collegamento del gruppo catanese con quello di Rosario RICCOBONO. Di tal che da questa prima indicazione dovrebbero potersi trarre ulteriori argomenti di ricerca.

Per vero, la posizione processuale del RICCOBONO e' stata in questa sede separata, risultando da numerose e concordanti emergenze, risalenti alle prime fasi del procedimento (e vieppiu' confermate dalle ulteriori acquisizioni, fra le quali soprattutto le rivelazioni di MARINO MANNOIA), che lo stesso sarebbe stato soppresso, assieme a numerosi (rectius, a quasi tutti i) suoi accoliti in data prossima alla fine del novembre 1982 (in termini che sono stati esaminati in dettaglio nel par.6.1, cui si rinvia).

Sicche' l'indagine qui consentita dalla necessaria incidentalita' non puo' essere approfondita piu' di quanto non concorra a definire il quadro complessivo (tanto piu' che, come si era detto nella sede richiamata, era perfino rimasto pendente in istruzione un procedimento contro alcuni imputati noti, accusati del plurimo omicidio con soppressione dei cadaveri, fatti coevi alla sparatoria avvenuta in un bar per l'uccisione degli altri affiliati al



clan medesimo, anche questa esulante dalla cognizione di questo processo).

Ora, per verificare se e come la posizione del RICCOBONO possa coinvolgere quella di altri esponenti rappresentativi dell'organizzazione mafiosa palermitana, occorre procedere dalle risultanze acquisite al processo, e in particolare dal ruolo che costui avrebbe avuto nello sviluppo delle vicende della guerra di mafia.

Richiamandone, per sommi capi, i momenti piu' significativi, e' dato ricordare come in realta' il RICCOBONO fosse stato in passato un fedele alleato di BONTATE; un personaggio sul quale costui certamente contava. E che tali aspettative avessero attinenza anche alla strategia che il capo di S. Maria di Gesu' aveva in animo di attuare, procedendo alla definitiva eliminazione del grande avversario RIINA e dei suoi piu' stretti alleati, e' stato chiaramente confermato, come si e' visto, dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA (che hanno ovviamente completato il quadro probatorio delineato dalle altre rivelazioni dei collaboratori precedenti), il quale ha ricordato come RICCOBONO, promettendo appoggio al piano eversivo di BONTATE, gli aveva tuttavia prospettato una sua, solo apparente, neutralita' ("vai avanti tu, che io ti vengo appresso").

La particolare ambiguita' della posizione di RICCOBONO, che dunque aveva rinviato un suo aperto schieramento dalla parte di BONTATE e compagni all'esito favorevole del "complotto", traspare da una serie di

circostanze tutte particolarmente significative.

Ripercorrendone le fasi salienti, si deve ricordare come in effetti egli avesse di sicuro mascherato la sua alleanza con BONTATE, se e' vero che non soltanto era uscito indenne dalla faida immediatamente successiva alla scoperta del complotto, ma aveva anche, probabilmente (e le perplessita' sono analizzate nel par.6.8), concorso a sopprimere Emanuele D'AGOSTINO (perche' ne risultasse comprovata la sua lealta' di fronte ai "vincenti", o forse perche' il D'AGOSTINO era diventato un troppo scomodo e pericoloso impiccio per il suo "doppio gioco").

Certo e' comunque (come dimostrato dalle risultanze sopra ricordate ulteriormente, specie dalle rivelazioni dei "pentiti" c.d. minori introdotti nel traffico di stupefacenti ed estranei al sodalizio mafioso) che RICCOBONO pote' continuare, anche in piena guerra di mafia, ad operare nei traffici illeciti, assumendo addirittura un ruolo di primo piano (sostanzialmente, inserendosi nello stesso meccanismo organizzativo gia' utilizzato dal gruppo BONTATE).

Che dunque il "terrorista" (tale era l'eloquente soprannome del RICCOBONO e che indurra' a qualche riflessione specialmente ai margini della, volutamente clamorosa, strage del 3 settembre 1982) avesse apprestato in qualsiasi modo (in termini infatti che non possono qui, piu' di tanto, definirsi) una sua disponibilita' al piano di soppressione del FERLITO, apparirebbe del tutto coerente con l'atteggiamento quanto meno di ambiguita' cui si era



informata la "politica" di questo grosso esponente. Sia, cioè, che il RICCOBONO fosse stato direttamente (co)interessato al deposito svuotato da CONTORNO e compagni, sia che avesse dovuto apprestare, richiesto da chicchessia, un mero appoggio logistico per consentire l'esecuzione del delitto in zona di sua influenza, il suo impegno non avrebbe potuto essere di diverso contenuto.


Coerentemente, infatti, la "famiglia" di RICCOBONO era rimasta saldamente inserita nel contesto degli assetti mafiosi del periodo successivo alle prime fasi della guerra di mafia (conclusosi con l'uccisione dei responsabili principali del complotto di primavera 1981 e con la persecuzione, come e dove possibile, degli "scappati"); tanto che in quella estate 1982 (in cui invece, come meglio si evidenzierà a proposito della vicenda DALLA CHIESA, si preparavano ben più clamorose iniziative criminali) tutto sembrava testimoniare il ristabilimento di un nuovo equilibrio mafioso, ormai controllato dal gruppo uscito vincente dalla faida (mentre i sopravvissuti erano allo sbando: "Giovannello" GRECO e BUSCETTA in Brasile assieme a Gaetano BADALAMENTI, CONTORNO in carcere e peraltro "braccato" dagli avversari che ne avevano ordinato la soppressione, i gregari più o meno defilati, gli altri tutti uccisi).

Sicché l'uccisione di FERLITO in quel giugno 1982 poteva in effetti contrassegnare la chiusura di una questione inseritasi (a causa dello "sgarro" di CONTORNO) nello sviluppo della faida, ma destinata appunto a

risolversi nel suo stesso ambito. E la mancanza di immediate ritorsioni, come si e' detto, comprova che sotto ogni profilo (anche cioe' con riferimento alla possibile posizione di RICCOBONO) la questione era stata recepita in seno all'organizzazione.

L'elemento che, dunque, fortemente sconvolge il quadro probatorio e' costituito dallo sterminio del clan RICCOBONO della fine di novembre 1982, che non puo' essere una ritorsione per l'omicidio FERLITO, perche' troppo scollegato nel tempo (e si rinvia alle considerazioni svolte nel par.6.1, sul punto della migliore attendibilita' della tesi, essa stessa affrontata solo incidentalmente, della riferibilita' dello sterminio ai "vincenti", per desumerne il concorrente argomento che costoro avrebbero dovuto aver modo di constatare la perdurante affidabilita' ed alleanza di Rosario RICCOBONO, sicche' la punizione finale, come pure si vedra' per il caso DALLA CHIESA, deve essere riferita ad altra eziologia).

E tuttavia, poiche' la misteriosa (presunta) fine di RICCOBONO non interferisce nella individuazione della di lui posizione in seno all'organizzazione nel periodo in esame, neppure da questo possono essere tratti argomenti di valutazione: se non quello che comunque l'impegno di costui, comunque manifestatosi, nella strage della circonvallazione rientrasse nella precedente strategia di vicinanza con i "vincenti". Laddove pero' tale posizione non consente nessuna ulteriore specificazione verso altre posizioni contigue.




Se dunque dai rapporti SANTAPAOLA-RICCOBONO non possono ricavarsi altri utili argomenti di indagine, ugualmente superfluo sarebbe un parallelo approfondimento (ancorche' condizionato dagli stessi limiti) della posizione di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda" (essa stessa separata per lo stesso dubbio di esistenza in vita, malgrado anche contro questo imputato sia stata pronunciata condanna in primo grado).

Se e' infatti vero che "scarpuzzedda" e' un personaggio che compare anche nei corrispondenti episodi individuati come risalenti alla stessa matrice (si vedano gli omicidi MAPARA e GRADO, RUGNETTA) o quanto meno allo stesso contesto di avvenimenti, e' pure vero che la sua partecipazione (eventuale), per quanto detto e per come dimostrato nelle sedi richiamate, non puo' in se' stessa attestare il sicuro coinvolgimento di tutta la "famiglia" (basti pensare al ruolo emergente di questo personaggio, destinato ad atteggiamenti di vera prevaricazione, e soprattutto alla separatezza degli interessi connessi al traffico di stupefacenti).

Di tal che, neppure sotto questo profilo, puo' utilmente definirsi la posizione di Michele GRECO, il quale non e' provato che dovesse essere necessariamente investito della "cognizione" dell'affare, appunto neppure sotto il profilo della comunanza di interessi con altri (eventuali) associati dello stesso clan.

Ed e' appena il caso di rilevare, conclusivamente, come i paralleli episodi di omicidio piu' volte richiamati

nessun apporto costruttivo possano offrire a questa vicenda (al fine di definire la fisionomia degli altri possibili interessati alla soppressione di FERLITO), dati i limiti delle imputazioni devolute, che non comprendono soggetti riferibili allo stesso contesto ambientale. Mentre, in ordine alla posizione degli altri imputati, componenti la "commissione" e oggetto di condanna o di gravame, nulla di specifico il processo ha acquisito. Di guisa che il risultato processuale va limitato alla sola posizione giudicabile del SANTAPAOLA.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is a cursive name, and the initials are a stylized 'V' followed by a vertical line.

7.4. Omicidio di Paolo GIACCONE (capi 218, 219). -

La mattina dell'11 agosto 1982 dentro il recinto del locale Policlinico due giovani a viso scoperto colpivano a morte Paolo GIACCONE, docente di medicina legale, e si davano alla fuga scavalcando la recinzione. Un teste, Giandolfo REDINI, notava che i due erano fuggiti a bordo di una moto seguiti da un'auto "di appoggio" (una "Fiat 126" o "Panda") verso la via del Vespro.

Le successive indagini esperite tra i familiari ed i collaboratori del GIACCONE, mettevano in luce che il docente nei mesi precedenti aveva subito forti pressioni per "ammorbidire" le conclusioni di una perizia (dattiloscopica collegiale) da lui presentata all'autorità giudiziaria in merito a fatti di omicidio verificatisi il 25 dicembre 1981 (c.d. "strage di Natale" che costituisce oggetto di separato procedimento) circa la posizione di Giuseppe MARCHESE che vi risultava coinvolto. In particolare, la moglie Rosamaria PRESTINICOLA aveva riferito che il GIACCONE, il quale in altra occasione aveva ricevuto una minaccia telefonica registrata nella segreteria telefonica ("professore Giaccone, non faccia lo 'spadazza', altrimenti non avra' vita lunga"), aveva pure avuto una concitata discussione telefonica con un non meglio identificato 'avvocato', al quale aveva detto con tono adirato che le richieste ricevute non erano ammissibili ("io non posso ritrattare quello che ho scritto", aveva detto poi alla moglie il GIACCONE).

Riguardo ai fatti in questione, nel processo veniva

acquisita la dichiarazione di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale riferiva che proprio l'11 agosto 1982 (data da lui ben ricordata perche' esattamente coincidente con il giorno in cui era stato arrestato per l'omicidio di certo Diego DI FATTA, fatti che hanno formato oggetto di un separato giudizio) mentre, verso le ore 10,30-11, si trovava nella piazza S.Erasmo (ritrovo abituale della cosca di corso dei Mille) in compagnia dell'omonimo cugino, detto "tempesta", e del di lui fratello Antonio SINAGRA, era sopraggiunto Salvatore ROTOLO a bordo di una "Fiat 126"; poiche' lui sarebbe stato esitante nel partecipare al delitto (contro il DI FATTA) che il gruppo si accingeva a compiere, il "tempesta" lo avrebbe esortato additando ad esempio il ROTOLO che, a suo dire, veniva proprio dall'uccidere un medico all'ospedale. E lo stesso cugino gli avrebbe poi detto, in carcere, che l'ordine di sopprimere il medico era stato impartito da Filippo MARCHESE per una faccenda di impronte digitali di Giuseppe MARCHESE per fatti avvenuti fuori Palermo.

La significativa concordanza, con i fatti obiettivi del processo, dei particolari narrati dal "pentito" induceva dunque la corte di primo grado ad affermare la responsabilita' di Filippo MARCHESE e di Salvatore ROTOLO, mentre tutti gli altri imputati, Michele GRECO, Salvatore GRECO (cl.1927), Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Pietro VERNENGO, Salvatore GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Giovanni SCADUTO, Salvatore MONTALTO,

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO, venivano assolti con formula piena.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello, in primo luogo, gli imputati condannati. Il ROTOLO, in particolare, ha dedotto l'inutilizzabilità delle rivelazioni del "pentito" SINAGRA, quanto meno perche' de relato e comunque perche' non soltanto contraddittorie in se' stesse ma anche incongruenti rispetto alle residue risultanze probatorie, dalle quali (nei termini che saranno in prosieguo analizzati) emergerebbero infatti indizi di segno decisamente contrario.

Anche il procuratore della Repubblica ha proposto appello, dolendosi, secondo il solito schema accusatorio, dell'assoluzione dei componenti la "commissione".

All'odierno dibattimento, anche la parte civile ha concluso per l'accoglimento della tesi del pubblico ministero, il quale ha chiesto la condanna anche degli imputati Michele GRECO, RIINA, PROVENZANO, RICCOBONO, Giuseppe GRECO cl.1952, BRUSCA e CALO'.

Osserva, tutto ciò premesso, la corte che la decisione dei primi giudici (a prescindere da ogni valutazione conclusiva sulla posizione di Filippo MARCHESE, qui separata per dubbio di esistenza in vita) non merita alcuna censura; ne' nel senso prospettato dall'accusa, pubblica e privata, che ha voluto intravedere nell'omicidio del GIACCONE un'operazione criminale scaturita da un

interesse comune all'intera comunita' mafiosa, ne' tanto meno nel senso lamentato dalla difesa, che ha cercato di mettere in discussione il chiaro ed univoco contesto probatorio acquisito.

Che difatti la causale del delitto dovesse con certezza rinvenirsi nell'attivita' di medico legale del docente (e soprattutto nella sua notoria intransigenza morale, autenticamente vissuta al di la' degli schemi formali di apparenza) era stato acutamente intuito fin dalle primissime fasi delle indagini; tanto che gli inquirenti si erano messi subito alla ricerca di possibili motivazioni connesse ai piu' recenti incarichi peritali esperiti.

Per vero, dalle dichiarazioni rese da Edoardo SCALICI, specializzando in medicina legale (f.013439), si sarebbero potute individuare altre possibili causali del delitto. Costui infatti aveva ricordato almeno altri due recenti episodi, dei quali aveva sentito parlare dal professore GIACCONE e che avevano formato oggetto di un rilevante interesse. In primo luogo, il GIACCONE era stato incaricato di compiere indagini ematologiche a proposito dell'omicidio di Pietro MARCHESE, avvenuto in carcere, come e' noto (par.6.20), il 25 febbraio di quell'anno: perizia che lo stesso, a dire del teste, aveva definito "una rogna". Inoltre, appena quindici o venti giorni prima del delitto, il GIACCONE gli aveva confidato che "al palazzo di giustizia sarebbe scoppiato un casino", a causa dell'esito di una sua perizia che avrebbe comportato un grosso pregiudizio economico per la moglie di un avvocato.

Ora, che tali possibili causali siano state svalutate nel processo non e' soltanto giustificato dalla perfetta coincidenza delle altre risultanze processuali sul punto del movente della vendetta per la perizia dattiloscopica (nei termini che saranno di seguito approfonditi), ma e' prima di tutto suggerito dalla intuitiva inconsistenza intrinseca di queste diverse spiegazioni del delitto.


Quanto all'indagine ematologica per l'omicidio di Pietro MARCHESE, il caso (almeno con riferimento alla posizione processuale degli esecutori materiali), come si e' visto nella sede richiamata, prospettava ben pochi misteri, e dunque non offriva alcuna possibilita' di manipolazione peritale o comunque di aiuto a favore di chicchessia. E se pure vi fossero state, come ha ricordato il teste SCALICI tracce di sangue riferibili a persona diversa dalla vittima e dall'altro ferito identificato (CAMPORA), il possibile coinvolgimento di un altro detenuto, non identificato ne' peraltro agevolmente identificabile solo alla stregua del gruppo sanguigno (e poi per un improbabile sospetto di compartecipazione, a fronte dei molti detenuti accusati di solo favoreggiamento), non avrebbe potuto mai assurgere ad un rango tanto grave e sconvolgente perche' qualcuno si inducesse ad uccidere il perito per punizione, ovvero per paralizzarne gli accertamenti.

E quanto poi al singolare episodio dello scalpore che una consulenza tecnica, a quanto pare civile, avrebbe suscitato nell'ambiente forense, al di la' delle comprensibili speculazioni difensive (salvo che per certe

meno plausibili insinuazioni), non puo' certamente considerarsi adeguata causale quella comunque connessa ad un pregiudizio patrimoniale che sarebbe ricaduto sulla moglie di un avvocato. E cio' non tanto perche' nessuna illazione difensiva puo' indurre a ritenere possibile che quell'avvocato (chiunque egli fosse, dato che il processo non lo ha individuato) avesse commissionato il delitto, quanto perche' la stessa frase percepita dalla moglie del GIACCONE ("no, avvocato, queste cose a me non deve chiederle"), sulla quale infatti la difesa ha molto speculato per alimentare quel dubbio, come si vedra', era stata pronunciata dal predetto in un diverso contesto, esattamente inquadrabile nella causale accreditata nel processo.

In realta', come si era premesso, la diversa causale del rilevamento delle impronte digitali del Giuseppe MARCHESE (nipote del "capo" di corso dei Mille, Filippo MARCHESE, la cui spietatezza e' attestata a tacer d'altro dagli episodi trattati nella parte VIII della sentenza) risulta dimostrata in modo univoco e certo dalle altre acquisizioni probatorie, tutte esattamente convergenti verso lo stesso risultato indiziario.

Di estremo, significativo, interesse si sono infatti rivelate in primo luogo le dichiarazioni della PRESTINICOLA, vedova dello stesso professore GIACCONE (dichiarazioni di genuina portata storica, certamente non inquinate da alcun velo di reticenza o di paura). Costei, fin dalle prime indagini della polizia (f.013483), aveva subito ricordato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' followed by a flourish. The second signature is a more distinct, cursive 'M'.

come elemento sintomatico il grave disagio che il marito aveva mostrato verso la fine del mese di luglio, quando le aveva detto di avere ricevuto pressioni per "ritoccare" una sua perizia.

Meglio che in ogni altra verbalizzazione, nella trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali della PRESTINICOLA (udienza del 4 settembre 1986) si coglie la pienezza degli stati d'animo del GIACCONE nel periodo indicato. Costui, tra la fine di luglio ed i primi di agosto, era molto turbato, teso, visibilmente preoccupato; e malgrado non amasse confidarsi in famiglia, quella volta aveva ceduto alle insistenze della moglie ("ho detto: no, c'e' qualche cosa che non va, tu sei preoccupato..."), raccontandole: "vogliono che cambi dei fatti di una mia perizia, e questo - dice - non e' possibile, io non posso ritrattare quello che ho scritto...".

Tale spiegazione, secondo la PRESTINICOLA, corrispondeva a quella che qualche tempo prima, verso la fine della primavera, il marito le aveva dato a proposito di un altro singolare episodio, allorquando, contrariamente alla sua solita pacatezza, egli aveva avuto una concitata conversazione telefonica, concludendo la quale aveva esclamato alla volta del suo (non svelato ne' poi identificato) interlocutore, chiamato avvocato, che quella proposta (come si era ricordato) non avrebbe dovuto fargliela.

Il fatto rilevante, nell'indagine sulla causale, e' che, come si era anticipato, il GIACCONE aveva poi

raccontato alla moglie, che gli chiedeva spiegazione della sua agitazione e della telefonata che tanto lo aveva sconvolto: "vogliono farmi cambiare quello che ho già scritto nella mia perizia e queste sono cose che non mi si devono chiedere" (passim).

Il chiaro contesto del clima di ossessiva persecuzione al quale il professionista era stato sottoposto in quegli ultimi tempi risulta poi chiaramente delineato da un altro episodio, raccontato dalla PRESTINICOLA, quando nella segreteria telefonica del GIACCONE era stato lasciato il significativo messaggio: "professore GIACCONE non faccia 'lo spadazza', altrimenti non avra' vita lunga" (quasi che, nella perversa mentalita' dell'anonimo ricattatore, l'intransigenza professionale si configurasse come velleitario, sterile, eroismo); episodio che, a dire della teste, il marito aveva cercato di minimizzare, qualificandolo come scherzo di cattivo gusto.

Che dunque il GIACCONE fosse sottoposto a pesanti intimidazioni perche' accedesse alla richiesta di modificare talune conclusioni peritali risulta poi dimostrato dalle altre, numerose e convergenti, acquisizioni processuali.

Maurizio SAMMARCO, specializzando in medicina legale, aveva infatti raccontato al magistrato inquirente (f.013441) di aver fatto parte, assieme al professore GIACCONE ed al professore Amato MIRANDA, del collegio peritale incaricato di verificare i rilievi dattiloscopici prelevati in occasione della citata "strage di Bagheria" e che aveva concluso per l'attribuzione, con certezza, di uno di questi,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or similar character. The second signature is a more complex, cursive scribble.

a Giuseppe MARCHESE. Il teste aveva precisato che anche prima del deposito della relazione il GIACCONE gli aveva confidato di avere ricevuto una "raccomandazione" da parte di un "comune amico" (comune al GIACCONE ed al MARCHESE, ma al dibattimento ha precisato di essere stato frainteso, e che, nel racconto del predetto, quella espressione andava intesa nel senso che la persona in questione era un amico sia del GIACCONE che di esso teste: udienza del 18 settembre 1986). L'oggetto di tale pressione era difatti quello di fare in modo che "le cose si aggiustassero" per il MARCHESE, ossia che si lasciasse spazio alla difesa di questo imputato, colpito da così' gravi ed obiettivi elementi di prova; ma ovviamente il commento era stato che le risultanze della perizia non potevano comunque cambiarsi.

La veridicità di tale deposizione, ove dubbio vi fosse, era stata pure confermata da altro allievo dell'istituto di medicina legale, Livio MILONE (f.013484), il quale ha ricordato di avere appreso dai colleghi, e in particolare dal SAMMARCO, che si tendeva ad "ammorbidire" i risultati della perizia.

Solo il terzo perito, Amato MIRANDA (f.013445), ha negato di aver mai sentito parlare di pressioni sul GIACCONE (escludendo ovviamente di esserne stato a sua volta destinatario), cercando anzi di sdrammatizzare la vicenda con l'osservazione che, in definitiva, il loro compito si era risolto nel confermare le conclusioni cui era già pervenuta la polizia scientifica.

Ma di questo apporto probatorio non è, a giudizio

della corte, neppure utile una approfondita lettura (pur a fronte della stranezza che il GIACCONE si fosse confidato con gli altri, perfino - contro le abitudini - con la moglie, e non anche con il terzo componente del collegio), dal momento che la dichiarazione in esame non e' affatto in dissonanza con le altre risultanze probatorie e che, anzi, a ben vedere (fermo restando il dubbio di cui sopra), essa finisce con il confermarle.

Difatti, l'opinione (tale essendo il punto di vista espresso dal MIRANDA) secondo cui ben poco vi fosse da fare per aiutare l'imputato, si inserisce proprio nella coerente lettura delle altre deposizioni, laddove lo scopo delle sollecitazioni rivolte al GIACCONE era non quello di negare, contro l'obiettiva evidenza, i caratteri dei rilievi dattiloscopici comparati, ma quello di agevolare il compito della difesa introducendo qualche dubbio opportunamente utilizzabile per future speculazioni processuali. E lo stesso teste aveva appunto finito con l'ammettere che uno degli avvocati del MARCHESE (l'avvocato CHIARACANE, imputato in questo processo e ritenuto responsabile di appartenza al sodalizio mafioso, nello stesso clan di corso dei Mille: anche se, ovviamente, la corte non intende ricavarne alcun argomento di prova) aveva subito sollevato qualche dubbio sulle modalita' e sul luogo di prelievo delle impronte sottoposte a comparazione; esattamente come aveva ricordato anche il SAMMARCO, che aveva riferito che anzi la difesa aveva formulato un quesito specifico sul punto.

Tanto, poi, concorre a dimostrare l'infondatezza della

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

obiezione difensiva, incentrata sulla considerazione che la relazione collegiale (ff.013505 segg.) era stata depositata nella prima decade di maggio e che dunque le pressioni riferite dalla PRESTINICOLA non potessero riferirsi a questo incarico svolto dal GIACCONE (appunto perche' costui avrebbe dovuto acconsentire ad una successiva introduzione di argomenti di dubbio, di diversa consistenza rispetto al raffronto obiettivo delle impronte digitali).


Si pone, se mai, solo il dubbio del perche' simili pressioni avrebbero dovuto rivolgersi nei confronti solo del GIACCONE (secondo una osservazione espressa dallo stesso MIRANDA) e non anche degli altri due periti. Ma tutte le possibili spiegazioni, che la corte non ritiene decisamente incidenti nella complessiva valutazione, non alterano sostanzialmente il quadro probatorio. Tanto piu' che (a parte ogni altra considerazione emergente dai fatti descritti e dalle poche perplessita' sollevate) proprio nel significativo riferimento al "comune amico", la cui fisionomia - ripetesì - non e' stata individuata, puo' trovarsi la spiegazione forse piu' pregnante di una elettiva destinazione della sollecitazione: peraltro rivolta, appunto, nei confronti di chi non solo rivestiva un ruolo decisamente piu' autorevole nel collegio peritale (formato infatti, oltre che dal docente universitario, da un allievo dello stesso e da un esperto grafologo), ma certamente godeva di una diffusa, se non notoria, considerazione come professionista integerrimo (nei termini pacificamente ammessi anche dalla difesa di uno degli imputati, come

presupposto della contestata veromiglianza di una sollecitazione di quel genere rivolta da un avvocato penalista, certamente a conoscenza, meglio di ogni altro, della dirittura morale del GIACCONE).

In un simile contesto probatorio, dunque, di sicuro non offuscato da alcuna ragionevole perplessita' sul punto della causale, assume un valore altamente significativo e di piena e incontestabile attendibilita' la rivelazione del collaboratore SINAGRA, quando non solo ha raccontato i fatti di cui e' stato testimone, nei termini anticipati, ma ha saputo pure precisare, con singolare sintonia, la giustificazione del delitto.

La corte ha gia' avuto modo di esporre in altra sede (par.3.5) il notevole livello di credibilita' di questo "pentito" (fra i pochi ai quali puo' essere adattato un simile termine, ove si voglia ad esso attribuire anche sotto il profilo semantico il significato di quella contestuale resipiscenza che connota la chiamata in correita') e ne ha sperimentato la coerente affidabilita' nei numerosi riscontri processuali (a tacer d'altro, in tutti gli episodi di omicidio, come quello di RUGNETTA e di tutti quelli trattati nella parte VIII di questa sentenza).

Di tal che, anche in questa sede, ogni valutazione non puo' che essere integrata con le complessive acquisizioni riguardanti le altre parti della decisione, le quali dunque finiscono con il rafforzare il convincimento gia' sorretto in modo univoco e consistente dal confronto con le specifiche risultanze processuali riguardo a questo



omicidio.

Quando allora il SINAGRA racconta al giudice istruttore di avere appreso, nell'immediatezza del fatto (la stessa mattina in cui era stato commesso), che l'omicidio era stato compiuto dal ROTOLO (additatogli dagli altri aggregati alla cosca come colui che aveva ucciso poco prima un medico all'ospedale) e di avere avuto poi confidato (dal solito cugino, detto "tempesta") che quel medico era stato ucciso per ordine di Filippo MARCHESE "perche' aveva scoperto in una macchina l'impronta di Pippo MARCHESE ed aveva collegato l'impronta ad una strage avvenuta fuori Palermo" (f.011800), una tale rivelazione non puo' lasciare spazio ad alcun dubbio valutativo. Perche' si spiegherebbe solo o con un'eccezionale, quanto improbabile, intuizione del "pentito", ovvero, peggio, con un suggerimento proveniente dagli stessi inquirenti.

Vero e' che la collaborazione del SINAGRA ebbe inizio nel novembre 1983, ma e' pure vero che egli era stato arrestato proprio lo stesso giorno (11 agosto 1982) dell'omicidio GIACCONE (in quanto responsabile dell'omicidio DI FATTA, che si e' separatamente concluso con sentenza di condanna per i componenti del clan di corso dei Mille); e qualunque ipotesi avessero maturato gli inquirenti a proposito di questo delitto, non vi e' dubbio che una cosi' coincidente versione dei fatti non avrebbe potuto darla se non chi avesse comunque attinto notizie da fonti bene informate, e cioe' dagli stessi responsabili del misfatto.


Perfino MARINO MANNOIA, nelle sue recenti rivelazioni

dibattimentali, ha confermato che GIACCONE era stato ucciso perche' non aveva voluto "manomettere" la perizia in questione.

Per cercare di svalutare la portata delle dichiarazioni di SINAGRA, la difesa ha quindi sottoposto ad accurata analisi critica il contenuto di esse sotto il profilo della compatibilita' storica con le altre risultanze probatorie. Ma anche le relative prospettazioni, costituenti il supporto delle doglianze di cui ai motivi di appello e della discussione dibattimentale, non hanno colto nel segno di una accettabile confutazione della tesi d'accusa.

Secondo il SINAGRA, infatti, quella mattina, verso le ore 10,30-11, era sopraggiunto al ritrovo di piazza S.Erasmo, dove il "pentito" si trovava con i cugini, il ROTOLO, il quale aveva detto ad Angelo BAIAMONTE ("consigliere" della "famiglia"): "tutto a posto" (ibidem; v. pure dich.dib. udienza 12 giugno 1986). Per vero lui non aveva ben compreso il senso di quel cenno di intesa fra i due, ma poiche' suo cugino "tempesta" in quel momento lo stava spronando a partecipare al programmato omicidio contro il DI FATTA, aveva finito con il dirgli, additando appunto il ROTOLO ad esempio (di disinvolta criminalita'), che lo stesso poco prima aveva ucciso un medico all'ospedale (passim).

In questo brano della dichiarazione di SINAGRA la difesa ha intravisto alcune incongruenze. In primo luogo, nel fatto che, poiche' l'omicidio GIACCONE era avvenuto prima delle ore 8,30, il ROTOLO avrebbe dovuto avere dunque



girovagato - assurdamamente - per oltre due ore prima di tornare al punto di incontro della cosca; in secondo luogo, e parallelamente, nel fatto che la stretta consecuzione cronologica fra il delitto e l'incontro a S.Erasmo non si ricaverebbe soltanto dal tenore del racconto di SINAGRA circa il particolare che quello stesse proprio venendo dall'uccidere un medico, ma anche dalla specifica precisazione che il BAIAMONTE gli avrebbe contestualmente detto: "va bene, ora vatti a cambiare". Sicche', se il ROTOLO (che infatti non avrebbe preso parte all'omicidio DI FATTA) fosse stato proprio reduce dal commettere il delitto, tanto che neppure era andato a cambiarsi (laddove anche questo sarebbe un fatto assai strano, posto che non si vedrebbe in che modo dovesse essersi sporcato), il racconto del "pentito" presenterebbe un salto logico di non poco momento. E tanto diventa, secondo la difesa, ancora piu' significativo ove si considera che l'omicidio DI FATTA avvenne verso le ore 13,40 (f.436542) e cioe' in un momento decisamente piu' lontano dal preteso incontro di S.Erasmo.

Ora, a giudizio della corte, queste perplessita' non hanno una rilevante consistenza nel quadro processuale come sopra ricostruito, dal momento che al racconto del SINAGRA non e' dato attribuire un tenore diverso da quello che, secondo empirica valutazione, puo' ricavarsi da un qualsiasi contesto di avvenimenti riferiti, in termini sintetici, secondo la prospettiva soggettiva di chi li ha vissuti.

Sicche' non e' difficile comprendere che il riferimento allo stretto collegamento cronologico (fra il

colloquio dei due SINAGRA ed il precedente delitto commesso dal ROTOLO al policlinico) possa anche avere un significato discorsivo nella logica di chi ("tempesta") vuole fare rimarcare l'efficienza criminale del personaggio indicato.

Ma non e' d'altra parte negabile che, se proprio la comparsa di ROTOLO sul luogo di ritrovamento fosse stato il primo momento di ritorno dal delitto commesso, nessuna apprezzabile controindicazione si porrebbe per ritenere possibile l'evenienza di un piu' lungo periodo intermedio impiegato per gli scopi piu' disparati (uno fra tutti, per un margine di prudenziale occultamento dopo l'omicidio compiuto dinanzi a tante persone).

Sicche' neppure la possibile esortazione del "consigliere" ("ora vatti a cambiare") puo' comportare un significato di incongruenza, tale da mettere in discussione la credibilita' della fonte probatoria. Tanto piu' che, nelle ipotizzabili sfumature di un discorso fatto in quel contesto (e, si badi, percepito dai SINAGRA in alcuni particolari neppure inizialmente compresi, ma solo chiaritigli dal cugino), essa non doveva necessariamente implicare che quello si fosse veramente sporcato; potendosi, anche qui, individuare numerose, tutte plausibili, spiegazioni che vanno fino al semplice apprezzamento amichevole verso chi ha lavorato bene e merita adesso di andare a casa a riposare (e che puo' essere, secondo un modo anche gergale di esprimersi, manifestato proprio con una frase come quella detta da BAIAMONTE o come quella riferita da SINAGRA per esprimere un concetto analogo).

Ed infine, di nessun rilievo logico puo' essere il riferimento all'ora dell'omicidio DI FATTA, posto che non e' dato sapere quali (peraltro ben comprensibili) attivita' preparatorie il gruppo criminale abbia dovuto predisporre (nelle more fra l'incontro narrato da SINAGRA e il delitto).

Se non che la difesa ha appuntato le sue doglianze sulla generica credibilita' del racconto di SINAGRA anche nella sua complessiva portata, giungendo ad osservare che, pur volendo credere alla veridicita' del "pentito", tanto significherebbe solo che il cugino "tempesta" gli aveva fatto quella confidenza, e non gia' che essa corrispondesse al vero; potendosi, per esempio, pensare ad un atteggiamento di mera millanteria da parte di quello, sia per sottolineare la potenza della cosca, impressionando il novizio, sia per indurre comunque costui, con un simile stratagemma, a partecipare all'omicidio DI FATTA (cosa che in effetti egli fece).

Ora, la corte, nella gia' richiamata sede della motivazione (par.3.5), si e' data carico sotto un profilo generale di un possibile elemento inquinante di questo genere, ponendosi (anche con riferimento a questo episodio, ma in realta' tenendo presenti tutti gli analoghi casi di rivelazioni meramente de relato) il dubbio di fondo di una ipotetica invenzione da parte del "tempesta" di tutti i fatti delittuosi raccontati al cugino che si accingeva ad entrare a far parte attiva della cosca mafiosa. E, per le ragioni che non e' opportuno ripetere (bastando, ai fini che interessano, il mero rinvio a quanto altrove osservato), si

e' dovuto constatare come non vi sia alcun margine di possibilita' che da una semplice millanteria del predetto possano essere scaturite notizie ed informazioni su fatti che si sono accertati invece come realmente accaduti.

Cogliendosi, peraltro, la intuitiva inverosimiglianza del fatto che si sarebbero attribuiti a scopo di millanteria al gruppo criminale dei SINAGRA giustappunto tanti fatti delittuosi effettivamente avvenuti (ed inoltre non riferibili ad altri contesti criminosi), si e' potuto cosi' constatare (a parte pure la intrinseca coerenza delle varie rivelazioni del "pentito") come nell'unica metodologia praticabile, e cioe' sul piano dello specifico riscontro processuale, quelle preoccupazioni si andassero obiettivamente dissolvendo.

Sicche', tornando nel dettaglio di questo episodio, non puo' sfuggire la sottile contraddizione logica che si anniderebbe nella premessa di una presupposta veridicita' di SINAGRA (in ordine ai fatti di cui sarebbe stato testimone ed alle confidenze che gli sarebbero state fatte dal cugino), ove si confrontasse questa con il fatto storico descritto dal "tempesta", obiettivamente vero.

In definitiva, che quella mattina si fosse veramente verificata l'uccisione di un medico "all'ospedale" (rectius, al policlinico) il "tempesta" non avrebbe potuto saperlo (con buona approssimazione empirica) se il suo clan non ne fosse stato in qualche modo protagonista.

E la eloquente coincidenza tra il fatto accaduto e quella confidenza che non poteva essere solo basata su una

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

semplice, singolarissima, intuizione, viene a trovare un decisivo ordine di riscontri in altre, e piu' specifiche, considerazioni.

Difatti, a fugare ogni dubbio concorre la circostanza che, nel racconto di SINAGRA (cui, per esigenza dialettica, si e' appunto attribuita come premessa una presupposta veridicita'), una possibile millanteria di "tempesta" avrebbe potuto giustificarsi solo nel contesto degli avvenimenti narrati la mattina stessa dei fatti (omicidio GIACCONE ed omicidio DI FATTA); perche' solo in quel momento costui avrebbe avvertito il bisogno di vantare la spavalderia criminale degli associati e di spronare cosi' il cugino a determinarsi all'impresa programmata.

Ma, in realta', il "pentito" ha riferito, come si era detto, che solo in un secondo momento il "tempesta" gli aveva confidato, completando il racconto, che quel medico era stato ucciso per la faccenda delle impronte digitali attribuite a Giuseppe MARCHESE; e tanto era avvenuto proprio quando gia' entrambi erano detenuti (ed il SINAGRA "nel letto di contenzione"). Di guisa che non puo' mai immaginarsi quale tipo di stimolo quello potesse volere inculcare nel cugino in una situazione ormai di totale impotenza operativa.

Appare, quindi, evidente che una svalutazione della dichiarazione del collaboratore non puo' procedere che da una premessa di totale inesistenza dei fatti raccontati; ma tanto trova invece obiettivo ostacolo nelle concordanti risultanze processuali e, come si e' visto, soprattutto

nella esatta coincidenza con la causale descritta.

Sottoponendo a meticolosa analisi critica la rivelazione del "pentito", la difesa ha allora dedotto che argomenti di perplessita' dovrebbero ricavarsi dal tenore di essa, sul punto della congruita' logica dei fatti narrati. E si e', in particolare, osservato che la confidenza del "tempesta" presta essa stessa il fianco a non poche illogicita'.

In primo luogo, si e' notato che se SINAGRA detto "tempesta" fosse stato veramente al corrente dell'omicidio GIACCONE, egli avrebbe dovuto essere alternativamente o direttamente partecipe del delitto, ma in questo caso - come in casi analoghi - avrebbe avuto buon gioco a confidarlo al cugino, ovvero semplice organizzatore-istigatore: ma, anche in questa ipotesi, non si vede perche' non avrebbe dovuto rendere partecipe il cugino della identita' degli altri complici.

A questo, secondo la difesa, si deve aggiungere che e' processualmente certo (perche' desunto dalle obiettive risultanze processuali e in particolare dalle deposizioni degli occasionali testimoni al fatto, oltre che da quella del teste REDINI, sulla quale si tornera' subito dopo) che il delitto fu commesso da almeno due sicari e (secondo appunto il REDINI) con l'appoggio esterno di altri tre complici (che avevano atteso fuori del recinto del policlinico a bordo di una vettura di piccola cilindrata). Di tal che la laconica confidenza di "tempesta", limitata alla indicazione del solo ROTOLO, non sarebbe stata soltanto



il frutto di un inusuale atteggiamento ma si troverebbe in singolare contraddizione con l'elevato numero di partecipanti (che, secondo le abitudini, appunto, lo stesso non si sarebbe fatto scrupolo di elencare).

Per vero, queste pur suggestive osservazioni non offrono tuttavia decisivi argomenti di confutazione della tesi d'accusa. Esse, infatti, non tengono conto, ancora una volta, dell'esatto contesto storico degli avvenimenti descritti dal SINAGRA; il quale non ha avuto raccontato, come negli altri casi (basti fare riferimento a molti episodi di cui alla parte VIII), il pedissequo svolgimento del delitto contrassegnato dalla puntuale successione degli accadimenti (e dei protagonisti), ma ha avuto solo prospettato, nella limitata economia della vicenda, il particolare dell'impresa da poco compiuta dal ROTOLO. Il riferimento, insomma, quasi incidentale e certamente estemporaneo a quanto aveva fatto ROTOLO si inseriva in una contingenza in cui venivano in discussione ben altri argomenti; tanto che, stando al racconto, perfino la figura dello stesso ROTOLO assunse nel quadro di quell'incontro nel luogo di raduno della cosca un aspetto marginale, quasi secondario.


Secondo SINAGRA, il ROTOLO era arrivato, aveva solo fatto un cenno di intesa al "consigliere" e questi lo aveva subito congedato. Il "pentito" (si vedano le incisive espressioni trascritte nel verbale dibattimentale citato), che aveva osservato il fatto, era rimasto perplesso (... "e ci dice a questo Angelo BAIAMONTE: 'tutto a posto'; cioè'

tutto a posto di che cosa? io...ci ha detto: tutto a posto, pero' io non ho capito piu' o meno di che cosa si trattava"...); solo che (siccome ovviamente si discuteva di ben altro, e cioè dell'omicidio DI FATTA, da compiere subito dopo) era stato il cugino a dirgli che ROTOLO aveva ucciso il medico (ed il SINAGRA commentera': ..."cioe' loro avevano fatto questo omicidio di mattina, no?").

Se dunque la lettura piu' compatibile con l'obiettivo tenore del racconto e' nel senso della incidentalita' della confidenza, non si puo' intravedere, nella sua incompletezza, un argomento serio di svalutazione complessiva.

E peraltro, dire che, siccome solitamente impiegati dalla cosca, anche gli altri personaggi, come gli stessi SINAGRA, dovessero essere necessariamente mobilitati anche per il delitto GIACCONE, sarebbe affatto gratuito. In ogni caso, infatti, qualunque evenienza (anche, al limite, quella della partecipazione di qualcuno di quelli che erano presenti quella mattina al raduno di S.Erasmo) non turberebbe in alcun modo il quadro probatorio, perche' non innesterebbe di sicuro un dubbio di rilevante consistenza logica.

Alcune proposizioni difensive hanno poi speculato sul fatto che dal complesso delle rivelazioni di SINAGRA, cui i giudici di primo grado hanno dato credito, si ricaverebbe l'assurdita' che la notte precedente al giorno in cui erano stati programmati ben due omicidi, di cui uno da commettere di prima mattina, gli uomini della cosca, fra i quali lo



stesso ROTOLO, sarebbero andati in giro per la città a collocare almeno due ordigni esplosivi.

Gli episodi in questione saranno trattati nel par.9.7 (cui si rinvia) ed erano consistiti nella collocazione di ordigni esplosivi in un negozio di sanitari (DI FRANCO-D'AMICO) in corso dei Mille e in un autosalone (CALDERONE) nelle vicinanze; ma tali fatti, secondo quanto risulta dagli atti processuali (ivi), erano avvenuti l'uno poco prima di mezzanotte, l'altro subito dopo. Sicché non è difficile concludere che non possa esservi alcuna incompatibilità tra queste molteplici attività criminali della cosca, tanto più che l'ora in cui i fatti sono accaduti non suggerisce affatto che gli adepti del clan avessero dovuto trascorrere lunghe e defatiganti ore della notte precedente ai due delitti (laddove la eccezionale efficienza criminale del gruppo - come si evince dalle parti VIII e IX della sentenza - suggerisce ben altre conclusioni).

Anzi, è proprio dalla precisa successione cronologica degli avvenimenti che si ricava una particolare attendibilità della rivelazione, laddove non sfugge come soltanto chi avesse avuto diretta conoscenza dei fatti (e non chi avesse desunto la notizia aliunde) avrebbe potuto raccontare che la bomba nell'autosalone CALDERONE era stata posta "subito dopo" quella collocata nel negozio di sanitari LA FRANCA-D'AMICO.


L'inconsistenza degli espedienti difensivi tendenti a mettere in discussione la portata probatoria degli elementi acquisiti si rileva anche a proposito della deposizione del

teste REDINI, contro il quale sono stati elevati perfino sospetti di strumentale alterazione dei fatti, pur a fronte di una acquisizione in definitiva di non decisiva importanza, ma utilizzata solo per il particolare, ritenuto significativo dall'accusa, che il sicario aveva un atteggiamento sorridente (abitudine attribuita appunto al ROTOLO).

Il REDINI, in realta', ha dimostrato una incontestabile attendibilita', non soltanto per la sua personalita' (e per la professione di avvocato) del tutto immune da qualsiasi sospetto di cointeressenza o di coinvolgimento emotivo o peggio di esibizione; ma soprattutto perche' la sua deposizione (spontanea ed immediata, insolita forse solo per l'encomiabile senso civico) si e' dimostrata esattamente collimante con le residue risultanze processuali.

Il REDINI, infatti, nell'immediatezza del fatto, rappresento' agli inquirenti (f.013450) che quella mattina, verso le ore 8,15, si trovava a transitare lungo il muro di recinzione del policlinico, quando, senza aver visto o sentito nulla (cioe' non condizionato da null'altro e dunque restando colpito dal fatto in se' stesso), aveva visto un giovane saltare direttamente su una moto alla cui guida vi era un altro soggetto e quindi fare un cenno in direzione di una vettura di piccola cilindrata ferma nelle vicinanze, con a bordo tre persone, e che era ripartita a gran velocita' appresso alla moto.

Come si era anticipato, tale deposizione, certamente

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

attendibile e coerente con le altre risultanze (dal momento che gli occasionali testimoni del delitto avevano riferito che i sicari erano fuggiti verso il muro di cinta: si veda per esempio la deposizione di Alessandro CESARINI, f.013472, o quella di Pietro MARCIANTE, f.013473, i quali li avevano visto dirigersi appunto verso il padiglione di Anatomia Umana e cioè proprio in quella direzione), e' stata soprattutto utilizzata dall'accusa per rafforzare la rivelazione di SINAGRA sul punto della partecipazione di ROTOLO al delitto.

Se non che la difesa ha elevato la perplessita' che il particolare che il sicario rideva ("come se avesse fatto una bravata..") era stato dal teste riferito solo in un secondo tempo e non nell'immediatezza del fatto. Ma non puo' non rilevarsi come una, ancorche' non compiutamente sviluppata, insinuazione sul punto finirebbe con il refluire sulla stessa imparzialita' del giudice istruttore, poiche' era stato in quella sede che il REDINI aveva fatto quella precisazione (f.440794), di tal che solo il magistrato avrebbe potuto suggerire un particolare esteriore capace di condurre fino a ROTOLO (e che certamente il teste, peraltro avvocato civilista, non avrebbe potuto conoscere).

Ma la preoccupazione difensiva colpisce di sicuro al di sopra di una certa misura, dal momento che non tiene comunque conto che un particolare di quel genere mai avrebbe potuto da solo giustificare un giudizio di certezza (allo stesso modo in cui, per esempio, non e' stato ritenuto sufficiente solo l'atteggiamento sorridente dell'assassino

per giungere ad una conclusione sul conto del ROTOLO nell'omicidio di Gaetano SCALICI, par.8.13); e che, invece, esso e' nella specie soltanto utile per concorrere a dimostrare l'attendibilita' del SINAGRA (e la veridicita' del racconto a lui fatto da "tempesta"), a completare cioe' il quadro probatorio che e' definito da ben altri e piu' consistenti argomenti di prova.

Che poi dalla deposizione del REDINI (come degli altri testimoni di minore interesse probatorio, come i citati CESARINI e MARCIANTE) si possa ricavare che a commettere il delitto avessero concorso piu' persone, non puo' certamente ritenersi decisivo al fine (ne', come si e' visto, di inficiare la credibilita' di SINAGRA, ne') di compromettere la tenuta del quadro complessivo; non valendo a conseguire altro risultato che quello della acquisizione di elementi di prova a carico solo del ROTOLO e ferma restando la non individuazione degli altri complici.

Così' come, infine, di nessun sostanziale rilievo processuale si rivelano le questioni, enfatizzate dalla difesa, afferenti alla individuazione del tipo (e del colore) dell'autovettura vista dal REDINI; che difatti non e' rilevante stabilire se possa essere stata la stessa con la quale il SINAGRA aveva visto arrivare il ROTOLO sul luogo del piu' volte ripetuto incontro di S.Erasmo. Non puo' infatti negarsi che, se pure il ROTOLO (che peraltro il REDINI aveva visto montare a bordo di una moto e non dell'auto) avesse utilizzato solo dopo la sua vettura per raggiungere gli amici dopo aver commesso il delitto con



- 1603 -

diversa organizzazione logistica (e difatti coerentemente alla circostanza che non subito dopo si era recato a S.Erasmo, ma dopo qualche tempo), questo non comportebbe in alcun modo una qualsiasi compromissione delle acquisizioni processuali decisive ai fini del giudizio di responsabilita'.

Così' definita la verifica della posizione del ROTOLO, nei cui confronti l'accusa e' dunque sorretta da elementi di prova inconfutabili, nei termini ritenuti dai primi giudici, la corte osserva che non puo', di contro, trovare accoglimento la tesi dell'accusa quanto al coinvolgimento dei componenti la "commissione" nella responsabilita' dell'omicidio.

Per vero la deduzione, empiricamente basata sulle regole criminali del sodalizio mafioso nei termini descritti dai "pentiti", secondo la quale un delitto di rilievo notevole, quale quello diretto a colpire un personaggio noto o in grado comunque di suscitare refluenze generali, dovesse necessariamente passare attraverso il vaglio e la deliberazione preventivi del gruppo dirigente ("teorema", già' oggetto nelle parti precedenti di specifica analisi generale), sembrerebbe in questo caso sostenuta sul piano probatorio da alcune acquisizioni. Soprattutto, dalla rivelazione di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato che l'uccisione del professore GIACCONE era stata decisa appunto dalla "commissione", su spinta "infuocata" di Filippo MARCHESE (per la esaminata questione delle impronte digitali).

E sembrerebbe ugualmente sorretta dalle risultanze degli accertamenti balistici (acquisiti durante il dibattimento, su iniziativa del pubblico ministero) che hanno concluso, con rilievi tecnici non oggetto di alcuna specifica controdeduzione, nel senso che l'arma impiegata per il delitto aveva utilizzato lo stesso serbatoio che sarebbe stato montato su altra pistola che, nel dicembre successivo, avrebbe sparato per l'omicidio di Vincenzo e Benedetto BUSCETTA (par.6.23). Laddove, dunque, la refluenza di questi ultimi misfatti nella strategia della guerra di mafia e comunque la evidente diversita' dei rispettivi contesti criminali (l'uno caratterizzato dalla "punizione" del perito non disposto a piegarsi alle minacce, l'altro consistito nella vendetta "trasversale" ai danni di parenti del noto BUSCETTA) denoterebbero quell'unico comune denominatore di fatti rientranti nella stessa linea operativa criminale; e, al di sopra di questa, l'esistenza di una sovrastruttura organizzativa in nessun altro modo definibile che attraverso la convergente assimilazione verso la comune fisionomia dell'organo centrale di "cosa nostra".

Ma, a giudizio della corte, un piu' attento esame delle risultanze processuali (al di la' delle innegabili suggestioni indiziarie) non consente invece una conclusione univoca e certa sul punto della ricercata responsabilita' di mandanti assestati nel preteso ruolo decisionale nel modo in discussione. E cio' non tanto per la gia' verificata (nella sede teste' richiamata) insufficienza del quadro probatorio che connota gli episodi delle vendette "trasversali" ai



danni di BUSCETTA (laddove si e' visto come, fra le sicure reticenze di questo "pentito", sia emerso soltanto, con il necessario rigore probatorio, un atteggiamento di ritorsione da parte di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", per l'attentato da lui subito il giorno di Natale); quanto soprattutto per la (anch'essa gia' evidenziata, nei termini generali: per ultimo, supra, par.7.1) equivocita' di fondo delle risultanze delle perizie balistiche.

Se e' infatti vero (giova ripeterlo) che il dato acquisibile attraverso l'utile comparazione dei reperti balistici si esaurisce nella dimostrazione di una presumibile identita' di contesto criminale (nel quale i vari delitti sono stati commessi), e' ugualmente innegabile che, detto questo (e poiche' non e' neppure in discussione la posizione individuale del Giuseppe GRECO, stralciata), non ci si trovi ancora di fronte ad elementi di prova compiutamente affidabili. A tacer d'altro, perche' le varie possibilita' di interscambio (non soltanto di armi, ma anche di uomini impiegati per commettere omicidi) nell'ambito delle cosche consentono qualsiasi supposizione, e tutte certamente compatibili con la diversa ipotesi di delitti invece realizzati in autonomi schemi organizzativi ed operativi.

Di guisa che, come in presenza di ogni altro elemento indiziario non univoco, si impone comunque un piu' specifico approfondimento probatorio, alla ricerca di ulteriori elementi che elimino del tutto il dubbio della possibile promiscuita' di impiego delle risorse criminali delle

cosche.

E non sfugge come la concorrente sintomatologia del presumibile avallo degli altri associati mafiosi (in assenza, infatti, di recriminazioni o ritorsioni di tipo sanzionatorio per un gesto non "autorizzato"), anche in questo caso, finisca con il disperdersi nella equivoca casistica delle varie ipotesi possibili, che giungono fino alla "ratifica" successiva, per il riconoscimento del giusto metodo criminale. Laddove, anche nel caso di preventiva "consultazione", puo' pure prospettarsi l'esistenza di atteggiamenti soggettivi (di semplice "permesso") non rientranti negli schemi di rilevanza penale (e' il caso, come si e' detto altre volte, di un consenso anteriormente espresso senza alcun efficiente contributo volitivo in ordine alla commissione del reato: consenso, infatti, non finalizzato a determinare la volonta' altrui, ma solo a rimuovere un ostacolo riposto nelle perverse regole della criminalita' organizzata).

Pertanto, rivista alla luce di queste considerazioni, la stessa rivelazione di MARINO MANNOIA, a parte la sua genericita' (dato che, contrariamente ad altri casi, il "pentito" non ha neppure indicato la fonte e l'occasione delle informazioni ricevute), non adduce in definitiva un contributo univoco e certo; avendo solo, e per certi versi anche plausibilmente, messo in luce il generale consenso che l'operazione voluta e realizzata dal gruppo di Filippo MARCHESE aveva comunque riscosso negli ambienti di "cosa nostra" (tanto che le argomentazioni di costui, dirette a



sostenere la pretesa delittuosa, erano state espresse in forma "infuocata").

Giudica dunque la corte conforme a giustizia disattendere l'istanza d'accusa rivolta nei riguardi degli altri imputati.

961136

7.5. Omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO, Domenico RUSSO (capi 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231). - La sera del 3 settembre 1982 l'auto privata di Carlo Alberto DALLA CHIESA, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo, e della moglie Emanuela SETTI CARRARO, seguita da una vettura di scorta con a bordo l'agente di polizia Domenico RUSSO, veniva bloccata da due auto (rubate e subito dopo incendiate) e dalle stesse, nonche' da una moto di grossa cilindrata (anche questa rubata e poi bruciata), venivano esplosi numerosi colpi di armi da fuoco (tra cui, come si accertava, due "kalashnikov") che uccidevano i tre. I testimoni escussi riferivano che il gruppo omicida aveva seguito le due auto fin dall'uscita dai locali della Prefettura.

Come si era ricordato a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO, il "pentito" Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, riferiva che a quel tempo si trovava in Brasile ed aveva raccolto le confidenze di Gaetano BADALAMENTI il quale, commentando i fatti di Palermo che peraltro mostrava di conoscere bene, aveva osservato che questi erano stati realizzati di comune intesa tra i catanesi e i palermitani in un reciproco scambio di favori, gli uni, rappresentati dal gruppo di SANTAPAOLA, per eliminare l'uomo di punta della fazione opposta (a sua volta alleata, anche nei traffici illeciti, con il gruppo dei "perdenti" della mafia palermitana), gli altri ottenendo cosi' appoggio morale e materiale per la realizzazione di un'impresa rischiosa e

clamorosa quale l'uccisione del DALLA CHIESA, che era assunto al ruolo di simbolo dell'impegno dello Stato contro la mafia emergente; e tale strategia non poteva che essere riferita ai "corleonesi" ed ai loro alleati nell'ambito della "commissione" nel nuovo assetto.

Particolarmente significativa, nel contesto dei fatti in esame, era stata perfino la tracotanza dimostrata dagli autori dei misfatti nel conferirvi pubblicita', alla stregua dei modelli del terrorismo, telefonando alla redazione di giornali per annunciare (dopo l'omicidio di Pietro e Salvatore DI PERI del 10 agosto 1981, non oggetto del presente processo) che una certa "operazione Carlo Alberto" era "quasi conclusa" e, successivamente, "conclusa" appunto dopo l'uccisione del prefetto.

Le rivelazioni del BUSCETTA trovavano, a giudizio della corte di primo grado, riscontro sia nell'accertata veridicita' circa gli incontri tra costui ed il BADALAMENTI (esattamente nella localita' e nell'albergo indicati), sia nella acquisita prova sulla esistenza, nel gruppo catanese, delle opposte fazioni che avevano visto il FERLITO ed il SANTAPAOLA protagonisti di una sanguinosa faida ed a loro volta rispettivamente alleati, anche negli "affari", l'uno con il gruppo dei c.d. "perdenti" l'altro con i "corleonesi"; ed inoltre perfino le "rivendicazioni" telefoniche alle redazioni dei piu' diffusi quotidiani rispettivamente di Palermo e di Catania costituivano un implicito quanto significativo messaggio di alleanza.

Anche per i fatti in esame i primi giudici ritenevano

dunque la responsabilita' dei "vertici" del gruppo emergente (Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO e Giuseppe GRECO del 1952) della "commissione" palermitana, nonche' di Benedetto SANTAPAOLA e di Filippo MARCHESE; assolvevano con formula dubitativa Rosario RICCOBONO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI e, secondo il criterio altrove seguito, con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Ignazio MOTISI e Andrea DI CARLO.

Proponevano appello, in primo luogo, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, dolendosi dell'assoluzione degli imputati CALO', BRUSCA, RICCOBONO e SCAGLIONE, sul rilievo, analogamente espresso a proposito delle altre imputazioni di omicidio, che a maggior ragione una strage di cosi' vasta risonanza non potesse essere stata attuata che con il preventivo deliberato dell'intera organizzazione mafiosa, posto che, eliminata ogni incertezza sulle altre possibili causali profilatesi nel corso del processo, il misfatto era stato certamente suggerito dalla tracotante spinta intimidatoria nei confronti dell'intero apparato dello Stato.

Gli imputati, sia quelli nei cui confronti e' stata pronunciata condanna, sia quelli assolti con formula dubitativa, impugnavano per contro la sentenza dolendosi della insufficienza degli elementi di prova acquisiti, tali da non giustificare neppure il dubbio espresso, nei casi, dai primi giudici ed anzi deducendo, in sostanza, che il processo avesse lasciato ampi ed inquietanti spazi non



esplorati e che avrebbero piuttosto condotto alla agevole individuazione di altre e piu' adeguate causali del delitto, riferibili alle attivita' investigative del generale ucciso; tanto, in particolare, si sarebbe ricavato con evidenza dai numerosi elementi inquinanti che fin dalle prime fasi di indagine si erano innestati (depistaggi, misteriose infiltrazioni nelle sedi istituzionali, perfino reticenze di uomini politici, e forse anche alterazioni di indagini balistiche), standosi cosi' a dimostrare il diverso livello, tutt'al piu' terroristico, della strage.

Anche la parte civile formulava sue doglianze.

Al dibattimento, le parti hanno insistito nelle deduzioni come sopra sintetizzate (e con le argomentazioni che formeranno oggetto di specifica analisi), ulteriormente profilandosi, anche negli stessi punti di vista della parte civile (in cio' parzialmente convergenti con quelli delle difese e in dissonanza solo rispetto alla pubblica accusa), il dubbio dell'esistenza di un contesto non compiutamente esplorato e ricavabile proprio dai numerosi fatti di non certo limpida lettura che hanno connotato le vicende in esame e che avrebbero imposto una piu' penetrante indagine verso un ben diverso, e piu' alto, livello di interessi collegati alla clamorosa quanto immediata soppressione del prefetto appena nominato.

Osserva, tanto premesso, la corte che le acquisizioni processuali non hanno in realta' delineato un quadro probatorio esauriente ed univoco, tale da giustificare una conclusione accettabile in relazione alle imputazioni

devolute; e che dunque non puo' condividersi neppure il giudizio espresso dai primi giudici, pur censurato di riduttivita' da parte dell'accusa, posto che, come sara' agevole desumere dall'approfondito esame di tutte le risultanze del processo, non e' ricavabile da queste ne' una spiegazione sicura dell'esatta causale del delitto ne' un accettabile quadro d'insieme sotto il profilo fattuale.

Ed invero, il generale DALLA CHIESA, nominato prefetto di Palermo sotto la spinta di una diffusa istanza di impegno dello Stato nella lotta contro la criminalita' organizzata (ed infatti indotto ad assumere anzitempo possesso del nuovo ufficio l'1 maggio 1982, ossia subito dopo l'omicidio di Pio LA TORRE, uno dei tanti delitti "eccellenti" dei quali questo processo non si occupa), quella sera era appena uscito assieme alla moglie (con la quale aveva contratto da pochissimo tempo matrimonio e trascorso un breve periodo di ferie) a bordo di una "A112" guidata dalla stessa, con l'intento (accertatamente maturato in modo del tutto estemporaneo) di recarsi a cena in una vicina localita' balneare.

L'auto con a bordo i coniugi era seguita da una vettura di servizio, condotta dall'agente RUSSO, e dopo avere percorso il tratto di via Roma fra la via Cavour (dove aveva sede la Prefettura) e la piazza Sturzo aveva imboccato la via Isidoro Carini, dove era avvenuto l'agguato.

Nessun testimone, secondo le risultanze processuali, aveva assistito al fatto; numerose persone avevano invece udito il notevole frastuono delle armi ed avevano dato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

descrizioni inidonee e approssimative circa le fasi susseguenti il delitto.

Nicola CASERTA, finanziere in servizio a Palermo, aveva riferito (f.059276) che quella sera, appunto verso le 21,15, stava rientrando nella caserma di piazza Sturzo quando la sua attenzione era stata richiamata (con l'uso del "clacson", avrebbe precisato al giudice: f.059342) dal RUSSO, persona a lui nota, e che lo aveva salutato mentre transitava a bordo della vettura d'ufficio. Anche se, sulle prime, il fatto non gli era sembrato rilevante, il CASERTA aveva ricordato che in effetti l'auto del RUSSO era affiancata da una moto "Suzuki" con a bordo due giovani (dei quali, quello alla guida, corrispondeva alle caratteristiche somatiche successivamente diramate dalla polizia), che aveva azionato il lampeggiatore come per fare un segnale, dopo avere rallentato di poco la corsa; tanto che contemporaneamente un'altra moto, una "Honda 900", ferma vicina ad una cabina telefonica, e con a bordo altre due persone, era partita nella stessa direzione del corteo prefettizio.

Francesco PALAZZOLO (funzionario di polizia a Venezia ed in ferie a Palermo presso l'abitazione di congiunti in via Pasquale Calvi, denominazione che assume la stessa via Carini subito dopo, verso la parte nord della città) aveva riferito (f.059476) di avere udito provenienti dalla strada diverse successioni di colpi di arma da fuoco e, affacciatosi, di avere notato una moto giapponese a luci spente, con due uomini a bordo (dei quali aveva fornito una

descrizione sommaria, tuttavia non utile alle indagini). La sua attenzione era stata richiamata dal gesto del passeggero posteriore, il quale aveva sistemato il giubbotto come per riporvi qualcosa, mentre la moto procedeva a forte andatura in direzione (nord) di via Marchese di Villabianca.

Scattate le misure di emergenza, sul luogo erano accorse forze di polizia e vigili del fuoco.

La "A112", con i due corpi crivellati di colpi di "kalashnikov", era stata rinvenuta sul lato sinistro della via Carini (strada a senso unico), dove aveva terminato la sua corsa urtando alcune auto in sosta (tanto che la prima auto tamponata, una "Fiat Ritmo", aveva a sua volta urtato contro un'altra vettura parcheggiata piu' avanti) ed esattamente nel tratto fra gli incroci con le vie Ricasoli e Archimede.

L'"Alfetta" di servizio era andata a sua volta ad urtare contro un'altra auto in sosta, sempre sul lato sinistro, subito dopo superato l'incrocio di via Ricasoli. Il RUSSO, invece, non era stato colpito a morte ed era stato soccorso e trasportato con un'autoambulanza dei vigili del fuoco in ospedale, dove era deceduto qualche giorno dopo.

Sul luogo erano stati rinvenuti numerosi bossoli di "kalashnikov" fin nel precedente tratto tra piazza Nasce' e via Ricasoli. Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia scientifica (ff.060524 segg.) era emerso che alcuni proiettili (esattamente subito dopo piazza Nasce') erano andati a colpire il muro ed alcune auto in sosta sul lato destro; gli altri, e piu' numerosi, erano stati invece



esplosi verso il lato sinistro fin prima dell'incrocio con via Ricasoli e soprattutto, nel tratto successivo, nel luogo dell'agguato finale, dove i corpi di entrambi gli occupanti della piccola vettura erano stati crivellati di colpi (che ne avevano sfigurato il viso). Si erano infatti rinvenuti (e il dato, come si vedra', assume un rilievo sintomatico notevole) numerosi bossoli sia nella parte centrale della strada sia, dal lato opposto, appena a fianco della "A112" e della "Ritmo", esattamente sotto il marciapiede a ridosso del quale la prima si era arrestata tamponando la seconda (come si desume chiaramente dalla foto al f.060567 nonche' dalla planimetria generale dei luoghi al f.060672).

Subito dopo era stata segnalata (f.059472) la presenza di auto in fiamme in un vicolo appartato della via S.Puglisi (traversa di via Autonomia Siciliana, la quale a sua volta si diparte dalla via Marchese di Villabianca; e cioe' in un luogo poco distante dal teatro della strage, nella direzione di marcia dei mezzi impiegati dai sicari). Qui, alle ore 21,30 circa, erano state rinvenute una "Fiat 132" ed una "BMW" (con targhe false, rilevate dalla polizia prima della completa distruzione), le quali erano state rubate il 21 ed il 22 gennaio 1982; nonche' una moto "Suzuki 750", rubata l'11 giugno 1982, rimasta intatta.

Piero PASSALACQUA aveva raccontato (f.059474) che quella sera si trovava per strada a passeggiare con il cane nella via Autonomia Siciliana quando, alle ore 21,20 circa, aveva udito un "botto" accompagnato da un bagliore proveniente dalla via S.Puglisi e contemporaneamente aveva

notato una "Renault 14" di colore (imprecisato, ma) scuro che si allontanava, con grande stridore di pneumatici, dalla via Puglisi verso la via Marchese di Villabianca (o forse via Sampolo, parallela a questa). Non aveva pero' saputo precisare quante persone vi fossero a bordo.

Dentro la "BMW", appena domate le fiamme, erano stati rinvenuti diversi bossoli di "kalashnikov"; e la polizia scientifica, procedendo ad immediate indagini, aveva accertato (f.060551) che questi erano stati esplosi dalla stessa arma che era stata utilizzata per gli omicidi di Salvatore INZERILLO (nonche' per la "prova" sulla vetrina della gioielleria CONTINO e per il tentato omicidio in danno di CONTORNO), mentre quelli rinvenuti per strada in via Carini (e cioe' quelli esplosi dal passeggero della moto) erano provenienti dalla stessa arma utilizzata per l'omicidio FERLITO (tanto, come si vedra', e' utile per una meditata valutazione delle perizie balistiche, oggetto di penetranti critiche difensive).

Luigi CARELLA aveva riferito (f.059478) che proprio la mattina del 3 settembre, mentre assieme ad un collega sottufficiale di polizia, Luigi CRESCENZI, si era trovato a transitare sul luogo dove la sera sarebbe avvenuta la strage, aveva notato due moto di grossa cilindrata, una "Suzuki 750" ed una "Honda", la prima con due persone a bordo l'altra con il solo conducente, che dopo aver fatto una breve sosta si erano allontanate. Le stesse due moto erano state da loro poi affiancate ad un semaforo e i rispettivi occupanti si erano accorti di essere stati notati

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

ed avevano compreso la loro appartenenza al corpo di polizia, sicche', nel ripartire, avevano intrapreso direzioni diverse, una perfino imboccando una strada in direzione vietata (la via Archimede, nel senso vietato dalla via Liberta' verso la via I.Carini). Di due delle persone viste, lo stesso aveva fatto una sommaria descrizione (riferendo, per il rilievo di cui infra, che una aveva i capelli biondi).

Con rapporto congiunto del 27 giugno 1983 (ff.075307 segg.) carabinieri e polizia avevano quindi riepilogato lo stato delle indagini, indicando come possibili indiziati della strage gli esponenti piu' rappresentativi della organizzazione mafiosa (da Michele GRECO, a RIINA, RICCOBONO, ed altri), osservando come la persona del nuovo prefetto di Palermo avesse pero' fatto impensierire non soltanto questa ma anche i centri di potere economico ad essa collegata. Risalendo, infatti, alle piu' recenti iniziative del DALLA CHIESA, si era accertato che egli si era interessato, con manifestazioni anche pubbliche, della posizione di gruppi imprenditoriali sospettati di contiguita' con la mafia (gli imprenditori catanesi rispetto al clan di SANTAPAOLA, e quelli palermitani, il gruppo dei SALVO in particolare, rispetto all'organizzazione locale).

Le acquisizioni processuali si erano dunque arricchite delle rivelazioni dei "pentiti", le quali pero' sul punto erano rimaste (come si vedra', stranamente) scarse: certamente molto piu' sfumate e generiche di quelle riguardanti casi addirittura marginali della guerra di

mafia. Difatti lo stesso BUSCETTA, che tanto bene informato si era dimostrato sulle vicende di "cosa nostra" palermitana (e tale in effetti era con certezza, se e' vero, come si e' visto nella parte VI, che era stato perfino direttamente partecipe almeno di una fase della violenta faida, di guisa che i suoi referenti, quelli che lui ha indicato come fonte delle sue informazioni, costituivano solo un prudente rifugio per prendere le distanze da quegli avvenimenti), proprio ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA aveva offerto indicazioni, sempre indirette, ma comunque scarse e per certi versi (come si vedra' in prosieguo) incomprensibili.

Il "pentito" aveva dunque raccontato (ff.450069 segg.) che giusto la sera del 3 settembre 1982 egli, con un suo amico (di cui ben poco il processo ha saputo: certo Valentino MACLEADO DA SILVA) si trovava in un albergo di Belem in Brasile assieme a Gaetano BADALAMENTI, il quale era con uno dei suoi figli (fatti storici, come e' pacifico, obiettivamente accertati come veri e peraltro confermati dinanzi a questa corte dallo stesso Gaetano BADALAMENTI, il quale ha solo negato il contenuto dei colloqui avuti con BUSCETTA); e ad un certo punto era stata data in televisione la notizia della strage di Palermo (si noti che fra l'Italia e quella localita' del Brasile vi e' una differenza di fuso orario di quattro ore, di tal che le ore serali di Belem corrispondevano ad un momento piu' avanzato della notte a Palermo).

Secondo il racconto di BUSCETTA, nell'apprendere la notizia, Gaetano BADALAMENTI aveva affermato che quello era



stato "sicuramente un atto di spavalderia dei corleonesi, che avevano così reagito alla sfida contro la mafia lanciata da DALLA CHIESA"; e "soggiunse che certamente erano stati impiegati i catanesi, appunto perché più vicini ai corleonesi, e disse che qualche uomo politico si era sbarazzato, servendosi della mafia, della presenza troppo ingombrante ormai del generale". "Soggiunse, a dimostrazione del suo convincimento, che i catanesi erano stati impiegati perché, occorrendo muoversi in pieno centro cittadino per l'esecuzione dell'attentato, occorrevano volti nuovi non identificabili dai palermitani; inoltre, mi ricordo l'omicidio FERLITO e soggiunse che i catanesi avevano ricambiato il favore ricevuto.." (passim).

Al dibattimento in primo grado il BUSCETTA aveva confermato le stesse circostanze, perfino le stesse testuali parole, senza aggiungere nulla (in appello, questo "pentito" si è rifiutato di rispondere alle domande di questa corte che pure si era espressamente recata negli Stati Uniti per assolvere al compito chiarificatore devolutole con i motivi di gravame, adducendo la pretestuosa - ma occasionale di riflessione - ragione che la giustizia italiana non avesse manifestato un serio intento di lotta alla mafia, al punto di avere criminalizzato CONTORNO che invece era stato "pregato" di andare in Italia: si rinvia ai par.3.3 e 3.4).

Le acquisizioni probatorie erano state poi completate dalle dichiarazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito (ff.402858 segg.) che tre giorni dopo l'omicidio DALLA CHIESA aveva visto che Mario PRESTIFILIPPO (un giovanissimo

sicario della cosca di Ciaculli, a sua volta ucciso nelle
mura del processo) era stato trattato con affettuosa e
deferente attenzione da Domenico FEDERICO (un costruttore
contiguo alla cosca, imputato in questo processo).

Il fatto significativo ricavabile dal racconto di
questo "pentito" era stato però che il PRESTIFILIPPO, che
era biondo e tale lo aveva ancora visto il CALZETTA quel
giorno, nei giorni successivi aveva cambiato pettinatura e
colore dei capelli: fatto che era stato ricollegato, anche
nella sua stessa valutazione, alla diffusione della notizia
di stampa che la polizia avesse individuato uno degli
assassini corrispondente a quelle caratteristiche somatiche
(come si è detto, per via della descrizione fatta dal
CARELLA).

Anche dalle rivelazioni di SINAGRA erano stati
ricavati utili indicazioni, avendo costui raccontato
(f.086633) che Salvatore ROTOLO gli aveva raccontato di
essere stato incaricato da Filippo MARCHESE di seguire il
generale per studiarne i movimenti ai fini di un eventuale
delitto, segnalando che DALLA CHIESA era solito cenare nel
ristorante di Villa Igia. Peraltro egli stesso aveva
raccolto commenti nell'ambito della cosca che davano per
spacciato il nuovo prefetto appena arrivato a Palermo con il
manifestato intento di smantellare la criminalità
organizzata.

Quest'ultima circostanza, della apprensione con cui si
era guardato da parte delle cosche all'arrivo di DALLA
CHIESA a Palermo, era stata peraltro confermata da Gennaro



TOTTA, laddove aveva rappresentato ai carabinieri (f.058308) che in quel periodo era "subentrata una stasi nella lotta fra le cosche" per la temuta attivita' (oltre che del giudice FALCONE, anche) del generale DALLA CHIESA.

E, ancora, analoga previsione della non lunga vita del nuovo prefetto era stata fatta al "pentito" INCARNATO, che lo ha confermato (f.082759), da parte di uno dei FIDANZATI, il quale aveva precisato che dopo l'omicidio DALLA CHIESA era stato costituito a Palermo un nutrito gruppo di uomini pronti a commettere delitti eclatanti.

La decisione dei primi giudici (sostanzialmente coincidente con la tesi d'accusa quanto alla definizione del quadro probatorio complessivo, piu' contenuta nei risultati quanto alla individuazione della fisionomia dei mandanti) e' stata dunque fondata sopra questi elementi, osservandosi in sostanza che la dichiarazione di BUSCETTA, per quanto affidata ad una mera deduzione soggettiva e perfino de relato (in quanto espressa da Gaetano BADALAMENTI), avesse trovato pieno riscontro nelle risultanze processuali, le quali avrebbero messo in luce il coinvolgimento delle cosche mafiose.

Ma il riscontro piu' rilevante, perche' di portata oggettiva, sarebbe costituito dalle gia' ricordate (ed in appresso meglio approfondite) perizie balistiche, le quali avevano accertato che per il delitto DALLA CHIESA erano state impiegate promiscuamente armi gia' usate per i delitti di mafia e una in particolare per l'omicidio FERLITO.

Che d'altra parte, a giudizio della corte di primo

grado, fosse per altro verso provata la matrice mafiosa del delitto, poteva considerarsi intuitivamente attestato dal notorio, perfino simbolico, ruolo di impegno contro la criminalita' organizzata al quale era assunto il generale appena nominato prefetto di Palermo (e con l'aspettativa diffusa del conferimento di piu' incisivi poteri di inchiesta). Tanto che l'atto clamoroso della sua uccisione, alla stregua di una vittoria della mafia sullo Stato, era stato sottolineato dalle significative rivendicazioni telefoniche della c.d. "operazione Carlo Alberto", definita "conclusa" con tracontante sarcasmo proprio subito dopo la strage di via Carini.

Nel pervenire a queste conclusioni (ovviamente completate dall'accettazione del sillogismo della necessaria preventiva deliberazione da parte dell'intera organizzazione), i primi giudici hanno pero' ritenuto non decisive tutte le perplessita' che scaturiscono dalle residue risultanze processuali (lacune istruttorie e contraddizioni esaminate nelle pag.2401 segg. della sentenza impugnata) e che, come subito si vedra', non sono di poco momento (tanto che, come si era ricordato, vi si sono fondate convergenti deduzioni sia della parte civile che della difesa).

A cominciare dall'aspetto certamente piu' grave ed inquietante (piu' di quanto, a giudizio di questa corte, non sia stato messo in luce nelle sedi precedenti del giudizio) dello stranissimo mendacio di Giuseppe SPINONI. Costui, qualche giorno dopo la strage di via Carini, aveva preso



contatti con i carabinieri di Bergamo, dove lui era residente, confidando di essere stato testimone oculare del fatto (ff.060049 segg.).

Lo SPINONI aveva riferito che proprio la sera del 3 settembre si trovava a Palermo, dove era giunto alla guida di un pullman di turisti, e stava facendo una passeggiata a piedi, quando aveva notato che una "BMW" aveva sorpassato una "A112" sulla destra ed un uomo che stava seduto nel sedile posteriore aveva sparato raffiche con un'arma lunga circa trenta centimetri. Tale persona era a lui nota per precedenti vicende giudiziarie. Subito dopo la sparatoria, egli era dunque fuggito impaurito ed avrebbe subito dopo lasciato Palermo.

La dichiarazione di quest'uomo (che pure non si presentava con un passato del tutto limpido) era apparsa subito attendibile non tanto perche' una prima, forse non adeguatamente approfondita, verifica aveva dato esito positivo sulla sua presenza a Palermo la sera della strage (f.060052), quanto soprattutto perche' lo SPINONI aveva impressionato gli inquirenti avendo saputo raccontare aspetti della vicenda che non avrebbe potuto altrimenti conoscere.

Egli aveva infatti fornito intanto il particolare del tipo della macchina dalla quale erano state esplose le raffiche di quella misteriosa arma "lunga circa trenta centimetri" (che corrispondeva in sostanza alla descrizione del tipo di "kalashnikov" effettivamente impiegato); e se pure poteva supporre che la notizia, che non dalla "132" ma

dalla "BMW" erano state sparate alcune raffiche mortali, fosse stata oggetto di divulgazione giornalistica, il particolare che la macchina degli assassini aveva affiancato quella delle vittime dalla destra e non dalla sinistra non era affatto un dato scontato.

Significativa, sul punto, sarebbe stata la deposizione dopo resa da Michelangelo GRASSI, capitano dei carabinieri, il quale aveva appunto osservato (f.067677 segg.) come quel particolare lo avesse impressionato proprio perche' lui stesso, per esempio, in base alle informazioni della stampa e della televisione, si era convinto che l'auto degli assassini avesse affiancato dalla sinistra quella del prefetto.

E lo stesso SPINONI (al giudice istruttore che gia' seguiva la pista di un mendacio del teste) non avrebbe mancato di fare osservare che vi era un giornale che aveva perfino pubblicato un disegno per spiegare la dinamica del delitto, ma in modo esattamente contrario alla verita' (f.063004).

Ma il particolare che attestava in modo sorprendente il livello di effettiva informazione dello SPINONI era che, secondo il suo racconto, colui il quale sparava era seduto nel sedile posteriore della "BMW"; laddove, non solo delle due macchine utilizzate dagli assassini e trovate bruciate, solo questa, e non l'altra, era quella da cui erano stati esplosi i colpi di "kalashnikov" (arma, come si e' detto, descritta dal teste), ma soprattutto era stato proprio nella parte posteriore della stessa che erano stati rinvenuti



alcuni bossoli di quell'arma, a dimostrazione dunque di un fatto che in definitiva esula dai normali schemi empirici e che non poteva essere conosciuto se non da chi avesse avuto una diretta cognizione degli avvenimenti. Ai magistrati della Procura subito accorsi a Bergamo per escutere il testimone, lo SPINONI aveva non soltanto confermato il fatto (ff.060067 segg.) ma precisato di avere riconosciuto certo Nicola ALVARO nella persona del passeggero della "BMW" che aveva sparato ed inoltre aveva riconosciuto in alcune foto segnaletiche mostrategli Benedetto SANTAPAOLA come colui che era alla guida della stessa.

Se non che era subito apparso strano che lo SPINONI avesse riconosciuto il SANTAPAOLA in due foto che, prima facie, sembravano diverse (ff.060093, 060047) e, ancorche' il teste avesse assicurato che vi era certamente una somiglianza in entrambe, erano state esperite indagini, in esito alle quali era risultato che i carabinieri, nel raccogliere il materiale occorrente alla audizione dello SPINONI da parte dei giudici (e poiche' vi era pure il sospetto che il SANTAPAOLA potesse essere implicato nel fatto), avevano per errore inserito nell'album una foto sbagliata di quel soggetto (esattamente quella al f.060093, appartenente ad un'altra persona in precedenza fermata assieme appunto al SANTAPAOLA in un'operazione di polizia compiuta in zona di Marsala: ff.066481 segg.).

Malgrado le indagini avessero comunque coinvolto nella vicenda l'ALVARO ed il SANTAPAOLA, si era tuttavia approfondita la reale credibilita' dello SPINONI, il quale

961154

si era dichiarato disposto ad indicare luoghi visitati e persone incontrate nel corso del viaggio in Sicilia. Di guisa che egli era stato accompagnato dai carabinieri (si veda la relazione ai ff.065940 segg., poi ampiamente confermata dai verbalizzanti in istruzione) sui luoghi; ma nel momento in cui il teste era passato dinanzi alla via Isidoro Carini, nulla aveva detto, mentre aveva dichiarato di riconoscere con certezza la via Carini (erroneamente indicata nel verbale come Giacinto Carini e sita in tutt'altra zona della città). E tanto aveva ripetuto con fermezza dinanzi al giudice (f.065953), che gli avrebbe invece contestato il mendacio.

Essendosi alla fine verificato con esito negativo il resto degli itinerari indicati (ristoranti, alberghi, e quant'altro), si era potuto stabilire che nella notte fra il 3 ed il 4 settembre 1982 lo SPINONI aveva preso alloggio in un albergo di Venezia, esibendo la sua carta d'identità originale (f.068863).

Dopo gli iniziali tentennamenti, lo SPINONI aveva dunque ammesso di avere mentito (ff.065962 segg.) ed aveva raccontato che subito dopo il delitto era stato avvicinato da certi LEMMA padre e figlio, che lo avevano indotto ad inventarsi testimone oculare del fatto riconoscendo le foto che gli avevano esibito (e corrispondenti a quelle che poi gli sarebbero state mostrate presso i carabinieri).

Poiche' le indicazioni sul punto date dal teste, anche riguardo alle ragioni della richiesta dei LEMMA (riassumibili in termini di scambio di favori e di denaro)

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive, somewhat stylized name, and the second is a more compact, blocky signature.

erano apparse inconsistenti, in un successivo interrogatorio (ff.066472 segg.) lo SPINONI aveva raccontato (una terza versione, e cioè) che era stato un sottufficiale dei carabinieri, sotto la spinta psicologica di una denuncia a carico del di lui figlio, ad indurlo a raccontare di essere stato testimone della strage mostrandogli fotografie e mettendolo a parte di tutti i particolari del delitto.

Questa versione dei fatti, inizialmente ritrattata, era stata successivamente riconfermata dallo SPINONI (ff.070640 segg.), il quale aveva precisato che un ufficiale dei carabinieri gli aveva chiesto di accusare SANTAPAOLA, ma lui vi aveva incluso anche l'ALVARO (per fare un dispetto a costui e perché effettivamente lo aveva conosciuto in carcere).

Gli interrogativi che scaturiscono dalla inquietante vicenda non possono certamente esaurirsi, a giudizio della corte, nella semplicistica proposizione di un gesto di mitomania di questo strano personaggio (la cui patologia non è stata comunque univocamente accertata nel processo). E ciò non tanto perché, come si era premesso, lo SPINONI si era subito mostrato bene informato dei fatti (tanto da indurre i pur perplessi inquirenti a credergli), quanto perché aveva finito con il fare il nome (oltre che dell'ALVARO, persona di certo fuori luogo, anche) del SANTAPAOLA, anzi riconoscendo la sua foto (rectius, riconoscendo, contrariamente all'evidenza, una foto erroneamente attribuita a costui, assieme ad un'altra effettivamente del SANTAPAOLA).

Ora, non e' compito di questo processo di appello, in relazione alle imputazioni devolute, tentare di far luce sulle possibili spiegazioni del riconoscimento da parte dello SPINONI (fra 24 fotografie contenute nell'album fornito dai carabinieri) della fisionomia di una persona erroneamente ritenuta SANTAPAOLA (contemporaneamente al riconoscimento di altra foto, fornita dalla polizia, effettivamente riprodotte le sembianze, ancorche' non recenti, del predetto).

Certo e' comunque che l'occasionale errore di acquisizione dei reperti segnaletici toglie ogni valore all'indicazione del falso teste sul riconoscimento del SANTAPAOLA. E la casualita' dello scambio di foto non puo' essere peraltro messa in dubbio, non tanto perche' cio' era stato subito riconosciuto dagli stessi carabinieri, quanto perche' in definitiva non si riuscirebbe ad attribuire ad una ipotetica sostituzione volontaria un qualsiasi significato (ovviamente contenuto nei limiti plausibili e non proiettato verso ipotesi di diaboliche preordinazioni, come quella finalizzata a predisporre contro un vero colpevole una prova destinata a rivelarsi falsa).

Che non possano poi giustificarsi dubbi sulla buona fede dei carabinieri e' dimostrato non solo dalla solerzia e dalla puntualita' con le quali la stessa Arma si affretto' ad accertare le ragioni di quel riconoscimento di due foto apparentemente (anche se non clamorosamente) diverse, riferendo al giudice, come si e' detto, le singolari vicende dello scambio involontario; ma soprattutto dallo scrupoloso



impegno investigativo che immediatamente fu profuso per accertare l'attendibilita' dello SPINONI (come si e' detto, condotto sui luoghi per essere apertamente smascherato sulla non conoscenza del luogo dell'attentato).

Ma cio' che dunque resta, come dato altamente sintomatico (del quale in prosieguo si apprezzerà il rilievo ulteriore nel confronto con le altre perplessita' del processo), e' soprattutto che, per qualsiasi ragione cio' possa essere avvenuto (e qualunque possa essere stata la mente direttiva di una simile operazione di inquinamento di prove), certamente SPINONI si era comunque volontariamente inserito nello sviluppo delle indagini e, fatto vieppiù indicativo, proprio per orientarle nella direzione del SANTAPAOLA.

Un altro aspetto, assai controverso, delle risultanze processuali e' costituito dai non compiutamente esplorati "misteri" che avevano circondato le vicende in esame, e in particolare connotato i momenti immediatamente successivi all'uccisione del prefetto; fatti, per vero, che alla corte sembra che siano stati eccessivamente enfatizzati, più di quanto forse non meritasse la loro portata storica (e che comunque, come si dira', non conducono alla indicata pista politico-istituzionale della strage, ancorche' ne possano essere tratti, innegabilmente, consistenti spunti di riflessione).

Dalle relazioni di servizio degli agenti addetti alla sorveglianza della residenza del prefetto ("villa Pajno") era infatti emerso (f.059638) che verso le ore 2 di quella

notte, cioè poche ore dopo il delitto, vi si era recato, accedendo per pochi minuti nella parte destinata ad abitazione privata, Pasquale TERMINE. Costui era un ex-appuntato dei carabinieri ed era stato richiesto, una volta in pensione, dallo stesso DALLA CHIESA di prendersi cura della sua persona, con l'apparente giustificazione di un incarico di addetto alle pulizie della villa (fatti confermati anche dal capo di gabinetto della Prefettura, di cui infra).

Dalla stessa relazione di servizio era pure risultato che, pochi minuti dopo il TERMINE, anche Francesco BUBBEO era entrato nella villa per prelevare, accompagnato da un agente, alcune lenzuola asseritamente occorrenti per comporre i cadaveri. Il BUBBEO era un dipendente della Prefettura che aveva rivestito le funzioni di economo fino all'agosto precedente, quando era stato sostituito per espressa disposizione del nuovo prefetto.

La stranezza di questi avvenimenti, insita nel fatto stesso che qualcuno fosse entrato nella residenza privata dei coniugi appena uccisi, era stata vieppiù accentuata dal fatto che, procedutosi subito dopo ad un accesso sul luogo da parte del procuratore della Repubblica per gli accertamenti di rito, nessuno aveva messo a parte il magistrato di quanto era accaduto; nonche', soprattutto, dal fatto che nella camera da letto del prefetto era stata rinvenuta una cassaforte chiusa e che non si era potuta ispezionare per mancanza della chiave (altro "mistero", di cui si parlerà subito dopo).



Ed inoltre, lo stesso TERMINE, interrogato dal giudice circa le persone che avevano frequentato la residenza del prefetto, nonché in ordine alla chiave della cassaforte (ff.059365 segg.), aveva a sua volta taciuto il particolare dell'insolita visita notturna nella villa. E in seguito, a contestazione del magistrato, aveva ammesso (ff.059684 segg.) di essersi recato nella villa, spiegando di essere stato incaricato espressamente dal capo di gabinetto di metterla, se del caso, a disposizione dei familiari degli uccisi, i quali stavano per giungere precipitosamente a Palermo. Aveva però in un primo momento negato di essere entrato nell'abitazione privata, finendo con l'ammetterlo, e neppure senza riserve, solo in esito alle obiettive risultanze contestategli dal giudice.

La difesa di parte civile e quella degli imputati hanno, come si era premesso, molto amplificato la portata di queste per vero insolite vicende osservando che il TERMINE (peraltro deceduto nelle more del processo) non avrebbe avuto alcun motivo di tenere quella condotta; e che, al tempo stesso, ugualmente risibile apparirebbe il pretesto del BUBBEO di prelevare lenzuola, tanto più perché egli era stato sollevato dall'incarico di economo (e dunque era stato oggetto di qualche dubbio di affidabilità').

Ma il dato che, secondo queste prospettive dialettiche (tendenti ad intravedere un diverso e più alto contesto di coinvolgimenti nel delitto), offre un eloquente completamento, e dunque una possibile spiegazione, di quelle stranezze, scaturisce dalle parallele vicende connesse al

ritrovamento della chiave della cassaforte.

Come si era anticipato, procedendo al necessario sopralluogo nell'abitazione privata del prefetto, il magistrato non aveva potuto ispezionare il contenuto di una cassaforte collocata in un vano attiguo alla camera dal letto (ff.059214 segg.), poiche', secondo le spiegazioni del personale della Prefettura presente all'atto, le relative chiavi erano in dotazione personale del prefetto stesso e quindi, neppure in copia, a disposizione dell'economo o conservate in ufficio.

Tali chiavi erano state peraltro nei giorni successivi ricercate dalla polizia e dal personale della Prefettura (si veda la relazione di servizio della polizia al f.059643, dove si attesta come il magistrato avesse chiesto notizie di esse; o quella al f.059651, dove un funzionario di polizia riferisce di avere appreso da Giuseppe TRICARICO, un ex-ufficiale dei carabinieri a sua volta chiamato dal nuovo prefetto come persona di fiducia, che le chiavi in questione potevano essere in possesso di un congiunto).

Con una relazione del 10 settembre 1982, il personale della Prefettura aveva quindi attestato che il giorno precedente la chiave della cassaforte era stata rinvenuta in un mobile sito in un camerino attiguo alla camera da letto (f.059345). E coloro che avevano proceduto al prelievo della chiave, Pietro MESSINA (f.059371), Pasquale TERMINE (ivi) e Liborio MARTORANA (f.065133), avevano confermato di averla rinvenuta, dopo accurata ricerca, nel cassetto del "secrétaire", parzialmente nascosta da oggetti vari, e

recante una etichetta con la dicitura: "cassaforte camera letto".

Procedutosi all'apertura della cassaforte, nella stessa il magistrato aveva rinvenuto oggetti personali e, fra le altre cose, una scatola vuota: sulla quale si sarebbero appunto innestate le vivaci polemiche delle parti, individuatasi la dimostrazione del trafugamento di un qualche documento segreto, possibilmente collegato all'uccisione del generale DALLA CHIESA.

La stranezza della vicenda risultava infatti sottolineata dal fatto che quella chiave, così accuramente cercata nei giorni immediatamente successivi al delitto, fosse stata senza alcuna difficoltà (addirittura con l'ausilio di una targhetta esplicativa) rinvenuta in un qualsiasi cassetto di un mobile proprio nel vano adiacente alla camera da letto; dove era cioè impensabile che prima, da parte di giudici, polizia, funzionari, non si fosse guardato. Tanto più che, se quello fosse stato il posto abituale della chiave, questo non sarebbe sfuggito al personale addetto alle pulizie.

Il quadro delle misteriose infiltrazioni negli stessi ambienti ufficiali che circondavano DALLA CHIESA era stato infine completato dalla scoperta di in un vero e proprio controllo telefonico al quale era sottoposto l'apparecchio diretto del prefetto.

Tanto era infatti casualmente emerso da una telefonata che, subito dopo il delitto, il TRICARICO aveva fatto, fra gli altri, a suo fratello utilizzando proprio la linea

diretta del prefetto, laddove l'interlocutore, alla notizia che avevano "ammazzato l'uomo piu' giusto e piu' onesto d'Italia", aveva nettamente udito il commento sarcastico: "cala, cala" (ff.059408 segg.); ricavandosi dunque da questo che il telefono fosse in realta' abusivamente controllato.

Ma un altro, e per certi versi piu' sconvolgente, dato era stato acquisito al processo; laddove si era accertato, attraverso la deposizione di Ferdinando SETTI, padre della vittima, che Vincenza OROFINO, collaboratrice familiare addetta alla residenza privata del prefetto, aveva udito che una volta il DALLA CHIESA, conversando con la giovane moglie, e con il tono preoccupato di chi paventasse un coinvolgimento anche di lei in una faccenda (non definita, ma certamente) di un certo rilievo, le avrebbe detto: "qualunque cosa mi succeda, vai dove tu sai e ritira quello che sai"; aggiungendo che sarebbe stato meglio "mettere nero su bianco" per garantirla - secondo le testuali parole - in caso di sua morte (ff.071516 segg.).

E tale fatto, come e' agevole intuire, sarebbe stato appunto collegato non soltanto alle apprensioni del prefetto in un momento di particolare delicatezza (in dipendenza dei piu' incisivi poteri richiesti e non ancora ottenuti per certe resistenze in sede politica), ma soprattutto proprio alla possibile infiltrazione negli ambienti della Prefettura e in particolare alla presunta scomparsa di documenti dalla cassaforte subito dopo il delitto.

Il fatto e' stato poi ulteriormente enfatizzato dalle difese (degli imputati e delle parti civili) in relazione



alla circostanza che i sicari si fossero (dopo tutto, insolitamente) accaniti anche contro la SETTI CARRARO. E difatti, come si era visto, dalle risultanze obiettive era appunto emerso che numerosi colpi di "kalashnikov" erano stati esplosi alla volta della donna, che si trovava al posto di guida, da parte di qualcuno che (ovviamente girando attorno alla macchina ormai ferma sul lato sinistro, dove era andata ad impattare dopo i primi colpi) aveva sparato da brevissima distanza, facendo cadere i bossoli rinvenuti appena sotto il marciapiede, e fra questo e la vettura. Peraltro, tale accanimento (rilevabile dalle straziate condizioni del viso di entrambi i coniugi: ff.060536 segg.) faceva da coerente contrappunto al secondario interesse invece rivolto dagli assassini nei confronti dell'agente di scorta RUSSO, il quale era stato attinto dai colpi di mitra (non mortali, difatti lo stesso era rimasto in vita per alcuni giorni) solo sulla parte destra del corpo, a dimostrazione dunque che contro di lui i sicari avevano sparato da destra (come contro la "A112") e solo per fermarlo (f.060549).

Le innegabili suggestioni che si ricevono soprattutto dal confronto di tutti questi elementi, difatti plausibilmente fatte proprie (sia pure per fini speculativi diversi) dalle parti civili e dalle difese, non devono però fuorviare dal dovere di obiettiva chiarificazione dei fatti, quali si desumono dalle risultanze processuali, e correttamente solo da queste.

Di notevole interesse si prospettano infatti, in primo

luogo, le precisazioni offerte da Roberto SORGE, capo di gabinetto del prefetto (ff.059690 segg.); ai margini delle quali merita di essere subito rilevato come (anche) costui fosse stato destinato, dal Ministero dove prestava servizio, a Palermo (e per prendervi servizio lo stesso giorno in cui DALLA CHIESA avrebbe dovuto assumere il possesso della carica) su espresso gradimento proprio del nuovo prefetto, e in un primo tempo addirittura "comandato" in missione (di tal che non appaia legittimo, come non appare alla corte, il dubbio che anche questo alto funzionario rientrasse in quel contesto di misteriosi complotti di cui si discute).

Il SORGE aveva infatti ricordato che DALLA CHIESA si era (come appunto aveva fatto con lui) circondato di persone il piu' possibile affidabili, portando con se' uomini di scontata fedelta', come il TRICARICO (addetto, di fatto, a verificare, lui solo, la corrispondenza personale del prefetto) o il TERMINE (addetto alla residenza privata con l'apparente rapporto di appalto del servizio di pulizia); lasciando invece per il resto immutati i quadri della Prefettura, salvo che per l'economista BUBBEO, che era stato pero' sostituito, a giudizio del SORGE, solo per una questione organizzativa (DALLA CHIESA infatti, dal suo efficientista punto di vista, giudicava il BUBBEO troppo formalista e causa di intralci operativi).

Ma il SORGE aveva pure confermato che effettivamente quella sera, nella comprensibile concitazione dei momenti, era stato lui stesso a determinare i fatti di cui si e' detto, facendo avvisare il TERMINE (addetto appunto alla

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'L.S.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M'.

villa Pajno) di recarvisi per mettersi a disposizione di eventuali ospiti, fra i parenti delle vittime in arrivo; nonche' incaricando il BUBBEO di andare a prelevare due lenzuola richieste dall'impresa di pompe funebri per comporre le salme orribilmente straziate.

Il SORGE aveva pure precisato che la scelta, per tale ultimo compito, non era caduta sul nuovo economo ma proprio sul BUBBEO, ancorche' sollevato dal relativo incarico, in quanto il passaggio di consegne era appena avvenuto ed aveva preferito fare affidamento sulla piu' sperimentata dimestichezza dei luoghi da parte del secondo.

Da queste eloquenti precisazioni e' dato dunque ricavare (a meno, ripetesi, di non voler coinvolgere anche il SORGE nel generale giudizio di inaffidabilita'), in primo luogo, che il BUBBEO non solo era stato espressamente richiesto di accedere alla villa ma lo aveva fatto comunque accompagnato anche dal personale di polizia addetto alla custodia (come da relazione al f.059638); e in secondo luogo che colui il quale era entrato da solo nell'abitazione era stato proprio il TERMINE, persona di fiducia e alle dirette dipendenze del DALLA CHIESA (tanto che gli era stato commesso perfino l'incarico di far sostituire le chiavi della residenza privata durante il periodo di assenza per ferie del prefetto: f.059369).

Sicche', ad attenta riflessione, tutto questo porterebbe pure ad ipotizzare, almeno come possibile sul piano della ricostruzione complessiva, che il TERMINE avesse agito (con leggerezza, analoga a quella del SORGE, ma

dopotutto) in buona fede.

E una simile lettura non sarebbe neppure turbata dalla stranezza del di lui comportamento, anche nei primi approcci con il magistrato inquirente. Non vi e' chi non veda, infatti, come il TERMINE (avendo compreso, specie ex post, l'inopportunita' di un accesso quasi clandestino, ancorche' destinato comunque ad essere scoperto vista la vigilanza della villa) potrebbe avere taciuto, come gli altri, su quanto era accaduto quella notte ed avere ammesso poi il fatto con quella riluttanza (fraintesa come malafede), sulla quale si sarebbe finito perfino con lo speculare ai margini della sua morte (avvenuta invece per cause naturali, come nessuno, al di la' delle mere illazioni spesso solo sottintese, ha potuto fondatamente contestare).

Perche', a ben vedere, non sarebbe dato comprendere neppure lo scopo della presunta missione clandestina del TERMINE (non del BUBBEO, il quale, come si e' detto, era entrato accompagnato da un agente di polizia addetto alla sorveglianza della villa; e non e' credibile un livello di complotto istituzionale talmente esteso). Costui, infatti (e giova ripetere che era stato addetto alla residenza privata proprio dal prefetto personalmente per la sperimentata affidabilita'), non solo avrebbe agito con la sicura rappresentazione di essere smascherato (non potendo, se infedele, confidare sulla copertura di un capo di gabinetto in buona fede), ma avrebbe agito per uno scopo davvero incomprensibile nel suo stesso contenuto.

Per vero, l'unica spiegazione possibile (difatti



additata nell'articolato dibattito processuale) e' che il TERMINE si fosse recato nella villa per sottrarre dalla cassaforte imprecisati documenti segreti (lasciando pero', e assurdamente, una scatola vuota), dai quali sarebbero scaturite sconvolgenti implicazioni (sottrazione, che puo' essere avvenuta solo in quel momento, posto che la cassaforte era stata subito dopo sigillata dal procuratore della Repubblica, che non aveva potuto aprirla).

Orbene, e' processualmente certo che delle chiavi della cassaforte non erano in possesso ne' il prefetto ne' la sua consorte al momento del delitto. Infatti, come si ricava dal verbale di sopralluogo (ff.060529), tutti gli effetti personali, comprese le borse delle due vittime, erano stati immediatamente presi in consegna dall'autorita' giudiziaria; e fra questi non vi era quella chiave (difatti, come si e' detto, a lungo cercata dai giudici).

Da cio' e' possibile allora desumere una duplice possibilita': o che (contrariamente a quanto affermato dal personale della Prefettura) esisteva tuttavia un'altra copia della chiave e questa era posseduta da altra persona (non rivelata); ovvero che quella poi rinvenuta (rectius, per giusta esigenza dialettica, fatta trovare) solo qualche giorno dopo era la unica copia esistente o disponibile.

Ma nell'una come nell'altra ipotesi nessun tipo di rafforzamento della tesi del complotto istituzionale e' possibile ricavare con il rigore che il processo impone.

Infatti, se la chiave trovata (rectius, ricomparsa) qualche giorno dopo fosse stata quella posseduta da un

961168

detentore infedele (ovvero, il che e' equivalente, se qualcun altro avesse posseduto ed utilizzato altra chiave, facendo poi trovare quella del prefetto), non si comprenderebbe la leggerezza di DALLA CHIESA (in conflitto logico con la sua nota e sperimentata sagacia, risalente al difficile impegno contro il terrorismo) nell'aver conservato in quella cassaforte (e dentro una discutibile scatola verde) documenti di esplosiva importanza, tali da inserirsi nella dinamica causale della sua uccisione, e senza cioe' previamente accertarsi che chiunque altro potesse accedervi. E se (aggiungendo ipotesi ad ipotesi, per completezza di riflessione) il prefetto avesse ignorato (per la infedelta' dei suoi collaboratori) l'esistenza di un'altra copia della chiave, il discorso non cambierebbe, posto che non si comprenderebbe, questa volta, come mai, avendo riposto nella cassaforte i documenti segreti, non ne avesse portato (sempre) con se' l'esemplare ritenuto unico.

L'ipotesi alternativa, dunque, secondo cui quella trovata dai dipendenti della Prefettura fosse comunque (e in qualunque modo fosse arrivata fin li') la chiave di cui disponeva DALLA CHIESA (o la di lui moglie), dimostrerebbe a sua volta la ancora piu' evidente inconsistenza del dubbio sulla esistenza nella cassaforte di documenti scottanti; se e' vero che quella chiave veniva in un modo o in un altro o lasciata in casa o affidata a mani estranee, di piu' o meno sperimentata affidabilita'.

E va qui ricordato, per doverosa completezza, che la domestica OROFINO aveva rappresentato al giudice (f.059378)

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar character.

che dentro quella cassaforte aveva avuto occasione di notare che la moglie del prefetto aveva conservato oggetti preziosi personali che aveva poi portato con se' al momento di partire per le ferie, lasciandola vuota.

Ma vi e' un'altra considerazione che merita spazio in questa sede; ed e' che, in definitiva, se gli assassini del generale avessero saputo (come, nella tesi, dovevano sapere) che occorreva subito fare scomparire un documento compromettente, avrebbero commesso ben grossa imprudenza nell'azzardare il delitto senza essersi prima assicurati del buon esito della sottrazione (cosa resa possibile nel non breve intervallo di tempo a disposizione dopo che la SETTI CARRARO era uscita per recarsi in Prefettura a prelevare il marito - e cioe' intorno alle ore 20: f.059631 - e attendendo poi, per recarsi a cena, che costui finisse di accudire agli ultimi atti del suo ufficio: si veda pure la deposizione citata del SORGE). Nessuna certezza, infatti, gli assassini potevano avere che, dopo la strage clamorosa, gli agenti di servizio a villa Pajno avrebbero permesso al pur conosciuto TERMINE di accedere nell'abitazione.

E se tutto questo e' vero, e' dunque possibile solo o che gli assassini fossero persone del tutto estranee alla sottrazione dei documenti (secondo una ipotesi alternativa, ma che non interessa piu' il processo, che altri, nella impreveduta contingenza del delitto, avessero ritenuto necessario non far cadere nelle mani dei giudici documenti compromettenti sotto altro aspetto, o magari accertarne solo l'eventuale esistenza), ovvero che non vi sia stata ne'

961170

alcuna manovra infedele ne' tanto meno alcuna sottrazione di documenti segreti.

E, detto questo, anche il particolare (non esplorato piu' di quanto non sia stato prima detto) delle precauzioni che DALLA CHIESA avrebbe dovuto adottare a favore della giovane moglie ("mettendo nero su bianco"), se riesaminato serenamente alla luce delle riflessioni precedenti, finisce con l'assumere un significato quanto meno non univoco nella direzione che interessa il processo.

Infatti l'espressione attribuita dai SETTI alla domestica apparirebbe adattabile in modo poco pertinente ad un contesto di pericoli incombenti sulla persona fisica del nuovo prefetto, per via del suo nuovo incarico; perche' non ha senso che DALLA CHIESA mettesse per iscritto, e per di piu' a tutela della moglie, le possibili ragioni di una sua uccisione, per un complotto di alto livello istituzionale. Una faccenda del genere avrebbe implicato un riflesso solo indiretto nei confronti della moglie (che, ad ogni buon conto, sarebbe dovuta andare dove lei sapeva per prendere qualcosa: espressione che per vero appare scarsamente appropriata per alludere alla cassaforte della camera da letto), la quale dunque non poteva essere "tutelata" in alcun modo per il fatto stesso che il prefetto potesse cadere vittima del suo dovere (mentre poteva esserlo, nella logica di quella conversazione, sotto molteplici altre prospettive, perfino in ipotesi familiari o personali, in ogni caso qui irrilevanti).

In realta', una pacata riflessione rivolta alle



possibili evenienze collegate alla tragica vicenda finisce con il rendere compatibile con diversi contesti, tutti irrilevanti ai fini del processo, una spiegazione dei vari episodi (giustamente) guardati come "misteri". A cominciare proprio dallo strano ritrovamento della chiave solo qualche giorno dopo, in un luogo e in un modo tali da suggerire che ben difficilmente prima, chi la cercava, potesse non averla vista, ma che potrebbe comunque rientrare a sua volta in quel criterio di accidentalita', o perfino di leggerezze di persone tuttavia affidabili e tutt'altro che conniventi con gli assassini (uno dei tanti modi, per esempio, per spiegarlo - qui suggerito solo per comodita' di indagine - potrebbe essere addirittura che il TERMINE avesse ritenuto in buona fede di occultare la chiave, per una specie di eccesso di zelo a vantaggio dei DALLA CHIESA, comprendendo poi la gravita' dell'errore commesso, destinato come spesso avviene ad essere rimediato con espedienti ancora meno perspicui).

O come nel caso del presunto controllo telefonico, suggerito da fatti che potrebbero per vero assumere un significato indiziante ma che, ad ulteriore approfondimento logico, finiscono con il mostrare tutti i loro limiti.

E' doveroso chiedersi, infatti, non tanto se e come l'episodio descritto possa piuttosto collegarsi ad un'accidentale interferenza telefonica (piu' frequente nei collegamenti extraurbani) che abbia inserito un occasionale balordo nella conversazione del TRICARICO, quanto soprattutto fino a che punto sia in primo luogo possibile

961172

che esso implichi che il telefono personale del prefetto fosse stato sottoposto ad abusivo controllo da parte di chi aveva poi organizzato la strage (sia che il fatto fosse collegato all'organizzazione logistica del delitto, sia che rientrasse solo in un piu' vasto quadro di infiltrazione infedele).

Orbene, anche a volere supporre che il controllo di tutti gli apparecchi telefonici della Prefettura, alla ricerca di eventuali microspie, disposto da DALLA CHIESA (attento e solerte anche in questo) e da pochissimi giorni effettuato (secondo le dichiarazioni del SORGE, f.059700), avesse dato esito negativo solo per incapacita' o casualita' (ovvero anche se si supponesse, per mera ipotesi dialettica, perfino la malafede del SORGE nel riferire il fatto), non vi e' chi non veda come ugualmente debole si prospetterebbe la portata della complessiva vicenda; dal momento che ben insolito, se non del tutto incomprensibile, diverrebbe il comportamento di chi sottopone ad ascolto abusivo l'apparecchio dell'alto funzionario per scopi di interferenza istituzionale e per agevolare o ispirare il delitto di Stato, e poi si lascia andare, quasi a suggerire la sua presenza, ad irriverenti quanto inutili apprezzamenti di scarso livello (e tanto varrebbe pure per l'abusivo intercettatore, tuttavia estraneo al complotto omicidiario).

Rinviando alla valutazione complessiva la verifica dell'incidenza di questi fatti in relazione alle varie possibili causali del delitto, va ulteriormente osservato come un altro, ugualmente assai significativo, "capitolo"

della vicenda ne connoti la innegabile singolarita' e in termini che meritano di essere esplorati in una dimensione certamente trascendente la formale ed apparente portata.

La mattina del giorno successivo alla strage clamorosa di via Carini, alla redazione di Palermo del quotidiano "La Sicilia" (giornale di Catania, scarsamente diffuso a Palermo) era pervenuta una telefonata anonima, con la quale una persona dall'inconfondibile inflessione dialettale palermitana aveva detto: "l'operazione Carlo Alberto si e' conclusa" (f.060392).

Tale fatto era stato subito ricollegato ad un altro messaggio telefonico ricevuto dal centralino del giornale "L'Ora" di Palermo il 10 agosto precedente, quando un anonimo aveva detto: "siamo l'équipe dei killer del triangolo della morte; l'operazione da noi chiamata 'Carlo Alberto' in omaggio al prefetto, con l'operazione di stamani l'abbiamo quasi conclusa, dico quasi conclusa. Se non pubblicate questo messaggio uno di voi morira'" (ivi).

Il 10 agosto 1982 era in effetti avvenuto il duplice omicidio in danno di Pietro e Salvatore DI PERI (come si e' detto nel par.6.1, esulante da questo processo), commesso comunque nel preciso contesto ambientale di quello che, specie per enfattizzazione giornalistica, era stato definito appunto il "triangolo della morte" perche' riferito alla zona tra Bagheria, Casteldaccia, Altavilla. Qui, come si desume (ff.418460 segg.) da un rapporto dei carabinieri acquisito in copia (dal momento che anche i fatti di cui appresso non sono stati in alcun modo collegati all'omicidio

DALLA CHIESA), proprio nel mese di agosto 1982 si era scatenata una violentissima faida locale, la quale, secondo gli inquirenti, si inseriva in un clima di tensione determinata dalla successione alla carica esponentiale mafiosa di Giuseppe PANNO (gia' a capo della "famiglia di Casteldaccia e a quanto pare eliminato nella primavera del 1981, in un contesto mai chiarito di possibile connessione con la guerra di mafia palermitana). La faida aveva avuto inizio proprio il 3 agosto con l'uccisione a Casteldaccia di Gregorio MARCHESE (cognato di Filippo MARCHESE, il quale, secondo i carabinieri, aveva appoggiato l'insediamento di costui al posto del PANNO) ed era proseguita con gli omicidi di Cosimo MANZELLA e Michele Angelo AMATO (Bagheria, 5 agosto), di Giusto PARISI (lo stesso giorno, ad Altavilla), di Pietro MARTORANA (Altavilla, 6 agosto), di Michele CAROLLO e Santo FRATTADONIA (lo stesso giorno, a Casteldaccia), di Cesare MANZELLA e Ignazio PEDONE (Altavilla-Ficarazzi-Casteldaccia, 7 agosto), di Francesco PINELLO (la stessa sera, a Bagheria).

Ora, che le due telefonate alle redazioni dei giornali fossero fra loro collegate da un comune nesso strategico, non sembra certamente dubitabile. Nella sede richiamata, le indagini avevano messo in luce numerose segnalazioni piu' o meno anonime, tutte prevalentemente vaghe, alcune deliranti, ma alle quali sarebbe stato impossibile attribuire con buon margine di consistenza una qualsiasi attendibilita'. Invece le telefonate in questione si discostavano certamente dallo schema di una (peraltro ricorrente) manifestazione deteriore

2 *al*

di mitomania, proprio perche', come e' innegabile, esse risultavano collegate dalla stessa terminologia impiegata e in particolare dalla definizione di "operazione Carlo Alberto", che non poteva essere stata riportata per mera coincidenza in due messaggi provenienti da fonti diverse.

La riprova piu' evidente non soltanto del nesso in questione ma, aggiungasi (e si vedra' di quale estrema utilita' il dato finisca con il rivelarsi), della preordinata intenzione da parte degli anonimi di farsi riconoscere come ideatori della unica strategia, risiede proprio nella connessione logica e lessicale dei due comunicati: l'uno ("l'operazione....e' quasi conclusa"), tendente a lasciare aperto e proiettato per l'avvenire il messaggio implicito (vieppiu' sottolineato sia dalla reiterazione del passaggio saliente della frase - "quasi conclusa, dico, quasi conclusa" - sia dalla specifica intimazione di pubblicare il testo della telefonata, perche' non apparisse risibile o velleitaria in quel contesto ancora non ben definito di strategia criminale); l'altro ("l'operazione....e' conclusa"), chiaramente costituente la dimostrazione della serietà della prima sfida.

L'importanza di questo dato non sta solo, come si vedra', nel fatto che le telefonate erano sicuramente collegate al delitto (di tal che e' impossibile non tenerne conto ed esaminarne il significato e la portata probatoria in tutte le loro implicazioni), ma intanto anche nella conclusione, che fin da ora puo' considerarsi acquisita come punto fermo del processo, che la strage di via Carini era

stata ideata ed organizzata esattamente nei primi di agosto
1982.

Certo anche l'episodio in esame suggerisce l'innegabile suggestione (difatti recepita dagli inquirenti e fatta propria dall'accusa e perfino dai primi giudici) di una criminalita' mafiosa tracotante e sprezzante che, rivendicando la strage, intende prima di tutto lanciare una sfida allo Stato.

Ma, se ben si riflette, le perplessita' che si oppongono a questa prima, istintiva (e certamente non ultronea) lettura, non sono tuttavia ne' poche ne' di poco momento.

In primo luogo, su un piano di prospettiva generale. Vien fatto di chiedersi, in realta', quale livello di attendibilita' abbia la proposizione che la mafia (rectius, il sodalizio criminoso di tipo mafioso detto "cosa nostra") possa avere avvertito una qualsiasi spinta strategica a fare, della strage per qualsivoglia ragione attuata, una vera e propria rivendicazione.

La metodologia mafiosa (secondo le stesse, costanti e convergenti, risultanze di questo processo, ampiamente supportate da nozioni ricavate dalla comune esperienza) non usa difatti "rivendicare" i misfatti, alla stregua del terrorismo politico, che invece persegue l'obiettivo prioritario di una diffusione propagandistica (tesa ad accreditare una immagine di lotta eversiva alle istituzioni ufficiali). La generale intimidazione, utile per la stessa affermazione del metodo mafioso e cioe' per conseguire quel

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

risultato di generale soggezione alla sopraffazione criminale (rafforzata appunto dal fondamentale traguardo della conseguita omertà'), si realizza invece in modo indiretto, proprio attraverso la sperimentata spietatezza delle forme di aggressione. Di tal che, in sostanza, la mafia (nella avvertita accezione) non lancia, come regola, una sfida aperta e diretta allo Stato ed alla collettività civile, ma (per conseguire i suoi scopi istituzionali) ottiene il medesimo effetto deterrente e provocatorio tramite gli stessi fatti cruenti di cui è capace.

Tale riflessione, che procede dal ragionato confronto con le altre, numerose, manifestazioni di criminalità mafiosa, o di terrorismo mafioso (basti pensare ai, purtroppo reiterati, omicidi "eccellenti" anche a sfondo politico, pur coevi ai fatti di cui si occupa questo processo), trova perfino un eloquente riscontro nelle recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha ricordato come un fatto del genere, di rivendicazione dell'omicidio attuato dalla mafia e secondo le normali regole di essa, non si fosse mai verificato (adde, come del resto non si sarebbe verificato neppure nei periodi successivi).

Ma la premessa logica di fondo è poi destinata a trovare ulteriore articolazione in altre riflessioni connesse e subordinate.

Perché vien fatto di chiedersi, appunto, come possa giustificarsi una preordinata strategia di rivendicazione del delitto commesso che, posto che comunque le indagini di

polizia potranno investire l'ambiente della criminalita' organizzata, finisce con il far convergere con sicura incisivita' l'attenzione degli inquirenti proprio sugli appartenenti al sodalizio mafioso, la cui fisionomia non e' certamente ignota (e nella specie, basti pensare al rapporto del 13 luglio 1982, nel quale polizia e carabinieri avevano fra l'altro disegnato, con significativa puntualita', gli schieramenti mafiosi del tempo, gia' comunque risultanti dai numerosi rapporti di denuncia precedenti, riguardanti i vari omicidi di mafia).

In definitiva, rivendicare il delitto, e specialmente un delitto di quella gravita', altro non poteva costituire che una sorta di inutile quanto autolesionistica incolpazione; e per di piu' senza avere da una parte un migliore risultato di intimidazione diffusa (gia', ripetesi, insito nel fatto stesso della strage clamorosa) e con la certa consapevolezza, dall'altra, delle immediate reazioni dell'apparato statale.

Di significativo rilievo appaiono le parole, spontanee e attendibili, di CALDERONE (sulla cui rivelazione si avra' occasione di tornare in prosieguo), quando ha affermato dinanzi a questa corte che il delitto DALLA CHIESA tanto danno aveva procurato a "cosa nostra": espressione che non racchiude affatto, come potrebbe apparire, una mera deduzione personale del collaboratore, ma che costituisce la risultante di una serie di vicende analizzate. Alla stessa stregua di come anche questi giudici possono apprezzare che le ritorsioni investigative contro gli appartenenti alle

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

cosche mafiose avessero finito con l'arrecare un pregiudizio di sicura incidenza.

Occorrendo, basterebbe citare (assieme a quelli di cui infra) uno dei tanti sviluppi delle indagini diffuse e penetranti che ne seguirono, come quello del ritrovamento, nel corso delle numerosissime perquisizioni, della lista di nozze di un matrimonio (SAVOCA-CORRAO), sulla quale l'accusa ha imbastito (come si vedra' nei dettagli delle posizioni individuali della parte X) molteplici argomenti indiziari di appartenenza al sodalizio mafioso (ff.402690 segg.).

E la stranezza ulteriore, che si aggiunge alle altre, e' che una simile rivendicazione sarebbe stata specificamente diretta ad attribuire il misfatto ad un preciso contesto criminale (appunto, al c.d. "triangolo della morte"), ad un contesto cioe' che dopo tutto non rappresentava affatto (tutto) il vero "volto" della organizzazione palermitana di "cosa nostra" (badando pero', al tempo stesso, di indicare un collegamento strategico ad un ideale asse Palermo-Catania, attraverso l'implicito significato della scelta delle due redazioni di giornale).

Difatti, approfondendo questa riflessione, ne scaturiscono non trascurabili perplessita' anche in ordine alla verifica di specifica compatibilita' con i fatti storicamente certi.

La prima telefonata (come si e' detto, sicuramente connessa alla seconda, anzi finalizzata a completare il significato intrinseco di questa) avvenne il 10 agosto 1982. Ma quel giorno non era accaduto altro che uno dei tanti

episodi di omicidio di quella zona, a loro volta legati alla faida locale (Casteldaccia-Altavilla). E tali fatti erano appunto del tutto scollegati sia alla strategia della guerra della mafia palermitana sia alla stessa influenza geografica di comune interesse.

Cio' che balza all'attenzione e' la sproporzione tra l'enfatica programmazione della clamorosa "operazione Carlo Alberto" ed il riduttivo episodio dell'uccisione degli sconosciuti DI PERI.

E non e' tutto. Il giorno successivo, 11 agosto 1982, sarebbe stato commesso l'omicidio del professore GIACCONE, che, come e' evidente, non poteva non essere stato preventivato con un pur minimo margine di anticipo. Ora, come si e' visto nella sede corrispondente (par.7.4), non e' stato possibile accertare con il necessario rigore probatorio se e come questo delitto rientrasse nella strategia della "commissione"; ma una cosa e' certa, ed e' che le due proposizioni (l'una tendente ad annoverarlo nel piano delle iniziative dell'intero sodalizio mafioso, l'altra basata sull'analogo postulato quanto anche all'omicidio DALLA CHIESA) non possono in alcun modo coesistere. Non vi e' chi non veda, infatti, come ben piu' appropriata sarebbe stata la scelta di impressionare l'opinione pubblica sulla scia dell'emozione scaturente da un delitto di grosso rilievo sociale (quale appunto la soppressione del GIACCONE), rispetto a quella che aveva comunque indicato un fatto delittuoso di minore risonanza (si ricordino le parole dell'anonimo: "...con l'operazione

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'C. G.' or similar, and the second is a more fluid signature that appears to be 'M'.

di stamani...").

Ma non puo' a questo punto non rilevarsi come il delitto GIACCONE, secondo le risultanze verificate nella sede richiamata, fosse stato sicuramente organizzato nell'ambito del gruppo criminale facente capo a Filippo MARCHESE, la cui (quanto meno) contiguita' agli interessi in discussione nel "triangolo della morte" era, a tacer d'altro (e per il rispetto della cognizione devoluta), attestata dalla stessa identita' delle vittime. Ed allora la telefonata di rivendicazione per DALLA CHIESA, suppostane la comune matrice anche parziale (e si ricordi la rivelazione di SINAGRA, secondo cui Filippo MARCHESE aveva dato ordine di seguire il prefetto), diviene decisamente di difficile se non incomprensibile lettura, specie in un contesto accusatorio in cui l'intera "commissione" dovesse avere deliberato e ben preventivato i particolari dell'efferato omicidio; ma sicuramente a fronte dell'accertato coinvolgimento quanto meno dello stesso clan MARCHESE nei fatti del 10 e dell'11 agosto.

Tutto sembra, insomma, deporre nel senso che la scelta del momento in cui fare la prima telefonata fosse stata affidata dai suoi ideatori, come aspetto di un programma complessivo diversamente maturato, ad una occasionale coincidenza con un qualsiasi episodio di omicidio (ignorando cioe' quanto sarebbe stato attuato appena il giorno dopo); e in particolare, non tanto per il significato che, riferita a questo, essa potesse assumere, quanto per la piu' perspicua proiezione verso l'obiettivo finale di lanciare,

nell'occasione del successivo delitto eccellente (fin da allora programmato), l'univoco messaggio di attribuzione dell'operazione al sodalizio mafioso dominante.

La singolare vicenda della efferata strage di via Carini si arricchisce, poi, di un altro, inspiegabile, aspetto, purtroppo non adeguatamente sviluppato nel processo (anche malgrado i tentativi che questa corte ha cercato di attuare in sede di rinnovazione del dibattimento, peraltro suscitando le perplessita' dello stesso requirente che, come si dira' nel paragrafo seguente, ha perfino equivocato il senso degli sforzi di approfondimento).

Il processo offre infatti la inquietante certezza storica che una delle prime persone che intervennero sul luogo della strage, e che anzi si trovava casualmente presente quanto meno nelle immediate vicinanze proprio nel momento in cui avvenne la furibonda sparatoria, era stato l'agente di polizia Calogero ZUCCHETTO, destinato ad essere a sua volta ucciso il 14 novembre successivo.

Assieme al rapporto di denuncia per i fatti in esame era stata inoltrata (f.059465) una "relazione di servizio" firmata dallo ZUCCHETTO (come "allegato 1-bis", laddove non e' stato possibile, neppure attraverso l'indagine dibattimentale, comprendere la ragione di questa denominazione, che sembrerebbe suggerire l'idea di un atto aggiunto solo dopo la compilazione del "dossier", tanto piu' che di esso non si era fatta alcuna menzione nel rapporto, ff.059424 segg., ne' risulta comunque che l'agente fosse stato interrogato per ulteriori chiarimenti).



Dalla relazione, datata 3 settembre 1982, si evince che lo ZUCCHETTO, verso le ore 21,15 (la stessa, identica, ora in cui risulta diramato l'allarme) si trovava a transitare per la via Nasce' (esattamente sul luogo dove avrebbe avuto inizio l'agguato) quando aveva notato alcune persone che "si allontanavano di corsa provenienti dalla via Carini". Qui aveva trovato una "Alfetta", subito individuata come un'auto della Prefettura, dentro la quale vi era una persona ferita e nella quale si stava sviluppando un focolaio di incendio; sicche' si era dato da fare per spegnere il fuoco, cosa che aveva fatto con l'aiuto di una persona che aveva procurato una bottiglia d'acqua. Lo ZUCCHETTO aveva pure visto la "A112" con i coniugi DALLA CHIESA morti, ma concludeva segnalando di essere arrivato "alla fine della sparatoria" e di non avere avuto quindi la possibilita' di vedere ne' gli autori del delitto ne' i mezzi con i quali questi si erano allontanati.

Da questa relazione di ZUCCHETTO, a giudizio della corte, si ricavano argomenti di gravissima implicazione nel processo relativamente all'omicidio DALLA CHIESA, la cui portata non puo' essere trascurata e non puo', soprattutto, non essere messa a confronto con le altre, ugualmente problematiche, risultanze circa gli aspetti della vicenda non giustificabili alla stregua di fatti noti e per questo rimasti incomprensibili.

La prima deduzione, di eccezionale rilievo, che va estratta dal documento in esame (ripetesi, sul cui tenore nessuno aveva chiesto notizie all'agente prima che, circa

due mesi dopo, venisse a sua volta ucciso) e' che lo ZUCCHETTO fu certamente colui che arrivo' (se non per primo, quanto meno) fra i primi sul luogo della strage. Anzi dal tenore della sua relazione (difatti l'unica fonte di diretta provenienza dallo stesso) si evince che lui si trovava per strada, proprio nelle immediate adiacenze di via Carini, esattamente in corrispondenza del primo tratto dove fu iniziato l'agguato contro le due auto (si ricordera' che i primi colpi di "kalashnikov" vennero rinvenuti nel tratto fra piazza Nasce' e via Ricasoli).

Merita di essere, incidentalmente, anticipato (perche' appaia subito chiara l'adeguatezza della singolare coincidenza) che in realta' lo ZUCCHETTO, come sara' dimostrato nella sede corrispondente, era solito frequentare una casa di appuntamento sita proprio nella via Mazzini (che e' la strada che si innesta sulla via Carini in corrispondenza della piazza Nasce', dal lato opposto). Il processo dimostra con certezza che anzi l'agente aveva una tale dimestichezza con quel luogo, dove si recava spessissimo, anche piu' volte al giorno (la sera della sua uccisione, vi era recato subito dopo aver lasciato la fidanzata a casa), che vi era diventato addirittura familiare (se e' vero, come e' storicamente vero, che perfino i colleghi si erano recati presso quella casa di prostituzione come primo luogo dove portare la notizia dell'uccisione dell'agente, suscitando profonda emozione). Come si vedra' nel paragrafo seguente, lo ZUCCHETTO insomma si recava in quel posto tutte le volte che poteva, ed il



fatto era pure notorio. Sicche' non puo' sorprendere la coincidenza (che altrimenti sarebbe stata vieppiu' insolita) che proprio quella sera egli si trovasse in quella zona.

Dal tenore, dunque, della relazione di ZUCCHETTO si ricava che egli si trovava effettivamente sul luogo (con ottima probabilita', sul punto di entrare o di uscire dalla casa di via Mazzini) giusto nel momento dell'agguato. Tanto si ricava dalla esatta corrispondenza dei fatti storici descritti. In primo luogo, dal particolare delle persone in fuga dal luogo del delitto, chiaramente sintomatico di quella immediatezza, anzi contestualita', rispetto al delitto, poiche' e' noto che dopo pochi attimi la scena del delitto si svuota di tutte le persone che subito dopo cominciano a riaffluire unendosi ai moltissimi curiosi e soccorritori (ne' e' pensabile che lo ZUCCHETTO avesse inventato il particolare, peraltro inutile, solo per colorire la sua relazione che, per contro, voleva essere piu' laconica possibile).

Per vero ZUCCHETTO non riferisce di avere udito gli spari; e tanto non ha spiegazione, proprio perche' e' impossibile che egli non abbia avvertito il grande fragore delle armi, difatti percepito da tutto il vicinato, anche da dentro le abitazioni, in una vasta zona. E in realta', nella seconda parte della relazione, come si era anticipato, e' riferito che egli era arrivato "alla fine della sparatoria"; di tal che non e' dubbio che il dato fosse, come era evidente, affatto implicito.

Ma cio' che appare altamente sintomatica e' la

preoccupazione dell'agente di precisare, pur non essendovi tenuto neppure in riferimento al tenore della relazione (dalla quale appunto si evinceva che egli si trovava nelle adiacenze e non proprio presente alla sparatoria), che non aveva potuto notare "chi fossero gli autori e con quali mezzi abbiano lasciato il posto dell'eccidio".

Ma, al di là del tenore della relazione proveniente dall'interessato, e' comunque certo, perche' storicamente dimostrato in modo incontrovertibile, che ZUCCHETTO fu proprio il primo ad arrivare sul luogo.

Il particolare dello spegnimento del principio di incendio dentro l'auto della Prefettura non avrebbe potuto infatti conoscerlo se non fosse stato presente nella immediatezza del fatto. Dalla relazione della prima volante accorsa sul luogo (f.059463, cit.) si ricava chiaramente, come si era detto, che quel fuoco era stato immediatamente domato dai primi soccorritori.

Un dato certamente significativo e' che nell'auto della Prefettura lo ZUCCHETTO aveva trovato ancora il RUSSO, il quale sarebbe stato soccorso con un'autoambulanza dei vigili del fuoco. Dagli atti risulta che a questi (interventuti "per trasporto ferito") l'allarme era stato dato alle ore 21,15 (f.059461) e che il RUSSO era pervenuto all'ospedale di Villa Sofia alle ore 21,35 (f.059471). Sicche' l'immediatezza del soccorso suggerisce che solo pochi minuti poterono trascorrere prima che il RUSSO fosse portato via; e che dunque ZUCCHETTO arrivò subito dopo il delitto.

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. G.', and the signature on the right is a more compact, cursive name, possibly 'M.'.

Ma cio' che assume un significato certamente assai problematico e' che nessuno si accorse della presenza di ZUCCHETTO sul luogo della strage; neppure gli agenti della prima "volante" che arrivarono quasi immediatamente (allarme diramato alle ore 21,15).

Il tenore, preciso e dettagliato, della relazione redatta da questa pattuglia (ff.059464 segg., cit.) non sembrava lasciare dubbio in proposito, essendovi stato descritto ogni pur secondario particolare; ed infatti era improbabile che non vi fosse attestata la presenza sul luogo dello ZUCCHETTO (trovato li', o immediatamente dopo sopraggiunto), ove fosse stato notato.

Gaetano MINICHELLI, capo-pattuglia della "volante", gia' al giudice istruttore (f.062865) aveva riferito che il suo equipaggio era arrivato per primo e di avere trovato sul posto due finanzieri (difatti accorsi dalla vicina caserma di piazza Sturzo), prima che, in brevissimo tempo, arrivassero molte altre persone; e non, dunque, lo ZUCCHETTO, che doveva esserci (o esserci stato, negli attimi appena precedenti, se vera - come non vi e' motivo di dubitare - e' la di lui relazione).

E tanto e' stato ribadito dinanzi a questa corte non solo dallo stesso MINICHELLI ma anche dall'altro componente della pattuglia, Francesco LIONETTI, dai quali si e' avuta la conferma (della circostanza in se' stessa verosimile) che essi conoscevano bene ZUCCHETTO. Di tal che, se ve lo avessero trovato, essi lo avrebbero certamente visto ed avrebbero fatto constare il dato nella loro relazione,

esattamente come avevano fatto con tutti gli altri particolari (e con le persone, come i finanziari, notate sul posto).

Perche' non puo' sottacersi, poi, come altrettanto strana sarebbe stata la corrispodente ipotesi che lo ZUCCHETTO, trovandosi sul luogo all'arrivo dei colleghi (che lo avessero o meno riconosciuto, si pensi alla possibile concitazione del momento), non si fosse fatto a sua volta riconoscere dagli stessi, mettendosi a disposizione, cooperando con loro, in momenti di estrema necessita' di collaborazione, se non altro per far allontanare i curiosi che rischiano di alterare lo stato dei luoghi.

Insomma, ZUCCHETTO era sul posto (o almeno nelle immediate vicinanze) al momento della strage ma non vi rimase che per pochissimo tempo, allontanandosi certamente prima che giungessero i primi soccorsi.

Cio' che assume, a questo punto, un significato concorrente di insolita stranezza e' che nessuno era risultato ufficialmente interessato al possibile contributo ricostruttivo dello ZUCCHETTO. Tutti i funzionari del tempo, escussi da questa corte, non hanno saputo dire alcunae' sul fatto che lo ZUCCHETTO fosse stato presente sul luogo o comunque in grado di dare un qualsiasi contributo di indagine; quasi che nessuno ne sapesse nulla. Eppure la relazione di ZUCCHETTO reca un'annotazione di assegnazione dell'atto al funzionario FILIPPI, con la sigla di pugno del dirigente della Squadra Mobile D'ANTONE (secondo le spiegazioni date a questa corte dai funzionari Francesco

PELLEGRINO ed Ettore FILIPPI, il quale ha pero' affermato di essersi limitato a raccogliere gli incartamenti senza aver mai parlato con ZUCCHETTO di quella relazione). E, come si vedra' anche nel paragrafo seguente, lo ZUCCHETTO era un collaboratore di grande fiducia del commissario CASSARA' (destinato ad essere a sua volta ucciso qualche tempo dopo), il quale lo aveva portato con se' nelle piu' delicate inchieste concernenti l'organizzazione mafiosa (circostanza che i funzionari citati, ed inoltre Francesco ACCORDINO, hanno confermato in termini affatto espliciti, qualificando lo ZUCCHETTO come un agente alle esclusive e dirette dipendenze del CASSARA').

Per contro, malgrado tutto questo, la relazione dell'agente poi ucciso sarebbe rimasta come accantonata negli uffici della Squadra Mobile fino alla presentazione del rapporto, per esservi unita come "allegato 1-bis". Di sicuro si sa, sul punto, che questa relazione sarebbe stata assegnata al FILIPPI (del quale il processo aveva acquisito la deposizione, ff.084870 segg., risultando che lo stesso aveva subito personali traversie per via di alcune confidenze ricevute, le quali avrebbero portato verso altre piste, apparse al tempo infruttuose).

La corte non puo' certamente mancare al dovere di esaminare queste risultanze e di attribuire loro un significato coerente, quanto meno, stante il limite della cognizione devoluta, al fine di confrontarne la portata in relazione alle imputazioni elevate.

Il duplice, obiettivamente inspiegabile, quesito del

perche' nessuno avesse visto ZUCCHETTO e del perche' la sua presenza fosse rimasta un fatto accantonato pur nel corso delle indagini, prospetta teorica giustificazione solo in una possibile alternativa.

E' difatti ipotizzabile, da un lato, che ZUCCHETTO, pur essendo arrivato prima degli altri agenti (e questo, come si e' detto, e' sicuro), non avesse notato nulla o niente di significativo ai fini delle indagini. Ma in questo caso la corte trova alquanto strano giustificare il suo improvviso allontanamento dal luogo del delitto.

Lo ZUCCHETTO, secondo le risultanze processuali (specie quelle afferenti al suo omicidio, nonche' in base alle dichiarazioni concordi dei funzionari prim citati), era un agente dotato di grande dinamicita' e coraggio. Non si faceva neppure scrupolo, lui che era originario di Ciaculli, di farsi vedere in quei posti con il CASSARA' per operazioni di polizia. La sua spregiudicatezza e', a tacer d'altro, attestata dai modelli di vita che seguiva (basti pensare alle frequentazioni pressocche' familiari della casa di prostituzione; al ritrovamento nella sua auto di una borsa da donna che era stata oggetto di scippo, quasi un simbolo della sua disponibilita' ad ogni genere di indagine personale: fatti di cui si dira' in dettaglio nel paragrafo seguente). Insomma ZUCCHETTO non era agente di polizia che si sarebbe defilato per non avere seccature; anzi era il tipo esattamente opposto, che si sarebbe messo "in prima fila" in circostanze di ben minore interesse investigativo.

Sarebbe allora possibile, d'altro canto, supporre che



ZUCCHETTO avesse visto invece qualcosa, o che avesse preso, nella immediatezza, iniziative attinenti alla strage e mai rivelate a nessuno (rectius, la cui notizia non sarebbe mai pervenuta nelle sedi ufficiali).

Ma questa spiegazione, la quale per vero si connota di una migliore aderenza alla logica, finisce con l'innestare dubbi di ben maggiore portata; perche' non sarebbe possibile comprendere, sulla base degli elementi ufficialmente acquisiti al processo, la ragione che potrebbe avere indotto lo ZUCCHETTO a non mettere a parte i suoi superiori dei particolari rilevati o anche solo dei sospetti ricavati dai fatti cui aveva assistito.

E non puo' sottacersi l'estrema importanza del fatto, come sopra assodato, che il dinamico e solerte agente si era subito allontanato dal luogo della strage.

La conclusione che sembra intuitivamente scaturire da queste deduzioni e' dunque che lo ZUCCHETTO avesse visto qualcosa, un qualsiasi particolare o indizio da lui ritenuto utile o comunque meritevole di immediata verifica. Nulla certamente puo' inferirsi (a pena di incedere in mere illazioni senza fondamento obiettivo): ne' che egli avesse inseguito i sicari (magari con la sua auto, una "Renault 14" di colore rosso scuro, come risultera' dagli atti relativi alla sua uccisione, che nulla autorizza a identificare in quella, di analogo tipo, vista dal teste PASSALACQUA nelle vicinanze del luogo dove furono abbandonati e bruciati i mezzi usati per il delitto); ne' comunque che egli si fosse messo in giro a cercare indizi (facendo leva sulla sua

sagacia e sulla conoscenza di uomini e luoghi della criminalita' organizzata); ne' infine che, sfruttando anche minimi particolari, avesse poi iniziato a condurre, da solo o con altri investigatori, indagini personali ed alternative rispetto a quelle ufficiali.

Per vero, le risultanze processuali riguardanti l'omicidio dello ZUCCHETTO (infra) non consentono, come si vedra', una soluzione a loro volta univoca per definire la causale di quel delitto. Anzi, in reciproca interdipendenza probatoria, i due episodi offrono vicendevoli elementi di ricostruzione, ma non nel senso della prospettazione d'accusa (infatti l'omicidio ZUCCHETTO risultera' reso a sua volta assai problematico anche dalla singolare vicenda oggetto di questa indagine).

Certo e' pero', come si vedra', che lo ZUCCHETTO la sera in cui fu ucciso si era recato ad un appuntamento con qualcuno, mai identificato, con il quale doveva incontrarsi e del quale (errando) non aveva sicuro motivo di dubitare (si vedra' come l'amico e collega GERACI gli avesse perfino offerto la sua pistola, da lui invece rifiutata).

Il tranello ordito ai danni di un sagace agente che sa di poter fare affidamento sull'ipotetico individuo (con il quale viene concordato un appuntamento in un luogo frequentato da centinaia di persone: ivi) sembrerebbe dunque definire la fisionomia di un "confidente" inaffidabile; il quale a sua volta potrebbe avere una estrazione o coerente a quella di appartenenza degli imputati di questo processo, ovvero di segno opposto.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Rimettendo, come e' doveroso, una possibile lettura univoca di questa alternativa, i cui termini appaiono prima facie equivalenti, alla verifica complessiva di tutte le altre risultanze probatorie, e' necessario fin d'ora rilevare come la tesi dell'appartenenza dell'eventuale "confidente" all'area dei c.d. corleonesi si prospetti meno perspicua dell'altra; sia perche' ZUCCHETTO, come si vedra' nel paragrafo seguente, aveva proseguito ad indagare, assieme al commissario CASSARA', nel territorio di Ciaculli, sia perche' la relativa "pista" era quella ormai ufficialmente seguita dagli inquirenti (a tacer d'altro, a seguito delle immediate, false, rivelazioni di SPINONI), di tal che il contenuto delle informazioni assunte dallo ZUCCHETTO sarebbe stato naturalmente travasato nel suo contesto; sia, soprattutto, perche' nello stesso omicidio di ZUCCHETTO (alla cui trattazione occorre dunque fare rinvio) si proiettano ombre di segno decisamente diverso.


Il problema che, piuttosto, va qui affrontato e' di stabilire se e come possa costituire valida controindicazione, rispetto al quadro che sembrerebbe delinearsi, il fatto che ZUCCHETTO non avesse messo a parte dell'eventuale segreto nessuno dei suoi colleghi, neppure alcuno fra i piu' intimi amici.

Certo la corte non ha motivo di dubitare della perfetta lealta' degli altri appartenenti al corpo di polizia (avendo difatti escusso in questo dibattimento specialmente gli agenti piu' vicini a ZUCCHETTO). Ma il fatto che a nessuno fosse stato confidato alcunché non puo'

comportare neppure che lo ZUCCHETTO nulla avesse realmente visto; se e' vero che, ove avesse intuito qualcosa, sulla base di un qualche labile indizio, sarebbe stato anzi per lui piu' appropriato non farne alcun tipo di diffusione, specialmente se avesse avuto intenzione di condurre una sua personale inchiesta preliminare. Tutt'al piu', avrebbe potuto confidarsi con estrema riservatezza con il suo superiore (ma l'uccisione di CASSARA' non consente alcuna chiusura certa sul punto).

Di tali elementi sintomatici del processo dovro' dunque tenersi conto nella valutazione complessiva, pur prendendo atto fin da ora che essi si connotano, per alcuni aspetti, di una comune matrice teoricamente riferibile ai pretesi livelli superiori di ispirazione della trama criminosa (nei termini postulati dalle parti private), ma che si prospettano in realta' ugualmente decifrabili sotto altra chiave di lettura (ma diversa altresì rispetto a quella d'accusa), se non (come nel caso dei ripetuti "misteri" della Prefettura e di villa Pajno) addirittura del tutto sforniti di alcun significato univoco o comunque rilevante ai fini del processo.

Per vero, tutti gli elementi acquisiti e dunque oggetto di necessaria valutazione da parte della corte, devono essere comparativamente messi a confronto con le ipotizzabili causali del delitto; perche', come e' evidente, solo dalla univoca individuazione della vera matrice della strage potrà formularsi una soluzione processualmente corretta, altrimenti destinata a basarsi su affermazioni

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

apodittiche o meramente ipotetiche.

Tale indagine dovrà tuttavia essere ulteriormente preceduta dall'analisi di tutti gli altri elementi indizianti, dai quali poter ricavare utili indicazioni ai complessivi fini ricostruttivi.

In primo luogo, merita di essere preliminarmente riepilogata la questione, fortemente controversa, della affidabilità degli accertamenti balistici eseguiti nel corso del processo, dal momento che (essendosi concluso, come si era premesso, nel senso che per l'omicidio DALLA CHIESA fossero state utilizzate in modo promiscuo armi già impiegate durante la guerra di mafia e per l'omicidio FERLITO in particolare) la eventualmente verificata (in modo inoppugnabile) matrice mafiosa del delitto, a prescindere dalla specifica attribuzione del delitto ad un esecutore materiale o ad un contesto di mandanti, renderebbe affatto obbligata una scelta ricostruttiva orientata nella corrispondente direzione (o quanto meno ne influenzerebbe il procedimento logico, imponendo comunque una specifica spiegazione di compatibilità).

Come si era ricordato nel par.7.3, a proposito dell'omicidio di Alfio FERLITO, un primo accertamento balistico (eseguito dai periti SALZA, STASSI e ALBANO: ff.062075 segg.) aveva concluso nel senso che qualche utile indicazione poteva se mai ricavarci, con molta approssimazione, solo nella comparazione dei reperti (di bossoli di "kalashnikov") relativi all'omicidio INZERILLO e al danneggiamento della vetrina della gioielleria. Ma il

dato piu' significativo (difatti messo in luce dalle difese) era che il responso conclusivamente negativo veniva sorretto dalla spiegazione, di ordine generale, che la qualita' ed il tipo delle armi impiegate era tale (nel senso dell'altissima precisione di funzionamento non implicante alcuna sostanziale differenza tra armi dello stesso tipo) che non sarebbe mai stato possibile effettuare alcun sicuro raffronto dei reperti.

Sicche', come si era detto, le difese avevano confutato vivacemente i risultati di una seconda perizia collegiale disposta in istruzione (ed eseguita dai periti MORIN e MARCIANO': ff.070945 segg.), la quale aveva concluso nel senso dell'individuata identita' delle armi impiegate per i delitti della guerra di mafia (BONTATE, INZERILLO, CONTORNO) e per quelli FERLITO e DALLA CHIESA; con l'ulteriore specificazione che mentre un "kalashnikov" sarebbe stato impiegato per i delitti predetti, una seconda arma di questo tipo (quella, secondo l'accusa, portata dai catanesi) sarebbe stata usata per le stragi di giugno e settembre 1982; ed infine che per il delitto INZERILLO e quasi certamente anche per quello di BONTATE era stato impiegato lo stesso fucile calibro 12 usato per l'omicidio FERLITO.

Nella richiamata sede dell'omicidio FERLITO si e' gia' approfondita la problematica sollevata nel processo a proposito di questi accertamenti peritali e, onde evitare inutili ripetizioni, occorre farvi integrale rinvio, ricordandosene qui, in sintesi, i passaggi salienti. Si e'



infatti messo in luce come le critiche difensive (a loro volta sorrette da un accertamento tecnico di parte) poggiassero in realta' sopra presupposti inconsistenti; da una parte, perche' entrambe le perizie (ferma restando la comune conclusione di impossibilita' di un responso sicuro per l'omicidio BONTATE, data la scarsezza dei reperti) avevano dato per scontata la particolare difficulta' di indagine sui bossoli di "kalashnikov", la cui elevata precisione di sparo tende a rendere assai somigliante ogni dato obiettivo pur riferibile ad armi diverse; d'altra parte, e soprattutto, perche' non poteva trascurarsi che i due accertamenti avevano avuto un ambito di indagine affatto diverso (la prima perizia riguardava i primissimi delitti della guerra di mafia mentre solo la seconda era stata estesa ai fatti piu' recenti ed in particolare alle stragi di giugno e settembre 1982).

Si era pure rilevato, a fronte dei forti dubbi elevati a carico di uno dei periti (perfino sospettato di deviazioni e di infedelta' processuali in altre occasioni di delitti eccellenti a sfondo politico), che in realta' ogni argomento era destinato a cedere di fronte al fatto che sul piano obiettivo fossero stati raggiunti determinati risultati di indagine tecnica, restando in questo assorbite anche le illazioni sulla inesistenza di quel laboratorio inglese, presso il quale sarebbero stati compiuti alcuni ulteriori esami di riscontro. Perche', soprattutto, il dato non messo in dubbio non era soltanto che quei risultati avessero la loro valenza storica o tecnica, ma anche che essi fossero

stati sottoscritti dall'altro perito, non oggetto di sospetti di sorta (anzi, gli stessi risultati erano stati poi raggiunti da un nuovo collegio peritale, del quale facevano parte altri due tecnici di capacita' ed affidabilita' neppure messe in discussione).

Ne' le considerazioni richiamate possono ritenersi meritevoli di un diverso approccio valutativo in relazione allo specifico contesto processuale dell'omicidio DALLA CHIESA, dove (come si e' prima visto) affiorano altri elementi sintomatici di un ipotetico inquinamento probatorio, coinvolgente (secondo alcune enfattizzazioni difensive) perfino livelli istituzionali. Perche' la premessa metodologica dell'obiettiva e serena disamina delle risultanze processuali, nella loro consistenza storica e nella loro concatenazione logica, non puo' subire alcun tipo di condizionamento preconconcetto, meno che mai di quella sottile ed istintiva suggestione che finirebbe con il condurre (questa volta con esito deviante) verso risultati apodittici.

E difatti, restando ancorata al dato obiettivo, l'indagine non puo' mancare di rilevare come (una delle tante circostanze indicate come sospette e cioe') la possibile confusione dei reperti balistici (che sarebbe dimostrata perfino dal dato dell'omogeneita' della grafia nelle etichette pur afferenti ad inchieste diverse) sia destinata ad essere smentita (non solo dalla considerazione che e' ben evidente che l'ultimo addetto che aveva riconfezionato i plichi dopo l'esame di tutti i reperti non

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive scribble.

poteva che avere lasciato la stessa grafia, ma anche) dal fatto che le consegne dei vari reperti erano (ovviamente) avvenute con precisa verbalizzazione dell'ufficio giudiziario (ff.073833 segg.; 073906 segg.). E non e' in alcun modo ipotizzabile, stante cio', la sostituzione dei bossoli o la loro alterazione.

Ma, perche' ogni residuo dubbio venga definitivamente eliminato, merita approfondire la disamina con altre considerazioni. Notando, innanzitutto (come si era accennato), che i risultati ai quali sarebbero poi pervenuti i periti (naturalmente i secondi, perche' i primi avevano esaurito il loro compito all'esame dei reperti degli omicidi piu' risalenti) erano stati in definitiva anticipati dagli accertamenti che la polizia scientifica aveva disposto nell'immediatezza del fatto. Laddove cio' che costituisce significativo spunto di riflessione non e' soltanto che in questa sede fossero state raggiunte le medesime conclusioni (f.060551), a conferma dunque di un giudizio tutt'altro che incauto ed estemporaneo, ma soprattutto che codesti risultati fossero stati acquisiti dopo pochissimi giorni dal fatto (si veda la deposizione del funzionario Ettore FILIPPI, della Squadra Mobile, il quale ha ricordato di avere avuto qualche anticipazione al riguardo dal dirigente della polizia scientifica appena due giorni dopo: f.084874); e cioe' fin da un momento in cui e' impensabile che si fosse preordinato l'insinuato meccanismo di inquinamento delle prove (secondo le difese, per indirizzare verso l'organizzazione mafiosa le indagini di un delitto di

matrice politico-istituzionale; secondo una piu' generale prospettiva, come si vedra', per un qualsiasi intento di depistaggio o di falsa formazione di prove).

Ma, guardando con serena attenzione ai fatti obiettivi del processo, emerge pure che la scelta di un collegio peritale nuovo (sulla quale si sono surrettiziamente basate le illazioni in esame) aveva trovato origine in un atteggiamento di aperto dissenso polemico da parte del precedente perito, SALZA (un tecnico che e' stato giustamente indicato come un grosso esperto del settore), il quale (per irrilevanti, qui, questioni di rimborsi di spesa) aveva rivolto ai giudici (in data 9 maggio 1982) una ferma protesta e manifestato l'intendimento di non collaborare piu' (f.073823), restituendo, con formale verbale (f.073827) tutti i reperti affidatigli fino ad allora.

Piuttosto, sul piano dei fatti indiziari sicuramente utilizzabili ai fini ricostruttivi, perche' appunto ancorati alle risultanze processuali, vi e' da svolgere una serie di ulteriori considerazioni che, nel prosieguo, dimostreranno la loro rilevanza ai fini della decisione.

Così non può omettersi fin da ora una significativa avvertenza preliminare e cioè che sia dalle risultanze della perizia, sia dalle stesse conclusioni della polizia scientifica (vieggiu' riprodotte nel rapporto a f.073333), era emerso che il "kalashnikov" utilizzato per i precedenti omicidi della guerra di mafia (INZERILLO e gioielleria CONTINO, tentato omicidio CONTORNO e forse omicidio BONTATE) era quello che aveva sparato dall'interno della "BMW"; e



cio' in dissonanza rispetto alla tesi d'accusa (mutuata dalle semplicistiche rivelazioni di BUSCETTA), secondo la quale il gruppo di fuoco catanese aveva usato quell'arma dalla macchina, mentre i sicari palermitani (e specialmente Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda") erano soliti sparare dalla moto in corsa (coerentemente, il "kalashnikov" che aveva sparato dalla moto, i cui bossoli erano stati trovati per terra nella via Carini, era invece quello gia' utilizzato solo per l'omicidio FERLITO).

E ancora, ai margini delle armi impiegate, vien fatto di notare (per il valore che potra' assumere nel processo) che si era constatato che diversi bossoli si presentavano fortemente ossidati (f.060550); e questo fatto (definito insolito dagli inquirenti) aveva introdotto la perplessita' che esso potesse costituire una leggerezza organizzativa del piano criminoso (dato il rischio di inceppamento dell'arma). E va subito detto che la spiegazione ipotizzata, collegata ad una presunta scarsita' di armi e munizioni disponibili, non appare affatto convincente, se e' vero che di "kalashnikov", secondo le stesse indagini di polizia (e perfino secondo le recenti rivelazioni di MARINO MANNOIA), ve ne erano diversi esemplari posseduti dalle varie "famiglie" mafiose (e diversi ancora in zona di Catania).


Questa circostanza (che sembrerebbe suggerire l'impiego di armi rimaste nascoste in zone umide ma certamente di armi ben definite, utilizzate invece delle altre pur reperibili nelle riserve della criminalita' organizzata) suggerisce altresì parallele riflessioni, di

non minore portata logica.

E' infatti doveroso chiedersi perche' mai gli organizzatori della strage (specie se, in linea con l'accusa, si volesse far riferimento al gruppo di "cosa nostra" che era uscito vincente dalle prime fasi della guerra di mafia) avrebbero dovuto utilizzare proprio le stesse armi "sporche", con le quali sarebbe stato attestato, con un ragionevole supporto obiettivo, che il fatto era stato commesso proprio da loro; quasi cioe' a lasciare una inequivocabile "firma" del delitto eccellente.

La scelta del "kalashnikov", per le sue micidiali possibilita' di impiego, costituiva certo una soluzione perspicua (se non obbligata, se e' vero, come piu' avanti si dira', che anche il prefetto aveva in dotazione un'auto blindata); ma troppo rischioso (quasi volutamente provocatorio: nella stessa linea logica della "rivendicazione" dell'"operazione Carlo Alberto") sarebbe stato usare proprio quelli gia' impiegati per i precedenti episodi delittuosi. E, tralasciando quanto prima si e' detto sulla comprovata disponibilita' di molte armi di questo tipo, certo e' che una strage organizzata cosi' accuratamente e con il concorso di cosi' vasti apporti operativi (cioe' di tutta l'organizzazione dominante, secondo la tesi che qui si esamina) avrebbe meritato l'approvvigionamento di mezzi "puliti".

E non puo' essere, a questo punto, senza significato, a giudizio della corte, che quelle stesse armi che avevano "firmato" quei delitti non sarebbero mai piu' ricomparse



(neppure per i successivi, e purtroppo non pochi, delitti "eccellenti"). Quasi che, prescindendo da ogni altra considerazione, la mafia avesse deciso di sfidare lo Stato con tracotante gesto di rivendicazione solo per l'eccidio del 3 settembre 1982.

Un'altra indagine che si atteggia come preliminare rispetto alla definitiva verifica della causale del delitto ricade, in secondo luogo, sulla consistenza delle rivelazioni dei "pentiti", dalle quali questo processo ha ricavato i piu' significativi apporti probatori (anche utilizzando, dove necessario, in negativo talune indicazioni in se' stesse non perspicue).

Poiche' la tesi d'accusa sostanzialmente riproduce il filo logico suggerito da BUSCETTA, accostandovi le obiettive emergenze processuali, e' doveroso prendere le mosse proprio da queste dichiarazioni per sottoporle ad attenta riflessione critica.

Come si era detto, BUSCETTA aveva ricordato di avere appreso della strage, in un albergo di Belem in Brasile, giusto la sera del 3 settembre 1982 (indicazione che suggerisce non tanto l'ottima propensione alla precisione, che in certo senso rievoca quella dell'episodio esaminato nel par.6.22, quanto soprattutto la singolarita' della coincidenza con il fatto che proprio quella sera egli avesse percorso tanta strada per recarsi in visita a Gaetano BADALAMENTI, o comunque, come si vedra', per incontrarsi con lui).

Quella sera, dunque, i due si sarebbero ritrovati

nell'albergo "Regent" di Belem e, assistendo alle trasmissioni televisive, avrebbero appreso della strage, commentata da Gaetano BADALAMENTI con la ricordata deduzione che altro non potesse essere che opera dei "corleonesi", in questo aiutati dai catanesi, indotti a ricambiare il favore ricevuto in occasione dell'omicidio FERLITO.

Anche sollecitata dalle deduzioni sollevate in sede di gravame, questa corte ha cercato di trovare una conferma, nei limiti del possibile (data la tutt'altro che disponibile propensione di costui alla collaborazione), escutando il BADALAMENTI negli Stati Uniti (dove lo stesso e' detenuto per la pesante condanna inflittagli nel processo americano di "pizza connection"). Costui (come si era in buona parte anticipato nel par.6.1, cui si rinvia) ha voluto tuttavia precisare che non avrebbe potuto rispondere con totale apertura, temendo refluenze personali (anzi, di tanto in tanto chiedendo alla corte di non formulare domande che potessero coinvolgere la sua posizione di imputato di reato connesso); di tal che non e' stato difficile cogliere, a fronte di questo atteggiamento dopo tutto di buona disponibilita', proprio attraverso le reticenze (spesso sottolineate da ironiche allusioni o da significativi sorrisi) ovvero dagli stessi dichiarati rifiuti di rispondere, anche eloquenti conferme di certe vicende che riguardano il processo.

Per quanto qui interessa, il BADALAMENTI ha dunque confermato il dato storico dell'incontro (e questo non e' significativo, essendo noto, anche a lui, che la contestuale

presenza sua e di BUSCETTA era stata obiettivamente accertata). Cio' che costui ha negato e' stato invece che l'incontro si fosse svolto nel modo narrato da BUSCETTA ed esattamente che si fossero intrattenuti a discutere, meno che mai commentando il delitto DALLA CHIESA.

Il BADALAMENTI ha insistito su due punti, invitando espressamente la corte a farne contestazione a BUSCETTA (il quale pero', come si e' detto, si e' pretestuosamente rifiutato di rispondere), e cioe' che in primo luogo, e per volere dello stesso BUSCETTA, l'incontro avrebbe dovuto avvenire in gran segreto (per discutere, si e' limitato a dire BADALAMENTI, di commercio di legname: giustificazione palesemente di comodo, posto che e' comunque noto che i due si incontrassero in Brasile per questioni di droga o comunque, certamente, per preparare la riscossa di mafia) ed a tal fine avrebbero dovuto far finta di non conoscersi, tanto piu' che il BUSCETTA aveva documenti peruviani; ed inoltre, in secondo luogo, che non solo non guardavano insieme i programmi televisivi ma che soprattutto sarebbe stato "pazzesco", ovvero "di scarsa serietà" (non essendo lui un "parolaio", espressione carica di sottintesi in un personaggio dello spessore mafioso del BADALAMENTI) che avesse azzardato diagnosi sulle possibili matrici del delitto, ancor piu' affermando che potesse esservi stato l'apporto dei catanesi (ud. 17 luglio 1989).

L'obiezione di BADALAMENTI e' in effetti non tanto istintivamente attendibile, quanto logicamente ineccepibile. Non vi e' chi non veda, infatti (posto che i due si fossero

dati appuntamento in quell'albergo di quella diversa localita' lontana dalle loro rispettive residenze per tramare qualcosa e non per discutere ovviamente del piu' o del meno) come del tutto inconsistente si prospetti la eventualita' che, senza nulla avere saputo e senza avere tentato prima quanto meno di prendere contatti con qualcuno in Sicilia (come avevano fatto puntualmente e reiteratamente in precedenza per fatti di minore rilievo delittuoso), essi si fossero lasciati andare a spiegazioni basate su mere intuizioni.

Ma cio' che balza con maggiore evidenza e' che la intuizione circa la partecipazione dei "catanesi" non era ne' logica ne' tanto meno scontata (vi e' da dire, nella prospettiva di quel contesto in cui si trovavano i due vecchi amici mafiosi, neppure lontanamente azzardabile). E lo dimostra la palese inconsistenza della giustificazione data da BUSCETTA circa il "favore" che questi avrebbero dovuto ricambiare e della esposta necessita' delle "facce nuove" per il delitto eclatante. Laddove, in primo luogo, la pregressa mutua assistenza fra catanesi e palermitani (si supponga, intuitivamente desunta da BADALAMENTI dalle obiettive modalita' dell'omicidio FERLITO) non importava necessariamente il dovere dei catanesi di impegnarsi per un gesto criminale, del quale non avessero per esempio condiviso l'opportunita' (di tal che sarebbe stato necessario indicare una specifica, comune, causale); in secondo luogo, e soprattutto, perche' la preoccupazione di non impiegare sicari conosciuti urtava, come urta, contro

Lu *U*

almeno tre ordini di valutazioni contrarie, posto che essa era intrinsecamente non coerente alle regole della grossa criminalita' organizzata e comunque adeguatamente rimediabile con i consueti travisamenti, era poi contraria alle pregresse e ben sperimentate abitudini delittuose e sarebbe stata, infine, obiettivamente, disapplicata proprio per il delitto DALLA CHIESA, difatti commesso, secondo (BUSCETTA e secondo) l'accusa anche da noti sicari palermitani.

Ma la verita' che e' emersa dal processo e' che (come si e' dimostrato nel par.7.3) l'omicidio FERLITO non era stato voluto dai catanesi ed attuato anche con l'apporto logistico dei palermitani; ma esattamente al contrario. Di tal che i catanesi non solo non avrebbero dovuto ricambiare alcun favore (essendo stati se mai ugualmente interessati alla soppressione di FERLITO, alla stessa stregua dei palermitani) ma, secondo le risultanze processuali, avrebbero dovuto a loro volta essere in credito verso gli alleati della Sicilia occidentale per l'aiuto dato in occasione della (pur conveniente, per loro) uccisione del medesimo.

L'obiezione di BADALAMENTI si prospetta dunque obiettivamente e logicamente ineccepibile, posto che in effetti in nulla, in quel momento, in quella sera del 3 settembre 1982, con la notizia appresa "a caldo" alla televisione intuitivamente limitata ad un semplice "flash" sul fatto dell'ultima ora e senza alcun particolare specifico, poteva riporsi l'intuizione sia che ad eseguire

la strage fosse stata l'organizzazione mafiosa sia, soprattutto, che vi avessero collaborato i catanesi.

Vien fatto di chiedersi, altrimenti (se vera fosse la tesi di BUSCETTA), come avrebbe fatto BADALAMENTI ad indovinare che di lì a poco si sarebbe accertato che la strage era stata "firmata" dai "kalashnikov" della mafia e soprattutto anche da un "kalashnikov" catanese; ed inoltre, fatto ancora piu' inquietante (come si era subito premesso), che dopo pochi giorni un certo SPINONI da Bergamo si sarebbe prestato ad un oscuro compito di (quello che altro non era pero' che un tentativo di) depistaggio ai danni di SANTAPAOLA.

Si deve supporre, tutt'al piu', che BADALAMENTI (contrariamente al suo stile mafioso) avesse "tirato ad indovinare" (magari introducendo la impressionante figura dell'uomo politico sullo sfondo) ed avesse esattamente intuito quello che poi i fatti avrebbero dimostrato come vero. Ma non e' neppure il caso che la corte osservi che su questo tipo di argomenti non e' lecito costruire indagini processuali; non soltanto, va detto, per la ovvia esigenza di ricerca di prove, quanto perche', a ben vedere, secondo l'id quod plerumque accidit, siffatte indicazioni, calzanti in modo cosi' sorprendentemente coincidente, finiscono con il dimostrare la consistenza logica dell'esatto contrario.

Se poi, fatte queste premesse, si torna a riesaminare la portata degli apporti provenienti dagli altri "pentiti", il risultato non puo' essere certamente di segno diverso. Innanzitutto, perche' in definitiva SINAGRA si e' limitato a

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'S. Sinagra'. The second is a more fluid, cursive signature that appears to be 'M. Sinagra'.

fornire una indicazione di scarso rilievo processuale; dal momento che le eventuali manovre di cauta osservazione degli spostamenti del prefetto, da parte della cosca di corso dei Mille, non implicherebbero ancora un sicuro programma delittuoso (difatti poi attuato secondo modalita' del tutto diverse da quelle ipotizzate da SINAGRA, che aveva parlato di un possibile agguato dal mare o mentre il prefetto faceva il bagno a mare). Inoltre, perche' ancora piu' debole si appalesa il contributo probatorio di CALZETTA, dal quale l'accusa ha ricavato il dato che (uno dei possibili sicari della famiglia di Ciaculli e cioe') Mario PRESTIFILIPPO si sarebbe cambiato il colore ed il taglio dei capelli dopo che era stata diramata la notizia di un possibile testimone oculare (mentre non si puo' fare a meno di notare, ancora piu' a monte, l'estrema aleatorietà dell'elemento ricavato dalla deposizione degli agenti GARELLA e CRESCENZI, supra, i quali e' assai difficile che avessero visto proprio i sicari aggirarsi la mattina della strage e per di piu', fatto estremamente rischioso, utilizzando addirittura una delle due moto rubate e destinate al delitto).

Se non che, riesaminando le altre acquisizioni, gli spunti di riflessione possono anche connotarsi in termini opposti a quelli dell'accusa.

Se infatti si rivedono le rivelazioni degli altri "pentiti" minori, e' lecito pure chiedersi il perche' di una cosi' diffusa e costante non conoscenza delle vicende connesse al piu' clamoroso delitto di quel tempo. A cominciare da TOTTA, che pure cosi' affidabile si e'

dimostrato nel processo (e così decisivo il suo apporto specie nella ricostruzione della guerra di mafia), ma che si era limitato a confidare ai carabinieri che in quel periodo vi era stata "una stasi nella lotta fra le cosche" perché si era profilato l'impegno del giudice FALCONE e del nuovo prefetto DALLA CHIESA. Dal che non è lecito ricavare soltanto un possibile dato di definizione dello sfondo in cui poteva maturarsi una risposta eversiva della criminalità organizzata (dato che, appunto, resta affidato ad una deduzione logica e indiretta), ma intanto che (come fatto obiettivo, questa volta) in quel momento era stata sommamente avvertita una "presenza" dello Stato, la quale aveva suggerito una specie di tregua nell'ambito dell'organizzazione mafiosa (ed in prosieguo si vedrà come ben altre deduzioni convergano a svalutare l'idea che un delitto così clamoroso venisse ad inserirsi in un momento in cui le cosche vincenti avrebbero avuto tutto l'interesse a non turbare l'equilibrio faticosamente raggiunto).

Ma è proprio riguardando le rivelazioni di "pentiti" come MELLUSO, EPAMINONDA, PARISI, SAIA, INCARNATO (soggetti di secondo piano in questo processo e per certi versi neppure sommamente affidabili, ma tuttavia utili per gli opportuni riscontri indiretti) che si rafforza il dubbio sulla consistenza della tesi d'accusa. Perché è doveroso chiedersi come mai anche questi, che pure si erano rivelati informati di alcune vicende di "cosa nostra" (per i contatti carcerari avuti), perfino alcuni di loro raccontando dell'omicidio PERLITO o quanto meno del contesto in cui

questo sarebbe maturato (si veda il par.7.3), non avessero mai sentito parlare della clamorosa strage di via Carini, se non in termini di generica ed implicita millanteria.

E il dubbio che va profilandosi diviene vieppiu' consistente avuto riguardo alle rivelazioni dei collaboratori di estrazione mafiosa o comunque gravitanti ai margini dell'organizzazione medesima.

Si introduce infatti, a questo punto, la figura di quel PELLEGRITI, che tante perplessita' ha suscitato anche al di fuori di questo processo (a cagione della sua iniziale scarsa conoscenza di molti fatti, della successiva rivelazione divenuta sempre piu' sconvolgente, seguita da una progressiva ritrattazione sfociata alla fine nella imputazione di calunnia elevatagli dal giudice istruttore, ma che, ovviamente, per il rispetto delle diverse cognizioni, non puo' avere qui alcuna influenza). Questo "pentito", come si era detto (par.3.10), nella sua prima e genuina rivelazione, allora sicuramente immune da qualsiasi condizionamento o inquinamento, aveva raccontato di avere appreso, siccome operante all'ombra del gruppo criminale di SANTAPAOLA, che alcuni soggetti (non potuti indicare, perche' mai gli era stato detto chi fossero, tranne il fatto che erano) catanesi e palermitani avevano trovato rifugio in un certo posto in zona di Valguarnera dopo l'omicidio FERLITO (ivi).

Ma e' lecito chiedersi, dunque, non soltanto come mai il PELLEGRITI non avesse appreso analogo impegno degli stessi catanesi per il delitto DALLA CHIESA, dati i rapporti

di frequentazione con il clan di SANTAPAOLA, che avrebbe dovuto essere stato mobilitato (non essendo pensabile che al delitto andasse a partecipare solo e personalmente il "capo"), ma soprattutto perche', visto che l'organizzazione per le stragi PERLITO e DALLA CHIESA era stata la stessa, non si fossero dovute impiegare (oltre che le stesse armi, anche) le medesime strategie operative gia' collaudate (per esempio, appunto, utilizzando il nascondiglio sperimentato nel giugno precedente).

Solo successivamente il PELLEGRITI ha cercato di accreditare una possibile sua conoscenza dei fatti connessi all'omicidio DALLA CHIESA, giungendo perfino ad insinuare la connivenza di un personaggio politico assai noto (quanto meno per le polemiche di cui era stato fatto segno). Ma che tanto fosse frutto di sua (o anche sua) invenzione non e' ricavabile esclusivamente dalla illogicita' che un cosi' importante livello di complicita' venisse portata a conoscenza non solo dei ranghi bassi dell'organizzazione ma perfino di soggetti estranei e di piccolissimo spessore come il PELLEGRITI; perche', a ben vedere, la manovra millantatrice di costui e' dimostrata, in re ipsa, proprio dal fatto che, come si e' prima detto, egli nulla avrebbe potuto avere appreso sull'omicidio DALLA CHIESA, di cui nessun particolare, per sua stessa ammissione, gli era stato confidato.

Ed e' pure ben comprensibile come un simile atteggiamento (in chi ha poco da offrire per accreditare una certa immagine) possa avere trovato spunto, dal momento che,

The block contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name, possibly 'L. Pellegriti'. The signature on the right is a shorter, more compact cursive mark, possibly 'M'.

come si era detto, ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA si sono sempre profilati sospetti di alti livelli di connivenza istituzionale.

Ma tanto, appunto, alla fine dimostra che questo "pentito" nulla sapeva; il che diviene positivamente utile per inferirne la singolarita' che in un modo o in un altro non fosse riuscito ad apprendere in giro (alla stessa stregua, per esempio, dell'omicidio FERLITO) un qualche particolare magari secondario o di marginale rilievo operativo.

L'indagine, poi, si arricchisce in modo assai eloquente delle considerazioni che si impongono ai margini della collaborazione di CALDERONE, in merito al quale non e' necessario, ancora una volta, ripetere quale notevole livello di affidabilita' questa corte abbia potuto sperimentare nel confronto fra le sue rivelazioni e le risultanze obiettive del processo, procedendo altresì dalla verificata sua neutralita' rispetto alle vicende di cui si occupa questo processo (si veda, comunque, il par.3.9).

Orbene, anche CALDERONE, che pure conosce bene uomini e vicende della cosca catanese, non ha saputo dare un contributo in qualsiasi modo costruttivo nel senso dell'accusa prospettata, finendo anzi con lo svalutarne i presupposti di fondo. Egli ha per vero ricordato come, agli inizi del mandato del nuovo prefetto, gli imprenditori catanesi (i COSTANZO in particolare) avessero mostrato una certa inquietudine (come si dira' piu' avanti) per effetto delle prevedibili restrizioni nel settore degli appalti,

tanto da averne fatto confidenza al SANTAPAOLA (dicendo: "ma i palermitani niente fanno...?"); ma il tenore complessivo delle sue dichiarazioni prospetta un quadro certamente significativo di un diverso contesto.

Il CALDERONE ha difatti precisato che innanzitutto questo omicidio non poteva essere stato, a suo avviso, deciso dalla "commissione" regionale, perche' in essa "vi erano persone ragionevoli che avrebbero certamente espresso il loro dissenso in ordine a tale gravissimo omicidio che ha determinato tremende ripercussioni contro i membri di 'cosa nostra'. Solo uno sprovveduto - ha proseguito testualmente il "pentito" - avrebbe potuto credere che l'uccisione di DALLA CHIESA equivaleva a quella di un qualsiasi generale...". Suo cugino, che gliene aveva parlato, aveva supposto che potesse esservi anche implicato SANTAPAOLA in combutta con i "corleonesi"; ma tanto lui lo aveva creduto perche' sarebbe stato impossibile che fosse avvenuto altrimenti viste le conseguenze sommamente pregiudizievoli che sarebbero ricadute su tutta l'organizzazione, a quel tempo da loro dominata. Sicuramente comunque gli interessi che si erano considerati esposti a causa della presenza a Palermo di DALLA CHIESA erano quelli "di gente ricca e dei vertici mafiosi" (pagg.721 segg. trascr.istr.).

L'importanza di questa dichiarazione non sta certamente (come suppone il procuratore generale) nel fatto che CALDERONE abbia fatto menzione di SANTAPAOLA e dei vertici mafiosi, posto che hanno buon gioco le deduzioni difensive quando mettono l'accento sul fatto che si tratta



comunque di deduzioni personali di un terzo, dunque di nessuna utilita' probatoria; quanto piuttosto nel fatto che, attraverso le deduzioni soggettive di quel collaboratore, si possa ricavare il contesto storico ed obiettivo sul quale lo stesso ha modellato la sua riflessione, come prospettata al giudice. E dal suo punto di vista di "mafioso", di persona cioe' in grado di interpretare fatti e comportamenti del crimine organizzato, CALDERONE ha finito con l'offrire almeno due proposizioni di eccezionale rilievo logico.

In primo luogo, mettendo in rilievo la necessita' di una causale assai piu' consistente di quella che normalmente muove la criminalita' organizzata a compiere un gesto delittuoso del genere; causale che non puo' dunque, come si vedra' piu' avanti, riferirsi alla semplice attivita' investigativa di un DALLA CHIESA che neppure aveva, in quel momento, sicure leve di poteri di indagine a vasto raggio. Ed il rapporto c.d. "dei 162" (del 13 luglio 1982), che neppure importa indagare se e come possa essere stato dalle cosche erroneamente attribuito a DALLA CHIESA, era in realta' una ragione comunque troppo debole per la strage. Precisazione che il "pentito" fa con un convinto esempio, raccontando che anche a Catania in fondo vi era stato un grosso rapporto di denuncia che si sarebbe cercato di "aggiustare" come gia' altre volte era avvenuto in passato (ivi). E tanto CALDERONE avrebbe potuto anche non dirlo, siccome logico appare ad attenta riflessione.

Ma, in secondo luogo, da questa rivelazione si trae la conclusione che gli interessi in gioco erano ben diversi, se

e' vero che, nella prospettiva comune della mafia, le conseguenze repressive da parte dello Stato sarebbero state "tremende". E, se pure CALDERONE non lo avesse detto, alla stessa valutazione si sarebbe dovuti necessariamente arrivare, posto che quelle ripercussioni puntualmente vi furono e furono le piu' gravi degli ultimi tempi (tanto che si puo' dire siano sfociate nelle premesse eziologiche di questo stesso processo).

Basti, comunque, guardare alle immediate indagini (perquisizioni, interrogatori, accertamenti) che "scattarono" subito dopo il delitto. Nel primo rapporto congiunto di polizia e carabinieri (a parte quanto altrove si e' detto, circa le stringenti indagini avviate) viene dato atto che si era subito messo in moto un certo piano di emergenza (f.059427), e si erano eseguite, a partire da quella stessa notte, perquisizioni dovunque (e furono subito cercati i piu' rappresentativi, e difatti ben noti, punti di riferimento della criminalita' organizzata: MARSALONE, PULLARA', MARCHESE, CILLARI, TINNIRELLO, DI GIACONO, FIDANZATI, LUCHESE, PRESTIFILIPPO, FICI, GRECO di Ciaculli e di Bagheria, SPADARO, SINAGRA, ROTOLO, LA MANTIA, VERNENGO, FEDERICO, CROCE, ZANCA, GRAVIANO, BONO, etc.: passim).

E, come si vedra', il dato della sicura previsione della reazione dello Stato a seguito della strage cosi' efferata, e' uno dei momenti piu' significativi dell'indagine sulla ricerca della causale.

Infine, ai margini delle rivelazioni di MARINO



MANNOIA, vi e' da osservare come lo stesso procuratore generale si sia meravigliato che costui avesse dichiarato di non aver mai sentito parlare di partecipazione al delitto da parte dei catanesi (quasi che questa proposizione costituisse il dato di partenza dell'indagine); laddove la corte non riesce a cogliere una possibile ragione della reticenza del collaboratore, poiche' da niente e' desumibile, neppure in linea puramente ipotetica, la propensione di MARINO MANNOIA a dare un aiuto alla posizione processuale di SANTAPAOLA (unico imputato catanese).

Peraltro, sul punto dell'omicidio DALLA CHIESA il MARINO MANNOIA non aveva affatto raccontato fatti, ma solo vaghe deduzioni ricavabili da umori raccolti in giro ("era assolutamente certa la convinzione che..."); e quindi non avrebbe avuto alcun motivo, neppure di tipo deontologico, nel non includere anche i catanesi nel complessivo giudizio che la responsabilita' fosse dei "corleonesi", perche' non altrimenti che cosi' poteva essere. Laddove, anche in questo caso, la corte ha il dovere di cogliere non gia' l'asserzione apodittica e soggettiva del "pentito" (magari animato dalla buona volonta' di aiutare i giudici), quanto esclusivamente il significato che a quel livello di (dis)informazione deve sul piano logico attribuirsi. Perche' anche per MARINO MANNOIA vale la assai problematica perplessita' che di questo pur gravissimo fatto non fossero stati resi noti nell'ambiente neppure marginali particolari operativi.

Per quanto poi puo' concorrere a definire il quadro

probatorio, va pure ricordato come analoghe conferme, circa il differente livello di informazioni nell'ambiente della criminalita', siano derivata da altre fonti. Come da Giovanni PATERNO' (ff.080087 segg.), maresciallo dei carabinieri, il quale aveva svolto approfondite indagini sul contesto criminale di Catania ed ha nel processo riferito (come si era visto nel par.7.3) degli utili risultati conseguiti circa gli accertati collegamenti tra il gruppo di SANTAPAOLA e quello di RICCOBONO, i quali avevano pero' messo in luce notevoli indicazioni sulle motivazioni dell'omicidio FERLITO e nulla invece su quello di DALLA CHIESA. E perfino Ferdinando DI LAURI (ff.080054 segg.), un detenuto che aveva fatto confidenze al giudice, ha precisato di avere appreso notizie in giro circa il possibile coinvolgimento di SANTAPAOLA nell'omicidio FERLITO (si noti, dopo aver parlato con alcuno di quelli che assieme a costui erano stati arrestati per il trasporto della droga); ma anche lui (e difatti lo spunto indiziario e' utile piu' in questa sede che nella trattazione dell'omicidio FERLITO) non ha mai raccolto alcuna indicazione che attestasse l'analogo impegno dello stesso gruppo per la strage di via Carini.

Vi e', alla fine, un terzo ordine di valutazioni che vanno premesse alla ricerca finale sulla causale del delitto secondo i presupposti di ancoraggio processuale che vanno profilandosi. Occorre infatti stabilire, in punto di fatto, quale sia stato il contesto complessivo nel quale si e' inserito il delitto, per concorrere a definire (secondo le premesse accennate nel par.7.1) le motivazioni possibili

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

ricavabili dai fatti anteriormente accaduti e soprattutto da quelli successivi, ipoteticamente decifrabili come conseguenza del fatto criminoso stesso.


Quanto all'inquadramento del fatto nella successione degli avvenimenti che avevano contrassegnato la guerra di mafia, occorre fare sostanzialmente integrale riferimento ai profili ricostruttivi che sono stati tracciati nel par.6.1, dove si rinviene la dimostrazione che l'equilibrio fra le cosche, pur connotato da comprensibili contrapposizioni personali, era stato turbato nella primavera del 1982 dall'iniziativa di un gruppo (facente capo a BONTATE) animato da intenti eversivi e che aveva in precedenza condotto una "campagna" di emarginazione di alcuni dai traffici di stupefacenti (l'incidenza dei pur importanti omicidi "eccellenti" commessi in quel periodo e soprattutto nel 1980, esulanti da questo processo, e' rimasta solo sullo sfondo e non e' stata in alcun modo esplorata anche per lo strettissimo riserbo dei "pentiti" tradizionali). Certo e' comunque che, scoperto il complotto, il gruppo responsabile era stato "giudicato" e perseguito per l'applicazione della sanzione di "cosa nostra". La faida, comunque vi si fosse innestata una diversa e personale iniziativa di CONTORNO, aveva avuto termine sostanzialmente nei primi mesi del 1982, con l'uccisione in carcere di Pietro MARCHESE (mentre, come si sa, "Giovannello" GRECO era riuscito a sfuggire, e definitivamente, alla vendetta), restando soltanto l'ultimo atto, collegato ai precedenti, della punizione di Alfio FERLITO, finalmente consumata nel giugno successivo. Di tal

che, restando appunto soltanto il problema della cattura di "Giovannello" GRECO (probabilmente contrassegnato da persecuzioni e vendette trasversali), la "guerra" poteva dirsi sostanzialmente risolta e decisamente a favore del gruppo dei "corleonesi" (di RIINA, cioè, in particolare spalleggiato dai quadri direttivi della "commissione" di "cosa nostra", presieduta e coordinata da Michele GRECO).

Come si era prima detto (ai margini della c.d. "operazione Carlo Alberto"), nell'estate 1982 si era soltanto sviluppata una faida locale nel "triangolo della morte", a causa dei non maturati assetti della cosca interessata alla successione (viceversa, l'omicidio GIACCONE procedeva da una causale certamente esulante dalla guerra fra le cosche).

Solo verso la fine dell'anno (perché, come si è visto nel par.6.22, la pretesa soppressione dei figli di BUSCETTA non è sorretta da adeguato rigore probatorio) si sarebbe verificata una nuova e cruenta fase della guerra; ma, come si è dimostrato (par.6.23), essa era esplosa per esclusiva iniziativa dei "perdenti", i quali avevano voluto infliggere (probabilmente nel quadro di una più articolata strategia di riscossa) un colpo decisivo al "cuore" di Ciaculli, attentando alla vita di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", divenuto infatti il simbolo del potere mafioso emergente (dal che erano state generate le immediate ritorsioni contro i responsabili del fatto, individuati in persone facenti capo a BUSCETTA ed a "Giovannello" GRECO).

Il riepilogo, così estremamente sintetizzato, delle

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is simpler and more legible.

vicende della guerra di mafia (ma la cui integrale comprensione e' assolutamente pregiudiziale rispetto all'indagine sulla collocazione storico-sistematica della strage del 3 settembre 1982, onde l'avvertita necessita' di integrazione dei profili di motivazione), rende dunque evidente la premessa che in quel momento le cosche vincenti avevano sostanzialmente (ri)affermato il loro predominio incondizionato, avendo drasticamente allontanato gli intrusi o gli scomodi e soppresso i responsabili del fallito "blitz" dell'anno precedente; e che, dunque, se una strategia poteva ulteriormente profilarsi nella loro prospettiva, strategia nella quale collocare l'"operazione" DALLA CHIESA, questa non poteva essere motivata che dall'esigenza di sottolineare, con tracotante dimostrazione di forza, il traguardo di potere raggiunto, ovvero da quella di paralizzare un grave pericolo incombente e rappresentato dal nuovo prefetto.

Su tale premessa va poi ad adagiarsi la verifica dei fatti successivi alla strage, che sono caratterizzati, come si e' detto, da una controffensiva scatenata dai "perdenti" (o "scappati").

Cio' che il processo non ha potuto con certezza delineare e' - purtroppo - il contesto di taluni avvenimenti che (come si era avvertito nel par.6.1) avrebbero avuto invece una valenza di eccezionale importanza non soltanto per la comprensione dell'intero svolgimento della guerra di mafia fino alle ultime fasi in esame (e forse anche oltre, posto che i nuovi assetti costituiscono sempre una

proiezione di stratificazioni evolutive precedenti), ma soprattutto, e per quanto in questa sede interessa, proprio per definire il quadro probatorio della strage di via Carini. Si vuole fare qui riferimento alle possibili manifestazioni criminali decifrabili come rappresaglia e che si sarebbero verificate proprio nel periodo in esame.

L'importanza del dato di indagine, come si era anticipato nel par.7.1, sta in questo, che come l'inesistenza di ritorsioni o di proteste da parte dei gruppi maggioritari o minoritari sta a dimostrare sul piano presuntivo rispettivamente l'assenso dei primi o il riconoscimento, da parte dei secondi, della legalita' (mafiosa) del fatto compiuto, allo stesso modo e correlativamente l'accertata reazione da parte di qualcuno consente una chiave di lettura indiziaria dei possibili retroscena del delitto: dato empirico, questo, tanto piu' significativo e dunque utile ai fini ricostruttivi, quanto piu' clamoroso e' il crimine rispettivamente accettato dai piu' ovvero oggetto di protesta reattiva.

Orbene, il "capitolo" della storia che non e' stato acquisito in questo processo e che avrebbe (probabilmente) assunto un significato altamente indiziario per la comprensione dell'omicidio DALLA CHIESA e' quello dello sterminio del clan di Rosario RICCOBONO, avvenuto alla fine di novembre del 1982; del quale dunque questa corte, per il rispetto della cognizione devoluta, non puo' tentare alcun tipo di approfondimento (piu' di quanto, almeno, come si e' visto nel par.6.1, non sia servito a proporre in termini



problematici la complessiva vicenda di "cosa nostra"). Ma tale limite non puo' comunque costituire un vincolo alla libera valutazione delle prove acquisite, fra le quali appunto si e' registrato il dato della soppressione di RICCOBONO.

Anche le risultanze processuali relative a questo fatto sono state piu' compiutamente esaminate (con il limite predetto) nel par.6.1, al quale occorre fare dunque riferimento onde non ripetere gli stessi argomenti; qui sintetizzabili nella considerazione che il RICCOBONO (comunemente soprannominato "il terrorista": il che, specie in un processo che si presenta come di terrorismo mafioso, suscita non reprimibili suggestioni, tuttavia inutilizzabili nel corretto metodo della prova) sarebbe stato soppresso, assieme a tutto il suo clan alla fine di novembre 1982. Alcuni adepti (fatti, questi, storicamente certi ancorche' esulanti dal processo) erano stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un bar, ritrovo della cosca; tutti gli altri, compreso il "capo" Rosario RICCOBONO, sarebbero stati uccisi con occultamento dei cadaveri.

Si era ricordato, nella sede piu' volte richiamata, che il dato della uccisione di RICCOBONO (che pure e' stato condannato alla massima pena in questo processo) era cosi' scontato sulla base delle acquisizioni raccolte (alle quali, ad abundantiam, si sono aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA) che per i relativi fatti era pendente perfino un procedimento penale, contro imputati noti (sostanzialmente coloro che, nei nuovi assetti, si sarebbero insediati nella

"famiglia" di Partanna).

Le risultanze di questo procedimento non sono note (in primo grado era stata acquisita copia del mandato di cattura dell'ufficio di istruzione) e non si sono potute approfondire, pendendo il processo ancora in fase di istruzione, le ulteriori ed eventuali acquisizioni. Neppure si e' potuto conoscere, per l'identico ostacolo del segreto istruttorio, il contenuto di nuove rivelazioni che, sul punto, sarebbero state acquisite in quel processo (sul fatto, era stato segnalato prima che la corte ne tentasse l'approfondimento, che qualcuno avesse assistito ad un vero e proprio eccidio ordito dal gruppo mafioso vincente).

Va subito avvertito, per coerente connessione dialettica, che la corte non ha tuttavia ritenuto di dover soprassedere alla decisione dal momento che, come si vedra', anche alla stregua delle altre risultanze, resta comunque radicato il dubbio sulla fondatezza della tesi d'accusa (tale da suggerire l'esperimento di altre linee ricostruttive).

Orbene, se uno spunto di indagine puo' trarsi da questa vicenda e' che sicuramente: o non vi furono rappresaglie di sorta (se vero non fosse lo sterminio di cui sopra); o, se vi furono, queste colpirono solo il clan di RICCOBONO (che, secondo le conclusioni cui si e' pervenuti nel par.6.1, che non e' utile ripetere, dovrebbe essere attribuito al gruppo dei "vincenti"); e che, in questa ultima ipotesi, il quadro indiziario sarebbe connotato dal fatto che lo stesso gruppo, secondo le risultanze di questo

processo, era sicuramente coinvolto nell'omicidio di Alfio FERLITO (e questo, come si vedra', assumerà un rilievo concorrente notevole proprio per definire il quadro complessivo, specie sul punto delle armi impiegate per la strage di via Carini).

Di guisa che si deve estrarre dalla riflessione un ulteriore punto fermo del processo, da accantonare ai fini della finale comparazione di tutti gli elementi, e cioè che l'ipotetico postulato della necessita' di generale deliberazione da parte dell'intera "commissione" di un omicidio "eccellente" resterebbe, in questa vicenda, neutralizzato dal fatto che subito dopo potrebbe esserci stata una reazione teoricamente interpretabile come sanzione per un atto di disobbedienza o di autonoma iniziativa (non autorizzata o perfino finalizzata a scopi di lotta fra cosche).

Un altro aspetto, da esplorare per dovere di completezza, attiene poi alla presunta scomparsa di Filippo MARCHESE, la quale, secondo alcune fonti, viene collocata (da MARINO MANNOIA al dibattimento di appello) intorno appunto all'autunno del 1982 (ancorche' nel processo sia pervenuta una dichiarazione di nomina di difensore di data recentissima, 7 aprile 1989, ma dove la sottoscrizione apparente del MARCHESE non e' autenticata); tanto che già nelle indagini istruttorie il medesimo imputato (tuttavia condannato alla massima pena in primo grado) era stato dai carabinieri indicato come quasi certamente soppresso, anzi intorno al mese di novembre 1982, e più precisamente verso

la fine, posto che (da parte di una fonte confidenziale tuttavia non controllata) era stato segnalato che egli sarebbe stato presente ad un riunione di mafia che era in corso al momento dell'arresto di Salvatore MONTALTO, avvenuto appunto il 7 novembre 1982 (ff.418466-418476). Le ragioni della sua presunta soppressione sono state spiegate da MARINO MANNOIA nel senso che costui si fosse reso alla fine "scomodo" a tutte le cosche per la sua delirante propensione al delitto.

Orbene, e' innegabile che un filo logico comune potrebbe in ipotesi trovarsi, oltre che nei fatti narrati da SINAGRA, di cui supra, anche nella ricordata "operazione Carlo Alberto", difatti compiuta sullo sfondo del clan dei MARCHESE. Ma cio' che sarebbe difficile comprendere e' la tracotante, ma inutile e pericolosa, rivendicazione del misfatto, esattamente orientata nei suoi stessi confronti. E questa considerazione, gia' sviluppata in termini generali a proposito dello specifico aspetto del processo, offre margini di perplessita' ancora piu' consistenti in relazione ad una eventuale ipotesi di posizione autonoma e dissidente di Filippo MARCHESE rispetto agli altri fedeli alleati del momento (come si ricordera', attraverso i numerosi episodi di cui alla parte VI, fra questi vi era soprattutto Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda"). Di tal che, insomma, sarebbe davvero assurdo supporre che un pur impazzito MARCHESE potesse avere assunto iniziative non autorizzate, tali da innestare la successiva punizione ai suoi danni (si pensi all'indicazione, pur non ritenuta da sola decisiva, data da



MARINO MANNOIA, a proposito dell'omicidio GIACCONE, in ordine al fervore infuocato con il quale il MARCHESE avrebbe sostenuto il suo buon diritto di commettere il delitto); e per di piu', dunque, rivendicando pubblicamente il fatto anche ad onta degli associati fino a quel momento fedeli alleati (perplessita' invece insussistente per RICCOBONO, del quale, come si e' visto nel par.6.1, si era raccolta nel processo la significativa prova del suo "doppio gioco").

Fatte tutte queste premesse, occorre dunque sottoporre a meditato esame quello che, nella stessa consistenza dell'indagine di tipo indiziario, costituisce il momento saliente e decisivo di ricerca, ossia la causale del delitto ricavabile dagli elementi di prova acquisiti al processo.

Il punto di partenza, che e' al tempo stesso il traguardo dei passaggi ricostruttivi precedenti, e' costituito dall'individuato contesto della criminalita' organizzata nel quale il fatto e' venuto certamente ad inserirsi. La chiave (come si vedra', altresì determinante negli ulteriori approcci logici), attorno alla quale occorre far muovere la riflessione, procede dall'uso di quelle armi che in modo o in un altro erano comparse nel corso della guerra di mafia e che dunque connotano, sotto una qualsiasi prospettiva, il delitto come rientrante in un contesto comunque destinato ad interessare l'organizzazione "cosa nostra"; e che, inoltre, consentono di escludere l'ipotetico inserimento del fatto in una realta' del tutto diversa, alla quale l'organizzazione mafiosa sia estranea, ancorche' solo,

come si vedra', come soggetto passivo di una qualsiasi manovra.

Poiche', come si e' visto, nessuna fonte ha potuto indicare con la necessaria coerenza una possibile causale ben definita (dato che la spiegazione suggerita dal singolare racconto di BUSCETTA, malgrado l'interesse di cui e' stata fatto oggetto, ha mostrato subito la sua intrinseca debolezza sia sul piano storico che sul piano logico), occorre procedere attraverso la verifica di tutte le ipotesi prospettabili, onde stabilire quale fra esse, e perche', sia compatibile con tutte le risultanze processuali (fino, eventualmente, ad assumere i caratteri di univocita', gravita' e certezza tali da giustificare uno sbocco positivo della valutazione processuale).

Orbene, su un piano meramente teorico, possono configurarsi nelle grandi linee le seguenti eventualita'. In primo luogo, che la strage sia stata, per qualsiasi ragione, voluta ed organizzata da un gruppo mafioso di qualunque estrazione o con un qualsiasi tipo di aggregazione operativa. In secondo luogo, che la "mafia" abbia operato ma in connessione con un altro livello di connivenza, di qualsiasi specie e con qualunque tipo di rapporto reciproco e di apporto logistico. Infine, che il delitto sia stato voluto ed attuato soltanto in un diverso contesto organizzativo ma con l'intento di far ricadere le colpe sulla "mafia".

E poiche', nell'ambito di questa pur articolata casistica, l'ingerenza a qualunque titolo dell'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

organizzazione mafiosa costituisce dunque una costante, occorre gradatamente verificare se e quale diverso livello di coinvolgimento sia compatibile con le risultanze probatorie.

Seguendo le stesse linee logiche attraverso cui si e' sviluppato il dibattito processuale, potrebbe in primo luogo configurarsi una ipotesi di connivenza, di collateralita' o di istigazione morale da parte di un contesto di alto livello politico-istituzionale. Anzi, come si e' andato via via accennando ai margini dei fatti salienti del processo, tale idea e' stata quella che ha maggiormente amplificato i momenti di maggiore perplessita', attraverso cioe' l'analisi di fatti giudicati (come si e' detto, in singolare sintonia fra le parti civili e le difese degli imputati) altrimenti affatto inspiegabili.

Il tema di fondo, come e' facile comprendere, si alimenta soprattutto nel corrispondente altissimo rango della vittima (principale), la cui persona, nonche' l'incarico appena commesso, al di la' di ogni enfattizzazione retorica, costituivano indiscutibilmente il segno concreto di una nuova strategia dello Stato nell'impegno volto a contrastare il dilagante (e tangibilmente manifestato in forma spietata e cruenta) fenomeno della criminalita' organizzata.

Difatti, e in questo le deduzioni difensive delle parti colgono nel segno di una realta' largamente percepita, il generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, assunto alla notorieta' per la sagacia investigativa versata nel

coordinamento delle indagini contro il terrorismo di tipo politico, e nominato prefetto di Palermo (come passaggio intermedio verso lo studio di una piu' incisiva veste istituzionale, tuttavia destinata a definirsi solo in esito alla sua morte) con l'auspicio di un analogo risultato nel settore della criminalita' di tipo mafioso, non aveva mai fatto mistero, fin dal primo momento, di (quella che costituiva essa stessa un'idea ampiamente e meditatamente condivisa, e cioe' di) un possibile inquinamento delle stesse istituzioni dello Stato attraverso i molteplici veicoli formalmente promananti dalla vita legale della societa'. Ed il controllo, teorizzato come passaggio emblematico di siffatte possibili degenerazioni, attraverso i meccanismi elettorali o quelli di tipica manifestazione di centri di potere, costituiva uno degli argomenti piu' problematici del sofferto dibattito politico-sociale.

Di guisa che, prima facie, non puo' in linea di principio negarsi la pertinenza di un tipo di schema ricostruttivo di questo genere, teso ad accreditare l'eventualita' di una degenerazione istituzionale tale da innescare veri e propri meccanismi di connivenza realizzata in forme operative.

Una diversa chiave di lettura, per certi versi affine a quella precedente, potrebbe portare, in secondo luogo, ad ipotizzare un prevalente contesto economico-affaristico, magari appunto fiancheggiato da adeguati sostegni di tipo politico, tanto interessato al controllo dei meccanismi legali di circolazione degli affari, specie di quelli di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly starting with 'S'. The one on the right is another cursive signature, possibly starting with 'U'.

ingente contenuto economico, da potere essere indotto teoricamente ad affrontare in modo apertamente frontale lo scontro con le istituzioni statali, profittando di subdoli legami di fiancheggiamento o collateralita' rispetto alle organizzazioni mafiose (soprattutto grazie alla peculiare propensione di queste, come si era avvertito nel par.4.1, ad infiltrarsi surrettiziamente nelle pieghe legali della societa' mostrando una immagine di apparente innocuita').

Ed anche il corrispondente profilo logico-indiziario, come si dira', risulterebbe significativamente sorretto dalla dichiarata intenzione del nuovo prefetto di scrutare nelle insidiose trame affaristiche per debellare ogni forma di interessata, reciproca, contiguita' (secondo, peraltro, uno schema che, come si e' detto, connotava e connota tuttora il dibattito sociale).

Una terza ed ultima ipotesi (anch'essa, sia pure meno tenacemente evidenziata nelle deduzioni difensive) porterebbe infine a supporre una riemergente strategia delle aggregazioni criminali di tipo terroristico, contro le quali il DALLA CHIESA aveva con successo esperito una tenace opera repressiva, e dunque in sintonia con una possibile manifestazione di rivalsa.

Senza dire che, accanto a questa ipotesi, sarebbe ugualmente configurabile un quadro piu' articolato, per esempio connotato da un perverso connubio fra centri di potere istituzionale e terrorismo, ed avente come scopo l'utilizzazione delle forze operative di estrazione appunto terroristica per conseguire un risultato di alto livello

eversivo, magari con il subdolo intento di accreditare la latente matrice mafiosa del delitto e profittando della proficua contingenza dell'incarico prefettizio a Palermo di DALLA CHIESA.

Va subito detto, pero', che tale ultimo complesso di ipotesi appare certamente il meno plausibile, tanto da meritare un immediato, quanto meditato, accantonamento.

L'idea, infatti, di una presenza, o di una mediazione, di tipo terroristico nella strategia dell'efferato delitto, per quanto possa sembrare sorretta da una istintiva suggestione (ripetesi, grazie all'assimilazione quanto meno mnemonica alle progresse attivita' investigative del generale), urta, ad attenta riflessione, contro non poche ne' trascurabili obiezioni, tutte ricavabili dai suggerimenti indiziari offerti dal processo.

Si e' prima osservato, quando l'analisi delle risultanze lo ha imposto per l'immediatezza della valutazione, come in realta' la strage di cui qui ci si occupa si discosti in modo netto dagli schemi operativi del terrorismo; soprattutto a cagione di quella connaturata propensione alla palese rivendicazione del fatto eversivo che ne costituisce il costante modello di comportamento, in vista della specifica finalizzazione allo scopo di propaganda "politica". Ed infatti, supponendo la (invece storicamente smentita) reviviscenza in quel periodo del fenomeno terroristico (ed inoltre, se non soprattutto, la inaugurata scelta di un'area geografica fino ad allora rimasta immune, pur nei momenti di massima estensione del

fenomeno stesso), sarebbe stata ben proficua occasione quella che avesse consentito la necessaria diffusione propagandistica dell'impresa criminosa, e proprio diretta contro chi era assunto al ruolo perfino simbolico (tale certamente nella considerazione diffusa, oltre che nella effettiva realta' delle cose) della lotta all'eversione armata contro lo Stato.

Se poi il dato logico che promana da queste riflessioni si confronta con il dato processuale, di assoluta mancanza di supporti probatori, le conclusioni non possono che scaturire in termini affatto univoci.

Va detto, sul punto, come peraltro il processo non avesse affatto trascurato questa possibile direzione di indagini, conseguendo appunto risultati negativi; perfino attraverso indicazioni, come quelle di un certo Luciano BETTINI, detenuto per banda armata, il quale aveva confermato (ff.080050 segg.) al giudice di non aver mai neppure raccolto indiscrezioni negli ambienti carcerari, fra i detenuti "politici" di qualsiasi parte, o comunque il minimo cenno che significasse un qualsiasi coinvolgimento del terrorismo nel delitto DALLA CHIESA.

E, ove occorra, un significativo riscontro la corte ha individuato nella deposizione di un funzionario del SISDE, Mario FABBRI, il quale aveva raccontato al giudice (ff.070849 segg.) di essere entrato in contatto, tramite Francesco GASPARINI (il "pentito" di cui si e' parlato in altre sedi del processo), con Gaspare MUTOLO, braccio destro, a quel tempo, di Rosario RICCOBONO, il quale, allo

scopo di conseguire vantaggi a favore di costui, gli aveva proposto di "incastrare" un terrorista di destra, provocandone l'arresto per il possesso di un "kalashnikov" che lui stesso gli avrebbe fornito a sua richiesta ("io ci 'u dugnu, e poi n'u sucamu", cioè "io glielo do e poi lo prendiamo"). Dal che e' intuitivo desumere, se mai, un contesto di segno esattamente contrario (se e' poi vero, come piu' avanti si dimostrera', che il processo ha individuato una apprezzabile contiguita', e proprio per via del "kalashnikov", del clan capeggiato dal RICCOBONO).

Non dissimili considerazioni soccorrono poi per escludere la portata della ipotesi, anch'essa suggestiva, della premeditata connivenza tra alti livelli istituzionali ed espressioni terroristiche strumentalizzate in vista dell'obiettivo criminoso con l'apparente alibi della mafia. Perche' non e' dubitabile che anche questo (a tacer d'altro, e prescindendo cioè dalla consistenza della illazione del coinvolgimento istituzionale) non rientrerebbe in alcun modo nella logica dell'eversione di tipo politico. Anche al concorrente fine di "dare una mano" a chicchessia per eliminare lo scomodo inquisitore (che premeva per avere piu' incisivi poteri), il terrorismo non avrebbe mancato, magari tacendo del contiguo ispiratore, di rivendicare il fatto per scopo di vendetta. Mentre, una cosi' solida alleanza, portata fino al limite della occultata propria matrice, non sarebbe coerente con lo "stile" e con le metodologie di quelle forze eversive, che mai si presterebbero ad apportare un aiuto cosi' perfetto per far conseguire ottimi vantaggi a

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly starting with 'C' or 'G'. The one on the right is a more fluid signature, possibly starting with 'U' or 'M'.

quei contesti che invece costituiscono l'obiettivo primario, se non esclusivo, della lotta armata.

Ma, come si era premesso, e' proprio sul piano obiettivo che questa deduzione trova forza persuasiva, laddove si ponga mente alla presenza di quelle armi che erano state certamente utilizzate e conservate presso le organizzazioni mafiose.

Ma anche in ordine alle altre ipotesi di connivenza il processo aveva esperito attente verifiche, alla ricerca di quei teorici contesti in cui potesse essere maturato l'omicidio DALLA CHIESA, ciascuno dei quali, come e' intuitivo, racchiude spunti indiziari per una indagine resa vieppiu' ardua non solo per la sterilita' sul piano dei risultati positivi, ma soprattutto per la difficolta' di esatta definizione dei reali meccanismi retrostanti.

Così', nel processo era stata acquisita, per esempio, la deposizione (in istruzione, ff.071971 segg.; in dibattimento, udienza 1 agosto 1986) di Lorenzo VALDITARA, al tempo comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per verificare la (in)fondatezza dell'illazione che DALLA CHIESA fosse stato sollevato dall'incarico di indagare, come si diceva stesse facendo, sulla strage di Bologna (argomento tuttavia efficacemente contrastato dal procuratore generale, che ha osservato come in quel processo fosse poi emersa una corresponsabilita' della mafia e di Giuseppe CALO' in particolare: dati comunque qui non esaminabili per il rispetto delle competenze devolute). Laddove, appunto, ne e' scaturita la spiegazione, obiettivamente incontestabile, che

DALLA CHIESA non potesse comunque occuparsi di indagini attive al tempo in cui ricopriva la carica di vice-comandante generale.

E, in esatta sintonia, Paolo PANDOLFI, comandante della sezione anticrimine dei carabinieri di Bologna, aveva confermato (ff.072387 segg.) che DALLA CHIESA aveva appunto smesso di occuparsi di indagini (estese al campo del traffico internazionale di stupefacenti e di armi) specialmente quando era stato nominato prefetto a Palermo.

Di tal che balza all'evidenza la considerazione che, qualunque sfondo si voglia immaginare ai margini dell'attività investigativa del DALLA CHIESA, quegli ipotetici livelli istituzionali possono, tutt'al più, neutralizzare l'inquirente scomodo esaurendo la strategia nel solo fatto della rimozione dall'incarico (magari con migliori retribuzioni di carriera) e non ordendo oscuri complotti criminosi.

Perfino la "pista" connessa alle (per vero remote) indagini esperite da DALLA CHIESA nella direzione degli ambienti deviati della massoneria era stata sperimentata (e difatti e' acquisita al processo una dichiarazione circostanziata a suo tempo resa dallo stesso generale ad altro magistrato inquirente: ff.301011 segg.); ma ogni approfondimento era rimasto coerentemente infruttuoso.

Le causali connesse alla possibile esistenza di più elevati livelli di connivenza erano state peraltro esaminate nel rapporto di denuncia (di parecchi degli imputati di questo processo) redatto da polizia e carabinieri in esito

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or similar character. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar letter.

alle indagini sull'omicidio DALLA CHIESA (ff.075307 segg.). Qui si era messo in luce, anche grazie agli appunti trovati ed alle segnalazioni che già il nuovo prefetto aveva inoltrato, come egli non avesse fatto subito mistero della sua intenzione di esplorare i settori del mondo imprenditoriale e, prendendo le mosse dalla obiettiva matrice mafiosa dell'organizzazione logistica del crimine, si erano additate le possibili contiguità di entrambi, sul presupposto (logicamente ineccepibile) che un delitto di questo genere non potesse essere "regalato" agli imprenditori sospetti se non nel quadro di un reciproco scambio di favori.


E le connivenze erano state ritenute decifrabili proprio alla stregua delle cognizioni acquisite, osservandosi da una parte che il gruppo imprenditoriale dei SALVO (di sperimentato collateralismo mafioso) avesse a lungo dominato la scena degli affari di ingente portata, e dall'altra come non fosse sfuggito all'arguto prefetto che, fortemente sospettati di connivenza mafiosa, andassero via via emergendo gli imprenditori catanesi, sempre più tendenti ad inserirsi negli spazi già occupati dai primi.

Ma, a prescindere da quanto in seguito si dirà, non vi è chi non veda come simili proposizioni avrebbero meritato un diverso ordine di approfondimento, non foss'altro che per la necessità di coordinarne i presupposti in relazione alle cognizioni acquisite in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso. Difatti, se è vero che i gruppi imprenditoriali catanesi

erano stati indicati (e si e' poi avuto un certo supporto nelle dichiarazioni di CALDERONE) come "protetti" dal clan di SANTAPAOLA (fatti qui accennati per mera esigenza dialettica, con il rispetto delle separate sedi di indagine giudiziaria), e' pure vero che i SALVO (i cugini tratti a giudizio in questo processo per associazione mafiosa) erano risultati contigui al gruppo allora diretto da BONTATE (tanto che, come si dira' nella posizione personale di Ignazio SALVO, costui aveva preso contatti con BUSCETTA in Brasile, durante la guerra di mafia e dopo la morte di BONTATE, per agevolarne il ritorno in patria).

Di guisa che, o le due proposizioni finiscono con l'elidersi a vicenda, o avrebbero appunto imposto un diverso ordine di indagini processuali (per accertare insomma se poteva essere stato interesse dei "vincenti" eliminare un DALLA CHIESA sempre piu' minacciosamente incombente sugli affari accaparrati dai propri amici, ovvero se il delitto rientrasse nel quadro di una rivalsa di quelli che, con la sconfitta dell'altro gruppo mafioso, vedevano profilarsi la definitiva disfatta). Ed e' appunto in questa direzione, come si dira' (pur omettendo uno specifico approfondimento, non autorizzato dalla mancanza di coerenti imputazioni da esaminare), che merita comunque di essere condotta la indagine seguente, alla ricerca della vera matrice del delitto.

Alla ricerca, comunque, degli specifici riscontri processuali, occorre procedere intanto da una premessa di ordine generale, nonche' da una non meno significativa



avvertenza.

L'indagine, infatti, che tende alla verifica di possibili livelli diversi ai quali potrebbe essersi ispirato il fatto delittuoso in esame (ripetesi, condotta pur con la rappresentazione dei limiti imposti dal tema devoluto, che attiene alla sola valutazione della posizione degli imputati condannati ovvero oggetto di gravame del pubblico ministero), non puo' prescindere da una parte da una premessa metodologica di essenziale riflesso logico. Se e' per vero possibile ipotizzare che nella strage di via Carini siano, sotto qualsiasi aspetto, confluiti interessi mafiosi, politici ed economici, tale proposizione non puo' pero' essere proiettata tout court in una prospettiva di quasi sillogistica individuazione di corollari automatici; perche', al di la' di ogni suggestione, tutto va in primo luogo valutato su un piano di ragionevole adeguatezza.

Se ciascuno di quegli ipotizzabili livelli di cointeressenza nel delitto puo' dunque apparire da solo inidoneo a costituirne la complessiva spiegazione, e dovendo supporre per esempio una convergenza di fattori eterogenei, occorre pensare tuttavia ad un tipo di compenetrazione assai piu' intima di quella piu' o meno latente contiguita' che emerge dal processo (o che costituisce uno dei luoghi comuni, come si e' detto, piu' diffusi in proposito nella convinzione generale). Occorre, soprattutto, pensare ad un'adesione dell'una parte agli interessi dell'altra, e reciprocamente. Ma e' pure necessario, in questo, che ciascuno ne tragga personale e diretto vantaggio. Difatti,

quanto alla prospettiva dell'organizzazione mafiosa (che e', come si e' detto, il denominatore comune di ogni ipotesi da indagare), non e' concepibile che la stessa, nella sua enfatica e velleitaria immagine di "cosa nostra" ("anti-Stato", come ha, con pari enfasi, detto MARINO MANNOIA), si presti a rendere un favore ad altre forze di qualsiasi estrazione, mettendosi cioe' al servizio di una causa che non la tocca, quasi in una specie di rapporto mercenario di prestazione di attivita' criminose. Se vere (come vere) sono le indicazioni che promanano dal processo e se dunque l'immagine dell'organizzazione mafiosa e' tale che essa tende se mai a sovrastare ogni altra forza operante nella societa', le implicazioni che ne vanno tratte, come criterio orientativo, sono che essa deve avere avuto comunque un interesse ben preciso alla soppressione del generale DALLA CHIESA.

L'avvertenza che, in secondo luogo, si impone e' che un criterio di individuazione di una specifica sfera di interesse o di utilita' nella realizzazione del fatto delittuoso (cui prodest) non e' sicuro metodo di indagine, immune da vizi logici. Perche', e specie - a giudizio della corte - nei casi piu' clamorosi, esso si presta pure ad una possibile lettura di segno esattamente contrario. Supponendo infatti che DALLA CHIESA stesse indagando su un certo gruppo di potere illegale e che lo stesso, paventandone gli esiti, avesse deciso di fermarlo con il delitto, questo, per essere utilmente mirato in quella direzione, avrebbe dovuto essere assolutamente realizzato in modo che la matrice ne restasse

indecifrabile. Sicche', per ottenere un efficace risultato, sarebbe stato indispensabile creare una situazione apparentemente diversa (e se perspicua e' stata, come e' stata, l'organizzazione del delitto, non e' pensabile, in linea di maggiore aderenza logica, che le menti direttive siano state sprovvedute).

E dunque dovra' tenersi conto, nell'indagine, non solo che in generale si impone l'individuazione di una valida causale, ma che, fatto questo, essa deve essere temperata agli schemi operativi risultanti dal processo e su un piano di ragionevole adeguatezza (di tal che, per esempio, sarebbe adeguata la rivendicazione plateale della strage solo da parte di un'organizzazione esaltata, e cosi' via).

Fatte queste premesse, si osserva dunque che i punti di riferimento sui quali orientare la ricerca dei riscontri processuali utili ai fini in esame si accentrano sostanzialmente in quegli aspetti della vicenda che hanno gia' formato oggetto di preliminare, obiettiva, disamina.

Non puo' negarsi che, per accreditare un ipotetico livello superiore di connivenza, sia utilmente valutabile in primo luogo l'episodio del depistaggio di SPINONI, con la sua implicita portata di volontaria quanto accreditata interferenza nello svolgimento delle indagini, comunque orientate in una precisa direzione (teoricamente coincidente sia con quella reale che, alla stessa maniera, con un'altra inesistente, a scopo appunto di depistaggio).

Se e' lecito, infatti, presumere, cosi' come il processo autorizza a fare, che la comparsa di questo strano

personaggio, munito di buone informazioni e con un preciso scopo di orientamento delle indagini, non fosse stata casuale, se ne deve trarre la conclusione che una precisa ragione deve aver cio' determinato.

Perche', in realta', una cosa puo' considerarsi certa sul piano logico: che tale elemento contrasta in modo inequivocabile con l'ipotesi che il delitto possa essere stato commesso da un gruppo mafioso per un proprio disegno di ordinaria criminalita', per esempio mirante a punire la condotta efficiente dell'alto funzionario dello Stato, posto che non avrebbe senso, in tale contesto, far convergere l'attenzione degli inquirenti proprio su di se'.

Ne' puo' obiettarsi che sarebbe pure possibile che altri abbia mosso SPINONI per orientare le indagini in una direzione giusta.

Per vero, poiche' non e' possibile che un supposto potere occulto si accordi con l'organizzazione mafiosa e poi, dopo averla usata, la "bruci" in modo subdolo (perche' di un simile "tradimento" si sarebbero visti gli effetti ulteriori), puo' ipotizzarsi o che lo strumento SPINONI sia stato utilizzato da parte di altri, diversi dai responsabili del delitto, per orientare le indagini verso la direzione giusta; ovvero, che esso sia stato impiegato dai veri colpevoli per portare gli inquirenti verso piste sbagliate. Orbene, di queste ipotesi, l'unica dotata di maggiore forza logica e' la seconda, dal momento che la prima implica un diverso coinvolgimento bene accreditato. Quest'ultimo, a sua volta, potrebbe individuarsi o (appunto nel tema qui

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized, cursive signature, and the second is a more legible signature, possibly reading 'All'.

analizzato) in un contesto istituzionale deviato, ovvero in un altro gruppo mafioso concorrente; ma poiche' SPINONI, come si era visto in precedenza, era apparso bene al corrente dei fatti realmente accaduti (o comunque di particolari che non avrebbe potuto inventare) ed in una misura che aveva perfino sorpreso i carabinieri (supra), ne deriva che la sotto-ipotesi complessiva si prospetta appunto meno pertinente, atteso che a fortiori una diversa fazione mafiosa non avrebbe a sua volta potuto organizzare un "aiuto" agli investigatori (peraltro normalmente attuato con il solito veicolo del "confidente").

Il processo ha poi mostrato altri punti quanto meno problematici, ugualmente utilizzabili nella ricerca dell'ulteriore livello, come i misteriosi movimenti dentro la villa Pajno, il controllo del telefono del prefetto, la strana raccomandazione di costui alla moglie, recepita dalla domestica: tutti fatti sintomatici di un quadro complessivo probabilmente piu' articolato (e difatti, come si era detto, in termini enfatizzati nel dibattito processuale).


Perfino le illogiche "rivendicazioni" dell'"operazione Carlo Alberto" potrebbero a loro modo avere una connotazione indiziaria in un contesto processuale diversamente connotato (rispetto, cioe', alla prospettazione d'accusa); perche' potrebbero significare un meccanismo di specifica strategia delittuosa, coerente al depistaggio di SPINONI.

Ed infine lo stesso ZUCCHETTO puo' essere a sua volta "incappato" in una qualche realta' molto piu' grande di lui, piu' di quanto cioe' non avesse ne' prima immaginato ne'

961244

forse fino all'ultimo compreso; perche' difatti anche cosi' potrebbe leggersi la (purtroppo non chiarita) vicenda di questo delitto, teoricamente riconducibile (infra, par.7.6) o ad una mera punizione mafiosa per un eccesso di zelo investigativo (di tal che non avrebbe alcuna attinenza con la strage di via Carini) o ad un "passo falso" del sagace poliziotto che stesse magari sperimentando piste alternative a quelle ufficialmente seguite per il fatto a cui aveva occasionalmente (e fortunatamente, in una prospettiva di personale successo) assistito.

In realta', non dovrebbe neppure tacersi come il processo abbia sfiorato aspetti non ulteriormente approfonditi (specie a cagione della reticenza di BUSCETTA, che era arrivato al punto di affermare di non aver mai conosciuto Luciano LEGGIO, che sul punto aveva lanciato eloquenti provocazioni), riguardo alla contiguita' che il gruppo capeggiato da Stefano BONTATE aveva coltivato in certi ambienti deviati (massoneria, servizi segreti) fino a partecipare a specie di trattative addirittura per l'organizzazione di un colpo di stato (questione del c.d. "golpe BORGHESE", alla fine ammesso da BUSCETTA e confermato da CALDERONE, pagg.633 segg. dich.istr.). Queste pagine del processo, come quelle degli appoggi della mafia allora dominante, di quel gruppo cioe' poi destinato ad essere sgominato, non possono comunque, anche esse, formare oggetto di alcun approfondimento in mancanza non soltanto di imputazioni ma anche di qualsiasi dato di indagine istruttoria.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a more legible name, possibly 'M'.


Quanto, comunque, agli elementi oggetto delle precedenti riflessioni, si deve osservare che ciascuno dei corrispondenti argomenti prospetta una sua controindicazione in relazione all'indagine che si va qui conducendo.

Infatti, si e' gia' in precedenza valutata la portata degli elementi indiziari come quello delle chiavi della cassaforte, o del controllo presunto del telefono, o ancora dei supposti documenti segreti che la SETTI CARRARO avrebbe dovuto custodire; e si e' visto come, ad ognuno di essi, si oppongano difficolta' obiettive e logiche gravi per giustificare l'affermazione di un qualsiasi collegamento con trame di altro (e alto) livello istituzionale. Si e' visto, per quanto qui interessa ripetere, che in definitiva esiste altresì una lettura compatibile con livelli causali del tutto autonomi, se non addirittura indifferenti o inesistenti, rispetto a quello che riguarda il delitto.

Se poi si vuole rimarcare (come le difese hanno fatto con molta insistenza) che DALLA CHIESA aveva esercitato pressioni perche' gli venissero conferiti i ventilati poteri speciali per la lotta contro la criminalita' mafiosa, per trarre da questo spunto che egli fosse stato fermato perche' voleva "mettere le mani nella politica", il discorso, scevro da ogni suggestione, non appare in alcun modo apprezzabile. E non tanto perche' nulla, nel processo, suggerisce l'idea di un vero e proprio complotto di Stato, paradossalmente riferibile ai vertici istituzionali (onde l'accanimento, neppure troppo implicito, contro uomini politici di altissimo livello); quanto perche', sul piano logico, la

debolezza dell'assunto non tarda ad emergere. E si coglie nella considerazione che troppo contorto schema sarebbe quello che configurasse come "traditori" di DALLA CHIESA gli stessi vertici dello Stato che gli avevano conferito la nomina, lo avevano voluto prefetto a Palermo per combattere la criminalita' organizzata, e gli avrebbero dunque potuto negare i poteri per neutralizzarne l'incisivita' di intervento (quasi un perverso scopo premeditato di mandare allo scoperto un soldato inerme e con l'intento di determinarne l'uccisione).

Ma le deduzioni logiche si integrano con altre e concorrenti valutazioni indiziarie. Perche' va messo pure nel conto che in realta' DALLA CHIESA, il quale non era di certo uno sprovveduto (ne' il coraggio va frainteso per velleitaria imprudenza), non aveva affatto mostrato di comportarsi come uno che avesse timore di pericoli incombenti. Egli si era premunito, come si era detto, circondandosi a livello di diretti collaboratori di persone di sperimentata affidabilita'; aveva avuto cura (come ha riferito il capo di gabinetto SORGE, cit.) di far sottoporre a controlli di polizia il personale addetto alle pulizie, aveva fatto controllare i telefoni per cercare eventuali microspie, aveva sistemato presso di se' persone come TERMINE e TRICARICO (ex-appartenenti all'Arma dei carabinieri), facendo arrivare perfino il capo di gabinetto dal Ministero; e tutto questo non e' che il segno di una (dopo tutto ovvia) attenzione verso le precauzioni minime da adottare nell'assumere una carica di quel genere e in quel



momento.

Si e' pure accertato (sempre attraverso le dichiarazioni del SORGE) che la Prefettura aveva in dotazione una vettura blindata, che tuttavia DALLA CHIESA non aveva utilizzato. Ma non puo' dirsi che questo attestasse una sua superficialita' o temerarieta' (meno che mai se coinvolgente la giovane moglie) ne' che egli fosse scettico sulla effettiva utilita' di simili precauzioni, se e' vero che si era fatto ad ogni buon conto assegnare una scorta di carabinieri, che prima non aveva (f.059694).

Orbene, da tutto questo puo' desumersi dunque che DALLA CHIESA, che era bene attento alla necessita' di adottare tutte le possibili misure precauzionali, non avesse tuttavia in quel momento alcuna precisa rappresentazione di un pericolo grave incombente su di lui. E se e' cosi', l'ipotesi che lo vede depositario di grandi e sconvolgenti segreti o proiettato verso imminenti accertamenti di clamorosa risonanza istituzionale, e' certamente destinata a svalutarsi ulteriormente.

Ben vero, tali ipotetici segreti sarebbero in un modo o in un altro affiorati. E invece, come si era detto, DALLA CHIESA si era limitato ad inoltrare un appunto sullo stato delle indagini riguardanti la criminalita' organizzata, in termini sostanzialmente coincidenti con il contenuto del rapporto che quel luglio 1982 polizia e carabinieri avevano presentato all'autorita' giudiziaria.


Resta il fatto, tuttavia, che argomenti indiziari come quello delle rivendicazioni e del falso depistaggio di

SPINONI continuano ad atteggiarsi come compatibili con le altre ipotesi.

Non e' difatti contestabile come sia ravvisabile al tempo stesso una spiegazione che renda possibile la concomitanza dei due contesti, l'uno certamente facente capo ad organizzazioni mafiose, l'altro collegato al settore imprenditoriale-affaristico; trovandovi pure indifferente collocazione, quanto al primo, sia il gruppo emergente dei "corleonesi" e dei loro alleati vincenti sia il gruppo avverso dei "perdenti".

Anzi, quanto alle possibili cointeressenze tra mafia vincente e imprenditori, oltre agli accennati spunti indiziari, il processo ha pure raccolto una significativa indicazione proveniente da Virgilio ROGNONI, al tempo ministro dell'Interno, il quale aveva ricordato (ff.071940 segg.) come anche a lui, in una commemorazione precedente di pochi giorni il delitto, DALLA CHIESA avesse confidato il suo convincimento circa le collusioni con la mafia del mondo imprenditoriale catanese.

Se non che la corte giudica teoricamente possibile una diversa forma di contiguita', non necessariamente espressa in termini di efficiente collaborazione criminosa o di istigazione morale verso le metodologie di affermazione della prevaricazione mafiosa; poiche' appare pur sempre ipotizzabile un implicito e tacito rapporto di mutua comprensione, non realizzabile dunque attraverso, per esempio, un vero e proprio mandato ad eliminare avversari istituzionali scomodi (nei rispettivi punti di vista), ma

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, possibly reading 'Sg'. The second signature is a more legible, cursive mark, possibly reading 'M'.

solo in termini di spontanea disponibilita' ad interpretare le esigenze comuni ancorche' non palesate (o non palesate in modo univoco: si ricordino le rivelazioni di CALDERONE sul fatto che uno dei cavalieri del lavoro di Catania avesse chiesto a SANTAPAOLA cosa mai facessero a Palermo per prevenire l'ondata repressiva insita nella recente carica attribuita a DALLA CHIESA). Ed in questa diversa prospettiva il messaggio del mondo degli affari alla mafia, cosi' indirettamente quanto pero' significativamente inviato (a prescindere, almeno in questa sede, dai rilievi di ordine giuridico-penale), puo' essere acutamente recepito in una specie di volontaria gestione di un affare coinvolgente anche altri, ma tuttavia con la specifica prospettiva di un concorrente interesse proprio, ancorche' soltanto mediato (difatti, come e' noto, l'organizzazione mafiosa si alimenta anche ricavando dal mondo degli affari cospicue utilita' nelle forme piu' disparate di tangenti, cointeressenze imprenditoriali, sub-appalti, tutte gestite nella ambigua ed indecifrabile forma intermedia fra la coazione morale e la volontaria contribuzione).

Detto questo, ne viene in definitiva ulteriormente svalutata in linea di principio la pista di un diverso livello di connivenza; onde la relativa indagine puo' essere qui arrestata non soltanto per la verificata equivocita' di ogni tipo di rilievo indiziario (fino al limite della ipotetica, ma al tempo stesso appunto teoricamente possibile, mancanza di un vero collegamento morale di rilevanza penale), quanto soprattutto perche' la verifica

processuale, a cagione dei limiti imposti dalla cognizione devoluta a questa corte, puo' comunque assestarsi nella specifica ricerca del contesto mafioso del delitto (fermo restando infatti, come si e' piu' volte avvertito, che anche nella concorrente emergenza di un interesse o perfino di una espressa connivenza di un livello piu' elevato, l'organizzazione mafiosa non puo' che inserirsi nell'eziologia del delitto sulla base di una propria, parallela ed autonoma, spinta causale).

Alla ricerca, dunque, della fisionomia degli organizzatori mafiosi del delitto (ripetesi, motivati da un qualsiasi scopo comunque concorrente con altri), l'indagine puo' orientarsi in una duplice direzione teorica: l'una, configurabile nel contesto del gruppo mafioso dominante (rectius, a quel momento "vincente"); l'altra, ugualmente individuabile nell'ambiente gravitante attorno alla fazione opposta (ed in lotta, in quel periodo storico).

La prima proposizione puo' infatti esplicitarsi nella tesi (appunto fatta propria dall'accusa e dai giudici di primo grado) che i gruppi usciti vincitori dalla guerra di mafia (secondo la riduttiva prospettiva accusatoria, dopo aver isolato gli oppositori "moderati"; secondo la ricostruzione che a questa corte e' apparsa piu' corretta, dopo aver sanzionato le imprese eversive degli altri, ugualmente spietati e prevaricatori: v. par.6.1) avessero inteso conseguire con il gesto clamoroso della strage (diretta, secondo un'enfatica espressione, "al cuore dello Stato") un'ulteriore affermazione dell'incontrastato

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark that appears to be 'L. J.'. The second signature is a more fluid, cursive mark that appears to be 'M. U.'.

- 1723 -

predominio raggiunto (così lasciando, secondo le prospettive di indagine ai margini di questa verifica, buoni spazi operativi anche ai potenti alleati dediti agli affari).

La seconda ed opposta proposizione potrebbe motivarsi sulla, ancora più pungente, aspirazione di quelli che erano usciti sconfitti dalla faida a riconquistare posizioni perdute (non soltanto restituendo, possibilmente, i corrispondenti spazi agli alleati potenti di un tempo, ma anche e soprattutto) conseguendo un risultato di vera e propria lotta alternativa, attraverso la opportuna creazione di un'apparenza in grado di fare ricadere la responsabilità del misfatto sugli avversari (facendo cioè orientare le indagini nei loro confronti e costruendone un'immagine spietata): tesi che, nella sua ipotetica consistenza, troverebbe riscontro nelle rivelazioni dei "pentiti", secondo i quali queste forme di attribuzione ad altri di responsabilità erano ricorrenti (ma, restando alle specifiche risultanze obiettivamente accertate, basterà far riferimento alla circostanza in cui Giuseppe DI CRISTINA aveva tentato di far ricadere sui "corleonesi" la colpa dell'omicidio di Francesco MADONIA, dalla cui vicenda era scaturita, oltre alla punizione del DI CRISTINA, anche l'espulsione di Gaetano BADALAMENTI e l'"assoluzione" dubitativa di BONTATE: supra, par.6.1. e 6.5).


Se non che i termini dell'indagine ricostruttiva, che si prospettano come primo approccio esattamente equivalenti (a causa della rilevata mancanza di punti di riferimento

certi ed univoci), non sono destinati a chiarirsi in modo esaustivo; per un verso (quanto cioè alla seconda ipotesi) in dipendenza dei limiti imposti dalle imputazioni qui devolute.

Difatti non può negarsi come, approfondendo la riflessione, nessuno degli elementi indiziari acquisiti al processo si prospetti dotato della necessaria consistenza probatoria.

A cominciare dalle carenti indicazioni provenienti dalla collaborazione dei "pentiti", in particolare di quelli di estrazione mafiosa, nei termini già approfonditi in dettaglio. Laddove non può nascondersi il disagio di fronte a quell'inspiegabile silenzio di persone che tanto bene informate erano apparse sia quanto agli esatti schieramenti mafiosi sia soprattutto quanto allo sviluppo delle vicende della guerra di mafia.

L'ambiguità insita nella, per vero innegabile, ambivalenza di questo dato (essendo infatti pur sempre possibile che in effetti per esempio ne' BUSCETTA ne' altri abbiano potuto apprendere i veri retroscena della strage), tende però a svalutarsi; sia perché la totale non conoscenza di un qualsiasi particolare operativo da parte dei collaboratori imporrebbe una indagine alternativa verso altri contesti criminosi, invece processualmente esclusi per le ragioni che è superfluo ripetere; sia perché non mancherebbe di proiettarsi un'ombra sulla posizione di quei "pentiti", la cui interessata reticenza è stata in questo stesso processo altre volte constatata.



Se poi queste riflessioni si inseriscono, come prima si era fatto, ma questa volta alla luce di un piu' meditato traguardo ricostruttivo, nel quadro degli avvenimenti che avevano connotato le vicende di "cosa nostra" prima e dopo il delitto DALLA CHIESA, ne scaturisce l'ulteriore considerazione che sarebbe stato davvero inutile ed azzardato compiere un gesto del genere nella prospettiva dei "vincenti", mentre forse piu' utile in quella dei loro avversari. Dopo che la faida si era assestata in ottimi traguardi di vittoria e mentre addirittura si profilava un periodo di nuovi e solidi assetti mafiosi, ben incauto programma sarebbe stato quello di far scatenare l'opinione pubblica, le forze di polizia (e perfino le forze politiche, incentivandole a superare ogni titubanza in ordine alla attribuzione di incisivi poteri ad un organo appositamente preposto e con l'ulteriore effetto di innestare anche pericolose spirali di inchiesta nei settori imprenditoriali di ipotizzata 'contiguita'), e solo per far sapere che la mafia vincente e' forte e sprezzante dello Stato.

Tutti i "perdenti" erano scappati o sgominati; avevano certamente perso il necessario contatto con il territorio (le "famiglie", anche quelle dei "perdenti", si erano ricomposte e riasestate con nuovi quadri dirigenti e soprattutto con la riaffermata soggezione dei gregari); i maggiori responsabili del complotto del 1981 erano stati sanzionati con esemplare spietatezza; il controllo degli affari economici da parte delle cosche nonche' del traffico degli stupefacenti era stato riorganizzato secondo i nuovi

schemi direttivi; anche gli imprenditori sospettati di collateralismo erano stati emarginati (nelle società paravento erano stati sostituiti i vecchi quadri contigui ai "perdenti"; anche Ignazio LO PRESTI, quello che aveva tenuto contatti con BUSCETTA in Brasile, a sua volta imparentato con i SALVO, era "scomparso" - e pare non proprio per "lupara bianca" - nell'estate 1982, alla vigilia di questa nuova quanto misteriosa fase, quasi avesse paventato l'imminenza di qualcosa: ff.075307 segg.). Tutto, insomma, lasciava pensare che nulla potesse più turbare la vittoria dei "corleonesi".

Invece (a parte l'episodio in esame e la "scomparsa" dei figli di BUSCETTA, di cui si dirà tra breve), di lì a poco sarebbero esplose nuove faide: per quel che si sa, certamente culminate nel tentativo di soppressione di "scarpuzzedda" e nelle ritorsioni immediate (contro BUSCETTA e "Giovannello" GRECO). Di tal che, anche in questa prospettiva di avvenimenti successivi, la strage si spiega meno come atto di prevaricazione dei "vincenti" e meglio come (momento di una più articolata) strategia dei loro avversari sconfitti.

Anche le possibili rappresaglie conseguenti alla strage, come si è visto, hanno introdotto argomenti di dubbio: se ve ne sono state, e se quelle che possono ipotizzarsi (come lo sterminio del clan RICCOBONO, meno chiaramente l'uccisione di Filippo MARCHESE) hanno attinenza ai fatti in esame, esse non depongono comunque nel senso propugnato dall'accusa ma, per le ragioni già dette,




tutt'al piu' nel senso contrario.

Ed ancora, lo stesso inquietante particolare dell'inutile, inconsueto, certamente clamoroso, accanimento dei sicari contro la SETTI CARRARO (in esatto contrasto con la tranquillita' che mostrava allora il prefetto), non suggerisce nessun profilo indiziario coerente all'accusa. Si e' detto che la gentildonna non poteva essere, plausibilmente, depositaria di grandi segreti del marito (anzi si e' visto come sia perfino dubbio che ne avesse, a sua volta, costui, tali da legittimare il delitto); e dunque, nella prospettiva del gruppo criminale, il volontario, quasi spettacolare, scempio del suo corpo avrebbe avuto come scopo solo quello di suscitare profonda emozione, una reazione cioe' ulteriore e diversa rispetto al fine, attribuito ai "corleonesi", di affermare la vittoria della mafia contro lo Stato che DALLA CHIESA simboleggiava. Mentre, con buona evidenza, sarebbe stato ottimo strumento per incentivare una piu' incisiva repressione ai danni dei responsabili apparenti.

Perfino la strana vicenda di ZUCCHETTO, ove fosse stata in ipotesi effettivamente parallela alla strage di via Carini, apporterebbe riscontri di segno negativo, per quanto si e' detto prima e per quanto sara' utile verificare anche nel paragrafo successivo.

Ed infine, il piu' inquietante dei risvolti di questo processo, e cioe' lo strano inserimento dello SPINONI, non finisce di stupire rendendo impervia qualunque riflessione basata sui dati apparenti indicati dall'accusa; di questo

singolare personaggio che vive ai margini della società con un passato di imbrogli e di difficoltà economiche, ma che improvvisamente, e stranamente (difatti in un contesto mai compiutamente definito), si reca dai carabinieri (coinvolgendo perfino questi in quei sospetti che si sarebbero letti fino alla sentenza di rinvio a giudizio di questo processo, mentre, come si è visto, sarebbe tutt'al più individuabile una sola forzatura istruttoria ispirata a leale solerzia investigativa nel momento del riconoscimento delle fotografie di SANTAPAOLA) e vi si reca fornito di notizie sicuramente non attinte dai giornali (né dagli stessi inquirenti). Egli non sa tutto, ma sa qualche cosa: quanto basta per convincere i riluttanti investigatori (e se non vi fosse stato il casuale scambio di fotografie, dal quale era sorto il dubbio di un qualche mistero, posto che il riconoscimento era finalizzato proprio verso SANTAPAOLA, il piano collegato a SPINONI sarebbe andato ben oltre nel tempo). Ed invece si scopre l'imbroglio, viene smascherato il falso testimone, ma costui non chiarisce né mai chiarirà in modo convincente il perché del suo inserimento nella vicenda; anzi intorbida ancor più il quadro investigativo, fa capire che strani personaggi (rievocanti, nella descrizione, perfino appartenenti a servizi istituzionali deviati) gli hanno chiesto di farlo, poi rivolge gli strali direttamente contro i carabinieri: tanto l'idea di un complotto ad alto livello calza molto bene nel contesto della strage di via Carini (si sarebbero poi sottolineate le eloquenti parole di BUSCETTA sul fatto che,

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical stroke. The second signature is a more complex, cursive scribble.

secondo BADALAMENTI, un qualche uomo politico poteva essersi sbarazzato di un personaggio scomodo come DALLA CHIESA). Si scopre allora che lo spiantato SPINONI (che non si presenta quindi con le connotazioni di personaggio da servizi segreti) giusto la sera del 3 settembre 1982, senza una precisa ragione accertata, si reca a Venezia, ma (lui che aspirava a lavorare nel settore del turismo) per ritirare un pullman che non ritirera' mai, e di cui anzi fara' una strana denuncia di furto (f.066115) della quale gli inquirenti non riusciranno pero' a trovare il corrispondente riscontro (f.066110), e sulla quale lui insistera' anche negli interrogatori giudiziari (ff.066442 segg.). Di sicuro, oggettivamente, si sa che aveva pernottato, per quella sera soltanto, in un albergo di Venezia (di quella citta' che rievoca strane ed inquietanti reminiscenze di fatti non esplorati in questo processo, ma che tuttavia non e' consentito in questa sede di approfondire per il dovuto rispetto della cognizione, se non ricordando, per le riflessioni concorrenti al discorso di fondo, come Venezia fosse la citta' non soltanto in cui era stato per lungo tempo, al soggiorno obbligato, CONTORNO, restandoci e tornandovi anche dopo - ff.065625, 065627 - ma anche in cui risiedevano i congiunti di quel Fabrizio Norberto SANSONE, il quale vi aveva anche interessi economici - ff.083758, 083759 - e che, come il processo ha accertato con sicurezza - ff.493913 segg., 083757 - era al tempo stesso il "personaggio-chiave", cosi' definito dagli stessi inquirenti, di BUSCETTA in Brasile, se e' vero, come era

stato accertato, che a lui, con la sua impresa di comodo, aveva offerto copertura per l'acquisto o la locazione di immobili, di autovetture, di biglietti di viaggio internazionali: cosa che aveva fatto anche a favore dei familiari di Gaetano BADALAMENTI, il quale a sua volta, al momento di essere arrestato, era stato trovato in possesso di un numero di telefono, scritto in codice, corrispondente proprio all'utenza di Venezia dei familiari del SANSONE, con l'annotazione, anch'essa in codice, di "case Venezia", ff.018709-453152). Perche', al di la' di ogni suggestione, non autorizzata in un corretto meccanismo processuale, non vi e' dubbio che l'elemento SPINONI, certamente inquinante, finisce con il prospettarsi, quanto meno, dotato di una innegabile ambivalenza logico-indiziaria, perche', almeno in teoria (anche se nella valutazione specifica sembrerebbe condurre a risultati univoci in dissonanza con l'accusa e dunque non verificabili), potrebbe implicare sia un'escamotage finalizzata ad orientare gli inquirenti verso la pista giusta sia un vero e proprio strumento di depistaggio, volto a distogliere l'attenzione verso la direzione esatta; e cioe' potrebbe prestarsi ad essere letto come programma di ausilio nell'inchiesta ma anche come sottile veicolo di calunniosa incolpazione.

E, a ben vedere, esattamente coerente a questa e' la conclusione logica che puo' trarsi dalla, essa stessa strana ed insolita, rivendicazione dell'"operazione Carlo Alberto", che come si e' visto prima e' troppo plateale per essere attendibile e troppo inutile e deleteria per rientrare nella



perspicace prospettiva della criminalita' organizzata; ma che comunque, su un piano teorico, puo' pure implicare la ipotizzata tracotanza della mafia, come puo' pure, pero' piu' plausibilmente, significare che qualcuno, e cioe' qualcun altro, avesse voluto far apparire colpevole la mafia dominante, quella che imperversava nel "triangolo della morte" (ma che magari era solo una frangia dell'organizzazione).

Si noti che in questa direzione, ripetesi non esplorabile piu' di quanto non sia consentito dalle esigenze ricostruttive del processo, anche la strana "scomparsa" dei figli di BUSCETTA, datata 11 settembre 1982, finisce con l'introdurre piu' dubbi di quante certezze non si siano invece potute ricavare. Per vero questo fatto appare assurdamente riferibile alle cosche mafiose dominanti, non soltanto perche', come si e' visto (supra, e nel par.6.22), non vi era una plausibile ragione perche' si dovesse proprio allora attuare una ritorsione "trasversale" contro BUSCETTA, ma soprattutto perche' in quel momento (come si e' dimostrato in precedenza) le stesse cosche erano bersagliate in modo serrato e sistematico dalle forze di polizia per le indagini dell'omicidio DALLA CHIESA. Di tal che, ai margini di quella incertezza probatoria verificata nella sede richiamata (difatti definita con la statuizione di insussistenza del fatto), si ricava proprio, e quanto meno, quell'ambivalenza logico-indiziaria fra l'ipotesi di una vera e propria aggressione contro la famiglia dello "scappato", per ragioni inesplorate, e quella invece di una

strategica messinscena per sottrarsi ad ogni ritorsione delle cosche per un qualche articolato programma di riscossa in maturazione gia' nell'agosto 1982 (e, al tempo stesso, per inserirsi con prudenza nel quadro delle preventivate reazioni dell'apparato di polizia, facendo constare, secondo la significativa deposizione di Calogero GIGLIO (ivi, ff.009167 segg.), che i figli di BUSCETTA proprio nei giorni precedenti alla scomparsa, e cioe' ovviamente nei giorni attorno alla strage di via Carini, si facevano tranquillamente vedere con altre persone in locali molto frequentati di Palermo).

L'unico elemento processuale che sembra deporre in senso univocamente diretto a connotare la riferibilita' della strage alla mafia vincente e' dunque il fatto che siano state utilizzate le stesse armi gia' comparse nella guerra di mafia; elemento indiziario pero' che, come si e' visto prima, non e' decisivo ne' concordante sul piano logico generale, posto che imprudente (e non tracotante) criminalita' sarebbe stata quella che avesse voluto sottolineare, rectius sottoscrivere, con la "firma" del "kalashnikov" il grave ed efferato gesto.

Ma, a ben vedere, a giudizio di questa corte (al di la' delle certezze professate dall'accusa, che fanno da contrappunto alle contestazioni delle difese concentrate sulla fedelta' di un perito balistico), da questo elemento indiziario non possono trarsi argomenti univoci e sicuri non soltanto in termini generali ma anche nella specifica verifica di compatibilita' con le risultanze processuali.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Perche' se vi e' un dato che il processo ha offerto con ragionevole supporto probatorio (sul punto non approfondito perche' si e' dovuto separare e sospendere la posizione processuale del RICCOBONO), questo e' che quelle armi erano state per ultimo impiegate in occasione dell'omicidio FERLITO, il quale era stato eseguito e dunque appoggiato sul piano logistico dalla "famiglia" di Partanna; ed inoltre che esse dovevano essere rimaste dunque occultate (si ricordi, a questo punto, anche lo strano particolare della insolita ossidazione delle munizioni impiegate per DALLA CHIESA, supra) nei nascondigli immediatamente messi a disposizione da quella cosca.

Di tal che tutto ruota attorno alla figura enigmatica di Rosario RICCOBONO ed al mistero della sua scomparsa, anzi dell'eccidio di tutti i suoi uomini piu' fedeli (tranne di quelli, come Gaspare MUTOLO, che erano forse per loro buona ventura in carcere nell'estate del 1982, nonche' di quelli che sarebbero stati i "traditori", difatti ora imputati nel separato procedimento penale pendente per l'uccisione di RICCOBONO e compagni). Ed i "misteri" di questo grosso personaggio di spicco della mafia, detto significativamente "il terrorista" (dunque per una sua particolare inclinazione nel settore criminale), non sono tanto collegati alle sue pregresse amicizie con il gruppo BONTATE, nonche' alle promesse di seppur cauta e nascosta alleanza con questo e con il suo programma eversivo (si ricordera' come, secondo MARINO MANNOIA, egli avesse detto a BONTATE di andare avanti con la sua iniziativa, perche' lui lo avrebbe seguito ed

aiutato), magari dissimulato da una formale alleanza con i "corleonesi" o comunque con una apparente dissociazione dalle posizioni del traditore BONTATE; quanto riposti nella piu' inquietante ed inspiegabile fine non di un personaggio (il che e' fisiologico nelle vicende di mafia) ma dell'intero clan, in termini cioe' istintivamente assimilabili ad una vera e propria punizione. Laddove tutto questo, ripetesi, se fosse in qualche modo collegato con l'omicidio DALLA CHIESA, sarebbe di eloquente supporto indiziario; ma certamente consente, su un piano di mera possibilita' teorica, di escludere ai fini qui in esame che l'impiego delle armi sia elemento indiziante in direzione univoca, dal momento che RICCOBONO, con il suo armamento nascosto, poteva teoricamente prestarsi ad operare, in prima persona o in ausilio, a favore dell'una come dell'altra parte degli schieramenti mafiosi di quel momento.

Le (non) conclusioni che si impongono a questo punto nella valutazione comparativa ed approfondita di tutte le risultanze probatorie, inducono questa corte di secondo grado ad adottare dunque la necessaria pronunzia di assoluzione (nella quale resta assorbita l'impugnazione delle parti civili, alle cui doglianze nessun'altra risposta e' possibile dare), cioe' l'unica statuizione pertinente che pero', nelle sofferte riflessioni precedenti, non va di certo a suggellare smentita processuale riguardo a quella matrice (almeno prevalentemente, se non esclusivamente) mafiosa che con certezza aveva voluto, meditatamente, intridere di sangue la via Carini e di indignazione le

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'R. Di...', while the one on the right is a simpler, more fluid signature.


coscienze della societa' civile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of connected, cursive letters that are difficult to decipher. The signature is positioned to the right of the text 'coscienze della societa' civile.'

7.6. Omicidio di Calogero ZUCCHETTO (capi 237, 238). -

La sera del 14 novembre 1982, dinanzi ad un noto bar, "Collica", sito nella centrale via Notarbatolo di Palermo, veniva ucciso a colpi d'arma da fuoco l'agente di polizia Calogero ZUCCHETTO, verosimilmente dopo che una telefonata anonima al "113" aveva depistato la "volante" in servizio nella zona con la notizia di un furto in altro luogo e (fatto poi ritenuto emblematico) di una "sparatoria" in via Conte Federico (strada della zona di corso dei Mille). Due testimoni (Romilia EFROSYNI e Antonino VOLUTI) riferivano di avere visto che a sparare era stato un giovane alto m.1,75-1,80, il quale era ripartito a bordo di una macchina con un complice.

Le indagini subito avviate mettevano in luce che l'agente ZUCCHETTO era stato un valido collaboratore del commissario CASSARA' (il quale a sua volta, qualche tempo dopo, sarebbe stato vittima di attentato armato) e soprattutto aveva attivamente partecipato alle investigazioni con appostamenti nella zona di Ciaculli, nel corso dei quali, anche grazie alle sue conoscenze personali essendo stato lui stesso originario della zona e conoscendo dunque personalmente molti degli interessati, aveva contribuito all'arresto di pregiudicati. Una volta lo ZUCCHETTO aveva proprio confidato al CASSARA' che Mario Giovanni PRESTIFILIPPO (uno dei piu' spietati sicari della cosca di Ciaculli, nelle more deceduto), dopo alcuni episodi di arresti a seguito di appostamenti (nei quali l'agente si



era ovviamente esposto), gli aveva rivolto con insistenza inquietanti sguardi carichi di sottintesi.

Perfino Stefano CALZETTA riferiva che lo ZUCCHETTO sarebbe stato soppresso perche' faceva indagini "per suo conto" a Ciaculli.

Sulla base di tali elementi, la corte di primo grado riteneva evidente che lo ZUCCHETTO fosse stato ucciso per essere divenuto, con l'impiego di personali conoscenze, un investigatore molto pericoloso, e giudicava provata la responsabilita', a parte del PRESTIFILIPPO (nei cui confronti veniva dichiarata l'estinzione di tutti i reati per morte del reo), di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), anche lui ben conosciuto dall'agente e che aveva alle sue dirette dipendenze proprio il predetto PRESTIFILIPPO. Assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Contro questa statuizione insorgeva, in primo luogo, il procuratore della Repubblica, dolendosi del riduttivo esito del giudizio di responsabilita', esauritosi nella condanna del solo GRECO e non esteso, coerentemente alle linee logiche della metodololgia mafiosa, a tutti coloro che, in quanto componenti della "commissione" di "cosa

nostra", non potevano che avere cooperato quanto meno sul piano volitivo alla realizzazione di un delitto di simile rilevanza.

L'imputato condannato e quelli assolti con formula dubitativa deducevano, a loro volta, la totale inconsistenza dell'impianto accusatorio, basato su mere congetture, sostanzialmente riproducendo le medesime doglianze formulate in ordine a tutti gli episodi di omicidio attribuiti, secondo il c.d. "teorema della commissione" suggerito dai "pentiti", a coloro che, peraltro infondatamente, erano stati ritenuti componenti dell'organo deliberativo del sodalizio mafioso.

In esito al dibattimento, nel corso del quale, come si e' detto, la corte di secondo grado ha assunto nuovi atti istruttori, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni, il procuratore generale concludendo per la condanna anche degli imputati Michele GRECO, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, CALO' e MADONIA.

Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze processuali non consentono, anche riguardo a questo episodio di omicidio, una ricostruzione univoca del contesto causale nel quale esso puo' essersi inserito, di guisa che l'accusa finalizzata all'individuazione della responsabilita' dei presunti mandanti non puo' riceverne adeguata giustificazione.

Ben vero, approfondendo i fatti processualmente certi, va rilevato come quella domenica (14 novembre 1982) lo ZUCCHETTO aveva trascorso quasi l'intera giornata in



compagnia della fidanzata Anna Maria FERLA. Costei aveva appunto raccontato (ff.008394 segg.) che insieme si erano recati verso le ore 13,30 a casa di un collega di lui, Giorgio GERACI, il quale era pero' di servizio, e, mentre lei era rimasta in compagnia della moglie di quest'ultimo, lo ZUCCHETTO si era allontanato per andare ad assistere all'incontro di calcio, facendo ritorno verso le ore 16,30. Entrambi si erano quindi fermati a casa GERACI fin verso le ore 19 quando, declinando un pressante invito a cena dell'amica, si erano diretti verso casa di lei, sita in via Uditore.

La FERLA aveva pero' raccontato che quella sera, contrariamente alle abitudini, lo ZUCCHETTO aveva percorso una serie di strade secondarie ("stradine interne", che non avrebbe potuto precisare nel corso del processo), adducendo evasive giustificazioni. Giunti sotto casa di lei, si erano poi trattenuti per circa 45 minuti (al dibattimento di appello, avrebbe precisato: per circa un'ora) a discutere in macchina e quindi, senza che lui confidasse un qualsiasi programma per il resto della serata, si erano salutati.

Maria Teresa D'ANNA, moglie dei GERACI, aveva confermato i fatti nella parte che la riguardavano (ff.008391 segg.).

Nel processo si era accertato che in realta' quella sera lo ZUCCHETTO, dopo essersi congedato dalla fidanzata, si era recato in una casa di prostituzione sita nella via Mazzini; era emerso, in particolare, che questa costituiva, per lui ed altri suoi colleghi, una specie di ritrovo

abituale, dove si recavano tutte le volte che potevano, pur senza un preciso scopo, sostanzialmente avendo instaurato come un rapporto di familiarita' con le persone che vi abitavano.

Tanto era risultato, in primo luogo, dalle dichiarazioni del GERACI, il quale aveva riferito (f.008393) che quella sera lui, che era ancora in servizio, si trovava nella casa di via Mazzini, quando era sopraggiunto, verso le ore 20,10, lo ZUCCHETTO, dal quale aveva appreso che costui, con la fidanzata, era stato a casa sua, e con il quale si era intrattenuto a chiaccherare per circa un quarto d'ora. Al momento di salutarsi, aveva appreso che lo stesso non aveva alcun programma per il resto della serata e, avendo saputo che era uscito senza la pistola d'ordinanza, gli aveva proposto di prendere la sua, cosa che lo ZUCCHETTO aveva pero' rifiutato affermando che non ne avrebbe avuto affatto bisogno.

Brigida LENTINI, che lavorava in quella casa nella asserita qualita' di "cameriera", aveva confermato (f.008399) che effettivamente da circa un anno lo ZUCCHETTO ed altri suoi colleghi, fra i quali il GERACI, erano soliti fare frequenti visite di mera cortesia. Quella sera, lo ZUCCHETTO era venuto verso le ore 20, quando gia' il GERACI si trovava sul posto, e dopo avere conversato con i presenti e con il cameriere Vittorio NAPOLITANO, con questo commentando i risultati del totocalcio, dopo circa dieci minuti era andato via, senza fare presagire, con il suo solito buon umore, nulla di importante.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature that appears to be 'Sg'. The second is a smaller, more compact signature that appears to be 'M'.

La donna aveva poi aggiunto che poco tempo dopo era venuto nella casa un altro agente di polizia, un certo Roberto di origine sarda, il quale aveva comunicato la notizia dell'uccisione dello ZUCCHETTO, destando profonda impressione e commozione; e che lo stesso agente era dopo qualche tempo ritornato, spiegando che il delitto era avvenuto in via Notarbartolo, dove si trovava ancora il corpo del povero ZUCCHETTO, e che costui "aveva un appuntamento con tre pregiudicati".

Il NAPOLITANO (f.008398) aveva ulteriormente confermato questi fatti, precisando che l'agente che aveva portato la notizia dell'omicidio aveva abbracciato la "Bice" (ossia la LENTINI), presso la quale quella sera non "lavoravano" altre donne.

L'agente in questione, Roberto PAU, aveva riferito con apposita relazione (f.008400) che effettivamente quella sera era di servizio nella "volante" di turno nella zona e che verso le ore 20-20,30 aveva visto lo ZUCCHETTO ed il GERACI conversare nella via Mazzini con la "Bice"; circa un'ora dopo era stato segnalato un presunto furto in appartamento nella via Scaduto e, accorrendo sul posto, aveva notato lo ZUCCHETTO davanti al bar "Collica" di via Notarbartolo. Dopo pochi minuti era stato poi segnalato l'omicidio e piu' tardi, trovandosi nelle vicinanze, aveva portato la notizia alla donna, con la quale intercorrevano buoni rapporti di conoscenza; per calmarla, poiche' era disperata, le aveva detto che forse lo ZUCCHETTO aveva un appuntamento con alcune persone, probabilmente rapinatori e che forse proprio

questi lo avevano assassinato.

Il particolare riferito dal PAU, circa la segnalazione di un furto (rivelatosi inesistente), era stato dagli inquirenti collegato ad analoga telefonata che aveva segnalato una "sparatoria" nella via Conte Federico (sita in altra zona della città', tristemente nota per i numerosi delitti ai margini della figura di Salvatore CONTORNO, fuggito da oltre un anno e arrestato nel marzo precedente), essa stessa del tutto inconsistente, e dunque spiegato come specifica manovra degli assassini per dirottare opportunamente in altra direzione le auto della polizia in servizio in quel momento.

Le indagini immediatamente avviate, riassunte nel rapporto della Squadra Mobile (ff.008235 segg.), avevano accertato che quella sera il bar "Collica" (noto ritrovo ben frequentato anche per consumare pasti a tutte le ore), come di consueto specie nei giorni festivi, era molto affollato. E difatti la polizia aveva generalizzato (malgrado la diffusa tendenza degli occasionali testimoni a sottrarsi alle, ritenute fastidiose, indagini) numerosissimi clienti, oltre agli impiegati addetti al locale; i quali, in sintesi, avevano riferito di avere improvvisamente avvertito gli spari provenienti dalla strada e di avere visto poi il giovane, colpito a morte, nei pressi della (sua) "Renault 14" colore rosso scuro (amaranto). Alcuni avevano raccontato di avere visto un giovane con una pistola in mano che correndo si era diretto verso la vicina via Petrarca (una strada che si diparte dalla via Notarbartolo, quasi in

corrispondenza, sul lato opposto, del bar) ed era salito a bordo di una "Fiat 126" bianca, dove vi era un complice che l'attendeva. La descrizione sommaria del presunto omicida e dall'auto (di cui nessuno aveva rilevato un qualsiasi ulteriore dato, meno che mai gli estremi della targa) non aveva apportato indicazioni utili all'indagine.

La polizia, accorsa a seguito di allarme diramato verso le ore 21,40, aveva trovato lo ZUCCHETTO senza alcuna arma addosso (f.008267).

Contemporaneamente ("dopo breve lasso di tempo dalla sparatoria": f.008225), era stata segnalata da una pattuglia di carabinieri la presenza di una "Fiat 126" bianca, apparentemente abbandonata nei pressi di un distributore di carburanti nella piazza Giachery (sita, in direzione mare, alla fine della via Duca della Verdura, a sua volta prosecuzione della via Notarbartolo), sospettata subito di essere stata l'auto usata dagli assassini.

Intervenuta (alle ore 23,20: f.008296) la polizia scientifica, si era constatato che la vettura aveva entrambi gli sportelli non chiusi a chiave ma nessun altro segno che attestasse una eventuale sospetta origine; il motore era freddo.

La polizia si era data carico pure di sentire i titolari dei distributori di carburante siti nella piazza Giachery, ma nessuno ricordava di avere mai visto quella macchina ferma (ff.008243-008292), ferma peraltro proprio nello spiazzale adiacente al riformimento, fino a quando non si era presentato un avvocato, Vincenzo CASCIO INGURGIO, a

rappresentare (f.008294) che la stessa era stata da lui acquistata presso un non meglio precisato rivenditore e non ancora formalmente a lui intestata e che circa dieci giorni prima l'aveva abbandonata, aperta come sua abitudine, in quel posto (nel rapporto, a f.008243, si riferisce: "perche' guasta", ma in realta', secondo l'interessato, soltanto) perche' era venuto a prelevare un'altra vettura di un suo fratello presso una officina che, a suo dire, sarebbe stata ubicata nelle vicinanze, trascurando poi, per mera negligenza, di ritirare quella utilizzata per recarsi nella zona.

Su tutti questi fatti, la polizia non aveva svolto altri accertamenti, giudicando attendibili le indicazioni di cui sopra.

Nel rapporto finale (cit.), gli inquirenti avevano concluso dunque segnalando le responsabilita' delle cosche mafiose di Ciaculli ricavabili da una serie di argomenti indiziari. Lo ZUCCHETTO era infatti un agente "dotato di una vivida intelligenza", aveva ottimo intuito ed era inoltre, a causa anche della familiarita' che aveva di quella zona, ottimo conoscitore dei pregiudicati comuni e mafiosi della citta'. Secondo i suoi superiori, che avevano stilato il rapporto, egli era "cauto, guardingo, riservato, ed aveva uno spiccato spirito di osservazione"; inoltre frequentava ogni genere di locale pubblico, ricavandone utili informazioni (f.008256). Di guisa che, negli otto anni di servizio a Palermo, si era rivelato un preziosissimo collaboratore, partecipando a importanti indagini nella



sezione investigativa, anche nel settore della criminalita' organizzata. Verso la fine di ottobre 1982, aveva cominciato, con il commissario CASSARA', un'operazione di investigazioni nelle zone di maggiore penetrazione della mafia, che era culminata nell'arresto di Salvatore MONTALTO, latitante. In quel periodo, ed esattamente il 28 ottobre 1982, avevano individuato alcuni latitanti, fra cui il MONTALTO, in compagnia di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", ma quando erano stati fatti confluire i rinforzi, tutti si erano dileguati (passim). Nei giorni successivi era stata individuata (da lontano) la villa di MONTALTO nella zona di Ciaculli, ma anche questa volta l'incursione in forza della polizia era stata infruttuosa, per la difficolta' di muoversi nei dedali della contrada. Sicche' il giorno successivo CASSARA' e ZUCCHETTO avevano compiuto una perlustrazione a bordo di una moto, potendo cosi' individuare il latitante Mario PRESTIFILIPPO (quello che era stato ipotizzato come possibile sicario dell'omicidio DALLA CHIESA) ed ancora una volta il famigerato Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", preferendo pero' soprassedere da altre iniziative per non compromettere l'operazione diretta a catturare il MONTALTO. Era stato in questa occasione che lo ZUCCHETTO aveva confidato al CASSARA', con la preoccupazione di essere stato riconosciuto, la sua familiarita' dei luoghi, ricordando come anche quando prestava servizio nelle "volanti" si fosse recato abitualmente negli agrumeti della contrada, dove era entrato in rapporti di cordialita' con i PRESTIFILIPPO,

padre e nonno del latitante, la cui proprieta' erano pure frequentate da "Giovannello" GRECO (come e' noto, il latitante gia' passato dalla parte dei "perdenti" nella guerra di mafia e mai piu' catturato: come si e' detto nel par.6.1, le ultime notizie su di lui risalgono al periodo dell'arresto di BUSCETTA in Brasile, come da dichiarazioni di Fabrizio Norberto SANSONE). Domenica 7 novembre 1982 la polizia aveva quindi arrestato il MONTALTO nella villa prima individuata, ma lo ZUCCHETTO, che pure aveva partecipato alle operazioni, non era comparso "al cospetto dell'arrestato" e non aveva firmato gli atti di polizia giudiziaria (f.008263). Nella settimana seguente, che sarebbe culminata nel delitto della domenica successiva, lo ZUCCHETTO aveva riferito di avere incontrato, in macchina e nella zona di via Oreto dove lui stesso abitava, ancora una volta il Mario PRESTIFILIPPO, il quale si era, a suo avviso, visibilmente fermato per dargli la precedenza al fine di dirigersi nella direzione opposta.

Sulla base di questi elementi, la Squadra Mobile aveva dunque concluso indicando come probabili autori, o mandanti, del delitto il GRECO ed il PRESTIFILIPPO, in quanto costoro, nella loro perversa logica criminale, non potevano avere tollerato che lo ZUCCHETTO, profittando delle conoscenze dei luoghi, avesse tenacemente perseguito il MONTALTO che invece godeva della loro protezione nella zona, ma soprattutto vedevano in questo tenace agente un pericolo imminente sul disegno di egemonia mafiosa; anzi era proprio per l'interferenza su questi assetti che potevano considerarsi



maturati i delitti "eccellenti" di Palermo, da Boris GIULIANO a Cesare TERRANOVA, a Piersanti MATTARELLA, e così via, fino a Carlo Alberto DALLA CHIESA (passim).

Come si era anticipato, i "pentiti" nulla avevano saputo riferire, se non che, come aveva raccontato CALZETTA, lo ZUCCHETTO notoriamente facesse indagini per proprio conto a Ciaculli.

La decisione di primo grado ha dunque integralmente recepito questo schema accusatorio, condannando coerentemente solo il GRECO (il PRESTIFILIPPO e' deceduto nelle more del processo).

Orbene, prescindendo dalla specifica posizione di questo imputato (separata, in quanto anche costui e' considerato ormai con quasi certezza soppresso), nella necessaria revisione critica delle risultanze probatorie puo' procedersi intanto dall'ultimo elemento prominente appunto dai collaboratori, constatandosi come (allo stesso modo che negli altri delitti "eccellenti") anche in questo episodio di omicidio in danno di un "servitore dello Stato" debba purtroppo registrarsi il solito, costante, quasi inspiegabile, silenzio di quei soggetti che, pur avendo tanto conosciuto e tantissimo detto sul conto delle cosche mafiose delle quali essi stessi facevano parte, nulla hanno potuto o voluto raccontare (o, in altri casi, spiegare in termini plausibili) circa i retroscena reali delle rispettive vicende (e neppure "per sentito dire").

La stessa, povera ma probabilmente la sola che sia stata autentica e sincera, collaborazione di CALZETTA

finisce con l'essere utile non tanto per il dato, appunto pacifico, della particolare solerzia dello ZUCCHETTO, quanto per la diffusa conoscenza della sua tendenziale propensione ad esperire approfondimenti alternativi di tipo personale, nei termini che appunto potranno essere in prosieguo significativi sul piano della revisione indiziaria della vicenda.

E questa genericita' di riferimenti si rinviene perfino nelle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale altro non ha saputo dire se non che lo ZUCCHETTO fosse un investigatore in gamba, amico dei GRECO e dei PRESTIFILIPPO; quasi cioè a sottolineare come, anche nelle "consegne" dei discorsi successivi destinati a circolare negli ambienti carcerari (perché, come è noto, notevoli sono stati gli spunti offerti da questo "pentito" sotto questa prospettiva), dovesse restare, o fosse comunque rimasto, nell'ombra il vero contesto dell'omicidio (anche se, cioè, la causale fosse stata riferita all'arresto del MONTALTO).

Dal che la corte non può che ricavare almeno due considerazioni convergenti. Da una parte, che la ragione della soppressione dello ZUCCHETTO, potrebbe essere stata ignorata negli ambienti di "cosa nostra" perché affatto esulante da quella sfera di interesse; ovvero che, alternativamente, essa potrebbe avere avuto un contenuto ed una eziologia così riservati che sul delitto sarebbe stato calato un velo di rigoroso segreto. Ma, in questo caso, si prospetterebbe una causale non, per esempio, analoga a quella dell'uccisione del GIACCONE e dunque, prima facie,



non della stessa consistenza di quella dell'accusa, posto che nessuna specifica riluttanza si sarebbe dovuta registrare nella diffusione della notizia della punizione del poliziotto troppo invadente e dimentico delle amicizie personali (quasi la dimenticanza fosse un tradimento): il che anzi sarebbe rientrato in un'ottima immagine dell'organizzazione mafiosa.

Ed e' proprio su questa prima, immediata, riflessione che si innesta la complessiva rivalutazione delle, per vero povere, risultanze probatorie (certamente non piu' integrabili, almeno in questa sede, con le indagini non fatte e con gli approfondimenti che sono comunque consentiti solo in presenza di imputazioni espressamente devolute); le quali tuttavia non sono di certo prive di una loro coerenza nella direzione dell'accusa, se e' vero che i fatti descritti nel rapporto sembrano, anche a questa corte, tali da suggerire una progressiva esposizione sempre piu' diretta e personale dello ZUCCHETTO di fronte alle cosche dominanti di Ciaculli.

Ma, volendo approfondire (e senza dunque far ricorso alle pur tante istintive illazioni che scaturiscono dai fatti sopra ricordati, ovvero ad equivoche sottilizzazioni come il corrispondente riferimento che CASSARA' sarebbe stato ucciso, ma solo anni dopo, ovvero ancora ad ardue teorizzazioni sui metodi mafiosi che sopprimono solo i poliziotti che tradiscono, e cosi' via), non si puo' non convenire, in primo luogo, che una causale come sopra definita presti il fianco a qualche perplessita'.

Vien fatto di chiedersi, in primo luogo, il vero livello di adeguatezza della spinta omicida in chi (Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda", Mario PRESTIFILIPPO), pur essendo illustre latitante, non viene comunque catturato, non è coinvolto nell'operazione di polizia del 7 novembre 1982 e vede invece catturato soltanto un amico protetto nella zona medesima.

Ci si chiede, ancora, che proporzione possa esservi fra questa conclusione finale e la premessa che lo ZUCCHETTO da ben otto anni collaborava (come attestato dai suoi superiori) nelle piu' delicate indagini sulla criminalita' mafiosa in quel territorio: quasi che il meccanismo sanzionatorio fosse scattato solo nel momento dell'arresto del MONTALTO e non, per esempio, in uno degli altri numerosi casi di indagini di polizia che avevano portato fino alla compilazione del famoso rapporto del 13 luglio 1982, ma anche prima contrassegnati perfino da arresti di numerosi personaggi, tra cui anche alcuni dei protagonisti di primo piano di cui si parla.

Non puo' sfuggire il valore sintomatico che si ricava dal racconto (riferito allo stesso ZUCCHETTO, nel tenore del rapporto) delle relazioni intrattenute nei giardini di Ciaculli con i GRECO ed i PRESTIFILIPPO da parte di uno che era comunque gia' un agente addetto alle "volanti" anche se le amicizie erano magari risalenti alle esperienze da "ragazzini": amicizie comunque riferibili anche a "Giovannello". Laddove non era cioe' ne' nuovo ne' sconvolgente che il giovane divenuto poliziotto si fosse



schierato nella opposta trincea istituzionale; ne' che fosse magari chiamato un giorno o l'altro a cooperare per azioni di polizia sul posto.

Vero e' che si potrebbe ravvisare un abuso, se una deontologia di questi tipi di rapporti potesse ipotizzarsi (è, appunto, un'enunciazione teorica), nel fatto di profittare proprio delle pregresse amicizie per volgerle contro nel momento del parallelo compito istituzionale; ma la corte, che - ripetesi - non vuole cadere alla facile tentazione di teorizzare schemi di comportamenti imperscrutabili, non intravede comunque la prefata adeguatezza proprio per la sola considerazione che, supposto tutto, la ricerca di un elemento scatenante, di un fatto cioè che faccia precipitare una situazione di equilibrio per lunghi anni mantenuta, non potrebbe comunque mai ridursi alla proposizione dell'arresto (non di loro "killer" spietati emergenti, notoriamente definiti tali nei rapporti di polizia precedenti, ma) solo di un MONTALTO, pur esponente di spicco della mafia (ma che, come si vedrà nella corrispondente trattazione nella parte X, poteva essere al più un alleato nella recente epurazione del gruppo di INZERILLO).

Ed il rilievo che in ogni modo lo ZUCCHETTO non fosse mai comparso ufficialmente per l'arresto del MONTALTO (limitandosi, durante le indagini, a collaborare all'individuazione della villa attraverso "un binocolo di notevole potenza": f.008258) ed era rimasto coinvolto solo in occasionali incontri con i pregiudicati (si allude a

quelli di quando si trovava assieme al commissario e non certo a quelli nei pressi di casa sua), completa il dubbio su un quadro indiziario già in se' stesso non esauriente.

Perfino il riferimento fatto dalla FERLA (cit.) alla circostanza che il fidanzato la domenica precedente il delitto (cioe' lo stesso giorno dell'arresto di MONTALTO) si fosse ritirato con i vestiti strappati e ferito (ovviamente non spiegandone la ragione), finisce con il prospettarsi non decisamente univoco; se e' vero che di un apporto così intuitivamente coinvolgente da parte dello ZUCCHETTO, come quello desumibile dal racconto della donna, non si era fatto alcun cenno nel rapporto relativo alla sua morte (dove appunto niente di particolarmente impegnativo si ricava che sia avvenuto se non appunto che gli agenti si fossero presentati nella villa già da alcuni giorni individuata per arrestare il ricercato). Mentre invece, dati di questo tenore avrebbero meglio definito il quadro logico del discorso, ove fossero stati però conosciuti dagli inquirenti e fossero stati poi oggettivamente collegati all'arresto del MONTALTO.

Ma in realtà la tesi accusatoria ha trovato nel processo ben più consistenti ed oggettive controindicazioni, tali da comprometterne quanto meno il necessario livello di univocità.

Infatti, e' proprio dalla ricostruzione dei fatti che e' dato ricavare forti argomenti di perplessità. Nella quale indagine merita di essere intanto inserita una premessa di non trascurabile rilievo indiziario.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, and the second is a shorter, more compact signature.

Il processo ha infatti delineato, in aggiunta agli elementi prima evidenziati, una spiccata propensione dello ZUCCHETTO a discostarsi da parametri di normalità formale (di tipo "pseudo-burocratico") del mestiere di poliziotto. E lo dimostra, a giudizio della corte, proprio l'insolita circostanza del ritrovamento, nell'auto dell'ucciso, della borsa appartenente ad una donna che era stata vittima di uno "scippo" (ff.008242-008414). Costei, Adelina SCIORTINO (f.008289), identificata attraverso i documenti contenuti nella borsa stessa, aveva precisato di non avere denunciato il furto, patito almeno venti giorni prima o forse più; di tal che il fatto che lo ZUCCHETTO ne fosse venuto in possesso, e dal momento che la SCIORTINO aveva rappresentato di non conoscere l'agente ucciso (restando dunque escluso che questi avesse condotto indagini per scopo di amicizia), si presta a varie giustificazioni, ma tutte ugualmente significative.

Puo' infatti ipotizzarsi che ZUCCHETTO avesse trovato casualmente quella borsa (abitando nelle vicinanze) e che avesse deciso di fare indagini per conto suo. Certo e' pero' che appare poco verosimile che egli non avesse subito (cioe' in occasione del ritrovamento, presuntivamente collocabile in uno spazio di tempo prossimo al furto) o restituito direttamente la borsa alla facilmente individuabile vicina di casa o consegnato la stessa in ufficio per gli atti del caso. Ovvero si puo' supporre (e, data la qualità del soggetto, sembra l'ipotesi più accettabile) che, viceversa, lo ZUCCHETTO ne fosse venuto in possesso in altro modo,

avendola per esempio ricevuta da qualcuno, magari in epoca successiva al fatto e piu' vicina al delitto di cui sarebbe stato vittima (e tanto spiegherebbe la mancata, tempestiva, restituzione).

Ma, qualunque ipotesi voglia formularsi (purche' plausibile e adeguata, scartandosi cosi' la inverosimile possibilita' di un fondamento illegale del possesso di quella borsa), certo e' che ZUCCHETTO, anche attraverso questo marginale indizio, mostra di se' l'immagine decisamente attiva ed intraprendente di un agente di polizia non disposto a sottrarsi a qualsiasi iniziativa contingente. E questo, come si vedra', contribuisce ulteriormente al difficile compito ricostruttivo che il processo impone.

Il primo e piu' rilevante dato processuale, dunque, ricavabile dalle risultanze acquisite e', a giudizio della corte, che quella sera lo ZUCCHETTO non si era recato al bar "Collica" per ragioni meramente occasionali ne' in base ad una decisione estemporanea.

I due fidanzati, come si e' detto, avevano difatti rifiutato l'invito a cena a casa GERACI, malgrado le insistenze della D'ANNA, andando via verso le ore 19. Vero e' che anche la FERLA ha confermato che in effetti quella sera sarebbe dovuta rientrare a casa per le 20,30, cosi' come avevano spiegato alla D'ANNA; ma e' pure vero che lo ZUCCHETTO, non avendo un preciso programma alternativo, cosi' come aveva detto, avrebbe potuto comunque trascorrere il resto della serata festiva, e libero dal servizio, in compagnia della fidanzata (con la quale avrebbe dovuto



contrarre nozze, dopo oltre cinque anni di fidanzamento, non appena si fosse reso libero un appartamento del padre in esito alla procedura di sfratto intrapresa: f.008394). E cio' esattamente come aveva compreso la D'ANNA (f.008392).

Viceversa, dopo avere lasciato a casa la fidanzata, egli si era recato presso la casa di via Mazzini, trattenendosi soltanto pochi minuti. Qui aveva incontrato il GERACI e costui, stranamente e cioe' senza che lo ZUCCHETTO avesse confidato alcuno specifico programma, gli aveva proposto di prendere la sua pistola.


Si innesta qui, in verita', un punto certamente non chiarito in modo esauriente, posto che, non solo il GERACI, ma anche l'altro collega dello ZUCCHETTO, come si dira', pur dovendosi escludere senza equivocita' di sorta una loro scarsa disponibilita' alla collaborazione, hanno offerto una spiegazione dei fatti che potrebbe apparire non del tutto coerente con quelli che sarebbero stati gli sviluppi della vicenda.

Lo ZUCCHETTO, infatti, quel giorno (essendo, come si e' ripetuto, libero dal servizio) era sicuramente uscito senza portare con se' la pistola; cosa che verosimilmente non rientrava pero' in una certa normalita' di abitudini, se e' vero che la FERLA si era accorta di cio' e gliene aveva chiesto spiegazione, ricevendone una risposta chiaramente inconsueta, se non palesemente pretestuosa, e cioe' che l'arma gli dava fastidio perche' pesante e dato il programmato pomeriggio di liberta' assieme alla fidanzata: passim).

Di tal che la corrispondente circostanza che il GERACI gli avesse offerto di prendere la sua pistola al momento di andare via quella sera dalla casa di via Mazzini, assume un duplice significato concorrente: che, da una parte, anche se nulla ZUCCHETTO avesse confidato all'amico e collega circa i suoi programmi immediati, il GERACI aveva comunque compreso, in quel momento, ripetesi, anche in base ad una mera intuizione basata su vaghe sensazioni inconfessate, che quello si sarebbe potuto di li' a poco trovare in una condizione di pericolo; che, d'altra parte, lo ZUCCHETTO aveva tanto deliberatamente deciso di non portare armi in quella circostanza che a nulla erano valsi i pur impliciti suggerimenti dell'altro.

La incidenza logica di questi fatti non puo' essere trascurata, poi, ove si consideri che il GERACI, nel formulare la singolare proposta, non solo si sarebbe privato della sua arma, ma lo avrebbe fatto pur non essendo ancora "smontato" dal servizio (come lui stesso aveva ricordato); ed il tutto, al massimo, dopo che lo ZUCCHETTO, come il GERACI ha poi precisato in istruzione, aveva manifestato il proposito di andare a mangiare "un panino" prima di andare a casa (ff.440725 segg.).

Ma, e si vedra' come il dato assuma un rilievo non trascurabile, il particolare implica altresì che, pur a fronte di quella determinata intenzione (o necessita') di proseguire la serata senza armi addosso, lo ZUCCHETTO non aveva in modo serio e concreto valutato l'opportunita' di adottare la precauzione raccomandata.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

La corte, per dovere di completezza (e pur senza, ripetersi, voler mettere in dubbio la veridicità dei testimoni, peraltro colleghi della vittima), non può a questo punto mancare di rilevare come i particolari ora evidenziati prospettino una singolare sintonia con un'altra, strana, vicenda (probabilmente essa stessa frutto di un malinteso, ma ugualmente significativa per quanto si dirà), e cioè con il ricordato particolare del possibile "appuntamento" che lo ZUCCHETTO aveva, andando via dalla casa di prostituzione.

La evidente veridicità della LENTINI, sul punto che lo ZUCCHETTO potesse essersi incontrato con malviventi (questi, probabilmente autori o coautori del delitto), come si è detto, aveva trovato riscontro nella relazione di servizio del PAU (supra); solo che questi aveva poi spiegato che la donna era così visibilmente sconvolta dal dolore per l'uccisione dell'amico "Lillo", che lui aveva ritenuto opportuno (per ragioni rassegnate alla prudente valutazione della corte) di consolarla dicendole che, come sua supposizione, qualcosa del genere potesse essere veramente accaduto.

Ma che questo era, ed effettivamente, avvenuto la corte ritiene che sia chiaramente provato nel processo.

La prima ed eloquente conferma si ricava infatti dalla stessa deposizione del PAU dinanzi al giudice (f.440728), quando, confermando la citata relazione (dove il dato era peraltro implicitamente desumibile), aveva chiarito che passando per via Notarbartolo con la sua "volante" per

recarsi sul luogo del falso allarme per furto aveva visto lo ZUCCHETTO "mentre sostava, da solo, davanti al bar Collica".

Di notevole utilita' si prospetta poi, fra le tante, la deposizione di Raimondo CANZONIERI (f.008326), dipendente dell'esercizio, il quale aveva riferito che conosceva bene, da circa tre anni, lo ZUCCHETTO, poiche' questo era solito di tanto in tanto consumare un panino in quel locale; cosa che aveva appunto fatto quella sera. Il teste aveva precisato che l'agente "era solito ogni volta che veniva, mentre mangiava il panino, girare nel locale e fermarsi sugli scalini e guardava fuori". Laddove tutto questo sembrerebbe confermare l'idea di una persona che di tanto in tanto scruta fuori (per gesto istintivo, per guardare la macchina, ovvero, appunto, per vedere se arriva qualcuno che e' atteso).

Ma e' proprio dalla relazione di PAU che si estraggono dati obiettivi di sicura affidabilita' processuale. Perche' la "volante" del PAU, appunto "dirottata" con il falso allarme, non poteva che essere passata almeno qualche minuto prima del fatto (posto che i sicari si sarebbero messi in movimento solo dopo essersi sincerati dell'allontanamento della pattuglia di servizio). Al dibattimento di appello (udienza 30 maggio 1989), il teste precisera' che da quando era passato davanti "Collica" a quando era scattato l'allarme erano trascorsi circa 5-6 minuti. Sicche' si impone la conclusione che ZUCCHETTO, pur avendo finito di mangiare, uscendo, si era soffermato per qualche minuto sul marciapiede (appunto come in attesa di qualcuno).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Vero e' che il cadavere dello ZUCCHETTO, come dimostrano i rilievi eseguiti in sede di sopralluogo (ff.008413 segg.), fu rinvenuto davanti lo sportello, lato-guida, aperto, come nell'atto di chi si accingesse ad entrare in macchina; ma e' pure vero che le chiavi della vettura furono trovate solo addosso al corpo della vittima (passim). Dal che e' lecito supporre che lo ZUCCHETTO, se pure si era avvicinato alla macchina, non era stato tuttavia colto dai colpi dei sicari nell'atto di entrarvi per ripartire.

Ma che l'agguato fosse stato premeditato in vista della certezza di trovare lo ZUCCHETTO in quel luogo risulta dimostrato, a giudizio della corte, da altre e non meno rilevanti considerazioni.

Quel giorno, come si e' detto, l'agente aveva trascorso una giornata apparentemente normale. Aveva lasciato la fidanzata a casa di GERACI e poi vi era tornato a riprenderla; qui si era trattenuto fin verso le ore 19 e quindi si era recato ad accompagnare la FERLA a casa sua. I due fidanzati erano rimasti a lungo (forse anche un'ora, come si e' prima visto) a conversare in macchina nella via Uditore (che e' una strada decisamente meno frequentata); dopodiche' lo ZUCCHETTO era andato da solo nel solito ritrovo di via Mazzini, trattenendovisi per qualche minuto prima di recarsi in via Notarbartolo.

Ora, non vi e' chi non veda come da tutto questo si debba ricavare che i sicari non potevano aver seguito la vittima, posto che ben altre e piu' proficue occasioni

(massimamente quella della lunga conversazione in macchina con la fidanzata) si sarebbero prospettate per commettere il delitto; perfino la frequentazione della casa di appuntamento costituiva un fatto così consueto e notorio che chi avesse voluto organizzare l'omicidio non avrebbe avuto difficoltà a sorprendere lo ZUCCHETTO dopo averne osservato facilmente le abitudini. E se dunque gli assassini non avevano né seguito l'agente né studiato un piano alternativo più appropriato, la conclusione che sapessero che proprio quella sera ed a quell'ora lo avrebbero comunque trovato al bar "Collica" chiude il cerchio logico di tutte le possibili spiegazioni.

Difatti, non può che indurre ad ulteriore e meditata conferma di questa ricostruzione soprattutto la circostanza che, come di consueto ma specialmente la domenica sera, quel locale era affollato. Tale dato era stato prima messo in luce; ma per comprenderne meglio la portata basterebbe esaminare le numerosissime testimonianze raccolte dagli inquirenti come, per citarne qualcuna, quella del CANZONIERI ("oltre un centinaio di persone", cit.), di Salvatore SAMPINO ("decisamente popolato di gente", f.008331), di Emanuele GALIOTO ("c'era molta confusione..", f.008332), di Maria Carmela COLLICA ("era pieno di gente", f.008334).

Orbene, e' innegabile che, per quanta tracotanza si possa attribuire agli ideali autori del misfatto, non sarebbe agevole tuttavia comprendere in alcun modo le ragioni di una scelta operativa così altamente rischiosa, come quella di commettere un delitto in una via

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. S.', and the second is a more fluid, cursive signature, possibly 'M.'.

centralissima della città' e davanti ad un locale pubblico stracolmo di persone, se non supponendo che fosse stata ben calcolata la difficoltà di tendere un agguato al tutt'altro che sprovveduto agente (e le puntuali conferme della intelligenza e della perspicacia dello ZUCCHETTO da parte dei suoi superiori, nei termini prima ricordati, costituiscono il più affidabile supporto della riflessione).

Perałtro, la circostanza, narrata dalla FERLA (supra), secondo cui quella sera, tornando da casa GERACI, lo ZUCCHETTO avesse seguito un percorso inusuale ("stradine"), lungi dal dimostrare, come potrebbe in via di primo approccio desumersi, che egli volesse (rectius, avesse una ragione per) far perdere le tracce di eventuali inseguitori, finisce con il dimostrare esattamente il contrario. Intanto, e con evidente portata obiettiva, che nessuno quella sera aveva potuto comunque seguirlo e dunque chi aveva programmato il delitto sapeva dove andarlo a cercare dopo; inoltre, e soprattutto, che a ben vedere nessuno avrebbe avuto motivo di seguirlo, dal momento che sarebbe bastato, se fosse stato osservato, attenderlo in uno dei posti dove si sarebbe recato sicuramente, e cioè a casa di GERACI o sotto quella della fidanzata, e perfino davanti alla casa di via Mazzini. Di guisa che la inconsueta idea di percorrere "stradine" strane e alternative potrebbe pure implicare, in ipotesi, che lo ZUCCHETTO non si fosse lasciata sfuggire l'idea estemporanea di una osservazione di luoghi.

Vi e' da chiedersi, a questo punto, dal momento che la

conclusione che sembra di doversi ricavare e' che lo ZUCCHETTO avesse avuto proprio un appuntamento in quel locale di via Notarbartolo (e che tale appuntamento fosse non banale ne' personale, perche' altrimenti non ne avrebbe fatto mistero ed il fatto sarebbe poi in ogni modo emerso), se essa si pone proprio in contrasto con il fatto obiettivo che (comunque si vogliano interpretare i fatti appena commentati) egli non aveva in ogni caso avvertito la necessita' e neppure la sola opportunita' di premunirsi quanto meno di un'arma. Difatti, sembrerebbe in conflitto logico da una parte la premessa che l'agente dovesse andare ad un appuntamento con pregiudicati, o che comunque avesse fatto discorsi tali da indurre l'amico a consigliargli di portare con se' un'arma, ed il fatto che, dall'altra, egli si fosse invece rifiutato di adottare, malgrado fosse un sagace poliziotto, una pur minima precauzione.

Orbene, tale apparente dissonanza non prospetta tuttavia, a giudizio della corte, una insanabile antinomia concettuale; e non soltanto perche' potrebbe implicare che ZUCCHETTO dovesse mostrarsi disarmato in relazione proprio alla natura dell'incontro, ma perche' potrebbe essere stata questa, a sua volta, una misura precauzionale.

Certo e' pero' che, qualunque ipotesi si voglia formulare (posto che comunque il fatto non si prospetta astrattamente inspiegabile), una conclusione va con certezza individuata, ed essa assume nel processo un rilievo assai incisivo. Perche' se e' da un lato vero che ZUCCHETTO aveva un appuntamento "delicato" con qualcuno al bar "Collica", e'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'S' or 'L'. The second is a more complex signature, possibly 'M' or 'U'.

pure vero che lui, che - ripetesi - era tutt'altro che uno sprovveduto, non aveva affatto attribuito al fatto quella connotazione di pericolosità che si sarebbe poi verificata; in definitiva, dunque, che si era fatto sorprendere cadendo in un tranello del tutto imprevedibile nella sua pur attenta rappresentazione da sagace investigatore. Tanto che, alla fine, potrebbe pure credersi che il GERACI gli avesse fatto il discorso della pistola su un piano di mera incidentalità discorsiva, e cioè non in un contesto di effettivo scambio di notizie implicanti la prospettiva di un concreto pericolo.

Non vi è dubbio, infatti, che se così non fosse stato, se cioè lo ZUCCHETTO avesse avuto la pur non consistente rappresentazione di un possibile pericolo imminente, qualunque fosse stata la ragione che lo aveva indotto ad uscire disarmato ed a recarsi in questo modo all'appuntamento fatale, avrebbe certamente adottato una qualsiasi altra precauzione (aggiuntiva a quella di stabilire l'incontro in un posto affollato), fino a quella di fare una qualche confidenza all'amico anche su indagini personali molto riservate.

Se è dunque questo il complessivo quadro probatorio nel quale confrontare la fisionomia degli autori (moralì e materiali) del delitto, la conclusione, coerente all'accusa, che le persone o le persone con le quali ZUCCHETTO doveva incontrarsi quella sera avessero una qualsiasi estrazione contigua ai gruppi mafiosi di Ciaculli, comincia a prospettarsi alquanto discutibile.

Basta infatti riferirsi a quanto si era prima ricordato circa le serrate indagini alle quali lo ZUCCHETTO aveva in quei giorni partecipato, e proprio in zona di Ciaculli, assieme al commissario CASSARA'; esattamente dal mese di ottobre precedente, da quando aveva avuto perfino imbarazzanti incontri con alcuni pericolosi criminali, che conosceva per pregressi rapporti.

Ma che lo ZUCCHETTO avrebbe avuto di che guardarsi dalle cosche "vincenti" e' parimenti confermato proprio dalle preoccupazioni da lui esplicitamente manifestate ai suoi superiori e specialmente al CASSARA' (che, come si e' detto nel paragrafo precedente, secondo le unanimesi dichiarazioni di tutti i funzionari escussi, era il superiore con il quale lui aveva un rapporto diretto). Come si e' visto, egli era andato perfino a raccontare di un, tutto sommato innocuo perche' casuale, incontro per strada, in macchina, con PRESTIFILIPPO, confidando il particolare dei gesti e degli sguardi carichi di sottintesi; aveva attivamente contribuito alle operazioni in loco ma in modo discreto, limitandosi in quella relativa all'arresto del MONTALTO a collaborare all'individuazione della villa con un potente binocolo e ottenendo di non figurare in alcuna veste all'arresto del latitante. E tutto questo non puo' essere mai coerente all'idea che, in realta', avesse avuto poi rapporti di familiarita' con quelle persone, tali da indursi ad un magari apparentemente innocuo appuntamento, per una qualche "confidenza" utile ai fini che andava in quel momento perseguendo (specie laddove, nel processo, si

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'L. G.', and the second is a more cursive signature, possibly 'M. U.'.

potrebbero leggere possibili "piste" che il solerte agente stava ipoteticamente seguendo, come si dira').

E la riflessione assume una ulteriore connotazione di perplessita', ove si consideri che, secondo quanto risulta in rapporto (f.008257), le indagini di cui allora CASSARA' e ZUCCHETTO si occupavano erano partite, o erano comunque sorrette, dal contributo di un (non rivelato) "confidente", venuto in contatto con gli stessi proprio nel mese di ottobre 1982. E se dunque un personaggio gravitante nella cosca aveva "giocato" anche ZUCCHETTO, significa che lo stesso, con buona probabilita', non apparteneva al gruppo dominante (perche' il confidente animato dal proposito di consegnare alla polizia uomini o notizie del suo gruppo non va a svelare agli amici medesimi il suo tradimento); ma ad un altro. Significa pero' anche, e soprattutto, che in questo diverso ambiente criminale (o nell'ambiente in cui aveva comunque trovato un utile interlocutore per proseguire le indagini contro il gruppo dominante) ZUCCHETTO aveva finito a sua volta, malgrado la sua perspicace intelligenza, con l'esporsi tanto da diventare troppo pericoloso investigatore (per esempio, facendo intendere l'intenzione o la mera inconsapevole possibilita' di "toccare" determinati punti di scottante importanza). Perche' non altrimenti puo', su un piano di adeguatezza, spiegarsi il tranello sostanzialmente imprevisto da parte del confidente di un poliziotto.

Queste considerazioni, peraltro, vanno a loro volta confrontate con la consistenza delle indagini che in quel

momento stava conducendo lo ZUCCHETTO; ed anche in questa prospettiva le conclusioni finiscono con il rivelarsi alquanto problematiche se non perfino sterili.

Difatti, poiche' il dato di partenza e' che ZUCCHETTO stesse collaborando per l'arresto (si badi, non di tutti i latitanti in generale, tanto che il Mario PRESTIFILIPPO e lo "scarpuzzedda" erano stati per il momento risparmiati, ma dunque solo) del MONTALTO, e supponendo dunque che egli avesse trovato un collaboratore infiltrato per raggiungere tale scopo, non troverebbe alcuna plausibile spiegazione l'improvviso mutamento di approccio da parte di costui (a sua volta, certamente determinato a far conseguire alla polizia il risultato preventivato).

A fronte della evidente inadeguatezza di questo quadro logico, il processo offre tuttavia ben piu' significative indicazioni, tuttavia riguardanti diversi contesti indiziari che non hanno formato oggetto di alcuno specifico approfondimento (tranne quello che questa corte, con gli intuitivi condizionamenti, ha tentato in sede di rinnovazione parziale del dibattimento), ma che tuttavia non possono essere sottovalutati per il dovere di completezza che una indagine processuale come la presente impone.

Nel paragrafo precedente, per le esigenze ricostruttive di quel grave episodio delittuoso, si e' gia' anticipato, e compiutamente analizzato, sia pure per i fini medesimi, un aspetto assai inquietante del processo, e cioe' che l'agente ZUCCHETTO era stato proprio uno dei primi, se non proprio il primo (ed il primo certamente fra tutti gli



investigatori o coloro che un qualsiasi contributo alle indagini avrebbero potuto dare), ad arrivare sul luogo del delitto dopo la sparatoria della sera del 3 settembre 1982.


E' certamente ultroneo ripetere, in questa (ancorche' piu' appropriata) sede, i fatti e le valutazioni che inducono ad una simile certezza, bastando il rinvio integrale alle considerazioni che si sono svolte nella trattazione richiamata. Non vale ripetere non tanto l'importanza del fatto storico anzidetto, dal momento che e' pacifico che lo ZUCCHETTO si fosse trovato sul posto quella sera, stante il tenore della sua relazione (f.059465) non certo oggetto di alcuna perplessita' (e comunque esattamente coerente con le altre risultanze processuali: ivi); quanto la consistenza dei passaggi logici attraverso i quali la corte ha raggiunto la convinzione che la presenza di ZUCCHETTO in prossimita' della via Carini potesse implicare una ben piu' articolata verita' retrostante.

E la singularita' del dato, cosi' immeritadamente trascurato, si colloca in dissonanza con le stesse perplessita' apertamente sollevate dal procuratore generale, il quale ha malinteso il senso dell'interesse della corte verso questo aspetto del processo, giungendo perfino a supporre che si volesse mettere in discussione la veridicita' della relazione dello ZUCCHETTO sull'omicidio DALLA CHIESA, espressamente giudicata irrilevante, o comunque accertare se e come lo stesso avesse alterato i fatti o millantato attivita' inesistenti.

Se non che e' esattamente in termini opposti che va

ribadita la preoccupazione di cui si e' data carico la corte, e che procedeva dalla constatazione (di un fatto storico indiscutibile e peraltro processualmente accertato, ma di clamoroso rilievo indiziario, e cioè) che lo ZUCCHETTO era stato proprio il primo a giungere sul posto dopo la sparatoria; e che anzi si trovava proprio nelle vicinanze quando i sicari erano entrati in azione, grazie appunto alla consueta abitudine di recarsi, tutte le volte che gli capitava, presso la ricordata casa di appuntamento di via Mazzini, sita a pochi passi dal luogo della strage.

E tanto, con buona evidenza, non poteva restare del tutto privo di significato. Perche', al di la' della laconica relazione dell'agente ZUCCHETTO, che nessuno ebbe modo di interrogare prima che venisse ucciso dopo poco piu' di due mesi dalla strage di via Carini, leggendo oltre la chiara irrilevanza di una attestazione negativa di dati raccolti circa gli autori del delitto o i mezzi impiegati, non e' possibile non chiedersi come mai nessuno lo avesse visto sul luogo e come mai lui, non facendosi riconoscere da nessuno, senza neppure collaborare (se non per il brevissimo impegno di spegnere il principio di incendio nell'auto del RUSSO, con il ferito ancora dentro), senza mettersi a disposizione dei colleghi (contrariamente al suo generoso istintivo senso di disponibilita' e di efficienza operativa). E' impossibile non chiedersi perche' e dove fosse andato immediatamente ZUCCHETTO, prima ancora dell'arrivo delle prime pattuglie di soccorso o contestualmente ad esso.



Perche', richiamandosi appunto quanto si e' detto nel par.7.5, da tutto questo non puo' che ricavarsi una sola alternativa: o che tra i due fatti non vi sia alcuna attinenza, o che in qualche modo i due episodi si integrino a vicenda. Potrebbe, infatti, ipotizzarsi che gli avvenimenti esaminati si siano verificati per una (imperscrutabile) mera accidentalita'; cosi' come si potrebbe pure supporre che una qualsiasi ingerenza di ZUCCHETTO nella strage di via Carini non abbia avuto tuttavia alcuna attinenza con le cause della sua uccisione.

Ma se le cose non stessero cosi', e se viceversa i due fatti dovessero avere un collegamento reciproco di qualunque tipo (come potrebbe dimostrare la sequenza logica esposta nella sede richiamata, sul rilievo che e' impensabile che lo ZUCCHETTO si fosse defilato per ignavia, cui corrisponde quello, qui ricavato, che l'uccisione di questo agente deve avere avuto una motivazione piu' profonda e piu' grave), le conseguenze che si dovrebbero ricavare assumerebbero un rilievo davvero sconvolgente.

Difatti, se ZUCCHETTO ando' via prima che fossero arrivati i soccorsi, cio' pote' (decidere di) fare soltanto in base ad un preciso programma alternativo; che puo' andare dall'immediato approfondimento di una pur tenue traccia, alla sollecita attuazione di un programma personale di indagini (lui che conosceva uomini e luoghi delle cosche criminali capaci di quei gesti). Perfino, in ipotesi, spinto, nell'immediatezza del fatto, col suo spiccatissimo senso del dovere, potrebbe avere tentato un inseguimento dei

sicari o una perlustrazione della zona (anche se, ripetesi, come si e' detto nel par.7.5, nulla autorizza a supporre che la sua "Renault 14" rosso scura fosse quella vista da un teste vicino al luogo dove furono abbandonate e bruciate le auto usate per la strage).

Ma, prescindendo dalle ipotesi, certo e' che qualunque iniziativa ZUCCHETTO avesse preso, coerente allo sviluppo della indagini per l'omicidio DALLA CHIESA, egli dovette essersi venuto a trovare in una situazione che lo aveva portato in una direzione difforme da quella ufficialmente perseguita dalle forze di polizia.

Di tal che, confrontando questi dati indiziari con le residue risultanze obiettive afferenti all'omicidio, potrebbe pure (o forse addirittura, meglio) profilarsi una ben diversa fisionomia del "confidente" o comunque della persona con la quale (probabilmente nel quadro di una certa correntezza di rapporti) lo ZUCCHETTO quella sera doveva incontrarsi all'appuntamento prefissato.

Ora, che questa persona potesse essere un esponente di spicco della criminalita' organizzata, e' davvero impensabile, a tacer d'altro dato il luogo affollato dell'incontro. Doveva dunque trattarsi di un personaggio di secondo piano, ancorche' comunque legato alle cosche, in grado cioe' di fornire utili indicazioni al suo referente della polizia o di intrattenere con lui un qualunque dialogo costruttivo.

Per vero, nulla di preciso puo' affermarsi, specie in un processo che in ogni caso comporta la verifica delle

V. M. Al

imputazioni devolute e riguardo a determinati soggetti accusati del fatto delittuoso.


Ma in realta', la individuazione della fisionomia di questo personaggio non porta necessariamente ed univocamente alla cosca dominante. A quanto si e' prima detto in via generale (sul punto che, quali che fossero le indagini in corso, ivi comprese quelle relative all'arresto di MONTALTO, un traditore infiltrato non avrebbe avuto motivo, come regola, di consegnare agli stessi gruppi criminali il poliziotto che faceva il suo mestiere investigativo), si deve adesso aggiungere, alla luce della specifica prospettiva aperta dall'inquietante vicenda dell'omicidio DALLA CHIESA, che neppure sotto questo punti di vista risulterebbe adeguato il contesto probatorio.

Come si e' visto nel par.7.5, le indagini della polizia e dei carabinieri (anche grazie alle false piste tracciate da SPINONI e dagli autori delle rivendicazioni dell'"operazione Carlo Alberto", ma soprattutto sulla base dei rilievi balistici sui "kalashnikov") si erano subito assestate nella direzione della mafia vincente. Dal che e' logico ricavare, in primo luogo, che e' impensabile che ZUCCHETTO non stesse indagando, se del caso, in contesti (sconvolgenti, perche') diversi. Ma, inoltre, si deve presumere che l'ideale "confidente" non potesse trovare, magari fra le righe delle allusioni dello ZUCCHETTO, un qualsiasi spunto di ulteriore e drammatico coinvolgimento dei medesimi gruppi criminali, infatti colpiti da allora convergenti elementi di sospetto; perche' il suo

"cambiamento di rotta", se coerenza logica si vuole rispettare, deve essere stato correlato ad un possibile pericolo che l'interlocutore ZUCCHETTO finisse con il trovarsi in mano, anche solo inconsapevolmente, indizi ben piu' gravi e sicuramente di diverso contenuto (diversita', sia detto per inciso, per i rilievi concorrenti alla definizione dell'omicidio DALLA CHIESA, che non va ad addentrarsi nei supposti livelli superiori di connivenza, posto che il modesto confidente dell'agente ben poche verita' elementari poteva conoscere o comprendere).

Se cosi' e', come alla corte appare quanto meno plausibile sul piano della teorica interpretazione dei dati processuali, l'impianto accusatorio basato sull'assiomatica responsabilita' dei gruppi mafiosi dominanti, formulata nella proposizione della "commissione", anche dove (data la separazione della posizione di Giuseppe GRECO, detto "scarpuzzedda") essa viene comunque richiamata dallo stesso, riduttivo, episodio della cattura del MONTALTO, finisce con il mostrare, con la intuitiva equivocita' dei fatti obiettivi, tutta la sua insufficienza a giustificare una pronunzia di condanna.

Di guisa che, anche in questo caso di omicidio certamente maturato in un contesto di criminalita' mafiosa, si impone il coerente rigetto della prospettazione dell'accusa.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961301

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 6

P A R T E O T T A V A

G L I O M I C I D I D E L L A C O S C A

D I C O R S O D E I M I L L E

8.1. Omicidio di Salvatore BUSCEMI e tentato omicidio di Giuseppe BUSCEMI (capi 57-58-59). - Come si era ricordato nelle premesse di fatto, un ulteriore gruppo di omicidi, oggetto delle relative imputazioni con i fatti connessi, era stato accomunato dalla loro realizzazione nell'ambito della zona di corso dei Mille, sulla cui cosca erano stati acquisiti nel processo rilevanti informazioni attraverso la volontaria collaborazione di imputati come Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Stefano CALZETTA e Salvatore DI MARCO, le cui dichiarazioni, associate nell'istruzione a specifici sopralluoghi, avevano consentito perfino l'individuazione di una vera e propria "camera della morte", dove le vittime venivano (spesso torturate e) uccise (ff.012381 segg.).

Il primo dei fatti rientranti secondo lo schema accusatorio in questo contesto atteneva alla uccisione di Salvatore BUSCEMI (con il contestuale tentativo di omicidio ai danni di Giuseppe BUSCEMI), il quale era stato raggiunto da colpi mortali a "lupara" dentro un'osteria di via Messina Marine la sera del 5 aprile 1976.

Il SINAGRA aveva dichiarato che suo cugino, portante lo stesso nome (nato nel 1952) e noto con il nomignolo di "tempesta", gli aveva riferito che autori del delitto erano stati Filippo MARCHESE (presto divenuto il capo della cosca) e "Giovannello" GRECO (nome con il quale, come si era poi accertato, egli conosceva la persona che in realta' era Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") e che il BUSCEMI era stato punito perche' faceva il prepotente nei locali

pubblici della zona pretendendo di non pagare il conto.

Giudicando però insufficienti gli indizi così convergenti sugli imputati MARCHESE e GRECO rinviati a giudizio, la corte di primo grado assolveva entrambi con la formula del dubbio.

Contro la pronunzia hanno proposto appello sia gli imputati che il pubblico ministero. Quest'ultimo, tuttavia, nelle conclusioni formulate in questo grado, non ha insistito nella condanna degli imputati.

E' però, ciò premesso, la corte osserva che le posizioni dei predetti MARCHESE e GRECO non possono essere trattate stante la disposta separazione delle stesse a causa, secondo quanto si è già detto, del fondato dubbio sull'esistenza in vita dei medesimi.

Si può solo osservare che sulle propalazioni del pentito SINAGRA in ordine all'episodio anzidetto si innesta la deposizione di Michela BUSCEMI, sorella dell'ucciso, la quale (come si dirà a proposito dell'omicidio in danno dell'altro fratello, Rodolfo BUSCEMI, infra al par.8.10) ha rivelato ai giudici di primo grado che Rodolfo, tre mesi prima del fatto, le aveva confidato di essere sulle tracce degli autori dell'omicidio di Salvatore e di nutrire sospetti sul gruppo capeggiato da Filippo MARCHESE, ed in particolare su quest'ultimo e sul "tempesta" (Vincenzo SINAGRA nato nel 1952); ma di tale circostanza si fa più cenno sia per il suo valore storico sia perchè può refluire sulla prova in ordine all'uccisione di Rodolfo BUSCEMI, il quale, a prescindere dalla fondatezza dei suoi sospetti e



dalla consistenza delle prove da lui raccolte sull'omicidio del fratello, era divenuto un elemento certamente pericoloso per la cosca.

8.2. Omicidio di Giovanni AMBROGIO (capi 74-75). -

L'11 marzo 1981 era stato ucciso, nel suo esercizio di demolizione di auto in piazza Scaffa, Giovanni AMBROGIO. Gli assassini avevano utilizzato una "Fiat 127" chiara.

Le indagini erano state orientate in un primo tempo nella direzione di alcuni affari privati che la vittima aveva avuto con certo Ignazio FIUMEFREDDO, con il quale erano insorti contrasti in ordine all'allevamento di maiali, e sulle indicazioni della vedova, che aveva riferito che quella mattina erano venute due persone, con una "Fiat 127", per questioni di maiali, il FIUMEFREDDO era stato incriminato ma dopo assolto per insufficienza di prove.

Se non che Stefano CALZETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che l'AMBROGIO sarebbe stato ucciso perche' la sua officina era in realta' un osservatorio strategico per i movimenti, in piazza Scaffa, degli ZANCA (noti affiliati alla cosca di corso dei Mille); e cio' coincideva con il contenuto di una telefonata anonima che, nell'immediatezza dei fatti, aveva attribuito proprio a Pietro ZANCA la responsabilita' dell'omicidio. Il CALZETTA aveva pure precisato che l'AMBROGIO, secondo le notizie apprese nell'ambiente, si era dedicato ad autonome iniziative di estorsioni in dispregio del "controllo" della zona da parte degli ZANCA; tanto che gli constava che una volta un figlio della donna convivente con l'AMBROGIO, Maurizio ARMETTA, era stato fra gli autori di un furto di televisori commesso nella stessa zona e lo aveva indotto a


restituire parte della refurtiva; ed un'altra volta aveva nutrito fondati sospetti sul fatto che, per punizione, Pietro ZANCA e Paolo ALFANO (suo uomo di fiducia) avevano provocato un incendio nel magazzino dell'AMBROGIO stesso. Il "pentito" aveva quindi indicato in Salvatore ROTOLO e Vincenzo SINAGRA detto "tempesta" gli autori materiali del delitto.

Osservando tuttavia che gli indizi promananti da tali circostanziate rivelazioni non avevano trovato ulteriore riscontro nel processo, tanto piu' che tante potevano essere state le ragioni del misfatto (come dimostrato dall'episodio del FIUMEFREDDO), i primi giudici pronunziavano assoluzione con formula dubitativa (della quale si dolgono in questa sede solo gli imputati) nei confronti degli imputati rinviati a giudizio Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Onofrio ZANCA.

In ordine a questa statuizione dei giudici di primo grado sono state proposte doglianze da parte degli imputati, che hanno reclamato la piena assoluzione, mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello nei confronti del SINAGRA e del ROTOLO, ed il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'unificazione, per ius superveniens, delle formule di proscioglimento rende di fatto ultronea ogni indagine sulla consistenza delle fonti di prova utilizzate dai primi giudici; dei quali, ad ogni modo, va condiviso il dubbio sulla responsabilita' degli imputati in vista della non univocita' degli elementi

raccolti. Ed in effetti, le specifiche rivelazioni di CALZETTA, probabilmente basate a loro volta su incomplete notizie raccolte nell'ambiente (laddove e' cioè' possibile che l'AMBROGIO si fosse reso colpevole di "sgarbi" ben piu' precisi, non conosciuti dal pentito, ma intuitivamente desumibili dalle circostanze narrate in ordine alle autonome e non "autorizzate" iniziative criminose dell'AMBROGIO, ulteriormente colorite dall'episodio -assai significativo- del furto dei televisori), offrono non certo trascurabili argomenti a sostegno dell'accusa (ormai abbandonata). Sicche' la pronunzia assolutoria per l'insufficienza delle prove raccolte non offre il fianco ad alcuna fondata critica.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large, stylized signature on the left and a smaller set of initials on the right.

8.3. Omicidio di Diego GENNARO (capi 76-77-78). -

Come si era premesso, la sera del 12 aprile 1981, all'angolo tra la via E.Giafar e la via Conte Federico, era stato ucciso, con colpi d'arma al volto, da tre persone travisate (secondo una informazione giunta solo in forma anonima alla polizia) Diego GENNARO, venditore abusivo di pane.

Per confidenza avutane dal cugino "tempesta", il SINAGRA (nato nel 1956) aveva rivelato che era stato lo stesso a "sparargli in bocca" e "con soddisfazione" perché faceva il confidente della polizia.


Giudicando genericamente attendibili tali affermazioni, dato che erano risultati corrispondenti alla realtà i particolari riferiti circa la persona dell'ucciso (che effettivamente, come detto dal SINAGRA, aveva anche in passato esercitato il mestiere di venditore di frutti di mare) e in definitiva in ordine alle stesse modalità del delitto, ma sul rilievo che simili indizi non assumevano un significato univoco e decisivo, la corte di primo grado assolveva con formula dubitativa Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) nei cui confronti l'accusa era stata formulata.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello l'imputato per reclamare formula piena di assoluzione, il procuratore della Repubblica che, però, ha rinunciato all'appello ed il procuratore generale che nelle conclusioni formulate nel dibattimento non ha però insistito nella condanna chiesta con l'impugnazione.

Osserva la corte che in effetti non può giudicarsi

acquisita una prova piena e convincente in ordine alla responsabilita' dell'imputato. Costui e' per vero raggiunto da pur consistenti indizi in dipendenza delle rivelazioni del cugino SINAGRA, il quale aveva indicato anche modalita' di esecuzione che difficilmente avrebbe potuto apprendere da mere voci correnti (e si noti che in bocca, come riferito, nessuno dei cinque colpi di arma era stato direttamente inferto, mentre uno solo era stato sparato in quella direzione attingendo pero' la zona circostante; sicche' la rivelazione de relato acquista una ulteriore, particolare, genuinita' perche' riferita ad una intenzione dell'assassino). Il "pentito", come si e' detto, aveva inoltre chiaramente illustrato la persona della vittima ed e' certo che le sue informazioni non siano state attinte per strada, come testimonia il fatto che egli aveva indicato nel corso del sopralluogo la casa di abitazione del GENNARO; laddove, se avesse invece raccolto voci correnti sull'omicidio, avrebbe indicato probabilmente il luogo del delitto.

L'abolizione della formula dubitativa implica che, anche in presenza di elementi di prova non sufficienti alla condanna, l'assoluzione segue come se le prove mancassero (nella specie, per altro, come si era rappresentato nel par.3.5, cui si rinvia, l'imputato in quel periodo si sarebbe dovuto trovare in una localita' di soggiorno obbligato, rendendosi cosi' piu' incerto il quadro probatorio complessivo).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

8.4. Omicidi di Maurizio LO VERSO, Giovanni FALLUCCA, Giacomo SPARACELLO e Domenico INGRASSIA; rapina al vagone postale alla stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 348, 349, 350, 351).


- Il 31 luglio 1981 ignoti assassini, giunti con una "Alfetta 2000" rubata, avevano ucciso Domenico INGRASSIA davanti la sua focacceria di piazza Torrelunga. Tra lo stesso giorno e quello successivo erano pure scomparsi da casa Giovanni FALLUCCA, Maurizio LO VERSO e Giacomo SPARACELLO, le cui rispettive auto erano state poi rinvenute nella stessa zona di corso del Mille.

In ordine a tali episodi, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato se non i poco chiari trascorsi di vita degli interessati (dediti, secondo gli inquirenti, a reati contro il patrimonio), erano state nel processo acquisite circostanziate rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO. Costoro avevano riferito, in modo sostanzialmente concorde (nei limiti che saranno comunque di seguito esaminati), che i predetti avevano in realta' preso parte ad una clamorosa rapina compiuta il 24 luglio 1981 ad un vagone postale presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli, con un ingente bottino. Questa era stata pero' organizzata, sulla base di opportune informazioni, da Filippo MARCHESE, al quale l'affare era stato "soffiato" e che se ne era adirato al punto di decretare la punizione dei responsabili. A tale scopo il FALLUCCA e il LO VERSO sarebbero stati attirati da "tempesta" e da Antonio SINAGRA ad un finto

appuntamento con il pretesto di organizzare un "lavoro", del quale gli stessi avevano parlato con il DI MARCO (che ovviamente aveva rifiutato di associarsi), ed erano stati condotti alla presenza di Filippo MARCHESE, di Angelo BAIAMONTE (un imputato la cui posizione e' stata stralciata in primo grado per ragioni processuali) e (della persona erroneamente indicata dal SINAGRA come "Giovannello", ma che in realta', come piu' volte ricordato, era) Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" e quindi strangolati e buttati in un recipiente pieno di acido perche' dei loro corpi si perdesse traccia. La stessa sorte sarebbe quindi toccata allo SPARACELLO, mentre l'INGRASSIA, che era il parente del certo "Salvatore" che aveva organizzato il colpo poi sottratto al clan di ARCHESE ospitandone gli autori subito dopo per la spartizione del bottino, sarebbe stato ucciso con l'uso della armi poiche' era un uomo assai corpulento (pesava circa 150 kg.).

Era stato in realta' accertato che la rapina in questione si era esattamente verificata. Quella mattina del 24 luglio 1981, infatti, un gruppo di malviventi, dopo avere neutralizzato tre dipendenti dell'Amministrazione delle Poste (Filippo DI GESU', Leonardo GENDUSA e Filippo CAMPORETTO), il capostazione Gaetano PALMERI, il capo-treno Matteo PIPITO' e i macchinisti Ignazio PEDI e Giuseppe VARVARA', si erano fatti consegnare, facendo uso delle armi, dei sacchi contenenti denaro e assegni per un valore di circa 740 milioni.

Verificata la perfetta simmetria delle fonti probatorie,



stante la coincidenza ed i riscontri processuali, la corte d'assise giudicava Filippo MARCHESE responsabile dell'omicidio dell'INGRASSIA e dello SPARACELLO (e dei reati connessi, in concorso con il BAIAMONTE) e lo stesso MARCHESE, in concorso con Antonio SINAGRA e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), dei reati relativi alla soppressione del LO VERSO e del FALLUCCA, assolvendo da questi ultimi, per insufficienza di prove, Giuseppe GRECO (nato nel 1952). La corte giudicava, inoltre, responsabili dei reati connessi alla consumazione della rapina, oltre al DI MARCO, Matteo CORONA e Antonino MANGIONE.

Contro i capi di imputazione relativi agli omicidi hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi delle condanne, in quanto basate su contraddittorie emergenze probatorie; analoga doglianza e' stata mossa riguardo alla statuizione concernente la rapina, mentre il pubblico ministero, con i motivi di appello, ha dedotto l'esiguita' delle pena inflitta al CORONA e al MANGIONE.

La posizione del MARCHESE, nonche' quella del Giuseppe GRECO, come e' noto, sono state separate per dubbio di esistenza in vita, mentre quanto al CORONA, nelle more deceduto, fu emessa la conseguenziale pronunzia di non doversi procedere in data 13 novembre 1989.

Osserva la corte che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici meritano di essere condivise, essendo adeguatamente suffragate dalle risultanze del processo.

Il DI MARCO, infatti, che pure ha tentato di mutare atteggiamento, aveva minuziosamente riferito i particolari

della vicenda, tutti esattamente coincidenti con i fatti realmente accaduti. Aveva raccontato appunto che il FALLUCCA e il LO VERSO lo avevano invitato a partecipare alla rapina, alla quale avevano preso parte anche quel certo Matteo, da lui poi rivisto all'inaugurazione della "Palermo-Carni" (individuato nel CORONA), un certo Carlo, "u piluseddu" (cioe' un venditore ambulante di pesce, che aveva una moto-apa) e un ragazzo biondo possessore di una Fiat 500 bianca; che l'organizzatore era stato un certo Salvatore, parente di quell'INGRASSIA che gestiva una friggitoria (nei pressi del ponte di via Giafar) e presso il quale era stato diviso il bottino; che quella mattina lui era stato incaricato della guida di una Fiat 124 che era stata rubata, LO VERSO e FALLUCCA erano giunti sul posto con una motocicletta, e gli altri invece per strade diverse, alcuni con lo stesso treno da assaltare (cfr. ff.419709 segg.); che nel corso della rapina era partito accidentalmente un colpo di pistola; che erano stati strappati i fili del telefono e che gli ostaggi erano stati rinchiusi nell'ufficio del capo-stazione.

Orbene, tutti questi particolari, dei quali il DI MARCO non poteva essere a conoscenza se non avesse veramente partecipato alla rapina, coincidono esattamente con i fatti accaduti (vol.1/E, ff.009939 segg.): il modello dell'auto rubata ed utilizzata dai rapinatori, rinvenuta nella zona; l'utilizzazione di una motocicletta (ff.010203-010205); il colpo accidentale che aveva attinto il capo-stazione; il telefono divelto; l'arrivo di alcuno dei complici con lo stesso treno. Sicche' la rivelazione del SINAGRA, che pure

ha avuto soltanto raccontato dai cugini le vicende stesse, trovandovi puntuale riscontro, diviene a sua volta pienamente attendibile, anche se costui non conosceva le modalita' della rapina ma sapeva solo che questa era stata la causa che aveva scatenato i successivi omicidi decretati dalla cosca per punire quelli che, avendola eseguita, avevano "soffiato" l'affare molto lucroso.

Il racconto dei due "pentiti" trova dunque puntuale riscontro anche quanto alla consumazione degli omicidi. Assumono, in particolare, notevole rilievo probatorio le rivelazioni del SINAGRA, in quanto diretto protagonista degli avvenimenti, almeno in massima parte. Riferisce costui che suo cugino ("tempesta") gli aveva detto che la rapina in questione avrebbe dovuto essere portata a compimento da Filippo MARCHESE e dai suoi uomini, sicche' era stata decretata la punizione di coloro che avevano "soffiato" l'affare. Individuati questi, "tempesta" e Antonio SINAGRA avevano dato un falso appuntamento, con il pretesto di organizzare uno dei tanti "lavori", al FALLUCCA e al LO VERSO presso un bar di via Archirafi e li avevano poi portati in una fabbrica di mattoni al cospetto del MARCHESE, dove, alla presenza di Angelo BAIAMONTE (la cui posizione e' stata stralciata in primo grado), di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" e di altri, i due erano stati strangolati ed i loro corpi gettati nell'acido. L'INGRASSIA, che era corpulento, era stato ucciso con le armi nel suo locale; mentre un altro (inizialmente indicato come il proprietario della "Palermo-carni", ma dopo riconosciuto come un parente

di costui, Matteo CORONA) era stato "perdonato".

Inoltre, le rivelazioni del DI MARCO, esattamente coincidenti quanto alla indicazione della causale, sono vieppiu' significative anche in ordine ai fatti rientranti nella sua diretta esperienza. Egli infatti racconta che dopo il colpo FALLUCCA e LO VERSO gli avevano riferito di una proposta di "lavoro" preannunciata dai cugini SINAGRA e che lui aveva naturalmente rifiutato l'offerta di associarsi a loro. Il suo sospetto era divenuto poi piu' consistente quando aveva rivisto quel Salvatore (parente dell'INGRASSIA) che era stato l'organizzatore della rapina soffiata al clan MARCHESE e questi gli aveva detto che "alcune persone" erano rimaste molto contrariate del fatto, parlando di possibili "risarcimenti" (cosa che lui aveva fatto, pagando 15 milioni, dopo avere ricollegato a cio' la scomparsa dei due amici, ed ottenendo generiche assicurazioni di benevola intermediazione da parte del "tempesta"). Difatti, anche lo SPARACELLO, altro autore del colpo, era scomparso nel nulla e l'INGRASSIA, presso il quale era stato spartito il bottino, era stato a sua volta eliminato.

Tali gia' evidenti emergenze probatorie trovano poi ulteriori, sicuri, riscontri. A parte il riconoscimento da parte del SINAGRA della fabbrica dove era avvenuta la eliminazione delle prime due vittime (in realta' affidato alla attendibilita' delle rivelazioni, sul punto pero' del tutto immuni da sospetti), la stessa genuinita' della descrizione dell'INGRASSIA (indicato come "ZARCONI", perche' tale cognome, in realta' della madre di costui, intestataria



della licenza, figurava nell'insegna della rosticceria: f.015418) rafforza il convincimento della veridicità del racconto.

Assai sintomatica, poi, è la circostanza che tutti gli autori della rapina al vagone postale siano stati raggiunti dalla implacabile vendetta della cosca; tranne DI MARCO, che probabilmente aveva ottenuto perdono pagando a "tempesta" (o magari collaborando, anche solo inconsapevolmente, nella ricerca dei complici), e SINAGRA (nato nel 1956), che difatti non vi aveva preso parte; ed inoltre il CORONA (che in questo giudizio di appello aveva proprio dedotto, a sostegno della sua innocenza dalla rapina, di essere rimasto appunto vivo) il quale, secondo i primi giudici, si era forse salvato per la stretta amicizia con "scarpuzzedda" (che era stato visto rivolgere allo stesso calorose effusioni nella ricordata inaugurazione della "Palermo-carni"); ed infine MANGIONE.

Quanto alla partecipazione di quest'ultimo, non si ravvisano argomenti validi per escludere l'attendibilità dei pentiti. Egli era stato indicato con il soprannome ("u piluseddu") da lui stesso ammesso (f.438714); ed anzi, che la persona indicata dal DI MARCO per soprannome e in base alla descrizione fattane (venditore ambulante di pesce, che utilizzava una "moto-ape"), fosse proprio il MANGIONE non è sostanzialmente contestato in processo, controvertendosi se mai sull'attendibilità da una parte delle complessive rivelazioni e, d'altra parte, della chiamata in correità. Ma sul punto non possono nutrirsi seri dubbi proprio

perche', nella obiettiva genuinita' del racconto e nel riscontro con le risultanze processuali, si e' sempre di fronte ad un imputato che accusa anche se stesso.

Il MANGIONE ha invero dedotto di essersi recato in Germania per lavoro (non dimostrabile, perche' clandestino) fin dal maggio 1981 e di non essere piu' ritornato; precisando pero', date le emergenze dibattimentali, di essere se mai ritornato in epoca diversa rispetto alla data della rapina. Infatti, il teste Gaetano PUGLISI, nel dibattimento di primo grado, aveva riferito che il MANGIONE, dopo circa due o tre mesi dall'arrivo in Germania, aveva fatto ritorno a Palermo soffermandovisi per due o tre settimane: circostanza, questa, che non solo nulla adduce a favore della difesa, ma che in realta' finisce con il refluire a sostegno dell'accusa. Ne' puo' utilmente specularsi, come si e' fatto in sede difensiva, sulla circostanza del possesso da parte del MANGIONE della motoape di cui aveva parlato DI MARCO (che non solo non e' stata menzionata da alcuno dei testimoni nelle indagini relative alla rapina, ma che addirittura l'imputato avrebbe venduto prima di partire per la Germania, e cioe' nel maggio 1981); ed infatti, a fronte della residua impalcatura probatoria, la circostanza non puo' comunque assumere un rilievo decisivo, sia perche' il MANGIONE puo' avere utilizzato un mezzo simile anche se non il suo, sia perche' puo' comunque averlo adoperato o nascondendolo alla vista dei testimoni durante la rapina o per effettuare percorsi diversi (come per esempio per raggiungere il luogo dove sarebbe stata



abbandonata l'auto rubata o per allontanarsi dallo stesso dopo il colpo). Ne', infine, puo' essere utilmente valutata la circostanza che il MANGIONE abbia presentato a Palermo nel settembre successivo una denuncia di smarrimento di un documento d'identita', dato che essa non ha influenza decisiva nella prova, non dimostrando infatti che, oltre che a settembre, anche a luglio l'imputato non avrebbe potuto trovarsi a Palermo. Sicche' le modalita' di riconoscimento del MANGIONE da parte del DI MARCO e la completezza delle acquisizioni rende superflua ogni altra indagine istruttoria sul punto sollecitata dalla difesa.

Tornando, dunque, alla individuazione dei riscontri delle rivelazioni dei "pentiti", la corte osserva che vi e' nel processo la prova della veridicita' dell'assunto circa l'appuntamento dato a LO VERSO E FALLUCCA dopo la rapina per l'esecuzione della punizione. Risulta infatti (f.015798) che l'auto del LO VERSO, con il quale i due scomparsi si erano allontanati da casa, fu rinvenuta proprio nei pressi del bar "California" e cioe' nei luoghi indicati dal SINAGRA.

Inoltre, lo SPARACELLO era proprio in possesso di una Fiat 500, trovata poi abbandonata; lo stesso, dal canto suo, si era allontanato inspiegabilmente dal lavoro da verso la fine di giugno 1981 (f.441549).

Un altro significativo riscontro si rinviene poi nel processo, dove e' allegato (al vol.1/E) il rapporto relativo ad un precedente episodio di tentata rapina (o quanto meno presunta tale dagli inquirenti) mancata alcuni mesi prima nello stesso luogo (il treno, con il vagone postale, era

stato quella volta bloccato prima della stessa stazione con artifici che erano stati scoperti dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato) e per la quale erano state indiziate persone del tutto diverse: dal che potrebbe dunque trarsi la conferma che il "colpo", realizzabile in ogni caso con l'appoggio di un "basista" interno, era stato veramente tentato da altri (e plausibilmente "soffiato" agli stessi).

Se attendibili sono dunque le rivelazioni, per la loro intrinseca portata, per il confronto reciproco e per i riscontri esterni, non vede la corte come non debba essere ugualmente credibile la chiamata in correita' ai danni degli altri imputati.

Qualche dubbio, in verita', potrebbe innestare la chiamata nei riguardi di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) che non era una uomo della cosca di corso dei Mille, interessata secondo la costruzione accusatoria alla rapina; sul quale punto va intanto notato che rimane preclusa per la disposta separazione della posizione ogni indagine.

Ma, nella dimensione puramente incidentale qui imposta, non puo' farsi a meno di notare che la partecipazione di "scarpuzzedda" riferita da SINAGRA non sarebbe mai tale da compromettere la complessiva impalcatura processuale. Costui era infatti, come si ricava proprio dalle rivelazioni dei pentiti, certamente contiguo all'ambiente in cui i fatti maturarono (fu visto in atteggiamento confidenziale all'inaugurazione della "Palermo-carni") e da questo potrebbero staturire molteplici spiegazioni della sua diretta cointeressenza nell'"affare".

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Nel dibattito processuale le difese hanno dedotto in linea generale che il racconto del "pentito" sarebbe reso perplessa dalla intuitiva inverosimiglianza della descritta ingenuita' di coloro che, pur colpevoli di avere "soffiato" il colpo a Filippo MARCHESE, si sarebbero tuttavia ugualmente presentati al suo cospetto, indotti da un troppo scoperto falso pretesto, esponendosi cioe' alla sicura rappresaglia.

Ma non vi e' chi non veda come, anche in questa, per vero non ammessa, ipotesi, ne' incredibile ne' anche solo perplessa risulterebbe il quadro logico del processo, in una situazione ambientale come quella di corso dei Mille (sovrastata dalla sinistra figura di un capo sanguinario e spietato quale il processo dimostra che fosse appunto Filippo MARCHESE); in cui cioe' il non presentarsi alla chiamata (esplicita o implicita) del capo determinato a perseguire lo "sgarro" subito, non solo non valeva a sottrarsi alla punizione ma equivaleva addirittura a rendere questa sicura, evitabile tutt'al piu' impetrando diretto perdono.

Quanto poi alle doglianze connesse all'esistenza di altre causali non approfondite circa la possibile soppressione del LO VERSO (tentata aggressione a certo MONTELEONE) e del FALLUCCA (una prostituta incolpata dalla madre), esse dimostrano, oltre alla intuitiva labilita', tutta la loro palese inconsistenza, a fronte della sola e decisiva considerazione della esatta coincidenza della sparizione dei due, coeva agli altri episodi sanzionatori a

carico dei responsabili della rapina al vagone postale, nei termini esattamente coerenti alle rivelazioni acquisite.

Ne', infine, puo' considerarsi utile il rilievo circa la scelta dei mezzi impiegati per la soppressione dei cadaveri (che, in una certa prospettazione difensiva, sarebbe insolita), dal momento che le risultanze di questa parte del processo dimostrano intanto che l'uso dell'acido per la decomposizione dei corpi degli uccisi (come confermato anche da MARINO MANNOIA) era una tecnica ampiamente utilizzata specie in questa cosca; e che comunque se in altre occasioni si era fatto ricorso ad altre soluzioni, come la dispersione in mare dei resti (omicidi BUSCEMI-RIZZUTO, LO JACONO-PERI, infra), cio' non appare certamente in contrasto, soprattutto a fronte della considerazione che in linea generale (secondo, ancora una volta le stesse conferme di MARINO MANNOIA) l'impiego dell'acido poteva non comportare la totale distruzione del cadavere: esattamente, appunto, come qualche volta (v. par.8.11) raccontato dal SINAGRA.

La doglianza del pubblico ministero circa la graduazione della pena sara' esaminata nella parte riservata alle posizioni personali degli imputati (parte decima).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are a smaller, more compact cursive mark.

B.5. Omicidio di Gioacchino TAGLIAVIA (capi 124, 125, 126). - Come si e' ricordato nelle premesse di fatto, il 28 agosto 1981 era scomparso da casa (come denunciato dalla madre il 2 settembre 1981) Gioacchino TAGLIAVIA, detto "Ginetto", sul conto del quale la polizia aveva solo ricevuto, anche in questo caso, una telefonata anonima che attribuiva la responsabilita' del fatto al gruppo MARCHESE-ZANCA.

Il TAGLIAVIA, secondo le notizie fornite dal "pentito" SINAGRA, era stato a sua volta sequestrato ed ucciso, e il suo corpo era stato sciolto nell'acido, ad opera di Francesco SPADARO (classe 1958) e Pietro SENAPA per volere di Filippo MARCHESE, dopo che "si era montato la testa" commettendo per suo conto rapine ai danni di persone che non dovevano essere disturbate nella zona.

I primi giudici ritenevano compiutamente attendibili tali rivelazioni, qualificate dall'appartenenza del SINAGRA alla cosca medesima ed ulteriormente suffragate dall'accertata veridicita' di molti dei fatti da lui narrati, attribuendo significativo rilievo anche ai particolari riferiti (quale una preventiva "convocazione", da parte di Filippo MARCHESE, dello zio dell'ucciso Pietro TAGLIAVIA) ed all'eloquente circostanza che la madre aveva denunciato la scomparsa del giovane appena due o tre giorni dopo il suo allontanamento pur sapendo che lo stesso si sottraeva al soggiorno obbligato ed aveva quindi ben motivo per defilarsi. Coerentemente veniva dunque affermata la

responsabilita' di Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO.

Contro questa statuizione hanno proposto appello gli imputati, dolendosi della assoluta insufficienza delle prove ed in ogni caso della loro equivocita', deducendo peraltro che la condanna avrebbe trovato supporto soltanto nelle propalazioni del SINAGRA e che di queste, contrariamente all'assunto dei primi giudici, non vi sarebbe altro riscontro se non nel complesso di circostanze e di fatti ricavabili dalle stesse affermazioni del pentito.

Il p.g. ha concluso per la conferma della pronunzia.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti la decisione dei primi giudici (ferma la separazione della posizione del MARCHESE per il motivo noto) non puo' essere condivisa.

Per vero, la corte di primo grado si e' ampiamente soffermata, e non soltanto a proposito del delitto in esame, sulla ritenuta credibilita' del SINAGRA in ordine ai fatti raccontati ed appresi per cognizione diretta nell'ambito della cosca di corso dei Mille, della quale era entrato a far parte: credibilita' ulteriormente rafforzata dalle accuse mosse contro se' stesso, che per i delitti confessati e' stato condannato, ed inoltre suffragata dalla individuazione di riscontri obiettivi raccolti, tutte le volte in cui, a seguito delle stesse rivelazioni del coimputato, cio' si era reso possibile (tra i piu' significativi, merita di essere ricordata la scoperta della c.d. "camera della morte", nella quale - fu accertato -



erano stati commessi i piu' atroci delitti della cosca). E se tutto cio', indubbiamente, non puo' assurgere al rango autentico di riscontro quanto alle imputazioni in esame, rimane tuttavia innegabile che al tempo stesso il giudice, che ha fatto leva su questi argomenti per ricavarne ragioni di rafforzamento del proprio convincimento, non solo in linea di principio non ha fatto cattivo uso del suo potere di valutazione delle prove ma ha esattamente corrisposto al preciso dovere di legge. Come si era premesso nelle generali considerazioni sulla portata probatoria delle rivelazioni dei c.d. pentiti, non esiste in proposito alcuna innovativa regola giuridica che imponga al giudice un diverso metodo di valutazione delle risultanze del processo.


I giudici di primo grado hanno poi ritenuto di poter trovare riscontro in una serie di circostanze desumibili dagli atti. In primo luogo, dalla stessa personalita' della giovane vittima, il cui turbolento passato, testimoniato anche dai trascorsi giudiziari, denotava l'esistenza di quel contesto nel quale avrebbe trovato giustificazione, secondo le parole del pentito, la sua eliminazione. Lo stesso inserimento di costui, e di alcuni dei suoi piu' stretti parenti, nell'ambito (o, forse piu' esattamente, ai margini) della cosca di corso dei Mille capeggiata da Filippo MARCHESE rafforzava poi il quadro probatorio complessivo.

La corte di primo grado ha pure attribuito significativo rilievo alla circostanza, essa stessa riferita dal SINAGRA, che circa una settimana prima del fatto il MARCHESE aveva "convocato" Pietro TAGLIAVIA (del quale e'

stata nel processo provata l'appartenenza all'associazione mafiosa nella famiglia di corso dei Mille), zio del giovane, perche' lo richiamasse (cosa che sarebbe infatti avvenuta, ma inutilmente dato il carattere ribelle e prepotente dello stesso); ed ha osservato poi che la chiamata in correita' da parte del SINAGRA trovava corrispondenza nel fatto che il SENAPA e lo SPADARO erano ben noti esecutori di delitti della spietata cosca del MARCHESE, come conclamato dalle risultanze del processo.

Ora, se pure - come si era accennato - tali riferimenti processuali non possono essere considerati propriamente dei riscontri estrinseci rispetto alle propalazioni, sul punto, del pentito, non vi e' dubbio che correttamente sugli stessi potessero essere fondati congrui argomenti indiziari.

In particolare, non puo' sfuggire come la ritenuta veridicita' del SINAGRA (in questo come negli altri episodi rivelati) abbia finito con il trovare ulteriore rafforzamento proprio in quel tentativo di intimidazione che era stato posto in essere, inizialmente con successo ma poi rientrato, nei confronti dello stesso collaboratore. Costui, infatti, dopo avere ampiamente riferito i fatti, nei termini ricordati, aveva al dibattimento mutato inopinatamente versione, precisando all'udienza del 12 giugno 1986 (nel corso della quale, quanto alla vicenda in esame, aveva comunque confermato la causale e le modalita' di soppressione del TAGLIAVIA) che fra gli autori del misfatto non vi era il SENAPA ("pero' non era SENAPA, era un altro che non mi ricordo chi era"...., si legge nella testuale



trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali). Ma l'11 ottobre successivo avrebbe chiarito (ff.059449 segg.) che questa come altre ritrattazioni sul conto di (alcuni imputati, tra i quali) SENAPA avevano trovato giustificazione nelle pressioni rivolte ai suoi familiari (in un contesto psicologico ed ambientale cioè', agevolmente intuibile).

Si osserva, dunque, che dalle risultanze processuali puo' intanto ricavarsi la prova dell'esistenza del fatto storico della effettiva soppressione del TAGLIAVIA. Che costui non si fosse semplicemente occultato (per sfuggire alla giustizia o alla persecuzione di malviventi) e' in realta' dimostrato innanzitutto dall'inequivocabile comportamento dei genitori, i quali andarono a sporgere denuncia (fatto, questo stesso, insolito) pochissimo tempo dopo, esattamente (il 2 settembre e cioè') quattro o cinque giorni dopo la data della presunta scomparsa. Ed il fatto diviene vieppiu' significativo ove si pensi che (come peraltro confermato processualmente dai genitori) il giovane TAGLIAVIA si stava in quel periodo sottraendo alla sorveglianza speciale impostagli e si recava a casa solo saltuariamente e senza preavviso, ma solo per lavarsi dopo essere stato fuori per battute di pesca di alcuni giorni (cfr. dichiarazione della madre, Tommasa MERCURIO, al f.016034); e se questo e' vero, non e' dato comprendere come da parte della donna (e del marito) si sia potuto intuire una brutta fine del giovane solo dopo che erano trascorsi cosi' pochi giorni.

Peraltro tutto diverrebbe ancora di piu' agevole lettura se si considerasse un'altra circostanza (apparentemente insignificante ma in questo contesto assai eloquente). Il 5 settembre, e cioe' pochissimi giorni dopo, era pervenuta una telefonata anonima alla Questura, con la quale si attribuiva alla cosca del MARCHESE la scomparsa di "Ginetto" TAGLIAVIA (f.016037); e tanto, a prescindere dal contenuto - ovviamente non utilizzabile - della segnalazione, suggerisce che una simile notizia, riguardo appunto la non naturale scomparsa del giovane, era gia' ed immediatamente diffusa nell'ambiente del rione, finendo dunque con il dare sostegno sia all'argomento logico ora esaminato ai margini del comportamento dei genitori, sia alla stessa rivelazione di SINAGRA (sul fatto storico della soppressione omicida del TAGLIAVIA).

Che dunque il SINAGRA avesse detto il vero in merito ai fatti in esame, appare confermato dalle generiche risultanze del processo, laddove poi la sua personale conoscenza dei fatti raggiunge limiti di consistente ed obiettiva attendibilita'.

Osserva, tuttavia, questa corte che il quadro probatorio cosi' definito non sia sufficiente a giustificare, in modo inattaccabile da ogni possibile dubbio, la pronunzia di condanna. Ed infatti la materiale uccisione del TAGLIAVIA sarebbe stata riferita al SINAGRA dal cugino (alla stregua, peraltro, di tutti gli altri episodi dei quali egli non e' stato diretto testimone) e se pure non vi e' alcun motivo, per quanto si e' ampiamente

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature, possibly 'L. S.', and the second is a more fluid signature, possibly 'M.'.

detto in questo processo, di ritenere che la sua rivelazione costituisca, in questo caso, il frutto di una mera congettura basata su fatti riferiti (tanto piu' che il SINAGRA, appunto, ha raccontato di essere stato presente quando, a piazza S.Erasmo, i due vennero a prelevare il TAGLIAVIA che da quel momento in poi non diede piu' notizie di se': notizie, ripetesi, che costui invece doveva dare a molte persone del rione, se e' vero che la sua assenza fu presto notata nell'ambiente), non puo' tuttavia concludersi nel senso propugnato dall'accusa.

Cio' che infatti introduce un argomento di dubbio, che alla corte, nella sua prudente valutazione, e' apparso insuperabile, e' che le persone viste da SINAGRA nella circostanza ricordata (e coincidenti credibilmente con gli odierni imputati) potrebbero non essere state messe a conoscenza delle vere intenzioni di Filippo MARCHESE (o comunque di chi aveva stabilito il delitto) o non avere avuto modo di rappresentarsene la vera consistenza. Di guisa che la loro condotta, tuttavia inserita in una progressione causale di ordine meramente naturalistico, potrebbe in tesi non configurarsi come rientranete negli schemi penali della colpevolezza.

Nei confronti del SENAPA e dello SPADARO ritiene, dunque, la corte piu' corretto pronunciare nella specie la formula assolutoria imposta dalla legge ora vigente.

961330

8.6. Omicidio di Orazio FIORENTINO (capi 127, 128). -

Verso le ore 15,30 del 6 settembre 1981, nella via Alloro, due giovani avevano sparato su Orazio FIORENTINO, che si accingeva ad allontanarsi con la sua "motovespa". La figlia Rita, accortasi del fatto, era andata a chiamare i fratelli ma l'uomo era deceduto nel trasporto all'ospedale.

Screditata una possibile causale del delitto, inizialmente individuata in una relazione extraconiugale del FIORENTINO (con una certa Rosalia GENNARO, figlia di quel Diego GENNARO che, come e' stato detto in altra sede, supra, par.8.3, era stato ucciso il 12 aprile precedente), l'accusa era stata fondata sulle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956). Costui aveva riferito che quel giorno si trovava in un bar a Sant' Erasmo (che, secondo altre risultanze processuali, costituiva una specie di quartier generale della cosca, luogo di incontro degli affiliati) quando aveva sentito il suono di "sirene" della polizia; "tempesta", che era con lui, gli aveva confidato che Francesco SPADARO detto "Peppuccio" e Pietro SENAPA, che erano in quel momento sopraggiunti, avevano appena ucciso il FIORENTINO, ex-contrabbandiere di sigarette, dopo che costui si era rivolto a Vincenzo SPADARO detto "Cece", "consigliere" della famiglia (carica che era nota anche a Tommaso BUSCETTA, nei termini dallo stesso riferiti), affinche' fosse ammesso nel giro della droga, cosa che era apparsa sgradita al "capo" Filippo MARCHESE, il quale ne aveva invece decretato la morte.



Secondo il racconto del "pentito", il cugino detto "tempesta" gli aveva dato poi incarico di sorvegliare le mosse di uno dei figli dell'ucciso, sul cui conto era stata raccolta la notizia che volesse armarsi per preparare una vendetta.

Anche queste circostanziate rivelazioni venivano giudicate attendibili dai primi giudici, i quali condannavano per i delitti relativi Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO. Gli stessi giudici assolvevano pero' con formula dubitativa Vincenzo SPADARO, la cui posizione di "consigliere" non giustificava una diretta partecipazione al disegno criminoso.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello il pubblico ministero e le difese. Da parte del primo si e' osservato che l'assoluzione di Vincenzo SPADARO non era giustificata dalle risultanze processuali e non costituiva comunque una statuizione coerente alla premessa svolta dai primi giudici in ordine alla ritenuta attendibilita' del SINAGRA (anche) sul punto dell'omicidio del FIORENTINO. La difesa del medesimo imputato SPADARO, dal canto suo, ha all'opposto eccepito l'assoluta inidoneita' degli elementi raccolti, anche per la pronunzia assolutoria con formula dubitativa. Gli imputati SENAPA e Francesco SPADARO hanno, in sintesi, dedotto che le rivelazioni del SINAGRA, in se' stesse molto deboli, non trovano riscontro nelle risultanze del processo, nel quale e' comunque provato (per altri episodi) il mendacio di costui, che era arrivato ad incolpare di molti delitti il cugino Antonio SINAGRA pur

detenuto al tempo dei fatti attribuitigli.

Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze probatorie convalidano in pieno la tesi accusatoria, almeno quanto all'impianto complessivo del processo.

In merito innanzitutto alla attendibilita' del SINAGRA, non e' qui opportuno ripetere quanto anche altrove (par.3.5, cui si rinvia per le necessarie integrazioni) si e' osservato circa l'importanza dell'apporto probatorio di questo "pentito", il quale ha infatti riferito fatti e circostanze apprese in modo diretto e genuino proprio nell'ambito della stessa cosca di cui faceva parte ed a cagione della sua personale partecipazione a molti degli episodi delittuosi rivelati (episodi che, come si e' detto, non avevano trovato in sede di indagine alcuna plausibile spiegazione e che il SINAGRA ha invece contribuito a chiarire anche nei precisi risvolti sul punto della causale e della materiale esecuzione). Il generico livello di credibilita' di costui, giova ripeterlo, risulta infatti rafforzato dall'ammissione in ordine alla sua stessa responsabilita' per alcuni omicidi, e dunque per la comprovata immunita' dall'istintivo rifugio verso un'atteggiamento d'accusa solo nei confronti degli altri, con il connesso inserimento cioe', in questi casi, di fattori inquinanti (che, come si e' per esempio rilevato a proposito di BUSCETTA e di CONTORNO, se pure non sono idonei a deteriorare integralmente l'impalcatura probatoria costruita sulle cosi' acquisite rivelazioni, impongono tuttavia uno sforzo critico molto penetrante al fine di



961333

depurare la fonte esaminata e ricavarne il solo apporto concretamente utilizzabile).

Ne' puo' essere negativamente apprezzato, nella complessiva valutazione, il fatto che in alcuni casi il "pentito" sia stato colto in obiettivo mendacio (o lapsus o imprecisione nei ricordi), come quando ha indicato come presente in certe occasioni chi (Antonio SINAGRA) in quel caso non poteva invece esservi per comprovate circostanze di fatto (stato di detenzione); ed infatti, per qualsiasi ragione cio' sia avvenuto, questo non puo' significare che avendo mentito (o errato in buona fede) una o piu' volte egli abbia ugualmente alterato la verita' per tutti gli episodi raccontati e per tutti i coimputati menzionati. Esattamente come, mutatis mutandis, il fatto che un teste, un imputato di reato connesso collaboratore, un pentito, dica la verita' quanto ad una comprovata circostanza non autorizza a ricavarne tout court la conclusione che abbia riferito inconfutabili verita' sempre e comunque. Insomma, ancora una volta perche' non e' consentito discostarsi dal modello naturale di libera valutazione delle prove.

Se cosi' infatti non fosse, e se si dovesse ricavare un modello di attendibilita' utilizzabile per ogni evenienza, vi sarebbe il rischio, inaccettabile nella dialettica processuale, di creare dei parametri preconcepi e dunque negativi sia nell'una come nell'altra prospettiva; e in particolare di sopravvalutare la fonte probatoria risultata non mai smentita in tutti i particolari obiettivi o, rispettivamente, di svalutarla al di sotto di un ragionevole

limite minimo tutte le volte in cui solo alcuni fatti non risultino riscontrati.

Ne', come questa corte ha osservato nelle considerazioni generali (si rinvia ai par.3.1, 3.2 e 3.5), coglie nel segno la proposizione difensiva che in tal modo si finirebbe con il rovesciare il metodo processuale di ricostruzione della prova, affidando alla sola, marginale, eventualita' di specifica smentita la possibilita' di confutazione dell'accusa, alla stregua di una aberrante inversione probatoria ai danni dell'imputato; perche' la rivendicata liberta' di valutazione della prova, se impone al giudice di offrire adeguata contezza delle ragioni del convincimento, non ne puo' per altro verso comprimere il dovere di accertamento fino a negare validita' concorrente agli elementi di giudizio acquisiti.

Il fatto, poi, che vi fossero, nel caso in specie, altre possibili causali rimaste inesplorate e idonee a giustificare la soppressione del FIORENTINO, non puo' comportare l'introduzione di elementi di dubbio nella prova esaminata, una volta che di essa sia verificata la obiettiva e sicura attendibilita'.

Vi e' comunque da rilevare che la causale alternativa era stata fin da principio approfondita dalla polizia (come si legge nel rapporto e negli atti allegati: ff.441781 segg.), ma ne era tuttavia scaturito che l'adombrata relazione extraconiugale della vittima con Rosalia GENNARO non poteva aver dato occasione al delitto; non tanto per la verificata inadeguatezza in relazione all'atteggiamento



degli interessati, quanto per la riscontrata estraneita' del marito della donna, Francesco BALISTRERI.


Risulta, in particolare, dagli atti che la relazione tra il FIORENTINO e la GENNARO risaliva a ben sette anni prima e che a quel tempo il marito della donna (che aveva avuto in effetti un pregresso alterco con il FIORENTINO), avutane conoscenza, si era separato creandosi una nuova vita (con un'altra donna dalla quale aveva poi avuto tre figli). E tali affermazioni del BALISTRERI (f.441795), non smentite da alcuna emergenza, ne' logica ne' obiettiva, dimostrano oltre ogni dubbio che in quella vicenda non ha potuto trovare origine il delitto (specie se si considera che in quell'ambiente e in quel contesto culturale, l'affronto per il tradimento, per essere credibile e recepito da tutti, deve essere "vendicato" subito ed in modo esemplare).

Per quanto attiene poi ad ulteriori possibili causali, tutte riferibili - secondo le difese - alle altre e numerose relazioni extraconiugali che avrebbe avuto il FIORENTINO (dimostrate dal fatto che gli era stato attribuito il significativo nomignolo di "masculiddu", a rimarcare una notoria virilita'), si deve osservare che, oltre alle medesime illazioni, certamente inidonee a giustificare una qualsiasi diversa valutazione, non e' dato ricavare dal processo alcun elemento che consenta di ritenere, nel caso, compromessa la portata della tesi sostenuta dall'accusa.

Venendo infatti all'analisi delle risultanze del processo, esse dimostrano dunque una intrinseca attendibilita', rafforzata da riscontri processuali

obiettivi.

Il SINAGRA (come si legge dagli atti, spontaneamente e cioè' non sollecitato a raccontare se era a sua conoscenza come e perché' fosse avvenuta l'uccisione del FIORENTINO, la quale non doveva comunque a priori necessariamente ricollegarsi alla cosca di corso dei Mille) aveva riferito che un giorno si trovava nel bar di piazza S.Erasmo (ritrovo abituale del clan) assieme al cugino "tempesta", quando erano sopraggiunti Pietro SENAPA e "Peppuccio" (cioe' Francesco) SPADARO; poiché' si erano in quel momento sentite le sirene della polizia, il cugino gli aveva confidato che quei due poco prima erano andati ad uccidere il FIORENTINO. "Tempesta" gli aveva pure spiegato che costui, che era un contrabbandiere di sigarette (fatto storicamente conclamato dalle risultanze del processo), si era rivolto a "Cece" (Vincenzo) SPADARO, "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (come dimostrato da altre acquisizioni probatorie affatto concordanti, come le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA, nei termini che questa sentenza esamina nella parte X, a proposito della posizione personale dello SPADARO, cui si fa rinvio), per essere inserito nel giro degli stupefacenti (al quale ormai si erano dedicati tutti i contrabbandieri); e costui, indignatosi, ne aveva riferito al "capo" Filippo MARCHESE per la successiva decisione di eliminazione. Lui stesso era stato poi incaricato di sorvegliare per un certo periodo le mosse di uno dei figli della vittima (opportunamente indicato secondo descrizione esattamente coincidente con la realtà'), che da discorsi di



armi avvenuti pochi giorni dopo il fatto si era compreso che intendesse attuare una vendetta.

Ponendosi il dubbio se la causale riferita dal SINAGRA fosse adeguata per giustificare l'omicidio, la corte di primo grado vi ha dato risposta positiva, notando che era processualmente accertato (attraverso le deposizioni dei pentiti) che per entrare in un certo giro, specie se di droga, occorreva il consenso del "capo" (e, aggiungasi, che il "consigliere" costituiva il naturale raccordo per accedere a costui); sicche' la decisione di eliminare il FIORENTINO trovava idonea giustificazione nel fatto che lo stesso, con la sua insolente istanza, era pure divenuto un elemento pericoloso perche' aveva dimostrato di conoscere e di potere quindi esporre a rischio l'illecita attivita' del gruppo.

Orbene, tale ragionamento che, nei termini esposti, puo' denotare una consistenza forse paradossale e quindi mostrarsi troppo fragile per consentire che su questa base si possa costruire l'impalcatura accusatoria, a ben vedere appare del tutto convincente ove si collochi nell'esatta dimensione umana ed esistenziale dalla quale e' stato espunto.

Per vero la criminalita' organizzata, nella spietata ferocia delle sue manifestazioni, tende ad attribuire all'interesse alla conservazione delle proprie regole e dei proventi sui quali si alimenta una assoluta priorita', ed esclusivita', di tutela ad ogni costo e con ogni mezzo; da una parte perche' il rispetto delle regole e' messaggio

idoneo per inculcare obbedienza nei consociati, con il che si realizza l'esigenza indefettibile di conservazione del potere; dall'altra, perche' non deve corrersi il rischio che l'assetto venga turbato dall'intromissione di fattori di disturbo esterni. Sicche', in un simile contesto, l'iniziativa di un balordo che puo' parlare troppo (quando perfino non abbia minacciato o lasciato intendere di essere disposto a farlo), con il rischio appunto che l'organizzazione ne risenta pregiudizio, diviene un fatto intollerabile e certamente idoneo a far scattare il meccanismo sanzionatorio della criminalita' (come del resto avviene e, come si e' detto, e' di fatto avvenuto anche nel caso in cui altri abbiano osato "soffiare" un affare alla cosca: si veda il par.8.4, a proposito della rapina al vagone postale).

E la personalita' della vittima si prospetta nel processo tale da rendere appunto credibile che quanto (riferito a SINAGRA e da lui) rivelato ai giudici sia in realta' avvenuto. Il FIORENTINO era ormai un contrabbandiere di sigarette sotto-occupato e (come ugualmente precisato dal pentito) si dedicava alla gestione di una baracca di vendita di frutti di mare con la collaborazione dei figli e del genero, ad un'attivita' dunque che ben pochi mezzi di sostentamento poteva offrire alle molte persone di famiglia. Anche se non univocamente significativa, assai eloquente a tale proposito (quanto meno al fine di valutare le condizioni di vita di cui si e' detto) e' la circostanza, riferita dal figlio Tommaso (f.441790), che il giorno prima

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

vi era stata perfino una lite perche' il FIORENTINO si era rifiutato di acquistare un televisore (lite che aveva indotto il giovane a non andare a lavorare); e che pero', in stridente contraddizione, costui aveva programmato per i giorni successivi un viaggio a Torino per asserite finalita' di far visita a parenti ivi residenti (f.441791).

Il contesto di vita della vittima era in definitiva tale da far realmente supporre che intendesse cambiar vita per dedicarsi ad attivita' redditizie.


Ne' puo' considerarsi decisiva la circostanza che, secondo altre risultanze processuali, il traffico di stupefacenti avesse costituito lo sbocco di naturale riconversione delle strutture e degli uomini gia' impiegati nel settore del contrabbando di tabacchi; di guisa che - come alcune difese hanno osservato - sarebbe illogico che proprio la sperimentata capacita' di uno come il FIORENTINO venisse non solo rifiutata ma perfino osteggiata fino a considerare provocatoria la normale aspirazione dell'interessato.

Difatti, anche valutato questo, la corte non ritiene incomprensibile, e proprio nel contesto di spietata criminalita' in cui il fatto e' inserito (e soprattutto di una realta' esponenziale di estrema abiezione sanguinaria, come quella riferibile al "capo" del tempo", tristemente famoso per la sua crudelta'), che in linea di massima un atteggiamento invadente, o un tipo di interesse non autorizzato, in ordine al controllo del traffico di stupefacenti, possano far scattare meccanismi reattivi come

quelli descritti nel processo (implicitamente autorizzato da quel clima di riservatezza che, secondo le stesse precisazioni di MARINO MANNOIA, connotava il traffico predetto).

Ma pure non va trascurato come perfino dal viaggio a Torino (di strana e indefinita giustificazione) da parte del FIORENTINO possano trarsi paralleli spunti di valutazione per supporre che costui potesse avere per esempio intrapreso davvero (o che avesse in animo di farlo) un'attività di traffico autonoma, non autorizzata, se non perfino concorrenziale (e, non come argomento di prova, ma come semplice indicazione di una ipotesi possibile, utile per scopi meramente discorsivi, può essere ricordato come proprio a Torino fosse impiantata una base di smistamento di droga esattamente in concorrenza con quella controllata dalle cosche allora dominanti: si vedano, nella parte X, le posizioni personali di FARAONE, PROCIDA, VESSICHELLI).

Ma il riscontro più significativo alla dichiarazione di SINAGRA si rinviene proprio laddove si sono accentrate le critiche della difesa e cioè nella circostanza che, in punto di fatto, costui avrebbe udito le sirene della polizia mentre si trovava al bar, nel quale erano nel frattempo già sopraggiunti i presunti assassini, perché così indicatigli dal cugino omonimo; laddove, come si è osservato, non sarebbe stato possibile che in quel brevissimo volgere di tempo, quanto poteva esserne trascorso dalla sparatoria all'arrivo della polizia, i due sicari, dopo avere ucciso il FIORENTINO nella via Alloro, avessero potuto materialmente



961341

recarsi al bar della pur non lontana piazza S. Erasmo per esporsi, con la loro presenza, alle confidenze dei cugini SINAGRA.

Ma in realta', a prescindere dall'esattezza dell'ora riferita dai testi o riportata negli atti di polizia e nei referti (dati, questi, che empiricamente possono anche non riprodurre con puntuale precisione la realta'), la stessa successione cronologica dei fatti storicamente accertati suggerisce la coerente veridicita' del racconto.


Rita FIORENTINO, figlia della vittima, ha raccontato di avere sentito gli spari verso le 15,30, quando il padre si accingeva ad uscire da casa per recarsi con il suo motomezzo alla baracca del Foro Italico (f.441793); accorsa sull'uscio, la stessa aveva trovato il padre ancora in vita ma, lasciandolo sul posto, era andata a piedi (teste Antonino MARINO: f.441792) al Foro Italico per chiamare il fratello Salvatore. Secondo le dichiarazioni rese da Tommaso FIORENTINO, altro figlio della vittima (f.441790), Salvatore era accorso a casa sua per avvertirlo e per prendere la sua auto da utilizzare per riparare al pronto soccorso. Tommaso, in realta', non abitava molto lontano (vicolo Trave, che e' sulla via Alloro, ma oltre l'incrocio con via Torremuzza, luogo del delitto, e cioe' dal lato opposto rispetto al Foro Italico) ed ha riferito di essere andato subito con la sua auto a soccorrere il padre.

Risulta che i giovani trasportarono il FIORENTINO al vicino posto di pronto soccorso di via Roma, dove pero', all'ora indicata nel referto (15,55), lo stesso giunse

ancora in vita (f.441788). Risulta pure che la polizia dovette essere avvertita solo in quel frattempo (nel rapporto si dice alle ore 15,50 circa), tanto che arrivo' sul luogo del delitto quando la vittima era stata rimossa e raggiunse la comitiva dei parenti al detto pronto soccorso. Qui infatti fu disposto il trasporto del ferito al centro di rianimazione dell'Ospedale Civico, dove, questa volta scortato dalla polizia, giunse ormai morto alle ore 16,10 (tutto cio' si evince dal referto a f.441789).

Vero e' che vi e' in atti una relazione della Sezione "Volante" della Questura (f.441787), nella quale si attesta che la segnalazione telefonica era pervenuta "alle ore 15,30 circa", ma tale indicazione e' certamente il frutto di un mero errore materiale. In primo luogo, perche' nella stessa relazione si da' atto che l'allarme era stato smistato alla "volante 26" e l'equipaggio di questa ha invece riferito nella sua relazione (f.441786) di avere ricevuto il messaggio, come si e' detto, alle ore 15,50 (e tale discrepanza e' in ogni modo ingiustificabile); ma soprattutto perche', in secondo luogo, la stessa auto accorsa sul luogo nell'immediatezza non vi trovo' piu' il ferito (come si e' prima ricordato), che pure era rimasto per strada per tutto il tempo in cui Rita FIORENTINO aveva deciso di andare prima a chiamare i fratelli, che si trovavano in posti diversi e in direzioni opposte.

Quest'ultima circostanza risulta comunque confermata dalle dichiarazioni di tutte le persone escuse nelle indagini, secondo le quali, quando la vittima fu portata via

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, possibly 'Ces', and the second is a more stylized signature, possibly 'M'.

con l'auto del figlio, la polizia non era ancora arrivata.

Dalla superiore ricostruzione dei fatti si evince dunque che da quando avvenne il delitto a quando fu avvertita la polizia dovette trascorrere un lasso di tempo di almeno 20-25 minuti, infatti necessario (ripetesi, a prescindere dalla esattezza delle ore riportate nei vari atti) perche' la ragazza si recasse a piedi al Foro Italico a chiamare il fratello Salvatore e quindi per far accorrere il fratello Tommaso che si trovava a casa sua, ed infine perche' tutti caricassero sull'auto di quest'ultimo il ferito da trasportare al pronto soccorso.


E se cosi e' non vi e' allora dubbio che gli esecutori del delitto avevano avuto tutto il tempo per recarsi, con ogni mezzo, al bar di piazza S.Erasmo, secondo appunto la versione narrata da SINAGRA.

Per vero la difesa ha cercato di introdurre sul punto un elemento di perplessita', osservando che non puo' esservi certezza processuale che la sirena in ipotesi udita dal SINAGRA fosse proprio quella della polizia chiamata ad accorrere sul luogo del delitto. Ma in realta', come si e' detto, l'allarme - non appena tardivamente dato dai familiari - era stato immediatamente smistato alla volante di zona che subito era intervenuta. Posto che dunque il SINAGRA, secondo il suo stesso racconto, aveva udito il suono delle sirene, riferendolo ad un unico contesto temporale, non vi e' piu' di un trascurabile margine di possibilita' che si trattasse di altro mezzo di pronto intervento (a meno, appunto, che non si voglia non credere

in toto alla tesi del SINAGRA; ma non si puo' sostenere che costui non sia credibile solo perche' non e' provato che quelle sirene fossero della polizia e che furono udite dopo il delitto).

Vi e' di piu'. I fatti come sopra ricostruiti dimostrano pure che il FIORENTINO, che dopo l'attentato era rimasto in vita, seppure agonizzante, per almeno venti minuti, aveva avuto tutto il tempo di confidare ai figli l'identita' degli assassini. Anzi, proprio la circostanza, a questo punto insolita, che la figlia si fosse astenuta (dal dare immediato allarme alla polizia e) dal prestare soccorso al padre con l'ausilio di un qualsiasi passante per andare invece a chiamare (non uno ma entrambi) i fratelli, finisce con il testimoniare che lo stesso era proprio in condizione (o magari aveva espresso preciso desiderio in tal senso) di fare qualche rivelazione assai confidenziale ai figli maschi (al di la' della comprensibile reticenza di Tommaso FIORENTINO, che aveva detto che il padre "muoveva le labbra, come per dire qualcosa, ma non si riusciva a percepire alcuna parola"...:f.441791).

Non soltanto, dunque, le risultanze processuali non introducono e non prospettano riscontri di segno contrario, ma anzi se ne ricava una notevole conferma della credibilita' specifica di SINAGRA, il quale, a ben vedere, se anche avesse voluto inventare i fatti o distorcerne la portata storica o enfatizzare semplici congetture e voci correnti, non avrebbe mai potuto concretamente sapere tuttavia che, a cagione dell'insolito comportamento di Rita



FIorentino e cioè contrariamente all'id quod plerumque accidit, solo dopo un certo lasso di tempo sarebbe stato nella specie possibile che si fossero sentite le sirene della polizia chiamata ad accorrere sul luogo del delitto e sito nelle adiacenze del suo punto di ascolto (o di un immaginario punto di ascolto nel quadro di una descrizione totalmente inventata).

Ed inoltre, la circostanza che il FIorentino rimase sul posto ancora in vita e pote' vedere i suoi figli, opportunamente convocati (non importa se per autonoma decisione della ragazza o, come e' piu' probabile, su sollecitazione della vittima agonizzante), finisce con l'offrire un significativo riscontro al particolare, appunto riferito dal SINAGRA, che gli uomini della cosca si erano dati carico di sorvegliare, dopo il delitto, i movimenti di uno dei figli, che con discorsi indiretti di armi e insinuanti allusioni aveva fatto intuire che potesse meditare una vendetta (secondo il "pentito", il giovane era andato da lui per chiedergli, senza alcun motivo, una pistola e, riferito il fatto a "tempesta", questi argui' che poteva trattarsi di un tacito messaggio, affidato ad un gregario ma destinato a circolare nell'ambito della cosca). Laddove il SINAGRA avrebbe dovuto del tutto inventare e costruire questo particolare, anch'esso insolito in una vicenda delittuosa, dal momento che non poteva certamente sapere che la vittima (della cui sorte aveva per esempio sentito parlare in giro) avesse avuto invece la concreta opportunita' di fare estreme confidenze proprio ai figli

maschi, predisponendoli ad una possibile, ancorche' improbabile, vendetta.

E se si considera poi che uno dei figli del FIORENTINO pare che fosse "scomparso" ("lupara bianca") poco tempo dopo (ff.442390 segg.), pur non potendo nulla di concreto inferire, esulando il fatto da questo processo, certamente il contesto indiziario ne viene in qualche modo significativamente arricchito.

La risultanze processuali offrono insomma un quadro probatorio completo perche' sia affermata la responsabilita' degli imputati SENAPA e Francesco SPADARO, quali esecutori materiali indicati dal SINAGRA nelle rivelazioni cosi' pienamente attendibili e riscontrate (la posizione di Filippo MARCHESE, quale mandante, e' stata separata in questo grado del giudizio)

La difesa ha osservato, nella discussione orale, che durante il dibattimento di primo grado, uno dei figli del FIORENTINO aveva riconosciuto e salutato in aula, con apparente cordialita', l'imputato Francesco SPADARO, precisando solo che non ne conosceva il nome di "Peppuccio" con il quale, come e' pacifico, veniva comunemente chiamato (si rinvia, sul punto alla di lui posizione personale nella parte decima della sentenza); sicche' da questo, oltre che dalla circostanza che il luogo dove abitava la vittima e nel quale fu consumato il delitto era frequentato da altri amici e parenti che dimoravano nella zona, dovrebbe ricavarsi la scarsa verosimiglianza di un'omicidio commesso da una persona ben nota.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar character.

E' agevole di contro osservare, a giudizio della corte, che tutto cio' non inferisce affatto argomenti favorevoli all'imputato, se e' vero, come risulta dalle residue emergenze processuali (ampiamente esaminate anche a proposito degli altri episodi di omicidio), che soggetti di un certo spessore criminale, resi ancora piu' temibili per la non ignota militanza nel sodalizio mafioso, non dovrebbero farsi scrupolo di agire in luoghi frequentati da persone che teoricamente potrebbero conoscerli e, infrangendo la tradizionale omerta', denunciarli (posto che, piuttosto, e' proprio questa una delle piu' allarmanti manifestazioni della metodologia mafiosa).

Ma, a parte questo (che integra in definitiva una deduzione empirica di valore soltanto concorrente), non puo' dubitarsi che simili deduzioni finiscono con il refluire negativamente sulla specifica posizione dell'imputato, non soltanto in relazione alle comprovate regole comportamentali (ed esaminate a proposito del profilo ricostruttivo del "pentito" SINAGRA, indotto a tardive quanto aleatorie ritrattazioni proprio da parte dei componenti della cosca: ff.059449 segg.); ma soprattutto perche', in particolare, proprio la circostanza che quel prossimo congiunto della vittima, chiamato - ad istanza della difesa - al singolare esperimento in aula, non sapesse il nome, diverso da quello effettivo, con il quale l'imputato era comunemente conosciuto, testimonia in definitiva una ben scarsa familiarita' con lo stesso (in contrasto con la cordalita' del saluto durante il processo), lasciando perfino adito a

negative supposizioni quanto alla genuinita' del comportamento mostrato.

Con riferimento poi alla posizione processuale di Vincenzo SPADARO, assolto in primo grado dalle imputazioni connesse all'uccisione del FIORENTINO, la stessa merita dunque di essere rivista anche alla luce delle superiori considerazioni, non ignorando la Corte la serietà dell'argomentazione della pubblica accusa secondo la quale il dubbio sulla responsabilita' di costui potrebbe finire non tanto con l'introdurre elementi di incertezza sulla complessiva ricostruzione, quanto piu' esattamente con l'offrire una prospettiva alla fine contraddittoria (dove la necessita' di una più penetrante valutazione della posizione dello SPADARO anzidetto).

Se e' infatti vero - stando al racconto di accertata credibilita' di SINAGRA - che il FIORENTINO era rimasto vittima del fatto di essersi esposto con le sue incaute, arroganti o ricattatorie istanze, rivolte al "consigliere" della "famiglia", la conseguente condanna alla immediata eliminazione da parte della cosca dovrebbe poter procedere da un certo apporto morale da parte dello SPADARO; non soltanto per il ruolo altamente determinante del "consigliere", preposto alla integrazione della volonta' del capo, in posizione di diretta collaborazione; ma soprattutto perche' proprio lui aveva realizzato il tramite per portare a conoscenza della famiglia il manifestato atteggiamento del FIORENTINO, interpretandone il contenuto e le future implicazioni dipendenti. Perche', in sostanza, non sarebbe




priva di logica l'alternativa o da una parte di dover credere, come si e' creduto, che i fatti si fossero svolti come narrati da SINAGRA, e non ci sarebbe allora motivo per distinguere la posizione giuridico-penale dello SPADARO che rimarrebbe così anch'essa esposta alle medesime conseguenze rispetto agli altri imputati; ovvero, d'altra parte, di dovere svalutare le risultanze esaminate, con la conseguenza di non potere però attribuire un definitivo e sicuro assetto probatorio anche alle altre posizioni processuali.

Peraltro, le rimanenti emergenze processuali riguardanti la personalita' dell'imputato, il suo autorevole inserimento nella cosca (come da rivelazioni di BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA, CALZETTA e MARINO MANNOIA, nei termini più dettagliatamente esposti nella relativa parte della sentenza, cui si fa rinvio), il sicuro ruolo insomma rivestito dallo SPADARO nell'ambito dell'associazione criminosa, che non può giustificarsi se non nello spessore offerto dalle fonti esaminate, tutto potrebbe teoricamente concorrere a ritenere viepiù fondata la dichiarazione di SINAGRA sul punto della sua partecipazione morale all'omicidio del FIORENTINO.

Basterebbe peraltro rileggere la trascrizione della deposizione dibattimentale di SINAGRA, quando ha confermato le modalita' e le ragioni dell'uccisione del FIORENTINO, per cogliere, nella espressiva narrazione, la genuina veridicità del racconto, esattamente in armonia con la personalita' dei protagonisti ("questo FIORENTINO...era un contrabbandiere di sigarette; che succede? questo allora,

siccome era un periodo che chi [con le] sigarette non si lavorava quasi piu', si lavorava con la droga, cioè, allora questo doveva campare, perché c'avi [ha] tanti figli e...pure che questo c'avi [ha] una baracca.....questo che ha fatto? tramite mio cugino che m'ha detto "quanto e' scemo"; m'ha detto mio cugino: "quanto e' scemo questo, e' andato ni [da] Vincenzo Spataro dicendoci ca chi [con le] sigaretti purtroppo non si lavora piu', che sigarette non ce ne sono, se lo faceva lavorare con la droga", perché sapeva che loro erano no' [nell] giro di droga; questo Vincenzo Spataro, quello ci ha detto, dice, cioè l'ha guardato, perché quello e' uno che comanda questo Vincenzo Spataro, cioè lui e i suoi fratelli, e allora dice: "va be', poi vediamo"; cioè l'ha lasciato così, nella sua ignoranza..."): dallo scherno pietoso verso il povero balordo, al cinico atteggiamento del criminale che conversa con il cugino un po' novizio che aspira ad entrare nel grande giro della mafia, all'austera e distaccata compostezza del "consigliere", che fa solo trapelare da una laconica risposta, pur rozzamente riferite nei dialoghi tra i cugini SINAGRA, tutto lo spessore del suo rango.

Vi e' peraltro da rilevare che, ai margini di questo brano della deposizione dibattimentale di SINAGRA, la difesa ha evidenziato alcune pretese incongruenze, riferibili alla generica credibilità del collaboratore; in primo luogo, nel fatto che dal racconto sembrerebbe di ricavare che la conversazione fra i due cugini omonimi si fosse svolta in presenza degli altri protagonisti, il che sarebbe



processualmente incongruente; inoltre, e soprattutto, nella considerazione che il racconto medesimo resterebbe comunque affidato alla circostanza che il FIORENTINO si fosse ritirato dal contrabbando delle sigarette, e questo contrasterebbe con le residue emergenze processuali che, specie attraverso le deposizioni acquisite, invece lo escluderebbero.

Orbene, tali argomenti difensivi non appaiono tuttavia pertinenti. Da una parte, perche' la stessa lettura della trascrizione del genuino racconto non suggerisce altro che il SINAGRA stesse raccontando quanto il cugino gli aveva confidato, riferendo frasi testuali o quasi. Dall'altra, perche' il fatto storico che la vittima non operasse piu' e da tempo come contrabbandiere viene infondatamente attribuito al racconto del "pentito"; come si ricava dal tenore delle frasi dette e trascritte (ripetesi: "...che con le sigarette non si lavorava quasi piu'.."), dalle quali e' agevole desumere il preciso significato che, nella prospettiva del FIORENTINO, il contrabbando fosse diventato scarsamente remunerativo per i molti bisogni economici della famiglia.

Se non che, osserva la corte che la causale, fortemente verosimile, prospetta una debolezza di fondo autorizzando un insuperabile dubbio. Cio' che infatti puo' sfuggire alla certezza processuale e' quel quid pluris nella condotta dello SPADARO, cosi' attendibilmente definita quanto all'inserimento qualificato nella cosca e nel traffico di stupefacenti, che dimostri pero' la concorrente volonta'

dello stesso, diretta a determinare la decisione omicida comunque maturata; nonche', soprattutto, la contestualita' di questa decisione rispetto alla mediazione del "consigliere" (non potendosi cioe' escludere una ipotetica dissociazione temporale e dunque eziologica fra la notizia della condotta del FIORENTINO e la decisione di vertice della sua soppressione).

Sulla base di queste considerazioni, la corte ritiene dunque conforme a giustizia pronunciare assoluzione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected loops.

8.7. Omicidio di Giuseppe FINOCCHIARO (capi 129, 130).

- Nel tardo pomeriggio del 24 settembre 1981, mentre a bordo della sua auto percorreva la via Messina Marine in compagnia del genero e di due amici Giuseppe FINOCCHIARO veniva attinto da sette colpi di arma da fuoco sparati da un giovane a bordo di un ciclomotore guidato da un complice.

Anche su questo episodio erano state acquisite utili rivelazioni da parte di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito, descrivendone le modalita' di esecuzione, che l'uccisione del FINOCCHIARO sarebbe stata decretata da Filippo MARCHESE ed eseguita da Vincenzo SINAGRA detto "tempesta". Secondo il "pentito, la vittima era un donnaiole, che aveva dato fastidio a qualche donna che avrebbe dovuto invece "rispettare".

Giudicando insufficienti gli elementi indiziari raccolti nel processo, la corte di primo grado assolveva i due imputati MARCHESE e SINAGRA con formula dubitativa.


Di questa statuizione si dolgono gli imputati, sul rilievo (non dell'insufficienza ma) della totale mancanza di prove (va registrato che il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello nei confronti del SINAGRA e che l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da esplicitazione di motivi sul punto).

Osserva, cio' premesso, la corte, limitando l'indagine alla posizione del solo SINAGRA stante la separazione di quella del MARCHESE ben nota, che la doglianza dell'imputato rimane sostanzialmente assorbita e superata

dall'unificazione delle formule di proscioglimento introdotta dal sopravvenuto codice di rito (che, all'art.254 delle disp.trans., ha imposto l'immediata applicazione della nuova regola processuale); sicche' il compito di questo giudice di appello si risolverebbe solo nella verifica, possibilmente utile ad ogni fine afferente alla persona dell'imputato, della originaria esistenza di quella prova incompleta che aveva legittimato l'abrogata formula del dubbio.

Ed in realta' deve convenirsi con i primi giudici che la posizione dell'imputato non andava del tutto immune da sospetti, dal momento che l'accusa era stata formulata sulla base delle rivelazioni del SINAGRA, alle quali, nella specie, non si era potuto attribuire, in assenza di riscontro, un sicuro margine di credibilita' in ordine alle modalita' dei fatti raccontati.

Conformemente alla nuova disciplina dell'assoluzione, nella specie il risultato finale è che l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto addebitatogli.



8.8. Omicidio di Francesco PATRICOLA (capi 135, 136). -

Nella stessa via Messina Marine, il 2 ottobre 1981, veniva ucciso "a lupara" Francesco PATRICOLA, mentre a bordo della sua auto si stava recando alla sua abitazione. Come si era ricordato nelle premesse di fatto, in merito a quest'altro delitto, peraltro avvenuto senza testimoni, le indagini non avevano acquisito nulla quanto alla possibile causale, al di là dei precedenti di vita della vittima, se non le rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e CALZETTA, dalle quali era emerso che gli autori sarebbero stati Pietro SENAPA e Francesco SPADARO detto "Peppuccio" su ordine di Filippo MARCHESE, il quale si sarebbe adirato perché la vittima aveva indotto suo figlio Stefano PATRICOLA a fuggire, mentre il MARCHESE intendeva "parlargli", ossia interrogarlo sulle persone da lui frequentate tra cui Giuseppe ROMANO detto "l'americano" (colui che, come si era detto in precedenza a proposito del profilo ricostruttivo di Tommaso BUSCETTA e delle linee generali della guerra di mafia, sarebbe stato poi ucciso negli Stati Uniti l'8 febbraio 1983; in realtà "tempesta" aveva confidato al cugino che il MARCHESE aveva intenzione di uccidere Stefano PATRICOLA per queste ragioni).

Per rispondere dei reati connessi all'uccisione del PATRICOLA erano stati rinviati a giudizio tutti i componenti della presunta "commissione", sul rilievo che il fatto rientrasse nella generale strategia della eliminazione delle persone vicine alla fazione opposta ai "corleonesi" ed ai

loro alleati; ma la corte d'assise, con la sentenza impugnata (sul punto, sia dagli imputati che dal pubblico ministero), attribuendo credibilita' alle dichiarazioni dei "pentiti", giudicava responsabile solo Filippo MARCHESE (che il SINAGRA avrebbe personalmente sentito impartire l'ordine di esecuzione del delitto), mentre assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO (cl.1958) e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Oltre agli imputati assolti con formula dubitativa, i quali hanno dedotto l'inconsistenza di ogni elemento probatorio in questo come negli altri punti della sentenza di analogo contenuto assolutorio, l' imputato giudicato responsabile del delitto ha dunque proposto appello, ma la corte non può prendere in esame la posizione stante la disposta separazione della stessa.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale appellanti hanno a loro volta dedotto, a sostegno della richiesta di condanna degli imputati SENAPA (entrambi) e SPADARO (il solo procuratore generale non avendo il procuratore della Repubblica presentato i motivi),



che la corte di primo grado non avrebbe correttamente valutato le risultanze del processo, credendo da una parte ai pentiti ma omettendo dall'altra di utilizzare tutte le rivelazioni, le quali avrebbero peraltro trovato riscontro sia nelle modalita' di esecuzione del delitto (sul colpo inferto alla testa della vittima) sia nel ritrovamento della moto utilizzata e che sarebbe stata gettata in mare (circostanza che, a giudizio della difesa, dimostrerebbe esattamente il contrario, essendo emerso che il mezzo sarebbe stato immerso in acqua da un tempo troppo breve per essere lo stesso di cui aveva parlato SINAGRA).

Osserva, cio' premesso, la corte che, a prescindere da ogni rilievo sulla validita' dei riscontri individuati dall'accusa (che tali in realta' non sono, data la mancanza di alcun nesso di necessaria consequenzialita' fra le circostanze narrate dal pentito e i fatti accertati, la cui esistenza rimane tuttavia compatibile anche con una verita' diversa da quella rappresentata dai collaboratori), la debolezza dalla stessa parte riscontrata in ordine al ragionamento dei primi giudici (che peraltro si evidenzia ulteriormente, a giudizio di questa corte, nella contraddizione fra la premessa credibilita' della rivelazione quanto al fatto che il MARCHESE abbia impartito l'ordine e la ritenuta insufficienza della stessa fonte quanto alla posizione dei destinatari dell'ordine medesimo), finisce con il rendere ancora piu' perplessa la prova sulla responsabilita' di tutti gli imputati qui giudicabili.

Per vero, non viene in discussione, ne' su un piano

generico ne' nello specifico ambito delle imputazioni in esame, la credibilita' dei pentiti, del SINAGRA soprattutto ed anche del CALZETTA (che ha suggerito una coerente causale nel fatto che il MARCHESE voleva che gli si portasse davanti il PATRICOLA perche' voleva "parlare" con il di lui figlio Stefano, che si era defilato). Anzi la concordanza, sul punto, delle fonti in ordine al fatto che in realta' il MARCHESE, capo della famiglia di corso dei Mille, volesse arrivare fino a Stefano PATRICOLA, sia perche' affiliato a gruppi avversari, sia perche' meritevole di una piu' specifica punizione, non consente di mettere in dubbio la genuina autenticita' della rivelazione.

Se non che la causale relativa all'uccisione di Francesco PATRICOLA, nei termini in cui e' risultata delineata nella tesi d'accusa, si prospetta affatto labile; non e' dato infatti cogliere un reale nesso logico tra il fatto che, in tesi, la vittima si fosse rifiutato di consegnare il figlio alla cosca, e la di lui spietata punizione, senza al tempo stesso poter comprendere la ragione che aveva spinto il MARCHESE a far cercare il ragazzo. Perche' solo in quest'ultimo dato potrebbe trovare la giusta conferma logica la conclusione della adeguatezza, seppure riferita alla specifica criminalita', fra la colpa commessa e la punizione inferta al padre.

Nella rivelazione dei pentiti si introduce peraltro una possibile motivazione, che cioe' Stefano PATRICOLA era stato molto vicino a quel Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", di cui si e' appunto parlato nella guerra di mafia tra le



persone alleate del gruppo dei c.d. perdenti. Ma se anche questo fosse vero, e se fosse pure vero che SINAGRA pote' avere raccolto nel suo ambiente questa notizia, che metteva in cattiva luce il ragazzo destinato dunque ad essere guardato come possibile avversario, tutto cio' non sarebbe ancora sufficiente ad offrire la motivazione che si va cercando.

In realta' tale commento sulle contiguita' del PATRICOLA potrebbe essere stato espresso in circostanze e per ragioni del tutto avulse dal disegno di uccisione del padre (reo di avere disubbidito all'ordine). Ma sta di fatto, e su questo dato si incentra la sostanza della ritenuta inconsistenza delle prove acquisite, che una simile causale riverserebbe l'episodio delittuoso in quel contesto di guerra di mafia (nel quale, quanto ad esso, ha mostrato di non credere piu' la stessa accusa), nel quale e' invece oltremodo difficile collocarlo; non tanto per la dimensione assai circoscritta dei fatti narrati (infatti rientranti in quella settoriale criminalita' di corso dei mille), quanto per la considerazione di essenziale importanza che il ROMANO, come si e' detto nella ricostruzione della guerra di mafia (cui si fa rinvio), apparve nella scena della faida solo con l'attentato a Giuseppe GRECO, "scarpuzzedda", del Natale 1982 (c.d. tufiata di Ciaculli), e in coincidenza con una piu' incisiva presenza di BUSCETTA in quella fase del conflitto fra le cosche (tanto che, giova ricordare, il ROMANO venne ucciso assieme al TRAMONTANA, altro amico di BUSCETTA, nei primi mesi del 1983 negli Stati Uniti

d'America, mentre in Italia si consumava la vendetta sui parenti di BUSCETTA e di Giovannello GRECO). Ma nessun elemento processuale sorregge l'ipotesi che anche prima il ROMANO, che viveva all'estero, si fosse intromesso nel conflitto, tanto da coinvolgere il giovane PATRICOLA che gli era stato contiguo.

Non essendo allora possibile individuare con certezza la strategia nella quale poteva aver trovato inserimento il delitto (a prescindere dalla posizione, separata, del MARCHESE), va pronunciato proscioglimento secondo le nuove regole processuali, dandosi atto che non e' stata raggiunta la prova che costoro abbiano commesso il fatto loro addebitato.



8.9. Omicidio di Agostino CALABRIA (capi 141, 142). -

Il 9 ottobre 1981, verso le ore 20,30, dentro il suo bar di piazza Scaffa, veniva ucciso Agostino CALABRIA a colpi d'arma da fuoco. Il fatto, come di consueto, restava circondato dalla massima omertà, al punto che contro l'unico testimone al fatto, Carmelo PELLICANE, impiegato dell'esercizio, la polizia inoltrava rapporto di denuncia per favoreggiamento, senza che comunque dalle indagini si riuscisse a ricavare utili elementi di valutazione; restando acquisita solo una segnalazione anonima circa l'utilizzazione di una certa auto da parte degli assassini, da cui scaturivano accertamenti rivelatisi però non significativi.

Nel processo veniva invece raccolta la dichiarazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva collocato il fatto nelle faide successive alla uccisione di Stefano BONTATE ed aveva indicato come autori Salvatore ROTOLO e "tempesta". Raccontava il pentito che quella sera aveva notato i due che, poco prima degli spari, in modo alquanto insolito, e dunque sospetto, avevano cercato di nascondersi alla sua vista; e spiegava che il CALABRIA, nella considerazione diffusa, era ritenuto un confidente della polizia (ed era stato accertato che in realtà il suo bar era fra l'altro frequentato in modo familiare da molti carabinieri), tanto che Carmelo ZANCA, dopo il delitto, aveva detto allo stesso CALZETTA che "ormai piazza Scaffa era stata ripulita". Fra l'altro, il CALZETTA aveva raccontato la circostanza (che si

era accertata effettivamente vera) che era stato incendiato un punto di vendita in piazza Scaffa, il cui gestore era stato da lui visto conservare tutto precipitosamente subito dopo la sparatoria e che dunque aveva assistito al fatto ed avrebbe potuto riconoscere gli autori.

Poiche' pero' il materiale probatorio acquisito restava esclusivamente affidato alle ricostruzioni di CALZETTA, in buona parte frutto di sue personali congetture, i primi giudici ritenevano insufficienti le prove contro gli imputati rinviati a giudizio (i predetti ZANCA, ROTOLO e SINAGRA detto "tempesta"), che venivano quindi assolti con la formula del dubbio.

Contro la relativa statuizione l'accusa non ha formulato alcuna doglianza (ad una generica dichiarazione di impugnazione non e' seguita alcuna specifica trattazione o richiesta in sede di motivi di appello); e, in esito al dibattimento, ha appunto concluso per la conferma della sentenza.

Quanto alle doglianze degli imputati, circa la (non insufficienza ma vera e propria) inesistenza di valide prove seppure incomplete, si osserva che l'unificazione delle formule di assoluzione in base al regime transitorio della nuova disciplina del processo penale esime la corte da ogni indagine, dovendosi appunto trasformare la pronunzia nell'unica statuizione di proscioglimento; dandosi comunque atto dell'assoluta infondatezza delle censure di merito sollevate contro la sentenza, dal momento che gli elementi raccolti nel processo erano certamente tali da giustificare,



quanto meno, la formula del dubbio (in una prospettiva,
peraltro, di favor rei).

8.10. Omicidio di Rodolfo BUSCEMI, Matteo RIZZUTO e Antonino MIGLIORE (capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195). - Come si era premesso nella esposizione dei fatti del processo, il 27 maggio 1982 veniva denunciata da Rosa RIZZUTO la scomparsa del marito Rodolfo BUSCEMI e del di lei fratello Matteo.

Le indagini evidenziavano che Benedetta RIZZUTO, una sorella di quest'ultimo e vedova del Salvatore BUSCEMI ucciso il 5.4.1976 (supra par. 8.1), avrebbe visto i due in compagnia dei fratelli Antonio e Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, tanto che gli stessi sarebbero stati pubblicamente accusati dalla donna (che non aveva mai comunque confermato la circostanza, peraltro resa ancor piu' significativa dal fatto che poco dopo era stata fatta esplodere da parte di ignoti una bomba nel bar gestito da Cira BASILE, madre del BUSCEMI).

Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva in proposito rivelato che il predetto suo cugino ("tempesta") gli aveva confidato che il BUSCEMI doveva essere portato nella solita casa di S.Erasmo e che lo stesso, assieme al fratello Antonio, era andato a prelevare con il pretesto di dover eseguire dei lavori da muratore (tale era infatti il mestiere del BUSCEMI); costui non aveva voluto tuttavia separarsi dal cognato che era in sua compagnia, sicche' era stato necessario sopprimere entrambi. Nel riferire i particolari dell'accaduto, positivamente valutati nel processo, il SINAGRA (nato nel 1956) aveva raccontato che i

due avevano lasciato una "Fiat 127" verde nella zona vicino al macello comunale (dove in effetti era stata rinvenuta l'auto corrispondente alla descrizione) e che, giunti nella casa, lui stesso, i cugini SINAGRA, Salvatore ROTOLO e altri, avevano aggredito le vittime legandole e imbavagliandole; Antonio SINAGRA era andato quindi ad avvertire Filippo MARCHESE che era poco dopo sopraggiunto assieme a Pietro SENAPA, Salvatore MANISCALCO, "Giovannello" GRECO (corrispondente secondo il dichiarante, come piu' volte detto, a Giuseppe GRECO nato nel 1952) ed un'altra persona "robusta" con i capelli bianchi. Il MARCHESE ed il GRECO avevano quindi "interrogato" il BUSCEMI contestandogli di avere riscosso "pizzi" (ossia incassato il profitto di estorsioni) nella zona di Villabate e Bagheria senza chiedere il permesso a chi di dovere. Dopo la confessione, corredata dall'indicazione dei complici, l'uomo era stato strangolato ed il suo corpo era stato buttato nell'acido. La stessa sorte era toccata anche al RIZZUTO ed i resti di entrambi erano stati poi messi in sacchi di plastica. Verso sera, infine, utilizzando una "Ritmo" rubata, questi erano stati gettati in mare in un posto conosciuto come molto profondo.


Sempre secondo il racconto del "pentito", nei giorni successivi era stato rintracciato l'uomo, il cui nome era stato fatto dal BUSCEMI, e costui, bloccato da lui stesso, dai cugini SINAGRA e dal ROTOLO ad un passaggio a livello a bordo della sua "127" verde, era stato ancora una volta "interrogato" (in un fondo di via Giagar) e, dopo avere

ammesso i fatti (con il pretesto che gli fosse stato assicurato il consenso di un personaggio influente), strangolato dal MARCHESE e dal SINAGRA e quindi gettato in mare da una barca salpata dall'attracco di un ristorante di Cosmo RACCUGLIA.

Lo stesso imputato, fonte di queste rivelazioni, aveva poi riconosciuto (in fotografia) la persona in questione in Antonino MIGLIORE, che effettivamente il 2 giugno 1982 era uscito da casa con la sua "Fiat 127" verde senza piu' dare notizie di se'.

La circostanziata confessione e chiamata di correo del SINAGRA (nato nel 1956) veniva ritenuta pienamente attendibile dai primi giudici, che pronunziavano condanna nei confronti di Filippo MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Antonino SINAGRA per le imputazioni connesse alla uccisione del BUSCEMI, del RIZZUTO e del MIGLIORE; nonche' nei confronti di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Pietro SENAPA e di Salvatore MANISCALCO per i primi due delitti e di Cosmo RACCUGLIA per concorso nell'occultamento del cadavere del MIGLIORE. Dalle prime due imputazioni, e reati connessi, veniva invece assolto con formula dubitativa Gaspare ARGANO, sulla cui identificazione, tra le persone partecipanti agli omicidi, era sorta perplessita'.

Di queste statuizioni si dolgono in questa sede gli imputati, deducendo in sostanza la inattendibilita' delle fonti utilizzate dai primi giudici, le quali sarebbero tutte affidate esclusivamente alla parola del SINAGRA e connotate



da un margine intrinseco di inverosimiglianza sia quanto alla riferita causale sia quanto alle modalita' di esecuzione dei presunti omicidi.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura in ordine al capo in esame, imponendosene dunque la conferma (tranne, come si dira', per la posizione dell'ARGANO, nei confronti del quale, essendo stata pronunciata assoluzione con formula dubitativa senza impugnativa del pubblico ministero, va adottata la formula di proscioglimento imposta dal nuovo regime processuale). Nel processo sono stati infatti acquisiti ampi e convincenti elementi di prova, idonei a confermare la fondatezza della tesi d'accusa attraverso il puntuale riscontro delle dichiarazioni rese dal SINAGRA. Costui, peraltro, come altrove e' stato ulteriormente messo in luce, offre un quadro complessivo di intrinseca credibilita' specie negli episodi processuali, come quello di cui ci si occupa, dove la chiamata in correita' e' resa vieppiu' consistente dalla confessione della sua stessa partecipazione diretta; tale da neutralizzare, in re ipsa, il sospetto (assai diffuso nei riguardi delle rivelazioni dei collaboratori, c.d. pentiti) di una abietta strumentalizzazione a fini di vendetta personale o comunque di una diversa motivazione alternativa che implichi una falsa incolpazione dei chiamati. Ed in proposito, ogni residuo riferimento alla comprovata attendibilita' del SINAGRA quanto agli altri episodi processuali raccontati (oggetto di questo come di altri processi), di per se' stesso non decisivo per quanto piu'

volte osservato in margine al regime di valutazione delle prove, finisce con il contribuire in questo caso in modo concorrente a definire il quadro complessivo della personalita' del coimputato.

In realta', le rivelazioni del SINAGRA sul punto della soppressione di BUSCEMI, RIZZUTO e MIGLIOREK trovano dunque obiettivo riscontro nelle risultanze processuali (in quelle risultanze, giova precisare, che erano state acquisite in gran parte ancor prima della collaborazione del "pentito"), dalle quali e' agevole ricavare che, come si vedra', sarebbe stato impossibile far coincidere con la minuziosa narrazione dei fatti molti particolari magari apparentemente insignificanti.


Il primo punto che ha trovato riscontro, se pure non in modo incontrovertibile, e' quello relativo alle vicende che avevano direttamente coinvolto i prossimi congiunti. Come si era accennato, nella immediatezza dei fatti, gli inquirenti avevano riferito (di avere appreso da fonte che non aveva voluto farsi rivelare, per comprensibili ragioni) che Benedetta RIZZUTO, proprio quel pomeriggio del 26 maggio, cioe' coincidente con il momento in cui il fratello Matteo ed il cognato Rodolfo BUSCEMI avevano fatto perdere le loro tracce, aveva visto costoro in compagnia dei fratelli SINAGRA; e che gli stessi, presentatisi due giorni dopo il fatto a casa dei familiari degli scomparsi per formulare condoglianze, erano stati apertamente accusati del delitto e si erano allontanati profferendo minacce di ulteriori ritorsioni (ff.016061 segg.).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

Queste circostanze non erano state però confermate da nessuno dei familiari interpellati dalla polizia (v. 20.8.82 le negative dichiarazioni delle sorelle Rosa e Benedetta f.016067 e 15.10.82 l'altra della Rosa f.016068); ma il processo ha offerto un significativo argomento di valutazione proprio attraverso le deposizioni rese dagli interessati dinanzi al giudice. Cira BASILE (madre del BUSCEMI, colei che poco tempo dopo avrebbe subito un attentato dinamitardo nel suo locale di bar-pasticceria, senza avere ricevuto minacce o altri segni che giustificassero il fatto: ff.016084 segg.), sentita dal magistrato inquirente (dopo avere coraggiosamente affermato di essere convinta che l'attentato si ricollegasse all'uccisione di suo figlio Salvatore, avvenuta nel 1976, ed alla scomparsa dell'altro suo figlio, Rodolfo: f.016116; in tale contesto si innesta l'inquietante, e molto densa di significazioni, testimonianza di Michela BUSCEMI, sorella di Rodolfo, che avrebbe appreso da costui, tre anni prima della scomparsa, notizie sull'uccisione del fratello Salvatore e raccolto i sospetti del medesimo verso Filippo MARCHESE e TEMPESTA; supra par. 8.1) aveva finito con l'ammettere di essere a conoscenza della circostanza, nota alla polizia, che Benedetta RIZZUTO avesse visto i due scomparsi con i SINAGRA, perchè le nuore (Rosa e Benedetta) le avevano riferito di essere state sul punto interrogate; la BASILE aveva laconicamente puntualizzato: "esse, però, lo negano" (passim). Laddove (per chi specialmente conosce il tipo di mentalità, ed il modo simbolico di lanciare messaggi, della

gente di un certo livello sociale, tuttavia sottoposta ad una obiettiva, grave, forza intimidatrice, questa volta suffragata dai sofferti lutti e dall'attentato dinamitardo) non e' difficile cogliere fra le righe di queste espressioni una cauta quanto univoca ammissione della verita' storica del fatto. La donna, si noti, non dice che la circostanza non sia vera, magari per averne avuto confidenza dalle nuore, gia' sottoposte al trauma del pressante interrogatorio; ma si limita a far registrare in modo acritico, perche' appunto non suoni come negazione (ma neppure esplicita conferma), che quelle donne non l'hanno (potuto dire e quindi non l'hanno) detto.

Il quadro indiziario e' peraltro completato in modo assai significativo dalle eloquenti reazioni della giovane Benedetta e di una terza sorella, Teresa RIZZUTO vedova GIOE' (Rosa RIZZUTO era deceduta il 7 novembre 1982 per un'epatite fulminante), le quali (a conferma delle certezze maturate dagli organi di polizia, puntualmente espresse in rapporto) dinanzi al giudice negano con fretta e con fermezza, senza neppure volere ascoltare il tono della domanda, interrompendo il magistrato per chiudere definitivamente il discorso (si veda l'esame di Teresa RIZZUTO, f.016122: "domanda: ha mai sentito sua sorella Benedetta dire che RIZZUTO Matteo e BUSCEMI Rodolfo verso le ore 17 del giorno della loro scomparsa parlavano sotto casa....A questo punto la teste interrompe e spontaneamente interloquisce dichiarando: no, io non abito da quelle parti. A contestazione della circostanza secondo la quale il



magistrato non ha ancora detto dove i due si trovassero a parlare ne' con chi parlassero, la teste risponde: io so che non parlavano con nessuno, anzi non lo so se parlavano o non parlavano.."; la dichiarazione prosegue con la ferma negazione, ovviamente reticente, che la donna ne abbia mai sentito parlare neppure dalla sorella. Quest'ultima, Benedetta, a sua volta interrogata: ..."che condoglianze dovevano farci - risponde, con una quasi provocatoria reticenza - forse che erano morti?": f.016131). Perchè sia chiara la particolare condizione psicologica del gruppo familiare anzidetto non è inutile ricordare che Teresa RIZZUTO era stata sposata a Antonino GIOE', il quale, uscito di casa il 25 novembre 1982 verso le 11.30 ed incontratosi con un vicino, tale Giuseppe FILIBERTO (fratello di una cognata della RIZZUTO), non vi faceva più ritorno (f.016101 dichiarazione in data 29.11.82; sembra che anche il FILIBERTO sia scomparso). E' affatto comprensibile l'agitatissima testimonianza della Teresa RIZZUTO. Insomma è un gruppo familiare il quale, nel giro di sei mesi appena, vede scomparire tre componenti e quel Giuseppe FILIBERTO che gli era vicino.

SINAGRA ha raccontato che si doveva attirare il BUSCEMI in un tranello, perchè il capo MARCHESE, che così aveva ordinato, gli contestasse le attività di estorsione; e che a tal fine gli era stato detto che avrebbe dovuto eseguire un certo lavoro nella casa di piazza S.Erasmo. Difatti il BUSCEMI era muratore e credette tanto al pretesto inventato per attirarlo che portò con se' il giovane

cognato Matteo. SINAGRA ha pure precisato che lo stesso MARCHESE si era sorpreso nel vedere quell'altro ragazzo, ma gli si dovette spiegare che, poiche' erano insieme, non si poteva fare a meno di portare anche lui per non destare sospetti. E, qualunque colpa dovesse scontare il BUSCEMI (nè può escludersi che agli avversari apparisse molto più grave di quella di essere un piccolo estortore l'altra di aver cercato nella direzione del MARCHESE gli autori della soppressione del fratello Salvatore, come detto da Michela BUSCEMI; certo era un soggetto divenuto scomodo), sicuramente il cognato ne era estraneo.

SINAGRA ha ricordato che i due vennero con una Fiat 127 verde che lasciarono nelle vicinanze. La 127, verde, del BUSCEMI fu effettivamente rinvenuta nella via Vincenzo Statella, che e' una strada secondaria posta tra il corso dei Mille e la via Messina Marine (ff.016070 segg.).

Lo stesso coimputato collaboratore ha pure precisato che il BUSCEMI, che era tranquillamente caduto nel tranello, si era portato appresso l'apparecchio radio dell'auto. Ed effettivamente l'auto, ritrovata da Rosa RIZZUTO (moglie del BUSCEMI e morta poco tempo dopo il fatto per una malattia fulminante, a completamento delle tragiche vicende familiari) lo stesso 27 maggio 1982, era priva di autoradio (f.016063); apparecchio che certamente veniva utilizzato dal BUSCEMI abitualmente, e lo fu anche quel giorno, se e' vero che nell'auto vennero rinvenute alcune cassette di musica (f.016076).

Sempre secondo il racconto del SINAGRA, i corpi dei due

uccisi furono caricati in una Fiat "Ritmo" rubata. E nel processo si e' acquisita la significativa rivelazione di (un altro coimputato collaboratore) Salvatore DI MARCO, il quale ha raccontato che i SINAGRA gli avevano dato incarico di rilevare il calco delle chiavi di una Fiat "Ritmo", che era in riparazione presso un'officina e che era stata poi rubata dopo che il proprietario l'aveva portato a casa. Nel processo (v. par.9.1) si e' accertato che l'auto in questione era stata ritrovata bruciata proprio il 28 maggio 1982 (f.434209), e cioe' - significativa coincidenza - il giorno successivo a quello in cui venne denunciata la scomparsa di BUSCEMI e RIZZUTO.

Proseguendo nella sua rivelazione, SINAGRA ha ricordato come il BUSCEMI, sottoposto a stringente interrogatorio, avesse confessato anche il nome del complice, individuato nel MIGLIORE; e che questo era stato pedinato per essere anche lui condotto dinanzi al capo. Costui aveva una Fiat 127 di uguale colore di quella del BUSCEMI (circostanza processualmente accertata: f.015970) e la stessa fu ritrovata al capolinea dell'autobus di via Roccella, in un luogo cioe' sufficientemente defilato ma dal quale chi gliel'aveva portata poteva allontanarsi senza dare nell'occhio; in un luogo, comunque, agevolmente raggiungibile dal punto (tra Brancaccio e via Giafar) nel quale, secondo il collaboratore, il MIGLIORE era stato intercettato ed invitato a seguirli per un appuntamento importante.

Ora, non vi e' dubbio, a fronte di cosi' minuziosi

argomenti di riscontro, ripetesì tutti affidati a particolari apparentemente insignificanti, che le rivelazioni del SINAGRA ne risultino univocamente veritiere; proprio perché quei particolari, la cui corrispondenza alla realtà non poteva affatto essere conosciuta dal "pentito" (basti pensare solo all'autoradio mancante dall'auto del BUSCEMI), confermano lo svolgimento dinamico dei fatti con una coerenza logica inattaccabile, nei termini esattamente valorizzati dai primi giudici.

Detto questo, non vi è del pari dubbio che le chiamate in correità da parte del SINAGRA, intrinsecamente attendibili, siano ulteriormente rivestite da una convincente connotazione di sicura affidabilità. Nel confessare le sue responsabilità, il coimputato indica gli altri compartecipi, la cui fisionomia risulta delineata, a rafforzamento del convincimento, non tanto dalla provata appartenenza di costoro a quel clan, quanto soprattutto dalle stesse valutazioni indiziarie già evidenziate ai margini delle dichiarazioni dei prossimi congiunti. E perfino il riconoscimento fotografico del MIGLIORE, da parte del SINAGRA, finisce con il rivestire un coessenziale ruolo probatorio, a dimostrazione che quello non era una persona qualsiasi del rione, ma uno che era misteriosamente scomparso pochissimi giorni dopo la scomparsa del BUSCEMI e del RIZZUTO.

Nel dibattimento di appello, le difese hanno poi sottoposto ad ulteriore critica l'impalcatura probatoria, osservando in primo luogo che parenti del BUSCEMI abitassero



proprio a brevissima distanza dalla c.d. "camera della morte", di guisa che apparirebbe in re ipsa inverosimile che il delitto venisse perpetrato proprio sotto i loro occhi.

Si e' pure osservato, a parte le contraddizioni di SINAGRA estratte da altri episodi da lui narrati, che sarebbe in se' stesso incredibile che il BUSCEMI fosse andato a commettere rapine (non autorizzate) in luoghi diversi e che, inoltre, per recarsi agli incontri presso il covo della cosca, avesse portato con se' il giovane cognato.

Orbene la corte, rinviando per quanto attiene (alle pretese contraddizioni afferenti altri fatti e dunque) alla generica credibilita' del SINAGRA al par.3.5, dove sono state a tal fine trattate in forma riepilogativa tutte le doglianze riguardanti numerosi episodi delittuosi, osserva qui che e' proprio dalle esposte considerazioni che si ricava l'eloquente conferma, ulteriore, dei risultati raggiunti. Appunto perche' un particolare come quello, apparentemente incongruo e sicuramente marginale, tale cioe' che non avrebbe potuto trovare posto in un racconto immaginario, finisce con l'offrire riscontro significativo attraverso la coerente considerazione che il contestuale destino dei due poteva spiegarsi solo in una chiave di tranello, magari reso piu' consistente dal pretesto dei lavori da muratore, ai quali appunto entrambi si dedicavano in collaborazione.

Ed ancora, la deduzione che la "camera della morte" fosse situata a breve distanza dall'abitazione dei BUSCEMI, lungi dall'inserire - come vorrebbe la difesa - un argomento

di dubbio (a fronte, peraltro, della tracotante criminalita' di cui discute), addita proprio un possibile argomento di riscontro per quella significativa pagina del processo, connotata dalle atterrite reticenze delle donne, le quali, in ogni caso, erano venute in qualche modo non immaginario a conoscere i fatti e le persone della vicenda delittuosa.

Nulla potendosi inferire in ordine alle perplessita' manifestate dalla corte di primo grado sulla individuazione dell'ARGANO come la persona descritta dal SINAGRA ma non indicata per nome (sulla quale statuizione non e' stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero), la conseguente assoluzione dubitativa, secondo il nuovo regime processuale, va modificata nel senso dell'assoluzione tout court.

Le posizioni di Filippo MARCHESE e di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) sono state separate.

Quanto a quest'ultimo, indicato come presente alla soppressione di BUSCEMI e RIZZUTO, e' necessario qui osservare, per le comuni refluenze probatorie, che l'ingerenza di costui nella cosca non appare ingiustificabile, trovando riscontro anche in altri episodi attinenti al clan di corso dei Mille; non soltanto in quello relativo all'uccisione di Antonino RUGNETTA (par.6.17), infatti collocato nella guerra di mafia, ma anche in quello degli omicidi conseguiti alla rapina al vagone postale di Villabate-Ficarazzelli (supra, par.8.4), dove, pur con i limiti imposti dalla separata posizione dello "scarpuzzedda", si e' osservato come non strana, ne'



irrazionale, fosse stata la chiamata in correita' di costui, che in definitiva, secondo le risultanze del processo, aveva una consistente presenza nella zona ed interessi probabilmente convergenti sulle attività di guadagno della cosca e degli affiliati.

La responsabilita', poi, dei tre SINAGRA, del ROTOLO e del SENAPA per le rispettive imputazioni trova ulteriore conferma, come si e' accennato, nel fatto che costoro erano proprio gli uomini di punta delle azioni delittuose della cosca; la loro accertata partecipazione a diverse altre "operazioni" del gruppo finisce infatti con l'offrire un convincente riscontro seppure incrociato ma non meno valido sul piano della valutazione delle prove.

Per quanto attiene al MANISCALCO, sul punto dell'affermazione di responsabilita', si osserva che le incertezze manifestate dal SINAGRA nell'indicazione del nome di costui non possono inficiare la chiamata in correita'. Come chiarito dal coimputato nel dibattimento di primo grado (ud. 12 giugno 1986), costui era conosciuto come "Toto", da lui come da tutti gli altri del gruppo; ed il lapsus della indicazione di "Antonio", anziche' "Salvatore" (MANISCALCO), trova anche empirico riscontro nel fatto che notoriamente quel diminutivo viene attribuito sia all'uno che all'altro nome, anche se prevalentemente o piu' comunemente in certe zone al secondo. Ma certo si trae comunque la evidente buona fede ed attendibilita' del SINAGRA.

Peraltro, quanto al MANISCALCO, come del resto per gli altri imputati, la prova deve essere integrata con le

risultanze (di cui alla parte X) riguardanti l'inserimento nell'associazione per delinquere di tipo mafioso (gia' verificate in primo grado ed alle quali, come si vedra' nella sede opportuna, si sono aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA). Queste, infatti, suffragano sul piano logico e della specifica credibilita' la chiamata in correita' da parte del coimputato. Laddove non puo' avere neppure rilievo il fatto che in questo processo non sia emersa la partecipazione (abituale o saltuaria) da parte di questo imputato ai delitti raccontati dal "pentito", dal momento che l'adeguatezza anche in concreto della chiamata in correita' risulta esaurientemente dimostrata dalla stessa appartenenza al sodalizio mafioso che e' da sola condizione sufficiente per un vincolante coinvolgimento nei misfatti della cosca per qualsiasi affiliato anche dedito ad altro tipo di apporto associativo.

Ne', infine, puo' essere rilevante la circostanza che (in questa stessa sede ma senza che siano state formulate doglianze da parte dell'accusa, ovvero in altri processi) alcuni soggetti (QUARTARARO, ARGANO) siano stati mandati assolti dalle imputazioni dipendenti dalla stessa fonte di prova.

Il processo, come si e' detto nella generale esposizione della metodologia della prova, non puo' tendere che ad una valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice. E se altrove (non importa se sulla base di elementi affini o meno approfonditi) e' stato formulato un giudizio, diverso dall'accertamento con sentenza passata in



giudicato dell'inesistenza del fatto storico, questo non puo' assurgere al ruolo di precedente vincolante. Sicche', come e' vero che non puo' essere rimessa in discussione, per regola giuridica fondamentale, la responsabilita' degli imputati comunque assolti (neppure quando, come accade e come e' proprio accaduto anche in questo processo, nuove e piu' particolareggiate acquisizioni avrebbero potuto orientare per più sepcifiche indagini e una diversa valutazione), e' allo stesso modo incontestabile che, meno che mai nei casi di cui si e' fatto cenno, possa ravvisarsi una qualsiasi preclusione o un vincolo di qualunque tipo nella formazione del convincimento specifico (perche' altrimenti quella garanzia dell'imputato, racchiusa nella regola del ne bis in idem, finirebbe con il riversare perversi effetti nel corretto svolgimento del processo).

Il RACCUGLIA e' deceduto nelle more del processo.

8.11. Omicidio di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI
(capi 196, 197, 198, 199, 200, 201). - Il 6 giugno 1982 scompariva Carmelo LO JACONO, il quale, come riferiva la moglie, Maria D'AMORE, verso le ore 7 era andato a bordo della sua "Mini-Minor" in una casa a mare con l'intenzione di accudire ad alcuni lavori di tinteggiatura e con l'intesa che sarebbe tornato a casa verso le ore 9 per prelevare i familiari onde trascorrere la giornata festiva.

La stessa mattina di domenica, poco dopo le ore 9, la "Mini-Minor" di Antonino PERI, che apriva un piccolo corteo di auto diretto alla cerimonia di prima comunione della sua bambina, veniva tamponata da una vettura dello stesso tipo, con due uomini a bordo, che si era inserita nella fila di macchine, dandosi alla fuga; da quest'ultima, inseguita dal predetto e da altri parenti fino ad una stradella laterale, era poi sceso un uomo armato di pistola il quale, dopo aver fatto fuoco sul PERI, uccidendolo, era fuggito a bordo di una "Fiat 850" che era venuta a trovarsi nelle vicinanze e guidata da un'altra persona.

In merito a questi fatti, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato (tranne alcuni non rilevanti contrasti che il PERI aveva avuto con la moglie separata), venivano acquisite in processo significative rivelazioni dello stesso SINAGRA, il quale, dopo aver deciso la propria collaborazione con la giustizia, riferiva che una domenica di primavera-estate 1982, verso le ore 10-10,30, suo cugino "tempesta" era venuto a cercarlo per far sparire, come altre



volte, un corpo. Lo stesso gli avrebbe confidato che Pietro SENAPA e Antonino MARCHESE avevano sequestrato un abituale frequentatore di piazza Torrelunga, su incarico di Filippo MARCHESE che lo voleva "vivo"; avevano dunque preso costui con la sua stessa "Mini-Minor" ma nel percorso si erano scontrati con un'auto il cui proprietario li aveva inseguiti; Antonino MARCHESE aveva allora detto al SENAPA di fermarsi ed era sceso ad uccidere l'inseguitore; se non che il sequestrato, in questo frangente, aveva cercato di ribellarsi e per paura che fuggisse il SENAPA lo aveva ucciso dentro la macchina stessa; portato il cadavere al cospetto di Filippo MARCHESE, costui ne aveva ordinato la distruzione con l'acido, ma poiche' l'operazione non era riuscita per la cattiva qualita' del prodotto, loro avevano dovuto provvedere, alla presenza del Filippo MARCHESE, del ROTOLO, di Angelo BAIAMONTE (non giudicato in questo processo) e di un'altra persona di mezza eta', a comporre i resti in un sacco da andare a gettare a mare.

La singolare concordanza di date, orari e particolari della vicenda rendeva, a giudizio della corte di primo grado, del tutto attendibile la fonte esaminata sicche' veniva pronunciata condanna a carico di Filippo MARCHESE, Antonino MARCHESE e Pietro SENAPA per il sequestro di persona in danno del LO IACONO; a carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per le imputazioni connesse all'omicidio del medesimo; a carico di Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e del ROTOLO per la soppressione del cadavere; ed a


carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per l'omicidio PERI.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi della condanna e deducendo che essa sarebbe stata basata dai primi giudici su argomenti di prova affatto equivoci e comunque insufficienti; come sarebbe dimostrato, in sintesi, dall'assoluta mancanza di obiettivi riscontri sulle rivelazioni del "pentito", la cui inattendibilita' era stata comprovata altrove, in relazione ad altri episodi, ed anzi dall'esistenza di riscontri di segno contrario desumibili dalla descrizione dei fatti, dei luoghi e delle persone, fatte dai testimoni dell'uccisione del PERI.

Sul punto, questa corte ha disposto la rinnovazione del dibattimento per acquisire piu' sicuri elementi di valutazione e, in esito al dibattimento, osserva che non puo' muoversi censura ai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilita' degli imputati.

E' infatti dall'analisi dei fatti storici comprovati nel processo che si ricava il sicuro ed univoco riscontro delle rivelazioni del SINAGRA, le quali peraltro offrono una spiegazione non soltanto esattamente compatibile degli avvenimenti ma soprattutto tale da dimostrare che nessun'altra ne risulta possibile.

Quella mattina di domenica 6 giugno 1982, alcuni minuti dopo le ore 9, si era radunata una piccola comitiva di parenti del PERI (il quale era piu' esattamente un ex-carabiniere e non un ex-poliziotto, come aveva detto



961383


SINAGRA) tutti diretti, con le rispettive auto, verso una chiesa (per la celebrazione di una prima comunione), con partenza dalla via Sperone (che i testi chiamano qualche volta, secondo una antica denominazione, via "Immacolatella", e che e' una strada che congiunge la via Messina Marine, all'altezza appunto di piazza Sperone, nelle cui vicinanze e' sita la casa dei PERI, con il corso dei Mille, fino a piazza Torrelunga: precisazioni che, come si vedra', rivestono un ruolo assai decisivo).

Antonino TROMBETTA ha raccontato (f.014945) che il corteo era aperto dal cognato Antonino PERI alla guida della sua "Mini-minor" rossa, sulla quale aveva preso posto il padre di costui; dietro di questa marciava la Fiat 127 dello stesso TROMBETTA con la moglie Nicasia PERI ed i figli; ed infine, su una terza macchina, una Fiat 850, avevano preso posto Paolo ANELLO con la moglie Maria Teresa PERI e altri familiari. Appena percorsi circa duecento metri, fra la prima vettura, quella del PERI, e la seconda, quella del TROMBETTA, una "Mini-minor" di colore giallino sulla quale viaggiavano due persone si era inserita repentinamente (tanto che aveva rischiato a sua volta di entrare in collisione con la stessa) proseguendo quindi la marcia spericolata per sorpassare anche la prima vettura, che invece tamponava volontariamente. A questo punto il PERI si fermava per constatare i danni (peraltro lievi) ed il TROMBETTA si metteva all'inseguimento dell'investitore, che si era dato alla fuga, per chiedergli "spiegazioni", seguito subito dallo stesso PERI, che riprendeva subito la marcia, e

dall'ANELLO. Percorse poche centinaia di metri, l'auto in fuga svoltava a sinistra imboccando il largo Achille Grandi seguita sempre dalle altre tre auto, e ad un certo punto si fermava e ne usciva un uomo che, impugnando una pistola e gridando: "ora ti ammazzo, ora ti ammazzo" (al dibattimento di appello, precisera' che l'uomo aveva detto: "ferma, che ti uccido"), si dirigeva verso l'auto del PERI colpendolo a morte. Mentre la "Mini-minor" si rimetteva subito in marcia, l'omicida si dirigeva dal lato opposto, verso la via Sperone dalla quale erano venuti, e li' aveva preso posto in una Fiat 850, con una persona a bordo, dileguandosi.

Nicasia PERI, che viaggiava nell'auto del marito Antonino TROMBETTA, ha sostanzialmente confermato le stesse circostanze (f.014955), precisando che l'auto investitrice, che era di colore rosso chiaro, si era immessa nel flusso della circolazione, nel momento in cui stava transitando il loro piccolo corteo, dalla parte destra, dove sostava sul marciapiede; che il marito era stato il primo ad intraprendere l'inseguimento della macchina in fuga "suonando il clacson allo scopo di farla fermare"; e che, dopo che questa aveva svoltato nella traversa a sinistra ("cercando di allontanarsi"), l'uomo che ne era sceso con la pistola in pugno aveva esplosivo un colpo in aria dicendo a suo marito: "mani in alto", e si era quindi diretto verso l'auto del PERI, che era sopraggiunto dietro di loro, uccidendolo prima ancora che lo stesso riuscisse ad uscire.

La circostanza che l'auto investitrice sostasse sul marciapiede destro prima di immettersi nel flusso della

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

circolazione e' stata riferita anche da Francesco PERI, padre della vittima, che viaggiava nella stessa macchina (l'uomo pero' ha erroneamente raccontato che l'auto, nel fare detta manovra, aveva urtato la fiancata destra di quella di suo figlio; laddove i rilievi fotografici in atti e le altre risultanze processuali concordemente dimostrano che l'aveva tamponato; evidentemente tale era stata pero' l'impressione recepita dall'anziano padre circa la scena svoltasi alla sue spalle). Lo stesso ha pure riferito (f.014949) che, dopo che tutto il corteo si era dato all'inseguimento della "Mini-minor" (che era di colore rosso), l'uomo aveva sparato prima ancora che suo figlio "potesse mettere piede a terra" e si era subito diretto verso la strada dalla quale erano appena arrivati.

Paolo ANELLO (f.014953), conducente della terza autovettura, ha precisato che davanti a lui, nel corteo, si erano inserite due auto; che la scena del tamponamento gli era stata successivamente raccontata dal TROMBETTA; che l'auto investitrice era di colore rosso amaranto; e che l'assassino, dopo avere sparato due colpi all'indirizzo del PERI, ne aveva esploso un altro in aria passando vicino alla sua macchina che intanto era sopraggiunta.

La moglie dell'ANELLO, Maria Teresa PERI (f.014956), ha riferito una posizione diversa delle tre auto (ma cio' e' comprensibile per la presumibile minore attenzione della donna, in quanto passeggera, e soprattutto per la distanza dalle auto che li precedevano nei termini descritti dal marito), nel senso cioe' che davanti si sarebbe trovata

l'auto del TROMBETTA e in seconda posizione quella del PERI (si noti pero' che questa e' la posizione finale di arrivo delle tre auto nel largo Grandi). Ha comunque precisato, ed il dato si rivelerà assai significativo, che nella stretta via Sperone le auto procedevano "ad andatura molto lenta a causa del traffico difficoltoso".

Maria D'AMORE, dal canto suo, ha riferito (f.016008) che il marito Carmelo LO JACONO quella mattina, a bordo della sua "Mini-minor" di colore beige con tetto marrone, si era recato di buon'ora in una casetta di legno a mare, sita nella via Messina Marine, per eseguire lavori di pitturazione, con l'intesa che sarebbe tornato a prelevare i familiari verso le 9,30 onde trascorrervi la giornata festiva; ma che, dopo alcune ore di attesa, essa stessa era andata sul posto per avere notizie ed aveva appreso dai vicini che effettivamente il marito era stato visto intento ad eseguire i lavori programmati nella casetta, allontanandosene verso le 9 con il dichiarato scopo di andare a prendere i familiari.

La singolare coincidenza di orari tra le vicende occorse alla famiglia PERI e la misteriosa scomparsa del LO JACONO testimoniano certo una significativa concordanza con le rivelazioni di SINAGRA, le quali in definitiva offrono una chiave di lettura ad episodi altrimenti affatto incomprensibili.

Ne' puo' essere condivisa la deduzione difensiva circa l'incertezza degli orari riferiti dai testimoni, dalle cui dichiarazioni si dovrebbero addirittura ricavare indizi di



segno contrario, posto che, in base ad esse, il gruppo del PERI era partito da via Sperone verso le ore 9,30, mentre il LO JACONO sarebbe andato via intorno alle ore 9. Non vi e' infatti chi non veda come nessuna obiettiva incompatibilita' vi sia fra le indicazioni degli orari da parte dei testimoni del gruppo del PERI (Francesco PERI: verso le ore 9,30; TROMBETTA: verso le ore 9,15; ANELLO: dopo le ore 9,15) e la generica fonte, ricavata dalle indirette dichiarazioni, ora citate, della moglie del LO JACONO, la quale ha riferito che con il marito era rimasta d'intesa che sarebbe venuto a prenderli verso le ore 9,30 e che difatti dai (non indentificati) vicini aveva appreso che costui aveva lasciato la casetta a mare proprio verso le ore 9. Laddove, invece, queste risultanze (considerata anche la genericita' della fonte indiretta e non controllata dei vicini) sono evidente dimostrazione della esatta concordanza dei dati ricostruttivi.


Giova precisare, poi, che la causale suggerita dai parenti del PERI, i quali avevano elevato a sospetto la moglie separata della vittima, si era rivelata del tutto inconsistente. Mentre, anche in questo caso, vien fatto di chiedersi, come prima approssimazione, come avrebbe potuto il coimputato collaboratore esporre circostanze cosi' precise, di fatto appunto coincidenti con la realta'.

Se non che va rilevato come nel processo siano state registrate alcune incongruenze, peraltro fatte proprie dalla difesa allo scopo di screditare la tesi d'accusa, delle quali occorre prendere atto nella complessiva valutazione

delle risultanze.

La prima e forse piu' evidente (difatti gia' sottolineata nella precedente disamina) attiene al colore dell'auto del (soggetto che secondo il SINAGRA era stato sequestrato dal SENAPA e dal MARCHESE e che nella ricostruzione processuale dovrebbe identificarsi nel) LO JACONO. Questa, che secondo la (sicuramente attendibile) descrizione della D'AMORE era di due colori (beige con il tetto marrone), e' stata descritta dai familiari del PERI, tutti diretti testimoni del fatto, o come "giallina" o come "rosso chiara" o ancora come "rosso amaranto". Gia' queste stesse, apparentemente incongruenti, divergenze testimoniano il basso livello di attendibilita' di precisazioni affidate a ricordi riferiti a momenti emotivamente assai sconvolgenti. E le nuove acquisizioni probatorie, scaturite dalla rinnovazione del dibattimento in questo grado, che in apparenza non hanno dissolto il dubbio, hanno finito per rafforzare un simile convincimento.

Basti rivedere le dichiarazioni dibattimentali del TROMBETTA (udienza del 9 maggio 1989), il quale ha precisato che aveva visto quell'auto all'ultimo momento (prima era ferma e si stacco' improvvisamente dal marciapiede), che essa era "giallina", vecchia, scura, cosi' come gli e' sembrato di ricordare dopo il tempo trascorso, per rendersi conto dell'evidente aleatorieta' del ricordo. Ovvero, sempre a tal fine, quelle rese alla stessa udienza dall'ANELLO, il quale, pur precisando che in definitiva non aveva visto bene la macchina investitrice, ha riferito che questa era di



colore "amaranto", "giallina", "arancione" (gli altri testimoni escussi hanno detto di non ricordare bene piu' nulla).


Sul piano della dinamica dei fatti, vi e' poi da osservare che la versione del SINAGRA sembra in conflitto con la situazione dei luoghi. Potrebbe infatti obiettarsi che, se i due imputati erano andati a prelevare il LO JACONO dalla sua casetta a mare per portarlo nella villa (Villa "Mirto", individuata in base alle indicazioni dello stesso coimputato, che vi aveva condotto gli inquirenti durante la collaborazione: f.012797) sita in corso dei Mille n.1317, non avrebbero avuto motivo di imboccare la via Sperone, in una direzione cioe' opposta rispetto al naturale e piu' breve percorso da compiere; e cioe', insomma, di indulgere all'idea di compiere giri di piacere in automobile con una persona sequestrata a bordo. Ed in effetti tale perplessita' troverebbe in apparenza conferma nei rilievi planimetrici disposti da questa corte (e trasmessi con nota del 15 giugno 1989), laddove si evince che la villa predetta e' sita in direzione contraria alla citta', mentre, rispetto alla casetta del LO JACONO, la meta del PERI era verso il centro (da via Sperone ad una chiesa della citta').

A cio' si aggiunga che i testimoni dell'uccisione del PERI hanno quasi tutti concordemente riferito che la macchina investitrice si era immessa nel flusso della circolazione dal lato destro rispetto al loro senso di marcia e che si trovava probabilmente ferma sul (o a ridosso del) marciapiede.

E non e' tutto. Infatti nessuno dei testimoni ha potuto riferire di aver visto una persona sequestrata dentro la macchina investitrice; eppure le piccole dimensioni di quel tipo di autovettura, il cui lunotto posteriore (secondo comuni cognizioni) consente una buona visibilita' verso l'interno, avrebbero potuto difficilmente impedire di intravedere una persona anche costretta ad un posizione rannicchiata nel sedile posteriore. Senza dire che se in un primo momento, quando in macchina vi era ancora il passeggero seduto a destra, poi sceso a sparare al PERI, quello era in grado di tenere con forza occultata una persona sequestrata, nella seconda fase, e specialmente quando, secondo la ricostruzione processuale, la vittima aveva cercato di ribellarsi, tutto avrebbe dovuto rivelarsi ai testimoni.

E poi, ancora, potrebbe obiettarsi che ben strano comportamento sarebbe quello di due individui (ancorche' cinici assassini) che, pur avendo un sequestrato in macchina, cerchino in tutti i modi di attirare su di se' l'attenzione, tamponando volontariamente (come riferito quasi concordemente dai testimoni) un'altra macchina, dunque inscenando liti sostanzialmente inutili, e addirittura fermandosi a sparare all'innocuo guidatore.

Come se tutto cio' non bastasse, potrebbe pure trovarsi assai dubbio il fatto che a tutti i testimoni fosse sfuggito che l'uomo rimasto in macchina, alla guida dell'auto investitrice, aveva sparato (come raccontato da SINAGRA) per uccidere il sequestrato che voleva ribellarsi e fuggire.




E lo stesso comportamento dell'uomo che aveva ucciso il PERI, a sua volta, potrebbe innestare non pochi argomenti di incertezza; se e' vero, come hanno riferito i testimoni, che costui era sceso dalla macchina (dopo avere svoltato per il largo Grandi) con la pistola in mano, ma aveva evitato, superandola, l'auto del TROMBETTA (che, come si e' detto, era arrivato per primo, perche' si era messo subito ad inseguire l'auto investitrice mentre il PERI si era fermato per constatare i danni del tamponamento), e si era con decisione diretto verso la vittima.

Se a tutto cio' si aggiunge che l'assassino era poi fuggito con l'ausilio di un altro complice che, a bordo di un'altra auto, lo aspettava sulla via Sperone, il quadro rischia di divenire assai perplesso.

Si finisce, in definitiva, con l'intravedere nella dinamica dei fatti relativi all'uccisione del PERI una diversa realta', tale da far supporre che costui fosse non un occasionale passante fermato dai sequestratori ma una vera e propria vittima designata, persona magari del tutto diversa da quella di cui al racconto del "pentito"; e che dunque lo stesso tamponamento volontario (con un'auto in sosta sul margine destro della strada, in attesa del passaggio della vittima) e la fuga verso una strada laterale fossero i particolari di una messinscena tale da indurre nel tranello il PERI, stimolato ad inseguire l'auto investitrice fino al luogo appartato dove l'assassino avrebbe potuto commettere il delitto ed infatti poi darsi alla fuga con l'auto di appoggio.

Osserva tuttavia la corte che tutte le obiezioni esaminate, utilizzabili ed in buona parte utilizzate allo scopo di screditare la tesi di accusa, non solo non apportano insormontabili difficoltà ne' dunque conducono ad una conclusione del tipo ora delineato, ma ad attenta valutazione finiscono con il rafforzare il convincimento circa la ricostruzione dei fatti nel senso ritenuto dai primi giudici; restando anzi dimostrato, attraverso le considerazioni che seguono, che ogni particolare della complessa vicenda puo' trovare coerente spiegazione solo se letto alla luce delle rivelazioni del SINAGRA.

Vi e' infatti da chiedersi in primo luogo, rovesciando i termini di una delle precedenti proposizioni critiche, se non sia assurdo che un progetto di agguato ai danni di una vittima che, come e' incontrovertito, non viveva certamente nascosta conducendo anzi, come riconosciuto da tutti, una vita assolutamente normale, potesse venire realizzato in un momento cosi' difficile dal punto di vista logistico. Se i due assassini (con il complice a bordo della "850" di appoggio) avessero programmato di uccidere il PERI per qualsivoglia causale, non avrebbero potuto certamente scegliere una circostanza piu' sfavorevole al fine di assicurare il buon esito dell'impresa, posto che non soltanto avrebbero studiato lo stupido piano di intervenire in un luogo possibilmente molto frequentato e ad un'ora gia' di traffico non indifferente (le ore 9 di una domenica mattina), ma addirittura avrebbero cio' fatto (supponendosi pure che conoscessero l'impegno che quella mattina portava



la famiglia in chiesa) con la certezza di attirarsi tutto un corteo di parenti. Laddove i parenti delle vittime, se pure in un ben noto contesto sociale non hanno magari buona propensione a testimoniare o a collaborare con le autorità per l'individuazione dei responsabili di un misfatto, costituiscono sicuramente un intralcio non trascurabile nella prospettiva dell'attuazione operativa ed in quella degli ulteriori futuri assetti (per le naturali reazioni che possono scaturirne).

E vi è da aggiungere che, secondo le fonti esaminate, quella mattina il PERI aveva già fatto un primo viaggio per accompagnare altri parenti in chiesa; di guisa che, se il delitto fosse stato premeditato, esso avrebbe potuto essere commesso anche prima e davanti ad un numero decisamente inferiore di testimoni interessati.

Sicché il tamponamento, definito volontario dai testimoni, non solo non è la dimostrazione logica di un piano preordinato ad indurre il PERI a cadere in un agguato, ma al contrario finisce con l'attestare l'autentico, esasperato, forse drammatico, disagio di chi deve muoversi con estrema sollecitudine e si imbatte in un lento corteo dal quale stenta a svincolarsi.

Come si ricorderà, tutti i testimoni, ma specialmente e con dettagliata descrizione, Maria Teresa PERI, avevano riferito il particolare della lentezza del corteo (... "ad andatura molto lenta a causa del traffico difficoltoso"...); ed in questa esatta chiave di lettura trova dunque spiegazione l'atteggiamento di chi è insofferente ai

procedere lento ed intralciante delle auto in marcia di passeggio festivo e che, a fronte di quelli che si rifiutano di dare strada, con rabbia si scatena perfino ad urtare volontariamente (ma, come dimostrano le foto, lievemente: f.014977) la macchina che apre il corteo, in uno stato d'animo vieppiu' esasperato dal sequestro di persona appena commesso.

Ed ancora, nella stessa linea logica, il fatto che gli autori di un sequestro si mettano incautamente a litigare con gli automobilisti di passaggio, non solo non smentisce la premessa, ma nella specie in definitiva altro non fa che rafforzarla offrendo una spiegazione concordante. Perche', all'opposto, questo atteggiamento risulterebbe comprensibile solo se il sequestro fosse stato appena consumato (con una vittima che cercava ovviamente di resistere e ribellarsi nell'auto) e se per raggiungere la destinazione prefissata fosse stato necessario percorrere proprio quella strada (sul che tra poco si dira').

Come non puo' spiegarsi in modo diverso la decisione presa dai due inseguiti di fermarsi a sparare, se e' vero, come hanno raccontato tutti i testimoni, che il piccolo corteo di auto era ripartito a tutta velocita' ad inseguire a clacson spiegati la "Mini-minor" investitrice; perche', a questo punto, quello che era stato solo un gesto di stizza rischiava di trasformarsi in una situazione di reale pericolo di essere scoperti e che dunque imponeva una contromisura d'emergenza (o aveva magari ispirato in un'animo incline al delitto l'ulteriore "punizione" per lo



stupido che aveva intralciato il cammino del prepotente di quartiere).

Sicche', approfondendo questa riflessione, non puo' attribuirsi alcun valore destabilizzante alla comparsa di un'altra auto (la "850" sulla quale l'assassino era risalito e che si trovava in attesa nella via Sperone, dalla quale erano tutti venuti); infatti la presenza di questo altro mezzo, se e' superflua nell'ipotesi di un preordinato progetto di agguato al PERI, diviene un elemento essenziale nella tesi di accusa. Tanto che, se non ve ne fosse stata traccia negli elementi del processo, se ne sarebbe potuto all'opposto ricavare un argomento di dubbio. Ed infatti, stando alla ricostruzione di SINAGRA (secondo cui la vittima era stata portata via con la sua stessa auto), il gruppo incaricato del sequestro del LO JACONO doveva essersi recato sul posto necessariamente con un'altra macchina; la quale ultima (ovviamente non notata dai testimoni nelle fasi precedenti) non poteva che seguire l'auto della vittima.

E perfino la fuga della prima auto con il complice a bordo, se ben si riflette, non ha altra spiegazione. Perche' sarebbe per converso assurdo che due assassini (con un complice in funzione di appoggio in un'altra auto) attirino la vittima (con il suo non trascurabile seguito di parenti) in un'imboscata e che al momento di compiere il delitto premeditato, ma prima di eseguirlo, uno dei due se ne scappi, lasciando l'altro da solo. Laddove la fuga medesima e' invece chiaramente significativa del fatto che quell'auto non poteva affatto sostare in quel luogo; ed e' dunque

plausibile che vi fosse un sequestrato da nascondere, perche' lo stesso si divincolava, e che insomma proprio in quel frangente, senza neppure la collaborazione del complice che lo teneva a bada, l'uomo costituisse un serio pericolo (tanto che, coerentemente, come appunto raccontato dal coimputato collaboratore, dovette essere ucciso sul posto).

Tutto, in definitiva, depone nel senso di una decisione estemporanea e contribuisce dunque a dimostrare che il complice fosse sceso dall'auto proprio per fronteggiare una imprevista situazione verificatasi e cioe' per coprire la fuga dell'auto che doveva allontanarsi ad ogni costo, fermando gli ostinati inseguitori.

E che il sequestrato stesso non fosse stato visto dai testimoni non costituisce, alla luce di queste considerazioni, un ostacolo decisivo, proprio perche' la distratta attenzione dei passanti poteva non essere stata attirata dal comportamento degli occupanti la piccola vettura. Non si deve peraltro dimenticare che nella prima fase (quella del sorpasso) il passeggero seduto a destra poteva di certo costringere fisicamente il sequestrato ad una posizione rannicchiata, tale cioe' da giustificare il fatto che i testimoni non se ne fossero accorti; mentre, dopo che lo stesso era uscito ed era andato a sparare al PERI, l'attenzione di tutti si era ovviamente concentrata sull'uomo che impugnava la pistola e non su chi era rimasto in macchina. Considerazioni che, sul piano dell'id quod plerumque accidit, spiegano perche' mai i testimoni, fortemente condizionati dalla apparenza e dagli spari



ricollegati alla scena evidente (ma vi e' da dire che, significativamente, vi e' contrasto fra i testimoni sul numero dei colpi sparati dall'assassino), potrebbero non avere sentito lo sparo ulteriore relativo all'uccisione del sequestrato dentro la macchina (ma che puo' comunque essere avvenuta anche piu' avanti o in una posizione piu' defilata).

La chiave piu' significativa sul piano ricostruttivo e' tuttavia costituita dall'analisi dell'itinerario dei protagonisti della vicenda, che dimostra come non soltanto non fosse assurda la direzione di marcia degli assassini, ma come tutti i particolari esattamente concorrano ad attestare la veridicita' del "pentito".

Il punto di partenza e' costituito dalle informazioni che alla D'AMORE avevano dato i vicini della casetta a mare (che purtroppo, dato il tempo trascorso, questa corte non e' riuscita ad identificare in sede di rinnovazione del dibattimento, come da nota della polizia), secondo i quali il LO JACONO era rimasto ad eseguire i suoi lavori fin verso le ore 9, quando aveva detto che sarebbe andato a prendere i familiari (f.016008).

Dal che si desume che il LO JACONO non fu prelevato dai suoi sequestratori in quel posto, dove il fatto sarebbe stato notato dai vicini, i quali invece avevano salutato l'uomo al momento di andarsene; e che probabilmente il disegno medesimo non aveva potuto essere realizzato nel luogo proprio a cagione della presenza di altre persone o per qualsivoglia ragione. Ma si desume allora che, se e'

vero che il LO JACONO dopo essere andato via dalla casetta a mare non era piu' arrivato alla sua abitazione (per di piu', come meglio si dira', in abbigliamento che attestava che l'intenzione era veramente quella di andare solo a casa a prendere i familiari, come promesso alla moglie), il sequestro dovette necessariamente avvenire lungo il percorso che la vittima aveva intrapreso per andare a casa.

Ora, il LO JACONO, come risulta dagli atti, abitava in via G.B.Odierna, che e' sita nella zona di via Oreto, e per raggiungere casa doveva esattamente percorrere, come tragitto piu' breve, piu' logico, proprio la via Sperone, (dopo avere lasciato la via Messina Marine all'imbocco di piazza Sperone).

Insomma dopo pochi minuti il LO JACONO aveva imboccato la via Sperone esattamente nel punto in cui il corteo dei PERI si sarebbe messo in movimento per percorrere quei 100-200 metri di cui hanno parlato i testi. E che il LO JACONO sia stato intercettato dai suoi sequestratori proprio subito dopo l'imbocco della via Sperone appare ancor piu' evidente ove si pensi alle migliori condizioni logistiche di questa strada piu' appartata rispetto alla via Messina Marine, arteria di grande scorrimento.

Tutto cio' spiega, al tempo stesso, la direzione di marcia dell'auto dei sequestratori, i quali avevano ovviamente seguito il LO JACONO per fermarlo nel momento piu' propizio; dato che quella era la direzione che la vittima aveva intrapreso. Spiega pure il perche' i testimoni avevano visto detta auto provenire dal marciapiede destro.



dal momento che, indubbiamente, se la vettura del LO JACONO era stata intercettata nei pressi dell'abitazione del PERI, essa era stata coerentemente stretta sul margine destro perche' vi prendessero posto i due sequestratori per ripartire subito a bordo della stessa, seguita dall'auto usata dai primi. E spiega il perche' di una partenza cosi' repentina, noncurante della contingente situazione determinata dall'occasionale passaggio del corteo dei PERI.

Ma la deduzione piu' significativa, dalla quale si trae giustificazione per tanti aspetti della vicenda apparentemente incomprensibili, attiene proprio alla direzione intrapresa dall'auto investitrice, la quale imbocco' il largo Achille Grandi seguito dai PERI. Infatti dallo stato dei luoghi, come rappresentato nella planimetria richiesta da questa corte, si ricava che il largo Grandi costituisce proprio il primo accesso a sinistra (a circa quattrocento metri dall'inizio di via Sperone) per tornare verso il corso dei Mille (attraverso la via Pecori Giraldi e la via XXVII Maggio) proprio nella direzione utile per raggiungere la "Villa Mirto", ubicata al civico 1317.

Dal che, in sostanza, si desume che non e' assolutamente vero che i due dell'auto investitrice volessero attirare il PERI (assurdamente, sul piano logico, come si e' detto) in un vicolo cieco, ma che avevano piuttosto proseguito la loro veloce marcia verso la meta, da questo momento pero' tallonati dal corteo strombazzante dei parenti decisi ad ottenere "soddisfazione" per il tamponamento subito.

E si spiega, ancora, la presenza dell'auto rimasta indietro sulla via Sperone, dove sarebbe salito l'assassino dopo che, coerentemente, la prima macchina era schizzata via e il complice era sceso a coprirne la fuga ed a fermare gli inseguitori.

Anzi, a tale riguardo, va evidenziato (per quanto possa concorrere al convincimento complessivo, pur nella aleatorietà del riferimento) che, come risulta dagli atti del processo (f.012793), in uno dei luoghi indicati dal SINAGRA come punti di riferimento della cosca per le imprese criminali (e nel quale il "pentito" aveva condotto gli inquirenti) fu rinvenuta una "Fiat 850" bianca (che, peraltro, non è un tipo di vettura che, secondo schemi consueti, viene utilizzata come auto di appoggio per un omicidio e destinata alla fuga repentina dopo il delitto); e che cioè, almeno, una vettura di quel modello era appunto disponibile da parte del gruppo.

Si spiega il perché del colpo sparato in aria a scopo intimidatorio, che è di regola un gesto di chi non ha intenzione di uccidere nessuno. L'assassino, evidentemente, non era sceso dall'auto per uccidere il PERI e neppure infatti i primi inseguitori arrivati, che sarebbero stati il più logico bersaglio (emblematica la deposizione di Nicasia PERI già ricordata: l'uomo, sceso dalla macchina, era passato accanto alla loro che, guidata dal marito Antonino TROMBETTA, era arrivata per prima, sparando un colpo in aria e gridando: 'mani in alto'); e dalla dinamica riferita dai testimoni si intuisce che la decisione omicida era sorta



improvvisamente, in quel momento, proprio perche' il PERI (che era il danneggiato dal tamponamento, tosto arrivato) aveva fatto intendere di volere uscire magari per avere "soddisfazione" (secondo le deposizioni gia' ricordate del padre Francesco e dalla sorella Nicasia, le quali suggeriscono la nitida immagine dell'uomo che va per scendere dalla macchina per affrontare l'investitore: "prima ancora che potesse mettere piede a terra"...). Sicche' fermarlo era divenuto, nella distorta logica dell'assassino, ormai inevitabile ed il gesto andava anzi sottolineato con i termini punitivi che trapelano dalle parole pronunziate ("ora ti ammazzo"); a nulla rilevando neppure (se vera fosse la tesi della difesa) che quella zona fosse familiare all'assassino presunto, al punto che alcuni parenti potessero abitare in quel luogo, se vere sono, come lo sono, le residue, convergenti, clamorose, risultanze di questo processo circa lo spessore criminale e la tracotante ostentazione delle cosche mafiose.


Il fatto, dunque, che l'assassino era passato davanti la prima auto andando ad uccidere il PERI, che occupava la seconda auto arrivata, non solo non significa affatto che costui fosse la vittima designata ma, nel contesto delle risultanze processuali, che certamente rimase vittima del suo gesto di volere affrontare l'investitore (ormai determinato, al colmo dell'ira, a non farsi piu' intralciare nel programma intrapreso).

Detto questo, che fortemente testimonia la veridicita' della rivelazione di SINAGRA, offrendosi un formidabile

quanto univoco riscontro obiettivo, ogni altro particolare desumibile dalle acquisizioni probatorie puo' essere rivisto alla luce della coerente compatibilita' con la ricostruzione ricavata, senza cioe' che se ne possano inferire difficolta' logiche insormontabili.

Come, in primo luogo, nel fatto che il LO JACONO avesse lasciato i vestiti nella sua casetta, dove furono rinvenuti i documenti personali salvo il denaro (circa £.70.000) che, secondo la moglie, doveva avere addosso (f.016008). Perche' tutto questo non significa necessariamente, come in apparenza potrebbe dedursi, che l'uomo doveva essere stato, sequestrato sul posto (cosa che, come si e' visto, resta anzi esclusa dalle informazioni raccolte in loco dalla D'AMORE), ma puo' significare, plausibilmente, che costui, dopo avere lavorato in abbigliamento piu' libero (pantaloncini corti e scarpe vecchie, precisera' la moglie), si sia allontanato nelle stesse condizioni per il breve tragitto necessario per recarsi a casa a prendere i familiari e basta, magari portando con se' solo il denaro per precauzione.

Ne' puo' costituire rilevante ostacolo sul piano probatorio la circostanza che non sia stata ritrovata l'auto del LO JACONO (al dibattimento di appello, ad espressa domanda, il SINAGRA ha precisato che l'auto era stata poi bruciata sotto un ponte vicino l'autostrada ma, dato il tempo trascorso, non e' stata piu' rinvenuta). Infatti tale mancato riscontro, che per vero sarebbe stato di notevole rilievo ove fosse stato positivamente acquisito, non puo'



compromettere la ricostruzione fatta o dimostrarne la non univocita'; posto che, anzi, proprio il fatto che nessun'altra auto gli inquirenti avessero rinvenuto in collegamento all'uccisione del PERI (cioe' corrispondente alla descrizione da parte dei testimoni) offre un significativo rilievo alla correlativa, e definitiva, scomparsa anche dell'auto del LO JACONO.


Ne' puo' utilmente eccepirsi, a fronte delle risultanze acquisite, che solo la ricognizione di persona avrebbe offerto la prova decisiva della tesi d'accusa; perche', a parte la naturale aleatorieta' di un tale mezzo istruttorio in un contesto sociale connotato da ben note diffidenze ed intimidazioni (si ricordi come il padre del PERI nel dibattimento di primo grado, invece di fare espressa menzione degli imputati, si sia ostinato a farvi riferimento solo per relationem utilizzando la copia di un giornale portato con se' in udienza), un simile atto non avrebbe potuto essere mai compiuto da questa corte di appello dato il tempo trascorso e la definitiva compromissione dell'elemento fondamentale del ricordo, cui e' affidato.

Ed infine, neppure le piu' macroscopiche contraddizioni dei testimoni circa il colore dell'auto degli assassini possono svalutare in modo decisivo le acquisizioni probatorie esaminate. Perche', oltre a quanto si e' gia' detto sulla comprensibile aleatorieta' dei ricordi di persone cosi' fortemente colpite sul piano emozionale, la stessa possibile confusione con l'auto del PERI (che era appunto una "Mini-minor" di colore rosso) puo' avere

determinato quelle imprecisioni (la cui genuina autenticita' e' appunto dimostrata dall'evidente disinteresse ad un qualsiasi mendacio, tale insomma da giustificare sul piano logico il perche' i testimoni avessero indicato tutti un colore diverso, cosi' come, analogamente, avevano fornito una descrizione diversa dell'assassino).

Viceversa, un diverso significato probatorio avrebbe assunto la circostanza che tutti i testimoni avessero dato una descrizione coerente e per esempio discordante dalle caratteristiche dell'auto (o, mutatis mutandis, dalla fisionomia dell'imputato).

Ne', come vorrebbe la difesa, puo' utilmente specularsi sulla indicazione, al dibattimento di appello, da parte del TROMBETTA di un particolare mai fino ad allora, e da nessun'altra fonte, ricavato, che l'auto da loro inseguita fosse "senza targa" (per inferirne che non potesse essere quella del LO JACONO); dal momento che, a parte la intuitiva inconsistenza del dato dell'ultima ora (ripetesi, di un dato sorprendentemente venuto in evidenza solo dopo molti anni e in un contesto di peraltro comprensibili deficienze di ricordo), non vi e' chi non veda come ancora piu' illogica si paleserebbe la tesi alternativa di un premeditato omicidio. Difatti, un gruppo criminale che deve recarsi a commettere un omicidio (appostandosi per attendere la vittima designata) non utilizzerebbe giammai un'auto senza targa, che ovviamente rischierebbe di attirare l'attenzione ancor prima dell'esecuzione del delitto; se mai, secondo un peraltro consueto modus operandi, impiegherebbe un mezzo



naturalmente privo di segni di identificazione o camuffato con targa falsa.

D'altra parte, a ben riflettere, se l'auto del LO JACONO era beige con il tetto amaranto (o marrone, o simile), puo' pure tentarsi di individuare una spiegazione delle contraddizioni in questione, nel contesto dei fatti processualmente noti. Perche', che l'auto fosse 'amaranto' era stato riferito dall'ANELLO; ma costui si trovava ben distante dalle due auto protagoniste del fatto al momento del tamponamento, tanto che poteva avere intravisto solo la parte superiore dell'auto a lui sconosciuta. Per converso, la piu' attendibile attenzione del TROMBETTA, che era colui che seguiva proprio l'auto investitrice e che per primo aveva iniziato il tragico inseguimento, si era concentrata sul prevalente colore beige, definito 'giallino' (ed infatti esiste un colore di automobili che ricade in questa duplice descrizione corrente), che era appunto quello che quasi interamente era apparso agli occhi del teste nei pur brevissimi istanti della drammatica vicenda.

Una ulteriore conferma del quadro probatorio cosi' ricostruito e' stato poi acquisita nel dibattimento di appello, nel corso del quale il nuovo collaboratore Francesco MARINO MANNOIA ha rivelato di avere appreso proprio da Antonino MARCHESE, il quale anzi ne faceva pubblico vanto, che costui aveva ucciso il conducente di un'auto con la quale si era scontrato e che contemporaneamente era stata uccisa un'altra persona che aveva tentato di fuggire mentre con un complice la stava

trasportando in macchina (e, come si e' detto nella trattazione della figura di questo "pentito", par.3.5, non e' processualmente accettabile la proposizione difensiva che costui abbia inventato tutto, mutuando le sue informazioni dal processo al quale aveva partecipato in primo grado).

Vi e', infine, da dire che nessun rilievo assume, nel contesto esaminato, la perplessita' sollevata dalla difesa sul fatto che il SINAGRA avrebbe assurdamente riconosciuto in fotografia la persona (il LO JACONO) uccisa, il cui corpo era gia' stato parzialmente distrutto dall'acido (neppure se, per assurdo, secondo una deduzione difensiva, il collaboratore si fosse limitato ad utilizzare dati di informazione diversi, per esempio giornalistici, ed allo scopo di corroborare le accuse formulate).

Infatti, come si e' rilevato, le risultanze del processo attestano univocamente che il SINAGRA non pote' avere "inventato" in toto il racconto, arricchito di particolari che non sarebbero stati ricavabili da alcuna fonte esterna (se non supponendo, assurdamente, una accurata ricostruzione critica alla stregua di quella qui imposta) e che erano perfettamente coincidenti con la realta' storica dei fatti.

Anzi, richiamando ancora una volta quanto si e' detto circa la generale problematica della valutazione dei "pentiti" (par.3.1 segg.), non puo' negarsi che simili spunti dialettici, se ben si riflette, finiscano per dimostrare esattamente il contrario. E tanto si ricaverebbe dall'assurdita' della proposizione che (un "pentito" in

generale, ma piu' in particolare uno come) SINAGRA, stando alla tesi, nel corso dei mesi, degli anni, precedenti la (ipotetica, improbabile, ma tuttavia fin da allora esattamente preventivata) collaborazione, avrebbe dovuto diabolicamente raccogliere, catalogare, memorizzare dati, particolari, fisionomie: e tutto per costruirvi, nella risalente quanto perversa premeditazione, ingegnosi racconti calunniatori capaci di apparire dotati di una accettabile parvenza di attendibilita' e perfino, nei casi, stranamente coincidenti con aspetti insospettabili della realta' storica.

Laddove poi, ove ad abundantiam si volesse tentare uno specifico approfondimento, si dovrebbe riconoscere, cosi' chiudendo il cerchio logico del discorso, che perfino nella specie sarebbe stato impossibile che SINAGRA avesse attinto tutto dai giornali; posto che, se e' vero che (come ha documentato la difesa) l'omicidio del PERI era stato riportato dalla stampa, non altrettanto era avvenuto per la "scomparsa" (di fatto contestuale, ma non contestualmente registrabile) del LO JACONO (di un LO JACONO, poi, di cui il diabolico "pentito" avrebbe dovuto pero' documentarsi circa le abitudini di vita di relazione, il domicilio, e cosi' via).

Le statuizioni dei primi giudici vanno quindi mantenute in ordine all'affermazione di responsabilita' degli imputati, colpiti da una chiamata in correita' cosi' circostanziata ed obiettivamente riscontrata; mentre va esclusa, data la ricostruzione dei fatti, la premeditazione

quanto ad entrambi gli episodi di omicidio, posto che sia il PERI che il LO JACONO vennero uccisi dal MARCHESE e dal SENAPA, in concorso fra loro, per decisione addirittura imprevista.

E' appena il caso di rilevare che anche al SENAPA, che pure era rimasto in macchina con il LO JACONO nel momento in cui il MARCHESE ne era sceso per fermare gli inseguitori determinandosi all'estemporaneo gesto omicida sul PERI, deve essere attribuita la responsabilita' di quest'ultimo delitto. Esso, infatti, seppure non voluto dal SENAPA, costitui' lo sviluppo logicamente prevedibile del comune piano criminoso intrapreso con il complice e consistente nell'eseguire il sequestro del LO JACONO e nel portare lo stesso a compimento ad ogni costo, fermando, come d'intesa, in qualsiasi modo quelli che minacciavano di arrecare intralcio.

Nella stessa fattispecie di cui all'art.116 c.p. trova poi giustificazione, salvo il computo della pena, la responsabilita' del MARCHESE per l'uccisione del LO JACONO decisa autonomamente dal SENAPA, anche qui per portare a compimento il piano delittuoso programmato.

La posizione di Filippo MARCHESE e' stata separata sul dubbio della sua esistenza in vita.



8.12. Omicidio di Pietro RAGONA (capi 214, 215). - Il 27 luglio 1982 Pietro RAGONA veniva rinvenuto, ucciso a colpi d'arma da fuoco, dinanzi alla stalla sita nel fondo Cannonito, nella zona di corso dei Mille, nella quale teneva custoditi alcuni animali, e quando ancora non era sceso dal motofurgone con il quale, nelle prime ore di quella mattina, era appena arrivato.

Dopo che le indagini dei carabinieri non erano riuscite a delineare se non uno sfondo, pur attendibile, nel quale era maturato il delitto, in merito ad esso veniva raccolta esclusivamente la rivelazione del SINAGRA, il quale riferiva appunto dell'uccisione di un uomo di 45 anni con un motofurgone abitante nella via Messina Marine (in un punto esattamente indicato e corrispondente al domicilio del RAGONA), al quale la cosca aveva addebitato di avere rubato materiali dai cantieri di Filippo MARCHESE, con il sospetto che fosse pure informatore della polizia. Secondo il SINAGRA, suo cugino "tempesta" gli avrebbe detto che su ordine dello stesso MARCHESE sarebbero dovuti andare ad uccidere quell'uomo e fuggire con il motorino, ma di fronte alla sue perplessita' circa l'idoneita' del mezzo da impiegare per la fuga, il cugino era andato a commettere il delitto in compagnia di Salvatore ROTOLO con una "Fiat 126". Il RAGONA sarebbe stato indicato da Gaetano TINNIRELLO, ma il "tempesta" lo conosceva gia', e l'agguato sarebbe stato teso semplicemente chiamando la vittima per farla fermare.


Le altre risultanze del processo rendevano, a giudizio

della corte d'assise, credibile l'intero racconto peraltro circostanziato e corredato di particolari corrispondenti al vero. Era stato infatti accertato che il RAGONA, che era pregiudicato per delitti contro il patrimonio, era stato recentemente licenziato dal cantiere di Gregorio MARCHESE (parente del predetto Filippo MARCHESE) per ragioni evidentemente pretestuose; e la rottura dei rapporti con il datore di lavoro era stata così drastica che nello stesso periodo il RAGONA era stato costretto a portar via alcuni animali che teneva custoditi in una stalla dello stesso MARCHESE e che aveva dovuto ricoverare in un'altra stalla, attigua a quella di Francesco Paolo FIUMEFREDDO.

Era stato pure accertato che quando era stato attinto dai colpi mortali il RAGONA si accingeva ad uscire dal furgone (tanto si ricavava dall'esame dei fori d'entrata dei colpi inferti) dopo avere inserito il freno a mano.

Tali riscontri venivano giudicati dalla corte medesima non intaccati dalle divergenze (indicate dalla difesa e reiterate in questa sede di gravame, nei termini che saranno esaminati) rispetto alla pur attendibile segnalazione di Rosario SCALIA, appuntato dei carabinieri, il quale aveva riferito che quella mattina aveva udito sei colpi di arma da fuoco (mentre sul luogo del delitto erano stati trovati due bossoli) e, da casa sua, aveva visto una "Fiat 500" allontanarsi dalla zona.

Venivano, dunque, condannati per questi fatti Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO. Gaetano TINNIRELLO veniva invece assolto con formula



dubitativa.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello sia gli imputati, che hanno dedotto l'insufficienza del materiale probatorio, connotato da notevoli contraddizioni, sia il pubblico ministero, il quale ha insistito per la condanna anche del TINNIRELLO in ordine all'omicidio del RAGONA, essendo emersa la responsabilita' dello stesso a titolo di concorso.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze del processo, se pure offrono ampi argomenti indiziari a sostegno della tesi d'accusa, a conforto peraltro delle rivelazioni del SINAGRA, non consentono tuttavia di ritenere acquisito un sicuro livello di univocita' tale da giustificare l'affermazione di responsabilita' degli imputati (gia' condannati o nei cui confronti e' stata chiesta condanna).


Infatti, le emergenze obiettive raccolte dagli organi inquirenti nella immediatezza del fatto altro non suggeriscono che il RAGONA era rimasto vittima di un agguato quasi certamente non sospettato. Egli era uscito da casa di buon'ora, come sempre, poco dopo le ore 6, per andare a governare gli animali; anzi la moglie lo aspettava nella mattinata perche' erano d'intesa che lo stesso avrebbe portato a casa della carne (f.015877). Francesco Paolo FIUMEFREDDO (colui che gli aveva messo a disposizione da pochi giorni la stalla) lo aveva rinvenuto verso le 7 ed era andato ad avvertire la famiglia.

Posto che il delitto dovette avvenire dunque fra le 6 e

le 7, la dichiarazione segnalata dai carabinieri circa la scena vista dall'appuntato SCALIA finisce con l'innestare piu' dubbi che certezze, tanto da potersi in linea di principio concordare con la valutazione dei primi giudici in ordine alla erroneita' delle allegazioni medesime. Difatti lo SCALIA, mentre si trovava affacciato al balcone della sua abitazione di via S.90, settimo piano, alle 6,30 di quella mattina aveva sentito alcuni spari, due seguiti da altri quattro colpi in rapida successione, ed aveva poi visto una "Fiat 500" rossa con il tettuccio aperto, con a bordo due o tre persone, che imboccava a gran velocita' la prima traversa a destra di via Messina Marine in direzione di piazza Torrelunga e corso dei Mille.

Su tali risultanze le difese hanno giustamente speculato ai fini di dimostrare l'inattendibilita' del SINAGRA, il quale aveva raccontato che gli assassini si erano recati sul posto con una "126" (diversa di modello, di colore, di tutto, come attestato dal particolare del tettuccio aperto, positivamente riferito dallo SCALIA). Ma il dato piu' significativo, nel contesto, e' pero' che lo SCALIA aveva sentito sei colpi mentre dagli atti risulta che per uccidere il RAGONA ne furono sparati due: eppure, stando al balcone, non doveva aver sentito male.

A cio' si aggiunga che i colpi uditi dallo SCALIA provenivano dal lato mare, e cioe', come si evince dalla stessa planimetria prodotta dalla difesa in primo grado, da una direzione affatto diversa; eppure, specie stando al balcone, anche la provenienza degli spari non doveva essere



falsata.

Infine e soprattutto, secondo la descrizione fatta dal graduato, la "500" aveva imboccato una traversa della via Messina Marine in direzione corso dei Mille, e cioe' in un itinerario esattamente opposto a quello di chi volesse allontanarsi dal fondo Cannonito, sito a breve distanza dal corso dei Mille.


Ma se da tutto questo si evince che con molta probabilita' la scena vista dallo SCALIA non atteneva affatto al delitto, la circostanza dei numerosi colpi esplosi, esattamente alle sei e trenta del mattino (ad un'ora in cui non e' dato sentire molti rumori), innesta non trascurabili perplessita'; perche' dimostra, almeno, come non tutta la verita' sui fatti di cui si occupa questa parte del processo sia stata utilmente acquisita, e come, al piu', la rivelazione del SINAGRA apra solo uno spiraglio per collocare gli avvenimenti nel contesto della criminalita' di corso dei Mille.

Va, per vero, osservato come i riscontri che i primi giudici hanno ritenuto di individuare a sostegno della veridicita' di SINAGRA (e ad ulteriore supporto della generica credibilita' del collaboratore, sperimentata nelle numerose rivelazioni dimostratesi veritiere), non hanno a ben riflettere una valenza oggettiva tale da giustificarne quel ruolo. Che infatti il SINAGRA abbia potuto offrire della vittima una descrizione esauriente (l'eta', l'abitazione, il mezzo di cui si serviva per i suoi spostamenti) non significa certo nulla di preciso, ne' nel

senso della veridicità ne' nel senso contrario. Come il fatto che la ubicazione dei fori d'entrata dei proiettili e la posizione del cadavere, ancora con i piedi dentro il motofurgone appena parcheggiato con la marcia di stazionamento inserita, attestino dunque che la vittima si era tranquillamente fermata per andare incontro ai suoi assassini, non può comportare un sicuro riscontro di veridicità del SINAGRA, che aveva detto appunto che l'uomo non aveva sospettato nulla. Tali argomenti di valutazione, infatti, non presentano un connotato di univocità, potendo quei dati, seppure calzanti con la rivelazione di SINAGRA, tuttavia collocarsi anche in altro contesto di fatti.

Significativi riscontri potrebbero invece individuarsi in ordine alla causale descritta dal "pentito", il quale ha riferito che il RAGONA sarebbe stato ucciso perché aveva più volte rubato materiali nei cantieri del MARCHESE (e si supponeva pure che fosse informatore della polizia: dato del tutto privo di riscontri anche solo logici). E difatti risulta dagli atti che costui era stato fino a poco tempo prima alle dipendenze di certo Gregorio MARCHESE, il quale lo aveva licenziato, sicché aveva cominciato ad occuparsi solo degli animali che aveva da poco acquistato.

Orbene il dato più importante non è tanto che certo Antonio MANISCALCO (noto alla polizia per i pregressi rapporti con il RAGONA, anch'egli notoriamente dedito a reati contro il patrimonio) abbia confermato che effettivamente entrambi andavano rubando ferro (f.015893), quanto che le ragioni di quel licenziamento appaiano nel



processo affatto pretestuose. Gregorio MARCHESE (nato nel 1959) ha infatti riferito che era stato costretto a licenziare il RAGONA in quanto il commercio del ferro vecchio, al quale lui si dedicava, aveva fatto registrare una stasi (f.015888). Ma se si tiene conto che, al tempo stesso, il MARCHESE aveva contestualmente invitato il RAGONA a portar via gli animali dalla sua stalla (di proprietà di uno zio omonimo, Gregorio MARCHESE, nato nel 1907, e sita nel corso dei Mille 302), e' agevole cogliere una improvvisa e definitiva rottura, affatto indipendente da fattori economici.

Emblematica e' sul punto la versione dei fatti raccontata da Rosario RAGONA, figlio della vittima, il quale ha riferito (f.015874) che il padre era stato costretto a portare gli animali nella stalla procuratagli da Francesco Paolo FIUMEFREDDO, perche' al MARCHESE (che non ha detto che avesse comprato altri capi) serviva lo spazio per ricoverare i suoi animali.

E' dato cioe' cogliere quella evenienza di improvvisa rottura dei rapporti tra il MARCHESE ed il RAGONA, che potrebbe pure dipendere dalla necessaria punizione ed emarginazione di chi, per ordine del "capo", va eliminato.

Ma, a fronte di queste considerazioni, sicuramente dotate di una notevole portata indiziante, correlate alle rivelazioni di SINAGRA, altre emergenze oggettive del processo, decisamente sottovalutate nelle fasi precedenti del giudizio, innestano serie perplessita' ricostruttive. Risulta infatti, dalle stesse affermazioni dell'interessato

(f.015889), peraltro opportunamente messe in luce nello stesso rapporto dei carabinieri (ff.015846 segg.), che il FIUMEFREDDO era a sua volta imparentato con i MARCHESE; egli era appunto genero di quel Gregorio MARCHESE (nato nel 1907), proprietario della stalla di corso dei Mille, proprio dove il RAGONA aveva tenuto gli animali e dove lo stesso MARCHESE sarebbe stato ucciso pochissimi giorni dopo l'omicidio del RAGONA, e cioè l'1 agosto 1982. Ma il FIUMEFREDDO era pure cugino acquisito (per parte della moglie) sia di Pietro MARCHESE, ucciso nel carcere di Palermo qualche mese prima (di cui si occupa altra parte di questa sentenza), che di Gregorio MARCHESE, fratello di costui e persona diversa dagli omonimi ricordati, a sua volta ucciso il 4 agosto 1982; come lo era pure con quel Filippo MARCHESE, capo della cosca di corso dei Mille, infatti sposato con Rosa MARCHESE, sorella dei predetti Pietro e Gregorio, tutti figli di Saverio MARCHESE, fratello del Gregorio MARCHESE (nato nel 1907) ucciso l'1 agosto 1982.

Ora tutto ciò rende del tutto nebuloso il contesto probatorio, dal momento che l'inserimento del FIUMEFREDDO nel clan familiare dei MARCHESE finisce con il non fare più decifrare i reali termini della controversia, nella quale venne coinvolto il RAGONA; perché la sua cacciata dal deposito di ferro vecchio di Gregorio MARCHESE (nato nel 1959) e dalla stalla dallo stesso utilizzata, seppure di proprietà dello zio omonimo (nato nel 1907), potrebbe non comportare più uno "sgarbo" fatto al clan, posto che

altrimenti non si giustificerebbe la protezione offertagli dal FIUMEFREDDO (che il RAGONA chiamava "parrino", ossia padrino, protettore, uomo di rispetto: f.015874) a sua volta strettamente inserito nella "famiglia" e di certo non oggetto di alcuna persecuzione (ossia, punizione); anzi, all'opposto, affatto risparmiato nella faida successiva (il mese di agosto aveva in effetti contrassegnato un periodo di numerosi omicidi nel contesto del clan MARCHESE), nella quale erano invece caduti i due Gregorio MARCHESE già ricordati (ossia, in definitiva, quelli che avevano "posato" il RAGONA).


La vicenda dell'uccisione del RAGONA viene dunque a collocarsi in un più ampio contesto, di cui questo processo non conosce gli esatti connotati (facendone parte solo l'omicidio di Pietro MARCHESE, che è tuttavia caratterizzato da una diversa logica nella dinamica della guerra di mafia, come altrove - par.6.20 - si è detto), mancando l'apporto ricostruttivo dei fatti connessi alle uccisioni dei protagonisti collegati al RAGONA stesso.

Così analizzate le emergenze relative alla causale del delitto, la quale ne risulta non chiaramente delineata, l'intera impalcatura probatoria rimane dunque affidata alle rivelazioni di SINAGRA nella loro portata oggettiva. Ma l'analisi di queste, se pure suggerisce un quadro ricostruttivo notevolmente indiziante, viepiù rafforzato dalla generica credibilità non compromessa da alcun argomento logico di segno contrario ma anzi sorretta dalle molte comprovate verità, non consente, a giudizio della

corte, un sicuro risultato finale.

Il coimputato collaboratore aveva infatti affermato che il suo cugino omonimo ("tempesta") gli aveva detto che su ordine di Filippo MARCHESE entrambi avrebbero dovuto sparare a quell'uomo utilizzando il suo motorino; e che anzi il TINNIRELLO lo aveva indicato allo stesso cugino, il quale peraltro aveva mostrato di conoscerlo. Poiche' era parso a lui inadeguato l'uso del motorino ed il cugino non era sembrato convinto ad utilizzare una motocicletta di grossa cilindrata, lo stesso gli aveva detto che ci sarebbe andato con ROTOLO; cosa che avrebbe fatto, impiegando la di lui, "126".

La narrazione, come e' evidente, implica sul piano storico una gia' maturata determinazione di procedere al delitto; il quale viene predisposto con gli opportuni preparativi, ivi compresa, soprattutto, l'individuazione della vittima designata (che infatti il SINAGRA dimostra di non aver conosciuto in precedenza, a differenza del cugino). Ma, mentre non e' dato ad ogni buon conto comprendere se, e dopo quanto tempo, il "tempesta" sia andato effettivamente ad uccidere il RAGONA assieme al ROTOLO e tanto sia in sostanza avvenuto per scienza diretta del SINAGRA e non costituisca piuttosto una supposizione magari suffragata dal fatto che il RAGONA era stato poi veramente ucciso, cio' che appare connotato da margini di dubbio e' l'atteggiamento del "tempesta" descritto dal "pentito". Questi, infatti, non e' tratteggiato come un sicario fermamente deciso a commettere il delitto (perche') ordinato dal capo; del delitto si parla



961419

quasi come una cosa non impellente, imminente, tanto che il discorso si esaurisce nell'idoneità del mezzo da impiegare e cade sulla semplice, e peraltro pertinente, obiezione del SINAGRA sulla validità della scelta di un motorino. Quest'ultimo, stando alle sue parole, non fa capire che ha riserve di sorta sul fatto di commettere il delitto, ma basta appunto l'obiezione del motorino per far cadere, pur a fronte della giusta idea di utilizzare una moto di grossa cilindrata, ogni preparativo. Ciò che traspare è insomma una grossa (e reticente) riserva mentale da parte del "tempesta" nei confronti del cugino, al quale il discorso sull'uccisione del RAGONA vien fatto tanto per parlare, magari per saggiarne lo spessore criminale o la disponibilità ma certo non con il determinato proposito di attuarlo, e in una formazione disposta dal capo.

Le stesse pur genuine ed attendibili affermazioni del SINAGRA denotano dunque uno spazio di incertezza che, in un complessivo quadro probatorio tendente a sorreggere l'ipotesi accusatoria, finisce con il non legittimare una sicura affermazione di responsabilità. Sicché la corte, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita dello stesso, dandosi carico di siffatte perplessità, giudica conforme a giustizia pronunciare assoluzione, con la formula indiscriminata imposta dal nuovo regime processuale e che assorbe le doglianze proposte dall'imputato già assolto in primo grado con la formula dubitativa.

8.13. Omicidio di Gaetano SCALICI (capi 235, 236). - Il pomeriggio del 19 ottobre 1982 un giovane biondo entrava in un deposito di prodotti chimici di via S.Cappello (zona corso dei Mille-via Messina Marine) chiedendo del titolare Gaetano SCALICI ed allo stesso ordinava due bidoni di acido; uscito con un pretesto, tornava armato di pistola e dopo averlo ucciso era scappato con una moto guidata da un complice.

Sul conto dello SCALICI Stefano CALZETTA raccontava che costui abitava nello stesso palazzo della famiglia TINNIRELLO e si era fatto notare in passato per il suo pedante interesse circa i movimenti della zona, tanto che una volta aveva avvertito la polizia per aver visto persone sospette da Lorenzo TINNIRELLO (il quale si era vendicato tagliando i pneumatici della sua auto, come da capo di imputazione oggetto del presente processo e per il quale e' intervenuta affermazione di responsabilita' a carico del predetto); ed era insomma conosciuto come "uno che ad ogni minima cosa chiamava lo polizia". Il delitto, secondo CALZETTA, sarebbe stato eseguito da Salvatore ROTOLO, le cui sembianze (nonche' l'atteggiamento sorridente durante il delitto e l'abitudine a portare oggetti d'oro vistosi) corrispondevano a quelle riferite dalla stampa.

Preso atto che la perizia balistica aveva accertato che l'arma usata era una di quelle rinvenute nella "camera della morte", che, secondo le rivelazioni del SINAGRA, erano quelle che venivano adoperate proprio dal ROTOLO e dal

174

"tempesta", ma apprezzando a favore degli imputati rinviati a giudizio l'esito negativo del riconoscimento da parte della vedova dello SCALICI, e considerando che in definitiva le armi in questione erano a disposizione della cosca e dunque avrebbero potuto essere utilizzate da chiunque, la corte di primo grado assolveva Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Onofrio ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) per insufficienza di prove.

Contro questa statuizione hanno proposto appello il pubblico ministero, che ha dedotto la esistenza di certe prove di colpevolezza a carico del TINNIRELLO e di Carmelo ZANCA; nonché, a loro volta, gli imputati per reclamare la formula piena di assoluzione.

Nelle conclusioni in questo dibattimento, il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati.

Osserva, ciò premesso, la corte che non può essere affermata la responsabilità degli imputati, la cui posizione è stata devoluta a questo giudizio di appello a seguito delle pronunzie emesse in primo grado. Né alcun concreto contributo può dare l'indagine sulla posizione del ROTOLO (per il SINAGRA, come si dirà, va adottata ampia formula assolutoria), colpito da indizi di colpevolezza che, giudicati insufficienti dai primi giudici, non possono essere approfonditi in questo grado di giudizio nel quale non ci sono doglianze sul punto da parte del pubblico ministero e non possono incidere sulla posizione degli appellanti se non nei limiti della loro consistenza (v.

infra).

La tesi accusatoria sottoposta all'esame della corte di primo grado si fondava sulle ricordate rivelazioni del CALZETTA, facendo propria la ricostruzione logica basata in parte su fatti che erano stati a diretta conoscenza del "pentito", in parte su deduzioni da questi dipendenti. Costui, infatti, aveva rivelato che lo SCALICI era divenuto un personaggio molto scomodo per la cosca di corso dei Mille, per aver dato prova di essere testardamente capace di rivolgersi alla polizia per ogni cosa, di illecito o di sospetto, che passasse dinanzi ai suoi occhi.

Tanto era peraltro testimoniato, da una parte, dalle annotazioni rinvenute nell'esercizio della vittima circa spostamenti di auto "sospette", nelle quali si dava atto delle persone viste o della fisionomia delle stesse nonché dei numeri di targa delle vetture notate (ff.009067 segg.); dall'altra, dallo stesso episodio di danneggiamento subito dallo stesso SCALICI (capo 278 di questo processo, di cui infra, nella parte relativa ai c.d. reati minori) ad opera del TINNIRELLO (il quale, come si vedrà nella specifica sede, era stato accusato di avere forato in presenza del CALZETTA, che ha rivelato l'episodio, le gomme dell'auto dello SCALICI).

In sede di rinnovazione parziale del dibattimento, Iolanda GARGANO e Rosaria SCALICI, rispettivamente moglie e figlia della vittima, hanno finito con l'ammettere dinanzi a questa corte che nei mesi precedenti erano pervenute diverse telefonate estorsive, cessate qualche tempo prima

B U

dell'omicidio, ma tali da avere determinato una vera e propria situazione di incubo.

Tali elementi, ulteriormente confortati dall'esito degli accertamenti balistici (dai quali, come si è detto, è risultato che per l'omicidio era stata impiegata una delle armi rinvenute nel covo della cosca di corso dei Mille, nella c.d. camera della morte), se refluiscono sulla posizione del ROTOLO (il quale era, come conclamato nel processo, uno dei "killer" del gruppo, connotato dall'espressione sarcastica riferita dal "pentito", confermata dalla vedova dello SCALICI e constatata da questa corte nel dibattimento di appello, ma nei cui confronti, come si è detto, non c'è appello del pubblico ministero), non possono tuttavia coinvolgere in pieno la posizione del TINNIRELLO e di Carmelo ZANCA.

Vero è infatti che questi ultimi, come risulta da altra parte del processo (relativa alle posizioni individuali, cui si rinvia), erano inseriti organicamente nella cosca di corso dei Mille e che potevano avere ispirato la decisione di eliminare lo SCALICI (o avervi contribuito sul piano volitivo). Ma di tutto ciò nel processo esiste solo l'aggancio connesso ai risentimenti contro il predetto, per la sua abitudine a chiamare la polizia per un qualsiasi movimento sospetto, anche nel palazzo dove abitava lo stesso TINNIRELLO.

Se non che tali ultime considerazioni, invero dotate di non trascurabile portata indiziante, non sono - a giudizio della corte - tali da condurre ad un sicuro risultato di

colpevolezza in ordine all'omicidio. Non soltanto per il diverso contesto suggerito dalle precedenti richieste estorsive (non seguite, secondo le dichiarazioni delle predette testimoni, dal pagamento di alcuna somma), ma soprattutto per ulteriori argomenti che scaturiscono dall'analisi del fatto.

E' infatti incontestato che uno degli assassini era entrato in un primo tempo nell'esercizio dello SCALISI e, dopo aver chiesto di lui, aveva detto di voler acquistare due bidoni di acido (di un tipo ben preciso, dunque mostrando di conoscere il prodotto). Per vero nel processo non si e' raggiunta la prova che la cosca di corso dei Mille fosse solita approvvigionarsi di acido (utilizzato per le note finalita' di distruzione dei cadaveri) anche presso l'esercizio dello SCALICI, ubicato nella zona (laddove, per esempio, MARINO MANNOIA ha rivelato che Stefano BONTATE si riforniva da lui per l'acido occorrente alla lavorazione della droga); ma non puo' non cogliersi un sottile messaggio sotteso alla richiesta di grossi quantitativi di acido in chi, entrato con il proposito di uccidere, avrebbe potuto trovare un diverso pretesto, anche solo di voler parlare con il titolare. E tutto questo, insomma, finisce con l'introdurre altre possibili causali, magari collegate a fatti recenti non conosciuti (ne' conosciuti dallo stesso CALZETTA).

Il quadro probatorio a carico degli imputati appellati rimane dunque connotato da margini di incertezza, che non consentono a questa corte un'affermazione di

18 44

961425

responsabilita'.

Mentre le statuizioni assolutorie, gia' adottate in primo grado con formula dubitativa, vanno convertite nella generale pronunzia di proscioglimento imposta dal nuovo regime processuale, dandosi atto dell'insufficiente acquisizione probatoria, nei confronti del SINAGRA (nato nel 1952), secondo le conclusioni del procuratore generale, va pronunziata assoluzione per non aver commesso il fatto, risultando dagli atti (fascicolo della posizione giuridica) che in quel periodo egli era detenuto, per essere stato infatti arrestato l'11 agosto 1982 per l'omicidio di certo DI FATTA.

8.14. Omicidio di Giovanni BENFANTE (capi 249, 250). -

Verso le ore 20,30 del 15 febbraio 1983, nella via Regione Siciliana di Palermo veniva ucciso, dentro l'auto in movimento, Giovanni BENFANTE, nei cui confronti erano stati registrati precedenti per furti e contrabbando. La vedova, Angela FERRO, raccontava che quella sera, essendo carnevale, il marito aveva insistito per andare ad un veglione da "Sir John" (ritrovo in via Messina Marine) e, al suo rifiuto, era uscito da solo telefonandole poco dopo da un posto che non poteva essere il locale da ballo, dato che non aveva sentito rumori, ottenendone un altro rifiuto. Il figlio, Pietro BENFANTE, riferiva di questioni insorte con i genitori che avevano osteggiato una sua relazione con Carmela RINELLA, imparentata con Filippo MARCHESE.

Il fatto veniva pero' ricollegato ad una rivelazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva raccontato che appunto l'ultima sera di carnevale aveva visto il BENFANTE (che era un uomo del clan di BONTATE) ai "Bagni Virzi" (ritrovo della cosca e spesso base d'appoggio per attivita' illecite) con Pietro SENAPA, Paolo ALFANO (detto "Pietro 'u zappuni") e Salvatore ROTOLO. Parlando con il BENFANTE, aveva appreso che lo stesso aveva in animo di andare ad una festa con la moglie, ma le aveva telefonato inutilmente. Ad un certo punto il ROTOLO si era fatto riconoscere dal BENFANTE come autore di qualche misfatto, almeno cosi' gli era sembrato di capire poiche' quello aveva sottolineato con gesti (alzandosi il cappuccio di un giubbotto che indossava) la

sua presumibile impresa. A tarda notte costoro ⁹⁶¹⁴²⁷ con uno dei TINNIRELLO avevano una copia del giornale appena stampato che leggevano compiaciuti nella parte della cronaca; al che l'ALFANO gli aveva fatto notare la sorte toccata al BENFANTE, il cui omicidio era avvenuto poco dopo il precedente incontro e già era riportato nelle cronache del quotidiano del mattino successivo ("'u viristi 'u tignusu?", riferendosi infatti al predetto, così chiamato per la sua incipiente calvizie), e da questo aveva insomma capito che mentre ALFANO e SENAPA avevano ucciso un certo LO NIGRO (delitto avvenuto la stessa sera, esulante dal processo) il ROTOLO aveva ucciso il BENFANTE.

Per questo omicidio veniva formulata l'ipotesi, appunto basata sulla rivelazione di CALZETTA, che il BENFANTE fosse stato eliminato nel quadro della faida tra le famiglie mafiose, e che dunque fosse caduto vittima della sua vicinanza a Stefano BONTATE e ciò per ordine di tutta la c.d. "commissione".

Poiché però le affermazioni del coimputato collaboratore non avevano trovato riscontro ulteriore, i primi giudici ritenevano non fondata l'accusa pronunciando assoluzione (secondo lo schema decisionale relativo ai delitti della guerra di mafia) con formula dubitativa per Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e Salvatore ROTOLO; venivano invece assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo



MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Contro questa statuizione e' stata proposta impugnazione da parte e degli imputati assolti con formula dubitativa e del pubblico ministero, secondo il quale si poteva ravvisare nel delitto uno degli episodi collegati alla strategia di eliminazione degli avversari del gruppo dei "vincenti" nella c.d. "guerra di mafia".

In questo dibattimento di appello, il procuratore generale ha pero' concluso chiedendo l'assoluzione dei predetti imputati con ampia formula.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che, ferma la separazione delle posizioni di Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952) e Salvatore SCAGLIONE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita dei medesimi, non puo' ravvisarsi la prova di colpevolezza a carico degli imputati accusati di aver fatto parte dell'organo direttivo dell'associazione mafiosa.

Nel processo e' stato infatti acquisito soltanto il riscontro relativo alla dinamica dei fatti precedenti il delitto, data la coincidenza di orari e di fatti in ordine agli spostamenti del BENFANTE che, prima di dirigersi verso il locale prescelto, si era appunto fermato ai "Bagni Virzi", da dove, come esattamente testimoniato dalla moglie, aveva inutilmente tentato di convincere costei a recedere dal proposito di non andare a ballare.



La possibile ricostruzione degli avvenimenti successivi rimane in realta' affidata alle congetture del CALZETTA (e su questo deve in via di prima approssimazione concordarsi con i primi giudici). Costui, infatti, aveva tratto fondato convincimento, dal modo come i tre amici avevano commentato i due delitti avvenuti quasi contestualmente quella notte, che due (ALFANO e SENAPA) avevano ucciso quel certo LO NIGRO (di cui il processo non si occupa), mentre il ROTOLO aveva ucciso il BENFANTE. E se si considera, per quanto e' possibile qui osservare pur al di fuori della sede naturale di cognizione, che la sensazione ricavata dal CALZETTA quanto all'omicidio del LO NIGRO poteva essere suffragata dal fatto di avere visto, al ritorno dal presumibile delitto, uno dei due ravviarsi i capelli come se avesse indossato un cappello (e difatti quell'omicidio era stato compiuto simulando un controllo a casa da parte della polizia), la corrispondente conclusione relativa all'omicidio del BENFANTE risulta dallo stesso racconto del "pentito" affidata ad una mera deduzione per esclusione (poiche', in sostanza, gli altri due erano andati ad uccidere l'altro).

Per vero, potrebbe pure ricavarsi qualche argomento logico in piu' nelle risultanze del processo, specie ai margini di quello strano atteggiamento del ROTOLO riferito dal CALZETTA, e che questi aveva interpretato come messaggio mimico per ricollegare la memoria del BENFANTE ad un episodio possibilmente delittuoso commesso dal ROTOLO stesso. Ed infatti tale deduzione del CALZETTA non appare

giustificata in pieno, dal momento che il BENFANTE non avrebbe avuto motivo di fingere di non riconoscere il ROTOLO, in una sede certamente non sospetta (come era la "base" dei "Bagni Virzi"), se avesse con questo condiviso l'impresa illecita (emblematiche le parole del CALZETTA: ""il ROTOLO, rivolgendosi al BENFANTE, lo apostrofo' con tali parole: "zu Giannuzzu, non si ricorda 'i mia [di me]?"; il BENFANTE, piegandosi in avanti con la testa come per guardarlo meglio, rispose: "non mi ricordo, cu si' [chi sei]?". A questo punto il ROTOLO mettendosi sulla testa il cappuccio di un giubbotto beige che indossava...""; laddove la minuziosita' del particolare e' chiaro indice della genuinita' del racconto).


Ed in realta' appare piu' logico, sul piano ricostruttivo, desumere che il ROTOLO volesse ricordare al BENFANTE qualche episodio collegato ad una malefatta proprio di quest'ultimo; e se, come sarebbe in ipotesi possibile, di tale fatto il ROTOLO non fosse stato consenziente, se non perfino vittima, il successivo delitto potrebbe essere stato affidato ad una diversa causale di ritorsione.

Ma, indubbiamente, tale sforzo ricostruttivo non adduce nulla nella direzione dell'accusa qui devoluta, anzi la indebolisce; potendosi qui discutere della responsabilita' dei componenti la commissione (cui vanno riferite le pur generiche doglianze del pubblico ministero, come si e' detto abbandonate nel presente grado del giudizio), la cui posizione non puo' certamente essere agganciata dal pur debole indizio che colpisce il ROTOLO; in un contesto, poi,



in cui e' davvero assai remota la connessione fra la strategia della guerra di mafia e questo delitto, avvenuto molto tempo dopo il periodo "caldo" della faida e ai danni di un soggetto di nessuna fisionomia negli schieramenti noti nel processo (tale insomma da giustificare la eliminazione dopo tanto tempo e per il solo fatto di essere stato amico di Stefano BONTATE).

Gli imputati vanno, quindi, mandati assolti, compreso lo stesso ROTOLO pur colpito dagli indizi di colpevolezza esaminati, dandosi atto nei suoi confronti della insufficienza degli elementi di prova.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, possibly 'M. G.' or similar, written in a cursive style.

P A R T E N O N A

L E A L T R E I M P U T A Z I O N I

9.1. Attentato dinamitardo alla "Termoblok" di Vincenzo CALZETTA (capi 270, 271, 272). - Come si era anticipato, nel presente procedimento sono stati inoltre formulati numerosi capi di imputazione (dal capo n.270 al capo n.453), in parte connessi ai fatti costituenti oggetto delle ipotesi esaminate, in parte promananti sul piano probatorio dalle stesse acquisizioni processuali.

Si procedeva, in primo luogo, in ordine ad un attentato dinamitardo ai danni della "Termoblok" di via S.Cappello, il cui titolare era Vincenzo CALZETTA, fratello di Stefano CALZETTA di cui si e' parlato. Poiche' il fatto era avvenuto (il 6 maggio 1983) dopo che quest'ultimo aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia (nel marzo precedente), l'accusa aveva ipotizzato che esso costituisse una ritorsione indiretta. Essendo rimasta tuttavia tale proposizione a livello di mera ipotesi non suffragata da riscontri processuali, i primi giudici assolvevano con formula dubitativa gli imputati che si era supposto fossero animati da sentimenti di vendetta, e cioe' Michele GRECO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO e Giuseppe GRECO (cl.1952).

Salvatore GRECO (cl.1927) e Domenico FEDERICO, invece, venivano assolti con formula piena.


Contro le relative statuizioni avevano proposto appello gli imputati assolti con la formula del dubbio, che hanno dedotto l'insussistenza di prove a carico, il

procuratore della Repubblica, che si è limitato a reclamare l'affermazione di responsabilità nei confronti degli imputati Gaetano TINNIRELLO, Carmelo ZANCA e Giuseppe GRECO (nato nel 1952), ed il procuratore generale la cui impugnazione non è stata seguita dalla presentazione di motivi quanto a Domenico FEDERICO o da esplicitazione di motivi nella specie quanto agli altri.

Nelle conclusioni formulate in questo dibattimento, il procuratore generale ha concluso nel senso dell'insicurezza delle prove acquisite.

Osserva, cio' premesso, la corte che ferma la separazione delle posizioni di Filippo MARCHESE e Giuseppe GRECO (cl. 1952), effettivamente le risultanze processuali non consentono una sicura affermazione della responsabilita' degli imputati. Ed invero, la tesi d'accusa era basata sulla ipotesi che l'attentato dinamitardo costituisse una ritorsione ai danni dei familiari di Stefano CALZETTA a causa della collaborazione da lui offerta agli organi inquirenti (e della quale questo processo riporta evidenti implicazioni). Ma i primi giudici hanno giustamente ritenuto non ben definito il quadro probatorio sia perche' la collaborazione del CALZETTA aveva avuto un inizio troppo recente (dal 12 marzo precedente) perche' se ne potesse supporre una diffusa conoscibilita', sia perche', in definitiva, l'esercizio commerciale preso di mira (come risulta aliunde) era gia' stato oggetto di estorsione.

In realta', provenendo l'una e l'altra iniziativa criminale dalla stessa cosca di corso dei Mille, gli




imputati, che ne sono appartenenti, risultano per questo gravemente indiziati dell'attentato (motivato nell'un caso da sentimenti di vendetta, nell'altro dalla possibile riluttanza a continuare a pagare il prezzo dell'estorsione). Ma tanto rende comunque incerta la prova ed impone dunque la pronunzia assolutoria (che, secondo il nuovo sistema processuale, non puo' che essere ampia pur nel caso di insufficienti elementi) anche nei confronti di Carmelo ZANCA che, invece, è raggiunto da convincente prova di reità quanto al delitto d'estorsione di cui al capo 275 (per il quale infra par. 9.4).

9.2. Detenzione di armi ascritta a Giovanni MATRANGA
(capo 273). - Giovanni MATRANGA veniva rinviato a giudizio per detenzione di armi e per tale imputazione condannato dalla corte di primo grado, perche', secondo le rivelazioni di CALZETTA, deteneva e forniva alla cosca un gran numero di pistole e rivoltelle.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello l'imputato, reclamando l'assoluzione, ed il procuratore generale, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'Istituto della continuazione rispetto al reato, associativo.

Data la evidente interconnessione probatoria, che impone la complessiva valutazione delle risultanze processuali, la responsabilita' dell'imputato sara' trattata nella relativa posizione individuale (parte X), cui si fa rinvio.




9.3. Incendio di una baracca di Giovanni AMBROGIO (capo 274). - Pietro ZANCA di Cosimo veniva rinviato a giudizio per avere incendiato la baracca di Giovanni AMBROGIO, secondo le rivelazioni di CALZETTA ai margini dell'omicidio di costui (nei termini già ricordati), ma nei suoi confronti veniva dichiarato non doversi procedere per amnistia.

Della statuizione si duole lo stesso imputato, deducendo la totale mancanza di prove.

Osserva la corte che le risultanze processuali (dalle quali si ricava che CALZETTA aveva riferito che l'incendio era stato compiuto ai danni dell'AMBROGIO, perché sospettato di avere sottratto materiali dal distributore di carburanti degli ZANCA) non consentono affatto di ritenere provata la totale estraneità dell'imputato, né l'insussistenza del fatto (storicamente ammesso dallo stesso). Sicché la statuizione va confermata.

9.4. Estorsione ai danni di Vincenzo CALZETTA (capo 275). - Nel contesto delle sue rivelazioni, Stefano CALZETTA aveva riferito che la spietata cosca di corso dei Mille aveva perfino imposto il pagamento del "pizzo" ai suoi fratelli (per la "Termoblok" di cui si e' detto) e che, ma solo grazie all'intervento di Pietro VERNENGO, la somma era stata ridotta, con disappunto di Carmelo ZANCA, a 300 mila lire al mese. Il "pentito" aveva raccontato che le trattative erano state avviate da Paolo ALFANO e che lui stesso si era dato carico di riferire le notizie ai fratelli, versando il denaro a Salvatore o a Pietro ZANCA; ed in questo era stato parzialmente smentito da Vincenzo CALZETTA, che aveva ammesso il "pizzo" ma precisando che aveva avuto rapporti solo con il fratello. In base a tali emergenze, la corte condannava Paolo ALFANO e Carmelo e Pietro ZANCA fu Pietro assolvendo per insufficienza di prova Pietro VERNENGO (il cui ruolo non ne risultava ben definito) e Salvatore ZANCA (raggiunto solo da un dubbio quanto alla effettiva partecipazione al programma di estorsione).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati, deducendo l'inattendibilita' del "pentito" sia sul piano generico che in relazione allo specifico episodio; a proposito del quale si e' osservato che ben potrebbe essere stato proprio lui a realizzare una sua autonoma iniziativa estorsiva ai danni dei fratelli che lo avevano emarginato dalle attivita' di impresa. Ha proposto appello anche il procuratore generale, non non



esplicitando motivi nella specie quanto a Pietro VERNENGO e non presentandone quanto a Salvatore ZANCA.

Il p.g. ha concluso chiedendo la conferma della sentenza sul punto delle condanne.

Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' degli imputati condannati (mentre le assoluzioni dubitative, contro le quali non vi e' impugnazione del pubblico ministero, vanno adeguate al nuovo regime processuale).

Ed infatti puo' ritenersi con certezza provata la sussistenza del fatto storico riferito dal collaboratore, a fronte delle ammissioni di Vincenzo CALZETTA, il quale ha riconosciuto di avere effettivamente versato la somma di f.300.000 mensili a titolo di "pizzo".

In realta', costui ha precisato (in questo trovando spiegazione la sorprendente deroga al diffuso atteggiamento di omerta' delle stesse vittime dei taglieggiamenti mafiosi) di avere consegnato il denaro al fratello Stefano. Ma tale circostanza, che da una parte costituisce il piu' significativo riscontro delle propalazioni del "pentito", d'altra parte finisce con il rendere affatto chiaro il quadro probatorio. E' difatti evidente (al di la', appunto, delle comprensibili reticenze della persona offesa) che mai l'estorsione avrebbe potuto essere autonoma iniziativa di Stefano CALZETTA (secondo la ricordata tesi difensiva), in quanto costui, che non godeva la fiducia dei congiunti, non sarebbe apparso credibile in una non comprovata

intermediazione degli ambienti criminali da lui frequentati. Trascurando l'episodio dell'attentato dinamitardo, di cui si e' prima parlato ma che, come si e' detto, non e' stato con certezza inquadrato nel contesto delle attivita' intimidatrici della cosca di corso dei Mille, si puo' osservare come tutti gli altri avvenimenti di cui questo processo si occupa, ed in ordine a molti dei quali si e' raggiunta la prova della partecipazione anche degli odierni imputati, costituiscano un eloquente supporto per sorreggere l'ipotesi accusatoria: sia per la personalita' degli imputati, dediti ad imprese criminali di tipo mafioso, sia, per la vasta e specifica attivita' estorsiva realizzata nella zona "controllata". Ed e' agevole arguire che in un simile contesto ambientale (come dimostrano ampi brani di questo processo, fra i quali merita ricordare il furto ai danni di Edoardo PIRAINO -infra, capi 332, 333- dove, a prescindere dall'esito processuale, la persona offesa, subito dopo avere aperto un deposito commerciale nella zona, aveva cominciato a percepire segnali evidenti di intimidazione, cogliendoli -fatto assai significativo- perfino in ambienti insospettati di persone apparentemente innocue che pure gli consigliavano di rivolgersi a "qualcuno" per eventuale protezione), dove la forza intimidatrice viene dunque percepita a livelli istintivi, Vincenzo CALZETTA non puo' avere risposto che ad una chiara pressione estorsiva proveniente da fonti diverse dal povero fratello, che si era reso, suo malgrado, latore di una seria e ben decifrabile richiesta di denaro (e che, anche agli



occhi dei congiunti, era di così modesto spessore delinquenziale che non era riuscito ad ottenere se non uno "sconto" dalle persone che frequentava con il ruolo di gregario).

La complessiva credibilità delle rivelazioni del collaboratore, sul punto in esame, sorregge in modo affatto convincente la tesi d'accusa a carico degli imputati condannati, che lo stesso non avrebbe avuto motivo di indicare, ripetersi, nella loro comprovata appartenenza al sodalizio criminale, invece dei veri responsabili, come mandanti della richiesta estorsiva e destinatari degli illeciti pagamenti.

La statuizione va, quindi, confermata.

9.5. Danneggiamento in danno di Gaetano SCALICI (capo 278). - Come si era detto a proposito dell'omicidio di Gaetano SCALICI, giusta le rivelazioni del CALZETTA, Lorenzo TINNIRELLO veniva condannato per aver forato i pneumatici della di lui autovettura.

L'imputato ha proposto anche su questo capo impugnazione, chiedendo l'assoluzione.

Ha proposto appello anche il procuratore generale, dolendosi della erronea applicazione dell'istituto della continuazione rispetto al reato associativo (questioni trattate separatamente).

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni, che la responsabilita' dell'imputato risulta adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali.

Come si e' ricordato a proposito dell'omicidio dello SCALICI, costui era costretto a vivere in un regime di costante paura, tanto che aveva preso l'abitudine di annotare movimenti di auto e persone sospette. Il suo inserimento nella "zona" di corso dei Mille, tristemente famosa per le scellerate gesta di quella cosca, era poi vieppiu' connotato dalla peculiare attivita' di rivenditore di prodotti chimici, tra i quali proprio quell'acido che (come risulta nelle parti corrispondenti della sentenza) veniva impiegato per la dissoluzione dei cadaveri delle vittime destinate alla "lupara bianca". E la sua istintiva tendenza ad una resistenza di tipo legalitario, ricordata



appunto dal "pentito" CALZETTA, lo aveva portato a chiedere perfino l'intervento della polizia, probabilmente per far sorprendere le persone sospette che vedeva frequentare la vicina abitazione di TINNIRELLO (supra, par.8.13).


Non vale in questa sede rilevare come, nel corrispondente episodio di omicidio, non siano stati riscontrati (sia in primo grado che in questo giudizio di appello) elementi probatori certi per un giudizio di responsabilita' degli imputati, tra i quali lo stesso TINNIRELLO; perche', come appunto si e' osservato nella parte corrispondente, l'attribuzione dell'omicidio ai soggetti rinviati a giudizio finiva con lo scaturire, in sostanza, da un mero collegamento logico fra l'ambiente criminale, le cui vessazioni anche lo SCALICI subiva, e la vittima, e cioe' da una pur apprezzabile deduzione (in questi termini infatti "rivelata" dallo stesso CALZETTA, con il solo dato obiettivo che il "killer" mostrava quell'atteggiamento sorridente tipico di Salvatore ROTOLO, tuttavia non appellato), che pero' non offriva il sicuro aggancio per la pretesa responsabilita' morale, fra gli altri, del TINNIRELLO stesso.

La rivelazione del collaboratore, resa credibile nel contesto, e' invece nel caso in esame rivestita da connotazione di obiettivita'. Il CALZETTA, infatti, nel raccontare l'episodio, aveva attribuito il fatto proprio al TINNIRELLO, offrendo anche una specifica causale nella ricordata circostanza dell'intervento della polizia richiesto dallo SCALICI.

Vero e' che il fatto storico non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei familiari sentiti in sede di rinnovazione parziale del dibattimento di appello (nel quale la vedova Iolanda GARGANO e la figlia della vittima, Rosaria, non hanno saputo riferire l'episodio, che non e' risultato denunciato all'assicurazione). Ma e' pure innegabile che a causa del regime di terrore esistente nella zona dove la cosca imperava e' affatto comprensibile che lo SCALICI avesse tenuto nascosto l'accaduto ai familiari (e ovviamente all'assicurazione, che mai avrebbe risarcito un danno doloso alle gomme dell'auto).

La ritenuta credibilita' delle rivelazioni del CALZETTA imporrebbero dunque il rigetto dell'appello dell'imputato.

Se non che va rilevato che lo SCALICI fu ucciso il 19 ottobre 1982, sicche' il fatto per il quale qui si procede e' stato sicuramente commesso in data antecedente; onde il reato e' nelle more caduto in prescrizione, di cui va fatta declaratoria.




9.6. Danneggiamento in danno di Carmela SPARACINO (capo 279). - In base alle dichiarazioni del CALZETTA, si era pure proceduto contro Giovanni ZANCA (nato nel 1939) per danneggiamento aggravato. Costui, infatti, mentre era in compagnia del CALZETTA, si sarebbe recato in via Siracusa a Palermo per forare con un grosso coltello i pneumatici di un'auto ivi parcheggiata ed appartenente a certa SPARACINO, con la quale, secondo la spiegazione da lui stesso fornita, un'amica dello ZANCA aveva avuto contrasti. Poiche' il fatto trovava riscontro nelle risultanze processuali, la corte pronunciava condanna. L'imputato ha proposto appello.

Osserva la corte che la SPARACINO, nel confermare il fatto storico del danneggiamento (del quale non aveva ritenuto di dover presentare denuncia), aveva riferito che questo si era verificato nel 1981 (f.403742). Il reato e' dunque certamente prescritto e, poiche' nel contesto delle risultanze esaminate, ivi compresa la dichiarazione della persona offesa, che costituisce riscontro alla rivelazione del collaboratore, non vi e' spazio per un'immediata pronunzia assolutoria, ne va fatta declaratoria.

9.7. Estorsioni della zona di corso dei Mille (capi 280, 281, 282, 283, 284, 285). - Le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) avevano offerto una spiegazione, oltre che agli omicidi di cui si e' parlato nella parte VIII, anche a numerosi episodi di estorsione e di atti di intimidazione patiti dai commercianti della zona di corso dei Mille, "controllata" dalla cosca di Filippo MARCHESE. Le vittime venivano avvicinate per il pagamento di una tangente e venivano intimidite con attentati preventivi o successivi anche a scopo punitivo. I fatti oggetto del processo si, erano verificati tra luglio e agosto 1982 e, in base alle indicazioni del SINAGRA, che si era lui stesso attribuito la responsabilita' di alcuni di questi (essendo addetto a collocare gli ordigni esplosivi), i primi giudici condannavano, assieme all'imputato confesso, Filippo MARCHESE, Antonio SINAGRA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO per danneggiamento aggravato e tentata estorsione in danno di Giovanni BARONE, Antonino e Vincenzo BUTTIGLIERI, Simone D'AMICO e Pasquale LA FRANCA, Giacinto GENNARI e Onofrio CALDERONE; nonche' gli stessi MARCHESE, ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Paolo ALFANO per gli stessi reati in danno dei titolari della "Max Majer Duco" spa; ed infine tutti quanti i predetti per i reati di detenzione e porto di esplosivi.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello gli imputati, deducendo la inattendibilita' delle rivelazioni del SINAGRA, peraltro connotate da sospetta



genericita'. Il p.g. (che all'impugnazione proposta non aveva fatto seguire i motivi per nessuna delle varie posizioni di Antonio SINAGRA e Vincenzo SINAGRA (cl. 1956) ha concluso per la conferma.

Osserva, cio' premesso, la corte che, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo, il quadro probatorio e' delineato in termini precisi dal collaboratore, la cui attendibilita', sul punto, come hanno correttamente osservato i primi giudici, e' dimostrata dalla aperta ammissione delle sue stesse responsabilita'.

Ed invero il SINAGRA, nel rivelare le imprese della cosca, delle quali era a conoscenza, ha offerto innanzitutto un convincente sfondo nel quale in particolare le attivita' estorsive si collocavano; precisando (ff.012083 segg.) che (la giustificazione dell'intensificata attivita' criminale era perche') "occorrevano soldi non tanto per noi liberi che prendevamo pochissimo, quanto piuttosto per gli arrestati che dovevano pagare gli avvocati e mantenere le famiglie".

Non sfugge poi alla corte, sempre sul piano dell'attendibilita' del "pentito", come costui non abbia offerto una "rivelazione" per ogni episodio delittuoso avvenuto nella zona, ammettendo apertamente (ivi) che di diversi attentati dinamitardi non aveva sentito parlare: il che, con evidenza, rafforza il convincimento che laddove invece ha saputo fornire notizie, su fatti e autori, non ha ceduto ad una facile opportunita' di incolpare i coimputati. Se cio', in un certo senso, ha fatto a proposito di Filippo

MARCHESE (che ha indicato genericamente come responsabile di tutti gli atti di estorsione della zona, il suo atteggiamento e' giustificato dalla precisa conoscenza del ruolo di costui, che, come capo della cosca, aveva difatti il controllo di tutte le attivita' criminali.

Il contesto probatorio e' reso infine vieppiu' convincente per il fatto che il SINAGRA ha raccontato anche le modalita' di confezionamento degli esplosivi e di reperimento del materiale occorrente (... "miccia a combustione interna, del tipo della pesca di frodo... ROTOLO andava a prenderla nella zona di Cinisi-Punta Raisi in una cava" (passim).

Quanto ai tre episodi dei quali si occupa questa parte della sentenza, il SINAGRA aveva detto: "abbiamo messo ordigni esplosivi da BARONE in via Lincoln, dove agirono Vincenzo SINAGRA e Salvatore ROTOLO" (e risulta dagli atti che in effetti la sera del 30 luglio 1982 era stata fatta brillare una carica esplosiva nel negozio della ditta BARONE di via Lincoln 146, i cui titolari avevano ammesso di avere ricevuto telefonate estorsive ma negando, senza essere creduti dagli inquirenti, di aver pagato somme di denaro: ff.014793 segg.); ed ancora: "poi abbiamo messo altri ordigni nel negozio di rubinetterie DI FRANCO e D'AMICO in corso dei Mille, dove siamo andati io e Antonio SINAGRA con una 126 e Vincenzo SINAGRA e Salvatore ROTOLO con un'altra macchina eguale" (ed in effetti poco prima della mezzanotte della sera tra il 10 e l'11 agosto 1982 un attentato dinamitardo aveva danneggiato il negozio di idrosanitari e



961449

ceramiche di Simone D'AMICO e Pasquale LA FRANCA sito in corso dei Mille 64, i cui titolari pero' negavano -senza essere creduti- di avere ricevuto minacce o pressioni: ff.014756 segg.); ed infine: "la stessa sera, proseguendo, abbiamo messo un'altra bomba in una traversa di piazza Torrelunga verso il mare in un negozio di automobili" (e difatti, poco dopo la mezzanotte dei giorni tra il 10 e l'11 agosto 1982, un altro attentato dinamitardo era stato realizzato nell'autosalone di Onofrio CALDERONE, che aveva pero' negato, anche lui vittima della stessa intimidazione, sito in via Diaz 41, che e' una strada che congiunge appunto la piazza Torrelunga e la via Messina Marine, lungomare: ff.014762 segg.).

Particolarmente significativa (e difatti giustamente valorizzata dai primi giudici) e' poi la rivelazione del SINAGRA riguardante l'attentato alla Max-Meyer Duco spa di via Messina Montagna 8: (dopo aver precisato, nei termini gia' detti, che di parecchi attentati non sa parlare, aggiunge) ""invece, il primo dei tre attentati che la S.V. mi dice essere stati commessi contro la ditta Max-Meyer Duco, e cioe' l'unico attentato di cui io sono al corrente, fu commesso da Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA e Pietro ""u zappuni" (nomignolo attribuito a Paolo ALFANO, come da posizione personale, cui si rinvia), sempre per conto di Filippo MARCHESE"". Laddove, l'aspetto piu' significativo di questa ultima rivelazione e' costituita proprio dal fatto che il SINAGRA tiene a chiarire di essere a conoscenza di solo uno dei tre episodi dinamitardi contro lo stesso

esercizio commerciale (gli altri due infatti sono quelli di cui ai capi 299 e 300, trattati in prosieguo) e di apprendere soltanto dal giudice dell'esistenza degli altri.

Non puo' dunque negarsi la piena e convincente attendibilita' di rivelazioni e chiamate di correo tanto precise e circostanziate (laddove l'obiettivo ritrovamento di armi e materiali esplosivi nel rifugio della cosca apporta l'ultimo riscontro); a fronte delle quali le doglianze della difesa, tese ad enfatizzare gli errori del "pentito" in altre (fra le innumerevoli) provalazioni ovvero a sottolineare, alla stregua di una metodologia contraddittoria, le circostanze nelle quali i giudici non gli hanno invece creduto (come se esistesse un postulato secondo cui il teste che ha mentito o errato una volta debba essere sempre considerato un mentitore, nei termini piu' volte ribaditi in questa sentenza), non possono che apparire del tutto inconsistenti.

Come, del pari, infondato e' l'ulteriore argomento difensivo (di cui si e' trattato nella parte relativa all'omicidio di Paolo GIACCONE, cui si rinvia), secondo il quale sarebbe ben strano che persone le quali hanno programmato di commettere il giorno dopo piu' omicidi (appunto: GIACCONE e certo DI FATTA, in ordine al quale lo stesso SINAGRA venne tratto in arresto) passino la notte a collocare bombe: argomento che nulla adduce sul piano logico in ordine alla possibilita', infatti non esclusa in re ipsa, che l'intensa attivita' criminale della cosca si spingesse fino a tanto.



I reati di cui ai capi 282 e 284 sono estinti per prescrizione.

9.8. Altre imputazioni di estorsione e danneggiamento della zona di corso dei Mille (capi 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312). - Per tali fatti e' stato condannato solo Filippo MARCHESE, nei cui confronti il processo e' stato sospeso, dubitandosi della di lui esistenza in vita.

In ordine ai capi 303, 304, attinenti ad una tentata estorsione, con danneggiamento, in danno di Andrea DOMINICI, si rileva che le assoluzioni con ampia formula pronunziate in primo grado non sono state oggetto di impugnazione; sicche' delle relative conclusioni del p.g. (che ha comunque chiesto la conferma della statuizione) non va tenuto conto.



9.9. Rapina SICILPIERRE- MARABETI (capi 313, 314, 315, 316). - Verso le ore 22,30 del 12 dicembre 1981 due uomini travisati e armati facevano irruzione nel deposito di autotreni della "Sicil-Pierre" e, dopo avere immobilizzato e derubato il custode Paolo BATTAGLIA, entravano nell'abitazione del titolare Francesco TESTA e derubavano questo e la moglie Maria PIZZO; asportavano, quindi, con l'ausilio di complici, oltre alla macchina del BATTAGLIA, un autocarro con rimorchio di Gioacchino MARABETI carico di televisori ed elettrodomestici.

Questo episodio era stato raccontato dal "pentito" SINAGRA, il quale, nel precisarne i dettagli (coincidenti con le emergenze delle indagini), aveva confessato che autori, oltre a lui, ne erano stati Francesco MARINO detto "Ciccio" (amico di un basista), il cugino "tempesta", Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, l'"americano" identificato in Salvatore FAIA, Gioacchino ALIOTO detto "piripicchio", un certo MINARDO, Salvatore GIULIANO, Cosmo RACCUGLIA detto "'a musca", nonché Salvatore DI MARCO. Giuseppe BATTAGLIA e i fratelli FASCELLA avevano contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce.


Anche Salvatore DI MARCO, nelle sue confessioni, aveva ammesso di avervi partecipato ed aveva confermato che il "colpo" era stato compiuto dai cugini SINAGRA, da Antonio SINAGRA e dai predetti CASTIGLIONE, ALIOTO e FAIA, che aveva provveduto al trasporto della merce, mentre gli utili erano stati divisi (a meta') con Filippo MARCHESE.

Delle relative imputazioni venivano giudicati quindi colpevoli i tre SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Cosmo RACCUGLIA, Salvatore DI MARCO, Francesco FASCELLA, Francesco MARINO, Filippo MARCHESE, Salvatore FAIA e Giuseppe BATTAGLIA (condannato per ricettazione). Giovanni MINARDO e Salvatore GIULIANO venivano invece assolti con formula dubitativa.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati, anche il MINARDO e il GIULIANO (che hanno reclamato la formula piena e nei cui confronti si registrano la rinuncia del procuratore della repubblica alla proposta impugnazione e la mancata presentazione di motivi a seguito dell'impugnazione proposta dal procuratore generale), deducendo in via generale l'inidoneità del supporto probatorio, affidato alle incerte ed inaffidabili rivelazioni dei "pentiti", nella specie perfino tra di esse contraddittorie e lacunose l'una rispetto all'altra. Il FASCELLA, in particolare, si duole del fatto che non si sia tenuto adeguatamente conto dell'iniziale mendacio del SINAGRA, il quale aveva indicato fra gli autori del fatto anche il fratello Pietro, invece a quel tempo detenuto.

Il p.g., che non per tutti i condannati aveva sorretto la proposta impugnazione con la presentazione o l'esplicitazione di motivi, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, ciò premesso, la corte che, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il noto motivo, la decisione dei primi giudici non merita alcuna



961455

censura, dovendosi soltanto nei confronti di Cosmo RACCUGLIA dichiarare non doversi procedere perchè estinti i reati per morte del medesimo.


La decisione di condanna e' infatti sorretta con certezza dalla valutazione delle prove acquisite, e in particolare dalle rivelazioni dei collaboratori che, pur con qualche marginale inesattezza o difformita', hanno trovato pieno e puntuale riscontro nei fatti obiettivi del processo.

Il racconto, sul punto, del SINAGRA e' in realta' esattamente in sintonia con i particolari della vicenda, delle quali egli non avrebbe potuto essere a conoscenza, se non appunto avendo partecipato alla rapina.

Costui aveva detto: che erano entrati nel deposito "dal lato mare"(f.014403: Paolo BATTAGLIA, che coadiuvava lo zio nella custodia del deposito, riferisce di essersi avviato verso il mare da dove aveva sentito abbaiare i cani); che avevano "immobilizzato tale BATTAGLIA, che collaborava col guardiano del deposito e cioe' Ciccio TESTA", lasciando il primo in un "casotto" e andando poi a casa del secondo, che era solo con la moglie, quest'ultima a letto, perche' la figlia non era presente; e che erano tutti travisati per non essere riconosciuti nella loro zona (e tutti questi particolari trovano esatta corrispondenza nel racconto, oltre che del BATTAGLIA, anche del TESTA e della di lui moglie Maria PIZZO: ff.014405 segg., dove si ricava che effettivamente i rapinatori erano travisati, avevano immobilizzato il BATTAGLIA lasciandolo nei pressi di una casetta adibita a canile, avevano fatto irruzione a casa del

TESTA mentre la moglie era a letto e non vi era nessun altro).

D'altra parte, lo stesso fatto era stato raccontato negli stessi termini, ancorche' in toni piu' sfumati, dal DI MARCO, il quale pero' - come si ricava dalla sua stessa deposizione, nei termini che saranno ulteriormente approfonditi - aveva assunto nel colpo un ruolo marginale (come e' testimoniato dal fatto che, nella distribuzione del bottino di 80 milioni, dopo che la meta' era andata al capo Filippo MARCHESE, gli era spettata la modesta somma di £.1.100.000 a fronte dei 10 milioni presi da "tempesta" e dei 2 milioni e mezzo ricevuti dall'omonimo cugino). Ma tuttavia il DI MARCO aveva riferito che la rapina era stata fatta in un deposito di autotreni, dove avevano tenuto a bada i guardiani e cioe' "una signora, un vecchio ed un'altra persona", impossessandosi di un autotreno carico di televisori e frigoriferi; e che la refurtiva era stata nascosta in un magazzino nei pressi della "Guadagna" (e cioe', come precisato da SINAGRA, in quello dei "fratelli FASCELLA" sito "nei pressi del ponte della Guadagna") e poi prelevata con diversi viaggi compiuti con un furgone "dell'americano" (cosi', negli stessi termini, anche SINAGRA, il quale precisa che costui, appunto Salvatore FAIA, e' persona diversa dall'altro "americano" di cui ha prima parlato -idest, Giuseppe ROMANO- a proposito degli omicidi; si noti che tale furgone risultera' adoperato per lo stesso scopo logistico anche nel furto di cui ai capi 332, 333, di cui infra).



961457

Non puo' sfuggire, in queste fondamentali linee, la singolare coincidenza di dati, che i "pentiti" non avrebbero potuto riferire se non fossero stati personalmente testimoni del fatto e che li rende dunque credibili anche quanto alla indicazione dei correi, nominativamente indicati ed esattamente collocati nel ruolo operativo svolto.

La corte non trascura di considerare, in primo luogo, che le dichiarazioni del SINAGRA appaiono connotate da alcune inesattezze; ma l'analisi di queste, se non conduce al risultato logico opposto, non autorizza affatto, comunque, la conclusione della inattendibilita' complessiva del collaboratore.


In primo luogo, infatti, il SINAGRA ha indicato il DI MARCO come colui che aveva guidato l'autotreno sottratto dal deposito, fatto smentito da costui (che ha anzi precisato di non essere in grado di condurre autotreni). Ma tale divergenza non puo' assumere un ruolo decisivo, specie se si considera che il DI MARCO, come da lui stesso ammesso, aveva poi partecipato alla fase successiva del trasporto della merce con il furgone del FAIA, del quale si era messo alla guida.

Ma la piu' evidente imprecisione riguarda il periodo in cui il fatto si sarebbe svolto secondo il racconto di SINAGRA, che ha parlato di una sera, verso le 20,30, dell'estate 1981 o 1982 (laddove puo' apparire macroscopico l'errore di riferimento alla rapina in esame, avvenuta il 12 dicembre 1981).

E' possibile tuttavia notare, a parte ancora una volta

la considerazione che le residue precise concordanze sui particolari della rapina assumono un ruolo decisivo nella valutazione della credibilita' delle rivelazioni, come le indicate inesattezze altro non testimonino che un cattivo ricordo, un lapsus circa la collocazione temporale della vicenda. E comunque, quanto all'ora, non puo' trascurarsi come le risultanze testimonino una particolare propensione delle vittime a denunciare il fatto il piu' tardi possibile (per intuitive ragioni di paura): solo verso le ore 4 del mattino la polizia era stata avvertita, per allegate difficulta' di reperimento di apparecchio telefonico, per un fatto asseritamente avvenuto verso le ore 22,30 (sicche', in definitiva, non sorprenderebbe se fosse avvenuto anche prima).

Quanto poi alla sostanziale divergenza circa il periodo dell'anno (estate, anziche' dicembre), alla corte non rimane che prendere atto di quello che altro non puo' essere che un cattivo ricordo, che da' luogo a quegli errori che, come si diceva, finiscono con il dimostrare, al contrario, la genuinita' delle fonti probatorie, attestando che nessuna manipolazione (se non, peggio, preventiva preparazione) da parte degli inquirenti vi sia stata a monte della collaborazione dei "pentiti" (cui si puo' rimproverare magari, come altrove non si e' mancato di riconoscere, di avere in alcuni casi mantenuto un atteggiamento reticente su fatti personalmente compromettenti, ma non tanto da ritenere per questo inquinata la complessiva acquisizione probatoria).



Gli appellanti hanno poi sottolineato le divergenze tra la dichiarazione di SINAGRA e quella di DI MARCO anche in ordine alla indicazione dei correi; nel senso che, piu' esattamente, come si era premesso, il secondo non aveva riconosciuto la partecipazione di alcune persone invece indicate dal primo.

Orbene, anche tali difformita' appaiono nel contesto (come si e' ripetuto, connotato da una ricchezza di obiettivi riscontri) giustificabili; tanto piu' che, come gia' osservato, l'uno (DI MARCO) aveva avuto un ruolo piu' marginale nell'esecuzione del colpo, tanto da giustificarsi un suo minor livello di informazione; e che, nel concreto, tali divergenze riguarderebbero il MINARDO ed il GIULIANO (che sono stati infatti assolti e la cui posizione non puo' essere discussa in difetto di impugnazione del pubblico ministero, mentre la formula assolutoria dovra' essere comunque adeguata al nuovo regime processuale), nonche' il MARINO (che era stato il basista, amico di una persona che lavorava in una bottega all'interno del deposito, dunque non comparso sulla scena della rapina) ed il RACCUGLIA (che aveva fatto da staffetta secondo SINAGRA e in merito al quale il DI MARCO dira': "tranne che non si tratti della persona che a bordo di una Golf o Ritmo bianca era nei pressi del luogo della rapina e mentre l'autotreno si accingeva ad uscire dal deposito suonando il clacson e facendo cenno con la mano, diede via libera").

Quanto, infine, alla deduzione difensiva che il SINAGRA aveva mentito circa la partecipazione anche di Pietro

FASCELLA, che si trovava invece detenuto, la corte ne rileva l'infondatezza. Per vero, infatti, il SINAGRA al dibattimento di primo grado aveva chiarito che non aveva voluto indicare i fratelli FASCELLA come entrambi presenti al momento della rapina: e che tale precisazione non era il frutto di un mero tentativo di riparare al mendacio scoperto e' dimostrato dal fatto che in realta' il collaboratore, nella sua dichiarazione istruttoria, aveva detto che l'autotreno era stato condotto nel magazzino "dei fratelli FASCELLA", e cioe' niente affatto attestando la presenza fisica di entrambi.

La statuizione di condanna, nei termini ritenuti dai primi giudici, resiste dunque ad ogni critica.

Handwritten signature or initials, possibly of a judge or official, consisting of a large loop and a series of strokes.

9.10. Rapine in danno di Vincenzo e Giuseppe BALSAMO
(capi 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323). - Il 16 aprile 1982 sulla via Tommaso Natale, in pieno giorno, un camion carico di tabacchi sul quale viaggiavano Vincenzo e Giuseppe BALSAMO, era stato bloccato da un'auto ed alcuni uomini armati e travisati avevano condotto i due in un casolare abbandonato mentre altri complici portavano via il mezzo (rinvenuto vuoto la sera stessa).

Il 18 giugno successivo la rapina era stata ripetuta con analoghe modalita' mentre si trovava a bordo del camion solo Vincenzo BALSAMO.

Anche su questi episodi erano state nel processo raccolte le confessioni e le chiamate di correo del SINAGRA e del DI MARCO. L'uno aveva ammesso che la prima volta il camion era stato bloccato da un'auto rubata dal DI MARCO, nella quale c'erano, oltre a loro due, Giocchino ALIOTO e Girolamo CASTIGLIONE, mentre i fratelli SINAGRA (Antonio e Vincenzo, nato nel 1952) facevano da copertura a bordo di un'altra macchina; il camion era stato poi guidato dal DI MARCO. Avevano altresì organizzato il colpo Filippo MARCHESE e Francesco MARINO. Alla seconda rapina avrebbe partecipato anche Salvatore ROTOLO.

Il DI MARCO, dal canto suo, aveva confermato le stesse circostanze, con la sola differenza che non avrebbe partecipato il ROTOLO, chiamato in correita' dal SINAGRA.

La corte di primo grado, valutate le risultanze, condannava i predetti imputati per i reati di rapina,


sequestro di persona e porto di armi, tranne il MARINO ed il ROTOLO assolti rispettivamente con formula dubitativa e con formula piena dai delitti connessi al secondo episodio. Francesco Paolo SINAGRA veniva condannato per ricettazione, date le concordi rivelazioni, sul punto, dei "pentiti" (capo 323).

Contro queste statuizioni convergono le doglianze degli imputati, i quali deducono in linea generale l'inattendibilita' dei collaboratori, che nel caso specifico sarebbe ulteriormente attestata dalle divergenze tra le versioni da costoro rispettivamente fornite.

Il p.g., che lamenta anche con riferimento a queste imputazioni l'erronea applicazione della continuazione rispetto ai reati associativi, ha concluso per la conferma sul punto dell'affermazione di responsabilita' degli imputati condannati (quanto agli assolti si registrano nei confronti del MARINO la rinuncia del procuratore della Repubblica all'appello e la mancata presentazione di motivi a sostegno dell'impugnazione proposta dal procuratore generale, e nei confronti del ROTOLO la mancata esplicitazione sul punto di motivi a sostegno dell'impugnazione proposta dal procuratore generale).

Osserva, cio' premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici sui punti devoluti merita di essere condiviso.

Infatti, le rivelazioni dei "pentiti" hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze obiettive del processo, dimostrandosi, anche qui, che i particolari riferiti in sede



di chiamata in correita' non potevano essere noti, nei termini appunto raccontati, se non a chi avesse effettivamente partecipato ai due episodi delittuosi (peraltro rientranti in quella strategia criminale che, come dimostrano gli altri avvenimenti trattati in questa parte della sentenza, costituiva l'oggetto delle attivita' della cosca).

Trovano, in particolare, significativo riscontro: A) la circostanza, riferita dal SINAGRA, che il DI MARCO, "bazzicando nel quartiere di viale Strasburgo" avesse notato i frequenti viaggi del BALSAMO per i carichi di sigarette da trasportare fuori citta' (il BALSAMO -f.014326- precisera' che ogni settimana era solito rifornirsi presso un deposito di via Val Paradiso, nel quartiere Strasburgo); B) i luogo e le modalita' di entrambe le rapine, che i coimputati collaboratori non avrebbero potuto dettagliatamente recepire dalle notizie di stampa, come insinuato dalla difesa (ma senza che di una simile eventualita' sia dato apprezzare una plausibile spiegazione, se non quella di un mero capriccio accusatorio); C) la circostanza che i due BALSAMO la prima volta ed il solo Vincenzo BALSAMO la seconda, fossero stati costretti, con la minaccia delle armi, ad entrare in una delle auto dei rapinatori per essere condotti in un casolare abbandonato, al quale era possibile accedere attraverso una strada in "terra battuta", ed ivi abbandonati legati ed imbavagliati con nastro adesivo (difatti tutti questi particolari sono stati puntualmente confermati dal BALSAMO, con piena coincidenza di modalita' e di luoghi, nei quali la

polizia aveva comunque fatto accesso); D) il luogo dove era stato abbandonato dal DI MARCO il camion del BALSAMO (f.016350); E) il tipo di una delle macchine usate (si vedra' tra breve che esiste una lieve divergenza sul punto delle macchine); F) la reazione tentata dal BALSAMO soltanto in occasione della seconda rapina (come appunto confermato dalla vittima, che, messo sull'avviso da una macchina sospetta che lo seguiva data la precedente esperienza, aveva tentato di forzare il blocco dell'auto che gli aveva sbarrato la strada, fermandosi subito dopo per la minaccia delle armi, mentre la prima volta nessuna resistenza era stata opposta: f.016355).

Peraltro la esatta concordanza delle versioni fornite da SINAGRA e da DI MARCO avrebbe comportato un perverso accordo preventivo, al quale non avrebbero dovuto restare estranei perfino gli inquirenti: ed il tutto, ancora una volta, sulla base di una indecifrabile strategia di accusa rivolta a persone innocenti.

Per vero, come si era anticipato, e' dato riscontrare alcune divergenze nei particolari narrati dai chiamanti in correita'. Fra queste, alcune sono di facile spiegazione, come la circostanza, riferita da SINAGRA ma negata da DI MARCO, che quest'ultimo aveva rubato le auto utilizzate per le rapine (il DI MARCO attribuirà il furto ad un certo "Ciccio"); ed infatti non sono ne' insolite ne' inspiegabili le reticenze dei "pentiti" su particolari delle vicende raccontate, nei limiti in cui non ne venga intaccata la complessiva costruzione. Si noti, comunque, sul punto, che



Il DI MARCO finisce con l'ammettere cautamente che il "Ciccio" aveva proposto a lui di rubare l'auto presa di mira per quello scopo (pur precisando, appunto, che lui si era invece rifiutato).

Il tipo ed il colore delle auto medesime costituisce poi oggetto di ulteriori divergenze. Entrambi i collaboratori hanno affermato che per la prima rapina era stata utilizzata una "Lancia Beta" (SINAGRA ha precisato: di colore metallizzato grigio); mentre il BALSAMO ha affermato che si trattava di (un tipo che non era in grado di precisare, ma che poteva essere) una "Simca Horizon o una "Ford Fiesta", di colore blu notte. Ma non vi e' chi non veda come gli atteggiamenti emotivi della vittima possano giustificare siffatta divergenza. Così' come insignificante, per le stesse ragioni, e' l'indicazione del colore della macchina usata per la seconda rapina, concordemente descritta da tutti, pentiti e vittima, come una "Fiat 128", ma che sarebbe stata "azzurrina" per i primi e "bianca" per la seconda.

Le altre divergenze registrabili riguardano: A) il numero delle persone che si trovavano nell'auto della prima rapina, che secondo il BALSAMO sarebbero state 5 o 6 e non 4, come riferito dai pentiti (ma costoro hanno precisato che gli altri complici erano intervenuti con un'altra auto, che puo' essere sfuggita alla vittima che si era vista aggredire da tutte quelle persone); B) il fatto che, secondo SINAGRA, tutti erano a viso scoperto; mentre il BALSAMO aveva detto che uno solo era travisato da calzamaglia; C) l'importo

realizzato come profitto delle rapine, indicato dai pentiti in 33 milioni la prima volta ed in una cifra inferiore la seconda, laddove il BALSAMO ha invece detto che il primo carico valeva circa 10 milioni ed il secondo 20 milioni (ma si intuisce che le valutazioni vengono fatte dai ricettatori e le informazioni che vengono date agli esecutori sono sempre approssimative).

Orbene, tutte queste divergenze, come e' facile avvedersi, al di la' delle specifiche ragioni che possono averle determinate nei termini osservati, non sono tali da compromettere la complessiva credibilita' delle rivelazioni. Cio' che sorregge il fermo convincimento della corte e' che in definitiva una tassativa corrispondenza di ogni particolare finirebbe con il dar corpo a quell'inconsistente postulato difensivo della preordinata (se non guidata) costruzione accusatoria su basi totalmente inesistenti; laddove, infatti, del tutto fisiologico deve considerarsi l'erroneo riferimento a particolari non essenziali, affidati ad un ricordo che la concitazione del momento (sia in chi compie che in chi subisce il fatto criminoso violento in condizioni esistenziali difficili: infatti in pieno giorno e in strade molto frequentate in entrambi i casi) e' capace di alterare. E di cio' le esperienze processuali sono continua occasione di verifica sul piano empirico.

Gli imputati condannati per le imputazioni connesse alle due rapine devono dunque ritenersi raggiunti da prove certe; onde le loro doglianze vanno disattese.

Per quanto attiene, in particolare, alla posizione del



MARINO, che ha espresso specifiche doglianze, si osserva (quanto alla prima rapina, dal momento che dalla seconda e' stato assolto senza che il pubblico ministero abbia proposto impugnazione) che la sua partecipazione e' stata in effetti esclusa dal DI MARCO. Ma di cio' si rinviene adeguata spiegazione. Infatti, il SINAGRA ha riferito che alcuni di loro avrebbero dovuto "trasbordare" nell'auto di costui, che avrebbe dovuto seguire il gruppo degli assalitori; se non che lo stesso "si era perduto", tanto che erano dovuti andare a trovare alcuni non meglio precisati parenti del CASTIGLIONE, che abitavano nella zona (Cardillo), per chiedere un passaggio per andarlo a cercare: cosa che era subito riuscita, facendo poi tutti ritorno sul posto.


Sicche', da tutto cio' si evince da una parte che il MARINO era a sua volta partecipe del programma criminoso e che, d'altra parte, l'affermazione del DI MARCO, che non lo aveva visto, era stata determinata dal fatto che lo stesso, come e' incontestato, si era allontanato alla guida del camion subito dopo la rapina ed il sequestro.

Nei confronti del medesimo per la seconda rapina va adottata la formula assolutoria imposta dal nuovo regime processuale.

Per quanto riguarda, infine, la posizione di Francesco Paolo SINAGRA, condannato per ricettazione, anche costui e' da ritenere raggiunto da concordanti prove, dal momento che viene indicato da SINAGRA (come un pescivendolo che aveva un bar-tabacchi assieme ad un certo NAPOLI) e da DI MARCO (che ha pure ricordato che un certo NAPOLI era venuto a prendersi

le sigarette).

La posizione di Filippo MARCHESE e' stata separata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a smaller, more complex scribble.

9.11. Rapina in danno di Luigi QUADRINI e di Elio SABATINI e ricettazione (capi 324, 325, 326). - Durante la notte del 29 luglio 1982 alcuni uomini armati avevano aggredito Luigi QUADRINI ed Elio SABATINI, occupanti di un camion parcheggiato al Foro Italico ed intenti a riposare, e mentre due di essi avevano portato le vittime lontano, in riva al mare, era stato sottratto tutto il carico di scarpe in danno del QUADRINI.

Su questo fatto erano state raccolte le rivelazioni di SINAGRA, sulle cui confessioni e chiamate in correita' i primi giudici pronunziavano condanna anche nei confronti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO e Antonio SINAGRA. Salvatore MANISCALCO veniva invece condannato per ricettazione.

Contro questa statuizione hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi dell'inattendibilita' dei "pentiti" e delle specifiche contraddizioni in merito all'episodio in questione.


Il procuratore generale ha concluso per la conferma della pronuncia.

Osserva, cio' premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici meritano di essere condivise.

Ed infatti non puo' negarsi come il circostanziato racconto del SINAGRA, ulteriormente sorretto -nei limiti che saranno esaminati- dalle corrispondenti rivelazioni del DI MARCO, abbia trovato un significativo riscontro proprio

nelle generiche risultanze del processo (ff.014377 segg.), laddove non puo' negarsi che la dovizia di particolari concordanti e perfino secondari della vicenda non possano che connotare il racconto di un sicuro protagonista di essa; e dove la contraria ipotesi rimane esclusivamente rimessa alla eventualita' del tutto insostenibile che l'intero apparato accusatorio sia stato accuratamente preordinato e concertato con i soggetti chiamati a svolgere (secondo le enfattizzazioni difensive sui limiti della collaborazione dei c.d. pentiti) un ruolo di accusatori (che peraltro, come questo processo dimostra in moltissime sue pagine, oltre che, come si vedra', anche in questo specifico episodio, non avrebbero adottato neppure la cautela minima di concordare gli esatti particolari, invece incedendo in divergenze e contraddizioni, meritevoli di analisi critica).

Orbene il SINAGRA, nel raccontare il fatto, ne ha descritto lo svolgimento nei minimi particolari, narrando che quella notte lui e i complici avevano sorpreso nel sonno i due occupanti del camion e, dopo averli fatti allontanare e tenuti sotto sorveglianza da parte di alcuni di essi, altri avevano provveduto a scaricare la refurtiva. Egli ha saputo indicare esattamente dove era fermo il camion delle vittime e sostanzialmente dove il DI MARCO era andato ad abbandonare la motrice utilizzata per il trasporto della merce; ha raccontato, con puntuale coincidenza, che i due sequestrati erano stati portati in un posto appartato verso il mare; ha saputo precisare che erano state asportate solo le scarpe, mentre la rimanente merce era stata giudicata di



dubbio realizzo (e difatti il camion era pieno di collettame vario, oltre alle scarpe trafugate: f.014381); ha perfino riferito come le operazioni non fossero sfuggite a persone che si trovavano nella zona (precisando che nessuno aveva pero' "fiatato", offrendo - per inciso - un eloquente squarcio sulle tacite connivenze della diffusa omertà'), laddove il QUADRINI ha raccontato che, pur in presenza di altri, alla vista del camion abbandonato non molto lontano, egli e il suo socio avevano avuto esitazione ad avvicinarsi fino al provvidenziale passaggio di una pattuglia di carabinieri.



Ma il dato piu' significativo, e che dimostra con assoluta certezza che il SINAGRA non poteva che essere partecipe del fatto, e' costituito dal particolare, raccontato dalle vittime, che il furto duro' moltissimo tempo, circa due ore, nel corso del quale esse erano rimaste sotto minaccia degli assalitori. Ed il collaboratore spieghera' che il DI MARCO, che era stato incaricato di portar via il mezzo, non era in grado di guidare l'intero autotreno, sicche' si era provveduto a staccare solo la motrice e ad utilizzare solo questa per il tasbordo della merce.

A fronte di cio', il DI MARCO ha dichiarato di avere saputo della rapina, commessa dalle stesse persone indicate dal SINAGRA e che lo avevano invitato a parteciparvi, precisando tuttavia di non avere aderito alla stessa. Il DI MARCO ha pero' collocato, assieme agli altri, anche un certo personaggio, detto "u siddiatu" (il seccato) di piazza

- 1943 -

Kalsa (rimasto non individuato, dopo che lo stesso collaboratore aveva precisato che non si trattava di Vincenzo SAVOCA, infatti noto con questo appellativo) che aveva guidato la motrice: cosa che lui non avrebbe potuto fare perche' non ne era in grado. Ma cosi' facendo, e cioe' in particolare inserendo nel contesto del racconto un personaggio diverso (e chiaramente inesistente, dato che alla fine, di fronte alle stringenti contestazioni del giudice, si era affrettato a dire che lui, questo "siddiatu", neppure lo aveva mai visto) ma chiamato a svolgere proprio lo stesso ruolo che era stato invece a lui attribuito, il DI MARCO ha finito con l'offrire un riscontro significativo alla veridicita' di SINAGRA, il cui racconto e' stato infatti confermato sia sul punto della scarsa idoneita' del DI MARCO stesso a condurre un autotreno intero, sia sul fatto che, in dipendenza di questo, si era dovuto staccare la motrice ed utilizzare solo questa con non senza difficolta' ("dopo circa un'ora il DI MARCO ritorno'....", raccontera' appunto SINAGRA).

Vanno, in definitiva, ritenute affatto veritiere le rivelazioni di SINAGRA sia sugli autori della rapina che sulle responsabilita' dell'imputato accusato della ricettazione, nei termini dell'accusa.



9.12. Furto in danno della gioielleria BRACCO (capi 327, 328, 329). - Il 24 luglio 1982 era stato consumato un furto nella gioielleria di Salvatore BRACCO nella centrale via Stabile di Palermo durante la chiusura pomeridiana dell'esercizio.

Le confessioni sostanzialmente concordanti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e di Salvatore DI MARCO avevano consentito di individuare le responsabilita' anche di Carlo SCHIAVO, che sarebbe stato l'ideatore del colpo, di Vincenzo (nato nel 1952) e Antonio SINAGRA e di Girolamo CASTIGLIONE, che con i predetti lo avrebbero eseguito, nonche' di Francesco Paolo SINAGRA e Stefano NAPOLI che si sarebbero occupati della ricettazione della merce sottratta. Sicche' i primi giudici pronunziavano le corrispondenti condanne assolvendo Salvatore ROTOLO che era stato indicato dal SINAGRA, in contrasto con le dichiarazioni del DI MARCO, fra gli autori del fatto.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi della inattendibilita' dei collaboratori, sulle cui rivelazioni era stata fondata la condanna.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che le doglianze proposte dagli imputati non hanno fondamento.

Quanto, infatti, allo specifico episodio in esame, il giudizio di responsabilita' e' stato adeguatamente sorretto

dalle univoche risultanze del processo, laddove e' stato accertato che le chiamate in correita' del SINAGRA e del DI MARCO trovavano puntuale riscontro nei fatti obiettivi.

In particolare, il SINAGRA ha raccontato, con dovizia di particolari, che lo SCHIAVO (deceduto nelle more e per il quale è intervenuta sentenza di non doversi procedere in data 15.2.1990), esperto in serrature, era riuscito con vari stratagemmi a rinvenire (fra le centinaia di esemplari di cui disponeva) le chiavi adatte per aprire la saracinesca della gioielleria e che, nottetempo, erano state opportunamente provate. Il collaboratore ha poi riferito che, in base allo studio fatto dal predetto, il colpo doveva essere realizzato durante la chiusura pomeridiana, perche' era solo allora che il proprietario non usava inserire il segnale di allarme; sicche' lui, con gli altri complici indicati, si erano recati sul posto nelle prime ore del pomeriggio e, mentre il DI MARCO si era introdotto nella gioielleria, erano rimasti fuori a fare da copertura. Avevano, quindi, notato che un impiegato della stessa gioielleria, arrivato per tempo, si era accorto della saracinesca leggermente sollevata (perche' non chiusa completamente dopo che il DI MARCO era entrato) ed era corso a chiamare soccorso presso il vicino Commissariato di polizia. Uscendo con la refurtiva, il DI MARCO si era poi trovato di fronte alcune persone, che aveva intimidito facendo mostra della pistola, mentre gli altri erano rimasti indifferenti per non farsi riconoscere; e tutti erano poi fuggiti, andando a vendere i gioielli a "Paolo" SINAGRA ed

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

al NAPOLI (mentre una pistola, che il DI MARCO aveva trovato nel negozio, era stata trattenuta).

Il DI MARCO, in perfetta concordanza (tranne che, come si dira', quanto alla partecipazione del ROTOLO), ha confermato la sua partecipazione al furto nel luogo esattamente indicato; ed ha precisato che questo era stato propiziato da un certo "Carlo", che aveva procurato le chiavi adulterine, ed eseguito dalle stesse persone indicate dal SINAGRA, tranne il ROTOLO. Descrivendo le modalita', ha ribadito di essere stato lui ad entrare nella gioielleria e di avere sottratto anche una pistola ivi rinvenuta, ed inoltre di non avere trovato i complici fuori del negozio al momento in cui era uscito, riunendosi agli stessi poco lontano.

Ora, non puo' sfuggire la esatta concordanza delle due chiamate in correita', le quali non solo trovano riscontro nelle generiche risultanze del processo quanto ai tempi ed alle modalita' di esecuzione del delitto, ma consentono tale confronto obiettivo soprattutto in alcuni particolari che solo gli effettivi esecutori potevano conoscere.

Infatti, solo il BRACCO ha confermato, sia in sede di indagini (f.016383) che nel processo, fino al dibattimento, che effettivamente non aveva l'abitudine di inserire il dispositivo di allarme durante la breve pausa di pranzo.

Inoltre, corrisponde a verita' che un impiegato della gioielleria, Fortunato MANCINO, aveva notato la saracinesca leggermente sollevata e si era accinto a correre a chiamare la polizia.

Infine, solo i responsabili del fatto potevano sapere che nel compendio del furto alla gioielleria era compresa anche una pistola che ivi il proprietario conservava.

L'unica dissonanza, sulla quale si erano peraltro accentrate le doglianze difensive, riguarderebbe la partecipazione del ROTOLO, ammessa da SINAGRA ed esclusa da DI MARCO, e sarebbe stata viepiu' significativa (di un preteso abituale mendacio del primo) sulla base di un'asserita detenzione del ROTOLO a quel tempo. Ma tale ultima circostanza, che ha comportato l'assoluzione di questo imputato (non impugnata dal pubblico ministero, sicche' non e' dato approfondirne la posizione oltre il necessario procedimento ricostruttivo), si e' in realta' rivelata insussistente, poiche' e' agevole desumere dalla posizione giuridica del ROTOLO che costui il 24 luglio 1982 non era affatto detenuto.

Giova peraltro ricordare come i primi giudici abbiano esattamente valutato la portata delle ritrattazioni tentate dal DI MARCO (cfr. pagg.867 segg.), laddove e' emerso con evidente certezza che il collaboratore aveva fornito da una parte ampi e particolareggiati racconti, concordanti con le altre fonti, e dall'altra aveva finito con il far trapelare il comprensibile sottofondo di pressioni alle quali, anche nell'ambito familiare, veniva sottoposto: alla stessa stregua del SINAGRA, il quale aveva rappresentato al giudice, durante il dibattimento di primo grado, di essere stato a sua volta oggetto di pesanti intimidazioni (ff.059449 segg.).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'L. M.', while the one on the right is simpler and appears to be 'M.'.

La sentenza, sul punto, va dunque confermata.

9.13. Furti ai danni delle gioiellerie PISANO e BARRALE-TURCO e ricettazione (capi 330, 331). - Nella notte fra il 4 e il 5 luglio 1982 ed in quella fra l'8 e il 9 successivi erano stati consumati in Palermo due furti connotati dalle identiche modalita' di esecuzione ai danni di gioiellerie, nei cui locali i ladri erano penetrati dopo aver praticato un foro nella parete di attigui esercizi (in entrambi i casi, di barbiere).

Con la stessa dovizia di particolari circa i luoghi, le modalita' ed il bottino, il SINAGRA ed il DI MARCO (costui tentando una ritrattazione al dibattimento ritenuta inattendibile) avevano riferito di esserne stati gli autori in complicita' con i predetti Vincenzo e Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE e Carlo SCHIAVO (esperto scassinatore, deceduto nelle more: v. paragrafo precedente); e nei loro confronti la corte di primo grado pronunciava condanna, assolvendo Antonino LUCCHESI, rinviato a giudizio per ricettazione ma non colpito da sicuri elementi di prova.

Contro queste statuizioni, dolendosi il procuratore generale solo dell'erronea applicazione della continuazione rispetto ai reati associativi nei confronti di Vincenzo SINAGRA, classe 1952, hanno proposto appello tutti gli imputati, chiedendo l'assoluzione in base alle risultanze processuali incerte ed inaffidabili.

Al dibattimento, sono state adottate coerenti conclusioni.

Osserva, tanto premesso, la corte che la decisione dei

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'D' with a horizontal stroke extending to the right. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'M' or 'U', with several loops and a long tail.

primi giudici in ordine alla responsabilita' degli imputati condannati per i due furti va immune da ogni censura.

Difatti, anche in questo caso, sono state registrate puntuali e concordanti chiamate in correita' da parte del SINAGRA e del DI MARCO, le quali hanno trovato ulteriore e decisivo riscontro nelle generiche risultanze processuali.

Il primo ha raccontanto, indicando esattamente l'ubicazione dei luoghi e descrivendo gli esercizi commerciali anche attraverso le caratteristiche delle insegne, che lo SCHIAVO, il quale nel gruppo aveva il ruolo di organizzatore ed esperto scassinatore, aveva studiato la possibilita' di accedere nelle gioiellerie, dotate di impianti di allarme, attraverso un facile scasso in attigui negozi di barbiere. Nel primo caso, aveva perfino pensato a sostituire il lucchetto con quello scassinato, per non destare sospetti data la zona centrale ed anzi profittando del notevole movimento di persone in coincidenza con i festeggiamenti per le vittorie nei campionati mondiali di calcio; provvedendo pure a far collocare delle auto per fare da copertura al momento dell'uscita dopo il colpo. Il collaboratore ha quindi indicato i partecipanti al furto, nella persona degli imputati, attribuendo a ciascuno un preciso ruolo, nonche' descrivendo le modalita' di esecuzione del foro di passaggio dal negozio di barbiere alla gioielleria; ha infine raccontato che la merce era stata poi acquistata dal fratello di quel LUCCHESE, detto "Lucchiseddu", che aveva un negozio di orologi e apparecchi radio.

Il DI MARCO, dal canto suo, ha confermato le stesse circostanze, precisando che la refurtiva era stata venduta, a dire dei SINAGRA, ad una persona che aveva un banco di vendita di frutti di mare.

Anche in questo caso, alla coincidenza delle due rivelazioni si aggiunge la esistenza di evidenti riscontri, che denotano la sicura conoscenza dei fatti da parte dei collaboratori, altrimenti non giustificabile. Basti pensare all'esistenza proprio del congegno di allarme nella gioielleria del PISANO (f.014436) o al particolare, raccontato appunto dal SINAGRA che, nell'esercizio del PISANO, erano stati "arraffati" soprattutto orologi: fatti che corrispondono esattamente al vero (f.014453), laddove invece nell'altra gioielleria erano stati asportati anche gioielli e argenterie (f.014462).

Non possono, nemmeno in questo caso, inferirsi dubbi sulla attendibilita' del DI MARCO, per via delle sue ritrattazioni dibattimentali; laddove non merita ripetere le ragioni altrove evidenziate (per esempio si veda il par.9.12), a fronte, peraltro, della gia' detta coincidenza con le residue risultanze.

Ne' infine puo' trarsi utile argomento di contestazione dell'attendibilita' medesima dalla divergenza tra SINAGRA e DI MARCO in ordine alla persona del ricettatore.

Quanto, infatti, a quest'ultimo aspetto della vicenda, si osserva che i primi giudici (in realta' motivando una assoluzione piena ma pronunciando formula dubitativa nel dispositivo) hanno considerato insuperabile il dubbio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a stylized signature that appears to be 'S', and the second is a more fluid signature that appears to be 'M'.

derivante dalla divergenza delle fonti e su questa pronunzia, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, non e' dato in questa sede interloquire (con la necessita', anzi, di adeguare la formula al nuovo regime processuale); se non per osservare, ai fini residui che influiscono nelle questioni devolute, che in realta' un eventuale possibile errore del DI MARCO non appare tale da compromettere la complessiva credibilita', tanto piu' che costui aveva chiaramente riferito di avere solo sentito parlare dagli altri della persona del ricettatore. Si e' comunque anche altrove osservato come alcune marginali sfasature delle rivelazioni dei collaboratori finiscano con l'offrire un quadro di maggiore genuinita' e quindi di migliore credibilita' (una volta affidato lo specifico convincimento in ordine ai vari episodi all'individuazione di sicuri riscontri obiettivi e logici).

9.14. Furto in danno di Edoardo PIRAINO (capi 332, 333). - Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1981 veniva perpetrato un furto nel deposito di vini di Edoardo PIRAINO sito nella via Messina Marine, previa effrazione della saracinesca.

La persona offesa riferiva (ff.431087 segg.) di avere preso in affitto da poco tempo quel magazzino e che subito dopo (circa venti giorni dopo) si era verificato un fatto singolare: mentre si trovava nei locali dell'ufficio aveva avvertito rumori di scasso e si era accorto che alcuni malviventi, che erano fuggiti a bordo di una "500", avevano tentato di scassinare la saracinesca riuscendo a rompere il lucchetto. Dopo qualche tempo si erano poi presentati tre individui (successivamente da lui riconosciuti nei tre SINAGRA) i quali gli avevano rivolto strani discorsi: ammettendo di essere stati loro gli autori dello scasso, che era stato pero' "un errore", e chiedendo notizie su come mai si fosse determinato a prendere in affitto quel locale, gli avevano suggerito di rivolgersi a "qualcuno", visto che era "nuovo" della zona. Il giorno successivo (a questa missione chiaramente significativa di un intento estorsivo a chi aveva osato insediarsi nella zona senza chiedere permesso alla cosca), si era poi presentato Cosmo RACCUGLIA, che conosceva come proprietario di un ristorante cui aveva fornito del vino, e costui, ribadendo di essere passato "per caso" e di essersi fermato perche' da tempo voleva chiedergli come mai avesse deciso di aprire un deposito di



vini in via Messina Marine, gli aveva "consigliato" di rivolgersi a "qualcuno", posto che cosi' era necessario fare se si voleva lavorare tranquillamente; gli aveva precisato anzi che lui stesso, essendo della zona, conosceva dei "giovanotti ...molto intraprendenti". Apprendendo quello che gli era capitato la sera prima (anche) il RACCUGLIA gli aveva detto che a suo avviso si era trattato di "un errore". Se non che il giorno dopo un meccanico (vulcanizzatore) che lavorava nelle vicinanze (ma rimasto purtroppo non identificato), e che anzi aveva notato subito dopo il primo tentativo di furto (e che naturalmente nulla e nessuno aveva dichiarato a lui di aver visto), gli aveva detto (a sua volta evidentemente latore di un messaggio) di aver sentito parlare al bar quei tre giovani che erano venuti da lui e che aveva capito che avrebbe dovuto pagare 350 mila lire al mese (dopo di che, e non essendo stato pagato alcunché, si era verificato il furto, a seguito del quale il PIRAINO aveva cambiato "zona").

In base alle rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO, che avevano riferito i particolari anche di questo episodio, i primi giudici condannavano i tre SINAGRA, Salvatore GIULIANO, Francesco MARINO, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Giovanni MINARDO, Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA per il reato di furto aggravato; nonché Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Antonio SINAGRA e Cosmo RACCUGLIA per il reato di tentata estorsione.

Contro questo capo della sentenza e' stato proposto appello da parte degli imputati, i quali hanno reclamato

l'assoluzione a cagione della inaffidabilita' delle propalazioni dei collaboratori.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso chiedendo l'assoluzione del MARINO, dell'ALIOTO e del MINARDO (perche' non colpiti da concordati chiamate in correita') e la conferma della sentenza quanto agli altri (salvo il regime della continuazione, affrontato in alta parte di questa sentenza).

Osserva, cio' premesso, la corte che il convincimento dei primi giudici (salva la posizione individuale di alcuni imputati, di cui si dira') risulta anche in questo caso ampiamente e solidamente sorretto sulle risultanze processuali, le quali offrono sicuro riscontro obiettivo alle chiamate in correita' dei collaboratori SINAGRA e DI MARCO, i quali, ancora una volta, sono stati in grado di riferire fatti e modalita' esattamente concordanti con la realta' ed in termini che non avrebbero potuto giammai conoscere se non quali esecutori materiali del reato; e laddove dunque si prospetterebbe come possibile alternativa (nei termini talvolta suggeriti, seppur marginalmente e larvatamente, da alcune deduzioni difensive) solo l'eventualita' che tutto il contesto probatorio, cosi' definito, sia stato artatamente costruito nella sede inquirente (eventualita', della quale questa corte puo' contestare la fondatezza senza darsi carico di ulteriore approfondimento critico).

Nella specie, peraltro, la tesi accusatoria e le rivelazioni dei pentiti trovano ulteriore ed obiettivo



sostegno nel riconoscimento fotografico (dei tre SINAGRA) operato dal PIRAINO.

Aveva dunque raccontato il SINAGRA che, fra gli altri, era stato commesso dal suo gruppo un furto presso un deposito di vino "che era stato aperto in via Ponte di Mare (n.b.: prosecuzione di via Messina Marine) senza alcun permesso" e che lo stesso era stato eseguito come punizione alternativa rispetto a quella originariamente programmata di una "bomba". Secondo il collaboratore il furto era stato commesso, oltre che da lui, dai due SINAGRA, da Cosimo "la mosca" (la mosca, soprannome attribuito al RACCUGLIA), dal GIULIANO, dal MARINO, dal CASTIGLIONE, dal cognato di costui, detto "l'americano" (idest il FAIA) dall'ALIOTO e dal MINARDO, dopo che un primo tentativo, posto in essere da lui e dai cugini SINAGRA, era riuscito male per l'intervento del proprietario. In tale ultima circostanza loro tre erano poi andati a parlare con il titolare del deposito, dicendogli che doveva pagare la "protezione", ricevendo come risposta l'offerta, se mai, di qualche bottiglia di vino: risposta che era stata poi data anche al RACCUGLIA, che era andato a parlare profittando di essere cliente. Quanto alle modalita' del furto, il SINAGRA aveva riferito che la refurtiva, consistente soprattutto in confezioni di vino "Corvo", era stata trasportata con due furgoni, di cui uno appartenente all'"americano".

Dal canto suo, il DI MARCO aveva raccontato che una sera gli amici del clan lo avevano invitato a guidare un furgone (fornito da una persona denominata "l'americano")

per compiere un furto in un deposito di vini in via Messina Marine. Il furto era stato eseguito, oltre che da lui, dai tre SINAGRA e dal CASTIGLIONE, nonche' da un'altra persona addetta alla guida dell'altro furgone. Uno di loro si era introdotto nel magazzino attraverso un'apertura nella parte posteriore ed aveva poi forzato ed aperto la saracinesca. La refurtiva era stata di vini "Corvo" ed aveva poi appreso che il proprietario si era rifiutato di pagare la tangente.

E' facile avvedersi della singolare concordanza delle fonti, la quale e' resa vieppiu' significativa dall'ulteriore riscontro obiettivo di tutte le altre emergenze processuali, dalla qualita' e dalla marca della merce ai mezzi usati e perfino alle specifiche modalita', i cui dettagli sono esattamente coincidenti con quelli descritti nell'immediatezza del fatto dagli organi di polizia; i quali infatti avevano accertato (ff.014466 segg.) che i ladri erano entrati nel deposito dalla parte retrostante, dopo aver praticato un foro nel tetto, per aprire la saracinesca dall'interno rompendo i lucchetti, e che la refurtiva consisteva in vini "Corvo" per oltre venti milioni di lire.

Ma cio' che piu' significativamente contribuisce a definire il quadro probatorio e' la conferma, che si ricava da entrambe le fonti esaminate, che l'episodio si inseriva in un contesto di "punizione" per il proprietario che non aveva voluto sottostare alla imposizione del "pizzo", tipico strumento di sopraffazione mafiosa della cosca; laddove il racconto dei collaboratori collima esattamente con la



versione dei fatti fornita dalla vittima (caso purtroppo non frequente di collaborazione con la giustizia) specie in ordine ai precedenti approcci intimidatori.

In un siffatto ambito di elevata attendibilita' delle rivelazioni dei collaboratori, le chiamate in correita' ne vengono dunque colorite da altrettanta affidabilita' anche in ordine, appunto, alla individuazione delle persone dei partecipanti ai reati (di furto e di tentata estorsione, incontestatamente desumibili dai fatti). Di certo, infatti, non puo' dubitarsi della responsabilita' degli imputati concordemente chiamati da entrambi i collaboratori (i SINAGRA, come si e' detto, erano stati riconosciuti dal PIRAINO).

Ma la circostanza che alcuni imputati siano stati indicati come partecipi del fatto solo da uno dei due collaboratori, non implica una compromissione della attendibilita' delle fonti. Sul punto, e' possibile osservare come il DI MARCO abbia assunto (in questo come in altri episodi delittuosi) un ruolo marginale: egli veniva chiamato, come si e' visto in altri casi gia' esaminati, solo per guidare il furgone per la fase del trasporto della refurtiva; sicche' e' agevole giustificare il fatto che poche confidenze gli altri gli rivolgessero sulle modalita' delle imprese e sulla identita' di tutti i veri complici.

Va poi osservato come questo furto sia stato commesso con peculiari modalita' esecutive, caratterizzate dal fatto che alcuni si erano introdotti nel magazzino dalla parte retrostante.

Non e' dunque inspiegabile che il DI MARCO, intervenendo nella fase finale del trasporto, possa non aver visto tutti i complici; specie ove si pensi che l'operazione (consistente nel carico di oltre venti milioni di vino) richiedeva il contributo di un numero di partecipanti certamente superiore alle cinque-sei persone, compresi gli autisti, che sarebbero state impegnate secondo il DI MARCO (il quale, peraltro, ammetterà la presenza di almeno un'altra persona non riconosciuta).

Ritiene, tuttavia, la corte, in adesione alle conclusioni del procuratore generale, che possa considerarsi colpita da dubbio la partecipazione del MARINO, dell'ALIOTO e del MINARDO, sul rilievo che, malgrado le svolte considerazioni, il ricordo del SINAGRA possa essere stato ancorche' in buona fede fuorviato dalla concomitanza di diverse imprese realizzate dal gruppo nella zona e in quello spazio temporale. Ma lo stesso deve concludersi anche per il GIULIANO, non essendo al riguardo bastevole la considerazione che costui possa aver fatto da palo (e per questo non sia stato notato dal DI MARCO).

Per la completezza del quadro probatorio complessivo, la corte non può non ricordare il ruolo svolto dal RACCUGLIA, deceduto nelle more del processo e nei confronti del quale va dichiarato non doversi procedere, nelle fasi precedenti della vicenda, allorquando, secondo la deposizione del PIRAINO, costui si era reso "portavoce" del gruppo per indurre la vittima al pagamento della tangente. La portata del ruolo di compartecipe morale si desumeva



dall'atteggiamento tenuto, nei termini narrati dal PIRAINO: questi riceve il tipico "consiglio" da chi non e' a sua volta ne' vittima ne' semplice nuncius, costretto a compiere la missione. Basti pensare alla singolare coincidenza dell'affermazione che il precedente tentativo di furto era certamente frutto di "un errore", ripetuta negli stessi termini sia dai SINAGRA che, appunto, dal RACCUGLIA. Tutto ciò è dimostrativo del *modus agendi* di tali consorterie che dall'iniziale accostamento fatto di parole persuasive e allusive va, poi, alla vera e propria violenza punitiva per avere osato la vittima non far conto degli interessati suggerimenti.

La sentenza va, dunque, riformata solo entro questi limiti (provvedendosi alla concreta determinazione della pena nelle rispettive posizioni individuali degli imputati).

9.15. Rapina ai danni della "Pronto-credito" srl (capi 334, 335, 336). - Il 5 febbraio 1982 un gruppo di uomini armati avevano consumato una rapina presso la "Pronto-credito" srl chiudendo clienti e impiegati in uno sgabuzzino. Anche i particolari di questo episodio delittuoso, in ordine al quale l'inchiesta giudiziaria si era chiusa con declaratoria di non doversi procedere perche' rimasti ignoti gli autori dei reati (di rapina, sequestro di persona e porto di armi) erano stati rivelati da SINAGRA e DI MARCO: il colpo era stato preparato da Girolamo CASTIGLIONE e mentre DI MARCO si era fermato a parlare con il portiere (accorgendosi, sul posto, di conoscerlo e rivolgendogli dunque minaccia) il primo, con il SINAGRA e Gioacchino ALIOTO erano saliti inosservati.

I primi giudici pronunziavano quindi condanna a carico di tutti i partecipanti indicati e cioe', oltre ai predetti, di Antonio a Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, assolvendo pero' Salvatore ROTOLO, che al tempo del fatto era risultato in stato di detenzione.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati. Tutti hanno dedotto, anche in questo caso, l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti", rese qui vieppiu' fragili dall'accertato mendacio del SINAGRA, che aveva compreso fra gli autori del fatto anche il ROTOLO, il quale era invece nelle obiettive condizioni di non avervi potuto prendere parte.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

concluso per la conferma della sentenza sul punto della responsabilita' degli appellanti.

Osserva, cio' premesso, la corte che le rivelazioni dei pentiti, con le corrispondenti chiamate in correita', appaiono affatto credibili, anche in questo caso, a cagione della loro reciproca concordanza (che, come si e' altrove notato, implicherebbe per converso un preventivo accordo fra i collaboratori, al quale non e' dato credere) nonche' della obiettiva coincidenza con i fatti storicamente accaduti (il che comporterebbe altrimenti, ancora una volta, che quel perverso accordo tra i collaboratori, i quali non erano stati espressamente interpellati su questi fatti invece spontaneamente raccontati, avrebbe dovuto essere propiziato e preordinato ad opera degli inquirenti).


Difatti, nel raccontare le imprese criminose compiute in correita' con gli altri componenti il clan, il SINAGRA aveva ricordato come era stata da loro commessa una rapina ai danni di un'agenzia di affari o di una cassa cambiali, o qualcosa di simile, al settimo piano di un palazzo di via Mariano Stabile, di fronte al porto. Il "colpo" era stato preparato da "Mimmo" CASTIGLIONE, che aveva avuto una (poi rivelatasi inconsistente) informazione sul cospicuo denaro che vi si poteva trovare, ed era stato eseguito, oltre che da lui e dal CASTGLIONE, dai cugini SINAGRA, da "Gino" ALIOTO, da Salvatore ROTOLO e dal DI MARCO. Quest'ultimo si era fermato a distrarre il portiere dello stabile, mentre gli altri erano saliti negli uffici presi di mira, dove, armati e travisati, avevano commesso la rapina prelevando

però solo un milione circa e alcune cambiali, dopo avere chiuso in un ripostiglio gli impiegati ed alcuni clienti giunti nel frattempo. Il CASTIGLIONE si era poi adirato con chi gli aveva suggerito un'impresa così rischiosa e poco remunerativa. Peraltro il DI MARCO aveva dovuto minacciare il portiere che lo aveva forse riconosciuto.

Dal canto suo, il DI MARCO, interrogato sul punto, aveva ammesso di avere partecipato ad una rapina "presso un ufficio sito in un piano alto di un palazzo vicino al porto", il cui portiere conosceva; per questo, difatti, aveva dovuto minacciarlo di non parlare. Il colpo era stato eseguito dai tre SINAGRA, dal CASTIGLIONE e dall'ALIOTO (non vi aveva partecipato ROTOLO).

Ora, non sfugge alla corte la singolare coincidenza delle due dichiarazioni, la cui complessiva attendibilità non risulta affatto incrinata dall'erronea chiamata in correita' del ROTOLO, da parte del SINAGRA.

Siffatto convincimento non procede per vero, come ipotizzato in talune deduzioni difensive, da un preconcetto approccio benevolo nei confronti delle provalazioni dei collaboratori, la cui personalità la corte ha potuto compiutamente analizzare attraverso le risultanze processuali, evidenziandone, dove è stato necessario, i limiti caratteriali e di comportamento processuale; ma costituisce la risultante di una valutazione informata ad una complessiva analisi di tutte le risultanze medesime (laddove, come si è finito anche altrove con il notare, la svalutazione opposta delle fonti medesime, a causa delle



incongruenze episodiche accertate, si risolverebbe in una riduttiva quanto ingiustificata disapplicazione del dovere di attuare il concreto risultato di giustizia imposto dalla legge).


E' difatti bastevole il confronto con le emergenze processuali obiettivamente incontestabili, per rendersi conto della sicura veridicitá delle rivelazioni, e delle corrispondenti chiamate in correita', fatta eccezione per l'indicazione del ROTOLO (dunque, frutto di una non determinante svista mnemonica del SINAGRA).

Arturo BAZAN, responsabile della società, sentito al dibattimento (ff.058704 segg.), ha confermato che quel pomeriggio, dopo che un giovane si era fatto aprire mostrandosi come un possibile cliente, avevano fatto irruzione altre quattro persone armate e travisate, che avevano rinchiuso in un ripostiglio impiegati ed occasionali avventori, nelle more sopraggiunti, e portato via la somma di circa un milione e delle cambiali: cioè, particolari che i collaboratori non avrebbero potuto conoscere se non partecipando personalmente alla rapina.

Per vero, Luciano MORELLO, portiere dello stabile, escusso nello stesso contesto, ha negato sia di conoscere il DI MARCO sia di avere ricevuto dallo stesso minacce, adducendo (la scarsamente credibile circostanza) che era stato invece distratto da una signora che aveva paura di salire in ascensore. Ma, a ben vedere, anche questo finisce con il rendere ulteriormente credibile il racconto dei collaboratori, nella specifica valutazione di una diffusa

reticenza, tipica di ben note forme di intimidazione.

La statuizione dei primi giudici va, dunque, confermata sul punto dell'affermazione di responsabilita' degli imputati.



961495

9.16. Lesioni ai danni di un autista rimasto sconosciuto (capi 337, 338). - Il "pentito" SINAGRA aveva fra l'altro raccontato di una spedizione armata ai danni di un autista di autocorriere, reo di essersi comportato male con le donne, al quale sarebbero state inferte lesioni, ma poiche' il fatto non era stato denunciato e non si era neppure accertata l'identita' della persona offesa, i cinque imputati rinviati a giudizio (Ignazio FAZIO, Vincenzo SINAGRA nato nel 1956, Vincenzo SINAGRA nato nel 1952, Antonio SINAGRA, Lorenzo TINNIRELLO) per la corrispondente imputazione di lesioni aggravate venivano assolti con formula piena.

Il pubblico ministero ha proposto appello reclamando la condanna di Lorenzo TINNIRELLO.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.


Osserva la corte che, in realta', la stessa impossibilita' di confrontare il racconto del collaboratore con dati di fatto obiettivamente apprezzabili (a causa, verosimilmente, della mancata denuncia del reato) conferisce alle corrispondenti risultanze processuali quel margine di incertezza che non consente la formulazione di un giudizio di responsabilita'.

Coerentemente alle richieste del p.g., va dunque confermata la statuizione assolutoria nei confronti dell'appellato.

9.17. Rapina in danno di Benedetto BELLIA e danneggiamento in danno della ditta PECORARO (capi 339, 340, 341). - Il 21 dicembre 1981, verso le ore 21,30, alcuni uomini armati avevano fatto irruzione nel garage della ditta Pecoraro e, mentre alcuni tenevano a bada il guardiano Francesco CAPITANO e con minacce derubato Benedetto BELLIA, altri avevano danneggiato un autobus rompendo vetri e sedili. Il fatto era stato anche dagli inquirenti letto in termini di danneggiamento intimidatorio nel quale la rapina fosse stata simulata (f.014216) o realizzata come impresa secondaria.

Secondo le rivelazioni del SINAGRA, il delitto era stato ordinato da Lorenzo TINNIRELLO, che lavorava nel settore delle autocorriere, ed eseguito dai tre SINAGRA e da Antonino MARCHESE, mentre il primo, assieme a Gaetano TINNIRELLO, avrebbe atteso fuori.

In ordine ai commessi reati di rapina, danneggiamento e porto di armi, la corte d'assise giudicava in base alle risultanze raggiunti da prove certe di colpevolezza tutti i predetti tranne Antonino MARCHESE e Gaetano TINNIRELLO, nei cui confronti non erano stati acquisiti sufficienti riscontri e che venivano dunque assolti con formula dubitativa. La sentenza riconosceva erroneamente rinviato a giudizio, e dunque assolveva, Salvatore ROTOLO, inizialmente indicato tra i compartecipi dal SINAGRA, il quale subito dopo aveva pero' precisato che lo stesso non aveva preso parte all'impresa.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e assolti per insufficienza di prove, tutti reclamando l'assoluzione sul rilievo dell'inattendibilita' del SINAGRA, nonche' il procuratore della Repubblica, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilita' anche di Gaetano TINNIRELLO.

Il procuratore generale, in esito al dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che la tesi d'accusa trova in effetti adeguata giustificazione nelle risultanze processuali, laddove, come negli altri casi esaminati in questa parte della sentenza (idonei ad apportare quanto meno un contributo concorrente sul piano della generica attendibilita' delle fonti qui ricorrenti), le stesse forniscono un puntuale riscontro alla chiamata in correita' dell'imputato collaboratore, la cui veridicita' e' appunto attestata dal fatto che (nello stesso contesto in cui incolpa se medesimo dei reati commessi) costui racconta il fatto con la completezza di particolari conoscibili solo dagli autori materiali (o dagli organi di polizia; ma su tale punto, e sulle ingiuste insinuazioni di certe posizioni difensive, si e' gia' altrove indugiato).

Gli accertamenti compiuti dalla polizia nella immediatezza del fatto (ff.014215 segg.; 016326 segg.) avevano infatti stabilito che almeno tre individui (tanti erano appunto entrati nell'alloggio dei custodi) avevano fatto irruzione minacciando con le armi il BELLIA e Francesco CAPITANO e, dopo aver sottratto il portafogli al

primo, avevano incaricato uno di loro di andare a danneggiare i pullman; si era poi udito il motore di un'auto (che "poi pero' si spegneva", aveva riferito il BELLIA, quasi a significare l'arrivo di altri) e, dopo che era stato compiuto il clamoroso danneggiamento (rottura di vetri e taglio dei rivestimenti dei sedili, come dopo era stato accertato), i malviventi si erano allontanati.

La descrizione dei fatti concorda dunque con il racconto del collaboratore; ma soprattutto conferma la causale da costui riferita, e cioe' che il danneggiamento (tale era infatti lo scopo della missione criminosa, emergendo il carattere del tutto estemporaneo della modesta rapina, laddove la somma di circa 50 mila lire sottratta, pur non trascurabile per le condizioni economiche della persona offesa, non avrebbe sul piano logico giustificato l'intera organizzazione) era stato attuato a scopo di punizione, perche', come ha precisato il collaboratore al dibattimento di primo grado, non avevano pagato la "tangente".

Su tale ultimo punto, il procuratore generale ha esattamente osservato che in realta' i primi giudici hanno offerto una causale diversa, quasi agganciandola a ragioni di concorrenza di Lorenzo TINNIRELLO (laddove questa era stata invero una semplice coincidenza), tanto da indursi a pronunciare assoluzione anche nei confronti di Gaetano TINNIRELLO. Sicche', le stesse conclusioni del requirente non appaiono condivisibili quando, tanto premesso, ha chiesto l'assoluzione del medesimo (nei cui riguardi e'



stato proposto appello da parte del procuratore della Repubblica e ferma restando la pronunzia assolutoria per il MARCHESE, anzi da adeguare ai nuovi criteri processuali).

Difatti la chiamata in correita', correttamente ritenuta attendibile dai primi giudici, avrebbe dovuto giustificare l'affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati giudicabili.

Ne' puo' essere utilmente dedotto che, avendo il SINAGRA accertatamente mentito quanto al ROTOLO, la chiamata medesima dovrebbe essere totalmente inficiata; a parte, infatti, che in linea di principio non sarebbe neppure proponibile in termini assoluti un sillogismo del genere, restando sempre immanente il dovere del giudice di ricavare argomenti di convincimento da tutte le risultanze processuali, nella specie non e' dato neppure rilevare alcun volontario mendacio (o errore) del SINAGRA, il quale, come ha esattamente osservato il procuratore generale, nella stessa fase istruttoria si era corretto, precisando appunto di aver ricordato male circa la partecipazione del ROTOLO.

Mentre va, pertanto, confermata la statuizione dei primi giudici in ordine alla posizione degli imputati appellanti, deve essere ugualmente affermata la responsabilita' di Gaetano TINNIRELLO in ordine ai reati di concorso in rapina e porto di armi.


Quanto alla rapina, commessa, come si e' detto, con modalita' probabilmente estemporanee, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art.116 c.p., non potendosi dubitare che anche i correi che erano rimasti fuori a

"coprire" l'operazione o ad eseguire la specifica azione di danneggiamento debbano risponderne, rientrando nello sviluppo logicamente prevedibile del fatto voluto (dal momento che, come anche altri episodi analoghi dimostrano, le incursioni punitive venivano quasi regolarmente accompagnate da atti di violenza vari).

Ai TINNIRELLO andra' tuttavia riconosciuta la diminuzione di cui all'art.116, comma 2, c.p., essendo evidente che nel loro concorso anomalo nel reato di rapina sia individuabile una volonta' tendente alla realizzazione del reato meno grave.

Non si ravvisano, viceversa, gli estremi per attenuanti dipendenti dall'entita' del danno patrimoniale, dato che le condizioni economiche estremamente disagiate della persona offesa (un giovane, modesto autista) dimostrano la non lieve incidenza del reato nella di lui sfera individuale.

Il reato di danneggiamento e' invece estinto per prescrizione (capo 340).

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

9.18. Estorsioni e danneggiamento ai danni di Augusto BRAMBILLA (capi 342, 343). - Un altro episodio narrato dallo stesso SINAGRA concernente fatti da lui commessi in complicita' con gli altri della cosca di corso dei Mille era stata l'intimidazione, che sarebbe stata voluta da Filippo MARCHESE per suo interesse personale, rivolta al rappresentante della ditta "Cirio" affinche' abbandonasse alcuni locali presi in affitto nella zona. Nell'agosto 1981 Augusto BRAMBILLA aveva infatti ricevuto per telefono minacce di un anonimo che gli aveva ingiunto di andarsene via e poco dopo la sua auto era stata danneggiata.


Valutata anche in questo caso l'attendibilita' delle confessioni del SINAGRA, la corte di primo grado condannava, in ordine alla tentata violenza privata oltre allo stesso SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Lorenzo TINNIRELLO, Antonino TINNIRELLO e Filippo MARCHESE, e in ordine al danneggiamento i predetti ad eccezione di Antonino TINNIRELLO nei cui confronti fu dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato da amnistia.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello gli imputati, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale, che aveva proposto questione sull'applicabilita' della continuazione rispetto al reato associativo, ha concluso per la conferma.

Osserva preliminarmente la corte che ferma la separazione di Filippo MARCHESE i reati di cui ai capi di imputazione in esame (tentata violenza privata e

danneggiamento, commessi nell'agosto 1981) sono ormai estinti per prescrizione. La relativa declaratoria deve essere dunque adottata senza ulteriore indagine, poiche' (stante la consistenza degli elementi acquisiti, individuabili nelle chiamate in correita' suffragate dai riscontri degli atti di polizia giudiziaria) non vi e' affatto la prova che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano commessi. Per analogo motivo va confermata la sentenza sul punto dell'applicazione dell'amnistia al reato di danneggiamento contestato ad Antonino TINNIRELLO.



9.19. Rapina negli uffici della "Colibri" srl (capi 344, 345). - Il 20 febbraio 1982 tre giovani armati avevano fatto irruzione negli uffici della "Colibri" srl facendosi consegnare denaro e oggetti preziosi dai tre impiegati presenti. Dalle confessioni, quasi del tutto coincidenti del SINAGRA e del DI MARCO, i primi giudici traevano prove di colpevolezza per costoro e per i chiamati in correita' Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Giocchino ALIOTO e Antonio SINAGRA.

Gli imputati, tranne Vincenzo SINAGRA nato nel 1956, hanno proposto appello formulando la ricorrente doglianza della inaffidabilita' delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la corte che le risultanze processuali consentono di condividere, ma non in tutto, le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Il fatto ebbe a verificarsi nei locali della "Colibri" siti negli scantinati dell'edificio di via Petrarca n.28, nel pomeriggio del 20 febbraio 1982; secondo il racconto degli impiegati (ff. 441585 segg.), un giovane aveva bussato al citofono e, dopo che era stato aperto il portone d'ingresso, erano entrati in tre, di cui due parzialmente travisati, che avevano sottratto tutto il denaro con la minaccia delle armi.


Nelle sue spontanee rivelazioni, il DI MARCO aveva fra l'altro confessato di avere preso parte, assieme a Vincenzo

SINAGRA (nato nel 1956), all'ALIOTO ed al CASTIGLIONE, ad una rapina "in un ufficio ... in una traversa di via Notarbartolo con accesso da uno scivolo". Lui aveva suonato il campanello ed aveva fatto irruzione nell'ufficio assieme al SINAGRA ed all'ALIOTO, mentre il CASTIGLIONE era rimasto ad attendere fuori.

Anche il SINAGRA aveva parlato di una rapina commessa con i predetti ed i cugini "tempesta", in uno scivolo di una traversa di via Notarbartolo (presso quello che era stato indicato come un laboratorio sottostante ad un negozio di abbigliamento); e che i due racconti si riferissero a quel fatto era stato agevole accertarlo, posto che la "Colibri" aveva appunto sede negli scantinati di via Petrarca (che e' una traversa di via Notarbartolo) e che vi si accedeva attraverso uno scivolo.

Anche i particolari narrati da DI MARCO avevano trovato esatta coincidenza con la realta', potendosi dunque anche in questo caso dedurre che costui non potesse conoscere lo svolgimento dei fatti se non avendo effettivamente partecipato all'impresa criminosa.

Vero e' che il DI MARCO, nell'ambito del suo racconto, colloca temporalmente questa rapina "dopo qualche tempo" rispetto alla seconda rapina BALSAMO (supra, par.9.10), la quale era avvenuta nel giugno 1982; ma tale divergenza non appare rilevante, date le ulteriori precisazioni del collaboratore in ordine alla circostanza che era d'inverno ed era un sabato pomeriggio: laddove, appunto, il 20 febbraio 1982 era un sabato. E questo, assieme agli altri



particolari sul luogo (descrizione dello scivolo di accesso al locale) e sulle modalita' del fatto, rende vieppiu' credibile il racconto, che non puo' essere certo frutto di immaginazione.

Osserva tuttavia la corte che si prospetta invece generico ed impreciso il racconto del SINAGRA, pur ovviamente riferito con certezza allo stesso episodio criminoso (basti pensare al particolare dello scivolo di accesso del locale ubicato nella traversa di via Notarbartolo); e tanto impone di considerare dubbia l'effettiva partecipazione al fatto dei due SINAGRA, che secondo costui, e contrariamente al racconto del DI MARCO, avrebbero partecipato assieme agli altri alla rapina. E tale dubbio e' ancor piu' accentuato dalla considerazione che, secondo la testimonianza delle persone offese, solo tre giovani erano entrati negli uffici (e non e' plausibile che ben tre siano rimasti fuori a far da palo). Non vi e' quindi dubbio che soprattutto il ricordo del DI MARCO, a differenza di quello del SINAGRA, sia connotato da esatta corrispondenza alla realta' e che, pertanto, i due SINAGRA chiamati in correita' dall'altro collaboratore debbano essere assolti.


Le implicazioni ai fini del computo della pena saranno esaminate nelle rispettive posizioni personali.

9.20. Lesioni in danno di Salvatore MANCA (capo 346). -

Il 23 agosto 1981, verso le ore 12,45, mentre era seduto in un bar di via Messina Marine, Salvatore MANCA era stato aggredito da tre persone travisate e armate di bastoni. Poiche' il "pentito" SINAGRA aveva rivelato che quello era stato "punito" (per avere schiaffeggiato pubblicamente Cosmo RACCUGLIA) da lui, dal cugino "tempesta" e da Salvatore ROTOLO, nei confronti di tutti i predetti la corte pronunziava condanna per lesioni aggravate.

Gli imputati hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Osserva, preliminarmente, la corte che nei confronti di Cosmo RACCUGLIA va dichiarato non doversi procedere perchè estinto il reato da morte dell'imputato e che, quanto agli altri imputati, il reato di cui al capo in esame e' estinto per prescrizione e che di questo evento va fatta immediata declaratoria non essendovi la prova (date le chiamate in correita' del collaboratore) che il fatto non sussista o che gli imputati non lo abbiano commesso.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

9.21. Furto in danno di Pietro VALENTINO (capo 347). -

Tra gli altri fatti connessi, veniva formulata imputazione a carico dei tre SINAGRA e di Salvatore DI MARCO per il furto di un'auto ("Fiat Ritmo") sottratta a Pietro VALENTINO nella notte fra il 27 ed il 28 aprile 1982. Tale auto, secondo le rivelazioni del SINAGRA, era stata utilizzata, ed a tal fine rubata, per trasportare i resti di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO, i quali, come si e' ricordato in altra parte di questa sentenza (par.8.10), erano stati uccisi e gettati nell'acido perche' colpevoli di avere violato la zona di competenza di Filippo MARCHESE. Per tale reato di furto aggravato veniva pronunciata condanna a carico dei tre SINAGRA e del DI MARCO.

Su appello degli imputati, al dibattimento odierno il procuratore generale ha concluso per la conferma anche di questa statuizione.

Osserva la corte che la credibilita' dei collaboratori, sul punto specifico di questo episodio, e' stata gia' ampiamente esaminata nella parte, sopra richiamata, corrispondente all'omicidio in occasione del quale la macchina sarebbe stata utilizzata (per il trasporto del cadavere), alla quale occorre fare riferimento per le necessarie integrazioni. Basti ricordare, riassuntivamente, che l'auto, rubata con le specifiche quanto singolari modalita' (chiave adulterina ricavata durante il ricovero in officina), era stata rinvenuta bruciata esattamente il giorno dopo l'omicidio.

- 1979 -

In particolare il DI MARCO aveva raccontato che i tre SINAGRA gli avevano commissionato il furto (indicandogli l'auto e suggerendogli le modalita'), ma che questo era stato commesso da loro a fronte delle sue esitazioni, pur dopo avere ricavato la chiave adulterina.

Per vero, potrebbe pure dubitarsi della completa veridicita' del DI MARCO in ordine a tale ultimo punto, posto che poco verosimile appare che lui, dedito come in altre occasioni a commettere furti di auto, proprio questa volta si sia rifiutato (dopo avere procurato la chiave) di eseguire la commissione. Ma la possibile reticenza, resa giustificabile dalla preoccupazione di un coinvolgimento nell'episodio di omicidio (come si desume dalle caute distanze del DI MARCO, quando precisa che non sapeva a che cosa servissero le auto che gli facevano rubare, pur ammettendo che in definitiva, leggendo poi i giornali e apprendendo degli omicidi, un qualche collegamento lo sospettava), non puo' comunque inficiare la complessiva credibilita' in ordine proprio alla responsabilita' per il furto. Peraltro, sotto il profilo giuridico, a prescindere dalle modalita', i tre SINAGRA - se non autori materiali del fatto di sottrazione - risponderebbero a titolo di concorso morale.


La statuizione va, quindi, confermata, anche nei confronti del DI MARCO, il quale ha proposto appello pur non formulando espressa doglianza sul punto controverso deciso dai primi giudici e cioe' che costui fosse stato rinviato a giudizio (e condannato) dopo che nella motivazione

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature, and the second is a smaller, more compact signature.

dell'ordinanza di rinvio a giudizio si era prospettata la soluzione di proscioglimento.

9.22. Rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 349, 350, 351). - Nelle prime ore della mattina del 24 luglio 1981 un gruppo di malviventi armati aveva compiuto una rapina presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli asportando, dopo avere neutralizzato i tre dipendenti dall'Amministrazione delle Poste (Filippo DI GESU", Leonardo GENDUSA e Filippo CAMPORETTO), il capostazione Gaetano PALMERI (quest'ultimo rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco), il capo-treno Matteo PIPITO' e i macchinisti Ignazio PEDI e Giuseppe VARVARA' (fatti scendere dal treno), circa 740 milioni fra denaro e assegni da un vagone postale.

Tale episodio, di rilevante interesse nel processo perche' collegato ad altri fatti delittuosi di cui si e' parlato, era stato raccontato dai "pentiti" DI MARCO e SINAGRA. Il primo aveva riferito che Giovanni FALLUCCA e Maurizio LO VERSO (della cui soppressione avvenuta il 31 luglio 1981 si era prima detto) gli avevano proposto di partecipare con circa altre sette persone ad una rapina organizzata da un tale Salvatore (cugino di un certo INGRASSIA, venditore di pane con la milza, in realta' erroneamente indicato con il cognome ZARCONE perche' cosi' figurante dall'insegna dell'esercizio intestato alla di lui madre, e anch'egli ucciso nei termini ricordati); costui infatti aveva conosciuto un "basista" alle Poste. Il colpo, secondo il DI MARCO, era stato quindi realizzato, nei termini descritti, oltre che da lui e dai predetti, da un



certo Matteo (che aveva poi rivisto all'inaugurazione dell'esercizio della "Palermo Carni"), da tale Carlo, da un uomo soprannominato "'u piluseddu" e da un altro, biondo, che aveva una "500" bianca. Il Salvatore gli aveva poi raccontato che alcune altre persone erano rimaste molto contrariate e dopo aver capito a sua volta la fine toccata a LO VERSO, FALLUCCA e INGRASSIA aveva avvicinato il "tempesta", dandogli la somma di 15 milioni, per giustificarsi e chiedere perdono non essendo stato a conoscenza del retroscena dell'affare.

Anche SINAGRA aveva raccontato i particolari della vicenda in modo sostanzialmente coincidente e i primi giudici, ritenendo individuati in Matteo CORONA e Antonino MANGIONE ("'u piluseddu") gli altri complici (sopravvissuti) del DI MARCO, pronunciava condanna a carico dei tre in ordine ai reati contestati ed il cui riesame viene proposto tra i motivi di gravame in questo giudizio, nelle more del quale, come si è detto sub. par.8.4, il CORONA è deceduto donde la pronunzia di non doversi procedere emessa il 13 novembre 1989.

L'esame di questa vicenda e' stato gia' anticipato al par. suddetto, al quale si rinvia, per i necessari collegamenti con l'intero contesto degli omicidi.

Occorre precisare, in dettaglio, che il reato di cui al capo 349 e' estinto per prescrizione e che le risultanze richiamate escludono un'immediata declaratoria di assoluzione per insussistenza del fatto.

Le refluenze delle corrispondenti pronunzie sul calcolo

961512

- 1983 -

della pena vanno esaminate nelle rispettive posizioni personali.


Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more cursive.

9.23. Rapina all'ufficio delle Poste-Ferrovia (capi 352, 353, 354). - Con la sentenza impugnata veniva inoltre pronunciata assoluzione con formula dubitativa nei confronti di (Filippo MARCHESE) Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA in merito alle imputazioni connesse ad una rapina consumata il 15 giugno 1977 nell'ufficio postale presso le Ferrovie dello Stato, quando con la minaccia delle armi era stata sottratta la somma di circa 860 milioni in denaro e valori.

Contro questa statuizione hanno proposto impugnazione soltanto gli imputati, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

Or bene, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo, essendo nelle more deceduto il RACCUGLIA, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere estinto il reato. Quanto al FAIA la corte osserva in esito al dibattimento, su conformi conclusioni del procuratore generale (il cui appello nei confronti del prevenuto è inammissibile per mancata presentazione dei motivi), che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa va senz'altro pronunciata, sul punto, peraltro, osservandosi che la decisione era stata basata sulle rivelazioni del collaboratore, parzialmente riscontrate dalle risultanze

delle indagini di polizia giudiziaria, sicchè non può sostenersi con fortuna la totale mancanza di prove, residuando, invece, un fondato dubbio che comunque dà luogo alla pronunzia assolutoria anzidetta.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.

9.24. Tentata estorsione in danno di Felicia, Antonio e Benedetto BUSCETTA (capo 356). - Giacomo Giuseppe GAMBINO veniva assolto con formula dubitativa da una imputazione di tentata estorsione che era stata elevata dopo che Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che costui avrebbe avuto l'impudenza di andare a chiedere il "pizzo" ai suoi figli. Ma la corte di primo grado non giudicava adeguatamente riscontrata l'accusa.

Contro questa statuizione ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto si osserva che le rivelazioni del collaboratore non sarebbero state palesemente inattendibili neppure nella prospettiva di un' ulteriore mortificazione morale del BUSCETTA, costretto a fuggire nel contesto di una emarginazione dal sodalizio criminoso (per colpe altrove esaminate).

9.25. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 381, 382, 383,
384, 385, 387 e 388 saranno esaminati nelle rispettive
posizioni personali degli imputati (parte decima).



9.26. I capi di imputazione nn. 379 e 400 contemplano rispettivamente un reato di detenzione di armi da sparo ed esplosivi contestato a Filippo MARCHESE e Cosmo RACCUGLIA i quali si servivano di un magazzino della zona di S. Erasmo in via Ponte di Mare, e un reato di furto contestato ai medesimi in danno di Giorgio DI FEDE cui sottraevano una moto parcheggiata in pubblica via.

I capi di imputazione nn. 355 e 380 contemplano rispettivamente il reato aggravato di violenza a pubblico ufficiale in danno del dr. Paolo PROCACCIANTI, commesso il 14.6.1984, e un reato di detenzione di armi ed esplosivi commesso il 4.1.1984 entrambi contestati a Filippo MARCHESE.

Ma, come già è stato più volte detto, la posizione del MARCHESE è stata separata per fondati dubbi sull'esistenza in vita del medesimo mentre il RACCUGLIA è deceduto nelle more donde la conseguenziale pronunzia di non doversi procedere nei di lui confronti.

9.27. Furto in danno di Giuseppe LA MALFA (capo 393). -

Nelle sue rivelazioni, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva fra l'altro raccontato che una volta Salvatore ROTOLO aveva proposto di andare a commettere un furto a casa di un certo Giuseppe LA MALFA (con lui legato da un lontano rapporto di affinita') sapendo che costui deteneva fucili; a tal fine sarebbe stato chiesto il rituale permesso al "capo" Filippo MARCHESE tramite Angelo BAIAMONTE, ma quest'ultimo, sapendo che il LA MALFA era vicino alle famiglie mafiose, aveva raccomandato di agire con circospezione. Il furto sarebbe stato poi commesso dai tre SINAGRA e dal ROTOLO.

In ordine a questo reato, che non era stato peraltro oggetto di denuncia e che anzi il LA MALFA aveva addirittura negato come storicamente avvenuto, la corte d'assise pronunciava condanna per i predetti SINAGRA e ROTOLO assolvendo il MARCHESE.

Hanno proposto appello gli imputati, invocando l'assoluzione. Il procuratore generale ha concluso negli stessi termini.

Osserva la corte che effettivamente, malgrado la generica credibilita' delle rivelazioni del "pentito", la mancanza di qualsiasi possibilita' di riscontro a cagione non soltanto della originaria omissione di denuncia da parte della persona offesa (pur spiegabile nel contesto sociale specifico), ma perfino di ogni collaborazione da parte della stessa, che, come si e' detto, ha negato il fatto storico, non puo' sostenersi un giudizio di responsabilita' che vada



immune da dubbi. Sicche' appare esattamente conforme alle regole del processo pronunziare assoluzione.

9.28. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 394, 395 e 397 saranno esaminati nelle rispettive posizioni personali degli imputati (parte decima).

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.

9.29. Violenza privata in danno di numerose persone residenti in Ciaculli (c.d. "esodo da Ciaculli") (capi 398, 399). - Come si era ricordato in precedenza a proposito della c.d. "guerra di mafia" (1.4), le connesse vicende erano culminate in un vero e proprio esodo da Ciaculli imposto con la violenza a tutti quei dimoranti che, nel clima di terrore che si era instaurato e contrassegnato da reiterati fatti di sangue, non offrivano sufficienti garanzie di fedelta' al gruppo emergente che nella zona aveva un incontrastato centro direzionale. Secondo le acquisizioni processuali ritenute probanti dai primi giudici, i destinatari di questi fatti di intimidazione, consistenti per quel che e' dato conoscere (molti casi non sono stati neppure denunciati ma addirittura negati gli interessati) in minacce dirette o indirette, lettere, attentati, incendio di automobili, sarebbero stati Pietro MARCHESE e Salvatore GRECO, rispettivamente cognato e padre di "Giovannello" GRECO, ed ancora Salvatore GRECO detto "cicchiteddu" e suo fratello "Pine'" GRECO; quindi Giuseppe FANALE, Salvatore e Vincenzo FARAONE, Pietro BONACCORSO. Molte famiglie si erano allontanate da Ciaculli senza alcuna plausibile ragione e spesso contro ogni logica, e la corte di primo grado attribuiva la responsabilita' delle intimidazioni, e dunque delle corrispondenti imputazioni, a Michele GRECO (capo della famiglia, cui era certamente riferita tutta la vicenda), Giuseppe GRECO (nato nel 1952, "braccio destro" del primo nella strategia della "guerra") e

- 1993 -

Giovanni FICI, che nel processo era risultato possessore di tutte le chiavi per accedere ai numerosi cancelli della zona (costituenti in realta' una fitta rete di protezione). Giuseppe Francesco e Giovanni PRESTIFILIPPO venivano invece assolti con formula dubitativa. Salvatore GRECO (nato nel 1927) veniva assolto con formula piena.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e assolti con formula dubitativa, invocando l'assoluzione.

Il p.g. ha sostanzialmente concluso per la conferma.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che il fatto va riesaminato solo nella prospettiva della posizione processuale di Michele GRECO, che dopo la morte (rispettivamente accertata e presunta) di Giovanni FICI nei confronti del quale è stata emessa pronunzia di non doversi procedere in data 10.2.1989 e di Giuseppe GRECO, nato nel 1952, nei cui confronti il processo è stato sospeso ex art. 89 c.p.p. 1930, e' rimasto l'unico imputato condannato.

Quanto, infatti, agli imputati gia' assolti per insufficienza di prove, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, nei loro confronti non potra' intervenire alcuna reformatio ed anzi sara' necessario applicare la formula di assoluzione piena ormai imposta, anche nel regime transitorio, dal nuovo rito penale; potendosi, al piu', osservare - per quanto di utilita' nella posizione processuale di questi imputati - che nei riguardi di costoro residuano proprio quegli elementi di dubbio, connessi alla posizione di attivo inserimento nella cosca

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

mafiosa, che aveva giustificato l'accusa sul presupposto di uno specifico interesse al controllo del territorio, nei termini di cui infra.

Ed infatti, quanto alla posizione del GRECO, si osserva che gli episodi, sopra riassunti (e sui quali non vi e' contestazione in punto di fatto), sono chiaramente accomunati dall'identico scopo di creare una specie di roccaforte nella zona di Ciaculli, dove (secondo gli inquirenti, ma anche secondo logica comune) probabilmente si rifugiavano associati di spicco: e non tanto per sottrarsi alle ricerche delle autorita' di polizia, quanto pure per organizzare una migliore difesa dalle aggressioni degli altri consociati in lotta.

Gli episodi in esame, anzi, potrebbero apparire poco credibili per la loro scarsa aderenza ad una certa, scontata, rassegnazione dei residenti innocenti ad una sorta di ineluttabile omertà: laddove cioe' non e' necessario, per le cosche, procedere a specifiche epurazioni in massa ma se mai ad isolate, e pero' emblematiche, "punizioni".

Se non che la peculiare connotazione di questi avvenimenti emerge, a giudizio della corte, da una duplice valutazione. In primo luogo, possono trarsi significativi argomenti dal saccheggio delle abitazioni di quegli associati (e dei loro parenti) che si erano schierati contro il gruppo rimasto in quel momento dominante nella zona. E poiche' le punizioni contro i parenti, affini ed amici, dei vari Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE "ciaschitteddu" e "Pine'" GRECO (questi ultimi defilati da tempo anche

risalente), erano state autonomamente consumate, l'ulteriore "sfregio" delle abitazioni invase e danneggiate procede da una diversa finalita' di intimidazione, che, unita alle violenze rivolte anche ai residenti estranei all'organizzazione criminosa, suggerisce la volonta' di totale e definitivo controllo del territorio (senza cioe' neppure il dubbio che un pericolo possa venire da parti ritenute indifferenti)

In secondo luogo, non puo' sfuggire l'eloquente nesso cronologico degli avvenimenti, laddove questi episodi di violenza ebbero inizio proprio nei primi mesi del 1983 ed appaiono dunque, in modo incontrovertibile, concatenati con le fasi finali della guerra di mafia, ed in particolare con quella culminata nell'attentato a "scarpuzzedda" del Natale 1982; a seguito del quale, come si e' detto nella parte corrispondente, vennero scatenate feroci vendette e repressioni ai danni (dei parenti) di quelli che erano stati individuati come responsabili del "blitz".

Emerge, con chiarezza, quello stato di finale esaltazione criminale dello "scarpuzzedda", nei termini peraltro accennati dal collaboratore MARINO MANNOIA (il quale ne ha raccontato la fine, spiegando come fosse divenuto ormai personaggio troppo scomodo e pericoloso).

In un simile contesto, in cui i toni probatori sono nettamente accentuati attorno alla posizione di questo imputato (la cui presunta soppressione ha imposto la separazione degli atti e la sospensione del processo nei suoi riguardi), si indebolisce, a giudizio della corte, la

posizione di Michele GRECO; il quale era ancora in quel periodo il "capo" dell'organizzazione, ancorche' - come hanno riferito i collaboratori - il suo potere fosse ormai svuotato di contenuto, ed era anche lui interessato al controllo dei territori limitrofi sia per ragioni di sicurezza personale, in un clima non piu' governabile, sia per le esigenze di latitanza che presto sarebbero insorte.

Ma tali, pur fortissimi, elementi indiziari non consentono tuttavia una sicura affermazione di responsabilita', proprio per l'innesto delle valutazioni di cui si e' detto, in ordine alla ormai impazzita strategia reattiva dello "scarpuzzedda" ed alla sua preponderanza sulla volonta' del vecchio capo; tanto da non potersi con certezza individuare la concorrente volonta' del GRECO, che ne connoterebbe il concorso formale.

Ritiene, dunque, la corte che sia conforme a giustizia pronunciare assoluzione.

9.30. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 401, 404 e 405 saranno esaminati nelle rispettive posizioni personali degli imputati (parte decima).

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and 'M' followed by 'u'.


961527

9.31. Frode processuale relativa all'istigazione alla pazzia di Vincenzo SINAGRA e altri (capo 406). - Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), dopo avere deciso, come si e' detto, di collaborare a seguito del suo arresto per l'omicidio DI FATTA (coperto da giudicato in altro processo), aveva riferito fra l'altro che suo cugino Antonio SINAGRA, con lui detenuto, gli aveva detto di fingere la pazzia. Nel carcere egli sarebbe stato avvicinato pur nella condizione di isolamento, infatti agevolmente eludibile, anche da Francesco SPADARO (nato nel 1958), il quale gli avrebbe recato un messaggio in tal senso dell'avvocato, Salvatore CHIARACANE (imputato e condannato in questo processo per associazione mafiosa); e lo stesso avrebbero fatto Pietro SENAPA e uno del clan BONANNO (individuato in Armando BONANNO), con la minaccia che altrimenti gli sarebbe stata tagliata la testa. Secondo il racconto del "pentito", alle sue rimostranze per l'incapacita' di simulare, Giovanni BONTATE gli voleva fare avere una lametta per ferirsi e in altra occasione Giovan Battista PULLARA' lo aveva aiutato a simulare una impiccagione, in cella con il SENAPA e Giuseppe ZANCA, al punto che aveva temuto che lo stessero impiccando veramente. Anche Giuseppe GAMBINO avrebbe preso parte alla istigazione e tutti i predetti venivano condannati dalla corte di primo grado come responsabili del reato di cui all'art.374 c.p..


Contro questo capo di imputazione hanno proposto appello gli imputati.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della pronunzia.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato in esame e' estinto per prescrizione e di questo va fatta immediata declaratoria, non essendovi la prova (stante le dichiarazioni del SINAGRA) che il fatto non sussista o che gli imputati non l'abbiano commesso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

9.32. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 413, 414,
416, 417, 420, 425, 427, 428, 431, 440, 441, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 e 453 saranno esaminati
nelle rispettive posizioni personali degli imputati (parte
decima).



961530

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 7

P A R T E D E C I M A

L E P O S I Z I O N I I N D I V I D U A L I

10.1. ABBATE Giovanni. - L'imputato e' stato assolto in primo grado dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso con formula dubitativa e con formula piena dai reati riguardanti il traffico di stupefacenti.

Sia il procuratore della Repubblica che il procuratore generale hanno proposto impugnazione in ordine ai reati associativi, sul rilievo che l'ABBATE era stato indicato come affiliato dal "pentito" CONTORNO; e che, inoltre, era stato accertato, anche attraverso le rivelazioni di SINAGRA, che una abitazione rurale (appartenente a lui ed al fratello Giuseppe, gia' imputato in questo processo, condannato per reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ma deceduto nelle more dell'impugnazione) costituiva un frequente rifugio della cosca di corso dei Mille.

Anche l'imputato proponeva appello, dolendosi, per ragioni specularmente opposte di totale insufficienza del quadro probatorio, della formula dubitativa.


Osserva, cio' premesso, la corte che in realta' le doglianze dell'accusa, ancorche' non meritevoli di integrale accoglimento, vanno ritenute per quanto di ragione fondate (cosi' come infondate si appalesano le censure della difesa).

Difatti, il processo aveva evidenziato a carico

dell'ABBATE, in primo luogo, le rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva indicato entrambi i fratelli come affiliati alla cosca di corso dei Mille-Roccella; e si era poi arricchita di quelle di SINAGRA, il quale aveva ricordato, mostrando i luoghi, come un fondo con fabbricato rurale di proprietà degli stessi avesse perfino costituito rifugio per il "capo" Filippo MARCHESE.

Per vero, i primi giudici non hanno trascurato di osservare come tali dichiarazioni, ancorche' solo in parte convergenti, avessero trovato ulteriore riscontro nel processo; non tanto nella obiettiva individuazione del fondo indicato da SINAGRA, il quale era stato rinvenuto munito di significativi impianti televisivi a circuito chiuso, quanto nell'accertato coinvolgimento dell'imputato nelle attività economiche e speculative.

Non può difatti dubitarsi, in primo luogo, del notevole valore indiziante della sofisticata attrezzatura (che non sarebbe cosa diversa ai fini di cui qui si discute anche se si trattasse di videocitofoni) che i due fratelli ABBATE avevano fatto collocare nell'immobile (che lo stesso imputato aveva definito come nient'altro che "una malandata bicocca": f.216210), intuitivamente non solo fuori luogo ma perfino clamorosamente sproporzionata alle esigenze di quello che, in base alle ammissioni degli interessati, era un ritrovo di campagna frequentato saltuariamente. Laddove il fatto più significativo, e nel complesso univocamente convergente nel senso dell'accusa, è che tale fondo fosse strategicamente dotato di due accessi muniti di cancello,



siti nelle parti opposte (di tal che, in sostanza, si prestasse ad offrire rifugio ai latitanti, come appunto detto dal SINAGRA).

Peraltro, le stesse deduzioni difensive non hanno escluso in toto la possibilita' che nel fondo vi fossero state presenze di uomini della cosca dominante nel luogo, essendosi l'imputato limitato a dedurre che esso costituisse una specie di passaggio utilizzato da tutti per accedere piu' comodamente sul lato opposto. Laddove invece la stessa consistenza dei luoghi, e specialmente la recente installazione di cancellate ben robuste ed impianti televisivi, in contrasto - ripetesì - con la obiettiva apparente destinazione dell'immobile, suggeriscono che una tale "comodita'" fosse piuttosto riservata ad una cerchia ristretta e comunque, nei casi, opportunamente finalizzata agli scopi logistici indicati dal "pentito".

Ed i primi giudici avevano infatti individuato anche l'obiettivo riscontro di un accertamento di polizia circa l'accesso in quel fondo di un'auto intestata alla madre di Vincenzo SINAGRA, detto "tempesta" (affiliato della cosca, negativamente accreditato in questo processo per le imprese delittuose che gli sono state attribuite e riconosciute).

Di tal che gli altri argomenti indiziari (non contestati nella loro portata storica), facenti soprattutto leva sulle cointeressenze dell'ABBATE in attivita' economiche "sospette" (come la cooperativa S.Spirito), sulla parentela con i GRECO di Ciaculli, nonche' sulla contiguita' con persone sospette, come Giacomo CONIGLIARO (che era un

personaggio che aveva accompagnato il fratello dell'imputato da Stefano BONTATE per una missione mafiosa; in cio' testimoniandosi appunto la risalente affiliazione dei fratelli ABBATE), pur nella loro obiettiva consistenza non univoca, avrebbero dovuto riceverne una piu' spiccata connotazione probatoria.

Ne' potrebbero essere decisive controindicazioni lo stato di incensuratezza dell'ABBATE ovvero, per esempio, il fatto che egli avesse ottenuto il porto d'armi (se vere sono le premesse che si erano fatte nelle parti generali circa l'insidioso livello di infiltrazione quasi "pulita" di alcune ramificazioni del sodalizio); e neppure rilevante sarebbe il fatto che costui non si fosse arricchito (se e' vero che in ogni caso lo stato di soggezione, tipico dell'associazione mafiosa, non e' conquistato con strumenti di mero guadagno, pur rientranti nelle prospettive del sodalizio).

Ma in tale contesto probatorio, fortemente connotato di elementi indizianti l'appartenenza dell'imputato ad un ambiente certamente inquinato, non puo' tuttavia correttamente considerarsi acquisita la prova dell'effettiva affiliazione dello stesso al sodalizio mafioso.

Cio' che la corte non trascura di tenere in considerazione e' che, nella specie, la figura dell'imputato rischia di essere offuscata dall'immagine del fratello Giuseppe (che invece, secondo i "pentiti", era il capo del clan di Roccella), a cagione anche di quel comprensibile coinvolgimento di tipo personale che si aggiunge alla scelte



elettive di frequentazioni, e ne rende piu' profonda la contiguita' (ma al tempo stesso meno fedelmente decifrabile la vera essenza).

In realta', anche rileggendo le dichiarazioni di CONTORNO, ci si avvede della non univoca certezza del dato in argomento, se e' vero che costui, quando parla di specifici rapporti di tipo mafioso (come per esempio, la presentazione di altri affiliati), include nel racconto Giuseppe ABBATE, mentre dell'odierno imputato riesce a dare una indicazione, neppure troppo univoca circa la sua identificazione, ma certamente priva di un contenuto piu' specifico (si veda al f.456533, dove il "pentito" mostra di non conoscere bene neppure il suo nome di battesimo).

Improntata a meditata certezza e' apparsa invece la dichiarazione di MARINO MANNOIA, il quale (naturalmente confermando lo spessore mafioso del fratello) ha escluso che l'imputato fosse affiliato a "cosa nostra", definendolo "un onesto lavoratore", ma confermando che il loro fondo era una specie di quartier generale del gruppo.

Vero e' che questo "pentito", come in altre occasioni si avra' possibilita' di constatare, tende ad attribuire un significato quasi sacramentale al fatto formale di affiliazione (laddove i parametri di rilevanza giuridica, come si era spiegato nelle premesse generali, parte IV, cui si rinvia, hanno una estensione diversa, consentendo di individuare la responsabilita' per il reato di cui all'art.416-bis c.p. anche nei casi di solida e costante disponibilita' a partecipare o a sorreggere la vita del

- 2007 -

sodalizio criminoso); ma nella specie non e' dato dubitare della significativa importanza di questo apporto, proprio perche' l'immagine di un uomo coinvolto in modo quasi automatico e certamente senza una pregressa scelta critica, finisce con lo scaturire, quanto all'ABBATE, dal contesto delle altre risultanze, che ne connotano la personalita' in un senso diverso.

Certo non e' in discussione che costui non potesse ignorare il tipo di rapporti che il fratello lo induceva ad intrattenere; ma che la sua adesione scaturisse piu' dal rapporto familiare (e di comproprietà immobiliare) che da una scelta ragionata sembrerebbe confermato dalla (a questo punto significativa) neutralita' ricavabile a contrario dalle rivelazioni che non lo vedono partecipe di fatti di mafia ma solo di reimpiego e di circolazione degli affari.

La verita', a giudizio della corte, e' che un simile passivo coinvolgimento ha finito con l'indurre l'imputato ad offrire quella solidarieta' fisica e morale alla cosca nella quale era attivamente inserito il fratello, e che ha trovato il punto di maggiore espressione proprio nella messa a disposizione dell'immobile di proprieta' comune, intuitivamente destinato agli scopi logistici indicati dal SINAGRA (rifugio di latitanti e perfino di Filippo MARCHESE) o comunque desumibili dalla loro materiale consistenza (attrezzature chiaramente significative).

Di tal che la prova esclusivamente ricavabile con univoca certezza attiene alla esistenza di una condotta di mero apprestamento di risorse ausiliari a favore della



cosca, onde la corte ritiene che sia piu' conforme a giustizia considerare realizzata la fattispecie di cui all'art.378 c.p. (per avere difatti l'ABBATE aiutato i coimputati a sottrarsi alle ricerche utilizzando la struttura immobiliare anzidetta), la quale, secondo le precisazioni che si sono fatte nella richiamata parte IV (in particolare, nel par.4.11, cui espressamente si rinvia per integrazione della specifica motivazione), deve considerarsi ritualmente contestata nella piu' ampia accezione della partecipazione al reato associativo.

In considerazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene equo infliggere la pena di anni tre di reclusione, cui conseguono le spese del giudizio.

10.2. ABBATE Mario. - L'imputato e' stato in primo grado riconosciuto colpevole dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (artt.416 e 416-bis, c.p.) ed ha proposto appello dinanzi a questa corte deducendo che le rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e CALZETTA non avessero la necessaria consistenza probatoria, tanto piu' che le accuse rivoltegli in ordine alla presunta partecipazione ad un attentato dinamitardo contro il Commissariato di Polizia di Brancaccio erano state riconosciute insussistenti in altra sede; mentre, per il resto, altro non sarebbe emerso che la partecipazione a riunioni di tipo conviviale, certamente non univoci elementi di appartenenza ad alcun sodalizio criminoso.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale (che aveva appellato ma non corredato di motivi l'impugnazione) ha concluso per la conferma della sentenza; mentre l'imputato ha insistito nelle sue doglianze, riguardanti, in subordine, lo specifico regime sanzionatorio.

Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il giudizio di responsabilita' emesso dai primi giudici in ordine alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso.

Per vero, la corte di primo grado ha forse oltre misura valorizzato le risultanze del processo invece afferenti all'attentato dinamitardo contro il Commissariato di

Polizia, v'è più' esagerando ad esaminarne in dettaglio i contenuti, quasi a volere riprodurre l'accertamento devoluto alla separata sede giudiziaria.

Ma se pure va preso atto che in quella sede l'ABBATE, tratto a giudizio penale a Paolo ALFANO (infra, par. 10.12) sulla base delle rivelazioni di CALZETTA, e' stato assolto, dalla relativa sentenza (della corte d'assise di Palermo del 19 aprile 1988) non solo non va tuttavia ricavata alcuna specifica discolpezione negativa dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, ma può' essere estratta una ben spiccata «intossicologia indiziaria; se e' vero che quei giudici, e proprio nella motivata insufficienza probatoria circa il fatto di esigete, hanno comunque espressamente messo in luce il vero contesto criminale nel quale in ogni caso i due imputati (e in particolare l'ALFANO, come si vedra', considerato uno degli uomini di punta della cosca di corso del Mille) erano attivamente inseriti.

Per vero, poi, questo processo di appello ha acquietato una dichiarazione di MARINO MANNOLA, la quale sembrerebbe apportare elementi a favore dell'imputato, avendo costui affermato che lo stesso non era, per quanto era a sua conoscenza, un "uomo d'onore" (nella accezione accreditata in questo processo in termini di appartenenza "ufficiale" al sodalizio mafioso detto "cosa nostra").

Ma tali apparenti elementi contrari all'accusa meritano invece un ulteriore approfondimento alla luce delle residue risultanze processuali, le quali offrono invece la

dimostrazione univoca e sicura della partecipazione dell'ABBATE all'associazione per delinquere.


Significative sono infatti le dichiarazioni di SINAGRA, il quale aveva ricordato di avere partecipato, nella fase della sua iniziazione, a diverse riunioni conviviali della cosca e di avere quindi conosciuto l'imputato, che il cugino, detto "tempesta", gli aveva indicato come un "killer professionista, che uccideva senza pietà", tanto che era auspicabile che ne prendesse esempio (f.437963).

Inoltre, lo stesso SINAGRA, in altra sede (ff.259561), aveva rappresentato che fra gli associati che andavano "in missione" fuori, per compiere attentati a Napoli o a Roma in appoggio ai gruppi locali, vi era appunto lo stesso imputato.

Di guisa che, seppure ben documentate fossero le rivelazioni di MARINO MANNOIA, ne risulterebbe che la figura dell'imputato era stata comunque elevata al rango di "uomo d'azione" formalmente officiato nella cosca e quindi utilizzabile per le imprese di essa.

Peraltro, la circostanza della partecipazione alle riunioni conviviali da parte dell'ABBATE, che, come si vedrà, non hanno il contenuto innocuo o quanto meno equivoco che la difesa vorrebbe intravedervi, ha trovato significativa conferma nelle dichiarazioni di CALZETTA.

Costui ha infatti riferito (ff.402826 segg.) di avere incontrato nei luoghi di ritrovo della cosca di corso dei Mille i vari associati di spicco (e cioè i vari ZANCA, TINNIRELLO, GRAVIANO, LUCCHESI, ALFANO, ROTOLO, SENAPA,



etc.), ai quali si era appunto unito l'odierno imputato; costui anzi era stato da lui piu' frequentemente visto assieme all'ALFANO, detto "Pietro 'u zappuni", negli ultimi tempi ed era stato riconosciuto con certezza nella foto mostratagli (f.402842).

Ma l'episodio piu' significativo narrato da CALZETTA e' quello della partecipazione dell'ABBATE (non ad una qualsiasi riunione conviviale, gia' in se' stessa indiziante, ove dimostri l'abituale frequentazione e la familiarita' con gli altri associati, ma) ad un pranzo tenutosi nel solito locale (nella zona) preferito dalla cosca, nel corso del quale, sottolineata dallo "champagne" francese servito ai commensali convenuti in una "tavolata", era stata suggellata una sorta di "fusione" fra i gruppi degli SPADARO-PRESTIFILIPPO e quelli degli ZANCA-TINNIRELLO (f.402865). Laddove la partecipazione dell'imputato ad un incontro di questo genere, sicuramente finalizzato all'attuazione del programma associativo, non puo' essere dipesa da fattori occasionali o estemporanei.

Le eloquenti dichiarazioni di CALZETTA (sul punto attendibili, perche', come si e' detto nel par.3.7, afferenti alla descrizione di fatti obiettivi caduti sotto la sua diretta osservazione in un contesto ambientale sicuramente frequentato) finiscono pure con l'offrire anche una indiretta spiegazione del minor livello di informazione del MARINO MANNOIA, il quale essendo stato detenuto negli ultimi tempi, puo' avere avuto informazioni meno aggiornate sugli ulteriori sviluppi degli schieramenti delle cosche (e

l'ABBATE, secondo quel "pentito", sarebbe stato dunque un personaggio emergente negli assetti piu' recenti).

Le conclusioni alle quali sono arrivati i primi giudici, in ordine all'affermazione di responsabilita' dell'ABBATE per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, vanno dunque condivise sulla base di queste risultanze (valutate con le integrazioni di ordine generale che si ricavano dalle altre parti della motivazione, specialmente dalla parte III e dalla parte IV, che si intendono espressamente richiamate, secondo una premessa di metodo che non occorre ripetere).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.



961544

Di guisa che, nella specie, la pena va desinvolta in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in ciò potendo implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entità del fatto partecipativo, correlato alla concorrente del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art.416 c.p., se non consentito per quello di cui all'art.416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosità dell'imputato, quale si deduce dalla rilevata entità del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.3. ABBENANTE Michele. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 17, 40, 42 e 43 della rubrica (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti) e condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione e lire 50 milioni di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ed alla misura di sicurezza della liberta' vigilata.

Lo stesso imputato ha proposto appello dolendosi della condanna per il reato associativo e deducendo di avere preso parte ad un solo trasporto di sostanze stupefacenti. Si duole poi delle aggravanti contestate (ingente quantita' e numero delle persone), della misura eccessiva della pena e della ingiustificata misura di sicurezza.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, a loro volta, hanno dedotto l'esiguita' della pena inflitta (e la erronea applicazione della continuazione fra reato associativo e reati-fine, altrove esaminata in termini generali).

Al dibattimento, le conclusioni sono state coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la responsabilita' dell'imputato in ordine a tutti i reati contestati, e con le aggravanti ritenute, risultava chiaramente provata attraverso le risultanze processuali esaminate dai primi

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

giudici.

La corte di primo grado ha infatti evidenziato come l'ABBENANTE era stato tratto in arresto all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Bangkok, con un carico di quasi dieci chilogrammi di eroina.

Si era accertato che lo stesso costituiva uno dei capisaldi dell'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, facente capo al gruppo mafioso di RICCOBONO-MUTOLO e che si era servita di corrieri come Fioravante PALESTINI e Guerino LA MOLINARA.

Tanto era emerso: a) attraverso le dichiarazioni di Luana DE ANGELIS, convivente del PALESTINI, la quale aveva riferito che entrambi si erano recati a Palermo su invito dell'imputato (ff.075722 segg.); b) attraverso le indagini esperite, dalle quali erano risultati provati i viaggi in Thailandia effettuati (ff.077702 segg.;089731) e con biglietti acquistati dallo stesso ABBENANTE presso un'agenzia di viaggi di Palermo (ivi); c) dal fatto che l'imputato e il LA MOLINARA nell'aprile 1982 avevano preso alloggio a Bangkok nella stessa camera d'albergo (ff.089732-094989) e che, nello stesso albergo, avevano contemporaneamente alloggiato il PALESTINI e la DE ANGELIS (f.077614); e che allo stesso modo erano risultati altri viaggi effettuati nel luglio e nell'ottobre 1982 (ff.077614 segg.); d) dalle rivelazioni del "pentito" di origine orientale (di cui si e' detto in altra sede) KOH BAK KIN, il quale aveva raccontato di avere fornito, nel luglio e nell'ottobre 1982 quantitativi cospicui di droga ad un

corriere che lavorava per il gruppo siciliano di RICCOBONO, il quale era stato arrestato (e appunto per questo con certezza individuato nell'odierno imputato) nell'ottobre stesso a Roma.

Questi elementi, poi, erano stati ulteriormente suffragati dalle ammissioni dell'imputato (ff.094981 segg.), il quale pero', contrariamente alle obiettive risultanze, aveva riconosciuto di essersi recato in Thailandia da solo e per compiere estemporanei viaggi per guadagnare con la droga.

La doglianza, dunque, dell'ABBENANTE in ordine alla insussistenza anche dell'ipotesi associativa non ha alcun fondamento, avendo i primi giudici correttamente ed ampiamente motivato il loro convincimento sulla base dei dati complessivamente acquisiti, ed in particolare sugli accertati contatti non soltanto con gli emissari "esterni" dell'organizzazione, ma anche con quest'ultima. Di tal che la sua posizione, teoricamente di semplice "corriere" ne e' risultata piu' intimamente collegata all'intero apparato organizzativo, sicuramente - come hanno osservato i primi giudici - sul piano psicologico, posto che l'imputato, con i suoi contatti e con i viaggi assieme ad altri emissari direttamente sui luoghi di approvvigionamento, ha mostrato una comunanza di intenti che non puo' che essere essa stessa di partecipazione al programma complessivo. E sotto questa piu' perspicua definizione, il fatto stesso che siano stati effettuati piu' viaggi a distanza ravvicinata, finisce con il testimoniare una cointeressenza che trascende il mero

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Jay' and 'W'.

rapporto occasionale di collaborazione nel reato di traffico.

Le stesse considerazioni, poi, rendono intuitivamente infondate le doglianze tendenti a screditare la sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e del quantitativo ingente di stupefacenti (già insite infatti nella stessa consistenza dei fatti esaminati ed in definitiva annessi dall'imputato).

Appaiono, viceversa, fondate le doglianze dell'accusa sulla esiguità della pena inflitta, posto che l'essenziale ruolo di imperatore di grossi quantitativi di stupefacenti che l'imputato aveva svolto per conto dell'organizzazione, imponevano una valutazione più rigorosa, a nulla valendo le ammissioni dello stesso (peraltro arrestate in flagrante di reato e dunque non significative di una reale recipiendenza).

Con riferimento, quindi, ai criteri di cui all'art. 133 c.p., questa corte, valutate le superiori risultanze, ritiene adeguata la pena di anni tredici di reclusione e lire 120 milioni di multa (p.b.artt. 71-74 legge 685/75: anni 7 e lire 60 milioni + 1/2 e anni 10 mesi 6 e lire 90 milioni + 51 cpv. per le altre imputazioni).

Corretto, infine, appare il giudizio di pericolosità espresso dai primi giudici, in vista della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, nonché della sua dedizione quasi professionale ad attività illecite di elevatissimo allarme sociale, onde va mantenute le misure di sicurezza applicate.

10.4. ADELFO Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Lo stesso, infine, e' stato assolto per insufficienza di prova dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO (par.6.8).

Contro queste statuizioni ha proposto appello l'imputato medesimo, deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale avevano proposto impugnazione, alla quale il primo ha rinunciato mentre il secondo non ha presentato i motivi (di tal che se ne e' dichiarata l'inammissibilita').

Al dibattimento, insistendo la difesa nelle deduzioni svolte, l'accusa ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che, fermo restando che per l'episodio di omicidio, come si e' detto nella sede richiamata, la formula assolutoria va adeguata ai nuovi criteri legali, quanto alle imputazioni concercenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

l'associazione per delinquere le conclusioni dei primi giudici vanno condivise.

La corte di primo grado, infatti, ha fondato il suo convincimento in primo luogo sulle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, il quale aveva collocato l'ADELFO fra gli "uomini d'onore" della famiglia di Villagrazia (f.456538), nonché su quelle di un altro "pentito" (le cui rivelazioni erano state prevalentemente utilizzate nel procedimento detto di "nonna eroina", dove infatti l'imputato ha riportato condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti), Salvatore CONIGLIO. Quest'ultimo aveva a sua volta ricordato come l'ADELFO avesse trovato nascondiglio proprio nella zona di Villagrazia nel periodo in cui imperversava la faida mafiosa (di cui si occupa questo processo), della quale lui aveva mostrato di essere tanto preoccupato da farsi vedere in giro perennemente armato (f.504595); e come lo stesso era uno di coloro i quali avrebbe dovuto partecipare alla riunione del c.d. "blitz di Villagrazia" (di cui si è parlato nel par.6.1) e che invece per un fortuito ritardo era riuscito ad evitare l'irruzione della polizia e la cattura (f.504615).


Per vero, anche dalle dichiarazioni di Salvatore ANSELMO (ff.459284 segg.), l'altro "pentito" del ricordato processo per stupefacenti, si ricavano utili argomenti concorrenti, se è vero che, come costui ha ricordato, l'ADELFO era solito farsi accompagnare da un "guardaspalle" ed era dunque un personaggio che poteva godere di coperture personali di questo tipo, o comunque di natura

decisamente diversa rispetto alla regola nell'ambiente del crimine comune e dello stesso traffico di stupefacenti (ma restando in ogni caso significativamente confermata la precedente rivelazione di CONIGLIO).

Se non che, a questi già eloquenti e convergenti elementi di prova si sono aggiunte nel processo di appello le dichiarazioni di CALDERONE, il quale ha ricordato che l'ADELFIO era stato proprio colui che, dopo l'omicidio del DI CRISTINA, aveva accompagnato loro catanesi (accorsi per discutere del fatto con la "commissione" palermitana) nel baglio SORCI (e si rinvia al par.6.5, per rinvenire gli argomenti che dimostrano la notevole importanza di quelle vicende nella definizione degli assetti dell'organizzazione mafiosa e delle sue metodologie).

E che tale personaggio fosse appunto l'odierno imputato e' risultato dimostrato dal riconoscimento fotografico da parte dello stesso CALDERONE (pag. 663 dich. istr.).

Nel dibattimento di appello si sono altresì aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale, dopo avere peraltro illustrato la partecipazione dell'imputato perfino ad episodi di omicidio (nei termini che non interessano questa verifica processuale, trattandosi di fatti diversi o sulle cui imputazioni sono intervenute pronunzie assolutorie non impugnate dal pubblico ministero, come nel caso del ricordato episodio di cui al par.6.8), ha confermato che l'ADELFIO era appunto un "uomo d'onore" (ed e' superfluo ripetere quanto si e' detto, sul valore di questa indicazione, nelle parti III e IV della presente sentenza)



961552

di Villagrazia, della quale "famiglia" era stato anzi "sotto-capo".

A fronte della clamorosa convergenza di tutte le acquisizioni probatorie, così riassunte, non può mettersi in dubbio la infondatezza delle doglianze difensive sul punto della responsabilità per associazione mafiosa; le quali, in realtà, finiscono con l'accentrarsi proprio negli argomenti meno pertinenti del presunto mendacio di CONTORNO in ordine alla partecipazione dell'ADELFO al quadruplice omicidio di baglio 'SORCI (laddove, come si è detto, non soltanto non è consentito ricavare argomenti da una sentenza assolutoria non impugnata, che non abbia negato il fatto storico, specie poi in un contesto come quello in esame in cui ben altre emergenze successive avrebbero potuto mettere in luce diversa le dichiarazioni di CONTORNO), ovvero della pretesa calunniosità del CONIGLIO. Ed a tale ultimo proposito non va sottaciuto come le generiche doglianze sul conto di questo collaboratore (condannato per calunnia in altro processo) non solo non siano rilevanti ai fini di cui qui si discute, per le ragioni già dette nel par.3.8 e che non merita ripetere, ma trovino perfino eloquente smentita proprio nella conferma indiretta ma convergente che le dichiarazioni del medesimo hanno conseguito nel contesto delle residue risultanze processuali (ivi compresa quella, assai significativa, sopra citata di ANSELMO).


La decisione dei primi giudici non merita, dunque, alcuna censura, neppure sotto il profilo del diniego di

attenuanti, le quali sarebbero del tutto ingiustificate data la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato che si ricava dalle superiori risultanze.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ed invece inflitta, tenuto conto dell'aggravante di cui al 6° comma dell'articolo 416 bis, in anni 5 e mesi 4 a cui si e' aggiunto un contenutissimo aumento (mesi sei) per l'aggravante preveduta dall'articolo 7 della legge 31 maggio

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized cursive mark, and the second is a smaller, more compact cursive mark.

1985 n.575, sicche' ben puo' affermarsi che la pena e' certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

La misura di sicurezza detentiva è obbligatoria a norma del citato articolo 7 L.1985 n.575. L'assegnazione del prevenuto ad una casa di lavoro per non meno di un anno realizza, altresì, la finalità di cui all'articolo 417 C.P. secondo cui nel caso di condanna per i delitti preveduti dagli articoli 416 e 416 bis, è sempre ordinata una misura di sicurezza, sicchè puo' essere eliminata quella della libertà vigilata disposta dai primi giudici in aggiunta all'altra.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.


10.5. ADELFIÒ Giovanni. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato in ordine alle imputazioni concernenti gli stupefacenti. Lo stesso, infine, e' stato assolto per insufficienza di prova dal quadruplice omicidio in danno di Girolamo TERESI, Salvatore FEDERICO, Angelo FEDERICO e Giuseppe DI FRANCO (par.6.8).

Contro queste statuizioni ha proposto appello l'imputato medesimo, deducendo l'inconsistenza delle fonti di prova esaminate dai primi giudici.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale avevano proposto impugnazione, tuttavia non seguita alla quale il primo ha rinunciato, mentre il secondo non ha presentato i motivi (di tal che se ne e' dichiarata l'inammissibilita').

Al dibattimento, insistendo la difesa nelle deduzioni svolte, l'accusa ha concluso per la sostanziale conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che, fermo restando che per l'episodio di omicidio, come si e' detto nella sede richiamata, la formula assolutoria va adeguata ai nuovi



criteri legali, quanto alle imputazioni concercenti l'associazione per delinquere le conclusioni dei primi giudici vanno condivise.

Anche in questo caso, la corte di primo grado, infatti, ha fondato il suo convincimento in primo luogo sulle dichiarazioni del "pentito" CONTORNO, il quale aveva collocato l'ADELFO, detto "Giannuzzu", fra gli "uomini d'onore" della famiglia di Villagrazia (f.456538), nonche' su quelle di un altro "pentito" (le cui rivelazioni erano state prevalentemente utilizzate nel procedimento detto di "nonna eroina", dove infatti anche questo imputato ha riportato condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti), Salvatore CONIGLIO. Quest'ultimo aveva a sua volta ricordato come anche questo ADELFO, cugino di Francesco (supra, par.10.4) avesse trovato nascondiglio proprio nella zona di Villagrazia nel periodo in cui imperversava la faida mafiosa (f.504595). Se non che, a questi gia' eloquenti e convergenti elementi di prova si sono aggiunte nel processo di appello le dichiarazioni di CALDERONE, il quale per vero non ha riferito episodi particolari sul conto di questo ADELFO, ma ne ha invece riconosciuto le sembianze in fotografia (pag. 663 dich. istr.); restando in questo dimostrato in modo concorrente che anche a questo "pentito" non era sfuggita la frequenza degli ambienti mafiosi da parte dell'odierno imputato.

Nel dibattimento di appello si sono altresì aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA il quale ha ricordato che l'ADELFO era appunto un "uomo d'onore" (ed e' superfluo

ripetere quanto si e' detto, sul valore di questa indicazione, nelle parti III e IV della presente sentenza) di Villagrazia, della quale "famiglia" era stato anzi "sotto-capo" ed era stato estromesso per una questione di donne (giudicata disdicevole per "cosa nostra", nei termini per esempio subiti da BUSCETTA).

A fronte della clamorosa convergenza di tutte le acquisizioni probatorie, cosi' riassunte, non puo' mettersi in dubbio la infondatezza delle doglianze difensive sul punto della responsabilita' per associazione mafiosa; le quali, in realta', finiscono anche in questo caso con l'accentrarsi proprio negli argomenti meno pertinenti del presunto mendacio di CONTORNO in ordine alla partecipazione dell'ADELFIO al quadruplice omicidio di baglio SORCI (bastando qui il richiamo a quanto si e' appena detto nel paragrafo precedente), ovvero della pretesa calunniosita' del CONIGLIO. Ed a tale ultimo proposito non va sottaciuto come le generiche doglianze sul conto di questo collaboratore (condannato per calunnia in altro processo) non solo non siano rilevanti ai fini di cui qui si discute, per le ragioni gia' dette nel par.3.8 e che non merita ripetere, ma trovino perfino eloquente smentita proprio nella conferma indiretta ma convergente che le dichiarazioni del medesimo hanno conseguito nel contesto delle residue risultanze processuali.

La decisione dei primi giudici non merita, dunque, alcuna censura, neppure sotto il profilo del diniego di attenuanti, le quali sarebbero del tutto ingiustificate data



la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato che si ricava dalle superiori risultanze.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.


Non essendoci impugnazione del pubblico ministero, la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) applicando alla pena base, che si ritiene adeguato in anni 4, mesi 4 e giorni quindici di reclusione, un aumento per effetto dell'aggravante di cui al comma 6^o dell'articolo 416 bis C.P. ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi dieci di reclusione, certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del

fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' followed by 'M'.

10.6. ADELFINO Mario. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula piena dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti, ed ha proposto appello chiedendo la formula piena anche per le prime, sul rilievo dell'insufficienza della sola parola, mendace, del CONTORNO.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, invece, dolendosi dell'assoluzione per i soli capi 1 e 10, deducendo che le indicazioni di CONTORNO erano state cosi' precise e circostanziate che non era lecito dubitare della loro attendibilita'. L'appello del procuratore generale non è stato corredato dei motivi.

In esito al dibattimento, sulle coerenti conclusioni delle parti, la corte osserva che le doglianze della pubblica accusa sono fondate nei limiti di cui appresso.

I primi giudici, infatti, avevano dato atto che l'affiliazione dell'ADELFINO al sodalizio criminoso risultasse attestato dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale peraltro ne aveva riconosciuto le fattezze in fotografia (f.456600), di tal che non potesse esservi dubbio della indicazione della persona dell'imputato. Ed inoltre la corte di prime cure non aveva mancato di sottolineare la credibilita' di questo "pentito" non soltanto su un piano generale, ma altresì nello specifico riferimento alla

posizione dell'ADELFIO, date in particolare le dichiarazioni rese da CONIGLIO sul contesto dell'ambiente nel quale costui si muoveva ("famiglia" di Villagrazia, come gli imputati di cui ai due paragrafi precedenti).

Se non che la corte medesima, in coerenza al criterio enunciato in termini generali (ma anche sotto questo profilo resta dimostrato come ogni regola predeterminata finisce con lo sconvolgere il procedimento di formazione del libero convincimento) secondo il quale una sola dichiarazione di "pentito" non potesse da sola sorreggere l'accusa, ed osservando che sul conto dell'ADELFIO non si era registrata altra chiamata in correita', ha pronunciato assoluzione.

Osserva, tuttavia, questa corte che, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai primi giudici sulla sufficienza del materiale probatorio prima acquisito, non vi e' dubbio che l'accusa abbia ricevuto sicura ed univoca conferma anche dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha compreso l'imputato fra gli affiliati della "famiglia" di Villagrazia (appunto, al pari degli altri ADELFO, fra loro comunque anche imparentati); nonche' da quelle di CALDERONE, il quale anche in questo caso non ha saputo per vero riferire alcuno specifico episodio riguardante l'imputato, ma si e' limitato a riconoscerne le sembianze in fotografia, dimostrando con questo che la frequentazione da parte di costui degli ambienti della criminalita' mafiosa non potesse essere confusa con il vincolo di parentela rispetto agli altri associati.

Non puo' dunque dubitarsi della univocita' e della

adeguamento del materiale probatorio acquisito e il processo per ritenere dimostrate la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Tuttavia, quanto alla specifica posizione processuale di questo imputato, la Corte osserva che lo stesso e' stato detenuto dal marzo 1960 all'ottobre 1963 ed e' stato successivamente arrestato circa un anno dopo per questo processo. Di tal che si impone una piu' penetrante prova di specifica permanenza del vincolo associativo (dopo l'entrata in vigore della legge n. 544/62) per il periodo di detenzione e di quello successivo alla prima emancipazione. Vero e' che nulla puo' fare presumere, specie dall'indizievole eppoi logico delle dichiarazioni di MARINO MANICIA, che detto vincolo fosse cessato nel periodo piu' recente indicato, se il dato, che e' accertato, resterebbe comunque affidato ad una mera presunzione che merita invece di essere resa piu' consistentemente grazie ad un piu' concreto argomento probatorio.

Poche', dunque, nessun altro elemento puo' consentire di superare il dubbio ora espresso, la Corte ritiene che sia conforme a giustizia pronunciare sentenza soltanto per il reato di cui all'art. 416 c.p., anzichesse dichiarare attraverso le acquisizioni prima esaminate.

In ordine a questa faccenda va ritenuta necessariamente l'aggravanza di cui si venne e' coinvolgimento emergente da questo processo, di guisa che, in attuazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene egua la pena di anni due di reclusione (p.o. c. 1 n. 2 - c. 5), che va pero' dichiarata interamente condonata.

10.7. ADELFO Salvatore. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso nonche' dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e dal quadruplice omicidio di cui al capo 89 (v.par.6.8), ed ha proposto appello chiedendo la formula piena, sul rilievo dell'insufficienza della sola parola, mendace, del CONTORNO, dalla quale erano scaturite tutte le accuse.

Il procuratore della Repubblica ha proposto appello, invece, dolendosi dell'assoluzione per i soli capi 1, 10, 13 e 22, deducendo che le indicazioni di CONTORNO erano state cosi' precise e circostanziate che non era lecito dubitare della loro attendibilita'.

Nel dibattimento, il procuratore generale ha insistito solo per la condanna per i capi 1 e 10.

Tanto premesso, la corte osserva che le doglianze della pubblica accusa sono fondate meritando accoglimento le conclusioni formulate.

I primi giudici, infatti, avevano dato atto che l'affiliazione dell'ADELFO al sodalizio criminoso risultasse attestato dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale peraltro ne aveva dato una descrizione corrispondente al vero (f.456600), di tal che non potesse esservi dubbio della indicazione della persona dell'imputato. Ed inoltre la corte di prime cure non aveva mancato di sottolineare la



credibilità' di questo "pentito" non soltanto su un piano generale, ma altresì nello specifico riferimento alla posizione dell'ADELPIO, date in particolare le dichiarazioni rese da CONIGLIO sul contesto dell'ambiente nel quale costui si muoveva ("famiglia" di Villagrazia, come gli imputati di cui ai due paragrafi precedenti).

Se non che la corte medesima, in coerenza al criterio enunciato in termini generali (ma anche sotto questo profilo resta dimostrato come ogni regola predeterminata finisce con lo sconvolgere il procedimento di formazione del libero convincimento) secondo il quale una sola dichiarazione di "pentito" non potesse da sola sorreggere l'accusa, ed osservando che sul conto dell'ADELPIO non si era registrata altra chiamata in correità, ha pronunciato assoluzione.

Osserva, tuttavia, questa corte che, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai primi giudici sulla sufficienza del materiale probatorio prima acquisito, non vi è dubbio che l'accusa abbia ricevuto sicura ed univoca conferma anche dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha compreso l'imputato fra gli affiliati della "famiglia" di Villagrazia (appunto, al pari degli altri ADELPIO, fra loro comunque anche imparentati).


Non può poi sfuggire come l'indicazione fornita dal CONTORNO era stata nella specie così precisa e coincidente che costui aveva perfino indicato come l'ADELPIO abitasse, conformemente al vero, "nello stesso stabile dell'ufficio postale" (f.456664). Non può dunque dubitarsi della univocità e della adeguatezza del materiale probatorio

acquisito al processo per ritenere dimostrata la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso.

Viceversa, le generiche indicazioni di CONTORNO sul possibile inserimento dell'imputato nel traffico degli stupefacenti non hanno trovato, come ha esattamente concluso il procuratore generale, adeguato riscontro (non essendo sufficiente il rapporto di parentela o di appartenenza allo stesso sodalizio rispetto a soggetti riconosciuti responsabili anche di questi fatti).

Con riferimento ai criteri di cui all'art.133 c.p., la corte ritiene adeguata la pena di anni sei di reclusione (p.b.art.416-bis c.4 = a.4 + c.6), alla quale vanno aggiunte la pena accessoria e la misura di sicurezza imposte per legge (rilevandosi con riguardo alla scelta che la non lieve pericolosità sociale dell'imputato, desumibile dal contesto stesso della sua partecipazione al sodalizio oggetto di questo processo, induce il collegio a disporre l'assegnazione del medesimo ad una casa di lavoro per non meno di un anno).

Per il capo 89, non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la formula va adeguata al nuovo criterio legale, dovendosi solo prendere atto degli indizi, non ritenuti sufficienti in primo grado, ricavabili dalle rivelazioni di CONTORNO, alle quali si sono aggiunte quelle di MARINO MANNOIA, acquisite in appello).

The block contains two handwritten elements. On the left is a large, stylized signature in black ink. To its right are smaller, less distinct initials or a second signature, also in black ink.

10.8. AGATE Mariano. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni ventidue di reclusione e lire centottantamillioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso ha proposto appello deducendo di essere stato gia' giudicato per gli stessi fatti, di tal che i primi giudici avrebbero potuto, al piu', ritenere la continuazione.

Il procuratore generale ha proposto impugnazione in ordine alle questioni, comuni a questi tutti gli imputati, relative alla esclusione delle aggravanti per le imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti ed alla ritenuta continuazione fra reato associativo e reato fine, nonche' in ordine alla entita' della pena, giudicata esigua.

Nelle conclusioni dibattimentali, lo stesso requirente ha dato atto della identita' solo parziale delle contestazioni, rispetto ad altro procedimento subito dall'AGATE, ma ha chiesto l'applicazione di una pena di anni trenta di reclusione e lire duecentotrentamillioni di multa.

Osserva, cio' premesso, la corte che dalle risultanze messe in luce dai primi giudici era effettivamente scaturita una conferma dell'appartenenza dell'AGATE, in posizione

esponenziale, al sodalizio mafioso. Costui, infatti, controllava la zona di Mazara del Vallo, della quale era il responsabile.

Se non che, come lo stesso procuratore generale (che pure ha concluso nei termini ora ricordati) ha riconosciuto, l'imputato era già stato sottoposto a procedimento penale sia per associazione per delinquere di tipo mafioso sia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nel c.d. "processo MAFARA" (scaturito dalle prime indagini sui traffici internazionali di stupefacenti, poi destinate ad essere approfondite e proseguite nel coacervo delle inchieste travasate in questo processo, ed altresì definito con sentenza del tribunale di Palermo del 25 luglio 1983, divenuta definitiva il 28 novembre 1985).

Come si evince dalla relativa sentenza, acquisita in questa sede, l'AGATE era stato ritenuto responsabile non solo di un consistente traffico di stupefacenti ma anche partecipe del sodalizio mafioso; e quei giudici lo avevano condannato alla pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 650 milioni di multa, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione.

L'indagine devoluta a questa corte attiene dunque all'eventuale individuazione di condotte successive a quelle di cui al precedente procedimento (e, poiché l'imputato è stato da allora detenuto, riferibili al periodo in cui lo stesso è rimasto ristretto in carcere); mentre ogni altro pur imponente elemento probatorio afferente ad un periodo anteriore, ancorché non utilizzato (o non emerso) nel

Ag 111

processo definito, non puo' essere proficuamente valutato, non tanto per il rischio di una duplicazione di indagine, quanto per il vincolo, comunque, del giudicato sul fatto storico che l'imputato fosse un esponente del sodalizio mafioso ed organizzatore di un consistente traffico di stupefacenti.

Coerentemente, infatti, a quanto e' stato chiarito nella parte IV della presente sentenza, dato lo stato di detenzione dell'imputato e cioe' in presenza di fattori ambientali intuitivamente idonei a compromettere il normale corso delle relazioni associative e criminali in generale, non puo' accogliersi il postulato (fatto proprio dall'accusa) secondo il quale la pregressa affiliazione (al sodalizio mafioso ed a quello finalizzato al traffico di stupefacenti) costituisca in se' stessa prova idonea a ritenere che il vincolo non sia piu' cessato (magari facendo leva sul dato, empiricamente apprezzabile, che certi tipi di rapporti non possono interrompersi definitivamente). Facendo, dunque, riferimento a quanto si e' osservato in termini generali, occorre qui esaminare in dettaglio (soltanto) gli elementi idonei a dimostrare la permanenza di detto vincolo (e, nella specie, la prosecuzione delle attivita' di traffico di stupefacenti, inserite nel contesto associativo gia' accertato con sentenza irrevocabile).

Sul punto, la corte osserva che in realta' sono state acquisite, in primo luogo, le significative dichiarazioni di Antonino SAIA (un "pentito" minore, gravitante nella zona di Torino nel settore degli stupefacenti). Costui, quanto

all'AGATE, ha rivelato (ff.486250 segg.) di essere venuto a conoscenza, tramite altri affiliati, del fatto che era possibile rifornirsi di droga sulla piazza siciliana presso un certo "zu Mariano" (individuato appunto nell'odierno imputato); sicche' nel 1983, in presenza di necessita' di approvvigionamento, era stato inviato un incaricato a Mazara del Vallo per l'acquisto di eroina, cosa che costui, recando con se' il denaro occorrente, aveva fatto proprio presso l'organizzazione del detto Mariano che, scusandosi per la scarsa disponibilita' contingente, aveva fornito solo nella misura di un chilogrammo e mezzo. A fronte delle perplessita' sollevate nell'ambito del gruppo sul fatto che la residua fornitura fosse stata promessa per i tempi successivi, l'incaricato dell'acquisto, certo CAVASINO, aveva esclamato, quasi a sottolineare la massima affidabilita' del fornitore specie sul piano dello spessore criminale: "ma che', non avete fiducia dello zu Mariano?".

Questo collaboratore ha poi raccontato un altro, molto significativo, episodio ai margini di una faida criminale, allorquando un certo tentato omicidio aveva innestato un momento di tensione nel gruppo. In questa situazione, uno dei FIDANZATI (un clan familiare di cui si parlera' in appresso) aveva allora proposto di interpellare l'AGATE, il quale aveva fatto sapere che sarebbe stato piu' prudente non aprire una guerra cruenta e almeno in quel momento soprassedere.

Nel dibattimento di primo grado (ud.1 settembre 1986), il "pentito", a fronte delle vivaci perplessita' sollevate



dai fatto che, nelle circostanze descritte, l'AGATE dovesse essere detenuto, ha poi precisato che in effetti non poteva essere sicuro che quelle vicende si fossero verificate mentre costui fosse in qualche luogo di detenzione; ma che, certamente, una volta lui, assieme ad altri del gruppo (accompagnati da un certo BASTONE, che l'imputato in questo processo ha ammesso di avere conosciuto), si sarebbe dovuto recare in un carcere del trapanese per parlare con l'AGATE di affari di droga ed anche per una intermediazione fra appartenenti al gruppo in una faccenda di donne (che appunto l'AGATE aveva risolto).

Le perplessita' sollevate dalla difesa sull'attendibilita' di queste rivelazioni hanno peraltro trovato un eloquente riscontro in alcuni accertamenti effettuati dai carabinieri presso istituti carcerari, dai quali era emerso (ff.495021 segg.) il dato, per vero assai allarmante e al tempo stesso significativo, che in realta' l'AGATE, nella sua condizione carceraria, oltre ad avere una notevole, e comunque non consentita, liquidita' di denaro (nonche' l'inecchita disponibilita' in cella di un frigorifero rifornito di cibi pregiati), aveva beneficiato di un trattamento preferenziale non tanto indebito quanto soprattutto scandaloso; se e' vero che egli aveva utilizzato il telefono per numerose telefonate oltre i limiti consentiti ed era stato ammesso a ricevere "visite" di colloquio non rientranti nella regolamentazione penitenziaria, e per di piu' con non meglio precisati (ne' identificati) "parenti", in numero superiore a quelli

consentiti, ed inoltre aveva potuto incontrarsi addirittura con persone accertatamente estranee alla sua cerchia di parenti. Fra questi vi erano alcuni dei soci della "Stella d'oriente", una societa' indicata come strumento di riciclaggio di proventi illeciti, fra i quali vi erano pregiudicati sospettati di appartenenza a sodalizi mafiosi e sottoposti a misure di prevenzione; ed inoltre un affiliato al clan dei catanesi, con i quali difatti l'AGATE risultava alleato, il quale si era spacciato per "cugino", nonche' un altro indiziato mafioso della provincia di Trapani, che si era qualificato "nipote"; ed infine, perfino con certo Andrea GANCITANO, ugualmente indiziato mafioso (il cui cognome era risultato peraltro nelle acquisizioni riguardanti i rapporti intrattenuti con l'imputato).

Gli sconvolgenti esiti di questa indagine dei carabinieri sono stati, come si era ricordato in altra sede, utilizzati dall'accusa per la dimostrazione della sostenuta permeabilita' delle strutture carcerarie di fronte al fenomeno mafioso. Ma, a prescindere dai risultati decisionali precisati a quel riguardo, certamente essi offrono un contributo ricostruttivo univoco e soprattutto specifico, concorrendo a dimostrare la tutt'altro che impossibile esistenza di contatti con il mondo esterno da parte di affiliati dello spessore esponenziale dell'AGATE.

Anche MARINO MANNOIA, nel dibattimento di appello, ha finito con l'offrire eloquenti conferme della attiva presenza e della posizione di preminenza in carcere dell'AGATE, ricordando alcuni episodi (riferiti appunto a

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

tempi recenti, verificatisi durante la detenzione dell'imputato) avvenuti ai margini degli assetti mafiosi sviluppatisi appunto in carcere: episodi che e' superfluo approfondire in dettaglio, essendo sufficiente ricordare che essi comunque erano sfociati nell'uccisione in carcere di un associato mafioso (PUCCIO), imputato a sua volta. E questo "pentito" ha finito con l'offrire, nel complesso della sue rivelazioni, una significativa conferma del perdurante vincolo associativo dell'AGATE, indicato come tuttora fedele alleato del gruppo dei "corleonesi"; nonche' un ulteriore riscontro alle dichiarazioni del SAIA, di cui si e' detto.


Poiche', dunque, dal contesto di queste risultanze (che ovviamente si saldano sul piano logico a quelle gia' oggetto di definitiva verifica processuale) si ricava non solo la prova di una ulteriore condotta associativa (di perdurante appartenenza al sodalizio mafioso ed a quello dedito al traffico di stupefacenti), nonche' della responsabilita' concorrente per i traffici proseguiti in carcere ed intuitivamente controllati sul piano dell'organizzazione (dei quali l'episodio descritto dal SAIA e' la piu' eloquente esplicazione), le accuse formulate in questo processo vanno ritenute adeguatamente sorrette.

Se non che, a giudizio della corte, non puo' essere negato che questa condotta ulteriore sia collegata, sul piano dell'unicita' del disegno criminoso, a quella gia' oggetto di giudicato. Di guisa che si impone l'applicazione (non gia' di una pena autonoma, in cumulo materiale, ma) di un aumento per continuazione rispetto alla pena gia'

961573

inflitta nel richiamato procedimento separato.

Poiche', come si era premesso, in quella sede all'AGATE era stata inflitta la pena complessiva di anni nove di reclusione e lire 650 milioni di multa, in adeguata proporzione rispetto ad essa ma tenuto conto della personalita' dell'imputato, nonche' dell'entita' dei fatti accertati, si ritiene equo l'aumento ulteriore nella misura di anni sei e mesi sei di reclusione (di cui anni due e mesi sei per il reato di cui all'art.416-bis c.p., ed anni quattro per le imputazioni concernenti gli stupefacenti) e di lire 70 milioni di multa (per gli stupefacenti).

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and 'M' followed by a vertical line.

10.9. ALAIMO Rosolino. - Nei confronti dell'ALAIMO la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui al capo 428, contro la quale ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale (la cui impugnazione non fu corredata dei motivi), che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realta' l'imputato era stato perfino indicato come uomo d'onore sia da Antonino CALDERONE che da Francesco MARINO MANNOIA.

10.10. ALBERTI Gerlando (nato nel 1927). - L'imputato e' stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416 c.p. e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza; e' stato invece assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art.416-bis c.p.. Quanto alle contestate imputazioni concernenti il traffico degli stupefacenti, si e' dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per ostacolo di precedente giudicato.

Contro la decisione ha proposto appello lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione anche dal reato di cui al capo 1, in mancanza di prove certe e concordanti.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, dolendosi della esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 416 c.p., essendo emersa nell'ALBERTI la qualita' di capo, ed inoltre dell'assoluzione per il capo 10, motivata sulla base della contestata premessa che, essendo l'imputato detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/82, costui non potesse avere commesso il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. L'appello del procuratore generale non è stato seguito dalla presentazione dei motivi.

Sulle coerenti conclusioni dibattimentali delle parti, la corte osserva che la doglianza del procuratore della Repubblica in ordine all'assoluzione dal reato di cui



all'art.416-bis c.p. appare fondata (ed in essa rimane dunque assorbita l'altra doglianza dell'accusa, riguardante il reato di cui all'art.416 c.p., a sua volta, come si e' detto nella parte generale, assorbito nella unica fattispecie di associazione per delinquere di tipo mafioso).

L'affiliazione dell'ALBERTI al sodalizio criminoso denominato "cosa nostra" era stata, infatti, individuata dai primi giudici in una serie di elementi univoci e convergenti.

L'ALBERTI, in realta', fin dal 1970 a Milano era stato colto (ff.507379 segg.) in compagnia di associati mafiosi di grosso spessore, quali Gaetano BADALAMENTI, Giuseppe CALDERONE e, fra gli altri, e sotto falso nome, Tommaso BUSCETTA (fatto, pero', sempre negato dal "pentito", pare perche' il fatto rientrasse in certe manovre di tipo eversivo-istituzionale che a quel tempo avrebbero dovuto essere sostenute proprio da quel gruppo); il che certamente dimostrava il livello fin da allora raggiunto dall'imputato nella gerarchia del sodalizio mafioso, posto che non altrimenti avrebbe potuto affiancare personaggi di corrispondente rango.

Perfino Leonardo VITALE (un "pentito" che per primo, cioe' agli inizi degli anni settanta, aveva cercato di svelare i segreti di "cosa nostra", subendo pero' il triste destino di non essere creduto, di essere considerato pazzo, per poi alla fine essere a sua volta ucciso per l'implacabile vendetta di qualcuno) aveva con certezza indicato l'ALBERTI come uno degli associati della "famiglia"

di Porta Nuova: la stessa di BUSCETTA, che ne era un vecchio caposaldo (se e' vero, come lui stesso ha detto - v.par.3.3 - che perfino l'attuale "capo" "Pippo CALO' era stato da lui stesso officiato per entrare a far parte del sodalizio).

Anche Giuseppe DI CRISTINA, nelle sue singolari rivelazioni, di cui si e' detto nel par.3.8 e nel par.6.5, aveva confermato questo dato, ancorche' inserendo l'ALBERTI (ovviamente, e per le ragioni esaminate nelle sedi richiamate) nell'ambito di quella parte "moderata" di "cosa nostra", secondo cioe' una schematizzazione di comodo quanto pero' alla sola connotazione "buona" di questi associati, ma non certo inattendibile quanto agli schieramenti rivelati.

Ma gli elementi piu' corposi erano riposti proprio nella rivelazione di BUSCETTA (f.450118), il quale, benché fosse stato da lungo tempo amico dell'ALBERTI ed altresì affiliato allo stesso gruppo, non aveva potuto nascondere l'effettivo ruolo esponenziale di costui (anzi, si rinvia al par.3.3, dove si esamina la portata della corrispondente affermazione che questo dimostrasse che BUSCETTA non aveva accusato soltanto i suoi avversari), dovendo comunque ammettere (annoverandolo naturalmente fra i "moderati") che, come era ben noto agli inquirenti, l'imputato avesse avuto una lunga militanza nel sodalizio (aggiungendo che la sua rivelazione avrebbe messo in crisi una vecchia amicizia, ancorche' certamente generosa quanto alle indicazioni sul traffico di stupefacenti, che era difatti comune a quel gruppo, ma che BUSCETTA aveva sempre negato).

Di particolare interesse erano state pure le



rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva ricordato (f.456539) di avere conosciuto in carcere l'ALBERTI e di averne appreso con certezza l'affiliazione al sodalizio mafioso, tanto da avere lui stesso beneficiato del trattamento carcerario "privilegiato" riservato, all'Ucciardone, ai mafiosi di un certo spessore (fatti che, come si vedra', saranno utili per la valutazione del livello esponenziale dell'imputato).

Sulla base di questi elementi (ai quali si sono aggiunte in questo grado di appello le dichiarazioni di CALDERONE e di MARINO MANNOIA, i quali non hanno avuto dubbio nel riferire la sicura appartenenza dell'ALBERTI al sodalizio mafioso) i primi giudici avevano dunque giustamente fondato il loro convincimento in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato all'associazione per delinquere in questione.


E tuttavia la prima corte, facendo coerente applicazione del principio affermato in via generale, secondo cui lo stato di detenzione sicuramente interrompesse il vincolo associativo, hanno escluso la responsabilita' dell'ALBERTI in ordine al reato di cui all'art.461-bis c.p., dato che lo stesso, come si e' detto, era detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/82.

Ora, questa corte ha gia' in altra sede (par.4.7, al quale si fa espresso rinvio per integrazione della motivazione qui sintetizzata sui punti salienti), e in via generale, osservato che tale aprioristica proposizione non meriti di essere condivisa, richiedendosi piuttosto una specifica indagine sulla esistenza di elementi di prova che

dimostrino l'effettiva permanenza del vincolo associativo, oltre che del ruolo in esso ricoperto dal soggetto, in coerenza peraltro ad un dato empirico ampiamente sperimentato in questo processo (per ultimo, supra, par.10.8), dove si e' constatata l'estrema permeabilita' delle strutture carcerarie di fronte a certe manifestazioni di criminalita' mafiosa (pur senza pero' pervenire all'assiomatica proposizione, all'opposto sostenuta dal procuratore generale, secondo cui detto vincolo gia' esistito prima della detenzione permarrebbe sempre, salva la prova contraria del recesso e della dissociazione). Anzi, come si e' detto nella sede richiamata, l'accertata responsabilita' proprio dell'ALBERTI per un omicidio da lui ordinato da dentro il carcere (in danno dell'albergatore IANNI') costituisce uno degli argomenti di maggiore rilievo nella complessiva problematica.

Altra indagine che comunque rimane devoluta a questa corte e' quella relativa alla individuazione anche di elementi di prova circa la qualifica di capo dell'ALBERTI (questione, come si e' detto, assorbita nella censura relativa alla sussistenza del 416-bis, ma in ogni caso rilevante in ordine a quest'ultima fattispecie, giusta iniziale contestazione).

Orbene, questa indagine puo' in primo luogo procedere dalle stesse gia' ricordate dichiarazioni di CONTORNO, dalle quali non soltanto emergerebbe un certo grado di "rispetto" (di tipo mafioso) riconosciuto all'ALBERTI nel carcere dell'Ucciardone, onde potrebbe ricavarsi una specifica




ragione del trattamento di riguardo raccontato (difatti riservato a personaggi di un alto livello rappresentativo), ma in ogni caso ne viene comprovata la permanenza del vincolo pur nella predetta condizione detentiva, implicitamente riconosciuta dagli altri detenuti (e, nelle sottili allusioni del CONTORNO, in un ambito piu' allargato nel contesto carcerario).

Lo stesso CONTORNO, peraltro, aveva raccontato (f.456666) come alla presenza dell'ALBERTI e di altri "uomini d'onore" del livello di BUSCETTA e di Girolamo TERESI (il vice-capo di S.Maria di Gesu': v. par.6.8) gli fossero state fatte "presentazioni" (rituale mafioso ben piu' significativo rispetto alla comune accezione letterale, implicando il formale riconoscimento della comune appartenenza al sodalizio) di altri detenuti e proprio nell'infermeria del carcere (laddove la destinazione a questo reparto costituiva, come e' noto, uno dei privilegi goduti da alcuni mafiosi di grosso calibro).

Anche il "pentito" CONIGLIO aveva raccontato un significativo episodio (f.504663 segg.), anche se da esso la difesa ha finito con il trarne spunto di segno opposto. Secondo costui, infatti, l'ALBERTI in carcere era stato preso di mira come possibile bersaglio da parte di altri detenuti (delitto che era stato pero' evitato per intercessione di altri esponenti mafiosi). Ed invero, a giudizio della corte, non puo' attribuirsi a questo episodio l'intravisto significato di una emarginazione, qui esprimibile in termini di gia' intervenuta dissociazione,

dell'ALBERTI; perche' piuttosto, a prescindere dal merito della vicenda, che ovviamente non interessa approfondire, il fatto testimonia la perdurante presenza di costui nel quadro degli assetti mafiosi, nel cui ambito la personale persecuzione, insomma, per qualsiasi ragione motivata, si inserisce nella fisiologica evoluzione dei rapporti fra consociati (ed il presente processo, con i numerosi episodi di guerra di mafia, ne e' eloquente dimostrazione).

Ma anche altri "pentiti" avevano fornito utili indicazioni. Come Alfonso PASTURA, il quale aveva ricordato (f.003257) come, nel giro degli affari di droga e di criminalita' organizzata, gli fosse stato segnalato che a Palermo avrebbe potuto prendere contatti con un "capo", detto "'u paccare'" (soprannome attribuito all'ALBERTI da tutte le fonti qui esaminate); o come Salvatore MALTESE, il quale aveva dichiarato di avere appreso che l'ALBERTI, oltre ad essere un grosso trafficante di stupefacenti, era anche uno dei capi dell'organizzazione mafiosa (f.413441); o come, ancora, lo stesso tanto contestato Giovanni MELLUSO, che aveva ripetuto le stesse cose (f.439888), riconoscendo peraltro in fotografia l'imputato; ovvero come Antonino FEDERICO, il quale aveva confermato che l'ALBERTI "godeva di grande prestigio fra i detenuti" (f.439912), laddove il significato trascendente di queste affermazioni e' stato chiarito nei suoi piu' pertinenti termini di riconoscimento generale di una posizione di preminenza non irrilevante; o come, infine, Michele D'ALOISIO, il quale aveva rivelato (ff.003294 segg.) come detenuti come i CIULLA fossero



"collegati in posizione subalterna con 'u paccare'", il quale continuava ad avere rapporti con l'esterno anche dal carcere ed anche per traffico di stupefacenti.


Queste numerose, univoche e concordanti acquisizioni probatorie hanno poi trovato un ultimo e significativo riscontro nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento ha confermato il perdurante rapporto di affiliazione dell'imputato, descrivendo - fatto questo da solo sufficiente a comprovare l'oggetto della presente indagine - come addirittura nella "stanza" (rectius, nella cella, dunque in tal modo snaturata dalla sua intrinseca destinazione) di Gerlando ALBERTI fosse stata fatta l'iniziazione "ufficiale" di alcuni di coloro i quali avevano commesso in carcere l'omicidio di Pietro MARCHESE, che, come si e' visto nel par.6.20, costituiva uno dei momenti piu' rilevanti della strategia della guerra di mafia (ed il "pentito" ha ribadito di essere stato a sua volta presente al rito, assieme a numerosi altri associati mafiosi allora detenuti).

A fronte di un cosi' imponente materiale probatorio non puo' che condividersi la proposizione accusatoria della permanenza, pur nella condizione carceraria, del vincolo associativo da parte dell'ALBERTI, il quale non poteva dunque essere ritenuto responsabile solo del reato di cui all'art.416. Di tal che, facendo applicazione dei criteri elaborati nelle linee generali, alla pronunzia di primo grado va sostituita quella di condanna per l'unico reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ritiene, tuttavia, la corte che non sia adeguatamente provata la qualita' dirigenziale contestata all'imputato, atteso che tutti gli elementi sopra esaminati, se in una certa misura concorrono a definire un personaggio rivestente sicuramente una qualifica di rango (basti pensare alle reiterate indicazioni sul prestigio riservato all'ALBERTI in carcere), non offrono con il necessario rigore probatorio la dimostrazione che, in quel momento (quale che possa essere stato lo spessore mafioso dell'imputato), lo stesso fosse investito di poteri direttivi (essi stessi resi, come principio, vieppiu' disagiati nella condizione carceraria); emergendo, in definitiva, soltanto l'esistenza di un elevato livello esponenziale che, se puo' essere valutato ai fini della concreta graduazione della pena, non autorizza la piu' qualificata partecipazione al reato associativo, nei termini legali.

Va peraltro rilevato come in queste considerazioni, che si proiettano nella valutazione di cui all'art. 133 c.p., restino certamente assorbite tutte le deduzioni subordinate della difesa, che ha invocato un trattamento sanzionatorio attenuato (sia sotto il profilo del riconoscimento di circostanze, per vero in alcun modo giustificabili, sia sotto quello della concreta determinazione della pena entro i limiti edittali).

In applicazione, dunque, dei criteri medesimi, la corte ritiene adeguata la pena di anni otto di reclusione (p.b. art. 416-bis, anni 5 e mesi 6 aumentati ad anni 7 e mesi 6 per effetto dell'aggravante di cui al c.6° e quindi ad anni 8 per



effetto dell'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 31.5.1965 n. 575), ferme restando le statuizioni accessorie opportunamente e legalmente adottate dai primi giudici, anche sul piano della evidente pericolosità sociale dell'imputato.


10.11. ALBERTI Gerlando (nato nel 1947). - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti) e condannato alla pena di anni quindici di reclusione e lire 30 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che vanno condivise le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine all'accertamento della responsabilita' dell'imputato per le ipotesi di reato concernenti il traffico degli stupefacenti; mentre ad analoga valutazione non e' dato accedere in base



alle risultanze acquisite.


La statuizione impugnata, sul punto delle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, e' sostanzialmente basata sulle dichiarazioni di Armando PRAGOMENI e soprattutto su un significativo episodio da costui raccontato (ff.410880 segg.) e riferito all'estate del 1980, quando da parte di un gruppo di trafficanti di stupefacenti di Torino, e in particolare da Antonio VESSICHELLI (di cui infra), presentatogli da Tommaso BUSCETTA, era stato inviato in Sicilia per rifornirsi di droga e qui era riuscito a localizzare la villa di quel meccanico di Carini che gli era stato indicato, ma la cui officina, essendo Ferragosto, era chiusa. Aveva pero' trovato molta diffidenza nella gente ivi rinvenuta, malgrado le dichiarate referenze circa la persona del VESSICHELLI che lo aveva mandato, e alla fine gli era stato dato un appuntamento per il giorno dopo. A questo appuntamento erano venute diverse persone, tutte visibilmente armate, ma lui era stato riconosciuto da Salvatore PROCIDA e Nicola PRAONE (anche essi, come si vedra' nella sede corrispondente, facenti parte di quel giro di trafficanti di stupefacenti) i quali erano in compagnia di un certo "Tony GERLANDI" (in realta' riconosciuto in fotografia nella persona dell'odierno imputato, che cosi' si faceva chiamare). Costui, nell'occasione, aveva telefonato al VESSICHELLI, rimproverandolo per avere mandato i suoi amici in Sicilia in quel periodo di difficolta' di approvvigionamento e comunque senza preavviso adeguato; in una situazione, peraltro, di tensione nell'organizzazione.

Tali dichiarazioni, secondo il giudizio espresso dai primi giudici, avevano pure trovato riscontro nelle dichiarazioni, ancorche' non predisposte alla collaborazione, del PROCIDA e del FARAONE, i quali avevano confermato di avere compiuto proprio nell'estate del 1980 un viaggio a Palermo con una "Volkswagen-maggiolino" di colore verde, e cioe' esattamente coincidente con l'auto descritta dal FRAGOMENI nelle sue rivelazioni.

Secondo quella corte, queste circostanze smentivano peraltro l'affermazione del PROCIDA, il quale aveva detto di non conoscere il FRAGOMENI, ammettendo tuttavia di avere compiuto un viaggio in Sicilia proprio nell'estate del 1980 assieme al FARAONE (ff.252841 segg.); laddove, la reticenza difensiva di costui si coglieva appunto in quella, corrispondente ma a sua volta contraddittoria, del FARAONE, il quale aveva ammesso di aver fatto il viaggio in Sicilia, ma assieme alla sua donna, Anna COLIZZI (ff.232283 segg.).

Il convincimento dei primi giudici era stato comunque ulteriormente sorretto dagli accertamenti di polizia, dai quali era emerso che effettivamente, nei giorni e nell'albergo indicati, il FRAGOMENI aveva soggiornato a Palermo assieme alle persone degli accompagnatori di cui aveva parlato (f.434198).

Altre indagini di polizia, poi, avevano accertato che la villa descritta dal FRAGOMENI poteva identificarsi in quella, di proprieta' di un certo BUCCOLA, in cui nel corso dello stesso mese di agosto 1980 era stata rinvenuta una raffineria di stupefacenti (passim) attribuita al gruppo di



Gerlando ALBERTI senior, zio dell'odierno imputato (e per tali fatti poi perseguito e condannato).

Il coinvolgimento dell'ALBERTI nel traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti era risultato, ancora, dimostrato dalle rivelazioni di ANSELMO, il quale aveva riferito della presenza dell'imputato nel gruppo di trafficanti con i quali lui era in contatto, precisando di averlo visto piu' volte effettuare scambi di droga con gli altri trafficanti e descrivendo le persone medesime ed i mezzi che utilizzava per i suoi spostamenti (ff.549283 segg., 459251 segg., 459227 segg.).

Le critiche difensive (a parte quelle di ordine generale sulla attendibilita' del "pentito", di cui si e' parlato nella parte III e nel par.3.8 in particolare, cui si rinvia, essendosi dedotto che costui fosse stato incriminato per estorsione, consistita in una "minaccia di rivelazione"), si sono incentrate sia sulla obiettiva inconsistenza del racconto di FRAGOMENI, che tradirebbe in se' stesso la sua non plausibile veridicita', sia sulla inesistenza di positivi riscontri, anzi di segno negativo, laddove ricercati.


Sotto il primo profilo, si e' infatti dedotto che sarebbe del tutto inverosimile che taluno, come il FRAGOMENI aveva raccontato di avere fatto, si fosse mosso da Torino per andare a comprare droga (probabilmente senza tutto il denaro occorrente, ma comunque) senza conoscere neppure di nome il "meccanico" che gli era stato indicato con un indirizzo altrettanto vago, ed inoltre senza conoscere bene

i luoghi e le persone che dovrà incontrare, con vaghe referenze e con il rischio di non concludere nessun affare ma anzi di imbarcarsi in avventure pericolose.

Peraltro, nella prospettazione difensiva, sarebbe assai sintomatico che la polizia non fosse riuscita ad individuare i luoghi, tuttavia così minuziosamente descritti (insegne, bar, gabbine telefoniche, etc.), pervenendo poi alla solo assiomatica deduzione che la villa una prima volta visitata dal FRAGOMENI fosse quella della raffineria del gruppo di Gerlando ALBERTI.

Dell'imputato, infine, il "pentito" aveva fatto una descrizione accertatamente non corrispondente al vero (avendo indicato, contrariamente alle risultanze di una segnalazione dei carabinieri, che costui, secondo notizie di stampa, fosse stato poi arrestato a Sanremo per sequestro di persona).

A giudizio di questa corte, le doglianze difensive non colgono tuttavia nel segno di una rilevante svalutazione della portata probatoria delle fonti esaminate, avendo, come si e' detto, correttamente i primi giudici motivato la certezza circa la coincidenza con l'imputato della persona descritta dal collaboratore. E non soltanto perche' il FRAGOMENI aveva riconosciuto, dinanzi al giudice istruttore (f.413414) con certezza l'imputato in fotografia (laddove di nessun rilievo puo' essere l'altezza eventualmente indicata in modo erroneo, dato il carattere approssimativo di questo dato); ma anche perche', secondo il suo racconto, il sedicente "Tony GERLANDI" veniva chiamato "cugino" dal

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

FARAONE. Il che non puo' soltanto essere casuale, o genericamente riferibile ad un modo magari comune di rivolgersi a persone di stretta familiarita' (fatto che, comunque, rivelerebbe una sua carica indiziante), dal momento che il PROCIDA aveva ammesso (ivi) che l'ALBERTI era proprio un suo cugino: e tanto finisce con il confermare l'adeguata consistenza del dato della loro frequentazione.

Sicche', procedendo da questa premessa, non deve apparire in alcun modo inverosimile (prospettandosi piuttosto in termini esattamente compatibili con il contesto complessivo) che il FRAGOMENI avesse compiuto quel viaggio nelle condizioni descritte, una volta che il suo accreditamento sul luogo era cosi' saldamente assicurato. Ed i riscontri oggettivi (sul soggiorno alberghiero, sul tipo di auto, ancorche' prescindendo dalla identificazione della villa con quella del gruppo ALBERTI) individuati dalla corte di primo grado costituiscono appunto la definitiva saldatura di un quadro probatorio certo. Ed inoltre, acquisita (attraverso l'inequivocabile riconoscimento fotografico) la certezza che la persona vista da FRAGOMENI fosse l'odierno imputato, alcune inesattezze (sulla precisa statura o su alcune non documentate vicende giudiziarie: posto che una nota laconica di risposta della stazione dei carabinieri di Sanremo non esaurisce la gamma delle possibilita' concrete, con riferimento ad una vaga notizia giornalistica, non piu' controllabile) non possono inficiarne la portata.

E non e' senza significato che perfino MARINO MANNOIA (che peraltro ha negato che l'imputato fosse affiliato)


abbia ricordato come Gerlando ALBERTI detto "'u paccare'" (supra, par.10.10) avesse un nipote che si faceva chiamare "Tonino".

Che poi non possa avere alcun rilievo la "generosa" reticenza di BUSCETTA (difatti inserito in questo stesso gruppo di Torino) non e' necessario piu' indugiare a dimostrarlo (bastando il rinvio al par.3.3).

Dalle superiori considerazioni emerge dunque non soltanto l'esattezza delle statuizioni dei primi giudici, ma altresì la fondatezza del gravame del pubblico ministero in ordine alla esistenza dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art.75, essendo evidente, attraverso le rivelazioni del FRAGOMENI, che il gruppo nel quale l'imputato era inserito per il traffico di stupefacenti faceva uso delle armi per assicurare l'attuazione del programma associativo connesso al traffico medesimo ("fucili a pompa" ed altre armi addirittura ostentate dai soggetti, alcuni non identificati, che avevano in un primo momento spalleggiato l'ALBERTI prima che FARAONE e PROCIDA riconoscessero il FRAGOMENI nel misterioso visitatore alla ricerca di stupefacenti presso la villa di Carini).

Non puo' essere, invece, condiviso il giudizio della prima corte in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I fatti esaminati attestano in realta' che la condotta dell'imputato si era concretata nel prendere parte ad una efficiente organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Ma che questo possa comportare, con automatica

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

assimilazione, che il gruppo facesse al tempo stesso parte del sodalizio mafioso non e' dimostrato (oltre che per le considerazioni di ordine generale gia' trattate nella parte V e che non merita ripetere) nel caso concreto da alcuna specifica acquisizione probatoria, neppure dalla sicura affiliazione di alcuni del gruppo (per esempio, dell'omonimo zio dell'imputato). Laddove le indicazioni sono di segno, se non negativo, quanto meno non univoco, specie a fronte della sicura affermazione del MARINO MANNOIA, secondo il quale l'ALBERTI non era un'affiliato alle cosche mafiose.

Da questa imputazione, dunque, l'imputato deve essere mandato assolto.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 13 e 22, da ritenere unificati sotto il vincolo della continuazione (essendo evidente che il traffico sia stato commesso nel quadro del piu' vasto programma associativo), la corte ritiene equa la misura di anni nove e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa (p.b. art.74 = a.4 e lire 12 milioni + aggr. 1/2 da computare con i criteri di cui al par.5.7 + 81 cpv.).

10.12. ALFANO Paolo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) nonche' di quelli di cui ai capi 13 e 22, in esso assorbito il capo 45 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di sostanze stupefacenti), ed ancora di quelli di cui ai capi 275, 280, 281, 284, 285, 367, 368, 394 e 395, e condannato alla pena di anni diciassette di reclusione e lire 120 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. E' stato pure assolto con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 372 e 373 (e da altri, non oggetto di gravame).

Lo stesso imputato ha proposto appello, deducendo la totale insussistenza dei fatti, o comunque l'insufficiente prova degli stessi, essenzialmente basati sulle rivelazioni di "pentiti", per definizione inattendibili e comunque positivamente smentite dalla residue risultanze processuali.

Il procuratore generale ha proposto a sua volta impugnazione per l'esiguita' della pena, per l'esclusione delle aggravanti dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti e per la ritenuta continuazione fra il reato associativo ed i reati-scopo (nei termini illustrati nella trattazione generale).

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti alle doglianze proposte con i motivi di appello.



961594

Rinviandosi ai par.9.4 e 9.7, dove sono stati esaminati i capi concernenti le imputazioni specifiche (alcune coperte da prescrizione), la corte osserva, in esito al dibattimento, che la statuizione dei primi giudici in ordine alla sussistenza dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, nonché in ordine a quelle concernenti il traffico di stupefacenti, non presta il fianco ad alcuna censura.

La corte di primo grado, infatti, aveva basato il suo convincimento, in primo luogo, sulle rivelazioni di CONTORNO, il quale non aveva avuto esitazione ad inserire "Pietro 'u zappuni" (nomignolo attribuito all'imputato, a cagione dei denti incisivi sporgenti e, come si vedrà, così notorio che in alcuni casi l'ALFANO veniva conosciuto solo attraverso di esso) fra gli affiliati della "famiglia" mafiosa di corso dei Mille, a sua volta proveniente da pregresse esperienze di contrabbando e riconvertito al traffico di stupefacenti (f.456534).

Coerentemente alla sua appartenenza a questo gruppo criminoso, dell'ALFANO avevano offerto significative e concordanti rivelazioni anche i collaboratori in esso gravitanti e cioè SINAGRA e CALZETTA.

Il primo aveva raccontato (f.025963) come l'imputato fosse un "killer" professionista della cosca di Filippo MARCHESE, addirittura "braccio destro" di Carmelo ZANCA, che veniva appunto utilizzato per le imprese più rilevanti, quali attentati e omicidi (ff.012059 segg.), nei termini, peraltro, illustrati nelle sedi richiamate della parte IX.

Il CALZETTA, dal canto suo, aveva confermato che "Pietro 'u zappuni" era uno dei piu' grossi uomini d'azione della cosca, che lui vedeva sempre nei luoghi di raduno del gruppo medesimo, e gli aveva attribuito gli episodi di cui alla parte IX, implicanti l'attuazione di compiti istituzionalmente mafiosi (attentati, etc.); i luoghi di incontro preferito erano poi quello dei "Bagni Virzi", dove gli affiliati si riunivano per trafficare in droga e concordare le imprese criminali, ovvero la "Edilceramica" dei TINNIRELLO, il negozio di elettrodomestici degli SPADARO-LUCCHESI, il rifornimento di carburanti degli ZANCA (ff.402826, 402846 segg., 402889 segg.): tutti riferimenti esattamente coincidenti a quelli di comprovata consistenza processuale, come si vedra' nelle corrispondenti posizioni individuali degli altri associati (e la cui trattazione e' dunque a questi fini integrativa).

Come si vedra' nella posizione di Alessandro BRONZINI, costui aveva fatto la sua "consegna" di stupefacenti allo ZANCA, nel suo rifornimento di benzina, in presenza dell'ALFANO.

Ma la presenza, costante ed attenta, dell'imputato nei luoghi di pertinenza della cosca mafiosa, destinata a divenire indispensabile nei casi piu' importanti, come quelli connessi al traffico di stupefacenti di alcuni degli associati del gruppo, era stata attestata in modo univoco non soltanto dall'eloquente ruolo di (cosi' definito) "guardiano" che all'ALFANO veniva attribuito nei cantieri della cosca (ma era stata significativa la telefonata,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

intercettata a Federico AMATO, imprenditore parassita della cosca, il quale aveva richiesto al suo dominus VERNENGO l'intervento di "'u zappuni" per fronteggiare le proteste di assegnatari di alloggi, cioè per uno pseudo-scopo di "polizia mafiosa": infra, par.10.15), ma anche dalla sua partecipazione alla raffineria scoperta in via Messina Marine.

L'11 febbraio 1982 (procedendo dalle indagini scaturite sin dal c.d. "blitz di Villagrazia" del 19 ottobre 1981 e sulle tracce dei VERNENGO, ormai individuati come i capisaldi del traffico degli stupefacenti del gruppo mafioso di corso dei mille) i carabinieri avevano fatto irruzione in un cantiere edile, per la costruzione di due ville contigue, e vi avevano scoperto una raffineria di eroina in piena attività (così pervenendo alla denuncia di Nicola DI SALVO e dei VERNENGO, nei termini di cui alle rispettive posizioni individuali, cui si rinvia). Ma la persona che era stata riconosciuta sul ponteggio del cantiere e che era corsa a dare l'allarme a quelli che si trovavano nella raffineria era proprio l'ALFANO (fatti, come si vedrà, del tutto pacifici).

La corte di primo grado non aveva mancato poi di sottolineare come questi convergenti elementi di prova avessero trovato riscontro ulteriore non soltanto negli accertamenti di polizia sui luoghi di ritrovo della cosca (specialmente nelle perquisizioni dei "Bagni Virzi", dove erano state rinvenute pure armi), ma anche nelle dichiarazioni rese alla polizia da un cittadino tunisino

(che svolgeva le mansioni di cameriere negli stessi "Bagni Virzi"), Ali' MATHLOUTHI, il quale aveva riconosciuto per fotografia tutti gli associati della cosca fra i quali proprio l'ALFANO (laddove, in altra sede difensiva, si era cercato di contestare la validita' di questa acquisizione, non ritualmente seguita da conferma dinanzi al giudice, ma sterilmente, posto che l'atto era esattamente valutabile, tenuto conto della sua portata storica e della impossibilita' di reperire il teste scomparso, verificata fino a questo dibattimento di appello).

Il quadro probatorio cosi' univocamente emergente dal processo e' stato peraltro completato, in modo altrettanto esauriente e significativo, dalle nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello ha confermato l'affiliazione, salda ed operativa, dell'ALFANO (anche a lui, ovviamente, noto con il nomignolo collegato ai denti vistosi) e soprattutto il suo attivo inserimento nel traffico di stupefacenti. Anzi questo "pentito" ha finito con il raccontare episodi di traffico nuovi, precisando che da epoca risalente l'ALFANO si era dedicato, assieme a Salvatore CONTORNO, alla lavorazione di cospicui quantitativi di eroina; ed ha offerto l'indicazione piu' coerente all'intero contesto probatorio, precisando (ud.5 gennaio 1990) che "'u zappuni" era uno dei piu' noti ed abili "killer" della cosca (al pari di SENAPA, ROTOLO, Antonino MARCHESE, "Peppuccio" SPADARO, Vincenzo SINAGRA detto "tempesta", etc.).

A fronte di questo cospicuo ed univoco materiale

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

probatorio, la difesa si e' in primo luogo assestata sulle generali proposizioni circa l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti", neppure quando plurime e convergenti (nei termini di cui alla parte III, alla quale occorre, come al solito, fare integrale rinvio); ma, nello specifico ambito processuale della posizione di questo imputato, ha fortemente criticato l'aderenza di quelle alla persona dell'ALFANO, il quale talvolta viene indicato come ZAPPONE, alla stregua di un cognome, tal'altra chiamato con un nome di battesimo, "Pietro", che non e' il suo (magari speculando sulla esistenza di una persona chiamata proprio Pietro ALFANO, ma ovviamente gravitante in un contesto del tutto diverso), in ogni caso contestando sia la veridicit  dell'appellativo attribuitogli sia il fatto stesso che lo giustificherebbe (e difatti l'imputato si e' presentato al dibattimento di appello con una fisionomia che non avrebbe dovuto tradire il particolare dei denti sporgenti).

Ma, al di la' degli espedienti difensivi, la concordante indicazione da parte di tutti i collaboratori escussi non puo' lasciare spazio ad alcuna incertezza; come e' dimostrato in modo assolutamente inequivocabile proprio dalla foto segnaletica dell'ALFANO, riferita ai tempi di cui alle descrizioni dei predetti, dove il viso dello stesso appare proprio caratterizzato dalla pronunciata sporgenza degli incisivi, chiamati "zappuni" nel gergo dialettale (f.412473).

La debole consistenza dei tentativi di difesa dell'ALFANO si colgono poi nella stessa non coerente linea

sostenuta a proposito delle indagini connesse al ritrovamento del laboratorio di via Messina Marine, laddove da una parte si contesta che il carabiniere D'ANTONI possa aver visto e riconosciuto esattamente lui sul ponteggio del cantiere delle due ville in costruzione; e dall'altra si ammette comunque che esso imputato si era trovato li' solo per caso e che era fuggito alla vista dei carabinieri temendo la denuncia di costruzione abusiva. Laddove la intuitiva ingenuita' di un simile espediente difensivo finisce con il rafforzare la (gia' univoca e consistente) prova circa la sicura consapevolezza da parte dell'ALFANO che in quel luogo si stesse raffinando eroina (fatto che, anche empiricamente, non puo' sfuggire date le esalazioni).

Ne' puo' accedersi ad alcuna soluzione piu' riduttiva, circa la presenza dell'imputato sui luoghi della raffinazione (per esempio ipotizzando una sola mansione da sentinella, nella specie attestata dall'allarme infatti prontamente diramato ai raffinatori); neppure nella prospettiva emergente dalle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha affermato di avere sentito dire che l'ALFANO non fosse interessato alla lavorazione in corso in quel momento. A tacer d'altro, perche', anche supponendo una totale mancanza di cointeressenza economica da parte di costui, la sua compartecipazione sul piano giuridico-penale resterebbe comunque sicuramente attestata dalla gia' confessata posizione di supporto e di ausilio nella realizzazione del programma di attuazione del ciclo di lavorazione (ne' colui che fa da "palo" per agevolare un laboratorio di eroina puo'



apparire meritevole di un giudizio piu' favorevole sul piano del disvalore sociale e giuridico).

Va dunque confermato il giudizio di responsabilita' dell'imputato in ordine alle imputazioni ascrittegli ai capi 10 (in esso assorbito, come detto in via generale, il capo 1), 13 e 22; ed altresì riconoscendo l'aggravante di cui all'art.75, comma 5, legge n.685/1975, dal momento che la disponibilita' delle armi da parte del gruppo criminale dedito pure al traffico di stupefacenti era risultata dalle perquisizioni nei vari covi della cosca ("camera della morte", "Bagni Virzi").


Malgrado la coincidenza, in capo a diversi affiliati del gruppo, anche della qualita' di partecipe del traffico di stupefacenti, va ritenuto che non sia configurabile, nella specie, un vincolo di continuazione fra i due reati associativi (416-bis e 75), dal momento che quella coincidenza assume un carattere del tutto occasionale, mentre non vi e' affatto compenetrazione fra gli scopi del sodalizio mafioso e quello finalizzato al traffico di stupefacenti (oltre che nei termini gia' chiariti nella parte V, anche) perche' il processo dimostra che non tutto quel gruppo di mafia si dedicava a quest'ultimo e le prerogative del primo non avevano coerentemente una necessaria connotazione nello stesso senso.

Si deve, invece, intravedere l'unicita' del disegno criminoso fra i reati associativi ed i reati-scopo rispettivamente connessi al programma del sodalizio (attentati, estorsioni, rispetto all'associazione per

delinquere mafiosa; traffici, rispetto al sodalizio corrispondente), e cio' nei termini anticipati sul piano generale nelle parti IV e V (cui si rinvia).

I reati di cui ai capi 284 e 395 sono estinti per prescrizione. Ma anche considerato questo, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., la pena va cosi' ricalcolata, considerata la giusta doglianza del pubblico ministero quanto alla non adeguata misura sanzionatoria per comportamenti cosi' gravi come quelli emersi dalle prove, fino alla concorrenza della stessa misura inflitta in primo grado (p.b. capo 10: a.6 + 81 cpv. per capi 275, 280, 281, 285, 367, 368 = a.8; p.b. capo 22: a.4 £.60 mil. + aggr. art.74, come altrove specificato, = a.6 £.90 mil. + 81 cpv. per capi 13 e 394 = a.9 e £.120 mil.).

La formula assolutoria dei capi 372 e 373 va adeguata al nuovo regime processuale.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials are smaller and more compact.

961602

10.13. ALIOTO Gioacchino. - L'imputato e' stato condannato, per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 332, 334, 335, 336, 344 e 345, alla pena di anni otto di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre pene accessorie e misure di sicurezza. Lo stesso e' stato assolto, con formula dubitativa, dai reati di cui ai capi 1 e 10 (associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso) e 369.

L'ALIOTO ha proposto appello deducendo l'inaffidabilita' delle fonti costituite dai "pentiti".

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per i capi 1 e 10, sul rilievo che, avendo realizzato i reati collegati alla cosca di corso dei Mille, l'imputato non potesse che esservi inserito.

In esito al dibattimento, nel quale le parti hanno adottato coerenti conclusioni, la corte osserva che va condivisa la pronunzia dei primi giudici.

Quanto ai capi di imputazione per i quali e' stata pronunziata condanna in primo grado, si rinvia ai par.9.9, 9.10, 9.11, 9.14, 9.15 e 9.19, dove la posizione dell'ALIOTO e' stata esaminata nel contesto delle risultanze complessive (pervenendosi alla conferma per tutti i capi, tranne che per il 332).

Per quanto attiene alla pretesa configurabilita' del

reato associativo a carico di tutti quelli che, come l'odierno imputato, avevano commesso i reati c.d. comuni nel territorio controllato dalla cosca di corso dei Mille, si rinvia integralmente alla trattazione di carattere generale di cui al par.4.10, dove sono state appunto esaminate tutte le possibili angolazioni del problema e dove si e' appunto concluso che la pur consistente idea di una contiguita' fra gruppi criminali comuni e cosca mafiosa veniva compromessa dal dubbio che i primi agissero in forma autonoma e per il perseguimento di diversi scopi, ancorche' essendo tenuti al rispetto di regole e perfino al pagamento di percentuali: argomenti e riflessioni che qui si devono ritenere riprodotte per la posizione di questo imputato, a cui favore, poi, milita la specifica indicazione di MARINO MANNOIA, il quale ha escluso che fosse un associato, precisando che era solo un "ragazzo ladruncolo, rapinatore", e nient'altro (ud.5 gennaio 1990).

Per quanto attiene, infine, al capo 369, si osserva che contro la relativa assoluzione dubitativa rimane la sola impugnazione dell'imputato, il quale ha dedotto la totale mancanza di prove e chiesto l'assoluzione con formula piena. Sicche' al nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, va adeguata la formula assolutoria (che l'articolo 530 2° C.P.P. in relazione all'articolo 254 disp. trans. prevede senza alcuna distinzione), non senza dire che gli indizi nei confronti del prevenuto giustificavano i dubbi ai quali si sono ancorati i primi giudici.


In dipendenza di ciò', la pena inflitta dai primi giudici, in linea di principio adeguata rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sicchè del tutto infondata e la doglianza sul punto espressa dall'imputato, deve essere proporzionalmente diminuita per effetto dell'assoluzione dal capo 332, e quindi determinata in anni sette e mesi sei di reclusione e lire 2.500.000 di multa (dall'aumento per continuazione determinato dai primi giudici in anni due e lire tre milioni togliendosi mesi sei e lire cinquecentomila). Fermo il resto.

10.14. ALTADONNA Francesco e RANDAZZO Giuseppe. - I due imputati, la cui posizione viene trattata simultaneamente per la coincidenza delle fonti di prova, sono stati giudicati responsabili dei reati di cui ai capi 383 (art.648 c.p.) e 450 (art.378 c.p.) e condannati alla pena di anni quattro di reclusione e lire 4 milioni di multa per ciascuno, essendo risultato che avevano interposto la loro persona per investimenti immobiliari compiuti da associati mafiosi, e in particolare da Antonino BADALAMENTI, ucciso il 19 agosto 1981.

Entrambi hanno proposto appello deducendo l'inconsistenza dell'accusa basata su una inesistente intermediazione ricettatoria e su un presunto atteggiamento di favoreggiamento.

Il procuratore generale non ha corredato di motivi la dichiarazione di gravame inizialmente presentata.

Osserva la corte, in esito al dibattimento e sulle conclusioni delle parti (di rigetto dell'appello, da parte del procuratore generale, e di accoglimento dello stesso, da parte delle difese), che innanzitutto l'imputazione di cui al capo 450 (favoreggiamento personale commesso nell'agosto 1981) e' estinto per prescrizione e che di tale evento va subito pronunciata declaratoria, non essendo evidente, per quanto e' risultato nel par.6.14, una prova della non colpevolezza degli imputati.



Quanto alla imputazione di cui al capo 383 (per avere gli imputati ricevuto provviste provenienti da reato, e che, contrariamente ad un assunto difensivo non costituisce duplicazione dell'accusa di favoreggiamento, invece elevata per l'atteggiamento reticente dei predetti nel corso delle investigazioni di polizia), si osserva che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Ed invero, come si e' anticipato a proposito dell'omicidio di Antonino BADALAMENTI (par.6.14, citato), si era accertato che la tenuta dinanzi alla quale il fatto era avvenuto era stata acquistata dagli odierni imputati; ma si era invece stabilito che essa costituiva un vero e proprio quartier generale della cosca capeggiata dall'ucciso (per le ragioni ed i riscontri processuali ivi indicati e che non e' opportuno ripetere, bastando il mero rinvio alla trattazione richiamata).

Se non che, nell'indagare sulle transazioni finanziarie facenti capo a questi soggetti, che apparivano dunque semplici prestanome del "capo" pro-tempore della "famiglia" di Cinisi (come si ricordera', divenuto tale a seguito della espulsione di Gaetano BADALAMENTI, esule all'estero), si era accertato che gli stessi avevano effettuato notevoli operazioni bancarie che, a fronte della impossibilita' da parte degli interessati di fornire una plausibile spiegazione, non potevano che costituire fatti di vero e proprio riciclaggio dei proventi illeciti della cosca.

Quanto all'ALTADONNA, era risultato che costui (il quale inizialmente aveva incautamente dichiarato di non

conoscere il BADALAMENTI: f.153417) era strettamente legato al gruppo mafioso, non soltanto per avere fatto addirittura da testimone alle nozze del BADALAMENTI (come lo stesso imputato avrebbe finito per ammettere: f.043361), ma anche per avere intrattenuto numerosi rapporti di affari, soprattutto nel settore degli investimenti (intermediando, fra l'altro, l'intestazione di quote di società, come la spa "Agricola e zootecnica", di sicura appartenenza alla famiglia del BADALAMENTI); al punto che non era sfuggito agli inquirenti che lo stesso avesse fatto da testimone in numerosi atti di investimento del gruppo (giustificando il fatto con l'occasionale presenza, ogni volta, presso lo studio del notaio: f.153012).

Ne' era stato trascurato come, in sede di perquisizione domiciliare, nel suo studio professionale di geometra erano stati rinvenuti carteggi riferiti a pratiche immobiliari di numerosissimi personaggi gravitanti nel gruppo (ff.153703 segg.), come GALLINA, PIPITONE, PELLERITO, BADALAMENTI, etc., in una singolare concomitanza di interessi facenti capo a persone a loro volta aggregate da un legame comune che non poteva cioè apparire casualmente collegata all'attività professionale svolta (peraltro alle dipendenze di un ente pubblico).

Ma, quanto appunto all'ALTADONNA, il fatto più significativo era apparso l'acquisto della villa-"bunker" del "capo" Antonino BADALAMENTI, le cui stesse modalità (a parte la già ricordata consistenza del fabbricato, sicuramente destinato agli scopi di mafia) erano state

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'Bj', while the one on the right is a more standard cursive signature.

particolarmente emblematiche.

Il venditore della tenuta, Accursio MARRONE, aveva dichiarato al giudice istruttore (ff.159196 segg.) che, dopo avere sistemato alcune questioni con i mezzadri che vi lavoravano, aveva cominciato a registrare strani fatti di violenza ad opera di ignoti (taglio di alberi, furti, apposizioni di catene a cancelli, etc.) che lo avevano "indotto" a mettere in vendita la proprieta'. Finche' un giorno gli era stato portato proprio l'ALTADONNA, che conosceva come geometra del comune di Carini ma, malgrado la sua sorpresa, si era dichiarato nella disponibilita' delle somme (per diverse centinaia di milioni) occorrenti per l'acquisto della tenuta. L'ALTADONNA aveva dato un acconto di 50 milioni ed alla stipula dell'atto si era poi presentato con il RANDAZZO, rifiutandosi peraltro di corrispondere una penale pattuita per il ritardo (ma senza che lui avesse ritenuto opportuno insistere nella pretesa dopo tutto legittima).

I primi giudici avevano, sul punto, sottolineato il chiaro valore sintomatico della circostanza che, a monte del reperimento delle provviste utilizzate per il pagamento del prezzo, vi era stata perfino un'operazione di cambio, effettuato dall'ALTADONNA, di circa 50 mila dollari U.S.A., della quale ovviamente costui non aveva (ne' ha poi) potuto fornire una spiegazione qualsiasi (f.043366); e che, inoltre, altre provviste ancora erano state fatte risalire, per circa 145 milioni di lire, ad altrettante operazioni di cambio di valuta americana.

Anche il RANDAZZO, a sua volta sedicente proprietario della villa fortificata, era risultato invece del tutto fittizio acquirente, non tanto perche', come si era detto nella sede piu' volte richiamata, la tenuta era stata accertatamente acquistata dal BADALAMENTI (perfino attraverso le dichiarazioni della moglie di costui: ibidem), quanto perche' si era stabilito che lui stesso vi si era recato solo pochissime volte e per brevi visite.

Emblematiche, sul punto, erano state le dichiarazioni di Giuseppe LA FATA (F.042166), il quale aveva precisato di essere stato assunto come lavoratore agricolo proprio dal BADALAMENTI, il quale lo pagava, per badare a quella proprieta', nella quale il RANDAZZO si recava solo saltuariamente per incontrarsi con il primo e senza entrare mai nell'abitazione.

Ma oltre a queste circostanze certamente significative della disponibilita' del RANDAZZO (come dell'ALTADONNA) alla fittizia interposizione soprattutto per l'intestazione di un immobile cosi' intrinsecamente destinato agli scopi del sodalizio mafioso (e formalmente acquistato con denaro di ben sospetta provenienza, come, a tacer d'altro, i cambi di valuta straniera facevano supporre, in un contesto associativo di soggetti dediti al traffico internazionale di stupefacenti), anche altri elementi erano stati messi in luce dai primi giudici.

Nella sentenza impugnata, infatti (pagg.6312 segg.), sono stati messi in luce i singolari passaggi di denaro e di assegni venuti alla luce fin dalle indagini relative al





sequestro di documentazione bancaria di Salvatore INZERILLO (che, come non e' inopportuno ricordare, era colui il quale "distribuiva" ai finanziatori gli utili del traffico internazionale di stupefacenti: v. parte VI e in particolare par.6.1, 6.5 e 6.7), laddove ne e' risultata connotata in modo eloquente la comune matrice di queste operazioni poi confluite, per quanto qui interessa, proprio nell'acquisto della tenuta del MARRONE, perfino attraverso passaggi di firme accertate come apocrife (sistema adottato per far perdere le tracce della fonte illecita) e comunque in base a rapporti economici che l'imputato non ha saputo ne' potuto documentare, al di la' delle mere affermazioni di cambi di assegni dietro restituzione di contanti (ivi).

Di tal che la statuizione dei primi giudici non puo' che essere condivisa da questa corte, anche a fronte delle doglianze difensive, che hanno sostanzialmente riprodotto le deboli proposizioni degli imputati in ordine ad una regolarita' e verita' delle operazioni apparenti, che invece sono intuitivamente smentite dalla portata indiziante degli elementi di prova esaminati.

La sentenza va, quindi, sul punto confermata.

Quanto al regime sanzionatorio, la corte ritiene da una parte equa la pena inflitta dai primi giudici (escluso l'aumento per continuazione per il reato prescritto), non meritando la decisione impugnata alcuna censura ne' sotto il profilo del diniego di attenuanti, che non sarebbero giustificate da alcuna ragione (neppure da quelle attinenti alla personalita' "pulita" degli imputati, che anzi

costituiva l'esatto presupposto per un'utile intermediazione apparentemente lecita a favore di ambienti di criminalita' mafiosa, emergendo dunque per converso la generosita' della valutazione accusatoria), ne', per le stesse ragioni, sotto il profilo della concreta graduazione. Fermo il resto, compreso il condono, che si estende ex lege alla pena accessoria.



10.15. AMATO Federico. - L'imputato e' stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione, cosi' gia' modificata l'originaria imputazione di associazione per delinquere, nonche' di procurata inosservanza di pena, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 4.000.000 di multa, oltre pena accessoria e misura di sicurezza. Ha proposto appello, negando di essere stato, come era stato dedotto dall'accusa, solo un prestanome di Antonino VERNENGO per avere invece svolto una sua autonoma attivita' di affari e di impresa; e di non avere inoltre aiutato un suo dipendente a sottrarsi all'esecuzione della pena.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che, in primo luogo, va dichiarata l'estinzione del reato di cui al capo 420 per intervenuta prescrizione; difatti, essendosi verificato tale evento, la relativa statuizione va adottata in mancanza di evidente prova dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza dell'imputato (stante le risultanze messe in luce dai primi giudici, che lo avevano condannato).

Per quanto attiene, poi, al reato di ricettazione ascrittogli al capo 11, originariamente formulato come partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, la corte osserva che la decisione dei primi giudici

non merita alcuna censura.

La corte di primo grado aveva infatti fondato, congruamente, il suo convincimento innanzitutto sulle dichiarazioni univoche e concordanti dei "pentiti", i quali avevano appunto indicato l'AMATO come un personaggio che viveva ai margini della cosca, sostanzialmente offrendo con la sua apparente veste di imprenditore edile una copertura di legalita' agli investimenti degli affiliati, e in particolare al riciclaggio del denaro che i VERNENGO ricavavano dal traffico di stupefacenti.

Tale ("uomo dei VERNENGO"; "fabbrica con i soldi dei VERNENGO") lo avevano definito sia il CALZETTA (dib. primo grado, ud. 9 luglio 1986) che il CONTORNO (secondo il quale "Pinuzzu" - cosi' veniva chiamato, pacificamente - AMATO costruiva palazzi sotto la protezione dei VERNENGO dei quali era sostanzialmente il prestanome: f.456620). E, a sua volta, CONIGLIO aveva raccontato di avere appreso in carcere come l'AMATO fosse stato raggiunto da altri detenuti perche' stesse attento a non coinvolgere nessuno nei suoi interrogatori circa le fonti di finanziamento delle sue attivita' imprenditoriali (ff.504737 segg.).

Gli stretti legami che univano l'AMATO ai VERNENGO erano risultati peraltro accertati attraverso le numerose intercettazioni telefoniche, dalle quali si era ricavato che l'imputato gestiva la sua attivita' d'impresa non soltanto in costante collegamento con quel gruppo familiare, ma addirittura in uno stato di evidente subordinazione, peraltro non giustificata dal rispettivo ruolo formalmente



961614


rivestito.

Emblematiche, secondo le risultanze processuali, erano state le vicende relative alla spa "Enologica Galeazzo", avente ad oggetto la produzione e il commercio di prodotti vinicoli, il cui capitale era pacificamente tutto nelle mani della famiglia di Antonino VERNENGO (attraverso parenti e compiacenti prestanomi, in termini che appunto la difesa non ha sostanzialmente contestato), nel cui contesto l'AMATO si era inserito acquisendo formalmente parte di azioni, costruendo lo stabilimento (naturalmente su un terreno acquistato da uno dei congiunti, nella specie dal suocero del VERNENGO) ed assumendo, ad un certo punto, anche la carica di amministratore unico in sostituzione di Baldassare D'AMICO (infra, par.10.92), allorquando lo stesso aveva rotto il fidanzamento con la figlia del predetto VERNENGO ed era stato coerentemente allontanato dalla società'.

Che tale società' fosse uno strumento nelle mani del VERNENGO e per il riciclaggio dei proventi illeciti, a giudizio della prima corte, era adeguatamente emerso da un duplice ordine di acquisizioni. Da una parte, dal fatto che, a parte la quasi integrale titolarità' delle azioni, direttamente o per interposta persona, il VERNENGO era apparso anche all'esterno il vero dominus dell'impresa, al punto che il dato non poteva considerarsi oggetto di perplessità' ed era stato peraltro confermato per esempio dallo stesso D'AMICO (il quale a sua volta non aveva fatto mistero neppure del fatto di non avere esborsato "nemmeno una lira" per acquisire la titolarità' delle azioni prima

possedute: ff.149106 segg.). Dall'altra, sul rilievo che, anche grazie agli accertamenti contabili eseguiti (vol.4/sa), si era potuto stabilire che i flussi finanziari dell'impresa erano tutti (sia quelli della costituzione della società, sia quelli destinati alle immobilizzazioni o al funzionamento dell'impresa), stranamente, provenienti da conferimenti di denaro contante (che nella società compariva, in cospicuo ammontare, come per incanto: basti pensare al primo, consistente, aumento di capitale fino ad un miliardo di lire dopo pochi mesi di -non-attività').

Si era poi, ed in modo assai convincente, messo in luce come l'AMATO non potesse sconoscere ne' lo spessore criminale del VERNENGO ne', in particolare, la sua attività illecita nel contesto mafioso e del traffico degli stupefacenti, se e' vero che lui stesso, dopo le vicende connesse alla clamorosa (e dunque ben risaputa da tutti, lui compreso) scoperta della raffineria di via Messina Marine, era stato sorpreso in compagnia del figlio di VERNENGO in procinto di recarsi a trovarlo nel suo rifugio da latitante (negando il fatto inizialmente, ma finendo con il doverlo ammettere di fronte all'evidenza delle cose ed a questo punto adducendo il pretesto della discussione di un affare: f.149760); oppure se e' vero che, come era risultato da una intercettazione telefonica, aveva sollecitato l'intervento di "u zappuni" (Paolo ALFANO, supra, par.10-12, noto personaggio impiegato dalle cosche per scopi delittuosi) per fronteggiare le pressioni di assegnatari di appartamenti in un palazzo in costruzione, in una specie di mansione da

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

"polizia della mafia" (fatto ammesso dall'AMATO, il quale si era però trincerato nella posizione difensiva di non consapevolezza delle qualità di questo soggetto, che lui aveva conosciuto per "ZAPPONE" alla stregua di un cognome, e che aveva utilizzato per compiti così definiti saltuari di "guardiania", naturalmente non messo in regola).


Simili, gravi, univoche e concordanti, risultanze processuali non potevano che giustificare (per vero abbastanza generosamente, dato il livello di compenetrazione nella cosca) l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, emergendo con assoluta certezza non solo il fatto materiale dell'intermediazione ricettatoria (anzi, perfino la totale predisposizione a mettere la propria apparente immagine di imprenditore al servizio dello scopo di riciclaggio dei proventi illeciti del gruppo mafioso e dedito al traffico di stupefacenti), ma anche la consapevolezza, da parte dell'imputato stesso, di agire solo al fine predetto, nella esatta conoscenza della provenienza dei capitali formalmente amministrati ed inseriti nei meccanismi d'impresa apparentemente leciti.

Basterebbe infatti rileggere le intercettazioni telefoniche (ff. 151395 segg.) per cogliere la pienezza del rapporto, che è di subordinazione al VERNENGO e di cauto e rispettoso ossequio, in un rovesciamento dunque di ruoli rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, al contrario, il rapporto fra imprenditore e finanziatore occulto o palese. Nei suoi uffici di imprenditore edile l'AMATO riceveva vere e proprie disposizioni da parte del VERNENGO,

il quale solo stabiliva le condizioni nei casi controversi (per esempio: "lui esce la meta' di quello che paghiamo noi, delle opere di urbanizzazione.." dice il VERNENGO, aggiungendo: "pero' mi deve togliere l'avvocato...").

Ma e' proprio attraverso le stesse, pur caute, ammissioni, dell'imputato che si puo' decifrare il vero ruolo da lui rivestito ai margini della famiglia VERNENGO, quando ammette di avere conosciuto i conferimenti in contanti di capitale (un miliardo sottoscritto da persone di modesta estrazione sociale: casalinga, moglie di un pescatore, autista, contadino; diverse centinaia di milioni per l'acquisto di macchinari) precisando che comunque non gli interessava sapere da dove prendessero il denaro e che neppure aveva le idee chiare sui compiti devolutigli ("perche' di societa' non ne capisco niente"); quando riconosce di non aver versato una lira per acquisire la titolarita' delle azioni (elaborando poi la debole tesi difensiva che cio' aveva ottenuto come corrispettivo della costruzione dello stabilimento: come se questi fossero gli schemi operativi normali di un imprenditore, che dunque costruisce senza ricevere denaro); quando e' costretto, come si e' detto, ad ammettere che sapeva dei trascorsi penali dei VERNENGO per via della raffineria di droga e che, quando era stato fermato dalla polizia assieme al figlio di VERNENGO, si stava recando nel rifugio da latitante di costui.

Perfino MARINO MANNOIA, nel dibattimento di appello, ha confermato che AMATO costruiva "per conto dei VERNENGO"

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961618

(udienza 5 gennaio 1990).

A fronte di tutto cio', del tutto sterili appaiono i tentativi difensivi di accreditare l'esistenza di formali rapporti d'affari, posto che sotto nessuna prospettiva la condotta dell'AMATO si presenta come rientrante in una naturale condizione di estraneita' ad un contesto (ancorche', in ipotesi, di conosciuta estrazione illecita) di soli soggetti finanziatori.

Il punto di maggiore interesse difensivo attiene, peraltro, alla esistenza di un formale contratto di appalto che sarebbe stato concluso fra le parti per la costruzione dello stabilimento della "Enologica Galeazzo", avendo molto insistito la difesa sul fatto che (i primi giudici avessero trascurato di considerare che) era stato perfino prodotto un documento scritto e addirittura di data certa (recante un timbro postale), il cui contenuto era stato pure confermato dal consulente commercialista che avrebbe "consigliato" le parti di redigerlo e di attribuirvi, appunto, data certa.


Ma, a parte che un atto formale non e' detto che non possa dissimulare un diverso rapporto sottostante, di guisa che l'argomento cosi' enfatizzato non lascia spazio (nel contesto delle residue emergenze) a molte perplessita' processuali, la corte osserva che giustamente i primi giudici l'hanno disatteso (ancorche' non motivando ogni possibile aspetto della vicenda, probabilmente per conferire al fatto la giusta emarginazione che esso meritava nel quadro degli espedienti difensivi); poiche' e' proprio dalle stesse vicende relative al "ritrovamento" (ovviamente, dopo

961619

l'arresto dell'AMATO, e cioè il 29 marzo 1983) di questo documento che si ricavano eloquenti indicazioni che sorreggono la serenità del giudizio della prima corte.

Il documento in questione, sottoscritto dal figlio dell'imputato (ff.149883 segg.) e apparentemente spedito per raccomandata (il 4 maggio 1981) dalla srl AMATO Costruzioni (altra società dello stesso gruppo AMATO) alla spa Enologica Galeazzo, entrambe domiciliata presso il medesimo commercialista, era infatti comparso come dal nulla, posto che della sua esistenza non aveva parlato nessuno; anzi, espressamente interloquendo sul punto, gli interessati avevano escluso che fosse stato mai redatto un contratto scritto di appalto per la costruzione dello stabilimento.

"Naturalmente non venne redatto alcun documento scritto", aveva detto lo stesso AMATO il 16 marzo 1983 (ff.149754 segg.); e tanto lo aveva affermato in un momento in cui il giudice gli contestava i fatti che rendevano oscuri i di lui rapporti con il gruppo VERNENGO e la "Enologica Galeazzo" (qui può notarsi che l'AMATO si esprime attribuendo a se' stesso l'affare e non lasciando trapelare una pur marginale possibilità che esso fosse stato concluso dal figlio, che peraltro, incontestatamente, altro non era che una "testa di paglia", tanto è vero che non risulta mai nelle numerosissime intercettazioni telefoniche, a differenza per esempio del genere D'AMICO, che invece veniva convocato per compiere atti di gestione). E la medesima cosa era stata affermata anche in precedenti interrogatori (f.149089) ed era stata confermata dallo




stesso D'AMICO, che pure aveva rivestito per un certo tempo la carica di amministratore unico ("non si stipulò nessun contratto né si 'quantizzò' esattamente il costo": ff.149109). Peraltro il D'AMICO, nella sua posizione di imputato, aveva a sua volta cercato di accreditare il rapporto come effettivamente intercorso fra l'AMATO e la società e dunque non avrebbe potuto né ignorare la forma scritta dell'atto né nasconderla al giudice.

Il fatto veramente significativo è che questo documento non fosse stato trovato mai e da nessuna parte, né presso la sede della società, né presso l'abitazione e perfino presso lo studio del commercialista (COSTANZA) che assisteva tutte le società del gruppo AMATO (tanto che, come si era detto, esso sarebbe stato spedito dallo studio in questione allo studio medesimo) e dove il 4 marzo 1983 era stata effettuata una perquisizione (ff.148980-149539). Si noti che, nel corso delle operazioni di polizia (ff.149539 segg.), tutti gli atti relativi alle società del gruppo AMATO furono rinvenuti ordinatamente raccolti in carpette con le relative intestazioni ("Edilizia AMATO", "AMATO Costruzioni", "Immobiliare AMATO", "Enologica Galeazzo") ed è dunque strano che il documento, di così rilevante importanza per le parti, non fosse stato conservato in nessuna delle due carpette delle corrispondenti società che apparivano contraenti e la cui contabilità era presso quel consulente: eppure era stato appunto spedito da quell'indirizzo allo stesso indirizzo, ed almeno una copia si sarebbe dovuta trovare.

Il commercialista COSTANZA (ammettendo che era stato lui a consigliare di redigere l'atto e che era strano che non si trovasse negli incartamenti delle società) aveva alla fine affermato (f.149782 segg.) che "forse" il documento poteva essere in possesso di quel Cristoforo AMATO, figlio dell'imputato, che invece, come si è detto, non era mai spuntato negli affari veri della società'.

La libertà di valutazione rimessa al giudice penale, come è noto, consente di disattendere qualunque risultanza palesemente incongruente, senza necessità di specifico accertamento incidentale di falso (rimesso all'iniziativa del pubblico ministero, a conoscenza degli atti fin dalla fase istruttoria). Purche' ne sia dimostrata, come è evidente dalle superiori considerazioni, la certa inconsistenza anche storica e materiale, sulla base di opportune indicazioni anche in ordine alla concreta compatibilità con i fatti reali: ed empiricamente, una preordinata predisposizione di fogli con "data certa" non è né diabolica né irreali "éscamotage" per chi è inserito nel mondo spregiudicato degli affari.

La statuizione dei primi giudici va dunque confermata sul punto dell'affermazione di responsabilità e della pena (dalla quale va detratto l'aumento per continuazione applicato per il reato prescritto; ma in effetti pena autonoma vedi sentenza pagina 3987), laddove emerge la palese inconsistenza della proposizione difensiva che ha lamentato, pure, l'eccessività del risultato sanzionatorio e perfino la mancata concessione di attenuanti, che invece

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The one on the left is a stylized signature, possibly 'J. J.', and the one on the right is a more fluid signature, possibly 'M'.

da nulla sarebbero state giustificate a fronte di quanto sopra detto.

10.16. ANSELMO Vincenzo. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 38 (traffico di sostanze stupefacenti), ritenuto unificato per continuazione ai reati gia' accertati con sentenza passata in giudicato (nel c.d. processo di "nonna eroina"), e condannato alla ulteriore pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 30 milioni di multa.

Ha proposto appello, deducendo la genericita' della contestazione, riferita a non meglio specificati acquisti di sostanze stupefacenti, nonche' l'inattendibilita' delle fonti ("pentiti").

Il procuratore della Repubblica si duole, invece, della misura della pena inflitta, ritenuta mite in relazione al fatto. Il procuratore generale non ha fatto seguire l'appello dai motivi.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non presta il fianco ad alcuna censura.

Ed invero, la posizione dell'ANSELMO (peraltro indicato come possibilmente soppresso, in base ad alcune non molto chiare emergenze processuali, tra le quali le vaghe rivelazioni di MARINO MANNOIA) e' collegata a quella di Giuseppe SPINA (<infra, par.10.338), alla quale e' opportuno fare integrale rinvio, dovendo costui rispondere di altre imputazioni. In quella sede si verifichera' ulteriormente la fondatezza, in termini corrispondenti, anche dell'accusa




rivolta contro l'ANSELMO, basata sulle rivelazioni del "pentito" Salvatore ANSELMO, fratello dell'imputato, il quale aveva riferito (F.459214) come costui fosse in società con lo SPINA nel commercio della droga, che si procuravano acquistandola da Giuseppe Giacomo GAMBINO (infra, 10.147, cui ulteriormente si rinvia, costui già condannato per questi fatti nel processo sopra ricordato e definito con sentenza passata in giudicato); nonché dalle corrispondenti rivelazioni di CONIGLIO, il quale aveva indicato l'imputato come colui che, tramite il di lui fratello, gli faceva reperire la droga (F.178234).

Nella sede richiamata, peraltro, si verificherebbe l'incongruenza della tesi difensiva circa la genericità dell'accusa e la sua sostanziale continenza nelle imputazioni già coperte da giudicato, le quali attengono agli episodi di esercizio da parte dell'ANSELMO (e dello SPINA) della droga acquistata, in grossi quantitativi, dal GAMBINO. Laddove, invece, non può negarsi la completa autonomia delle due fattispecie, l'una consistente nell'acquisto di grosse partite di droga (nei termini raccontati dai "pentiti"), l'altra di esercizio di queste ed altre partite: in un rapporto di collegamento storico per vero incontestabile, ma rientrante soltanto, appunto (come meglio si chiarirà nella sede richiamata), in uno schema di unitarietà di disegno criminoso che, coerentemente alla statuizione impugnata, giustifica il regime della continuazione.

Anche in relazione a questa premessa, come si dirà

l'aumento applicato dai primi giudici va giudicato del tutto adeguato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the upper right quadrant of the page, below the main text. It appears to be a personal name or a professional signature.

10.17. ARCULEO Vincenzo. - L'imputato Vincenzo ARCOLEO e' stato assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 1 e 10 (artt. 410 e 414-bis c.p.) ed ha proposto appello reclamando la formula piena.

Anche il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione, deducendo che i primi giudici avevano valutato senza riduttivamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva la prova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso.

In corso di dibattimento, nel quale il procuratore generale (il cui appello non fu seguito dalla presentazione dei motivi) ha concluso per l'accoglimento del gravame della pubblica accusa, osserva la corte che la decisione dei primi giudici appare immune da ogni censura.

Ed invece l'ARCOLEO era stato indicato dal "peccato" SIRAGUSA quale "repinatore alle dipendenze della famiglia di corso del Mille" ed incluso fra i responsabili di una rapina avvenuta il 15 giugno 1977 ai danni dell'ufficio postale delle Ferrovie (di cui tratta altra parte di questa sentenza, ma con riferimento alla posizione di altri imputati, per le ragioni che saranno subito chiarite).

Ma non che da tale indicazione non puo' trarsi utile argomento per denunciare l'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminale, non soltanto perche' per gli stessi fatti costui come aveva difatti riconosciuto il giudice

istruttore in sede di rinvio a giudizio) era stato assolto (sicche' ogni utilizzazione delle relative risultanze violerebbe la regola processuale del giudicato, anche se solo si volesse inferire la partecipazione al fatto al diverso fine di ricavarne la prova che l'ARCOLEO si fosse, sul piano storico, associato con gli altri imputati) ed altresì perche', in definitiva, in questo stesso processo gli altri soggetti chiamati a rispondere di quel reato (capi 352, 353, 354) sono stati assolti senza che il pubblico ministero abbia proposto gravame; ma soprattutto perche', quand'anche si potesse argomentare sulla base soltanto del fatto che l'ARCOLEO facesse parte di un certo giro di (piccoli) criminali, questo ancora non deporrebbe in modo univoco nel senso della partecipazione alle attivita' del sodalizio mafioso.

Per vero, secondo le conclusioni del p.g., tale ultima circostanza, appunto ribadita dal SINAGRA, troverebbe riscontro nelle dichiarazioni a suo tempo rese (il 17 giugno 1977) da Salvatore DENTICE (f.037236), il quale aveva riferito che l'ARCOLEO faceva parte di un gruppetto di giovani dediti ad attivita' illecite. Ma, ancora una volta, il fatto che alcuni di questi si siano poi "arruolati" (come Pietro SENAPA) nell'organizzazione di "cosa nostra", non sta affatto a significare che anche l'odierno imputato deve aver seguito la stessa strada. Tanto e' vero che lo stesso non viene neppure menzionato dal SINAGRA (e dal DI MARCO) fra i responsabili di quella serie di reati contro il patrimonio di cui si occupa altra parte di questa sentenza (parte IX).



Ne' puo' essere rilevante il fatto che l'ARCOLEO sia stato (infatti solo) denunziato per favoreggiamento del SENAPA.

Non puo' trascurarsi, infine, che perfino recentemente Francesco MARINO MANNOIA ha escluso che l'imputato fosse un affiliato di "cosa nostra".

Si impone, pertanto, la pronunzia assolutoria che va comunque adeguata al nuovo regime processuale che ha eliminato la formula dubitativa.

10.18. ARGANO Filippo e ARCESNO Gaspare. - Gli imputati, fra loro fratelli, sono stati giudicati entrambi responsabili del reato di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannati alla pena di anni otto di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza; sono stati altresì assolti, con formula dubitativa, dalle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti ed il secondo e' stato a sua volta assolto, con la stessa formula del dubbio, dalle imputazioni di omicidio (omicidio RUGNETTA, par.4.17, e omicidi BUSCENI-RIZZUTO, par.5.10).

Gli imputati hanno proposto appello, dolendosi di tutte le pronunce asservitamente basate su rivelazioni di "pensieri" del tutto inattendibili, e in parte addirittura inesistenti nello stesso processo.

Il procuratore generale ha proposto appello quanto ai capi 1-10-13-22, ma ha esplicitato i motivi solo in ordine ai primi due, dolendosi della misura della pena.

Al dibattimento, le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che va innanzitutto adeguata al nuovo regime processuale la formula di assoluzione dubitativa sui capi 13 e 22, dal momento che contro le relative statuizioni non e' stata trattata l'impugnazione da parte del pubblico ministero, dandosi atto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961630

comunque che il dubbio dei primi giudici era sorretto dalla, per vero fragile, proposizione secondo cui gli associati mafiosi dovessero per questo solo ritenersi partecipi e responsabili dei traffici di stupefacenti. Lo stesso va detto poi quanto alle imputazioni di omicidio residue a carico di Gaspare ARGANO, esaminate nelle corrispondenti parti richiamate (e sulle quali si tornera' in relazione alle deduzioni difensive concernenti la credibilita' di SINAGRA).

Quanto alla affiliazione dei due fratelli ARGANO al sodalizio mafioso "cosa nostra", i primi giudici avevano dunque fondato il loro convincimento in primo luogo sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva riferito dell'inserimento di entrambi nella cosca di corso dei Mille, mettendone in luce gli stretti rapporti con i TINNIRELLO, gli ZANCA, gli SPADARO ed i GRECO (questi, come si e' visto negli episodi di omicidio della parte VIII, erano difatti vicini a quel gruppo, specie nella persona dello "scarpuzzedda"); ed aveva precisato che Filippo era il "piu' importante e piu' pericoloso" dei due fratelli, mentre Gaspare si occupava di cavalli all'ippodromo e di pale meccaniche (ff.221040 segg.).

Simili indicazioni (di un "pentito", come si e' detto nel par.3.7, oggetto di cosi' tante perplessita', ma tuttavia accertatamente affidabile nei fatti riferiti al gruppo nel quale lui gravitava) erano state inoltre confermate da SINAGRA, il quale aveva riferito (almeno questo con certezza) che entrambi i fratelli facevano parte

della "famiglia" mafiosa di Filippo MARCHESE, effettuando dei riconoscimenti fotografici che (se avevano innestato, come di dira', dubbi in ordine agli omicidi, quanto meno) testimoniavano la effettiva presenza dei medesimi nel contesto associativo descritto.

Ed ancora, ulteriore supporto era stato fornito da CONTORNO, il quale, per vero precisando di non poter fornire utili indicazioni sul conto di Gaspare, aveva confermato che con certezza Filippo ARGANO era uno degli affiliati della ripetuta "famiglia" di corso dei Mille (dib. primo grado, ud. 14 aprile 1986).

I primi giudici avevano inoltre messo in luce una serie di rapporti economici facenti capo agli imputati, attraverso i quali potevano altresì ricavarsi utili indizi concorrenti per evidenziare la frequentazione di personaggi a loro volta colpiti da sicure prove di appartenenza al sodalizio mafioso, come INCHIAPPA, FAZIO, NANGANO; per non parlare dei pregressi rapporti cartolari accertati con Stefano BONTATE e con i TERESI, nonché con una cooperativa del mafioso Carmelo COLLETTI.

Fatto estremamente sintomatico era stata poi l'identificazione di Filippo ARGANO, il quale il 24 gennaio 1982 (in un periodo cioè di particolare esplosione di criminalità mafiosa con le manifestazioni particolarmente cruento esaminate nelle parti VI e VIII della presente sentenza) era stato trovato dalla polizia in compagnia di quel Pietro SENAPA (infra, par.10.323) che altro non era se non uno dei "killer" ufficiali della cosca di corso dei

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Mille, a nessun'altra attivita' dedito se non a commettere crimini in quel contesto (come hanno dimostrato le cospicue risultanze afferenti agli omicidi richiamati).


Quanto a Gaspare ARGANO, i primi giudici avevano rilevato come il suo numero di telefono fosse stato rinvenuto nella villa di Nicola DI SALVO (in realta', come si vedra' nel par.10.118, personaggio di secondo piano rispetto ai veri titolari dell'organizzazione criminosa versata nel traffico degli stupefacenti), dove era stata scoperta la raffineria di eroina in via Messina Marine (di cui supra, anche nel par.10.12): fatto che aveva comunque reso vieppiu' forte il dubbio di inserimento nel traffico medesimo.

Ora, che tali elementi giustificassero l'affermazione di responsabilita' degli ARGANO in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, non puo' essere messo in dubbio. E la statuizione dei primi giudici resiste ad ogni censura, non soltanto sulla base di un meditato riesame delle stesse risultanze ma anche grazie agli ulteriori apporti probatori intervenuti nelle fasi successive del processo.

Per vero, quanto a questi ultimi, a fronte della coerente indicazione di CALDERONE, il quale ha ricordato come entrambi i fratelli facessero parte (a quel tempo: ma, come si e' detto nel par.3.9, questo "pentito" ha mostrato una attendibile informazione fino ad un certo periodo) della "famiglia" di Stefano BONTATE, o quanto meno che presso di lui li aveva conosciuti come tali (pagg.274-357 dich.istr.),

MARINO MANNOIA ha offerto una versione piu' riduttiva. Costui ha infatti precisato (ud. 5 gennaio 1990) che mentre Filippo ARGANO era sicuramente un affiliato di "cosa nostra", tanto che era stato "capo-decina" di corso dei Mille, il fratello Gaspare non gli risultava che lo fosse ("non mi risulta niente").

Quanto alla dichiarazione di MARINO MANNOIA, il procuratore generale ha (forse anche giustamente) osservato che in realta' non si dovesse tener conto della perplessita' scaturente dalla stessa, dal momento che era evidente che se uno dei due fratelli ARGANO non era stato formalmente presentato come "uomo d'onore" a questo "pentito", tanto non poteva di certo significare che mendaci ed inattendibili fossero state le altre rivelazioni acquisite nel processo. Ma a questo va sicuramente aggiunta la considerazione che, come questa corte ha gia' in altre occasioni constatato (facendo cenno nel par.4.3 delle connesse implicazioni probatorie), talvolta i "pentiti" di mafia, e tra questi soprattutto MARINO MANNOIA, tendono a riprodurre nelle loro rivelazioni (in un atteggiamento a suo modo di lealta' processuale) l'aspetto non contenutistico della condotta della persona di cui va accertata la partecipazione al fatto associativo, ma piuttosto quello formale; anzi, addirittura sacramentale, basato sul rilievo (implicito nella mentalita', nella cultura e nel costume di chi si esprime) che la qualita' in discussione si acquisisca solo con la solenne celebrazione del rito di affiliazione (desumibile magari da fonti di informazioni indirette o implicite, come



il fatto che poi una persona venga "presentata" come "uomo d'onore", sul che si e' tanto spaciato nel processo). Laddove, come si e' gia' spiegato nelle sedi richiamate dei trattazione generale della problematica (sia sul piano giuridico sostanziale che su quello probatorio), il perfezionamento della condotta associativa, implicante un fatto di adesione (rectius, di incontro di volonta' fra il soggetto aderente e gli altri partecipi del sodalizio), si consegue nel momento in cui l'attivita' dell'agente viene messa consapevolmente e stabilmente al servizio del gruppo criminale; a prescindere, insomma, da qualsiasi eventuale solennita' formale che quest'ultimo dovesse praticare per suggellare, nella depravata ritualita', l'avvenuta affiliazione (senza dire che, comunque, una partecipazione al fatto associativo puo' concretarsi attraverso una apporto collaterale, purché stabile, anche da parte di un soggetto che, secondo la mentalita' dei "pentiti", non puo' ritenersi "uomo d'onore").

Ma, parte questo, si e' pure osservato nelle sedi generali, come la complessiva valutazione delle risultanze processuali non possa essere compromessa da un incerto ricordo di alcuna delle fonti (qualche volta, dalla volontaria reticenza) o comunque da un ipotizzabile difetto di informazione; imponendosi, come di regola, una indagine a tutto campo.

Se non che e' proprio dalla inconsistenza delle proposizioni difensive che si traggono argomenti di sostegno della valutazione effettuata dai primi giudici. Infatti,

quanto alla posizione di Gaspare ARCAMO, costui, nel cercare di offrire una spiegazione al fatto (ritenuto oltremodo indiziante, e giustamente) che la sua utenza telefonica privata fosse annotata fra le carte rinvenute nella raffineria di via Messina Marine, ha dedotto (e documentato, con certificazioni il cui contenuto non merita ulteriore approfondimento) che le due bambine, rispettivamente figlie dell'imputato e del DI SALVO erano state compagne in una scuola media privata.

Ma non può non riceverci una significativa indicazione, decisamente negativa nei confronti dell'imputato, in dipendenza della considerazione che, e chiunque fossero appartenute l'agenda e le altre carte rinvenute (ff.136762 segg.) nella villa in costruzione di via Messina Marine, dove (con storica ed inconfutabile certezza) era in piena lavorazione il laboratorio di raffinazione di eroina, l'attribuzione di esse ad una bambina non si prospetta (sia sul piano etico sia dopo tutto su quello logico) né perspicua né comunque attendibile.

A tacere d'altro (posto che ben incredibile è che parte di quella costruzione fosse già adibita ad abitazione stabile della famiglia, come peraltro, sia pure prudentemente, aveva escluso il teste Paolo CANALE: f.136069), basti guardare il contenuto di quelle carte (per esempio consistenti, fra l'altro, in avvisi di uffici giudiziari riguardanti i VERNENGO, ricevute di pagamento di utenze, buoni di prelievamento di gasolio, tronconi di assegni di conto corrente, estratti conto, polizze, etc.),

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

per rendersi conto che non poteva mai trattarsi di cose pertinenti ad una bambina. Ed anche la stessa agenda, nella quale l'urgenza era riportata (ivi), come i carabinieri avevano visto accertato, conteneva appunti e indirizzi tutt'altro che riferibili ad una bambina, e cioè a persone che nulla avevano a che vedere con il mondo di questa (perfino a persone di sospetta estrazione, come certi SAVOCC - di cui era annotata l'urgenza dell'armeria gestita da uno di costoro -, MARCHESI - ucciso il 3 agosto 1982 -, MONTALTO e perfino a congiunti di "Pietro 'u zappuni" - ZURRA, par. 10.12).

Uno degli aspetti maggiormente enfatizzati dalla difesa riguarda le rivelazioni di SINAGRA circa la partecipazione degli ARGANO ad episodi di omicidio, dalle quali sarebbero emersi evidenti prove dell'inattendibilita' di questo (come di ogni altro) "pentito", difatti non creduto dagli stessi giudici che avevano prosciolti gli imputati dai corrispondenti addebiti.

Ma anche da queste proposizioni, non solo non si ricevono gli argomenti pretesi dalla difesa, ma si finisce, a ben vedere, con il ricevere un ben diverso ordine di valutazioni che, comunque, non alterano il quadro probatorio complessivo.


Ed invero il SINAGRA, esaminando un album di fotografie, aveva creduto di individuare in quella di Onofrio ZANCA la fisionomia di una delle persone che aveva visto presenti durante l'omicidio RUGNETTA e della quale aveva cercato di dare una descrizione (f.011864); ma subito

dopo, andando oltre di due o tre foto, si era corretto (ibidem) indicando la medesima persona nella foto di Filippo ARGANO ("di presenza i suoi capelli sembrano molto piu' brizzolati, ma l'inidividuo e' certamente lui e non il precedente": passim).

Il 15 gennaio 1984 il SINAGRA aveva poi riconosciuto, nel corso di un formale esperimento giudiziario, Filippo ARGANO come colui che aveva preso parte agli omicidi BUSCEMI-RIZZUTO e RUGNETTA (f.012818).

Poiche' nel corso di un' successivo interrogatorio il collaboratore aveva manifestato il dubbio di aver potuto fare confusione sulla fisionomia dei fratelli ARGANO, il giudice istruttore lo aveva invitato ad esaminare con attenzione i rilievi fotografici, attraverso i quali SINAGRA riconosceva entrambi, anzi precisando che una foto, quella di Filippo, non doveva essere recente a giudicare dall'eta' apparente. In questa circostanza egli chiariva di aver fatto confusione circa gli omicidi, in quanto Filippo aveva preso parte a quello di certi PEDONE e MANZELLA (esulanti da questo processo) e Gaspare era invece colui che aveva visto in occasione degli omicidi gia' attribuiti al fratello.

Tanto era stato confermato anche in un successivo interrogatorio (condotto dal giudice istruttore con supporti fotografici nei quali il "pentito" non potesse leggere le didascalie) ed anche questa volta il SINAGRA aveva espresso con convinzione il ricordo dei delitti sopra menzionati, precisando ancora che in realta' prima aveva fatto confusione perche' non aveva avuto modo di osservare

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

contestualmente le due foto dei fratelli e che, avendo fatto questo, nessun dubbio gli era rimasto (f.437961).

Raggiunta la certezza che il "pentito" avesse fatto credibilmente chiarezza sui fatti narrati, il giudice istruttore aveva prosciolto (per quanto qui interessa) Filippo ARGANO dagli omicidi ascrittigli, rinviando a giudizio Gaspare in ordine agli stessi.

Appena iniziato il dibattimento di primo grado, era stata spedita alla corte una lettera dattiloscritta e firmata dal SINAGRA, dove si rappresentava che egli non avrebbe detto la verita' su alcuni imputati tra cui (SENAPA e) gli ARGANO (f.004650).

L'1 giugno 1986, in dibattimento, il "pentito" aveva confermato la lettera affermando che gli ARGANO non c'entravano niente con gli omicidi, anzi precisando che agli omicidi BUSCEMI-RIZZUTO poteva essere presente Filippo ARGANO e non il fratello, chiarendo insomma di aver fatto ancora confusione.


Di tal che i primi giudici avevano assolto anche Gaspare ARGANO dai delitti in questione, senza che contro la relativa statuizione il pubblico ministero formulasse impugnazione.

Orbene, il giudicato (e cioe' il rispetto della cognizione devoluta) preclude a questa corte ogni indagine sul contenuto di queste risultanze, almeno quanto agli omicidi. Ma con riferimento alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso non soltanto le stesse sono pienamente utilizzabili ma pure, lungi dal dimostrare la

fondatezza delle censure difensive, finiscono con il rafforzare il convincimento già espresso dai primi giudici.

Ed infatti non può sfuggire che mai, neppure nelle successive ritrattazioni (neppure dunque in quelle che erano apparse le più perplesse, posto che già una volta il "pentito" si era corretto dichiarando di aver fatto confusione), il SINAGRA avesse avuto alcuna esitazione nel confermare che comunque entrambi i fratelli fossero affiliati alle cosche mafiose (di tal che, in primo luogo, se dubbi possono esservi stati, questi erano se mai riferibili alla partecipazione individuale agli omicidi).

Ma lo stesso SINAGRA aveva poi reso al giudice l'11 ottobre 1986 alcune dichiarazioni (acquisite nel processo: ff.059449 segg.) nelle quali aveva raccontato (al fine di mettersi "in pace con la coscienza") come lui ed i suoi familiari fossero stati raggiunti da fortissime pressioni perché ritrattasse le accuse contro SENAPA, VERNENGO, CARUSO, TAGLIAVIA ed altri imputati da lui indicati come autori di reati. Di guisa che (come si era detto nel par.3.5) ne era stata anche con questo confermata una possibile linea logica secondo cui ogni forma di tentennamento potesse essere riconducibile alle comprensibili condizioni esistenziali di questi personaggi; ma, appunto per quanto qui interessa, ne era stato certamente confermato un quadro di generica credibilità del SINAGRA, difatti oggetto di accurate pressioni ed intimidazioni. Laddove, in altre parole, la stessa "attenzione" rivolta alle rivelazioni di SINAGRA costituisce




un indizio assai eloquente che non solo non svaluta la chiamata in correita' quanto al reato di associazione per delinquere ma, nel contesto, ne convalida in modo significativo la portata processuale.

Se gli elementi raccolti nel processo confluiscono cosi' univocamente nel sorreggere l'accusa, non puo' dunque muoversi alcuna censura alla decisione dei primi giudici se non, piuttosto, nel senso lamentato dal pubblico ministero e cioe' in ordine alla concreta determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere meglio proporzionata, in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., alla personalita' degli imputati ed al loro ruolo di spicco nell'ambito del sodalizio criminoso.

Dovendosi, pertanto, procedere a nuova valutazione (in questo restando assorbite e superate le doglianze difensive sull'eccessivita' della pena), la corte ritiene adeguata per Filippo ARGANO la misura di anni otto di reclusione (escluso il condono non operante per il 416-bis) e per Gaspare ARGANO quella di anni sette di reclusione (pena base per il primo anni sei aumentata per effetto dell'aggravante di cui al sesto comma dell'articolo 416 bis; per il secondo pena base anni cinque e mesi tre aumentata per effetto della detta aggravante). Per ARGANO Gaspare è sufficiente la sola misura di sicurezza detentiva.

10.19. ARGANO Gaspare. - La sua posizione e' stata
trattata nel paragrafo precedente.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature followed by the initials 'UH'.

10.20. BADALAMENTI Emanuele Vito. - Nel confronti del BADALAMENTI la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale, non essendo stato l'appello del procuratore generale seguito dai motivi, rimane la sola impugnazione dell'imputato il quale deduce la totale mancanza di prove e chiede l'assoluzione con formula piena.


In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che in realta' l'imputato era stato colpito soltanto dal sospetto di appartenenza all'associazione mafiosa in base alle rivelazioni di BUSCETTA, per essersi mostrato impaurito dopo l'uccisione del fratello Antonino; il che costituiva elemento di prova alquanto debole.

10.21. BAGARELLA Calogero. - Nei confronti del BAGARELLA la corte di primo grado ha pronunciato assoluzione con formula dubitativa in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10, contro la quale, avendo il procuratore della repubblica rinunciato all'appello e non essendo corredato dei motivi l'appello del procuratore generale, rimane la sola impugnazione dell'imputato, il quale deduce la totale mancanza di prove e chiede l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto, peraltro, si osserva che la pronuncia di primo grado era basata sulle deboli rivelazioni di BUSCETTA (dubitandosi perfino -ma è soltanto una notizia vaga- dell'attuale esistenza in vita dell'imputato).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and elongated, while the one on the right is shorter and more compact.

961644

10.22. BAGARELLA Leoluca. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 1 (art.416 c.p.) ed e' stato assolto con formula piena dai reati di cui ai capi 10 (art.416-bis c.p.), 13 e 22 (stupefacenti). Ha proposto appello deducendo il vincolo di precedente giudicato, essendo stato assolto dallo stesso reato di associazione per delinquere, ed in ogni caso la mancanza di prove certe.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, a nulla rilevando, secondo una problematica sollevata in via generale, che il BAGARELLA fosse detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge n.646/1982 (l'appello del procuratore generale non fu seguito, invece, dalla presentazione dei motivi).

Al dibattimento le parti hanno formulato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.416 c.p..


Ben vero il BAGARELLA era stato arrestato nel 1979 nel quadro delle indagini scaturite dalla scoperta del c.d. "covo di via Pecori Giraldi" (di cui si e' fatto cenno nel par.7.2, a proposito dell'omicidio del commissario Boris

GIULIANO) ma nel processo che ne era conseguito, definito con sentenza della corte d'appello di Palermo dell'8 febbraio 1983, egli era stato assolto dal reato di associazione per delinquere.

Ora, i primi giudici, nel valutare le risultanze probatorie (per vero in parte attinenti anche ai fatti già oggetto del precedente giudizio), avevano tuttavia ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sul rilievo della non completa identità del fatto contestato, dal momento che il BAGARELLA era stato inserito dall'accusa in un (riduttivo) contesto associativo, affatto diverso rispetto a quello scaturente dalle rivelazioni dei "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO.

Se non che tale prospettiva merita di essere rivista, alla luce della considerazione che, per quanto sconosciuti fossero stati a quel tempo struttura e organigrammi del sodalizio oggetto di questo processo ("cosa nostra"), certamente il BAGARELLA, giusto in base alle stesse proposizioni accusatorie, sarebbe stato partecipe proprio di esso ed appunto affiliato alla "famiglia" di Corleone (a tacer d'altro, per i rapporti di affinità che lo legavano al noto Salvatore RIINA). Di tal che non appare corretto affermare che il reato allora contestato, seppure risultante dagli elementi acquisiti in una circoscritta vicenda giudiziaria, avesse riferimento ad un "fatto diverso", tale cioè da legittimarsi una nuova e parallela indagine.

Detto questo, va però osservato che i primi giudici avevano preso ugualmente in esame fatti e comportamenti

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

successivi all'arresto del BAGARELLA, in ordine ai quali nessuna preclusione poteva esservi ne' sul piano strettamente probatorio ne' ai fini della autonoma valutazione della condotta sopravvenuta (all'evento interruttivo dell'eventuale condotta associativa pregressa).

Difatti la prima corte aveva basato il suo convincimento anche su alcuni elementi certamente sintomatici che scaturivano dalle rivelazioni di ("pentiti" minori come) Giovanni MELLUSO, Pasquale D'AMICO e Francesco GASPARINI. Del primo, in quanto aveva raccontato di una lettera di "presentazione" predispostagli da un altro detenuto e a seguito della quale il BAGARELLA lo aveva trattato con estrema familiarita' (f.135211); del secondo, posto che ne erano risultati provati persistenti collegamenti con gruppi di mafiosi e di "camorristi" (f.411898); e del terzo, infine, il quale aveva raccontato di un tentativo di evasione del BAGARELLA assieme ad un associato di spicco come Vincenzo PUCCIO (protagonista passivo di una faida cruenta che negli anni successivi sarebbe esplosa all'interno del carcere).

Per vero, quanto alle rivelazioni del MELLUSO, la difesa ha fatto leva sulla comprovata falsita' delle sue affermazioni, deducendo che non era vero che (come allegato dal "pentito") i due si fossero potuti incontrare nel carcere di Pianosa. Ed una informativa sommaria acquisita durante questo dibattimento ha offerto in apparenza un riscontro alla tesi difensiva, risultando che mentre il BAGARELLA era stato li' detenuto dal 24 ottobre al 27

dicembre 1984, il MELLUSO lo era stato in periodi anteriori. Ma la incompletezza di questi dati risulta integrata dalle risultanze del fascicolo processuale, relativo alla posizione del BAGARELLA, dal quale si evince che costui era stato a Pianosa anche dal 14 dicembre 1983 al 13 febbraio 1984, e cioè in periodi teoricamente coincidenti; restando con questo da una parte smentita la pretesa obiettiva menzogna del MELLUSO e dall'altra confermata la qualificata "presenza" in carcere del BAGARELLA.

Il successivo inserimento dell'imputato in un contesto associativo non scoraggiato dalla condizione carceraria (fatti, su un piano generale, accertati come possibili e peraltro realmente accaduti, come si è detto nel par.4.7 oltre che, per esempio, nella posizione di Mariano AGATE) è stato poi confermato in questo dibattimento dalle nuove rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha descritto in dettaglio tutti gli assetti carcerari, dei quali appunto il BAGARELLA è risultato protagonista di rilievo.

Il MARINO MANNOIA ha difatti raccontato (pagg.14 segg. dich.istr.) come, in quegli assetti, il BAGARELLA mostrasse un certo "malumore", giudicandosi "trascurato" dal cognato RIINA anche per una scarsa attenzione rispetto ai suoi problemi giudiziari, facendo confidenza di questo agli altri associati, i quali tuttavia lo trattavano con il riguardo che meritava la sua posizione. Sintomatica, fra l'altro, era stata la vicenda degli assetti che avrebbero portato alla faida contro PUCCIO, nella quale il BAGARELLA, ovviamente ben consapevole delle trame che andavano profilandosi, era



arrivato al punto di "defilarsi" con un pretesto, evitando cioè di farsi trasferire a Palermo per una non meglio precisata questione dinanzi al tribunale di sorveglianza, ma sostanzialmente per non correre il rischio di essere messo nella stessa cella con i MARCHESE (fra i quali, secondo MARINO MANNOIA, stava maturando la contrapposizione che sarebbe poi sfociata nel delitto qualche tempo dopo).

Ora, prescindendo dai dettagli di questi fatti, certamente esulanti dal processo, non vi è dubbio che il contesto descritto dal MARINO MANNOIA rievochi, in modo fortemente indiziario, la esistenza di un vincolo associativo senza il quale non si sarebbe altrimenti giustificata la posizione del BAGARELLA all'interno del carcere. E la stessa lamentela di costui sul conto del RIINA, lungi dal dimostrare, come vorrebbe la difesa, una sua estraneità al sodalizio, finisce con il rafforzare il quadro probatorio, dimostrando che comunque le pretese, specie agli occhi degli altri detenuti, erano fondate su una condizione soggettiva dell'interessato.


In un simile contesto, possono dunque rivalutarsi le stesse rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO, utilizzate dai primi giudici, perché le stesse, se pure riferite a fatti e circostanze pregresse, cioè anteriori all'arresto dell'imputato, denotano quella consapevolezza di attuale (al momento della rivelazione) esistenza di un vincolo associativo; consapevolezza, dunque, certamente acquisita nei periodi più recenti dai collaboratori, i quali avevano concordemente inserito il BAGARELLA nella "famiglia" di

Corleone.

Tali risultanze indiziarie non consentono, tuttavia, di stabilire con certezza se questa condotta sia perdurata anche oltre il settembre 1982, e cioè' successivamente all'entrata in vigore della citata legge che ha introdotto la nuova figura associativa. Di tal che giudica la corte che un simile dubbio debba risolversi a favore dell'imputato, il quale deve essere soltanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art.416 c.p., come peraltro affermato dai primi giudici (ancorche', come si e' detto, sotto diversa prospettiva).

La conclusione cosi' raggiunta impone, poi, una diversa valutazione ai fini della graduazione della pena, la quale non va certamente condotta su un piano di astratta adeguatezza alla condotta ma prevalentemente confrontando questa con i parametri edittali.

In applicazione, dunque, dei criteri di cui all'art.133 c.p., la corte giudica adeguata la pena di anni quattro di reclusione (p.b. a.3 + aggr.), alla quale deve conseguire la pena accessoria e la sola misura di sicurezza, detentiva cosi' valutata la pericolosita' sociale dell'imputato in relazione alla condotta risultante dagli atti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a smaller, less distinct mark.

10.23. BALDI Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato in primo grado responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione oltre pena accessoria e misure di sicurezza. Nei suoi confronti e' stato altresì dichiarato non doversi procedere, per ostacolo di precedente giudicato, dalle imputazioni di cui ai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti.

L'imputato medesimo ha proposto appello dolendosi di essere stato già giudicato dinanzi ai giudici di Firenze e condannato soltanto per favoreggiamento personale, essendo emerso che la sua condotta si era esaurita in un appoggio logistico apprestato a favore di Tommaso SPADARO (infra, par.10.336), che di quel traffico, in quel contesto di organizzazione mafiosa, era il principale protagonista.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua iniziale dichiarazione di appello.

Osserva, ciò premesso, la corte che le statuizioni dei primi giudici non meritano censura sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ed infatti la prima corte aveva fondato il suo convincimento non soltanto sulle risalenti rivelazioni di VITALE (del quale, in altra sede, si e' detto come fosse stato oggetto di una immeritata svalutazione sul piano


processuale), ma soprattutto su quelle di CONTORNO, il quale aveva riferito che "Pinuzzu 'u tranquillu" (tale era difatti, pacificamente, il nomignolo affibbiato al BALDI) era un "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova (ff.456550-456629), che gli era stato presentato dagli SPADARO e che difatti, proveniente dal settore del contrabbando, era inserito anche nel loro giro di stupefacenti (ff.456664 segg.; 456760). Il CONTORNO aveva peraltro univocamente riconosciuto in fotografia l'imputato (f.456759).

Inoltre, il CALZETTA aveva a sua volta raccontato che nel giro degli SPADARO gravitava una persona detta "il tranquillo" (f.211015).

A questi elementi, giustamente ritenuti univocamente indizianti dai primi giudici, si sono peraltro aggiunte le nuove acquisizioni probatorie, le quali hanno ulteriormente convalidato la fondatezza dell'accusa.

Perfino CALDERONE, infatti, ha dichiarato (pagg.375 segg. dich.istr.) di avere conosciuto un "uomo d'onore" soprannominato "Pinuzzu 'u tranquillu", il quale si occupava a quel tempo di contrabbando. Ed il "pentito", che non conosceva il vero nome dell'imputato, ne ha con certezza tuttavia riconosciuto le sembianze in fotografie (pag.755), addirittura descrivendo i mutamenti somatici del soggetto nel corso del tempo, in relazione all'epoca delle foto visionate.

Ma decisamente rilevanti sono state pure le rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale dinanzi a questa corte ha



confermato nome, nomignolo ed appartenenza dell'imputato, da lui conosciuto come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova.


Coerentemente alla convergenza di queste risultanze, le proposizioni difensive hanno finito con l'accentrarsi dunque nella questione del precedente giudicato, dal momento che il BALDI era stato giudicato a Firenze e (con sentenza di quella corte d'appello del 7 maggio 1986) ritenuto responsabile di favoreggiamento personale in favore di Tommaso SPADARO.

Quei giudici, in particolare, avevano accertato che non vi era la prova della effettiva partecipazione del BALDI al sodalizio, dedito al traffico di stupefacenti, capeggiato dallo SPADARO, atteso che era emerso soltanto che il BALDI si era limitato a mettere a disposizione di costui una utenza telefonica (di una donna legata all'imputato) e complessivamente adoperandosi alla stregua di una persona di fiducia, dipendente dal grosso personaggio anche per un intuitivo timore reverenziale; di tal che, il pur consistente dubbio che egli non potesse che essere consapevole del contesto associativo nel quale lo SPADARO si muoveva doveva essere risolto a suo vantaggio.

Se non che si osserva che, sul punto, colgono nel segno le considerazioni del procuratore generale, il quale ha giustamente osservato che i fatti venuti sotto la cognizione di quei giudici, comunque si voglia valutare la consistenza delle imputazioni inizialmente formulate, avevano una autonoma e diversa portata storica e materiale. In quella

sede, procedendosi per fatti connessi ad un'ingente organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti (tanto che lo SPADARO ha subito una severa condanna definitiva), erano venuti alla luce soltanto le vicende ed i rapporti fra gli imputati, la cui responsabilita' nel traffico era stata accertata. Di tal che l'eventuale esistenza di un piu' profondo vincolo associativo (tra il BALDI ed il gruppo degli SPADARO) non aveva alcuna attinenza con il piu' qualificato sodalizio mafioso, del quale tutti, compreso il BALDI, facevano parte. Ed il dato emerge con assoluta certezza non soltanto dalla stessa formulazione del capo di imputazione elevato in quella sede, essenzialmente basato sull'ipotesi associativa di cui all'art.75 della legge sugli stupefacenti, ma anche, e per certi versi soprattutto (dato che cio' che conta, come e' noto, e' il contenuto delle contestazioni), dal tenore degli argomenti che si leggono nella sentenza dei giudici fiorentini, dove altro non viene in evidenza che il possibile inserimento del BALDI nell'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti oggetto di quel giudizio.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di



primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pene accessorie e misure di sicurezza.

Non essendoci impugnazione del pubblico ministero la pena deve essere determinata (secondo le regole processuali che disciplinano i limiti della cognizione devoluta al giudice di appello) calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta congrua in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondate doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione di una sola misura di sicurezza sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, eliminata la misura di sicurezza della liberta' vigilata.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.24. BATTAGLIA Antonino. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula piena dei reati concernenti gli stupefacenti. Ha proposto appello, reclamando la formula piena per tutte le imputazioni, sul rilievo della estrema debolezza dell'impianto accusatorio.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello deducendo che le risultanze processuali giustificavano la condanna dell'imputato per tutti i reati ascrittigli, dal momento che le pur scarse acquisizioni probatorie, consistenti nelle rivelazioni di CALZETTA, avevano trovato pieno riscontro.

Al dibattimento le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita alcuna censura.

Ed infatti la corte di primo grado aveva fondato il suo convincimento sul fatto che le dichiarazioni di CALZETTA non avessero trovato adeguate riscontro nel processo.

Così aveva, in realtà, affermato (ff.402737-402757) che il BATTAGLIA, al pari di suo fratello Giuseppe (di cui infra), era inserito nel "gruppo criminale" del GRAVIANO, i quali facevano parte della cosca nazionale di corso del Mille, ed aveva avuto in particolare il compito di effettuare viaggi da Palermo a Milano, a bordo della sua "Volkswagen

Jetta", per trasportare droga.

Tali risultanze, le uniche acquisite nel processo, avrebbero potuto trovare un certo riscontro, a giudizio della prima corte, nel fatto che l'imputato si era da tempo trasferito in una localita' della Lombardia ed inoltre nelle stesse ammissioni di costui, il quale aveva riconosciuto di possedere un'auto di quel tipo e di aver fatto qualche viaggio in Sicilia per visitare i parenti. Non avevano, invece, trovato riscontro (per essere state smentite dall'interessato, all'uopo escusso) le affermazioni dello stesso CALZETTA, secondo le quali un certo Salvatore D'ALIA lo avrebbe una volta messo sull'avviso invitandolo a non parlare di episodi criminosi del tempo dinanzi al BATTAGLIA, in quanto il fratello di costui era vicino ai GRAVIANO e il fatto poteva rivelarsi imprudente.

Se questi sono gli elementi sui quali i primi giudici si sono pronunciati circa la responsabilita' del BATTAGLIA in ordine a tutte le imputazioni attribuitegli, non vi e' dubbio che le doglianze del pubblico ministero non colgano nel segno quando ne tendono invece a ribadire l'univocita'.


Che infatti il BATTAGLIA gravitasse magari in un contesto di criminalita' comune non puo' costituire sicuro indizio di adesione al sodalizio criminoso; come, per altro verso, non e' certamente ammissione di colpevolezza, ne' di fatti indizianti la stessa, il riconosciuto possesso di un certo tipo di auto. Tanto piu' che la pur suggestiva ipotesi che l'imputato mettesse a profitto la sua residenza in Lombardia per trafficare in droga non e' sorretta da

argomenti di portata univoca ed inconfutabile.

Anzi, sul punto, non puo' trascurarsi come sia rimasta sostanzialmente priva di smentita processuale l'affermazione dell'imputato (f.218555) secondo cui da ben dieci anni si era trasferito in una localita' della Lombardia. Laddove, la pur saltuaria frequenza dei luoghi d'origine (equivocamente motivabile anche sul piano dei rapporti familiari) non e' sicuro argomento per inferirne gli assunti scopi illeciti e nello specifico settore di traffico.

Quanto poi all'appartenenza al sodalizio mafioso, se e' pure ipotizzabile che il teste D'ALIA abbia potuto mantenere un comprensibile atteggiamento reticente (se e' vero il contenuto del racconto del CALZETTA, secondo il quale lui stesso avrebbe consigliato di essere cauti nel parlare dato lo spessore degli interlocutori e le loro relazioni, sicche' a maggior ragione dovrebbe aver avvertito, in tesi, l'esigenza di prudenza pur nella sede testimoniale), e' pure vero, d'altra parte, che la tesi d'accusa non solo non ha trovato riscontro, come hanno osservato i primi giudici, in altri argomenti di prova univoci (di tal che la stessa valutazione sull'attendibilita' del teste D'ALIA ne viene condizionata), ma ha perfino trovato smentita, questa volta significativa, nelle affermazioni di MARINO MANNOIA, il quale (pur essendo fonte di sperimentata attendibilita' in questo processo specie per le imputazioni concernenti gli stupefacenti e l'associazione mafiosa) ha escluso che il BATTAGLIA fosse affiliato al sodalizio.

Ne' possono ricavarsi argomenti di perplessita',



nell'ambito delle rivelazioni di questo "pentito", dal rifiuto da costui espresso in ordine alla rivelazione delle ragioni della esclusione "istituzionale" dal sodalizio, asseritamente per "motivi familiari"; perche' la corte non trascura di considerare che, nella perversa mentalita' del soggetto facente parte di quel sodalizio mafioso, l'intangibilita' di sfere "privatissime" assume una portata perfino prevalente rispetto alla rivelabilita' di condotte ben piu' gravi, sotto il profilo etico, come la commissione di afferati delitti.

Vanno dunque confermate le esclusioni gia' stabilite in primo grado, con l'unificazione della formula anche per le ipotesi di dubbio.


10.25. BATTAGLIA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, nonche' del reato di ricettazione (capo 313), tutti unificati per continuazione, ed e' stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e lire 2.000.000 di multa. Il BATTAGLIA e' stato inoltre assolto dai capi concernenti gli stupefacenti (13, 22 e 46) con formula dubitativa e con formula piena da altre imputazioni comuni (314, 315, 316).

L'imputato medesimo ha proposto appello, deducendo che le prove erano tutte consistenti nelle inattendibili rivelazioni del "pentito" CALZETTA, che nessun riscontro avevano ottenuto nel processo.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione per l'assoluzione concernente gli stupefacenti ed il procuratore generale si e' lamentato della ritenuta continuazione fra reato associativo e reati-scopo.

Al dibattimento, le parti hanno formulato conclusioni coerenti ai motivi di impugnazione.

Osserva, cio' premesso, la corte che la posizione dell'imputato quanto ai capi 313, 314, 315 e 316 e' stata esaminata nel par.9.9, al quale si rinvia (dove, giova ricordare, si e' verificata la prova circa la responsabilita' del BATTAGLIA in ordine soltanto al capo 313, per ricettazione).

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact, located at the bottom right of the page.

Quanto alle imputazioni concernenti l'associazione per delinquere di tipo mafioso ed il traffico di stupefacenti, questa corte osserva che non solo non può essere condivisa la prospettazione del pubblico ministero circa la sussistenza del secondo, ma non può neppure confermarsi il giudizio espresso dai primi giudici in ordine alla ritenuta affiliazione del BATTAGLIA al sodalizio mafioso.

I primi giudici avevano, infatti, osservato che, secondo le rivelazioni di CALZETTA, l'imputato, che lui vedeva frequentare gli ambienti criminali della "Kalsa", era un soggetto "alle dipendenze del GRAVIANO" (ff.402837-402837) e che anzi era stato un vero e proprio "braccio destro" di Michele GRAVIANO (ucciso, come si ricorderà, il 7 gennaio 1962 in un contesto mai chiarito, ma nel quale è stata sempre evidenziata, fin dall'istruzione, una possibile responsabilità di Salvatore CONTORNO).

Il BATTAGLIA era stato poi indicato, e non solo dal CALZETTA ma anche da SINAGRA (IUDIZIA, par.9.9), come persona dedita a reati contro il patrimonio, della cui commissione egli non avrebbe fatto mistero confidandosi con gli stessi "pentiti".


I primi giudici avevano, inoltre, ricevuto argomenti di prova dal fatto che, accertatamente, il BATTAGLIA aveva partecipato (nella supposta funzione di "guardia-spalla" del GRAVIANO) ad un matrimonio celebratosi negli ambienti degli associati mafiosi (ff.137339 segg.) e che, comunque, era stato coerentemente alla fine arrestato in latitanza consumata con personaggi dello stesso gruppo.

Quanto poi alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, i primi giudici avevano osservato che l'accusa era soltanto basata sulla affermazione di CALZETTA, secondo il quale il BATTAGLIA era solito fare viaggi di trasporto di droga da Palermo a Milano.

Ora, non vi e' chi non veda come finisca con l'emergere, pur a fronte di un complessivo giudizio di credibilita' del racconto dei "pentiti", un dato di incertezza non superabile quanto a tutte le imputazioni elevate.

In ordine all'associazione per delinquere, infatti, non puo' dubitarsi che le rivelazioni di CALZETTA, seppure veritiere, non definiscano in modo esauriente il quadro indiziario. Certo la figura del BATTAGLIA, in questo a differenza del fratello (supra, par.10.24), risulta negativamente connotata da un sospetto ruolo di accompagnatore fedele di personaggi di sicuro spessore mafioso come il GRAVIANO (non per nulla ucciso, pare da un CONTORNO mai per questo perseguito, ma certamente nello scontro di mafia di quegli anni); ma e' proprio la sua propensione ad assumere una posizione di marginalita' nell'ambito della cosca di corso dei Mille, appunto attestata (alla stregua di una apparente contraddizione in termini) dalla partecipazione a fatti criminosi comuni (e cioe' a quelli di cui alla parte IX), che finisce con il rendere perfino piu' perplesso il quadro probatorio.

Alle considerazioni che si sono svolte nel par.4.10, a proposito della rilevanza ai fini della fattispecie di cui



all'art.416-bis c.p. di condotte rientranti in fenomeni di microcriminalita' di borgata, parassita o protetta dalla "mafia" (considerazioni, alle quali si fa integrale rinvio), puo' qui aggiungersi che proprio quanto al BATTAGLIA ne era emersa una responsabilita' non per compiti operativi ma per un solo passivo ruolo di ricettatore (come accertato nel richiamato par.9.9). Di guisa che quel contesto gia' sbiadito dalle esposte argomentazioni logiche ne risulta ulteriormente svalutato in relazione alla posizione di questo imputato.

E non puo', a questo punto, non attribuirsi un valore rilevante alle dichiarazioni di MARINO MANNOIA, il quale in questo dibattimento di appello ha affermato che il BATTAGLIA non era "uomo d'onore" (ancorche' "per motivi familiari": sul cui significato, si rinvia al paragrafo precedente). Perche' la particolare concordanza del dato storico della destinazione a scopi marginali e non stabili (nei termini ricavabili dai fatti obiettivi del processo) con il dato descrittivo del "pentito" circa il fatto che l'imputato fosse relegato ad un rango mai destinato ad assurgere al livello di affiliazione mafiosa, finisce con il confermare che non si sarebbe, nella specie, verificata neppure quella contiguita' "esterna" (dei soggetti, cioe', non "ufficialmente" consacrati al ruolo di "uomini d'onore"), ugualmente annoverabile nello schema del reato associativo (o in quello del concorso nello stesso).

E le rivelazioni di CALZETTA, lungi dal riceverne una smentita processuale, trovano in queste considerazioni

(così definite quanto meno su un piano di incerta individuazione di elementi di prova) una indiretta quanto esauriente conferma, perché non solo non risulta negato il fatto storico che il BATTAGLIA si aggirasse negli ambienti della criminalità di quartiere (seguendo quei personaggi, magari per ricavarne fonti di sopravvivenza parassitaria), ma ne viene specificato il contenuto dei medesimi rapporti con gli altri associati, i quali mai lo avrebbero utilizzato per scopi istituzionali della cosca mafiosa.

Quanto, poi, alle imputazioni concernenti gli stupefacenti, il fatto che MARINO MARNOLA abbia raccontato che nel quadro di una certa operazione di produzione di droga in zona di Barcellona Pozzo di Gotto abbia avuto parte, come depositario, fiduciario o trasportatore, proprio l'odierno imputato, non può costituire prova che sostenga le accuse qui elevate. I fatti descritti dal "pentito" afferiscono ovviamente ad un diverso contesto storico e dovranno essere giudicati nella sede opportuna, che non può inserirsi in questo procedimento (a tacere d'altro, per ovvia esigenza di preventiva contestazione). Ma se pure questi fossero veri (valutazione, appunto, qui preclusa sotto ogni profilo), essi non potrebbero costituire se non un indiretto argomento deduttivo, per inferirne l'abituale dedizione del BATTAGLIA a questo tipo di attività; e questo non potrebbe costituire conferma, nel necessario rigore processuale, neppure della labile indicazione di CALZETTA sul fatto che, secondo incontrollate notizie raccolte in giro (magari vere, appunto, ma non



dotate della indispensabile consistenza probatoria),
l'imputato facesse viaggi di spedizione di droga.

Il BATTAGLIA deve essere dunque mandato assolto da
tutte queste imputazioni.

Quanto al reato di cui al capo 313 (par.9.9), in
applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., si ritiene
equa la pena nella misura di anni tre di reclusione e lire 4
milioni di multa, oltre la pena accessoria.

Non si ravvisano i presupposti per fare luogo
all'applicazione di misure di sicurezza.

10.26. BELLIA Giuseppe. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 20 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) ed assolto con formula dubitativa da quello di cui al capo 9 (associazione per delinquere). Ha proposto appello chiedendo di essere assolto da tutte le accuse, potendosi ravvisare se mai, in subordine, un fatto di favoreggiamento personale a favore del gruppo dei trafficanti facenti capo al gruppo catanese dei FERRERA.

Il procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione deducendo che vi fossero anche prove per ritenere la sussistenza del reato di associazione per delinquere. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata resiste alle opposte censure sia della difesa che dell'accusa.

I primi giudici avevano rilevato infatti che nel corso delle indagini esperite a Roma in un settore di traffico di stupefacenti (che avevano condotto infatti alla denuncia del gruppo catanese dei FERRERA) erano state effettuate intercettazioni telefoniche e si era stabilito che alcune, significative, chiamate erano state fatte presso l'utenza

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located at the bottom right of the page.

961666

telefonica del BELLIA (in un appartamento romano), dal che si era ricavato che costui avesse avuto un ruolo, ancorche' marginale, nell'organizzazione.

Il contenuto delle telefonate, in realta', tradiva il vero ruolo non occasionale svolto dal BELLIA, posto che presso la sua utenza erano stati collegati personaggi come Paul WARIDEL e Sergio GRAZIOLI, con il gruppo appunto dei FERRERA: nel senso cioe' che in quelle circostanze venivano attuati i piu' significativi momenti del traffico. Ed era sintomatico che, come si desumeva da una telefonata (con la quale il WARIDEL cercava "Pippo"), quel recapito fosse stato dato proprio dal FERRERA (f.114688) e che cioe' esistesse alla base di quei fatti un preventivo accordo.


I primi giudici avevano poi giustamente disatteso la tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva detto di non conoscere i FERRERA (anche se il nome di "Pippo" figurava detto nel corso di una telefonata intercettata) e dedotto che quello straniero (WARIDEL) potesse avere telefonato per errore: tutti atteggiamenti chiaramente riconducibili ad una debole posizione difensiva, il cui contenuto veniva pero' lumeggiato in termini assai eloquenti da una frase, carica di sottintesi, pronunciata dal BELLIA a fronte delle contestazioni circa l'evidenza dei suoi rapporti con i FERRERA: "prego la s.v. di voler comprendere la gravissima situazione in cui mi trovo per cui sono obbligato a tenere determinati comportamenti" (f.122100).

Coerentemente, le stesse deduzioni difensive che hanno in via generale contestato la esatta consistenza storica dei

fatti addebitati al BELLIA (ma le risultanze processuali circa la posizione del gruppo facente capo al FERRERA, piu' avanti trattate ed alle quali si rinvia, hanno dimostrato la puntualita' delle indagini della Guardia di Finanza) hanno finito con il concentrarsi nella valutazione del vero ruolo che costui puo' avere assunto nel contesto dell'organizzazione.

Certo, a giudizio di questa corte, l'eloquente messaggio che e' stato giustamente colto dai primi giudici nella espressione ora richiamata non implica soltanto un implicito riconoscimento dei fatti storici (peraltro, ripetesi, obiettivamente provati); ma reca pure un sotteso atteggiamento di sottomessa obbedienza, quasi di volonta' piegata alla sopraffazione criminale, che certamente puo' giustificarsi nel confronto con lo spessore dei personaggi ai quali lui "doveva" dare (o continuare a dare) assistenza logistica per i loro traffici di stupefacenti.

Ma e' altrettanto evidente che, ferme restando le valutazioni concrete (ai fini della graduazione della pena), sul piano giuridico-penale una simile condotta non puo' ritenersi che debba andare immune da sanzione. Essa, infatti, non implica la totale coartazione della volonta' di un soggetto che altrimenti non si sarebbe determinato a partecipare al fatto delittuoso, ma procede essenzialmente da una libera scelta iniziale che impone, dopo, coerenti comportamenti di rispetto di regole criminali (magari, in una spirale sempre piu' irreversibile di coinvolgimento in un giro inizialmente sottovalutato).

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is more stylized and appears to be 'M...', while the one on the right is more legible and appears to be 'L.F.'.

Ne' ha pregio la tesi difensiva, subordinata, della configurabilita' di un mero fatto di favoreggiamento; la quale ipotesi delittuosa ha una incontestabile connotazione occasionale, che mal si concilia con la condotta contestata al BELLIA, il quale aveva messo stabilmente a disposizione dell'intera organizzazione il suo pur modesto apporto logistico del mezzo e del luogo di collegamento per le attivita' istituzionali di traffico (ravvisandosi, al piu', in armonia con le linee generali tracciate nelle parti IV e V della presente sentenza, tutte qui richiamate, una ipotesi di concorso nella condotta associativa, equiparabile a quella di vera e propria partecipazione al reato medesimo).

Le superiori considerazioni, se denotano la fondatezza della valutazione di cui alla sentenza impugnata sotto il profilo della sussistenza del reato di cui al capo 20, rafforzano altresì le medesime conclusioni riguardo alla non provata esistenza del reato di associazione per delinquere. Perche' se e' vero che l'apprestamento dell'ausilio logistico per le attivita' di traffico non poteva che qualificarsi alla luce delle cognizioni chiaramente ricavabili dalla realta' sotto gli occhi dell'imputato (il quale, in sostanza, non poteva che essere consapevole del traffico di stupefacenti del gruppo FERRERA), e' pure vero pero' che tutto questo non poteva comunque implicare una cosciente adesione ad un programma associativo, del quale probabilmente poco o niente sapeva il BELLIA.

La statuizione impugnata va, dunque, integralmente confermata.

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

10.27. BIONDO Salvatore. - L'imputato e' stato condannato per il reato di favoreggiamento personale (capo 134), per avere, durante le indagini di polizia tendenti ad accertare gli autori dell'omicidio di Stefano GALLINA, affermato falsamente di essersi trovato all'ora del delitto in compagnia dell'imputato Francesco BRUNO, assieme all'altro socio.

L'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il p.g. ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato contestato, commesso nell'ottobre 1981, e' prescritto. Di tale evento va fatta dunque immediata declaratoria, non essendovi la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Infatti, come si e' detto a proposito dell'omicidio GALLINA, cui si rinvia, l'alibi che i due soci cercarono di fornire al BRUNO si e' rivelato del tutto insussistente, sia per le precisazioni degli altri testimoni escussi sia, soprattutto, per la confermata presenza sui luoghi del delitto (nei termini che non e' opportuno ripetere) dell'imputato BRUNO.

10.28. BISCONTI Antonino. - L'imputato e' stato assolto con formula dubitativa dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ed ha proposto appello invocando la formula piena, per totale mancanza di prove.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta impugnazione, insistendo per l'affermazione di responsabilita'.

Al dibattimento, le parti hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi di gravame.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'impugnazione del pubblico ministero non appare adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali.

I giudici di primo grado avevano infatti osservato che in realta' l'appartenenza del BISCONTI al sodalizio mafioso poteva essere attestata dalle dichiarazioni di CONTORNO, il quale aveva rivelato che costui era, in base alle sue conoscenze, un "uomo d'onore" della "famiglia" di Belmonte Mezzagno (f.456571), e che tale indicazione appariva ulteriormente suffragata, sotto il profilo probatorio, non soltanto dal riconoscimento fotografico effettuato (ff.456601-456605), ma anche dalla conoscenza che Michele GRECO aveva ammesso al dibattimento (precisando, alla domanda rivoltagli: ..chi? quelli di Belmonte Mezzagno?), che avrebbe potuto essere dunque conferma della propalazione del "pentito", il quale aveva riferito di avere visto i



fratelli BISCONTI presso la tenuta "Favarella" (passim).

Inoltre, secondo i primi giudici, era pur vero che, come aveva appunto riferito CONTORNO, i BISCONTI fossero inseriti negli interessi imprenditoriali controllati dalla "famiglia" di Ciaculli (f.456674), e non soltanto perche' indiretta conferma era pure scaturita da CALZETTA, il quale aveva indicato gli stessi come "soci" di FEDERICO (infra, par.10.133, 10.134), ma anche per i riscontrati rapporti economici di ingente consistenza che erano stati evidenziati nel processo (gli stessi elencati nell'ordinanza di rinvio a giudizio, alle pagg.7.723 segg.); ma da tutto questo non poteva risolversi che a favore dell'imputato il dubbio che, come dallo stesso sostenuto nelle sue allegazioni difensive, egli fosse stato un inconsapevole gestore degli affari economici del fratello Ludovico (infra, par.10.29), uno cioe' che potesse aver compiuto gli atti evidenziati nel processo (soprattutto, infatti, operazioni bancarie) senza avere mai acquisito ne' la piena coscienza del sotteso "giro" illecito ne' la meditata adesione al sodalizio associativo.

Tale deduzione, giudicata incomprensibile dal requirente, non presta invece, a giudizio di questa corte, il fianco ad alcuna critica; posto che quei giudici si sono con questo limitati, non gia' ad affermare la positiva certezza dell'estraneita' dell'imputato al sodalizio mafioso, ma a prospettarsi il dubbio in questione, peraltro autorizzato, se non perfino accreditato, dalla obiettiva ambiguita' dei dati acquisiti (tali essendo indubbiamente il

compimento di operazioni bancarie o le visite a "Favarella"
da Nicola GRIBCO).

E' questa sorta non puo' mancare di rilevare come quel
dubbio, condivisibile nella sua intrinseca portata logica,
abbia trovato nel processo un significativo riscontro nella
recenti rivelazioni di CARLO MANCINI, il quale in questo
dibattimento (ed.5 gennaio 1990) ha affermato di essere
certo che solo Ludovico BISCOTTI fosse "uomo d'onore", e non
l'odierno imputato.

La formula del dubbio va tuttavia adeguata al nuovo
regime processuale.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned to the right of the text.

961674

10.29. BISCONTI Ludovico. - L'imputato e' stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre pronunzie accessorie, mentre e' stato assolto dai reati di cui ai capi 13 e 22, concernenti il traffico di stupefacenti, per insufficienza di prove.

Contro tutte queste statuizioni ha proposto appello lo stesso imputato, deducendo che le fonti processuali, da ritenere inquinate ed inattendibili in base a proposizioni svolte in via generale, non avrebbero consentito il giudizio espresso, dal momento che i fatti descritti dai "pentiti" costituivano o meri apprezzamenti soggettivi o comportamenti del tutto insignificanti; e che ugualmente equivocate erano le risultanze attinenti ai rapporti personali o economici con soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio mafioso.

Il procuratore generale, dal canto suo, ha dedotto l'esiguita' della pena inflitta per le imputazioni associative.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.


Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla responsabilita' dell'imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (in esso assorbito, come

specificato nella parte generale, par.4.4, quello di cui all'art.416 c.p.).

La corte di primo grado, infatti, aveva motivato la sua decisione osservando che la qualita' di associato del BISCONTI si ricavava in primo luogo dalle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva diffusamente parlato dell'inserimento di costui nella "famiglia" di Belmonte Mezzagno, supportando tale indicazione con il racconto dei numerosi casi in cui lo stesso si era mostrato stretto amico di personaggi di sicuro spessore mafioso, come gli ARGANO, FEDERICO, TINNIRELLO (f.402858). Il CALZETTA aveva pure ricordato di avere notato che il figlio dell'imputato era stato da lui visto in compagnia del noto Mario PRESTIFILIPPO ("killer" della cosca di Ciaculli) e di avere anche da questo ricavato un segno della presenza mafiosa dell'imputato (ff.402873 segg.).

Queste significative risultanze avevano poi trovato, secondo i primi giudici, ulteriore riscontro nelle rivelazioni di CONTORNO, il quale aveva confermato la qualita' di "uomo d'onore" del BISCONTI di Belmonte Mezzagno, anzi (come si e' detto nel paragrafo precedente) assimilandovi anche il fratello e corroborando la sua affermazione sul rilievo della frequenza del fondo "Favarella" di Michele GRECO (fatti, come si e' detto e a proposito di Antonino BISCONTI, implicitamente confermati dalle ammissioni del GRECO).

Ma (a differenza del fratello) il reale inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa era attestata dalla



961676


diretta cointeressenza di costui negli affari economici del gruppo, essendo emerso che il BISCONTI era in società con i FEDERICO, PRESTIFILIPPO e BUFFA. E tanto era dimostrato dai numerosi rapporti economici, molti dei quali non apparivano giustificati neppure sulla base dei medesimi interessi imprenditoriali, o si prospettavano quanto meno assai significativi, al di là delle spiegazioni difensive del BISCONTI: come quelli con Nicolò GRECO (infra, par.10.173), con Giuseppe LUPO (che, come si vedrà nel par.10.217, altro non era che un prestanome di Filippo MARCHESE), Nicola DI SALVO (l'imputato coinvolto nella raffineria di eroina di via Messina Marine, infra, par.10.118) e con lo stesso Filippo MARCHESE.

Queste risultanze, dunque, anche secondo la valutazione di questa corte, giustificavano pienamente il giudizio di colpevolezza, dal momento che (ripetesi, a differenza che in ordine alla posizione del fratello, dove la rivelazione dei "pentiti" era rimasta connotata da un dubbio, correttamente risolto a favore dell'imputato) alle generiche indicazioni di appartenenza del BISCONTI al sodalizio mafioso corrispondevano i significativi rapporti personali con altri associati, di tal che lo stesso ne veniva messo in luce come personaggio sicuramente inserito in quel contesto.

La pregnanza di tale valutazione appariva peraltro sorretta dalle stesse spiegazioni, palesemente poco consistenti, offerte dall'imputato in ordine ai rapporti economici intrattenuti; fra le quali merita di ricordare, per la eloquente portata intrinseca, quella riguardante gli

affari conclusi non soltanto con il LUPO, ma anche con il MARCHESE. Dal primo, secondo la tesi ripetuta anche in questo dibattimento, il BISCONTI avrebbe acquistato prosciutto; ma l'importo della transazione (4 milioni), in relazione alla scarsa possibilita' di individuare una accettabile giustificazione, e' gia' da solo sintomo di una tesi di comodo. E se poi si considera, come si era accennato (e come si dira' nella sede richiamata), che il LUPO era solo un modesto soggetto, ripescato da Filippo MARCHESE dalla sua emarginazione sociale per gestire i suoi "affari" con i conti correnti e gli esercizi commerciali a lui intestati come mero paravento, se ne ricava un eloquente argomento di riflessione.

Che gli altrimenti ingiustificabili rapporti con il MARCHESE fossero un indizio assai compromettente per il BISCONTI e' stato poi attestato dalla sua linea difensiva, che lo aveva portato a disconoscere parte della compilazione di un assegno, da quello negoziato e per un importo di 5 milioni (del 1974); ed in effetti una perizia grafica esperita in primo grado aveva parzialmente accreditato la tesi, pur malgrado i dati empiricamente rilevabili dall'esame esterno del titolo. Ma una nuova perizia grafica disposta in questo grado di appello ha messo in luce le perplessita' scaturenti ai margini di quelle conclusioni, stabilendo che in realta' tutte le parti manoscritte dell'assegno in questione erano sicuramente opera grafica di Filippo MARCHESE (perizia del prof. Amato MIRANDA, depositata il 26 maggio 1989).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

961678

Ed infine va osservato che, se pure i margini di equivocita' potessero ipotizzarsi nelle acquisizioni cosi' brevemente riepilogate, esse sarebbero certamente superate dalle significative conferme offerte in questo dibattimento dalle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale non ha avuto esitazione nel dichiarare che (a differenza degli altri BISCONTI, soltanto) l'odierno imputato era "uomo d'onore" ed appunto facente parte della "famiglia" di Belmonte Mezzagno; e cioe', come e' evidente, in esatta quanto eloquente sintonia con le altre indicazioni processuali e con le altre rivelazioni di collaboratori, in particolare.

Queste ultime fonti di prova, peraltro, dimostrano l'infondatezza della tesi subordinata della difesa, la quale ha osservato che i dati processualmente acquisiti si riferirebbero tutti ad epoca anteriore al settembre 1982, di tal che non sarebbe giustificata la condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p.; ed infatti, a tacer d'altro, sono proprio le affermazioni del MARINO MANNOIA, nella loro univoca proiezione temporale addirittura riferita agli assetti attuali del sodalizio mafioso, che tolgono ogni dubbio in proposito.

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui

all'art. 112 n.1 c.p., la corte osserva che i giudici di primo grado hanno inflitto la pena di anni sei di reclusione, oltre pena accessoria e misure di sicurezza.

Malgrado il pubblico ministero abbia proposto impugnazione quanto alla misura della pena inflitta, questa puo' essere determinata nei limiti ritenuti congrui dai primi giudici, difatti nella specie adeguata alla personalita' dell'imputato, dunque calcolando gli stessi aumenti applicati sulla pena base ritenuta in primo grado ed eliminando quelli per l'aggravante e la continuazione insussistenti.

Di guisa che, nella specie, la pena va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione, in cio' restando implicitamente assorbite le infondare doglianze della difesa sulla misura della pena, ritenuta eccessiva, ma invece certamente non sproporzionata per eccesso in relazione alla entita' del fatto partecipativo, correlato alla consistenza del sodalizio mafioso delineato in questo processo.

Il condono, in quanto applicato per il reato di cui all'art. 416 c.p., ma non consentito per quello di cui all'art. 416-bis c.p., va eliminato.

Ritiene, infine, la corte che l'applicazione della sola misura di sicurezza detentiva sia adeguata alla pericolosita' dell'imputato, quale si desume dalla rilevata entita' del fatto partecipativo in relazione al tipo di sodalizio, anche in coerenza, d'altra parte, con la pena inflitta. Va, pertanto, esclusa la liberta' vigilata.

Per quanto attiene alle imputazioni concernenti gli



stupefacenti, in ordine alle quali non vi e' impugnazione del pubblico ministero, la formula dubitativa va adeguata al nuovo regime processuale immediatamente operante, dandosi atto, ad ogni buon fine, che l'accusa era sorretta dalla deduzione che fra i rapporti economici individuati potessero esservi inseriti illeciti proventi di traffici di quel genere, peraltro spesso direttamente gestiti dai piu' grossi esponenti di "cosa nostra".

La sentenza impugnata va, quindi, riformata nei termini medesimi.

10.30. BISCONTI Pietro. - L'imputato e' stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove ed ha proposto appello invocando la formula piena.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello insistendo per l'affermazione di responsabilita' del BISCONTI in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, che sarebbero stati dimostrati dall'inserimento dell'imputato nel contesto familiare accertatamente facente parte del sodalizio mafioso e in particolare dalle dichiarazioni di CALZETTA, il quale lo aveva indicato come amico di Mario PRESTIFILIPPO.

Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la sua dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che le doglianze del pubblico ministero non appaiono meritevoli di accoglimento.

Per vero, a carico dell'imputato (negativamente tratteggiato dal fatto di essere figlio di Ludovico BISCONTI, supra, par.10.29) concorrevano soltanto le rivelazioni del CALZETTA, il quale aveva riferito di averlo visto in compagnia del Mario PRESTIFILIPPO (anzi, proprio nella occasione, peraltro ritenuta indiziante dai primi giudici ai margini dell'omicidio DALLA CHIESA, nella quale, appunto dopo la strage di via Carini, costui avrebbe

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing at the bottom right of the page.

ricevuto eloquenti effusioni da parte di Domenico FEDERICO: supra, par.7.5) nonche', assieme al padre, presso i luoghi di pertinenza delle cosche e delle loro attivita' economiche (ff.402858-402897 segg.).



Tali dati, a giudizio della corte di primo grado, sembravano riscontrati dalle operazioni bancarie poste in essere dall'imputato, il quale aveva giustificato questi ultimi, e le frequentazioni predette, in un contesto di collaborazione negli affari del padre, con l'ulteriore precisazione che in realta' del PRESTIFILIPPO era stato compagno di scuola e dunque di infanzia. Di tal che non era consentito definire un quadro accusatorio adeguatamente univoco.

Ed invero, anche a giudizio di questa corte, le risultanze processuali hanno solo dimostrato che l'imputato seguiva il padre nelle sue attivita' economiche e lo collaborava nelle operazioni bancarie (in base ad una concorrente facolta' di firma nel conto corrente); di guisa che la sua presenza, contestualmente a costui, nei vari luoghi (giustamente) ritenuti sedi delle attivita' di reinvestimento di capitali di sospetta provenienza non puo' da sola implicare, su un piano indiziario, l'effettivo inserimento del BISCONTI nel sodalizio criminoso. Certo, anche la frequenza di persone come il PRESTIFILIPPO, di clamoroso spessore criminale, adduce elementi di sospetto, non integralmente neutralizzati dai progressi rapporti personali di conoscenza; ma anche questo dato, pur con l'emergente dubbio che l'imputato non potesse ignorare il

livello criminoso raggiunto dall'amico di infanzia, non e' tale da connotare il quadro probatorio in termini di adeguata certezza.

E tale dubbio, giustamente rivolto dai primi giudici a favore dell'imputato, ha trovato in questo dibattimento di appello un'ulteriore e piu' significativa consistenza nelle rivelazioni di MARINO MANNOIA, il quale ha espresso in termini di certezza la propalazione che (a differenza, appunto, del padre) costui non era affatto un "uomo d'onore", affiliato al sodalizio mafioso.

Ne consegue, dunque, che va condiviso il dubbio formulato dalla corte di primo grado, ancorche' la formula debba essere adeguata (per tutte le imputazioni, anche per quelle concernenti gli stupefacenti, per vero assai debolmente suffragate da prove) ai criteri normativi attuali.



10.31. BONANNO Armando. - La posizione di questo imputato viene separata per dubbio di esistenza in vita. Sul punto, la corte provvede con separata ordinanza.

10.32. BONANNO Francesco, LO MEO Costantino, RANDAZZO Salvatore. - La posizione di questi tre imputati viene qui trattata contestualmente data l'identita' del fatto storico dal quale si sono ricavati gli elementi di valutazione e che costituisce infatti l'unico sostanziale addebito che viene mosso agli stessi.

Costoro sono stati giudicati responsabili dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannati a pene varie ed hanno proposto appello deducendo l'insussistenza del fatto.

Il pubblico ministero non ha proposto doglianze circa la posizione processuale degli imputati (il procuratore generale aveva proposto impugnazione non corredandola, però, di motivi o non esplicitando gli stessi) e, in questo dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza.

Le difese, dal canto loro, hanno adottato conclusioni coerenti ai motivi di appello.

Osserva, cio' premesso, la corte che non puo' essere condiviso il convincimento espresso dai primi giudici in ordine alla sussistenza del reato di associazione per delinquere.

In realta', si era accertato (ff.034516 segg.) che i tre odierni imputati, unitamente a Pietro PUCCIO, ucciso nelle more del processo di appello, avevano agevolato la fuga dalla Sardegna di Giuseppe MADONIA, Vincenzo PUCCIO e

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

Armando BONANNO, già' individuati come autori dell'omicidio in danno del capitano dei carabinieri Emanuele BASILE. Questi ultimi (che sarebbero stati condannati per tale fatto in grado di appello, con una sentenza tuttavia non ancora definitiva, tanto che questa corte ha separato le imputazioni concernenti i presunti mandanti per consentire la trattazione unitaria in quel processo) erano stati però' in un primo tempo (17 marzo 1983) scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, e destinati a soggiornare in tre diversi comuni in provincia di Oristano (Asuni, Sini e Allai), e quindi, con la sentenza di primo grado del 31 marzo 1983 (destinata ad essere appunto riformata), assolti con formula dubitativa.

Pochi giorni dopo era stata scoperta la contestuale fuga dei tre dai rispettivi luoghi di dimora e i carabinieri avevano appunto accertato che questa era avvenuta in singolare coincidenza con l'arrivo in Sardegna di un gruppo di parenti e "amici", coincidenti con gli odierni imputati (oltre il PUCCIO deceduto) i quali dunque l'avevano agevolata.

Tanto era risultato dimostrato dalle numerose acquisizioni raccolte nell'immediatezza e dal confronto di queste con le dichiarazioni degli interessati, che costituivano in realtà' implicita quanto eloquente ammissione. Tutti, infatti, essendo stati peraltro incontestabilmente riconosciuti, avevano dedotto di essersi recati in Sardegna sostanzialmente per fare un viaggio (di Pasqua, avrebbe precisato fino a questo dibattimento il

RANDEZZO) e per far visita, con l'occasione, ai parenti della' residenti. Davvero significativa era stata la spiegazione del LO NEO, il quale aveva precisato che era diretto ad Aranzo per affari e che a lui si era accompagnato il RANDEZZO, a sua volta diretto a Piana per sue ragioni di affari, ma che avevano deciso di recarvisi passando per la Sardegna.

Ed invece era esatto che non era affatto vero neppure che ciascuno si fosse recato presso l'abile o il parente rispettivo, ma che nei giorni precedenti la contestuale (e per questo significativa) scomparsa dei tre vi erano stati frenetici contatti fra tutti in giro nei paesi interessati. Tanto era risultato attraverso le dichiarazioni di Margaret PAJENSKI, che aveva visto nel comune dove risiedeva il MADONIA l'auto del RANDEZZO e del LO NEO (che avrebbero dovuto essere andati a trovare Armando BONANNO); di Giuseppe e Giovanni MURU, che aveva notato nello stesso luogo il LO NEO; di Paolo RELIS, che aveva riconosciuto gli stessi RANDEZZO e LO NEO come visitatori del Vincenzo PUCCIO ad Asuni; di Luigi CAU, che aveva incontrato insieme LO NEO, RANDEZZO e Armando BONANNO i quali gli avevano detto che erano sul punto di partire, cosa che era stata detta anche a Maria Paola SANNA (pagnis).

Per vero, a fronte della minuziosa ricostruzione dei movimenti del gruppo, confluito in Sardegna negli stessi giorni e contestualmente ripartito assieme ai tre dimoranti scarcerati, le stesse difese hanno debolmente (ed infatti solo in termini generici e sfuocati) contestato il fatto



storico dell'agevolazione alla fuga, finendo con il mettere l'accento soprattutto sulla questione della rilevanza giuridico-penale della corrispondente condotta.

Agli odierni imputati, infatti, era stato dato carico inizialmente del reato di favoreggiamento personale ma, nel prosieguo dell'istruzione, sul rilievo che gli stessi, per il fatto di avere agevolato la fuga di così importanti affiliati al sodalizio mafioso (in tesi, appunto, esecutori di un delitto "eccellente"), non potessero che esserne a loro volta partecipi, si era proceduto alla contestazione del reato di associazione per delinquere, nel quale il primo restava assorbito.

I giudici di primo grado (peraltro recependo una tesi difensiva, che invece si dimostrerà incongrua, secondo cui la mancanza, nei fuggitivi, della qualità di autori di un reato, data l'assoluzione, rendeva insussistente ogni ipotesi di favoreggiamento) avevano dunque condiviso la tesi dell'accusa, osservando che non era ipotizzabile che l'organizzazione non si fosse servita, per un compito così importante, di soggetti affiliati.

Ed anche le deduzioni formulate con i motivi di gravame, che da una parte contestano (e giustamente, come si vedrà) la forzatura logica di una simile statuizione, quasi alla stregua di una scelta senza alternativa per un giudizio preconconcetto, ripropongono coerentemente la tesi che neppure il favoreggiamento sarebbe configurabile, posto che i tre non erano né ricercati per l'omicidio, in quanto assolti dalla corte d'assise, né vincolati alla dimora in base ad

un provvedimento, la cui inopportunita poteva essere portata una fattispecie di reato; ed infatti, secondo la prospettazione, altra conseguenza alla fuga non poteva essere correlata che la riesumazione di una misura restrittiva (già cessata per decorrenza del termine massimo), nella specie però impossibile data appunto l'intervenuta abolizione.

Se non che, a giudizio di questa corte, se è fondata la doglianza difensiva che ha senso in luce una ingiustificata dilatazione della portata probatoria degli elementi acquisiti, non è neppure corretto il ragionamento fatto nelle superiori considerazioni egualmente svolte dalla difesa (e sostanzialmente condivise dai primi giudici).

Difatti, la proposizione secondo cui i soggetti che erano andati ad aiutare la fuga del re dalla Sardegna, apportando un contributo logistico, non potessero che essere a loro volta affiliati allo stesso sodalizio mafioso, e basata, come è evidente, su una mera data ipotetica; che, seppure corretta da una non certamente trascurabile portata logica, avrebbe avuto bisogno di uno specifico ed ulteriore riscontro. Non tanto perché la stessa ipotesi, in quanto tale, non è tale da resistere ad ogni possibile supposizione contraria (esplicitamente ricavabile da solerti fatti di esplicitazione di aiuto o supporto occasionale alle mafie mafiose), quanto perché ad un simile dovere probatorio non può sottrarsi anche la più perspicua deduzione logico-indiziaria. E, come principio,

l'idea che una missione di quel genere venisse condotta in porto preferibilmente da parenti o magari da persone non sospettate di appartenenza a gruppi criminali, alla stregua di innocenti ed occasionali visitatori dei soggetti obbligati alla dimora in piccoli centri di provincia, non puo' apparire a sua volta fuori misura; almeno, appunto, quel tanto che consente di vedere intanto neutralizzata la proposta accusatoria sul punto dell'affiliazione mafiosa (e la mancanza, poi, di riscontri ulteriori e' qui cosi' evidente che nessuno dei "pentiti", fino a MARINO MANNOIA, ha saputo indicare l'appartenenza di questi imputati al sodalizio oggetto del processo).

Ma, detto questo, e come l'intuitivo disvalore che e' dato avvertire nella condotta in esame finisce con il supportare, non potrebbe essere ugualmente giudicata corretta la soluzione che considerasse la stessa del tutto immune da pena.

Ed infatti, ai fini della piu' perspicua configurazione del reato di favoreggiamento personale (difatti inizialmente ipotizzato, ancorche' poi giudicato come assorbito nella piu' ampia ipotesi di appartenenza al sodalizio mafioso), non puo' essere fuorviante ne' il fatto che i tre fuggitivi avessero solo subito un provvedimento di imposizione di dimora in sede di scarcerazione, ne' che fossero stati assolti dall'imputazione di omicidio. A parte che essi, come e' evidente (e come si evince dagli atti), erano anche indiziati di associazione per delinquere (ed in effetti non e' dubitabile che avessero, secondo l'accusa, commesso

l'omicidio del capitano BASILE nel quadro di un qualificato inserimento nell'organizzazione mafiosa), la fattispecie dell'art.378 c.p. resta ugualmente ed esaustivamente integrata dalla condotta di chi, in un modo qualunque, agevola il soggetto indiziato ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di essa, dopo la commissione di un reato. Laddove, cioè, non par dubbio a questa corte che l'assoluzione (rectius, la momentanea assoluzione) di quegli imputati in una fase del giudizio non facesse venir meno in alcun modo la loro qualità di persone soggette alle investigazioni ed alle ricerche della polizia; quanto meno per essere sottoposti alle fasi successive del processo (alle quali, come e' coerentemente significativo, gli stessi si erano poi sottratti, rendendosi latitanti). Perche', se così non fosse (e se si dovesse poi, per altro verso, confondere la pronunzia assolutoria non definitiva, certamente di immediata esecuzione ma solo per la giusta regola di favore dell'imputato, con l'accertata estraneità ad un qualsiasi contesto delittuoso), si finirebbe con il ricavare una diversa consistenza della fattispecie, in una specie di collegamento pregiudiziale rispetto all'accertata responsabilità penale del ricercato (perfino, in un'aberrante propedeuticità processuale), che invece non e' affatto accreditata dal tenore della norma, la quale postula inequivocabilmente che l'agente aiuti qualcuno ad eludere le indagini o le ricerche, dopo la commissione del reato che quelle abbia legittimato.

La ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art.378



961692

c.p. non puo' essere, poi, esclusa dal rapporto di parentela che alcuni degli imputati avevano con i soggetti agevolati, dal momento che, come si era premesso (e secondo risultanze sostanzialmente non contraddette nella loro portata storica), l'organizzazione era stata cumulativamente diretta a predisporre la fuga di tutti e tre i dimoranti in Sardegna; e dunque, al piu', l'eventuale circostanza di esclusione della pena non potrebbe estendersi agli altri imputati, o agli stessi imputati con riferimento alla condotta predisposta a favore degli altri soggetti agevolati.


In applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p., questa corte ritiene equa la pena di anni due di reclusione (interamente coperta da condono).

10.33. BONANNO Luca. - L'imputato era stato giudicato responsabile dei reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e condannato alle pene di legge. Ha proposto appello, eccependo la litispendenza.

Il procuratore generale (che non aveva corredato dei motivi la dichiarazione di appello) ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti l'imputato era gia' stato sottoposto ad un parallelo giudizio a Torino per le stesse imputazioni associative. Quei giudici, nelle more, hanno emesso sentenza definitiva (Tribunale di Torino, 7 dicembre 1984, irrevocabile l'8 giugno 1988) che preclude ogni esame in questa sede.

La sentenza va, dunque, coerentemente riformata.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

961694

10.34. BONICA Marcello. - L'imputato e' stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 20) alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 25 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie, ed e stato assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 9 (associazione per delinquere di tipo mafioso). Ha proposto appello deducendo l'inattendibilita' delle fonti d'accusa e rilevando che sarebbe stata, al piu', accertata una sua qualita' di autista di un gruppo di trafficanti, non chiaramente significativa della sua cointeressenza negli affari illeciti di costoro.

Il procuratore della Repubblica ha proposto a sua volta appello, insistendo per l'affermazione di responsabilita' anche per il capo 9, data l'unicita' delle fonti di prova, che avevano ugualmente dimostrato l'inserimento del BONICA nell'organizzazione mafiosa, dedita al traffico di stupefacenti ad alto livello. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.


Osserva, cio' premesso, la corte che la statuizione dei primi giudici non merita censura in ordine all'affermazione di responsabilita' per il reato di cui al capo 20 ed alla individuazione di un rilevante dubbio circa l'inserimento

organico nell'associazione per delinquere finalizzata di tipo mafioso.

La corte di primo grado aveva infatti basato il suo convincimento sulle rivelazioni di Pietro DI RIZ, il quale aveva riferito (ff.117173 segg.) di avere messo in contatto il trafficante Alan THOMAS con il gruppo di trafficanti catanesi facente capo ai CANNIZZARO ed ai FERRERA (la cui posizione sara' in seguito esaminata in dettaglio nel par.10.54, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato per le necessarie integrazioni della motivazione, mentre quella del BONICA puo' essere analizzata fin da ora nella sua contenuta portata processuale); in alcuni di questi incontri, secondo il "pentito", "Pippo" FERRERA si era presentato accompagnato da un soggetto, con evidenti mansioni di autista, a nome "Marcello".

Il personaggio cosi' descritto era stato quindi con certezza individuato nell'odierno imputato (oltre che dalle numerose indagini, prevelentemente suffragate da intercettazioni telefoniche, anche) grazie al riconoscimento fotografico effettuato da un altro collaboratore, e cioe' dallo stesso THOMAS di cui aveva parlato il DE RIZ. Costui, infatti, non soltanto aveva a sua volta raccontato che agli incontri per traffici di droga il "Pippo" (FERRERA) si era presentato assieme al detto "Marcello", ma aveva finito con il riconoscere (come tutti gli altri componenti del gruppo, anche) costui nella persona appunto del BONICA (f.083496).

Anche Sebastiano DATTILO (come si dira' nella sede



richiamata, colui che il gruppo dei trafficanti catanesi aveva arruolato per comandare la nave da utilizzare per colossali importazioni di droga dall'estremo oriente), nel raccontare i suoi contatti con i catanesi, aveva parlato di riunioni alle quali, fra gli altri, aveva partecipato il tale "Marcello", autista di "Pippo" FERRERA.

La corte di primo grado, peraltro, aveva osservato come simili convergenti risultanze probatorie avessero trovato significativo riscontro ulteriore proprio nel contenuto delle telefonate intercettate e nelle altre indagini di polizia.


Ed in effetti, quanto alle prime (a parte le altre intercettazioni, su cui la difesa ha insistito per aleatori accertamenti fonici, in alcuni casi deducendo, come si dira', che l'interlocutore non poteva essere il BONICA), l'accusa ha giustamente sottolineato l'importanza della telefonata del 23 marzo 1983, nella quale all'imputato viene dato l'ordine di rilevare "Pippo" a Battipaglia e di compiere altri incarichi di evidente contenuto sospetto: "...gli dici, alle otto fatti trovare al Marocco, prendi tutto quello che c'e'..tutto..e lo trasforma in giornata (f.114685).

Inoltre, il 27 marzo successivo, il BONICA era stato visto accompagnare Giovanni RAPISARDA (facente parte del gruppo) in un appartamento romano nel quale era stato gia' localizzato Francesco CANNIZZARO, ed il 29 marzo era stato poi individuato a bordo di un'auto (successivamente notata a Catania davanti all'abitazione di Carmelo SAVOCA, altro

componente del gruppo in questione) mentre accompagnava Antonino FERRERA all'aeroporto di Roma in partenza per Catania (f.114722).

Ai margini di queste risultanze, che indubbiamente non lasciano spazio ad alcuna incertezza sul fatto che il BONICA fosse la persona che accompagnava i piu' importanti esponenti del gruppo criminale (tanto che lo stesso imputato ha finito sostanzialmente con il non negarlo, in armonia con le deduzioni difensive tendenti, come si dira', a svalutare l'importanza del ruolo individuato), sono stati sollevati dubbi sulla consistenza di alcune emergenze e in particolare di alcune telefonate (una delle quali e' stata riascoltata nel corso di questo dibattimento); ma delle quali, a giudizio della corte, e' ultroneo stabilire l'esatto significato, dal momento che, se pure essere costituissero innocenti conversazioni private (come quella del 22 marzo, nella quale pare che il BONICA avesse avvertito la convivente del Giuseppe FERRERA della partenza di costui da Roma: f.114651), questo non implicherebbe una svalutazione, sotto alcun profilo, delle residue prove esaminate. Soprattutto, cioe', a fronte delle concordanti rivelazioni dei "pentiti" sul fatto che l'imputato faceva da autista al FERRERA e, quel che piu' conta, lo accompagnava negli incontri che avevano per oggetto il traffico di stupefacenti.

In ordine, poi, alle rivelazioni del DATTILO, la difesa ha dedotto (non soltanto che in alcuni incontri il BONICA non poteva esservi, perche' detenuto, ma dimenticando che



egli era stato ristretto dal maggio al dicembre 1982, di guisa che all'incontro del giugno 1983 poteva aver partecipato, ovvero che lo stesso aveva riottenuto la patente solo nel giugno 1983, come se questo gli avesse impedito di svolgere effettivamente il ruolo assegnatogli, ma soprattutto) che le dichiarazioni del "pentito" sarebbero state nel loro complesso ritrattate nel corso ulteriore del processo.


Gia' in altra sede (par.3.8) la corte ha pero' osservato come simili "ripensamenti" di "pentiti" come il DATTILO (in quanto chiaramente finalizzati ad attenuare la propria posizione processuale, difatti espressi non in termini di totale negazione dei fatti storici ma come personale prospettazione di non consapevolezza della natura del traffico, asseritamente ritenuto di soli tabacchi esteri) non possano compromettere il complessivo impianto accusatorio. Non soltanto perche' essi si appalesano (come altrove vien detto, anche a proposito della posizione individuale del DATTILO, infra, par.10.96) del tutto inattendibili a fronte delle residue, convergenti ed univoche, acquisizioni probatorie, ma soprattutto perche' gli stessi (come si e' accennato) non hanno mai messo in dubbio la portata storica dei fatti accaduti (difatti, la tesi, se fosse vera, comporterebbe semmai che il DATTILO non conoscesse che il gruppo dei catanesi trafficava in droga invece che soltanto in tabacchi).

Per vero, come si era anticipato, le principali prospettazioni difensive si incentrano nell'importanza del

ruolo assunto dal BONICA nell'ambito dell'organizzazione, laddove si e' dedotto che il marginale compito di autista non potrebbe farlo assurgere al rango di trafficante di droga. Ma queste, per certi versi giustificate, osservazioni non colgono tuttavia, a giudizio di questa corte di secondo grado, nel segno di una effettiva confutazione della fondatezza della decisione dei primi giudici; perche' in questa falsariga si finisce con il trascurare che il (semplice) concorso nell'associazione di traffico di stupefacenti (peraltro, come si dira', valutato con parametri assai lievi sul piano della graduazione della pena) costituisca la soluzione giuridica piu' benevola, tuttavia imposta dall'accertato supporto apprestato a favore dell'organizzazione, e sicuramente in modo consapevole (come testimoniato dall'eloquente non equivoca' dei discorsi di traffico, nei termini riferiti dai "pentiti").


Si finisce, poi, con il non considerare che, proprio in coerenza a questa favorevole valutazione dei fatti nei riguardi del BONICA, la corte di primo grado aveva escluso l'inserimento di costui a pieno titolo nell'organizzazione mafiosa; esclusione difatti motivata dal fatto che, con un ruolo di cosi' modesta portata marginale, non si poteva collocare l'imputato nei quadri di un sodalizio associativo connotato da ben specifiche qualita' soggettive.

La decisione impugnata va dunque confermata, imponendosi solo l'adeguamento della formula dubitativa ai nuovi parametri legali.

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, positioned at the bottom right of the page.

10.35. BONO Alfredo. - La posizione di questo imputato e' stata stralciata per le considerazioni di cui alla separata ordinanza.

10.36. BONO Giuseppe. - La posizione di questo imputato
e' stata stralciata per le considerazioni di cui alla
separata ordinanza.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized, cursive script, and the initials to its right are also cursive and appear to be 'VF'.

961702

10.37. BONURA Francesco. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di associazione per delinquere semplice (art.416 c.p.) e condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre statuizioni accessorie, ed e' stato assolto dalle altre imputazioni con formula piena. Ha proposto appello deducendo l'inattendibilita' dei "pentiti", sulle cui esclusive rivelazioni la decisione era fondata, ed il cui contenuto non sarebbe stato neppure univocamente attestante l'inserimento nel presunto sodalizio mafioso.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto appello in ordine all'assoluzione per il capo 10 (art.416-bis c.p.), motivata, secondo una problematica decisa in via generale, dal fatto che l'imputato si trovava detenuto al tempo dell'entrata in vigore della norma incriminatrice. Il procuratore generale non ha fatto seguire da motivi la dichiarazione di appello.

Al dibattimento, le parti hanno concluso in termini conformi alle doglianze formulate.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'affiliazione del BONURA al sodalizio mafioso era stata ritenuta esattamente provata dalle risultanze processuali esaminate in primo grado, e in particolare dalle rivelazioni di BUSCETTA e di CONTORNO.

Il BUSCETTA aveva, infatti, ricordato (per averlo appreso da Gaetano BADALAMENTI e da Antonio SALAMONE) come

il BONURA, che al tempo di Salvatore INZERILLO rivestiva la carica di "vice-capo" per le sue doti di "uomo valoroso" (ricorrente eufemismo per indicare un affiliato dedito ad omicidi), dopo l'uccisione di costui era stato messo a capo della "famiglia" di Uditore (ff.450005 segg.; 450098 segg.).

Il CONTORNO, dal canto suo, pur facendo intendere di non aver conosciuto l'imputato, aveva comunque confermato (f.456538) che certi SANSONE sarebbero stati posti al vertice della medesima "famiglia" di Uditore proprio dopo l'arresto del BONURA (infatti perseguito per gravi imputazioni).

Secondo i giudici di primo grado tali convergenti indicazioni trovavano pacifico riscontro non soltanto nell'accertato inserimento dell'imputato nelle attività economiche controllate dalla "famiglia", ma soprattutto nel contesto generale degli avvenimenti della guerra di mafia, dove gli avvicendamenti esponenziali erano stati tutti puntualmente dipendenti dagli assetti venutisi a creare dopo la soppressione dei "perdenti" più rappresentativi, ed ogni volta con l'espresso gradimento degli altri associati rimasti fedeli ai "corleonesi".

Le doglianze difensive si sono in primo luogo accentrate nei complessivi temi della credibilità dei "pentiti", sui quali questa corte si è ampiamente soffermata nella parte III, i cui risultati devono essere qui integralmente richiamati (e dunque restando nelle corrispondenti considerazioni assorbite le questioni relative alle contraddittorietà delle fonti, alla loro

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

portata processuale, alla necessita' dei riscontri ed alla loro corretta consistenza, e cosi' via).

Sul punto specifico delle acquisizioni concernenti il BONURA, le proposizioni difensive hanno cercato poi di mettere in luce come gia' nelle stesse dichiarazioni di questi collaboratori si annidasse la dimostrazione della loro inutilizzabilita'; se e' vero, come si e' osservato, che il BUSCETTA aveva riferito la sua versione in termini dichiaratamente dubitativi ("...credo che attualmente il capo sia Francesco BONURA, di cui ho sentito parlare come 'uomo valoroso' da parte di Giuseppe INZERILLO...": ivi) e che queste perplessita' erano venute ancor piu' in evidenza nella verifica dibattimentale, quando lo stesso "pentito" aveva ammesso (ud. 5 aprile 1986) l'imprecisione dei suoi ricordi (ribadendo, con la consueta laconicita': "credo che <i ricordi> rimangono imprecisi, perche' non lo conosco Francesco BONURA; io so che Francesco BONURA era il vice-capo di Giuseppe INZERILLO, dell'Uditore...l'avro' saputo da INZERILLO, l'avro' saputo dallo stesso Giuseppe INZERILLO, non ricordo come, ma sapevo che era il vice-capo; altre cose non so").

Ed inoltre, quanto alle rivelazioni del CONTORNO, si e' dedotto come anche costui non conoscesse il BONURA, anzi avendo dichiarato al dibattimento (ud. 14 aprile 1986) di non ricordare neppure questo nome; mentre, in istruzione, lo stesso si era limitato a fornire un'indicazione per altro verso inconsistente, dal momento che i fratelli SANSONE, che lui aveva dato come capi della "famiglia" di Uditore dopo


l'arresto di BONURA, non erano stati mai accertati come affiliati mafiosi.

Anche ai margini di queste deduzioni si impone, in realta', il rinvio alle considerazioni che si sono svolte in via generale circa il valore da attribuire alle rivelazioni dei collaboratori, anche quando non utilmente supportate da specifici riferimenti; o quando (come nel caso dei SANSONE) altri accertamenti giudiziari, non sindacabili per il rispetto della cognizione, abbiano finito con lo svalutare le fonti medesime.

E la puntuale esigenza di specifica verifica processuale delle acquisizioni concernenti le singole posizioni, nel caso del BONURA, si arricchisce infatti di ulteriori e coerenti apporti probatori che, al di la' della loro autonoma portata indiziaria, finiscono con il condalidare le altre risultanze e con l'eliminare, in buona sostanza, ogni possibile perplessita'.

Non puo' trascurarsi, dunque, che in questo dibattimento di appello alle notizie gia' acquisite dai primi giudici si sono aggiunte le rivelazioni dei nuovi collaboratori. Di CALDERONE, in primo luogo, che ha ricordato (pag.395 dich.istr.) come il BONURA gli fosse stato presentato da tempo risalente come affiliato della "famiglia" di Salvatore INZERILLO, descrivendone anzi l'abbigliamento (ricercato) usuale; e che, inoltre, non ha avuto alcuna esitazione nel riconoscerne le sembianze in fotografia (pagg.657-665).

Ma l'apporto piu' significativo (specie per le

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

961706

ulteriori valutazioni alle quali questa corte e' chiamata) e' stato offerto da MARINO MANNOIA, il quale ha riferito (pagg.102 segg. dich.istr.) di avere avuto conversazioni con il BONURA, il quale lo aveva messo a parte delle sue preoccupazioni circa l'esito di un processo per omicidio (facendogli peraltro intendere che del fatto lui fosse responsabile: particolari qui ripetuti per mera esigenza dialettica nel quadro delle vicende da esaminare). Costui gli aveva raccontato che "i suoi" avevano "avvicinato" tutti i membri della giuria (rectius, i giudici popolari della corte d'assise) ma che nutriva qualche timore per via della intransigenza del presidente; tanto che poi, quando era tornato "raggiante" dal processo nel quale era stato assolto, aveva detto appunto che la giuria popolare era stata la sua salvezza perche' "quel cornuto del presidente... voleva condannarlo a tutti i costi".


Al di la' delle obiezioni difensive, per vero di non consistente rilievo, secondo cui sarebbe in re ipsa incredibile che un imputato potesse aver fatto diagnosi di quel genere, cio' che importa ricavare da queste rivelazioni e' che il BONURA (vere o millantate che fossero state le sue manovre tendenti ad "intervenire" presso i giudici popolari: ma lo stesso "pentito" ha raccontato altri e significativi episodi in proposito, che comunque e' doveroso non riprodurre in questa sede) aveva con questo confermato la sua attuale posizione di prestigio nell'ambito della cosca mafiosa, segno inequivoco della perduranza non soltanto del legame "affettivo" ma anche degli interessi che lo stesso

esprimeva e che conferivano al BONURA una "presenza" nel sodalizio ancorchè fosse detenuto.

Anzi e' proprio dalle medesime dichiarazioni che va tratta la convinzione della fondatezza del gravame, appunto nel passo in cui è detto che i primi giudici avrebbero dovuto ritenere sussistente il vincolo associativo fin oltre il settembre 1982, a nulla rilevando lo stato di detenzione dell'imputato (questione, anch'essa risolta da questa corte nei termini di cui al par.4.7. alla quale si rinvia integralmente).

Per quanto attiene alla determinazione della pena per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel quale - come si e' premesso nel par.4.4 - resta assorbita l'imputazione di cui all'art.416 c.p. contestata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.646/1982, e in ordine al quale - come si e' motivato nel par.4.8 - va esclusa l'aggravante ulteriore del numero delle persone di cui all'art.112 n.1 c.p., la corte osserva che essa va determinata in anni sette di reclusione, ritenuta adeguata alla personalita' dell'imputato in relazione a quanto risulta dagli atti (pena base anni cinque aumentata per effetto dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis).

Vanno, infine, mantenute ferme pene accessorie e misure di sicurezza già inflitte in primo grado, queste ultime giustificate dalla evidente pericolosità sociale dell'imputato, in base alle risultanze esaminate.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

10.38. BRAZZO' Giuseppe e CASTIGLIONE Francesco. - Gli imputati sono stati giudicati responsabili del reato di ricettazione ed hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.


Osserva, cio' premesso, la corte che i due imputati, la cui posizione e' trattata contestualmente per l'identita' del fatto contestato, erano stati ritenuti inseriti in un programma di reinvestimento di capitali di illecita provenienza, in quanto, essendo soci della "Italconstruzioni" srl, ne avevano ceduto una congrua parte a Saveria Benedetta PALAZZOLO (indicata nel processo come convivente di Bernardo PROVENZANO), non soltanto dietro un corrispettivo il cui incasso era apparso assai perplesso, ma soprattutto a fronte del fatto che la stessa, formalmente nullatenente e casalinga, non si presentava certo come il socio che avrebbe potuto offrire un apporto di solidita' economica, specie in un momento in cui la societa' si apprestava ad assumere consistenti lavori in sub-appalto.

Ora, non vi e' dubbio che il contesto definito dalla proposizione accusatoria si prospetti assai sospetto, dal momento che non rientra in una fisiologica evoluzione delle vicende di una societa' il fatto che vengano cedute quote ad una persona di nessuna consistenza economica e per ottenere

(come allegato dagli imputati) fidi in banca; e se si considera che la cessione avvenne proprio in occasione dell'assunzione di lavori in subappalto, le deduzioni possono pure emergere in modo intuitivo.

E pero', anche con riferimento alle negative implicazioni che ne potrebbero scaturire (residuando tuttavia la possibilita' che gli imputati siano stati "costretti" a rendere partecipi personaggi occulti per poter assumere il lavoro in sub-appalto), il fatto contestato resta circoscritto al fatto di avere ricevuto la somma di lire 10 milioni quale corrispettivo della cessione delle quote. Il quale corrispettivo, a parte che e' la stessa accusa che ipotizza che non sia stato neppure pagato, non e' certo il denaro che deve essere reinvestito nel settore imprenditoriale apparentemente "pulito" (o almeno tale non e' necessariamente), a tacer d'altro per il suo modesto ammontare, ma soltanto il mezzo attraverso il quale (nella tesi che emerge dagli indizi) il dominus occulto ottiene a sua volta un vantaggio possibilmente illecito dietro un paravento di legalita' (e se, appunto, si riflette che e' piu' logico che quel prezzo di cessione di quote non sia stato mai pagato, il quadro di una sopraffazione ai danni dei titolari apparenti della societa' e' evidente: ne' l'accusa ha ipotizzato che i due imputati fossero interamente prestanomi dell'associato occulto).

Si impone, pertanto, coerente assoluzione per insussistenza del fatto contestato.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

10.39. BRONZINI Alessandro. - L'imputato e' stato giudicato responsabile del reato di cui al capo 22 (traffico di stupefacenti) e condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire 12 milioni di multa, oltre statuizioni accessorie; e' stato altresì' assolto con formula piena dai reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso e con formula dubitativa dal reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il BRONZINI ha proposto appello chiedendo l'assoluzione piena da tutte le imputazioni, deducendo che tutto l'impianto accusatorio si sarebbe basato sulle dichiarazioni del "pentito" CALZETTA, la cui inattendibilita' era conclamata dalla sua stessa personalita'.

Il procuratore della Repubblica, a sua volta, ha proposto impugnazione deducendo all'opposto la sussistenza di valide prove per giustificare la condanna per tutte le imputazioni associative.

Il procuratore generale ha riproposto, anche nei confronti di questo imputato, la questione della errata esclusione di aggravanti nelle imputazioni concernenti gli stupefacenti (come da par.5.7).

Al dibattimento, le parti hanno adottato coerenti conclusioni.

Osserva, cio' premesso, la corte che la decisione dei primi giudici merita di essere condivisa.

La corte di primo grado aveva, infatti, opportunamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze acquisite e in particolare sulle rivelazioni di CALZETTA, il quale aveva mostrato di ben conoscere il BRONZINI non soltanto per averne pure descritto le generiche fattezze fisiche, ma soprattutto per averne indicato il soprannome con il quale era comunemente noto ("il vampiro") e l'attività ufficialmente svolta che era quella di commercio di quadri (anche se l'imputato ha precisato di essere essenzialmente un pittore: ma anche una mostra può comunque equivalere a quel commercio di quadri descritto dal "pentito"), mentre in realtà frequentava ambienti della criminalità a Milano ed a Palermo (specificando il nome, IEMMA, delle persone con le quali era più a diretto contatto).

Orbene, il CALZETTA aveva raccontato (ff.402836 segg.) uno specifico episodio avvenuto nel 1981, quando cioè una volta, mentre si trovava presso il rifornimento di benzina degli ZANCA in piazza Scaffa, aveva visto arrivare il BRONZINI con una valigia "24 ore", dalla quale aveva estratto alcune "mazzette" da lire 50.000 che aveva consegnato a Carmelo ZANCA (nell'occasione, "assistito" da "Pietro 'u zappuni", ossia da Paolo ALFANO, supra, par.10.12; o comunque alla presenza di costui); lo ZANCA, a sua volta, rilevando il denaro, che aveva avvolto e consegnato al cugino Giovanni ZANCA, aveva preso una busta di plastica che aveva subito riposto nella valigia del BRONZINI, il quale si era allontanato, in compagnia di una persona non identificata, a bordo di una "Alfa Romeo-Giulia"

di colore bleu.

I primi giudici avevano dunque osservato che il racconto così circostanziato aveva trovato pure adeguato riscontro nelle risultanze processuali, essendo emerso che era vero che il BRONZINI fosse stato coinvolto in indagini circa attività' criminose del nord Italia.


Era stato pure confermato dalle rivelazioni di Antonino FEDERICO (un "pentito" minore al corrente di alcuni traffici di stupefacenti) che un altro soggetto dedito ad attività' criminali a Milano era quel Giuseppe ZANCA, che era stato indicato come abituale accompagnatore del BRONZINI (f.437596); e da quelle di Angelo EPAMINONDA (altro "pentito" di quell'ambiente) il quale aveva raccontato che nel gruppo criminale operante in Lombardia erano inseriti sia il BRONZINI che lo ZANCA ora detto, i quali erano destinatari di una certa considerazione per le notorie imprese delittuose da loro compiute, ed anzi erano arrivati fino al punto di lamentarsi di non essere stati fatti "uomini d'onore", cosa che per vero interessava più' allo ZANCA che al BRONZINI (ff.489647-493377 segg.). Ma il fatto più' significativo, nel contesto, era che l'EPAMINONDA aveva confermato che i due si accompagnavano ad una persona che chiamavano "compare" (così' mostrando la particolare familiarità') e che gestiva una piccola fabbrica di camicie, come appunto quel certo IEMMA di cui aveva parlato l'altro "pentito" (ivi).

Per vero la prima corte aveva tratto indiretto supporto al proprio convincimento anche dalle stesse contraddizioni

in cui era caduto l'imputato nel corso dei suoi interrogatori, quando aveva da una parte negato, contro l'evidenza, di conoscere alcuno degli ZANCA e gli stessi CALZETTA ed EPAMINONDA, e dall'altra, dopo alcune iniziali reticenze, non aveva potuto fare a meno di ammettere di aver avuto la disponibilita', tramite la moglie, di un'auto del tipo descritto dal BRONZINI (f.220247).

Contro questa ricostruzione processuale si sono dunque incentrate le critiche difensive, le quali pero', a giudizio di questa corte, non colgono nel segno di una convincente svalutazione delle fonti di prova.

Per quanto attiene alla generica credibilita' del CALZETTA, occorre fare rinvio a quanto si e' gia' detto in termini generali (par.3.7), quando si e' ribadito come, al di la' di una certa apparente decadenza del personaggio, possono invece trarsi preziosi spunti ricostruttivi specie quando il "pentito" racconta fatti storici caduti sotto la sua diretta attenzione (come nel caso, emblematico e notevole per il rilievo che si e' verificato nel quadro della guerra di mafia, dell'attentato di Natale a Ciaculli: par.6.23). Per dimostrare, oltre a quanto si e' detto nella sede richiamata, il livello di affidabilita' (perche' genuina) di questo collaboratore, basterebbe ricordare come proprio nelle stesse proposizioni difensive svolte a proposito del BRONZINI si colgano, all'opposto, gli elementi di valutazione riferiti alle altre risultanze processuali. Perche' quando, come qui avviene, si eccepisce che il CALZETTA avrebbe offerto indicazioni deliranti per esempio

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

sulla genesi della guerra di mafia, laddove aveva raccontato come il vero "papa" o "papà" della mafia fosse Stefano BONTATE e che era stato costui a provocarla perche' si era appropriato di ingenti somme ai danni degli altri affiliati, non solo non si addita nulla di incredibile, ma si finisce proprio con il riferirsi a fatti che sono positivamente emersi in questo processo alla stregua di inconfutabili traguardi ricostruttivi (basti rileggere il par.6.1, sulla vera origine della guerra di mafia, mistificata dai "pentiti" BUSCETTA e CONTORNO, ma riferita in modo genuino proprio dal CALZETTA, per quel poco che costui, nel suo modesto spessore, poteva sapere).

Allo stesso modo, non appare utile soffermarsi sul fatto che il BRONZINI avesse mantenuto o meno la disponibilita' di un'auto del tipo descritto da CALZETTA; perche' (a fronte del fatto che un'auto simile poteva essere stata utilizzata per molteplici ragioni) cio' che rende attendibile il racconto e' proprio, come si era detto, il riscontro circa la frequenza di luoghi e di persone, nei termini esattamente coincidenti con il racconto del "pentito".


Per vero, l'unico aspetto della ricostruzione processuale che merita discussione e' quello attinente al vero oggetto della transazione ricavabile dallo scambio di buste descritto da CALZETTA, essendosi sul punto osservato, da parte della difesa, che il fatto stesso non sarebbe ne' univoco ne' comunque tale da autorizzare la conclusione certa che dentro quel pacco consegnato, nella tesi, dallo

ZANCA al BRONZINI vi fosse droga e non per esempio altra "merce" magari di illecito contenuto (a parte la questione dell'ingente quantitativo di cui alla contestata aggravante).

Se non che, a giudizio di questa corte, la decisione dei primi giudici resiste ad ogni censura. Infatti, che l'oggetto dello scambio non potesse essere che droga risulta accreditato sul piano logico da una serie di considerazioni tutte meritevoli di essere condivise.

In primo luogo, non puo' negarsi che, anche su un piano empirico, il contenuto del pacchetto confezionato con plastica e destinato ad essere conservato nella scarsa volumetria di una valigia "24 ore", e di valore cosi' notevole da corrispondere alla consistenza delle mazzette da lire 50.000, altro non puo' essere che droga (e in quantita' certamente ingenti). Non e' dato infatti supporre nessun'altra "merce" che risponda meglio alla medesima proporzione valore-volume (per esempio i diamanti avrebbero avuto una volumetria decisamente piu' contenuta).

Ma che la qualita' di quella merce fosse esattamente quella ritenuta dall'accusa concorre a dimostrarlo anche il generale contesto del processo, laddove il rifornimento di benzina degli ZANCA costituiva un punto di incontro della cosca di corso dei Mille (si rinvia, sul punto, alla posizione personale degli ZANCA e di Carmelo ZANCA in particolare, laddove si consegue il riscontro dell'inserimento di questi personaggi nel traffico della droga).



In realta', il BRONZINI non avrebbe avuto altre ragioni di contatto con la cosca di corso dei Mille. Perfino il teste Francesco DE SIMONE (f.493440), oltre a confermare che il BRONZINI frequentava Franco IEMMA ed era venuto qualche volta con l'EPAMINONDA (fatti, questi ultimi, come si e' detto, negati dall'imputato), aveva precisato che l'imputato non svolgeva a Palermo alcuna attivita'. Di guisa che la particolare vicinanza agli ZANCA (peraltro confermata in questo dibattimento anche da MARINO MANNOIA) non poteva avere alcuna giustificazione, non solo di contenuto lecito ma neppure di altra natura illecita.

Gli stessi elementi, tuttavia, come hanno giustamente osservato i primi giudici, non consentono di ritenere sufficientemente provato l'inserimento del BRONZINI in un'organizzazione stabilmente dedita al traffico di stupefacenti, in quanto gli stessi finiscono con il dimostrare l'esistenza di un fatto isolato di traffico e non l'inserimento certo del BRONZINI in un piu' vasto contesto associativo. Del tutto carente la prova, esattamente come hanno affermato i primi giudici, in ordine alla dedotta partecipazione del BRONZINI all'associazione criminale ex articolo 416 o 416 bis, sicchè sul punto non occorre immorare, ed è sufficiente ricordare che quand'anche si volesse attribuire alla dichiarazione dell'EPAMINONDA, sopra richiamata, il crisma di un indizio a carico del BRONZINI (che, appunto, avrebbe aspirato alla qualifica di uomo d'onore, mostrando un particolare impegno nelle imprese delittuose nel milanese), non sarebbe mai raggiunta la prova

nonchè della partecipazione neppure di un concorso all'esterno del sodalizio.

Dunque la sentenza sui punti esaminati va confermata con l'avvertenza che la formula per il capo 13 va adeguata al nuovo sistema processuale.

Quanto alla determinazione della pena, poiché non vi è stata specifica impugnazione del pubblico ministero, essa va determinata in relazione ai criteri edittali adottati dai primi giudici, applicando le aggravanti secondo i criteri anticipati nella parte generale (par.5.7), e dunque in anni sei di reclusione e lire 9 milioni di multa (p.b.a.4 £.6 mil.+ aggr. 1/2).

